Bibl. Theol.
Prov. Ro

3 iA

Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE

AD USO DEL CLERO

Fondata nell'anno 1876 dal Card. CASIMIRO GENNARI

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

TERZA SERIE

VOLUME VII

(Vol. XXVII della intera Collezione)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA
DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontificî
PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)
1915

15707

1915

PROPRIETÀ LETTERARIA

Roma — Tipografia dell'Unione Editrice — Via Federico Cesi, 45

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITÀ

DAL VATICANO
4 Gennaio 1915

Ill.mo e Rev.mo Signore,

È con vivo compiacimento che porto a notizia della S. V. Ill.ma e Rev.ma che l'Augusto Pontefice Benedetto XV, essendo animato dagli stessi benevoli sentimenti che aveva il Suo Predecessore Pio X, di s. m., verso la benemerita Rivista *Il Monitore Ecclesiastico*, si è degnato di dare un particolare attestato della Sua paterna benevolenza a V. S. ed a tutti i suoi zelanti collaboratori nella redazione della Rivista medesima, destinandole un Suo venerato Autografo, coll'Apostolica Benedizione.

Sono, frattanto, lieto di significarle che l'anzidetto pontificio documento viene spedito oggi stesso a V. S., in plico separato, e mi compiaccio di cogliere la presente occasione per raffermarmi con sensi di sincera stima

di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri

Monsignor Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno
CAVA

Autografo di S. S. Benedetto PP. XV

Al diletto figlio Mons. Luigi Lavitrano Vescovo di Cava e Sarno, ed ai suoi zelanti collaboratori nella redazione del « Monitore Ecclesiastico », nonchè a tutti gli abbonati della benemerita rivista con la stessa benevolenza del Nostro immediato Predecessore, impartiamo di cuore l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, li 30 dicembre 1914.

BENEDICTUS PP. XV

Siamo ben lieti di aprire questa XL annata del Periodico partecipando ai nostri lettori e abbonati una specialissima BENEDIZIONE APOSTOLICA. Domenica 13 dicembre, infatti, il nostro Direttore, Mgr. Luigi Lavitrano, vescovo di Cava e Sarno, e con lui due membri del Comitato romano di redazione, furono ammessi in particolare udienza da Sua Santità. Essendo stato umiliato al S. Padre il volume dell'anno decorso, Egli si degnò vivamente gradirlo, ricordando con ampie lodi l'opera del compianto fondatore, e volle esser minutamente ragguagliato circa l'ordinamento del Periodico, anche dopo l'insediamento in diocesi di Mons. Lavitrano, mostrando di compiacersi pienamente pel modo onde era stato provveduto, e congratulandosi particolarmente coi membri presenti della redazione. La confortevole udienza si chiuse con la Benedizione Apostolica impartita al Direttore e a tutti i suoi collaboratori, specialmente agli abbonati e lettori, pei quali, come il S. Padre volle argutamente osservare, essa doveva avere il senso e l'efficacia di un *Crescite et multiplicamini*.

Preghiamo tutti i cari associati di volersi unire alla nostra gratitudine per la benevolenza dimostrataci dal S. Padre, e ai nostri sinceri voti per la sua prosperità e gloria, coi quali ci accingiamo volenterosi al lavoro da Lui benedetto.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Circa la pontificia Commissione per l'edizione critica della Volgata.

BENEDICTUS PP. XV.

Motu-proprio. — Consilium a Decessore Nostro sanctae memoriae initum latinae Bibliorum versionis, quae Vulgata dicitur, ad pristinam lectionem restituendae nemo non numeraverit in iis rebus, quibus Pii X nomen immortalitati commendatur. Etenim, propter varietatem praesertim et copiam codicum, qui toto orbe terrarum pervestigandi sunt et conferendi, de incepto agitur prope immensi operis et laboris; quod quidem peragi unius, quantumvis operosi peritique viri, industria non potest, sed plurium doctorum hominum communia eaque diuturna studia desiderat. Id vero, si e sententia evenerit, neque exiguas utilitates afferet Ecclesiae, et apud acatholicos de cleri catholici eruditione ac doctrina opinionem augebit.

De successu rei non equidem dubitamus, videntes quibus eam Decessor commiserit: probe enim cognita meritisque celebrata laudibus est sodalium Benedictinorum in hoc studiorum genere sollertia. Itaque *Commissionem* Vulgatae Bibliorum versioni emendandae, ut constituta est, confirmamus, Pontificiae appellationis honore ornamus, atque sui iuris iubemus esse his legibus:

I. Quoties Commissioni novus Praeses dandus erit, Abbas Primas foederatarum Benedictini Ordinis Congregationum, suis adsessoribus consultis, unum pluresque proponet Summo Pontifici, qui, quem maluerit, huic muneri praeficiet.

II. Commissio corpus esto legitimum suique iuris, aeque ac cetera Benedictina coenobia.

III. Praeses in sodales, qui de Commissione sunt, quamdiu sunt, eamdem iurisdictionem habeat, quam quisque Abbas Benedictinus in sui coenobii monachos, salva, tamquam in radice, proprii Praelati potestate.

IV. Commissio ipsa suos sodales cooptet; huic tamen cooptationi intercedere, id est eam impedire, gravi de causa, Primati liceat. Optandum est autem, ut omnes Benedictinae Confoederationis Abbates, nisi locorum rationes obstiterint, libenter sinant eos qui in Commissionem adscribantur, hoc tantum tamqu i utile negotium obire.

V. Bona, quaecumque Commissioni obvenerint, ipse Praeses administret, nonnullis e Commissione in consilium adhibitis: administrationis vero quotannis rationem Summo Pontifici reddet.

Atque haec Nos Motu-proprio statuimus, sancimus, contrariis quibuslibet non ostantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIII mensis novembris MCMXIV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

All'Ecc.mo Arcivescovo di Ravenna, circa la celebrazione del VI centenario Dantesco (1921), trasmettendogli intanto 10 mila lire pei restauri della chiesa presso cui riposano le ossa del Poeta.

Lettera. — *Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.* Nobis, ad catholicam gubernandam Ecclesiam, quamquam immeritis, ab aeterno eiusdem Auctore nuper vocatis, devotionis observantiaeque testimonium exhibere voluisti, nomine etiam coetus qui saecularibus sollemnibus in honorem divi Alighierii parandis operam navat sexto tam proxime exeunte saeculo ex quo clarissimum illud poëtarum lumen in ista pervetusta civitate exstinctum est. Hoc nimirum venerationis pietatisque erga Nos argumentum postulat ut animi Nostri haud mediocrem, officiosissimis litteris tuis partam, iucunditatem significemus tibique ceterisque eiusdem coetus viris gratias

quam plurimas persolvamus. Quod autem ad inceptum nobile vestrum spectat, animadvertamus in primis oportet, illustres Decessores Nostros, quorum vestigia prosequi nitimur, ingenuarum artium litterarumque patronos semper exstitisse eosdemque promeritis laudibus atque honoribus eximios cumulasse viros, qui celeritate ingenii studiorumque copia et suae ipsorum aetati gloriam pepererunt et nomen suum aeternitati commendarunt.

Quorum profecto in numero Alighierius habendus est, cui quidem haud scimus an nemo ex omnibus omnium temporum vatibus comparari possit. Sed praeterea, id quod est etiam maius, peculiaris quaedam ratio accedit cur memori gratulatione summaque celebritate saecularia eius sollemnia nobis recolenda censeamus: quandoquidem Alighierius noster est. Etenim Florentinus poëta, ut neminem fugit, studium naturae cum religionis studio coniunxit, mentemque suam praeceptis ex intima fide catholica haustis conformavit, animumque altioribus ac purioribus humanitatis et iustitiae sensibus enutrivit. Quod si, exilii acerbitatibus atque aerumnis afflictus partiumque studiis impulsus, ab aequitate iudicii aliquando discedere visus est, numquam tamen evenit ut a christianae doctrinae veritatibus ipse deflecteret. Quis autem infitiabitur ingenii flammam virtutemque poëticam catholicae fidei afflatu Dantem nostrum usque adeo aluisse ac roborasse, ut mysteria religionis augustissima prope divino carmine cecinerit? Nemo est igitur quin videat grata recordatione atque summa honoris significatione catholicis universis, qua patet orbis terrarum, tantum nomen esse celebrandum. Quam vero Nobis aperuisti obsequii formam, a coetu quem supra memoravimus constitutam ad sexies saecularem Alighierii excessum apte catholicis commemorandum, ea quidem huiusmodi est, ut peculiari laude digna omnino videatur. Etenim ad poëtae memoriam rite cohonestandam, cuius tanta fuit carminis excellentia ut divinus appellari ipse promeruerit, quique versibus nec prius nec postea auditis altissimas fidei veritates tradidit, quid magis consentaneum esse potest quam ut templum instauretur, quod exsulis poëtae pietatae, funebria, sepulcrum in memoriam reducit? Duplici igitur de causa, ea, quam statuistis praeconii honorisque formam Nobis quidem probatur; quum enim arcto vinculo sit catholicae fidei coniuncta, non modo

viris catholicis eadem est quam maxime accommodata, sed immortalis poëtae religioni optime respondet. Quam ob rem vota ex animo suscipimus ut inter catholicus universos, etiam ex longe disiunctis orbis regionibus, in celebranda excelsi vatis memoria, nobile quoddam ac generosum certamen exoriatur, quod et christianum nomen addeceat et non interituro poëta dignum evadat. Ad Nos autem quod pertinet, ut summa, qua par est, amplitudine sollemnia Aligheriana instruantur, cogitatui et incepto vestro Nostram deesse nolumus commendationem, quam etiam a decessore Nostro Pio PP. X, felicis recordationis, iam dudum habuistis. At praeterea quum Nobis in animo sit stipem Nostram, pro Sedis Apostolicae conditionibus, conferre ad sancti Francisci aedem instaurandam, ut ipsa augustior ac tantis memoriis dignior efficiatur, decem millia nummûm italicorum eroganda statuimus tibique mittenda curavimus. Interea supernorum munerum conciliatricem Nostraeque benevolentiae testem tibi, venerabilis Frater, clero ac fidelibus omnibus tuae curae commissis apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVIII octobris anno MCMXIV, Pontificatus Nostri primo.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

All'Ill.mo Mons. Giuseppe Mora y Del Rio, arcivescovo di Messico, su le gravi difficoltà della Chiesa nell'attuale guerra civile Messicana, inviandogli un considerevole soccorso pecuniario pel culto e per le opere cattoliche.

Lettera Apostolica. — *Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.* Pontificatum secreto Dei consilio ineuntes, haud mediocrem sensimus maerorem ob teterrimum illud bellum, quod iam diu campos Europae fere omnis sanguine hominum perfundit; quasi tamen non afficeremur, plus quam satis est, aegritudine, ex disiunctissimis istis regionibus plura de Mexicanae Ecclesiae statu ad Nos afferuntur, quae sollicitudines Nobis magnas conficiant. Ea profecto caritate te, venerabilis Frater, ceterosque reipublicae istius episcopos com-

plectimur, ut, quas perpetimini aerumnas, eas vobiscum habeamus communes. Cum vestris quidem precibus Nostras ex animo coniungimus, ut, miserentis Dei beneficio, patrona B. Virgine Guadalupensi, (1) intestina apud vos componantur aliquando discidia et quieto civitatis statu cuncti fruamini. Quod minime dubitamus celeriter futurum, si populares vestri, in primisque clerus, christianos spiritus quodammodo exacuant et Deum placare humili calamitatum patientia contendant. Quoniam vero necesse est ut talem rerum motum magnae consequantur angustiae, nolumus vos aliquo providentiae Nostrae carere testimonio. Dolentes igitur praesentem Apostolicae Sedis condicionem maiore Nobis largitate interdicere, decrevimus de gravi onere vestro aliquantulum imminuere: qua de causa certam mittimus pecuniae vim, quam vos ipsi in divinum cultum et sustentationem tum cleri et religiosarum sodalitatum, tum catholicorum operum, prout vobis visum fuerit, tribuatis. Vota autem adiicimus, quibus optamus, ut regionibus istis alma pax quamprimum arrideat; cuius conciliatrix, itemque paternae benevolentiae Nostrae testis, sit apostolica benedictio, quam tibi, venerabilis Frater, ceteris Mexicanae Ecclesiae episcopis, et clero populoque vestro amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXV mensis octobris anno MCMXIV, Pontificatus Nostri primo.

BENEDICTUS PP. XV

IV.

All'Ill.mo Mons. Nicolò Dobrecic, arcivescovo di Antivari, raccomandandogli caritatevole sollecitudine verso i prigionieri di guerra.

Lettera Apostolica. — *Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.* Ex quo Pontificatum suscepimus, pro

(1) Per maggiore consolazione di quei sacerdoti e per aumentare il fervore del popolo e del clero nel ricorrere alla Vergine, è annesso a questa lettera un rescritto della **Segreteria di Stato,** *ex Audientia SSmi* del 14 ottobre 1914, con cui si concede che i vescovi e sacerdoti Messicani, *anche nell'esilio,* durante le presenti circostanze, possano valersi del privilegio della Messa votiva della SS. Vergine di Guadalupe, al 12 di ogni mese, concesso già pel territorio del Messico. [*Acta Ap. Sedis,* VI, 544].

viribus curavimus, ut acerbissimi huius belli incommodis nonnihil remedii impertiremus. Quam in rem, profecto nosti, non multo ante ad dilectum Filium Nostrum Felicem S. R. E. presb. card. de Hartmann, archiepiscopum Coloniensem, Nos dedisse litteras, quibus non modo ei tribuimus laudi, quod a Germanorum Imperatore impetrasset ut sacerdotes e Gallia captivi pro eorum dignitate tractarentur, sed etiam hortati eum vehementer sumus, ut quoslibet captivos, nullo religionis, gentis ac condicionis discrimine, in primisque aegrotantes vel saucios, omni caritatis officio persequeretur. (1) Nunc autem idem volumus te istic curare pro viribus, cum tibi, venerabilis Frater campus haud dissimilis pateat in quo tua versetur miseratio. Fac igitur, ut caritatem imitatus Christi Pastorum Principis, qui *pertransiit benefaciendo et sanando omnes*, in oculis feras amantissimeque milites adiuves qui bello capti apud vos custodiuntur, eosque praesertim qui maiorem curarum tuarum partem ex accepto vulnere aut affecta valetudine sibi iure vindicant. Ceterum non dubitamus quin istius gubernatores regni, ius gentium itemque humanitatis vocem secuti, clementer cum his miserrimis hominibus benigneque acturi sint; ita cum ad eorum operam tua, venerabilis Frater, accesserit, multo melius erit tam magnae rerum necessitati consultum. Quod ut ex optato eveniat, caelestium donorum auspicem paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, venerabilis Frater, et clero populoque tuo apostolicam benedictionem ex animo impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die VIII mensis novembris anno MCMXIV, Pontificatus Nostri primo.

BENEDICTUS PP. XV

(1) Cfr. nel vol. preced. (XXVI), p. 484. — Altri atti dimostranti la paterna caritatevole sollecitudine del S. Padre, per alleviare le luttuose conseguenze della guerra, veggansi più innanzi nella « Cronaca ecclesiastica », pag. 43, ss.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio. Sezione delle Indulgenze.

I.

Circa la recita della preghiera per la conversione dell'Affrica.

Declaratio seu Indultum. — Die 23 iulii 1914. — Ssmus D. N. D. Pius div. prov. Pp. X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut in recitandis precibus pro Africae conversione, quae in authentica Sylloge Indulgentiarum, a S. Congr. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita die 23 iulii 1898 adprobata, sub n. 340 reperiuntur, omitti possit invitatio seu introductio ad orationem proprie dictam, quin spirituales adnexi favores depereant.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

De mandato D. Card. Secretarii

L ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor S. O.*

Annotazione.

A intendere il presente decreto o indulto è sufficiente e necessario riferire il testo della preghiera di cui si tratta.

« Oremus et pro miserrimis Africae populis ut Deus omnipotens tandem aliquando auferat maledictionem Chami a cordibus eorum detque illis benedictionem unice in Iesu Christo Deo et Domino nostro consequendam » (1).

« Oremus. Domine Iesu Christe, unice Salvator universi generis humani, qui *iam dominaris a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis terrarum*, aperi propitius sacratissimum Cor tuum etiam miserrimis Africae animabus quae adhuc in tenebris et umbra mortis sedent; ut, intercedente piissima Virgine Maria Matre tua immaculata eiusque Sponso gloriosissimo Beato Ioseph, relictis idolis coram te procidant Africani et Ecclesiae tuae sanctae aggregentur. Qui vivis etc. ».

Pater, Ave, Gloria.

---

(1) Questa invitazione secondo il presente decreto può omettersi liberamente.

Con questa orazione, secondo il rescritto della S. C. delle Indulgenze, del 23 giugno 1885, si può lucrare l'indulgenza di 300 giorni ogni volta, e la plenaria, alle consuete condizioni, una volta al mese in giorno da scegliersi ad arbitrio, da chiunque reciti la detta orazione almeno una volta al giorno.

II.

Circa le indulgenze concesse alle pie confraternite per la lettura del S. Evangelo.

Decreto. 26 *novembre* 1914. — SSmus D. N. D. Benedictus div. Prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, precibus E.mi ac Rev.mi domini Petri Cardinalis Maffi benigne annuens, declarare dignatus est, ad lucrandas Indulgentias sodalitatibus lectioni S. Evangelii provehendae, a s. m. Pio Pp. X die 23 aprilis currentis anni tributas, (1) non esse necessarium ut fideles adscribantur sodalitio exsistenti in loco vel dioecesi in qua degunt, sed sufficere ut dent nomen cuicumque libuerit, ex iis quae canonice a Rev.mis Ordinariis erectae sunt. Quo vero facilius valeant sodales Indulgentiarum participes fieri, clementer indulsit ut visitatio praescripta in ecclesiis seu sacellis, quae ad sodalitates eiusmodi pertineant, peragi possit in qualibet ecclesia vel publico oratorio; salvo iure eorum, qui vitam communem agunt, iuxta Decretum huius S. Congregationis, d. d. 14 ianuarii 1909 (2). Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry Del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

---

(1) Cfr. vol. preced. (XXVI) p. 206. V. anche p. 482.

(2) Cfr. *Mon. Eccl.* vol. XXI, p. 6; vale a dire, costoro possono lucrarle visitando il proprio oratorio, anche se privato o semipubblico, quando però la casa loro non abbia altra chiesa o oratorio pubblico.

S. Congregazione Concistoriale.

Regolamento generale del Collegio dei sacerdoti per gli emigranti italiani.

1. – Il Collegio dei sacerdoti per la cura spirituale degli italiani emigrati, istituito in Roma dal Santo Padre Pio X col *Motu proprio* del 13 marzo 1914, (1) ha per oggetto di educar giovani sacerdoti del clero secolare italiano nell'esercizio del santo ministero a pro dei connazionali emigrati all'estero.

2. – Esso dipende direttamente dalla S. Congregazione Concistoriale, a cui spetta dettarne le regole ed invigilarne l'andamento morale, scientifico ed economico, con la competenza del Card. Vicario di Roma per ciò che riguarda la celebrazione della santa Messa e delle sacre funzioni, l'esercizio del ministero della confessione e della predicazione, e la disciplina ecclesiastica esterna degli alunni e superiori.

3. – Un sacerdote nominato direttamente dal Sommo Pontefice col nome di Rettore, avrà il governo immediato del Collegio con tutte le attribuzioni, diritti e doveri proprii dei rettori dei seminari.

4. – Quattro sacerdoti scelti dal Sommo Pontefice eserciteranno l'officio di deputati del Collegio, due per la disciplina e due per l'amministrazione. Essi avranno le stesse funzioni doveri e diritti, anche per la permanenza in carica, di quelli che sono sanciti dal recente Regolamento del Pontificio Seminario Romano (2). Essi si aduneranno sotto la presidenza del Cardinale Segretario della S. Congregazione Concistoriale.

5. – Vi sarà inoltre nel Collegio un direttore spirituale, da

---

(1) Crf. volume XXVI, pag. 10 e 13. — A proposito di tale decreto, una **dichiarazione** della medesima S. Congregazione, del 29 novembre 1914 [A. A. S., VI, p. 671] avverte esser falsa l'interpretazione data al secondo comma dell'art. 4 del Cap. I (p. 14) che cioè gli Ordinarii d'Italia non siano obbligati a ricorrere alla Congregazione stessa, quando trattino per lettera con l'Ordinario d'America; e stabilisce invece che la parola *deferent*, ivi ha lo stesso senso che *deferre debent*. Ne tratteremo prossimamente.

(2) Non ancora reso di pubblica ragione.

scegliersi dal Cardinale Segretario della S. Congregazione Concistoriale col consiglio dei deputati, sentito il Card. Vicario e coll'approvazione del Sommo Pontefice.

6. – Un altro sacerdote dovrà scegliersi per aiutare il Rettore sia nelle cose disciplinari, sia nelle amministrative del Collegio. La sua nomina sarà fatta dal Card. Segretario della S. Congregazione Concistoriale, su proposta del Rettore, col consiglio dei deputati e sentito il Cardinale Vicario.

7. – Egual norma si seguirà per la scelta del medico o di altri ministri del Collegio, che col tempo si trovasse necessario di nominare.

8. – Gli inservienti saranno scelti dal Rettore e staranno interamente alla sua dipendenza, senza diritto alcuno a pensioni nel caso che se ne andassero o venissero per qualsiasi motivo dimessi.

9. – Essendo fine dell'istituto di preparare dei giovani sacerdoti per l'assistenza morale e religiosa degli italiani emigrati all'estero, non potranno ammettersi nel Collegio se non quei sacerdoti che per le loro doti morali ed intellettuali, per la loro età e costituzione fisica, e per le loro attitudini ed inclinazioni diano serio affidamento di riuscire all'uopo.

10. – L'ammissione di ciascuno sarà discussa, coll'intervento del Rettore, nella deputazione disciplinare. E niuno potrà entrare in Collegio se non abbia i requisiti di cui all'articolo precedente, con la testimoniale del proprio Vescovo. Entrato poi nel Collegio l'alunno, il Rettore ne darà subito partecipazione al Card. Vicario, onde sia riconosciuto dal Vicariato.

11. – Ogni sacerdote, o prima d'entrare, o dopo entrato nel Collegio, potrà indicare la regione nella quale a preferenza amerebbe esercitare il sacro ministero in pro degli emigrati. Dovrà tuttavia rimettersi alla volontà dei Superiori se speciali ragioni intervenissero per dargli altra destinazione.

12. – La regolare permanenza nel Collegio dovrà essere di due anni. Potrà però essere ridotta ad un anno, date speciali necessità di provvedere a qualche missione, e se l'alunno apparirà sufficientemente formato.

13. – Quelli che, per qualsiasi motivo, non saranno ritenuti adatti al ministero dell'assistenza agli emigrati, potranno essere dal Rettore, con l'approvazione della deputazione disciplinare, dimessi onde ritornino nelle loro diocesi.

Gli altri, almeno per 10 anni, dovranno accettare il ministero della assistenza per quella diocesi o località a cui saranno destinati dal Rettore coll'approvazione della deputazione.

14. – Nel Collegio si farà la vita comune ordinata secondo un proprio regolamento affisso in pubblico. Niuno potrà senza speciale permesso del Rettore sottrarsi agli atti comuni; e niuno potrà mai uscire solo, e fuori dei tempi stabiliti; ma soltanto con la compagnia di uno o due altri suoi colleghi, secondo il discreto giudizio del Rettore, che stabilirà su ciò le opportune norme, da approvarsi dalla deputazione disciplinare.

15. – Nel Collegio si faranno le consuete pratiche di pietà in comune, anch'esse da stabilirsi con speciale regolamento, e appropriate alla speciale condizione di sacerdoti che si preparano alla santa missione presso gli emigrati.

16. – Vi saranno inoltre scuole:

1° di lingue estere: inglese, francese, spagnuolo, portoghese e tedesco;

2° delle legislazioni civili e delle condizioni speciali dei paesi dove è più avviata l'emigrazione e dove saranno indirizzati gli alunni;

3° di apologetica e pastorale;

4° di sacra liturgia e canto ecclesiastico.

Potranno anche frequentare col consenso del Rettore qualche scuola speciale, principalmente di diritto canonico, onde rendersi più adatti alla missione a cui si preparano.

17. – Alla fine di ciascun anno si farà un esame sulle materie d'insegnamento: ed il risultato per ciascun alunno assieme al giudizio sulla condotta e sul profitto, sarà comunicato al Cardinale Segretario della Concistoriale ed alla sezione per l'emigrazione, per giudicare dell'idoneità degli alunni al ministero, cui sono destinati.

18. – Il Collegio provvederà quanto è necessario ad un modesto arredamento della camera di ciascuno, della cappella e della tavola. Sarà a carico degli individui quanto riguarda la persona.

L'elemosina della Messa sarà devoluta pel sostentamento individuale.

Per ciò che riguarda la salute, sarà a carico del Collegio la cura medica pei piccoli disturbi: in caso di lunga o grave malattia, le spese saranno a carico degl'individui.

19. – I sacerdoti del Collegio durante la permanenza nell'istituto conserveranno la sudditanza originaria al proprio Ordinario, di guisa che, se avessero ad uscirne senza andare in missione all'estero, dovranno ritornare nella loro diocesi ed ivi essere ancora considerati come propri.

Nè la perderanno andando all'estero in aiuto degli emigrati, se non coll'incardinazione nelle diocesi di domicilio secondo le norme del diritto.

20. – I sacerdoti del Collegio andati in missione all'estero dovranno esser soggetti all'Ordinario locale e da lui dipendere in tutto, pur dedicandosi di preferenza ed in modo speciale alla cura ed assistenza degli italiani, al qual fine sono destinati.

Ogni anno però dovranno dare relazione di sè e delle loro opere al Rettore del Collegio, che ne dovrà informare, almeno sommariamente, e per le cose di qualche importanza o di conseguenza, la sezione degli emigranti della Concistoriale. I sacerdoti che per dieci anni avranno prestato lodevole servizio all'estero a vantaggio degli italiani emigrati, se desiderassero di ritornare alle diocesi di origine, saranno benignamente accolti, e, *ceteris paribus*, saranno preferiti nelle promozioni ai benefici ecclesiastici.

21. – L'ammissione nel Collegio regolarmente si fa nella seconda metà d'ottobre.

Il sacerdote che ha ottenuto l'ammissione nella prima settimana del suo ingresso, presa cognizione delle regole, dovrà prestare giuramento di osservarle fedelmente, sia durante la sua dimora in Roma, sia nel tempo della sua missione.

Roma, dalla S. C. Concistoriale, 24 giugno 1914.

† G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario*.

Sac. Pietro Pisani, *Sostituto per l'emigrazione*.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Approvasi la raccolta delle lezioni (*ciascuna* ex tribus una) *per le feste della Chiesa universale che in alcuni luoghi o tempi hanno la semplice commemorazione.*

Decreto. — Quum Festa Ecclesiae universalis saepe saepius ob occurrentiam sive perpetuam sive accidentalem cum

Festo seu Officio nobiliori alicuius particularis ecclesiae ita maneant impedita, ut tantum Commemoratione atque unica Lectione gaudeant, sacra Rituum Congregatio variis Ordinariorum petitionibus satisfactura, ad tramites decreti 25 maii 1914 ad IV, (1) de Festis seu Officiis enunciatis unicam Lectionem, et plurimum ex tribus contractam, redigendam curavit, eamque revisam ac rite probatam, prout res postulabat, benigne concessit. Ex hisce singulis lectionibus praesens collectio exorta est, quam, de mandato Ss.mi D.ni nostri Pii Papae X, ipsa sacra Congregatio pro rei necessitate et opportunitate in vulgus edi statuit ac decrevit; easdemque Lectiones iuxta Rubricas adhiberi posse ac debere declaravit. Praesens autem decretum approbationis et concessionis pro utroque clero aliisque, quatenus opus sit, sacra eadem Congregatio huic collectioni praefigi voluit ac iussit. Contrariis non obstantibus quibuscunque.

Die 24 iunii 1914.

Fr. S. Card. Martinelli, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

II.

Sul valore dell'approvazione degli uffici inseriti nei propri particolari in riguardo alle questioni storiche e liturgiche connesse (2).

Decreto. — Quum R.mi Ordinarii locorum et Moderatores Ordinum Regularium aliorumque Institutorum, obtenta adprobatione respectivi Kalendarii proprii vel Variationum seu Additionum particularium, ad normam decreti generalis S. R. C. diei 28 octobris 1913, etiam Propria Officiorum reformata ipsimet sacrae Congregationi examinanda et adprobanda subiecerint, sacra eadem Congregatio, pro Officiorum Propriis iam adprobatis vel in posterum adprobandis, necessarium et opportunum declarare censuit, prouti expresse declarat: Per huiusmodi adprobationem, praesertim Lectionum secundi nocturni, nullo modo intelligi ac dici posse diremptas quaestiones historicas

(1) Cfr. vol. XXVI pag. 175.

(2) Cfr. il consimile decreto nel vol. preced. (XXVI) pag. 169.

circa res gestas, in eisdem Propriis et Lectionibus commemoratas, ac potissimum circa Sanctorum vel Beatorum, maxime antiquioris aevi, monachatum eorumque pertinentiam ad unum vel alium Ordinem. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 28 novembris 1914.

Scipio Card. Tecchi, *Propraefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

Segreteria di Stato.

Sezione per gli Affari ecclesiastici straordinari.

Durante il tempo della guerra ogni sacerdote è autorizzato a benedire le medaglie scapolari in favore dei soldati delle nazioni belligeranti.

Ex audientia Ss.mi, *die* 10 *novembris* 1914. — Pius f. r. Papa X, annuens precibus quas Eidem obtulerat R. P. Norbertus Monjaux, O. F. M., rector Instituti sacris scapularibus inter milites propagandis, rescripto die 22 martii anno 1912 a Secretaria Status dato, benigne concessit ut omnes milites ex copiis terrestribus et maritimis, sub armis constituti, pro lubitu possent legitime, quovis tempore, sacris scapularibus adscribi eisque definitive adscripti permanere atque adnexas indulgentias et gratias lucrari, ea tantum conditione, ut metallicum numisma, supremae S. Congregationis S. Officii decreto diei 16 decembris 1910 (1) praescriptum riteque benedictum, deferrent, nec tamen prius scapularia ex panno, uti par est, recipiendi lege tenerentur.

Cum autem ab eodem pii Operis rectore S. Sedi nunc nuntiatum sit ingentem sane militum numerum quam plurimi facere spirituale numismatis illius gestandi beneficium, idque vehementer optare, nec ipsis pro rei necessitate praesto esse sacerdotes qui facultatibus singulas scapularium benedictiones numismati attribuendi polleant, Ss.mus Dominus noster Benedictus divina providentia Papa XV, referente me infrascripto sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae Secretario, ad eosdem milites in optimo proposito con-

(1) *Mon. eccl.*, vol. XXIII, pag. 485.

firmandos, ad ferventiores in iis excitandos pietatis sensus, atque etiam ad favores omne genus sacratissimi Cordis Iesu et beatissimae Virginis ipsis hoc miserrimo tempore conciliandos, benigne indulgere dignatus est ut omnes sacerdotes ex utroque clero, licet nondum ad confessiones adprobati, in utilitatem militum cuiusvis gradus, qui e nationibus sint bellum gerentibus, usque dum hoc idem bellum ardeat, singulis scapularium benedictionibus ditandi praescripta a S. Officio numismata plenam habeant facultatem, eaque libere omnino uti possint ac valeant.

Contrariis quibuslibet, iis nominatim quae statuta sunt in Motu Proprio diei 7 aprilis anno 1910, minime obfuturis.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die, mense et anno praedictis.

EUGENIUS PACELLI, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Chi sia il vero parroco in una chiesa, d'origine parrocchiale, ma eretta in Collegiata, e sui suoi diritti in confronto al Capitolo.

Salutiarum. — *Jurium.* — *1° iul. 1913* (1). — Il 21 gennaio 1483, il cardinale Domenico Della Rovere, vescovo di Torino e legato della S. Sede nella Savoia, in forza della Bolla *Per Immaculata*, eresse la chiesa parrocchiale di Santa Maria nella città di Saluzzo, allora appartenente alla diocesi di Torino, in collegiata, la quale nel 1511 fu poi elevata a cattedrale. Per la Bolla suddetta, la cura delle anime fu affidata all'arciprete, che era la quarta dignità, e, dopo l'erezione della collegiata a cattedrale, diventò la terza. Lungo il corso dei secoli si ebbero, circa la cura delle anime, molte controversie tra il Capitolo e l'arciprete: di recente, cioè nell'anno 1910, sorse una nuova lite, che, per commissione pontificia, fu portata innanzi alla S. Rota, la quale, il 2 settembre 1911, emise una prima sentenza in tutto favorevole all'arciprete; ma, appellatosi ad un secondo turno, formato dagli Uditori

(1) È bene notare che contro questa sentenza pende l'appello, e che la causa deve quindi ancora esser giudicata in definitivo.

Mons. Many, *Ponente*, Mons. Heiner e Mons. Prior, venne concordato il seguente dubbio:

An sententia Rotalis diei 2 *septembris anni* 1911 *sit confirmanda vel infirmanda in casu.*

E il 1° luglio 1913 fu deciso:

Ad primam partem « Negative » *ad secundam partem:* « Ro- « talem sententiam esse respective infirmandam vel reforman- « dam secundum responsiones infrascriptas ad singula quinque « dubia in priori instantia concordata ».

I. *An, quibusque sub limitibus, cura animarum habitualis competat Capitulo, vel potius Archipresbytero in casu.*

R. Ad primam partem: « Affirmative », *seu* « curam habitua- « lem competere Capitulo pure et simpliciter » ; *ad secundam partem:* « Negative ».

Eccone le principali ragioni:

1° La cura abituale delle anime, in quanto s'oppone alla cura attuale, è quella che risiede presso il rettore principale della parrocchia, senza che la possa esercitare, e il cui esercizio vien da lui commesso ad un altro. Eccettuato l'esercizio della cura, tutti gli altri diritti parrocchiali, per esempio l'amministrazione delle rendite della parrocchia, la tutela del territorio e de' suoi confini, la rettoria della chiesa, ecc., rimangono presso il rettore principale; cfr. Pichler, in tit. *De officio vicarii*, n. 15. La sentenza appellata attribuisce all'arciprete la cura abituale, basandosi sul seguente argomento: nell'istrumento d'erezione della chiesa collegiata, senza che si faccia menzione di nessuna sorte di cura d'anime assegnata al Capitolo, si dice che essa spetta all'arciprete (« *cui immineat cura animarum* »), ma questa formola, « *cui immineat cura animarum* », prima del Concilio di Trento, includeva necessariamente l'intera cura, che ora, dopo il detto Concilio, si trova alle volte divisa in abituale ed in attuale, e ciò avveniva, non solo perchè non erano in uso tali nomi, ma perchè non se ne aveva il concetto; mancava cioè la cosa stessa, la sostanza, l'istituto giuridico. Delle presunzioni, delle congetture, degl'indizi a favore del Capitolo, non deve poi tener conto, perchè ad essi non si può ricorrere se non quando non consti dell'origine della fondazione, e perchè le presunzioni devono cedere alla verità, che nel nostro caso è apertamente dimostrata dalle lettere di erezione. Ma tutto questo argomento cade, essendo nullo il fondamento, su cui si basa. Poichè molto tempo prima del Concilio

di Trento era nota la suddetta distinzione, non già quanto al nome, ma quanto al concetto e alla sostanza, al modo stesso che ora si applica alle chiese collegiate, come dichiara il Pitonio (disc. 45), citato nella prima sentenza: « *Contrariam vero sententiam quod archipresbyter sit quidem curatus in actu, sed apud collegium exsistat cura habitualis, tenuit Joannes Andrea in cap. I,* « *De elect.* », *in* 6, *quem refert et sequitur Calderin. cons.* 18, *num* 1, *versic.* « Unde dicunt de praebend. » *Oldrad., cons.* 6, *sub num.* 1 *versic.* « Ergo dicam », etc., i quali celebri commentatori delle Decretali fiorirono nel secolo XIV, duecento anni prima del Concilio di Trento, poichè Oldrado morì nel 1335, Giovanni Andrea nel 1348 e Calderino nel 1365 (cfr. HURTER, *Nomenclat. Litera.*). Il Tomassino inoltre nella sua lodatissima opera *Vetus et nova Ecclesiae disciplina* (tom. I, lib. 2, cap. 27) cita molti concilii provinciali tenuti molto tempo avanti il Concilio di Trento, nei quali si ordina che la cura delle anime non si debba esercitare che da vicari perpetui, dove il capo della chiesa non possa farlo da sè (e. g. Conc. Avenion., an. 1326; Conc. Arelat., an. 1260); e però egli conchiude (l. c., n. 6): « Non erant nisi vicarii perpetui, sive in ecclesiis cathedralibus, sive in parochiis aliis. *Non ea sola erat nominis discrepantia, erat res ipsa longe diversa.* Portione enim *congrua contenti* esse iubebantur *vicarii perpetui:* at *parochi decimas proventusque prorsus omnes percipiebant* ». Dei vicari perpetui *in divinis* trattano Alessandro III (secolo XII) in lib. I Decret., cap. 3, tit. 28, *De Off. vicarii*, e Onorio III (sec. XIII), ibid., cap. 6. Ma non si può intendere che significhi *Vicarius perpetuus in divinis*, se non facendo la debita distinzione, almeno quanto alla sostanza del concetto, tra la cura abituale e l'attuale, cioè tra la cura e il suo esercizio (cfr. Bonifac. VIII, in 6° Decr., tit. 18, cap. unic., *De capellis monachorum*). Secondo il Tomassino (l. c., n. 9, e part. III, lib. II, cap. 20, n. 5) l'origine di questa distinzione tra la cura abituale e l'attuale risale al secolo IX. Sicchè a questi vicari perpetui, di cui parlano le Decretali, incombeva la cura delle anime nelle chiese parrocchiali, o collegiate o no, senza tuttavia ch'essi possedessero il titolo della chiesa o i frutti del beneficio, che cedevano ai principali rettori della chiesa, contentandosi d'una congrua porzione. Perciò la formola « *cui immineat cura animarum* », la quale, secondo tutti, include la cura attuale delle anime, non importava per sè la cura abituale al tempo dell'erezione della chiesa collegiata di Saluzzo, perchè la

distinzione tra l'una e l'altra era notissima, e frequentissima la loro separazione anche nei luoghi vicini a quella città, come apparisce dalla stessa Bolla *Per Immaculata*, dove si menzionano « *ecclesiae parochiales vel earum perpetuae vicariae* ». Anzi la predetta formola, in senso ovvio e proprio, significava la cura attuale soltanto, e non l'abituale, come insegna il Barbosa (*De appellativa verborum significatione*, appell. 65): « *Curae animarum appellatione proprie venit actualis, non vero habitualis, ut tenuit in terminis Capra, commun. conclus.* 9, *n.* 78 *et fuit dictum in Vicen. Prioratus*, 9 *iunii* 1606, *coram Manzanedo* ». Si noti che il celebre canonista Capra morì l'anno 1465, cioè prima del Concilio di Trento. Caduto dunque l'unico argomento a favore dell'arciprete, non resta che ricorrere alle presunzioni, alle congetture, agli indizi, i quali, nel nostro caso, mostrano chiaramente che la cura abituale appartiene al Capitolo.

2. Innanzi tutto è da notare che il diritto comune, o piuttosto la giurisprudenza generale in questa materia sta a favore del Capitolo. Quando una chiesa è insieme collegiale e parrocchiale, comunque abbia origine questa congiunzione, la cura abituale risiede nel collegio, cioè nel Capitolo (cfr. Pignatelli, *Consultationes*, t. IX, cons. 150 e 169; Lotterio, *De re beneficiaria*, lib. I, q. 14, n. 93 seq.; Reclusio, *De re parochiali*, parte I, tit. 5, n. 26; Pitonio, *Disceptationes eccles.*, disc. 45). Così decise anche più volte la S. Rota, per esempio in *Comen. Funerum* (ap. Pignatelli, l. c., cons. 150, n. 11-17), dove si legge: « *Praemisso quod dicta ecclesia sit collegiata, de quo partes conveniunt, inde sequitur quod de iure communi, licet secus sit in Cathedralibus... cura animarum spectet habitu ad Capitulum* ». Non devono far difficoltà le parole « *licet secus sit in cathedralibus* », perchè la chiesa collegiata di Saluzzo fu, è vero, eretta in cattedrale, ma tale erezione nulla mutò nello stato della chiesa quanto alla cura delle anime, non facendosene parola nella Bolla. Tale Bolla perciò non derogò al diritto comune, ma lo confermò. Ivi infatti si legge: « *Praefatam parochialem ecclesiam in collegialem cum Capitulo... de novo erigimus, ac omnibus collegialibus privilegiis, praerogativis, titulis et honoribus insignimus. Et in ea Decanatum, qui inibi principalis dignitas sit... nec non Archidiaconatum, Praeposituram, Archipresbyteratum, cui cura immineat animarum..., ac duodecim canonicatus et duodecim praebendas etiam inibi de novo erigimus et instituimus* ». Da tali parole manifestamente segue che il diritto

e il titolo della cura, cioè la cura abituale, spetta al Capitolo, la cura attuale, cioè l'esercizio della cura, spetta all'arcipretura; come infatti bisogna notare, *lo stesso ente parrocchiale* di Saluzzo vien eretto *in ente collegiale*, cioè *diviene ente collegiale;* e perciò tutti i beni e i diritti dell'ente parrocchiale di Saluzzo, e quindi anche *il diritto e il titolo della cura vengono trasferiti al Collegio.* Se si volesse dire che tanto la cura abituale quanto l'attuale passò all'arcipretura, bisognerebbe dire che l'ente parrocchiale di Saluzzo fu eretto in arcipretura, non in collegiata, ciò ch'è contrario alla Bolla di erezione, e per conseguenza, falso. Perciò, dalla sola erezione d'una chiesa parrocchiale in collegiata, il Pignatelli conchiude: « *Unde sequitur curam animarum, quae residebat penes ecclesiam parochialem, esse in proprietate et titulo apud eamdem ecclesiam erectam in collegiatam, illiusque capitulum, quod constituitur archipresbytero et canonicis* » (loc. cit., cons. 169, n. 9). Tutto ciò riceve luce e conferma dalla stessa Bolla di erezione, per la quale tutti i beni della chiesa parrocchiale di Saluzzo divennero propri della collegiata, e, mentre una parte della loro rendita fu espressamente assegnata per sua porzione al Decano del Capitolo, nulla venne in particolare stralciato per l'arciprete, il quale perciò fu messo in pari condizioni che gli altri canonici: nè in pratica la Bolla ebbe altra esecuzione. Ora, il passaggio di tutti i beni di una chiesa parrocchiale a una collegiata è *segno costante, perpetuo e indubitato* della cura abituale passata al Capitolo, come dicono il Pignatelli (loc. cit., cons. 169, n. 11-12, dove riporta anche una decisione della S. Congreg. del Conc. del 14 nov. 1646). il Lotterio (loc. cit., q. 20, n. 125-126) e il Pitonio (loc. cit., disp. 45, n. 5). Nè si dica che un tal passaggio nel nostro caso è incerto, sol perchè la Bolla non dice espressamente di unire e di applicare tutti i beni alla Collegiata: è sufficiente, invero, la dichiarazione *implicita*, fatta mediante la rassegna specifica di tutte le rendite annue e dei frutti e dei proventi della chiesa parrocchiale. Del resto, *per il fatto stesso che una chiesa si erige in collegiata, s'intende che tutti i suoi beni* (*a meno che non se ne faccia un'espressa eccezione*) *passano alla collegiata:* altrimenti non la chiesa come tale, ma una sua parte verrebbe eretta in collegiata.

3. Nella stessa Bolla è *espressamente riservato al Collegio il diritto di eleggere ossia di presentare l'Arciprete.* Ma questo è un segno evidente che, mentre la cura attuale vien commessa all'Arciprete, la cura abituale resta presso il Capitolo; poichè uno

dei principali diritti del parroco abituale è di provvedere che la cura attuale sia esercitata per mezzo d'un altro, di nominare cioè il vicario curato. Così il Wernz (*Jus Decretalium*, t. II, n. 821, II): « *Illis* (*parochis habitualibus*) *cura animarum nec de facto nec de iure exercenda competit; sed tantum possunt et debent providere, ut per aliquem vicarium exerceatur* » (cfr. Bouix, *De Parocho*, parte I, sect. 3, cap. I, edit. 1867, p. 178-179). Quando invece una dignità del Capitolo, p. es. l'arcipretura, ha l'una e l'altra cura, cioè l'abituale e l'attuale, non si suole eleggere dal Capitolo, ma si provvede come alla parrocchia, *de iure communi*, cioè per libero conferimento fatto dall'Ordinario, o, nei mesi riservati, dalla Santa Sede (cfr. Reclusius, *De re parochiali*, parte I, tit. 5, n. 33).

4. La Bolla, dall'anno 1483 fino al presente, è stata sempre intesa ed applicata nel senso da noi esposto: ma una consuetudine siffatta è la migliore interprete d'ogni legge, statuto, fondazione, contratto e disposizione qualsiasi. Infatti il Capitolo ha sempre ordinato ciò che riguarda i fondi, le decime, i funerali, le tasse mortuarie e gli altri diritti parrocchiali, difendendoli e vendicandoli contro chiunque, sia presso l'autorità ecclesiastica che civile, e, tranne la quarta funeraria e alcuni emolumenti incerti, percepisce tutti i frutti della parrocchia. Infine in atti pubblici o quasi pubblici si dice espressamente che il Capitolo ha la cura abituale, e l'arciprete la sola attuale: così negli atti della Sacra Visita del 1701, del 1730, ecc.

II. *An Archipresbytero, in casu, competat cura actualis universa, exclusive et independenter a Capitulo exercenda.*

R. Archipresbytero competere curam actualem universam, salvis tamen iuribus et officiis a Capitulo vi consuetudinis immemorabilis praescriptis, inter quae adnumeranda sunt celebratio missae exsequialis praesente cadavere, benedictio domorum in diebus paschalibus, ius providendi praedicationi parochiali impedito Archipresbytero, ius audiendi fidelium confessiones in parochia.

E ciò per tali ragioni:

1. Dalle parole della Bolla « *cui* (*archipresbytero*) *cura immineat animarum* », assai precise e senza restrizione od eccezione, bisognerebbe conchiudere che tutta la cura attuale, indipendentemente dal Capitolo spetta all'arciprete, ma non si deve dimenticare la consuetudine ossia la prescrizione immemorabile, per la quale il Capitolo pretende l'esercizio di alcune funzioni parrocchiali. È noto infatti, che i diritti parrocchiali

possono prescriversi, non proibendolo nè la loro natura nè alcuna speciale disposizione del diritto (eccezione fatta, rispetto alla seconda causa, per i confini delle parrocchie. Cap. *Super eo*, 4, *de Parochiis*) e contro di loro vale sì la prescrizione *liberativa*, che *l'acquisitiva*; di modo che una data comunità possa, p. es., non solo esimersi dal pagare le decime, la quarta funeraria, ecc., ma esigere questi diritti invece del parroco (prescrizione acquisitiva *privativa*), o insieme con lui (prescr. acquis. *cumulativa*). Su ciò i Dottori, le Sacre Congregazioni e la S. Rota, sono concordi, meno qualche solitaria eccezione. Valga per tutti l'Engel (in tit. *De Parochis*, n. 5): « *Ad ecclesias parochiales pertinet iurisdictionem in foro poenitentiali exercere, sacramenta administrare, matrimonia solemnizare, fontem baptismalem, coemeterium et ius sepeliendi defunctos habere, ut demum eius rectori ius sit decimas oblationesque percipere. Licet vero ex singulis his narratis iuribus non praecise probetur... ecclesia esse parochialis*, « cum similia possint etiam aliis ecclesiis ex pri- « vilegio, vel consuetudine aut praescriptione competere, etc. » (cfr. Petra, *in Const. 9 Innocentii III*, *n.* 55; Fagnan., in cap. *Cum contingat*, 29, *De Decimis;* Reiffenstuel, in tit. *De Decimis*, n. 124, 127; Schmalzgrueber, in eumd. tit. n. 42, 44; Reclusius, *De re parochiali*, p. I, tit. 5, n. 63, 64; Card. Gennari, *Quistioni canoniche*, n. 574, p. 729; *Il Monitore ecclesiastico*, tom. 14, pagine 289-290; *Thesaurus S. C. C.*, t. 165, pa- 141-164, etc.).

2. Quanto al tempo richiesto perchè la prescrizione possa prevalere contro i diritti parrocchiali, bisogna stare al Cap. *Episcopum*, I. *De Praescriptionibus*, in VI, in forza del quale si richiede o la *prescrizione di quarant'anni, se vi è titolo;* o, *se questo manchi, la prescrizione immemorabile*. Nel caso nostro, mancando il titolo (poichè è incerto se una transazione avvenuta nel 1493 sia l'origine della prescrizione capitolare), il Capitolo deve dimostrare l'esistenza della prescrizione immemorabile. A ciò si richiedono testi, che depongano *de visu* almeno per quarant'anni essere avvenuto ciò che si vuol provare; quindi, *de auditu*, aver appreso dagli antenati che sempre così fu fatto; infine, nulla mai aver saputo in contrario, di modo che la consuetudine possa dirsi continua e pacifica. A provare poi varie circostanze della prescrizione, che non cadono così sotto i sensi, p. es., l'esazione degli emolumenti, la mancanza di delegazione, ecc., si ammettono

anche documenti scritti ed altre prove. Ma nel caso presente non è controverso il fatto materiale e sensibile e neanche la sua pacifica continuità; l'arciprete stesso lo attesta, perchè troppo notorio è l'esercizio che han sempre avuto i canonici della cattedrale di Saluzzo circa alcune funzioni parrocchiali: s'insiste, invece, sulla *qualità* del fatto, cioè *in nome di chi* il Capitolo agisce; *in nome proprio* e *con animo di padrone*, come si richiede per la legittima prescrizione, o *in nome e per delegazione* dell'arciprete? Dai numerosi testi, forniti delle caratteristiche su mentovate, dai registri del Capitolo, da alcune « *Memorie spettanti all'ufficio del canonico Datario* », da atti di sacre visite e infine da dichiarazioni della Curia Vescovile resta provato che:

a) le Messe esequiali sono state sempre celebrate per turno dai canonici, i quali ne hanno percepito gli emolumenti: l'arciprete ne ha celebrate pur esso, ma come canonico, quando è venuto il suo turno. Ciò è segno evidente che il Capitolo agisce in nome proprio;

b) la benedizione delle case in occasione delle feste pasquali è stata sempre fatta dal sacrista del Capitolo, cui vengono assegnati, come parte del suo annuo stipendio, i proventi di circa lire duecento, che si ricavano da tale benedizione. Il Capitolo dunque ordina e paga: fa da padrone;

c) la predicazione che i canonici tengono in cattedrale, anche supplendo l'arciprete nell'istruzione parrocchiale, è l'esercizio d'un loro diritto, ch'essi sanno d'aver acquistato dal momento stesso che divennero canonici, nè mai han richiesto permesso ad alcuno; piuttosto essi han delegato altri, di propria spontanea scelta. Sa dunque il Capitolo d'avere parte della cura attuale e l'eseguisce;

d) lo stesso si dica della confessione: e, se per questa, come per la predicazione, qualche canonico non può prender parte al coro, vien considerato come presente; privilegio questo, che suol essere soltanto del vicario curato. Per l'esercizio poi dei su esposti ministeri nè fu mai chiesta, nè rilasciata alcuna autorizzazione o dall'arciprete o dalla curia vescovile, nè *dentro lo spazio degli ultimi cento anni* fu mai turbata questa consuetudine, quantunque prima l'arciprete Balbis avesse tentato di rivendicare a sè i diritti parrocchiali. Di tale opposizione infatti non si deve tener conto, perchè, oltrepassati gli ultimi cento anni, la prescrizione immemorabile non ammette ecce-

zioni e resta *il miglior titolo del mondo* (Innocentius IV, in Cap. *Veniens*, in fine tituli *De Verborum significationibus*, n. 2, in fine; S. Rota, in *Recentioribus*, dec. 491, n. 9, P. III, dec. 56, n. 19-20, P. VII; etc.). Nè si dica che la prescrizione, quantunque immemorabile, sia di nessun valore, quando consti del titolo vizioso; e, nel caso nostro, tale titolo sarebbe una transazione dell'anno 1493, con la quale l'arciprete cedeva al Capitolo l'intera cura attuale, sotto condizione che dentro l'anno si dovesse ottenere l'approvazione della S. Sede; ma di tale approvazione non si rinviene alcuna traccia, sicchè molto probabilmente il titolo è invalido, eppure su di esso si poggerebbe la consuetudine controversa. Ma chi ci dice che tale consuetudine non potesse sorgere da altre cause? Nè il Capitolo è tenuto a dimostrare la vera origine del titolo della sua prescrizione; poichè essa, per il fatto stesso ch'è immemorabile, costituisce il titolo più valido, anzi il miglior titolo del mondo.

III. *An Archipresbyter habendus sit verus parochus, et parochiam exclusive a Capitulo repraesentare possit.*

R. Ad primam partem: « Provisum in I et II »; *ad secundam partem:* « Negative ».

Ecco le ragioni:

1. In senso stretto e rigoroso, quando la cura parrocchiale si divide in cura abituale, che rimane presso il Capitolo, e in cura attuale, che è commessa ad una data persona del clero, il nome di *parroco* vien riserbato al Capitolo ossia al Collegio, che perciò si dice *parroco principale o abituale;* il nome poi di *vicario curato* si dà al sacerdote che esercita la cura attuale. In un senso più largo, anche questo vicario curato è parroco, perchè esercita la cura delle anime in nome proprio, non per delegazione e in nome d'un altro. Difatti, nel nostro caso, l'arciprete ha la cura attuale in forza della Bolla d'erezione della Collegiata e non per delegazione del Capitolo, e sotto quest'aspetto è parroco. Così il Bouix: « *Cura actualis, modo ex obligatione, nec non proprio nomine exerceatur, et cum reciproco parochianorum ligamine, verum efficit et constituit parochum* (*De parocho*, part. I, sect. 3, cap. 1).

2. Secondo il diritto naturale e canonico, può rappresentare una comunità e in genere un ente giuridico, soltanto colui che ne è il capo; così il vescovo rappresenta la diocesi, l'abate o il prelato il monastero, il decano il capitolo, il rettore il collegio, ecc.

Siccome nella chiesa cattedrale di Saluzzo, il capo della parrocchia non è l'arciprete, ma il Capitolo, così a questo spetta il diritto di rappresentanza.

IV. *An et quomodo regimen ecclesiae cathedralis competat Capitulo vel Archipresbytero in casu?*

R. Regimen ecclesiae competere Capitulo pure et simpliciter.

E ciò per la seguente ragione:

Secondo quanto si è provato nel primo dubbio, quando la chiesa parrocchiale di Saluzzo fu eretta in Collegiata, essa passò in dominio del Capitolo insieme co' suoi beni e co' suoi diritti, ed esso perciò divenne il solo e vero rettore della chiesa. Così il Pignatelli, in un caso simile (cit. Cons. 50, n. 8). Nè si dica che l'arciprete, nel nostro caso, è anche parroco e rettore; perchè parroco è soltanto in senso lato; rettore poi non della chiesa, ma *della cura delle anime* (S. Rota, dec. 316, n. 2, P. IV, t. 2 inter *Recentiores*) o *rettore delle anime* (Pichler, in tit. *De officio vicarii*, n. 15). Perciò tutto quanto riguarda il regime e l'amministrazione della chiesa, non solo circa le funzioni capitolari, ma il culto divino, la celebrazione degli uffici, la disposizione delle sacre suppellettili, ecc., spetta al Capitolo; l'arciprete non può amministrare se non quella parte della cura attuale, che è a lui riserbata, come sono i battesimi, i matrimoni, il catechismo, ecc.

V. *An Archipresbyter habeat ius residendi in domo ecclesiae cathedrali adiacenti, eamque domum ad usum habitationis aptandi suis sumptibus, et independenter a Capitulo?*

R. Negative.

La ragione è chiara: si tratta di *diritto;* ma l'arciprete non si appoggia a nessun documento, a nessun possesso. Tutto anzi prova che la così detta *pievania* è in dominio e sotto l'amministrazione del Capitolo. Infatti nel 1607 questo la concesse in enfiteusi all'arciprete; ma subito la riprese e l'affittò al Vescovo: dopo varie vicissitudini, nel 1853, desiderando il Vescovo che l'arciprete abitasse nella pievania, trattò col Capitolo per fargli ivi assegnare un appartamento, sotto certe condizioni e dietro un rispettivo compenso.

QUESTIONI.

1. — *Circa la punizione di un canonico di Collegiata assente abitualmente dal Coro.*

D. — Nella Collegiata di N. il canonico C., perchè rettore di una chiesetta, si assenta abitualmente dal Coro; ed interviene soltanto quando occorrono anniversarii od altre funzioni con distribuzione speciale, ma materialmente soltanto, senza aprir bocca. Intanto pretende anche partecipare alle fallenze. Può, e come, essere punito il canonico C.? Ha diritto alle fallenze?

R. — Per richiamare al dovere del corale servizio i membri di Collegiate e Ricettizie in Italia, senza prebende, la S. C. del Concilio col decreto *Haud rara*, del 9 settembre 1891, stabilì che l'assenza dal Coro per sei mesi continui od interpolati, basta a ritener *decaduto* dal canonicato o partecipazione ricettizia il colpevole. Occorre solo il decreto *declaratorio* del Vescovo, senza preavviso o citazione, e senza che sia compilato alcun processo. « ...Quapropter in posterum « in Italia quisquis iuxta praemissa provisus de canonicatu vel hebdo- « madariatu in collegiatis, aut de participatione in ecclesiis receptitiis, « per sex menses, sive interpolatos, sive continuos in singulis annis « sine legitima causa chorale servitium omiserit, *ipso facto*, praevia « dumtaxat sententia ipsius facti declaratoria, a suo respectivo bene- « ficio et participatione se decidisse sciat, contrariis etc.... ». (1)

Ora nel caso abbiamo che il canonico C. non solo per sei mesi, ma per tutto l'anno trascura il servizio corale; e non può scusarlo l'occupazione che ha qual rettore di una chiesetta. Quindi può ritenersi decaduto, e non manca che il decreto o sentenza declaratoria del Vescovo.

Che se volesse opporsi trovarsi la Collegiata di N., colla massa capitolare, che serve di prebenda e di distribuzioni, come prima delle leggi eversive, allora, se ciò è vero, la punizione del canonico C. va regolata giusta le prescrizioni del Tridentino (Sess. 24, cap. 12 *de Ref.*), cioè pel primo anno colla privazione di metà dei frutti, pel secondo colla privazione di tutti i frutti, e finalmente pel terzo colla privazione del beneficio (Fagnano, in cap. *Ex tuae* 11, *de Cler. non resid.*, n. 14 et 15).

Quanto alle distribuzioni è chiaro che il canonico C. deve esserne privato, ed è naturale, se in N. si osserva l'obbligo della puntatura. Anzi dev'esser privato pure negli anniversarii, cui interviene *solo materialmente*.

(1) V. *Mon. Eccl.*, 1892, p. 4; cfr. anche ivi p. 265.

Circa le *fallenze* di altri canonici è certo che il canonico C. non può aver diritto alcuno, dovendosi dividere fra i canonici presenti nell'atto in cui si verifica l'assenza di coloro sui quali poi gravano le fallenze (Conc. Trid., Sess. 21, cap. 3, *de Ref.*). Nè vale in ciò consuetudine alcuna di divider le fallenze fra tutti, siccome più volte decise la S. Cong. del Concilio, per esempio, in *Cephaluden*, 31 Mar. 1770; in *Aesina*, 22 Dec. 1860; in una *Montispolitiani*, 24 Mar. 1888. (Cfr. Lucidi, *de Visit. SS. LL.*, vol. I, pag. 296). E la stessa S. Cong. del Concilio proibì che il canonico partecipi delle proprie fallenze, 22 febbraio 1892. *mgf.*

2. — *Sulla precedenza delle associazioni catechistiche.*

D. — Gelasio e Gregorio, parroci in X., disputano tra loro circa la precedenza nelle processioni, ecc., spettante alla associazione catechistica della propria parrocchia. Gelasio, parroco-canonico della Collegiata crede appartenga alla sua associazione catechistica: 1° essendo questa della chiesa Collegiata, giusta il decreto n. 1034 della S. C. dei Riti; 2° essendo la sua eretta in confraternita per decreto di Paolo PP. V. - Gregorio invece rivendica per la sua associazione la precedenza, quantunque non costituita in confraternita, per la ragione che la sua chiesa parrocchiale è la *Matrice* del luogo, e quindi la più antica. Chi ha ragione, Gelasio o Gregorio?

R. — Il decreto che la S. C. dei Riti emise in una *Montis Regalis*, e che Gelasio arreca a sostegno del suo diritto è del 4 agosto 1657, e propriamente la risposta al 1° quesito: « 1. An Parochus et Clerus « Ecclesiae parochiali Matrici addicti, sint praeferendi Capitulo et « Canonicis Collegiatae? ». *R.* « Ad 1. Capitulum et Canonicos Colle- « giatae Parocho Matricis Ecclesiae in omnibus praelationem habere ». Ma questo decreto non prova nulla nel caso nostro, giacchè le quattro parole *in omnibus praelationem habere*, sui quali poggia la sua ragione Gelasio, non significano *in omnibus pertinentiis et piis associationibus seu Confraternitatibus Ecclesiae Collegiatae*; ma *in omnibus actionibus religiosis*. La precedenza infatti vien riconosciuta al corpo morale Capitolo della Collegiata, non agli altri corpi morali esistenti nella chiesa Collegiata. Se la dignità di una chiesa potesse valere per regolare la precedenza dei propri corpi morali, tante questioni su tal materia non si sarebbero fatte. La sola precedenza dei parroci tra loro vien regolata coll'anzianità e dignità della propria chiesa (Ferraris, v. *Praecedentia*, n. 8; Barbosa, in *Sum. Apost. dec.* n. 8). Perciò nemmeno vale la ragione del parroco Gregorio.

La precedenza tra le pie associazioni e confraternite va regolata secondo l'anteriorità della propria fondazione; e, in dubbio, secondo l'anteriorità della vestizione. Ferraris, v. *Confraternitas*, art. VI, n. 31: « Inter Confraternitates laicorum illa praecedit quae est in possessione « praecedenti: et cum nihil ea de re constet, praecedere illa debet,

« quae prius saccis induta est, ut ex Constit. 84 Gregorii XIII con-« stat; Bened. XIV, *Instit. eccl.*, 105, n. 84 ». S. Rit. Cong. decret., nn. 291 et 682.

Premessi questi principi di diritto è facile la soluzione del quesito. Abbiamo che la pia associazione catechistica della chiesa Matrice è meramente laicale, non eretta a confraternita, siccome lo è quella della chiesa Collegiata. Sicchè nemmeno potrebbe farsi questione alcuna, giacchè in faccia alla Chiesa una sola è riconosciuta giuridicamente esistente, la confraternita della Collegiata. L'associazione catechistica della Matrice è un'accolta di fedeli, non è un corpo morale riconosciuto; e perciò non può pretendere la precedenza non solo, ma deve prender posto fuori delle confraternite, tra le associazioni laiche dei fedeli. La ragione quindi deve darsi a Gelasio, non a Gregorio. *mgf.*

3. — *Sull'aggio per l'amministrazione dei legati di Messe.*

D. — Ernesto, cappellano e rettore di una chiesa, alla quale appartengono molti legati, ritiene sulla rendita il 5 % per sè, come diritto di amministrazione. Può?

R. — Se l'amministrazione dei legati è obbligo inerente all'ufficio di cappellano-rettore, nulla Ernesto può ritenere sulla rendita per tal titolo. Se poi si tratti di legati estranei alla dotazione della chiesa, e numerosi, bisogna distinguere. Se la rendita dei legati consiste in titoli sul Gran Libro del Deb. Pubblico, e la cui esazione non richiede molto lavoro e spesa, crederemmo che il cappellano non dovesse pretendere che le sole spese vive (spese di posta, ecc.), od al più, se occorressero registri, ecc., per l'adempimento dei legati, una piccola percentuale proporzionata al lavoro. Il 5 % potrebbe essere eccessivo; e tale lo ritenne la S. Congregazione del Concilio, in una *Tarraconen.*, come vedremo.

Che si abbia una retribuzione pel proprio lavoro, e nella fattispecie per l'amministrazione dei legati e distribuzione delle Messe, se lavoro occorre, non è proibito; e quindi si può, previe le debite facoltà, detrarre la somma per tale retribuzione dalla rendita dei legati, come può detrarsi dalle elemosine di Messe, quando per esempio, taluno fosse a ciò destinato dal Vescovo. I teologi con S. Alfonso (Lib. VI, 322, dist. 3), D'Annibale (*Summula*, Par. III, lib. II, tract. II, n. 191), ecc. lo ammettono. La stessa S. Cong. del Concilio lo concesse, nella proporzione del 3 %, in *Tarraconen. Remunerationis pro collectione Missarum*, 18 Mar. 1905, negando la percentuale del 5, che si era richiesta: « Pro gratia, ad quinquennium, retinendi tria pro « centenis, facto verbo cum SS.mo ». Ed il 1° settembre 1894, in *Compostellana*, proposti i dubbi seguenti: « I. Utrum Parochi vel

« capellani aliquid usque ad decem pro centum accipere possint pro « collectione, reservatione et venditione eleemosynarum. — II. Utrum « officialis, dictus *Depositario de fundos pios*, possit tuto recipere « quinque pro centum propter custodiam pecuniarum, quae per ipsum « asservantur ». Fu risposto: « Ad I. et II., prout proponitur negative ».

Non è presumibile che la chiesa non parrocchiale, non di santuario, che regge qual cappellano Ernesto, abbia tali e tanti legati, che richiedano grande lavoro per l'amministrazione. Che se ciò fosse, del compenso ha diritto, previe le facoltà occorrenti, da ottenere pel tramite del suo Vescovo. *mgf.*

4. — *Circa l'esposizione simultanea della Immagine del S. Cuore e del SS. Sacramento.*

In una chiesa parrocchiale solennizzandosi la festa del S. Cuore di Gesù, si espone il quadro del S. Cuore sull'altare maggiore, sopra di un trono, che dista circa un metro dal detto altare. Nel triduo vi si fa l'esposizione de Santissimo coll'ostensorio, tenendo nel contempo esposta l'immagine del Sacro Cuore, illuminata da una lumiera a luce elettrica. Nell' ultimo giorno si tiene esposto il Santissimo per tutta la giornata. Per la sopra detta pratica sorge questione tra un Sacerdote e un Cerimoniere della Chiesa Cattedrale: il Sacerdote dice: Non è lecito tenere scoperta l'immagine del S. Cuore di Gesù e il Santissimo esposto. E ne allega il decreto della S. Congr. dei Riti in data 11 marzo 1871, n. 3241, IV, *Tegenda est imago, quae est in Altari, in quo fit expositio.* Il Cerimoniere risponde che detto decreto riguarda l'esposizione del Santissimo per le XL ore. Chi dei due ha ragione? Se non è lecito tenere scoperta l'immagine, giusta il cennato decreto, vi è decreto più recente, che permetta o tolleri l'esposizione contemporanea dell' immagine del S. Cuore di Gesù e del Santissimo coll'ostensorio?

Innanzi tutto, osserviamo che non è esatto ciò che dice il Cerimoniere, circa la qualità dell'esposizione del Santissimo, di cui si fa parola nel decreto 3241, IV, trattandosi ivi dell'esposizione perpetua dei Sacerdoti della Congregazione del SS. Sacramento, e non delle XL ore. Ciò peraltro non pregiudica al suo modo di vedere, perchè veramente anche nella esposizione delle XL ore è proibito tenere scoperte le immagini sull'altare, giusta l' Istruzione clementina, la quale sebbene non obblighi, fuori di Roma, pure dalla Sacra C. dei Riti, il 27 settembre 1828, con approvazione del Sommo Pontefice del 1° ottobre, n. 2664, è applicata al caso particolare allora proposto, ammettendosi la consuetudine contraria per tutte le esposizioni eccetto quella delle XL ore.

Il chiarissimo Gardellini, commentando questo decreto, dice che come non offendono il culto dovuto al SS. Sacramento le preci e le

Litanie nelle quali s'invocano la B. Vergine ed i Santi, così non lo offendono le immagini; ma spiega l'opportunità di far differenza per l'esposizione delle XL ore, perchè in essa vi è il principale ed unico fine del culto portato a Dio solo, e tutto si deve disporre così, che *sacerdos sine distractione totus sit in adoranda Eucharistia intentus.* Ciò potrebbe indurre a fare distinzione tra le immagini, ammettendo quelle di nostro Signore, le quali non trarrebbero ad un culto diverso da quello dovuto a Dio solo; ed infatti l'Istruzione clementina non esclude il Crocifisso, dicendo (§ III): « si coprirà l'immagine o statua che vi sia (sull'altare) », sotto la quale denominazione il Crocifisso non si può comprendere, e quando parla delle candele da porsi sull'altare, dice doversene collocare tre per parte, dai lati della Croce; e del resto il Crocifisso può tenersi durante la Messa celebrata *coram Sanctissimo exposito* (Cfr. S. R. C., n. 2345, IV e 2365, I). Ma, ad ogni modo, una immagine, sia pure del S. Cuore di Gesù, esistente sull'altare, messa inoltre in maggiore evidenza e distinta con segni di culto speciale, come nel caso proposto, con lumiera a luce elettrica, distrarrà sempre dall'attenzione dovuta verso il SS. Sacramento. E poi, a quale scopo la figura dove è il figurato? Il decreto della S. C. dei Riti, n. 3320, dice che non si deve tollerare la consuetudine di esporre l'immagine di Gesù Bambino in qualsiasi esposizione del Santissimo (7 febbraio 1874). Invece un decreto più recente, n. 3599, del 14 dicembre 1883, ad III, dichiara: « durante huiusmodi (transeunte) SS. Sacramenti expositione, statuam (*Ecce Homo*), de qua in casu (che è fissa sull'altare), posse detectam manere ». Tali diverse dichiarazioni crediamo doversi spiegare dalle diverse circostanze esposte nei singoli casi.

Concludiamo dunque, essere più conveniente non tenere scoperte immagini sull'altare anche rappresentanti N. S., durante qualunque esposizione del SS. Sacramento, avvertendo che ciò è espressamente proibito durante quella delle XL ore od altre permanenti.

QUESITI MINORI.

1. — *D.* Può un religioso, che si avvia agli Ordini, ma ancora non abbia la tonsura clericale, fare da Suddiacono quando manca il ministro proprio e ricorre grande solennità?

R. Non può; i decreti sono espliciti; si richiede assolutamente almeno la tonsura. Basti citare il recentissimo, n. 4181, 10 marzo 1906. I privilegi clericali che sono attribuiti ai religiosi, non valgono nel campo della S. Liturgia.

2. — *D.* Nella parrocchia di X, dovendosi celebrare le funzioni della Settimana santa, nel Venerdì santo, per deficienza di sacerdoti, il Parroco fa cantare le due parti del « Passio », del Testo e dello Scriba o Fariseo, come comunemente si dice, da due chierici. Si chiede se ciò possa farsi attesa la necessità.

R. Non si può fare, giusta i decreti della S. C. dei Riti, nn. 1588, VIII; 3110, X; 4031, II. Si può soltanto permettere che la *Schola*, anche composta di soli laici, canti le parti della turba (S. R. C., n. 4044, II). Se il Parroco canta la Messa senza i sacri ministri, può leggere il « Passio » fino al *Munda cor meum*, e cantar la parte che segue, come il Vangelo, se non possa farsi altrimenti (S. R. C., numero 4031, II).

3. — *D.* Nella cappella del Seminario di X si suole ogni anno durante il Triduo pasquale (Giovedì, Venerdì, Sabato santo) lasciare il SS. Sacramento nella custodia, affinchè i giovani possano visitarlo anche la notte. Si chiede se sia ciò conforme alla S. Liturgia.

R. La S. Congregazione dei Riti ha dichiarato, che dove non si fa la funzione del Giovedì santo, si può conservare la S. Pisside nel suo altare fino al tramonto, perchè i fedeli possano visitare il Santissimo invece del *Sepolcro* (n. 3842, III).

Il decreto parla di chiese, perciò la limitazione *usque ad solis occasum* non vale per l'oratorio di cui nel dubbio. Si potrà dunque ivi tenere il Santissimo anche la notte.

4. — *D.* 1° È lecito, o almeno tollerabile, collocare la *Statua della Vergine Addolorata* a pie' dello stesso altare, alquanto discosto, dove è esposto il SS. Sepolcro, anche per antica consuetudine?

2° È lecito o almeno tollerabile che nella stessa chiesa, dove è esposto il SS. Sepolcro, sia messa in venerazione anche in separato luogo, la predetta statua insieme alla salma (figura) del Cristo morto?

R. Ecco quanto ha decretato in proposito la S. C. dei Riti, il giorno 27 marzo 1903: « Feria V in Coena Domini, tolerari nequit ut... imago SS. Redemptoris demortui vel Deiparae Virginis perdo-

lentis, in altari separato ab illo in quo SS. Sacramentum in dicta feria publice expositum manet venerationi fidelium exhibeatur » (numero 4112). Dunque *a fortiori* sarà proibito esporla nello stesso altare del Sepolcro. Similmente deliberò la stessa S. C., il 16 gennaio 1907: « Feria V in Coena Domini, post Vesperas, imago Virginis perdolentis sita in sacello extructo in parte separata ecclesiae nequit remanere discooperta, cum candelis vel lampadibus accensis, neque potest ante ipsam collocari simulacrum SS. Redemptoris demortui, dum in alio ecclesiae sacello, licet remoto, expositio SS. Sacramenti, vulgo *Sepolcro* perdurat; non obstante antiqua consuetudine, ad populi devotionem satisfaciendam », ma prosegue il decreto: « id autem licitum erit feria VI in Parasceve, post Missam Praesanctificatorum » (numero 4197, I).

5. — *D.* Chi nella recita del S. Rosario usa la corona indulgenziata dai PP. Domenicani, o dai loro Delegati, e insieme avente le indulgenze dei PP. Crocigeri, acquista ambedue queste indulgenze?

R. Le acquista entrambe, perchè così ha dichiarato il S. P. Pio X, il 12 giugno 1907 facendo eccezione alle generali disposizioni che non ammettono che si possano acquistare diverse indulgenze con una sola opera o preghiera (S. C. I., 29 febbr. 1820 e 12 genn. 1878).

6. — *D.* Un Francescano del I° Ordine, se recitando la corona delle sette allegrezze (72 *Ave*, 7 *Pater* e 1 *Pater, Ave, Gloria*) adopra la corona benedetta dai Crocigeri, vi acquista le annesse indulgenze ed anche la *plenaria* annessa *toties quoties* alla recita delle sette allegrezze, per la cui recita non richiedesi *per lui* alcuna corona materiale?

R. Non le acquista, insieme, ma deve determinare quali desidera acquistare, perchè in questo caso non vi è deroga alla legge generale, di cui sopra. Nulla importa se per la corona dei Sette Gaudi non si richiede l'oggetto materiale, perchè sarebbe sempre vero che, con una sola recita di *Pater* e di *Ave*, guadagnerebbe più indulgenze, il che non è ammesso.

7. — *D.* In questa Diocesi vi sono le feste dei Santi Patroni e Titolari delle chiese di ciascun luogo e di essi alcuni hanno l'ufficio proprio, tanto *in die festo*, quanto *in die octavae;* altri nel solo *die festo*, per altri l'ufficio è tutto *de Communi*. Quali lezioni del 2° e 3° notturno debbono leggersi nell'ottava di questi ultimi?

R. Le nuove rubriche (tit. I, n. 7) dispongono che le lezioni del II e del III Notturno nelle ottave, che non le hanno proprie, si prendano o dall'Ottavario romano o dal Comune rispettivo; e siccome le lezioni dell'Omilia sul vangelo possono mancare tanto nell'Ottavario quanto nel Comune, allora le lezioni del III Notturno saranno le medesime della festa. Se pertanto la festa di un Santo prende anche le lezioni del II e del III Notturno dal Comune, non posse-

dendosi l'Ottavario romano, si potranno prendere, per variare, dal secondo o dal terzo luogo del medesimo Comune, anche alternandole, se si debbano recitare eziandio in qualche giorno fra l'ottava.

8. — *D.* Quali sono propriamente le feste del Signore che escludono la colletta del Santissimo Sacramento? E questa colletta è esclusa solo nelle predette feste o anche nelle loro ottave?

R. Sono quelle feste che importano identità di mistero, come si esprime il decreto della S. C. dei Riti n. 3924, IV, ossia: Passione, Croce, SS. Redentore, S. Cuore di Gesù, Prezioso Sangue. Ciò, evidentemente, vale anche per i giorni fra le ottave rispettive, perchè la ragione è la medesima.

9. — *D.* Quando nelle Messe *coram Sanctissimo* si fanno prediche e fervorini, è necessario velare il Sacramento?

R. Non è necessario, almeno per i fervorini che si facciano finita la Messa, prima della benedizione col Venerabile, secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 3599, che non richiede tale condizione. Se poi ciò possa applicarsi anche al caso di altro genere di predicazione, distinguiamo: se la predica è quasi, diciamo, estranea al santissimo Sacramento, per esempio una spiegazione di Vangelo, che non vi abbia analogia, allora non sarà permesso tenere il Santissimo scoperto, giusta il decreto della S. R. C., n. 3728, II; se poi sarà sulla divina Eucaristia, a modo di fervorino, allora crediamo vi si possa applicare il decreto prima citato.

10. *D.* — A un ricorso presentato a una S. Congregazione fu rescritto: *Orator commendetur charitati Superiorum, et recursus reponatur.* Che senso dare a questa risposta?

R. — Evidentemente la S. Congregazione in parola non trovò che il ricorso in questione avesse fondamento giuridico, ossia, che il ricorrente potesse avere *diritto* a vedere eseguita la sua richiesta; questa richiesta, però, non sembrò d'altra parte da rigettarsi senza benevolo esame; quindi la S. Congregazione così rispondendo, invitava il Superiore a esaminare di nuovo il caso con ampia benevolenza, e a concedere quanto ex charitate decebat. Se la difficoltà d'interpretazione proviene poi dal congiuntivo *commendetur*, invece di *commendatur*, svanirà certo, quando si rifletta che il rescritto riproduce *nei suoi termini* la deliberazione presa in Congresso; vale a dire, proposta la questione che dovesse rescriversi in quest'affare, fu risoluto: « che l'Oratore sia raccomandato alla carità del Superiore ». Il rescritto contiene dunque una raccomandazione *già fatta* dalla Congregazione.

11. *D.* — Nella nostra diocesi il vescovo non ha voluto concedere l'uso della bicicletta ai sacerdoti mentre in tutte le limitrofe è stato concesso. Si domanda è in arbitrio del Vescovo fare tale diniego?

R. — Fu già spiegato nel vol. II della II serie, pag. 220, che la cosa è rimessa appunto al *prudente* giudizio del Vescovo; da allora in poi nessun cambiamento è stato arrecato; e quantunque ci consti che dalla S. Congregazione dei Sacramenti sia stata sollecitata da varie parti una permissione o una proibizione generale, sappiamo che fu deciso nulla doversi innovare fino al nuovo Codice.

12. *D.* — Tizio religioso di voti solenni ha ottenuto dalla S. Congr. dei Religiosi, nella forma consueta (a stampa), l'indulto manendi *extra claustra durante necessitate*, per accudire la madre sola e inferma. Dopo 10 anni la madre è morta, e Tizio vuol tornare nell'Ordine; ma il Padre Superiore non lo vuole riammettere se non ricominciando il noviziato e emettendo nuova professione, perchè dice che l'indulto equivale alla secolarizzazione perpetua. Nel migliore dei casi non gli vuol concedere la restituzione al grado e all'anzianità. È giusta questa pretesa?

R. — Evidentemente, no: in nessun modo l'indulto di rimanere fuori del chiostro durante necessità, riconosciuta dall'Ordine stesso, rompe i legami dello stato religioso; e Tizio, nel caso, deve sempre essere considerato come membro vivo dell'Ordine anche durante i dieci anni di permanenza fuori, perchè è sempre rimasto, almeno virtualmente, nell'obbedienza ai suoi superiori, col consenso dei quali è uscito, e anche fuori ha osservato, come il rescritto impone *substantialia suae professionis*. Il parallelismo con la secolarizzazione perpetua prova proprio il contrario, che cioè, anche in questa, *non* è necessario, pel religioso che pur voglia tornare, rinnovare il noviziato ed emetter nuova professione, appunto perchè anche la secolarizzazione perpetua, non è che un *indultum manendi extra claustra quoad vixerit*. L'unica differenza, agli effetti del ritorno, è che con l'indulto, di secolarizzazione temporanea non occorre, per la riammissione, permesso della S. Congregazione dei Religiosi, la quale anzi nel rescritto, impone al religioso di « statim redire si forte, perdurante indulto a suis legitimis Superioribus ad claustra revocetur »; mentre pel religioso secolarizzato e già incardinato a altra diocesi, occorre la licenza Apostolica, la quale *può* essere subordinata alla condizione di perdere l'anzianità e i gradi, e talora (ma in casi rarissimi, a quanto sappiamo), anche di ricominciare il noviziato. Tali condizioni non è però in arbitrio del Superiore religioso apporle. — S'intende tutto ciò nel caso di riammissione allo *stesso* Ordine; se invece l'Ordine fosse diverso, i Canoni medesimi prescrivono che ciò si faccia « renovato novitiatu et emissa nova professione ».

RECENSIONI.

CARBONE mons. dott. CESARE, *Dell'arte del bel porgere.* Precetti e consigli alla gioventù studiosa. Macerata, Tip. F. Giorgetti, 1914, in 8°, p. 300, L. 3.

L'arte del bel porgere, cioè, come la definiva il Monsabré, « di rendere attento un pubblico, d'incantarlo, dicendo *bene* quel che si deve dire », fu sempre in grande onore presso i nostri maggiori, i quali però la coltivarono più con l'esempio e la pratica tradizionale che con veri e chiari trattati; ai nostri tempi essa venne invece sovente a vile, contro ogni merito, perchè troppo spesso la si confuse con l'artificio lezioso e la pedanteria che ne è invece la contraffazione e la negazione. Il ch. Autore ne rivendica mirabilmente l'importanza, e ne convince, più che con le brevi parole dirette all'uopo, con tutta la indiretta dimostrazione ch'è il suo trattato, in cui le restituisce la sua dignità di genuina espressione dell'animo e del sentimento, dettandone chiari e nobili precetti, sì nella parte generale (una vera teorica del linguaggio e della mimica) sì nella specifica, ove tratta del porgere a senso, della lettura, del dialogo, della recitazione in tutte le sue forme. La praticità e minuziosità dei consigli è davvero esauriente; la ripartizione degli argomenti riesce organica e armonica; ma forse il più bel pregio del trattato è la freschezza, vivace e nobile insieme, dell'esposizione, che ne fa quasi un'opera d'arte, certo una lettura gradevole e — a nostro debole parere — utilissima in specie ai seminaristi e ai sacerdoti. Se ne giovi ampiamente il nostro clero a perpetuare le belle tradizioni che l'oratoria cristiana maestrevolmente disegnò in tutta la storia dell'eloquenza.

BERTHIER I. M. S., *Beati i cuori puri, ossia la castità perfetta, la più preziosa gemma che è nella Chiesa cattolica.* 2ª ediz. Napoli, Libreria Festa, 1914, in 8°, pag. 368, L. 2,50.

È vero: « non omnes capiunt verbum istud »; ma intanto è pur necessario che sì salutare predicazione si ripeta continuamente, nella Chiesa non solo, ma anche nella società. Oggi, per fortuna, tale necessità vien sentita più viva, anche ove meno lo si crederebbe, come mostrano le opere di tanti laici, specialmente medici. Importa quindi assai esporre questa divina predicazione in forma sana e facile, sicchè tutti coloro *quibus datum est* la possano intendere. Il bel libro del Berthier ci sembra corrisponda bene a quest'intento: la sua dottrina è tutta presa dalle fonti ecclesiastiche, distribuita e divisa con bella chiarezza in tre parti, delle quali la prima, apologetica e teorica, tratta del pregio e della possibilità della verginità e vedovanza, l'altra discorre delle opere buone come frutto della castità, la terza, infine, pra-

ticamente suggerisce la condotta delle anime caste. L'opera è ben degna di esser raccomandata.

FELTEN dott. GIUSEPPE, *Storia dei tempi del Nuovo Testamento.* Giudaismo e paganesimo ai tempi di N. S. G. C. e degli Apostoli. Vol. 4, in 12°. Torino, Libr. ed. Internazionale, 1913-1914. Ciascun vol. di oltre pag. 400, L. 4.

Dire della grande utilità che nello studio della vita e opera di Gesù arreca la cognizione dell'ambiente e del tempo in cui si svolse, è certo cosa superflua: quante difficoltà di intendere il santo Vangelo svanirebbero, se, nel nostro clero in ispecie, tale cognizione fosse più e più profonda! L'opera del Felten, che ci facciamo un dovere annunziare, la offre sì ampia e ricca e solida che non saprebbe desiderarsi di più. Le prime tre parti son tutte dedicate al giudaismo, e trattano la prima della storia politica degli Ebrei dal 63 av. C. al 135 d. C.; la seconda descrive la loro vita interna, sociale e morale; la terza, infine, espone la loro teologia. Il quarto volume tratta poi del paganesimo all'epoca di Cristo e degli Apostoli, dando una storia succinta dei primi imperatori e un bel quadro della vita etico-giuridica romana. Tutto ciò è esposto secondo gli ultimi risultati dell'indagine e della critica storica, con una magistrale padronanza delle fonti e della letteratura più notevole su l'argomento, sicchè quest'opera, veramente scientifica, costituisce una guida sicura per chiunque voglia approfondirsi nella conoscenza del Nuovo Testamento. E chi non lo dovrà nel clero? « Se invero — come dice l'Apostolo — Cristo è la virtù e la sapienza di Dio, chi ignora le Scritture non conosce nè la virtù nè la sapienza divina: ignorare le Scritture è infatti ignorar Cristo medesimo » (S. GIROLAMO, *Comm. in. Isaia*, I, 1).

CAPECELATRO card. ALFONSO, *La vita di Gesù Cristo.* Nuova edizione stereotipa. Roma, Desclée, 2 vol. in 8°, di pag. 430-450, L. 6.

Tra le vite di Gesù più belle, che menti e cuori italiani abbiano saputo scrivere, sta senza dubbio questa sobriamente parenetica, che ora si presenta al pubblico in una nuova edizione stereotipa. Il card. Capecelatro è troppo noto ai lettori italiani e questa sua opera è troppo celebre, tra le altre da lui scritte, perchè sia necessario spendervi attorno molte parole. Ricorderemo soltanto che la sua lettura è altamente suggestiva per la spigliata e pura italianità della forma e per la geniale distribuzione del contenuto. L'E.mo autore conosce a fondo l'arte di ammaestrare nella morale senza fare stancare gli spiriti di coloro che ascoltano e sa mantenere la narrazione dei fatti ed un'altezza sempre ugualmente serena, che meglio di ogni altro avviso ricorda trattarsi qui della vita dell'Uomo-Dio.

La lettura di questa *Vita* perciò, oltrechè istruire, perchè accuratamente scritta secondo le fonti e la letteratura migliore, farà anche assai bene allo spirito, che vi troverà la calma, la fiducia in Dio, l'amore a Gesù Cristo, la perseveranza nel bene. Essa, data l'eleganza tipografica, si presenta anche come un ottima strenna religiosa che procurerà copiose benedizioni a chi la donerà e a chi la riceverà.

PERARDI teol. GIUSEPPE, *Omelie sui Vangeli domenicali e delle principali solennità*. Torino, G. Arneodo, 1914, 2ª edizione. Tre vol. in 8° gr., di compl. pag. 1200, L. 7,50.

I pregi di diligenza, sobrietà e spontaneità, che distinguono le altre molte opere del chiaro catechista, risultano anche più manifesti in queste omelie, le quali offrono tutto il necessario per una ragionevole e ampia spiegazione del vangelo, senza superfluità alcuna. La seconda edizione va superba di un bell'elogio autografo del S. Padre Pio X di ven. mem., il quale riteneva l'opera « vantaggiosissima anche ai fedeli che, non potendo andare alla Chiesa per ascoltare la divina parola, la faranno oggetto di spirituale lettura nelle famiglie ». Noi notiamo ancora come l'opera si presti pur bene ai vangeletti festivi, poichè il predicatore può benissimo trascegliere, nel lucido sommario che precede ogni omelia, un pensiero preferito e fermarsi allo svolgimento che se ne dà nel corpo, tralasciando le altre parti. Di gran cuore quindi ci associamo al voto del defunto Pontefice « che tale opera sia conosciuta e diffusa ».

GUTBERLET Dr. COSTANTINO, *L'uomo: sua origine e suo sviluppo*. Vol. I, Il corpo; vol. II, La psiche. Torino 1913, Libreria ed. Internazionale (Corso Margherita, 170) 2 vol. in 12°, di compl. pag. 860, L. 8.

L'opera è veramente scritta come una critica dell'antropologia monistica, e può quindi considerarsi come ampliamento di un capitolo del lavoro del Klimke sul *Monismo*, di cui demmo conto poco fa. Ma tale critica dell'antropologia evoluzionistica è fatta con tanta ampiezza e solidità, da riuscire insieme, sebbene indirettamente, una coscienziosa e accurata dimostrazione dell'antropologia tradizionale, della quale illustra tutti i presupposti e saldamente conferma tutti gli elementi. Di qui la doppia utilità del suo studio pel clero, il quale vi apprenderà ancora, in un bellissimo esempio di fatto, tutta la solidità e il rigore del metodo scientifico che è necessario apportare in cotali ricerche. Particolarmente bella, anche per la maggior chiarezza e facilità, ci è sembrata la seconda parte (a meglio dire, i cap. IV-IX del libro), in cui si studia l'origine del linguaggio, della famiglia, della morale e della religione: è questa una vera miniera per l'apologista cattolico.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE. — La vigilia del S. Natale il S. Padre riceveva il S. Collegio dei Cardinali presenti in Curia (mancavano solo, perchè infermi, gli E.mi Agliardi e Martinelli), oltre molti Arcivescovi e Vescovi, rappresentanze dei Collegi Prelatizi e delle Congregazioni Romane, la Corte Pontificia e la Guardia Nobile, in solenne Udienza nell'Aula del Concistoro, per gli auguri Natalizi. A un ossequioso indirizzo letto dall'E.mo Vannutelli Vincenzo, a nome del Decano del S. Collegio, il S. Padre, riprendendo il concetto fondamentale di esso, cioè il vivo desiderio di una sollecita e diuturna pacificazione, rispondeva con la seguente, importantissima **Allocuzione.**

« Di accogliere per la prima volta il Sacro Collegio, Ci offre oggi grata occasione la solennità Natalizia del Signor Nostro Gesù Cristo, consecrata dalle consuetudini alla scambievole offerta di augurî e voti. Ed è con particolare soddisfazione che dalla autorevole parola fattasi eco fedele di quella dell'E.mo Decano abbiamo ora appreso quali sentimenti accolga e quali voti formi per Noi il Sacro Collegio; anzi tanto più ne godiamo, quanto più in alto tendono quei sentimenti e quei voti, che, sebbene rivolti alla Nostra Persona, sono novello omaggio all'invisibile Capo della Chiesa, da Noi immeritevolmente rappresentato, e mirano, sopra l'umile Nostra Persona, al bene della Chiesa universale, di cui nulla al mondo, neppure il sangue Nostro, potrebbe esserci più caro.

« L'anno che or volge a così trepido tramonto è stato di grave lutto alla Chiesa. — Il Pontefice Pio X, nel quale Noi, e da vicino e da lontano, scorgemmo l'aureola di elettissimi pregi e che, strappato in tragica ora alla cristiana famiglia, rimpiangemmo con sincero cordoglio, Ci si svela ora, per i rilievi che di giorno in giorno Ce ne presenta più dappresso la continuazione dell'Apostolico officio. tanto più grande quanto più assidua è stata in Lui la cura di celare le insigni virtù che ne adornavano l'anima eletta. L'immagine pertanto e la memoria di così santo Pontefice rendono in Noi più profondo il sentimento della Nostra immeritata successione. Ma Ci confortano le preghiere del mondo cattolico, cui Iddio, per il vantaggio della Chiesa, suole porgere benigno ascolto: e non poco altresì Ci confortano i filiali voti ed augurî che il Sacro Collegio, quasi a sollievo del Padre comune, Ci ha ora espressi.

« Tra questi voti, nessuno sembra nè più proprio del peculiare carattere insito alla Festività Natalizia, nè più rispondente al bisogno che oggi stringe ogni cuore, quanto quello della pace. Questo augurio e questo voto Noi perciò accogliamo con particolare sollecitudine, spintivi dai luttuosi avvenimenti che da ben cinque mesi vanno vestendo a gramaglie tutto l'universo.

« Purtroppo non piacque alla Divina Provvidenza che il Nostro Pontificato sortisse auspicî giocondi: chè anzi, mentre si sarebbe voluto salutarlo con voci di letizia, l'avvento del nuovo Padre della cristiana famiglia in molte regioni fu salutato invece con strepito di armi e con fragori di battaglie. Ma a Noi fin dagli inizii del Nostro Pontificato, non poteva sfuggire l'altezza della missione propria del Vicario di Colui, che, nascendo, è stato foriero di pace alle umane genti; non potevamo dimenticare di essere venuti a continuare l'opera di Gesù Cristo, Principe della pace, descritto nei vaticinii come quegli ai cui giorni doveva finalmente spuntare il sole della giustizia e l'abbondanza della pace. Memori perciò della Nostra più che umana missione, Noi, sia in pubblico che in privato, nessuna via lasciammo intentata affinchè il consiglio, il volere, il bisogno della pace fossero bene accolti. Fu anche a questo scopo che Ci balenò alla mente il proposito di schiudere, in mezzo a queste tenebre di bellica morte, almeno un raggio, un solo raggio del divin sole della pace, ed alle Nazioni contendenti pensammo di proporre, breve e determinata, una tregua Natalizia, accarezzando la fiducia che, ove non potessimo dissipare il nero fantasma della guerra, Ci fosse dato almeno di apportare un balsamo alle ferite che essa infligge. Oh! la cara speranza che avevamo concepito, di consolare tante madri e tante spose colla certezza che, nelle poche ore consacrate alla memoria del Divino Natale, non sarebbero i loro cari caduti sotto il piombo nemico: oh! la dolce illusione che Ci eravamo fatta, di ridare al mondo almeno un assaggio di quella pacifica quiete che ignora omai da tanti mesi! — Purtroppo la Nostra cristiana iniziativa non fu coronata di felice successo. Ma, non per questo scoraggiati, Noi intendiamo di proseguire ogni sforzo per affrettare il termine della incomparabile sciagura, o per alleviarne almeno le tristi conseguenze.

« Ci sembra che il Divino Spirito dica a Noi come già al Profeta: « *clama ne cesses* ». *Clama ne cesses*, epperò Noi abbiamo perorato non senza speranze di buon esito per lo scambio dei prigionieri divenuti inabili ad ulteriore servizio militare. *Clama ne cesses*, epperò Noi abbiamo voluto che ai poveri prigionieri di guerra si accostino sacerdoti non ignari della loro lingua, i quali prestino ad essi quei conforti dei quali possano abbisognare, e insieme si offrano intermediari benevoli fra essi e le loro famiglie, forse angustiate ed afflitte per mancanza di notizie. *Clama ne cesses*, epperò diamo plauso ai sacri pastori e ai singoli individui che hanno determinato di promuovere e moltiplicare pubbliche e private preghiere per far dolce violenza al Cuore SS.mo di Gesù onde ottenere che abbia termine il terribile flagello che ora stringe ed affanna una sì gran parte del mondo.

« Deh! cadano al suolo le armi fraticide! cadano alfine queste armi, ormai troppo macchiate di sangue... e le mani di coloro che han dovuto impugnarle tornino ai lavori dell'industria e del commercio, tornino

alle opere della civiltà e della pace. Deh! sentano, oggi almeno, i reggitori ed i popoli l'angelica voce che annunzia il sovrumano dono del Re nascente « il dono della pace », e mostrino anch'essi con opere di giustizia, di fede e di mitezza quella « buona volontà » che è posta da Dio come condizione al godimento della pace.

« Noi confidiamo fermamente, signori Cardinali, che questo voto col quale, più che altro, godiamo corrispondere ai sentimenti a Noi espressi, troverà propizia la clemenza di Dio: non vogliamo però omettere di esortare quanti in quest'ora solenne Ci fanno cara corona, ad insistere presso l'Altissimo con assidue preghiere per conseguire l'appagamento del Nostro voto.

« Aggiungiamo poi un altro desideratissimo voto e questo è per Lei, E.mo Decano, e per tutti i membri del Sacro Collegio che colla loro amata presenza Ci porgono ora immagine della immensa famiglia cattolica, stretta nelle ore liete e nelle tristi intorno al suo Capo.

« A Lei dunque ed ai signori Cardinali partecipi del Nostro governo, che tante ansie e tanto sollecito zelo domanda, auguriamo prospero il vivere e fecondo l'operare. Faccia il Signore che la solerzia, l'intelligenza ed il successo di quel provvido aiuto onde Ella ed i suoi Colleghi saranno per confortare il Nostro Pontificato, rendano quanto prima l'umana famiglia per affettuosa concordia e per beata tranquillità, somigliante a quel mistico gregge che Cristo contemplò, quando a Pietro ed a Noi ne affidò la custodia.

« Di tali grazie sia arra ed auspicio l'Apostolica benedizione che a Lei ed ai Cardinali quì presenti, del pari che ai Vescovi, Prelati, e a quanti — ecclesiastici e laici — Ci fanno ora corona, impartiamo con effusione di cuore ».

IL S. PADRE E LA GUERRA. — A migliore intelligenza delle cose accennate nella precedente allocuzione, riportiamo qui dai giornali le notizie relative, le quali veramente testimoniano l'opera zelante e caritatevole del S. Padre in questo gravissimo frangente.

L'*Osservatore romano* di domenica 13 dicembre sotto la rubrica « Nostre informazioni » pubblicò il seguente comunicato:

« Alcuni giornali hanno annunziato che il Santo Padre aveva preso l'iniziativa di una tregua d'armi, almeno per il giorno di Natale. Tale notizia corrisponde alla verità. Invero l'Augusto Pontefice, in omaggio di fede e devozione a Cristo Redentore, che è per eccellenza « il Re pacifico » ed « il Principe della pace », ed insieme per un nobile sentimento di umanità e di pietà specialmente verso le famiglie dei combattenti, erasi rivolto confidenzialmente ai Governi delle varie Potenze belligeranti, per conoscere in qual modo avrebbero accolto la proposta di detta tregua nell'occasione di una festa sì cara e solenne. Tutte le Potenze interpellate hanno risposto, dichiarando che alta-

mente apprezzavano la elevatezza della pontificia iniziativa, e la maggior parte delle medesime vi dava con simpatia la propria adesione. Tuttavia, poichè alcune non hanno creduto di poterla praticamente assecondare, essa, mancando così la necessaria unanimità di consenso, non ha potuto, in realtà, raggiungere quel benefico risultato che il paterno cuore di S. S. se ne riprometteva ».

Purtroppo apprendiamo dai giornali, che la festività del Natale non si è differenziata dagli altri giorni nei campi di battaglia! Questo contrasto tra la mala volontà degli uomini e la delicata carità del Santo Padre, si fa anche più manifesto dalle seguenti disposizioni, che ragioni tipografiche non ci hanno permesso di riferire a suo luogo.

Invero la **Sacra Congregazione degli Affari straordinari** dall'udienza del Santo Padre ai 21 dicembre comunicava le seguenti prescrizioni, pubblicate nell'*Osservatore romano* del 23:

« La Santità di N. S. Benedetto per divina Provvidenza Papa XV, partecipando vivamente alle angustie degli infelici e numerosissimi prigionieri di guerra, come pure alle preoccupazioni da cui sono travagliate tante loro famiglie, prive completamente di notizie dei loro cari, desideroso di portare agli uni ed alle altre tutto il possibile aiuto e conforto coi mezzi che trovansi a Sua disposizione, su relazione del sottoscritto Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, si è degnato ordinare quanto segue confidando che, da un lato, l'Episcopato ed il Clero diano generosa ed esatta esecuzione alle Sue prescrizioni e, dall'altro, che i Governi civili vogliano prestare valida ed efficace cooperazione a questa impresa di umanità e di misericordia:

« 1. — I Rev.mi Ordinarii delle diocesi nelle quali trovansi i prigionieri, designeranno quanto prima uno o più sacerdoti secondo il bisogno, i quali conoscano sufficientemente la rispettiva loro lingua e, qualora non li avessero nelle loro diocesi, li domanderanno ad altri Reverendissimi Ordinari, che si recheranno a premura di somministrarli.

« 2. — Tali sacerdoti cercheranno con tutto lo zelo il bene spirituale ed anche materiale dei prigionieri medesimi, procurando, con ogni mezzo che per loro si possa, di confortarli, assisterli, aiutarli nelle molteplici e talvolta dolorose necessità in cui trovansi.

« 3. — In particolar modo, i sacerdoti suddetti s'informeranno se i prigionieri affidati alle loro cure abbiano scritto o comunque inviato notizie personali alle rispettive famiglie, e, in caso negativo, li persuaderanno a farlo subito, magari per mezzo di semplici cartoline postali.

« 4. — Qualora i prigionieri non fossero in grado, o per imperizia o per malattia o per altra causa, di corrispondere nel modo suindicato colle loro famiglie, s'impegnino caritatevolmente i sacerdoti stessi

a ciò fare in luogo ed in nome loro, procurando sopratutto, per quanto è possibile, il sicuro recapito della corrispondenza.

« Dato in Roma, dalla Segreteria della medesima Sacra Congregazione, ecc ». EUGENIO PACELLI, *Segretario.*

Di queste disposizioni pontificie l'Em. Cardinale segretario di Stato diede comunicazione agli Em. Cardinali arcivescovi dei vari paesi belligeranti con la lettera seguente:

« Eminenza Reverendissima,

« L'Augusto Pontefice, Benedetto XV, grandemente addolorato per i mali che apporta ovunque l'immane guerra attuale, si è benignemente degnato di portare nuovamente la Sua benevola ed affettuosa attenzione sui prigionieri di guerra; e nella Sua paterna carità, per provvedere in qualche modo al loro benessere spirituale e corporale, ha emanato in data di ieri, per mezzo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, un Decreto, del quale mi reco a premura di trasmettere a Vostra Eminenza Rev.ma alcune copie.

« Vostra Eminenza, assecondando il desiderio del Santo Padre, si compiaccia di far giungere una copia di tale Decreto a tutti e singoli i Vescovi di cotesta Nazione, che hanno prigionieri di guerra nel territorio di loro giurisdizione, affinchè vogliano curare con la massima sollecitudine la fedele esecuzione del medesimo.

« Credo superfluo aggiungere che, quando nel decreto si parla di prigionieri, Sua Santità intende che non si faccia distinzione nè di religione, nè di nazione, nè di lingua; ma se l'Eminenza Vostra lo credesse opportuno, vogiia, nel trasmetterlo, dichiarare ai singoli Vescovi l'intenzione del Santo Padre, affinchè l'azione benefica dei sacerdoti indicati nel decreto abbracci tutti gli sventurati prigionieri con la stessa estensione della carità di Gesù Cristo.

« Baciandole umilissimamente le mani, passo al piacere di raffermarmi con sensi di profonda venerazione.

« Dell'Eminenza Vostra

« U.mo e Dev.mo Servitor vero
firm. P. Card. GASPARRI ».

NOMINE. — L'E.mo Card. Vincenzo Vannutelli, *Datario di Sua Santità.* L'E.mo Card. Michele Lega, *Prefetto del Supr. Tribunale della Segnatura Apostolica.* L'E.mo Card. Gaetano de Lai, *Membro della Suprema Congr. del S. Uffizio;* l'E.mo Card. Granito Pignatelli di Belmonte, *Membro della S. Congr. dei Riti;* gli E.mi Antonio Vico, Domenico Serafini, Michele Lega, *della S. Congr. di Propaganda*; gli E.mi Ludovico Billot e Filippo Giustini *della S. Congr. dei Religiosi.*

Mons. Giuseppe Palica, mons. Salvatore Luzio, e il rev. Giacomo Sole, *Consultori della S. C. del Concilio;* mons. Donato Sbarretti, mons. Pietro Iorio, mons. Vincenzo Sardi, il rev. P. Giuseppe Lemius, e il P. Luca

da Padova, capp., *Consultori della S. C. dei Riti* per le cause dei Santi; mons. Giovanni Bressan, Consultore della medesima *per la sezione liturgica.*

Mons. Antonio Cani, *Rettore del Collegio Apost. Leoniano.*

Il rev. prof. Nicola Sebastiani, *Cancelliere dei Brevi Apostolici;* mons. Carlo Sica, *Minutante della Segreteria di Stato.*

Mons. Giovanni Bressan, *Segretario della Commissione Cardinalizia per la Preservazione della Fede.*

LUTTI NEL S. COLLEGIO. — La dolorosa notizia della morte dell'E.mo *Cardinale* **Aristide Cavallari,** Patriarca di Venezia, ci giunse quando l'ultimo fascicolo dell'anno passato era già per licenziarsi al pubblico; e appena ci fu possibile comunicarla ai lettori. Dedichiamo oggi un breve cenno biografico alla memoria sua benedetta.

Era nato l'8 febbraio 1849 a Chioggia, ove fece i suoi studi che completò poi fino al termine del corso di teologia nel Seminario di Venezia. Ordinato Sacerdote il 24 settembre del 1872, dall'E.mo Trevisanato, Patriarca di Venezia, celebrava la sua prima Messa a Santa Maria Elisabetta del Lido, e dava principio alla sua vita sacerdotale, vita di abnegazione e di sacrificio, nella quale le naturali sue doti ebbero modo di esplicarsi conciliandogli l'affetto e l'ammirazione di quanti ebbero occasione di avvicinarlo.

Dal 1880 al 1886 fu infaticabile e zelante Cappellano Cooperatore di San Canziano, massime durante l'infierire del colera, lasciando in quella popolosa Parrocchia memoria indelebile della sua pietà e della sua dottrina. Nel 1886 fu eletto prima Economo Spirituale e poi Parroco alla SS.ma Trinità di Tre Porti, dove la sua operosità, specialmente a pro' dei poveri, destò grande ammirazione.

Dopo appena due anni, fu elevato al grado di Arciprete della vasta Parrocchia di San Pietro di Castello, l'antica sede dei Patriarchi, la più importante delle parrocchie di Venezia; e prese possesso della Cura Arcipretale il 24 giugno 1888. Non è a dire il bene immenso che compì nel suo nuovo ufficio. Egli, vero padre dei suoi figli spirituali, fu in breve l'amico, il consolatore, l'appoggio d'innumerevoli famiglie con la sua carità e giustizia. Restaurò la grandiosa e storica Chiesa profondendovi gran parte del suo; consacrò cure indefesse al pio Istituto del Buon Pastore, rendendolo proficuo anche meglio alla educazione morale e religiosa dei figli del popolo; fondò una scuola superiore di religione per le alunne delle scuole normali e professionali; dedicò grandissime cure al Patronato Leone XIII; diede vita e impulso sempre maggiore alle pie Associazioni delle Madri Cristiane e delle Figlie di Maria, al Circolo Cattolico Ricreativo, alla Confraternita di San Lorenzo Giustiniani, alla Congregazione del Sacro Cuore, al Comitato Parrocchiale.

Peraltro le cure della Parrocchia non gli impedirono di dedicarsi allo studio e al ministero della predicazione per la quale aveva doti peculiari. Fu in seguito nominato dall' E.mo Patriarca Sarto, Canonico onorario di San Marco ed eletto Esaminatore sinodale.

Sua Santità Pio X, di s. m., pochi giorni dopo la Sua Esaltazione al Trono Pontificio, il 20 agosto 1903, lo elesse Vescovo titolare di Filadelfia e lo nominò Pro-Vicario dell'Archidiocesi di Venezia, associandolo al Vicario Mons. Mion nel governo del Patriarcato. Morto Mons. Mion venne eletto Vicario Generale il 30 gennaio 1904; il 13 marzo del detto anno fu nominato Patriarca di Venezia, e quindi dallo stesso Pontefice Pio X, nel Concistoro del 15 aprile 1907 creato e pubblicato Cardinale del Titolo di Santa Maria in Cosmedin.

Faceva parte delle Sacre Congregazioni: Concistoriale, Propaganda per gli affari di Rito Orientale, Riti, Cerimoniale.

Altri due gravissimi lutti funestarono il S. Collegio a poca distanza di tempo. Il 30 novembre infatti spirava il card. Dubillard arcivescovo di Chambery, e il 5 dicembre l'E.mo Card. Di Pietro, Datario di Sua Santità.

Il Cardinale **Francesco Virgilio Dubillard** era nato a Soye (Doubs) il 15 febbraio 1845.

Fece gli studi letterarii al Piccolo Seminario di Notre Dame della Consolazione, quelli filosofici a Vesoul e quelli teologici nel grande Seminario di Besançon.

Ordinato sacerdote nel 1869, tre anni dopo veniva nominato professore di dogmatica al Grande Seminario. Nel 14 dicembre 1899 veniva nominato, Vescovo di Quimper. Resasi vacante la sede arcivescovile di Chambery per la morte di Mons. Prelecol, venne destinato a succedergli Monsignor Dubillard, che nel Concistoro segreto del 27 novembre 1911 fu dalla s. m. di Pio X, creato e pubblicato Cardinale del Titolo di Santa Susanna.

Il defunto Cardinale apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Riti e degli Studi.

Il cardinale **Angelo Di Pietro** nacque in Vivaro, diocesi di Tivoli, il 26 maggio 1828. Fin dai primi anni della sua giovinezza si dedicò alla carriera ecclesiastica consacrandosi agli studi nel Seminario di Tivoli, e poi continuandoli a Roma, ove conseguì i gradi accademici.

Sino al 1865 disimpegnò diversi uffici nella Curia vescovile di Tivoli, ove fu anche vicario generale, e il 25 giugno 1866 fu promosso vescovo titolare di Nissa e ausiliare delle diocesi unite di Ostia e Velletri. Nel 1877 Pio IX o inviò delegato apostolico presso la repubblica Argentina, elevandolo nello stesso tempo alla dignità di arcivescovo titolare di Nazianzo; due anni dopo, nel 1879, lo promosse internunzio al Brasile, donde fu poi destinato alla Nunziatura di Monaco di Baviera (1881), posto allora di speciale importanza perchè erano

state iniziate le prime trattative per la pacificazione religiosa della Germania. Ebbe momenti assai difficili per condurre i negoziati e non poche furono le difficoltà suscitategli dallo stesso Centro cattolico nella questione del settennato.

Monsignor Di Pietro prese parte attiva alla buona riuscita delle trattative e disimpegnò nobilmente la sua carica sino al 1887, epoca in cui Leone XIII avendo elevato all'onore della sacra porpora monsignor Mariano Rampolla, nunzio a Madrid, designava il Di Pietro a succedergli in quella Nunziatura. La Corte e il Governo spagnuolo lo onorarono di favorevoli accoglienze. Il 16 gennaio 1895 monsignor Angelo Di Pietro fu creato cardinale-prete e nel Concistoro del 15 giugno seguente ricevette il titolo dei SS. Bonifacio ed Alessio sull'Aventino, al quale rinunziò il 22 giugno 1903 per assumere quello di San Lorenzo in Lucina.

Poco dopo il suo ritorno in Roma, fu nominato prefetto della S. C del Concilio, posto che tenne fino al 1902 quando passò per pochi mesi, prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari. Per la morte del cardinale Aloisi-Masella, il Di Pietro venne promosso l'istesso anno 1902, alla carica di Datario, che è una delle prime cariche cardinalizie della Curia romana.

Il cardinale Di Pietro, sempre modesto, rese grandi servizî alla Chiesa e fu sempre altamente apprezzato nella curia per la sua scienza ed esperienza. Egli fu il decano di età del Sacro Collegio; le sue infermità non gli permettevano più di prendere parte attiva ai lavori o di comparire in pubblico.

Per altezza di ingegno, larghezza di vedute ed esemplarità di vita, il cardinale Di Pietro fu onore del Sacro Collegio. Il compianto che ne accompagna la morte è largo e meritato.

NECROLOGIO. — *2 dicembre.* Mons. **Valentino Ampuero,** vescovo di Puno; *10 dicembre.* Mons. **Raimondo Villard,** vescovo di Autun; *15 dicembre.* Mons. **Gustavo Provveduti,** Abate *nullius* di S. Martino al Cimino; *27 dicembre.* Mons. **Pietro Firmino Capmartin,** vescovo di Autun.

N. B. — Col prossimo numero, per aderire alle numerose richieste che ce ne sono state fatte, riprenderemo la rubrica: CRONACHETTA RELIGIOSA E POLITICA, col titolo: **Fatti del mese**.

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: FRANCISCUS FABERJ, Vicariatus Urbis Adsessor.

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Sul Collegio Teologico di Bologna. Se ne ricordano i fasti, si dichiara perseverare nella pristina condizione e dignità in cui fu fondato, e gli si attribuisce la facoltà di conferire i gradi accademici.

BENEDICTUS PP. XV.

Motu proprio. — Sacrae theologiae multimodis fovere studia, quibus ministeria sacerdotum in animarum salutem mirifice adiuvantur, sollemne semper fuit huius Apostolicae Sedis: quae quidem provisum est divinitus ut omnibus gentibus, cum doctrinas Fidei infallibili magisterio tradat, tum etiam tutissima sit dux ad sacras colendas disciplinas. Iam vero, quod proprie ad has attinet, in pervetustis eiusdem Sedis Apostolicae laudibus ponendum profecto est *Studium Generale in Theologica Facultate*, quod Innocentius VI, fel. rec. decessor Noster, Bononiae, in urbe nobilissima, perpetuo mansurum excitavit Constitutione *Quasi lignum vitae*, die XXI iunii anno MCCCX edita ad Avenionem. Etenim hoc Studium, quo nullum antiquius in Italia, si Romam excipias, quodque Parisiensi illi *Sorbonae* haud immerito solitum est aequari, non modo humanis divinisque litteris emolumento, sed ipsi Romanae Ecclesiae et catholicae religioni fuit gloriae: quandoquidem inde non pauci profecti sunt, rerum scientia, honorum amplitudine, vitae sanctimonia illustres viri: quo in numero non defuerunt qui ad supremam hanc Pontificatus Cathedram postea pervenirent. Numquam autem deinceps, saeculis labentibus, nec fructus nec fama existimatioque defecit Studii Bononiensis: quod, simul cum praeclarissima

Schola iuris, fuit sane causae, cur Bononiensi urbi *Alma Mater Studiorum* nomen adhaeserit. — Intercessit quidem illa rerum omnium perturbatio, quae sub exitum saeculi duodevicesimi miscuit Europam: ea tamen, quamquam afflixit, non exstinxit penitus hoc Studium adnexumque Collegium Theologorum, quae revirescere visa sunt anno MDCCCXXIV, cum a decessore Nostro fel. rec. Leone XII Constitutione *Quod divina sapientia* Pontificiae Universitati studiorum Bononiensi sunt adiecta. Huic autem Romanorum Pontificum providentiae curaeque nullo non tempore egregia responderunt fide: cuius fidei in recenti rerum publicarum conversione commemorabile illud exemplum fuit. Cum enim multi propter ignaviam officium desererent ac sese ad novas res accommodarent, nemo unus ex huius Collegii et Studii doctoribus et magistris inventus est, qui ab Apostolica Sede desciscceret, cuius ditioni obedientiam promisisset; verum omnes apud Archiepiscopum, ut Collegii Archicancellarium quo eum honore nulla inimica vis exuere potuerat, se congregarunt: quod si prohibiti aliquamdiu sunt sua obire munia, at custodire, in ipsa temporum tristitia, patrimonium veteris gloriae non cessarunt.

Nos, quibus valde libentibus, dum Bononiensem ecclesiam gubernavimus, contigit ut hunc Archicancellarii locum obtineremus, nunc ad universi catholici nominis gubernacula, inscrutabili Dei consilio, collocati, equidem volumus, quas memoravimus Collegii glorias non solum compertas esse omnibus, sed etiam, si potest, augeri idque cum sacrarum incremento disciplinarum in utilitatem cleri, cuius sanae solidaeque institutioni quam maxime studemus. — Probe autem novimus debito in honore ibidem esse Thomam Aquinatem, cuius doctrinas decessores Nostri illustres, Leo XIII et Pius X, maximis extulerunt laudibus easque scholis catholicis religiose retinendas praescripserunt.

Itaque per has Nos litteras edicimus Bononiense Collegium Theologicum Studiumque Generale in Theologica Facultate permanere talia, qualia Innocentius VI condidit ac Bonifacius IX confirmavit; et quicquid de utroque decessores Nostri sapientissime constituerunt, omne Apostolica Nostra auctoritate ratum habemus.

Quoniam autem, tam longo intervallo, postremis praesertim temporibus, plura et Collegia et Athenaea theologiae tradendae

sunt legitime condita, Nos, cum velimus ex una parte institutum Bononiense in pristinum decus, quantum fieri potest, revocari, ex altera nihil de beneficiis id genus quae aliis dioecesibus tributa sint, deminui, eadem auctoritate Apostolica, statuimus ut Archicancellarius et Collegium Theologorum Bononiense, servatis rite praescriptionibus vel sacri Consilii studiis provehendis, — in primisque decreto *Doctoris Angelici* die XXIX iunii huius anni edito de summis Thomae Aquinatis principiis in philosophia sancte tenendis deque ipsa Summa Theologica in scholis theologiae praelegenda — vel aliis quae Sedes Apostolica praeceperit praecepturaque sit, academicos theologiae gradus et lauream conferre possint, non iis tantum qui statuta studiorum curricula in scholis Collegii recte confecerint, aut ex finitimis dioecesibus Bononiam, eosdem gradus laureamque petituri, advenerint, verum etiam quibuscumque, ex peculiari lege memorati sacri Consilii, necesse non sit, ad eos consequendos academicos gradus et lauream, in alia studiorum sede legitimum doctrinae periculum facere.

Atque haec Nos constituimus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die III mensis decembris MCMXIV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Al card. Mercier arcivescovo di Malines, su le tristi condizioni presenti del Belgio, in favore del quale il S. Padre dichiara di rinunziare ai proventi dell'obolo di S. Pietro in quelle regioni, a lui offerti.

Lettera. — Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Cum de fidelibus universis a Divina Providentia Nostrae curae commissis paternam sollicitudinem habeamus, ideoque tum res prosperae tum praesertim adversae sint Nobis cum eisdem communes, fieri non poterat quin moerore gravissimo afficeremur, Belgarum nationem, sic Nobis dilectam, conspicientes acerbissimo ac calamitosissimo bello in condicionem prorsus lacrimabilem adductam. Videmus enim ipsum Bel-

garum Regem, augustam eiusdem Familiam, eos qui rem publicam administrant, optimates, episcopos, sacerdotes, populum universum talia perpeti, quae cuiusvis animi ad pietatem informati, Nostrique in primis peculiari paterna caritate flagrantis, miserationem commoveant. Nobis igitur, qui moerore angimur et luctu, nihil esset antiquius quam tot tristissimorum eventuum tandem conspicere finem. Quem utinam properet misericors Deus! Interim tantas lenire aegritudines Nos quidem pro viribus contendimus: ideoque illud Nobis summopere placuit et publica gratulatione prosecuti sumus, dilectum Filium Nostrum cardinalem de Hartmann, Coloniensium archiepiscopum, impetrasse ut ex captivis in Germania degentibus, tum Gallicis tum Belgicis, quotquot invenirentur presbyteri haud aliter quam praefecti militum tractarentur. Quod verum ad Belgicam potissimum attinet, proximis hisce diebus Nobis allatum est fideles nationis eiusdem in tanta rerum perturbatione non desinere oculos animosque ad Nos convertere pios, eosdemque, sint quamvis licet calamitatibus obruti, id sibi propositum habere ad sublevandas Apostolicae Sedis necessitates, non secus ac superioribus annis, gravissimis etiam his tempestatibus Petrianam colligere stipem. Quod profecto pietatis caritatisque erga Nos singulare testimonium et summo opere admiramur et ea, qua par est, benevolentia gratoque animo, complectimur. Sed gravem aerumnosamque condicionem considerantes in qua dilecti filii misere versantur animum nullo modo inducere possumus ut eorum proposito, quamvis nobilissimo, obsecundemus: stipem vero, si qua corrogari potuerit, in auxilium volumus impendi populi Belgici tam miseratione digni quam nobilitate ac religione conspicui. In iis autem, quibus isti dilecti Nobis filii opprimuntur difficultatibus et angoribus, eorum animos illud recreet, quod neque *abbreviata est manus Domini ut salvare nequeat, neque aggravata est auris eius ut non exaudiat.* In spem vero divini auxilii ipsa eos proximorum dierum erigat ratio, quibus Domini natalem diem celebrabimus pacemque recolemus quam Deus per Angelos suos hominibus nuntiavit. Eorum quoque aegros lugentesque animos reficiat ac soletur paternae dilectionis Nostrae testimonium, qua Deum enixe deprecamur ut universae Belgicae nationis misereatur eidemque omnium bonorum copiam volens propitius effundat. Quorum auspex apostolica sit benedictio, quam omnibus et

singulis, tibique in primis dilecte Fili Noster, amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die Dominae nostrae Mariae labis nesciae sacro, anno MCMXIV, Pontificatus Nostri primo.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

Si ordinano delle preghiere speciali per la pace da recitarsi in Europa il 7 febbraio prossimo ingiungendone la forma e arricchendole di indulgenze.

Decreto. — La Santità di N. S. Benedetto XV, afflitta all'aspetto del turbine di guerra che schianta giovani vite, getta nella desolazione famiglie e città e travolge nazioni fiorentissime; considerando che il Signore, il quale *castigando sanat et ignoscendo conservat*, si commove alle preghiere de' cuori contriti ed umiliati; mentre invita ed esorta clero e popolo a fare qualche opera di mortificazione espiatoria pei peccati, che provocano i giusti flagelli di Dio, ha stabilito che in tutto il mondo cattolico siano rivolte al Signore umili preci per impetrare dalla sua misericordia la sospirata pace.

A tal uopo Sua Santità ordina che in ciascuna chiesa Metropolitana, Cattedrale, Parrocchiale e Regolare di Europa, il giorno 7 febbraio prossimo, Domenica di Sessagesima, e nelle diocesi fuori dell'Europa il 21 di marzo, Domenica di Passione, siano celebrate apposite funzioni con l'ordine seguente:

Al mattino, dopo la Messa conventuale o parrocchiale, si esporrà solennemente il SS.mo Sacramento e, fatta l'incensazione, si canterà il salmo 50: *Miserere mei, Deus*, seguito dall'antifona: *Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi tu, Deus noster;* col ℣. *Fiat pax in virtute tua;* ℟. *Et abundantia in turribus tuis.* e l'Orazione *pro pace: Deus, a quo sancta desideria*, ecc.

Il SS.mo Sacramento rimarrà esposto alla pubblica adorazione tutto il giorno; ed è desiderabile che anche i fanciulli facciano proporzionatamente la loro parte.

Nella sera, prima della reposizione del SS.mo, si reciterà il santo Rosario e quindi l'unita preghiera composta apposita-

mente da Sua Santità per impetrare la pace. Seguirà il canto delle Litanie dei Santi, secondo l'ordine prescritto per l'esposizione delle XL ore nel Rituale romano tipico del 1913. Immediatamente dopo le Litanie, si canterà: *Parce, Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis*, con i versicoli e le orazioni solite a recitarsi dopo la Processione *in quacumque tribulatione*, come nel Rituale romano, aggiuntavi l'Orazione *pro pace: Deus, a quo sancta desideria*, ecc.

Si chiuderà la funzione con la benedizione del SS.mo Sacramento *more solito*.

Affinchè poi il Signore sparga più copiosamente la sua grazia, il Sommo Pontefice esorta i fedeli ad accostarsi in questa occasione al Sacramento della Penitenza e a ricevere la SS.ma Eucaristia, concedendo a tutti coloro, che confessati e comunicati, assisteranno alle funzione del mattino o della sera, o pregheranno per qualche spazio di tempo avanti al SS.mo Sacramento esposto, l'Indulgenza plenaria.

Dal Vaticano, 10 gennaio 1915.

PIETRO Cardinal GASPARRI.
Segretario di Stato.

PREGHIERA.

Sgomenti dagli orrori di una guerra che travolge popoli e nazioni, ci rifugiamo, o Gesù, come a scampo supremo, nel vostro amantissimo Cuore; da Voi, *Dio delle misericordie*, imploriamo con gemiti la cessazione dell'immane flagello; da Voi, *Re pacifico*, affrettiamo con voti la sospirata pace.

Dal vostro cuore divino Voi irradiaste nel mondo la carità, perchè, tolta ogni discordia, regnasse fra gli uomini soltanto l'amore: mentre eravate su questa terra, Voi aveste palpiti di tenerissima compassione per le umane sventure. Deh! si commova adunque il Cuor vostro anche in quest'ora grave per noi di odî così funesti, di così orribili stragi!

Pietà vi prenda di tante madri angosciate per la sorte dei figli; pietà di tante famiglie, orfane del loro capo; pietà della misera Europa, su cui incombe tanta rovina!

Inspirate Voi ai reggitori e ai popoli consigli di mitezza, componete i dissidi che lacerano le nazioni, fate che tornino gli uomini a darsi il bacio della pace, Voi, che a prezzo del vostro Sangue li rendeste fratelli. E come un giorno al supplice grido dell'Apostolo Pietro: *salvaci, o Signore, perchè siamo perduti*, rispondeste pietoso acque-

tando il mare in procella, così oggi, alle nostre fidenti preghiere, rispondete placato, ritornando al mondo sconvolto la tranquillità e la pace.

Voi pure, o Vergine santissima, come in altri tempi di terribili prove, aiutateci, proteggeteci, salvateci. Così sia.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio. Sezione delle Indulgenze.

Indulgenze concesse a un'orazione giaculatoria di consacrazione a N. S. G. C.

Decreto. — *Die 3 decembris 1914.* — Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut omnes et singuli fideles, qui se Iesu Christo pie vovent, simulque mortem in eiusdem amore obire peroptant, sequentem oratiunculam recitantes: « Iesu, tibi vivo – Iesu, tibi morior – Iesu, tuus sum ego in vita et in morte. Amen », quoties id fecerint, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque adplicabilem, lucrari possint: qui vero id quotidie per integrum mensem peregerint, si confessi ac S. Communione refecti aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis preces fuderint, semel Indulgentiam plenariam, similiter adplicabilem, consequi valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor.*

S. Congregazione Concistoriale.

I.

Si fa assoluto divieto di procedere nel Messico all'elezione di vicari capitolari nelle diocesi i cui vescovi siano stati carcerati o esiliati o in altro modo impediti durante la guerra civile.

Dichiarazione. — Cum in Mexicana republica, ob publicarum rerum subversionem, fere omnes Antistites locorum Or-

dinarii aut vi e suis dioecesibus expulsi, aut impediti quominus ad eas regrederentur, aut in carcerem detrusi, aut delitescere vel in finitimas regiones clam aufugere coacti fuerint, contigit ut nonnulla capitula cathedralia censuerint casum evenisse eligendi Vicarium Capitularem, et revera in aliqua dioecesi illum eligere praesumpserunt, proinde sublata Vicario generali Episcopi qualibet ordinaria potestate.

Quod cum tolerari omnino nequeat, S. Congregatio Consistorialis, de mandato Ssmi D. N. Benedicti PP. XV, declarat nullam esse in expositis adiunctis legitimam causam procedendi ad electionem Vicarii Capitularis, et si quae facta fuerit, eam irritam esse et nullius roboris; sartam e contra tectamque et integram subsistere Episcoporum auctoritatem quam ipsi, vel per Vicarium generalem vel per alium sacerdotem a se delegatum, exercere possunt ac debent; eamque ab omnibus fidelibus et in primis a canonicis cathedralis ecclesiae rite et omnimode agnoscendam esse et observandam.

Die 6 decembris 1914.

C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

Ioannes B. Rosa, *Substitutus.*

II.

Agli Ordinarii d'Italia, a favore del Collegio dei Sacerdoti per gli emigranti.

Circolare. — Il dolore e le preoccupazioni pel tremendo flagello della guerra presente, che come immane sciagura pesa su tanta parte del mondo, non hanno distolto l'attenzione della S. Sede dalle sorti dell'emigrazione italiana, al cui miglioramento, così nell'ordine spirituale come in quello dell'assistenza benefica, aveva già rivolto le sue paterne sollecitudini la s. m. di Pio X con vari provvedimenti, specialmente col Motu Proprio *Iam pridem* in data 19 marzo del corr. anno.

Con questo documento, accolto con tanto favore dal clero e dai cattolici non solo d'Italia, ma altresì dei paesi dove più copiosa si espande l'emigrazione italiana, il Sommo Pontefice, dopo aver riconosciuto le benemerenze delle famiglie religiose e delle varie istituzioni sorte in Italia ed all'estero per la cura spirituale e la tutela degli emigranti, annunziava la fondazione

di un Collegio per la preparazione dei sacerdoti che intendono dedicarsi alla loro assistenza, disponendo che le somme raccolte mediante le collette solite a farsi dagli Ordinari d'Italia a favore degli emigranti, venissero inviate alla Sezione speciale istituita presso la S. C. Concistoriale, perchè le destinasse a vantaggio di questo Collegio e delle istituzioni sopra accennate.

Sinora però, a causa certamente dei dolorosi avvenimenti che si avvicendarono in questi ultimi tempi, le offerte pervenute all'Ufficio della S. C. Concistoriale sono ben lungi dal corrispondere alle speranze riposte nella generosità dei fedeli, consapevoli dell'importanza e gravità dei problemi che si connettono coll'emigrazione italiana. La quale, lungi dal diminuire, non potrà che aumentare quando, a Dio piacendo, finirà questa guerra, che chiude all'esodo delle masse operaie gli sbocchi dell'Europa, e cesseranno le crisi economiche, che ne risentono le due Americhe, dove vivono oltre quattro milioni di cittadini italiani.

Queste considerazioni hanno commosso il cuore del Santo Padre Benedetto XV, il quale, in conformità delle disposizioni date dalla s. m. del Suo Predecessore riguardo all'assistenza degli emigranti, desidera di veder quanto prima aperto il Collegio dei sacerdoti aspiranti alla loro cura spirituale, nella ferma fiducia che la carità dei fedeli, sollecitata dallo zelo dei Vescovi e del clero di tutte le diocesi d'Italia, vorrà fornirgli i mezzi di mantenere non solo detto Collegio, ma di venir in aiuto alle principali istituzioni cattoliche che si propongono per fine la tutela dell'emigrante. Che anzi, avendo il suo glorioso Predecessore dato ai seminarî Romano e Pio l'uso d'un nuovo locale, eretto entro il recinto Lateranense presso la basilica del Ss.mo Salvatore, ed essendo perciò rimasto libero il vecchio edificio nell'interno della città, con suo augusto *chirografo* ha disposto, in conformità anche della mente del defunto Pontefice, che in esso, dopo i necessari restauri, si stabilisca la sede del detto Collegio per gli emigranti.

A sopperire pertanto ai bisogni di questo Collegio e delle molteplici istituzioni che si sono prefisse di sovvenire gli emigranti italiani all'estero, sia in Europa sia oltre l'Oceano, e di curarne il bene religioso e morale in mezzo agli immensi pericoli fra cui vanno a trovarsi, questa sacra Congregazione, in esecuzione degli ordini del Sommo Pontefice:

1° Invita i R.mi Ordinari d'Italia a voler indire in tutte le parrocchie delle diocesi rispettive una colletta annua per le opere di assistenza degli emigranti italiani; fissando a tal fine una festa che si ritenga più indicata allo scopo, e che sia stabile. Vedranno i R.mi Ordinari, specialmente delle piccole e limitrofe diocesi, se fosse il caso di previamente intendersi per stabilire un giorno comune. In ogni modo cercheranno di illuminare i parrochi, e per mezzo loro i fedeli, della grande necessità dell'assistenza spirituale dei loro fratelli emigranti in paesi lontani, di altra lingua, di altri costumi, mancanti spesso dell'assistenza religiosa, fra popolazioni non cattoliche, esposti alla seduzione che lo spirito delle tenebre per mezzo di libri, giornali, uomini e cose sa cumulare, a danno specialmente di persone semplici ed inesperte.

L'importo delle somme raccolte dev'essere sollecitamente spedito alla S. Congregazione Concistoriale.

2° Si pregano i medesimi R.mi Ordinari a voler trasmettere alla *Sezione Emigranti* di questa S. Congregazione i nomi dei sacerdoti disposti ad esercitare il sacro ministero fra i loro connazionali emigrati, aggiungendo le note della pietà e dello studio che li dimostrano idonei a tale missione.

3° Siccome poi il Consiglio direttivo della Società dei Missionari di emigrazione di sant'Antonio di Padova, di cui è attuale direttore Mons. Coccolo, ed il cui fine specifico è di assistere nella traversata del mare gli emigranti oltre l'Oceano, ha fatto domanda per conservare il privilegio di raccogliere offerte per suo conto in conformità della circolare del Segretario di Stato 25 gennaio 1908; si dichiara che i R.mi Ordinari potranno trasmettere al detto Consiglio le offerte speciali a quell'opera destinate, rimanendo le offerte, di cui al n. 1°, a beneficio di tutte le altre opere.

Il grande interessamento col quale l'Episcopato italiano ha seguito sempre lo svolgersi del fenomeno emigratorio, n'è arra sicura del favore col quale essi vorranno accogliere e rendere efficace questo appello rivolto ai fedeli d'Italia a nome del S. Padre, che a quanti vi risponderanno impartisce di cuore l'apostolica benedizione.

Roma, 6 dicembre 1914.

G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina, *Segretario*.

III.

Circa il decreto « Ethnographica » del 25 marzo 1911, cap. I, art. 4.

Dichiarazione. — Quaerentibus nonnullis Ordinariis, utrum vim praecepti habeant verba enunciati decreti, art. 4, commate altero: « qui (Episcopi) rem *deferent* ad hanc sacram Congregationem », eadem sacra Congregatio respondere censuit affirmative, ita ut verbum *deferent* aequivaleat verbis *deferre debent*.

Datum Romae, ex aedibus sacrae Congregationis Consistorialis, die 22 novembris 1914.

C. Card. De Lai, Episcopus Sabinensis, *Secretarius*.

L. ✠ S.

Sac. P. Pisani, *Substitutus pro Emigr.*

Annotazioni.

L'articolo in questione riguarda l'obbligo di munire i sacerdoti emigranti per sempre in America. di discessorie dirette al Vescovo americano nella cui diocesi il sacerdote si reca; in esso è stabilito, che tale cura non è obbligatoria per i Vescovi italiani « qui peractis iis « quae in superiore articulo praescripta sunt, rem deferent ad sacram « hanc Congregationem, quae scriptis licentiam dabit, cum utroque « Ordinario communicandam ». Preso al rigore della lettera, questo comma può apparire ambiguo, e ammette, così staccato, due traduzioni; la prima: « Da tale obbligo son rilevati i Vescovi d'Italia, che, compiute « le cose di cui all'articolo precedente, deferiranno la cosa alla Con- « gregazione, etc. »; la seconda potrebbe essere: « Da tale obbligo son « rilevati *quei* Vescovi di Italia, che, compiute le cose, etc. c. s. ». Ognun vede la differenza delle due traduzioni: secondo la prima, infatti, il comma « qui... deferent » è semplicemente causativo, indica cioè la ragione per la quale *tutti* i vescovi d'Italia, son dispensati da tale cura, ed è che, dovendo essi deferir la cosa alla Congregazione, passa da loro a questa l'incarico di redigere dette lettere. La seconda interpretazione invece dà al comma « qui.. deferent » un valore dimostrativo e distributivo: cioè restringendo la dispensa a quella parte dei vescovi i quali deferiranno la cosa alla Congregazione, sembra, indirettamente, ammettere che vi siano e possano essere dei vescovi i quali non la deferiscano. E così potrebbe dedursi che, secondo il decreto, un vescovo che abbia sacerdoti da mandare in America, possa seguire l'una e l'altra procedura: *o* deferire la cosa alla Congregazione, *o* trattare direttamente col Vescovo, nel qual caso rimane per lui, come per gli

altri vescovi d'Europa, soltanto l'obbligo di munire il sacerdote d'una speciale discessoria. In altri termini ne verrebbe la conseguenza che per i vescovi d'Italia sia semplicemente *facoltativo* ricorrere alla S. Congregazione (1); e ciò tanto più, quando si pensi che una legge come questa dovrebbe interpretarsi nel senso più favorevole alla libertà d'azione.

D'altra parte tutto il contesto del decreto dimostrava che quella interpretazione sì larga era da escludersi come contraria alla mente della S. Congregazione da cui emanava. Anzitutto la proibizione di mandar sacerdoti in America « inconsulta S. Sede » era stata già emanata dalla S. Congregazione del Concilio, e doveva certo intendersi tra quelle norme accennate nel proemio del decreto, « quo, *confirmatis* praescriptionibus a S. Congr. Concilii aliquot ante annos providenter editis, ea *adderentur* quae... opportuna visa essent »; in secondo luogo, lasciata ai Vescovi la facoltà di fare a meno della S. Congregazione, si apriva la porta al pericolo deplorato, che un vescovo, ragionevolmente desideroso di disfarsi d'un cattivo soggetto, non guardasse tanto pel sottile nel farlo ricevere in America; infine se nel cap. II, n. 16, dicesi « Itali sacerdotes, quandocumque ob honestam et *temporaneam* causam profecturi sunt, prius impetrent veniam discessus a Sacra hac Congregatione », sembra assurdo pensare che simile prescrizione non urgesse nel caso di *perpetuo* discesso.

Ma poichè la possibilità di quella interpretazione rimaneva, e la questione era stata sollevata, come dice la dichiarazione presente, da alcuni Ordinarii, necessaria si rendeva l'attuale determinazione del senso delle parole « qui deferent », alle quali viene qui esplicitamente dato il senso di *obbligo* « deferre debent ». Resta dunque fermo che per qualsiasi discesso di sacerdote italiano in America, o temporaneo o perpetuo, è necessaria la previa licenza della S. Congregazione Concistoriale.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Risoluzione di tre dubbi relativi all'applicazione della Messa pro populo.

Papien. — *16 dicembre 1914.* — Ordinarius Papiensis haec dubia, de Missa pro populo applicanda, ad S. Congregationem Concilii pro opportuna solutione detulit, nimirum:

(1) E in realtà nel periodico « De Religiosis et Missionariis » che si stampa a Bruges, fasc. del 1° iul. 1914, il comma in questione è così riassunto: (pag. 20, marg.) « Italiae episcopis *licet* rem S. Congregationi deferre ».

I. Utrum, post immutationes definitive nuper in festorum quorumdam celebratione inductas, obligatio pro parochis adhuc maneat applicandi missam pro populo sequentibus diebus: die 19 martii in festo S. Iosephi, feria IV ante Dominicam III post Pascha in festo Patrocinii eiusdem S. Iosephi, feria V post Dominicam I post Pentecosten in festo SS. Corporis Christi, et die 24 iunii, in festo S. Ioannis Baptistae;

II. Utrum, quum in dioecesi Papiensi festum S. Bartholomaei Ap., ob perpetuum impedimentum ex festo Dedicationis ecclesiae cathedralis die 24 augusti occurrente, perpetuo, tamquam in sedem propriam, in posteram diem 25 augusti fuerit translatum, missa pro populo hac ipsa die applicari debeat, an potius die 24 augusti;

III. Utrum, attento quod in Papiensi dioecesi, diebus festis suppressis, missa pro populo celebranda, ex apostolico indulto, ad mentem Episcopi applicatur, tolerari possit quod parochi, non ipsa die qua tenerentur, neque per se, sed per alium sacerdotem, missam ut praefertur applicandam celebrent?

Et sacra eadem Congregatio, die 16 decembris 1914, ad proposita dubia rescripsit:

Ad I *Affirmative*, excepta feria IV ante dominicam III post Pascha, qua festum Patrocinii S. Iosephi celebratur.

Ad II. Missam pro populo in casu celebrandam esse die 25 augusti.

Ad III. *Affirmative.*

O. Giorgi, *Secretarius.*

Annotazioni.

Quanto alla risposta al 1° dubbio si noterà che essa è semplicemente l'applicazione di quanto fu già dichiarato dalla stessa S. Congregazione in una *Romana et aliarum*, dell'8 agosto 1911 (*Mon. Eccl.*, XXIII, p. 294) che cioè nelle feste soppresse quoad forum, e ivi elencate, rimaneva sempre l'obbligo della Messa *pro populo*. In quell'elenco fu omessa la festa di S. Giovanni Battista, perchè questa non era soppressa, ma affissa alla domenica seguente; ora alle feste così affisse s'applicava la norma stabilita da Pio IX nella costit. « Amantissimi » del 3 marzo 1858, che cioè la messa *pro populo*, in tal caso dovesse seguitarsi a dire nel giorno in cui erano prima della traslazione; nella specie, il 24 giugno. Adesso poi che la detta festa è stata nuovamente riportata al 24 giugno e soppressa quoad forum, non vi era ragione di mutare alcunchè circa la applicazione della Messa, che rimane quindi sempre

al 24 giugno. Sotto questo riguardo il presente decreto completa l'elenco del decreto dell'8 agosto 1911. Quanto alla festa del Patrocinio di S. Giuseppe, essa non era nel catalogo di Urbano VIII, e non era neppure festa di precetto per sè, ma solo *per accidens*, essendo stata assegnata alla *domenica* III dopo Pasqua: l'essere ora stata trasferita al mercoledì anteriore non l'ha certo mutata in festa di precetto, neppure soppressa perchè non lo fu mai *ratione sui*.

Quanto al II dubbio, s'applica la regola già più volte definita (cfr. p es. S. C. C. in *Apamien* et *Victorien*, 28 aprile 1887; S. Rit. Cong. in *Oritana*, n. 2910), che l'obbligazione della Messa *pro populo* « non transfertur, nisi, *simul cum officio divino transferatur solemnitas seu festivitas* ». Ora, com'è detto nel dubbio, tutta la festa, e anzi in perpetuo, è trasferita nel giorno seguente, essendo il 24 occupato dalla festa più solenne della Dedicazione; cade quindi il caso contemplato nell'eccezione alla detta regola.

Infine, quanto al III non sfuggirà ad alcuno l'importanza pratica della questione trattata. Si tratta di questo: il Vescovo ha l'indulto della S. Sede, per cui la Messa *pro populo* in alcuni giorni s'applica dai parroci *ad intentionem Episcopi:* può egli obbligare i parroci, in tal caso, a fare tale applicazione proprio nel giorno in cui è assegnato l'obbligo della messa *pro populo*, e anzi, può almeno obbligarli a che la applichino in persona?

La S. C. risponde ora che no; e la ragione, a nostro parere sembra questa: un indulto di tal fatta in realtà toglie nei giorni per cui è concesso la messa *pro populo*, e vi si sostituisce una messa *ad intentionem Episcopi;* ora questa messa non può avere i privilegi della prima, particolarmente quello d'essere un *onus personale* del parroco *in determinato die;* essa anzi non differisce dalle altre messe commesse dall'oblatore dello stipendio, se non per la circostanza, affatto estrinseca, che lo stipendio non passa in mano del celebrante, ma resta in mano del Vescovo, che lo converte in usi pii. Come dunque l'oblatore non può pretendere, in via generale e senza un patto esplicito, che il sacerdote cui dà lo stipendio, non la commetta ad altri, o non la differisca al giorno per lui più comodo, così nel caso non può pretenderlo prudentemente il Vescovo. Viceversa, come bene s'esprime la S. Congregazione, deve almeno *tollerare*, che il parroco applichi liberamente la messa della festa, *in cui cade l'indulto* (p. es. nelle soppresse), e quanto alla messa, ch'*era pro populo* ma che fu *commutata*, o la differisca, o la commetta ad altro sacerdote con la consueta elemosina.

II.

Circa la responsabilità di un danno patito dal Capitolo e dal Seminario.

Diocesi X. — *14 marzo 1914.* — Nell'aprile 1901, essendo fallito un agente di cambio, della cui opera si serviva il capitolo cattedrale di X., fattesi le verifiche nella cassa del Seminario, ove si conservavano promiscuamente i titoli del Capitolo e del Seminario, si vide che erano scomparse ben 110 mila lire, delle quali 30 mila spettavano al Capitolo, 80 mila al Seminario. In seguito, adoprando tutta l'energia, si poterono ricuperare dall'agente 11 mila lire pel Capitolo e 12 mila pel Seminario; quanto al resto non si potè fare altro che cercare il responsabile di sì grave jattura.

Il Capitolo, per la parte sua, credette d'averlo trovato nel Rettore del Seminario, anch'egli canonico, e minacciando cause e scandali, ottenne che il Rettore versasse del suo nella cassa del Capitolo le 19.000 lire mancanti; questi però, depositata la somma, volle che l'Autorità decidesse chi fosse il colpevole, e la causa fu portata alla S. C. del Concilio, la quale il 2 marzo 1907, rispose: « Omnibus perpensis, culpam perpetrati furti refundi primario in Rectorem, secundario in Capitulum ».

Le ragioni di tale decisione sono da ricercarsi nel fatto, dell'essersi constatato che dal 1891, essendo morti due dei canonici deputati all'amministrazione del Seminario, *nessuno si prese cura che fossero sostituiti*, il che costituiva grave colpa del Capitolo, e fu in parte causa del danno, perchè, se si fosse stati ossequenti in questo punto alle leggi canoniche, le quali prescrivono che *ogni anno* si faccia alla presenza dei deputati il rendiconto e la verifica dell'amministrazione, facilmente si sarebbe scoperta in tempo utile la mancanza di quella somma. Questa infatti fu sottratta dall'agente ben 4 anni prima, cioè nel 1897 in occasione della conversione della rendita e della necessaria commutazione dei certificati relativi. La colpa poi del Rettore risultava dal fatto che egli ciecamente s'era fidato dell'agente, fino a permettergli di aprire e chiudere da solo la cassa; e nella fattispecie, dal non averlo accompagnato, o fatto accompagnare da persona di fiducia, in tutte le operazioni necessarie pel cambio dei certificati, mentre aveva il dovere di assicurarsi

anche *de visu*, che la consegna dei certificati fosse fatta debitamente, e non, come in realtà fu fatta dall'agente, a nome proprio; la sua colpa poi s'accresceva per la circostanza che, pur avendo saputo fin dal 1897 della perdita, nulla aveva detto ai superiori, fidandosi che l'agente avrebbe riparato, e in questo modo impedì che si fosse provveduto come il caso richiedeva.

Attesa la suddetta risposta della S. Congregazione, il Rettore del Seminario, che intanto era divenuto Vicario Capitolare per la morte del Vescovo, chiese che gli si facesse condono della sua responsabilità, concedendogli di ritirare le 19.000 lire versate al Capitolo; e la sua richiesta, essendo appoggiata anche dal Vescovo successore, fu *in parte* esaudita, rescrivendosi, nella plenaria dell'11 giugno 1910: « Attentis omnibus, admittendum esse ad compositionem, soluta ab eo dimidia parte summae ablatae ». E la ragione era chiara: poichè due erano stati dichiarati colpevoli, il Capitolo e il Rettore, tutt'e due dovevano *pro rata* contribuire a riparare il danno; ora, se si fosse accolta per intero la richiesta del Rettore, sarebbe stato solo il Capitolo, reo secondario, a sopportarla; se si fosse del tutto respinta, sarebbe invece caduto *tutto* il peso sul Rettore.

In tutto il precedente s'era parlato solo del danno subìto dal Capitolo, perchè quello assai più grave subìto dal Seminario era stato nascosto dal Rettore, principalmente pel fatto che questi aveva preso ipoteca a favore del Seminario su uno stabile di proprietà dell'agente infedele, che si diceva almeno uguale in valore alla perdita fatta. Morto però nel frattempo il Rettore, poco prima che fosse emanata la suddetta risoluzione, e trattandosi di eseguirla con gli eredi, il Vescovo successore fece più diligenti indagini su la cosa, e mise in luce anzitutto che lo stabile ipotecato era litigioso e quasi di nessun valore. In secondo luogo si seppe che il Vescovo antecessore aveva già istituito erede il Rettore stesso del Seminario, il quale ne aveva ritratto un beneficio di circa ventimila lire; ora, « *quum de damno Seminario illato respondere debuisset etiam decessor, manifestum est ipsum non potuisse donare, nec per actus inter vivos, nec etiam mortis causa, quod Seminario debebat, et proinde suum non erat* ». Considerato poi che l'eredità del Rettore, comprese le 19.000 lire ch'erano ancora nella cassa del Capitolo, rimaneva assai inferiore alla somma perduta dal Seminario, il vescovo domandava

che la detta eredità *tutta intera* fosse devoluta a beneficio del Seminario.

Per parte sua il Capitolo, versando in non buone condizioni, chiedeva di non venir privato del beneficio attribuitogli dalla sentenza della S. Congregazione, cioè del « dimidium summae ablatae »; e anzi, interpretando più largamente che poteva queste parole, considerato che la somma *ablata* era di lire 30.000 (senza tener conto delle 11.000 recuperate in seguito), e computati i frutti dal 1897 in poi, chiedeva di ritenere per sè le intere 19.000 lire già versate dal Rettore.

Proposta però la causa, nella plenaria del 14 marzo 1914, gli Eminentissimi risposero:

« Attento quod etiam Capitulum non immune sit a culpa de damno Seminario illato, nihil aliud ei deberi, nisi summam libellarum novem millium quingentarum, absque fructibus seu reditibus. Cetera, quae supersunt ex hereditate, tribuenda sunt Seminario. Conceduntur tamen Ordinario facultates rem componendi prout magis in Domino expedire iudicaverit, circa fructus a Capitulo iam perceptos ex summa libellarum undeviginti millium a canonico *in pignus* tradita, et circa obligationes heredum eiusdem canonici ».

Annotazioni.

Non è necessario insistere sul principio già inculcato nel testo medesimo di questa importante risoluzione che cioè la responsabilità delle perdite subite dal Seminario, spetta anche al *Vescovo* e al *Capitolo*, oltre che al Rettore, quando si constati la negligenza delle norme prescritte dal Concilio di Trento (sess. XXIII, cap. 18, *de Ref.*) circa i Deputati all'amministrazione, e l'opera loro, su cui anche il Vescovo ha stretto dovere di vigilare. La risposta degli E.mi applica tal principio mitemente bensì, ma chiaramente, sottraendo al Capitolo la metà della somma che ha in possesso (di 19.000 lire) da parte del Rettore, e sottraendo agli eredi del Rettore i beni avuti da lui, anche perchè obbligati « ex persona Episcopi decessoris » il quale al Rettore aveva lasciato la sua eredità.

Quanto alle altre disposizioni della sentenza, la negazione dei frutti al Capitolo riceve luce dalla frase « *in pignus* tradita » applicata alla somma posseduta dal Capitolo. Sagacemente cioè ha veduto la S. Congregazione, che la somma data dal Rettore al Capitolo non aveva carattere di restituzione, come pretenderebbe il Capitolo, ma bensì di sola *cauzione* in caso di eventuale imputazione di colpa al solo Rettore:

finchè la condizione sotto cui fu data (cioè la futura sentenza sfavorevole al Rettore) non si fosse purificata, la somma rimaneva bensì nelle mani del Capitolo, ma restava di proprietà del Rettore, e quindi a lui solo fruttificava: « res fructificat domino ». Attribuita poi, come per transazione, metà della somma perduta al Capitolo (L. 9500), e d'altra parte affermata la responsabilità di entrambi verso il Seminario, la somma *in pignus tradita*, conferiva al Capitolo una prelazione di diritto, a rifarsi cioè per primo, in confronto agli altri debitori, su detta somma, della parte attribuitagli, ma *come* era stata attribuita, cioè senza menzione di frutti. Rimaneva poi al Capitolo l'obbligo di risarcire il Seminario, per la concorrenza della parte rimasta ancora scoperta, dopo applicata al Seminario la eredità del Rettore (che è detta, nella sentenza, inferiore assai alla perdita fatta dal Seminario); e probabilmente un tribunale inferiore alla S. Congregazione, e privo dei poteri che ha questa, lo avrebbe dovuto condannare a tale risarcimento; la S. Congregazione invece non ha creduto di dover gravare la mano sul Capitolo, ossia, in effetto, su gli attuali capitolari forse estranei al fatto, e anzi ha dato al Vescovo la facoltà di comporre le cose nel miglior modo *in Domino*. Donde s'appalesa una volta di più quanto sia meglio risolvere certe cause, anche gravissime, in via amministrativa, piuttosto che in contenzioso giudiziario.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si risolvono varie questioni per la retta recita degli Uffici, secondo le nuove Rubriche.

Sagien. — *Dubbi.* — Hodiernus Episcopus Sagien. a sacra Rituum Congregatione humillime postulavit sequentium dubiorum solutionem; nempe:

I. Utrum quando ob occursum festi Duplicis I classis, officium alicuius Summi Pontificis vel Doctoris Ecclesiae perpetuo vel etiam accidentaliter simplificatur, ita ut tantum in Laudibus commemoratio fiat de eo, usurpandae sint pro hac commemoratione Antiphonae magis propriae de secundis Vesperis *Dum esset* vel *O Doctor*, an potius Antiphona communior *Euge, serve bone?*

II. Utrum deinceps omittendae sint, tum commemoratio Omnium Ss. Apostolorum in officio Ss. Petri et Pauli (29 iun.),

tum commemoratio Omnium Ss. Martyrum in officio S. Stephani Protomartyris (26 dec.) quum in novo Kalendario proprio dioecesis non fiat mentio harum commemorationum?

III. Utrum in Officio Dominicae anticipatae ad horas minores adhibenda sint capitula et responsoria Dominicae?

IV. Utrum omnia *Initia* Epistolarum S. Pauli debeant quotannis recitari, etiam quando prorsus omittuntur, ante Septuagesimam, officia Dominicarum IV, V et VI post Epiphaniam?

V. Utrum, in Missa feriali quae coram Ss.mo Sacramento celebratur, debeat omitti Oratio *Fidelium*, etiam quando a Rubrica praescribitur in Feria secunda vel in prima die libera mensis?

VI. Utrum, in festo Omnium Ss. Episcoporum et aliorum Sanctorum dioecesis Sagiensis, color paramentorum sacrorum debeat esse *Albus* an potius *Rubeus* quia aliqui horum Sanctorum sunt Martyres?

VII. Utrum uti liceat novis Officiis communibus plurium Confessorum Pontificum et non Pontificum, et plurium Virginum et non Virginum, non tantum in festis particularibus, sed etiam in festis Ecclesiae universalis, nempe Ss. Cyrilli et Methodii, Ss. Septem Fundatorum Ordinis Serv. B. M. V. et Ss. Perpetuae et Felicitatis?

Et sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositis dubiis ita respondendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, iuxta editionem typicam Breviarii Romani.

Ad II. Standum Kalendario approbato.

Ad III. Provisum in Rubricis novissimis Breviarii Romani (1).

(1) Vale a dire « *affirmative* »; le rubriche infatti del nuovo Tipico (cfr. ed. Vat., pag. 14) chiaramente dicono che quei capitoli e responsori debbono adoperarsi in tutte le domeniche « etiam repositis aut anticipatis ». Quindi p. es.: il 30 gennaio 1915, sabato, in cui s'anticipa la IV domenica *post Epiphaniam*, a Prima devesi adoperare il capitolo « *Regi saeculorum* », e non il « Pacem et veritatem », per la stessa ragione con cui, quel giorno medesimo, si prescrive il *Credo* e il prefazio *de SS. Trinitate* nella Messa.

Ad IV. Negative iuxta Rubricas (1).

Ad V. Negative.

Ad VI. Servetur in casu consuetudo.

Ad VII. Negative, etiam attentis decretis 22 maii et 7 augusti 1914, ad III.

Atque ita rescripsit. Die 11 decembris 1914.

Scipio Card. Tecchi, *Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

II.

Circa i giorni in cui debba dirsi e quelli in cui debba omettersi la colletta pro re gravi, *ordinata dal vescovo.*

Dubbi. — Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione, nuper proposita sunt; nimirum:

Ex decreto S. R. C., n. 3365, *Clodien.*, 7 augusti 1875, ad III, episcopus potest praecipere, ut collecta *pro re gravi*, si revera sit *pro re gravi*, dicatur etiam in duplicibus primae classis; quaeritur:

I. Quando episcopus praescribit collectam *pro re gravi* etiam in duplicibus primae classis, collecta dicendane erit in omnibus et singulis duplicibus primae classis?

II. Si episcopus collectam *pro re gravi* simpliciter praecipiat absque ulla mentione duplicium primae classis, quibus diebus collecta omittenda erit?

Et sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, re sedulo perpensa, propositis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I. Affirmative, exceptis sequentibus diebus; nempe: Nativitas Domini — Epiphania Domini — Feria V in Coena Domini — Sabbatum Sanctum — Pascha Resurrectionis — Ascensio Domini — Pentecostes — Festum SS.mae Trinitatis et Festum SS.mi Corporis Christi.

Ad II. In omnibus duplicibus primae classis, in vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, et in Dominica Palmarum.

(1) Cfr. le Rubriche Generali, cap. XXVI *de Lectionibus*, num. 8 (ed. Vatic., p. lv) « quod superest de Epistolis beati Pauli.. eo anno omittitur, quamvis de aliquibus Epistolis *nihil* sit lectum ».

Atque ita rescripsit ac servari mandavit, die 23 decembris 1914.

Scipio Card. Tecchi, *Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charyst., *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Si autorizzano i cappellani delle truppe, in guerra o prigionieri, a ricevere le confessioni di tutti i fedeli, usando delle facoltà che hanno.

Decreto. — Sacra Poenitentiaria, providere cupiens saluti animarum, de speciali et expressa Apostolica auctoritate, benigne sic annuente sanctissimo Domino nostro Benedicto PP. XV, statuit ea quae sequuntur:

« Cappellani militum, dum exercitum comitantur, possunt du-
« rante bello, excipere confessiones sacramentales quorumcunque
« fidelium ad se accedentium et in eorum favorem uti facultа-
« tibus omnibus sibi pro foro conscientiae concreditis. Eadem
« pollent potestate praedicti cappellani militum in captivitate
« forte detenti in favorem omnium concaptivorum. Contrariis
« quibuscumque non obstantibus ».

Datum Romae in sacra Poenitentiaria, die 18 decembris 1914.

Seraphinus Card. Vannutelli, *Poen. Maior.*

L. ✠ S.

Iosephus Palica, *S. P. Secretarius.*

Annotazione.

Il decreto è notevole anche giuridicamente, riguardo alla vessata questione se, agli effetti canonici, lo stato di prigionia equivalga a quello di guerra; parecchi autori lo negano, poichè nello stato di guerra vige al prossimo pericolo di morte, il che non può dirsi *sic et simpliciter*, per quello di captività. A tale sentenza sembra anche accedere ora la S. Penitenzieria, estendendo *esplicitamente* anche ai cappellani in captivitate detenti, le facoltà concesse «durante bello».

RICERCHE
sui principali ostacoli alla retta formazione del Clero

SEZIONE II.

CAP. II. — **Quanti chierici la Chiesa vuole siano ammessi al sacerdozio.**

(*Continuazione:* vedi Vol. XXVI, pag. 125, ss.)

ART. II. — Il giusto mezzo.

Secondo argomento.

Abbiamo esposto il primo argomento, ossia la sterminata vastità della missione sacerdotale raffrontata alla relativa rarità dei soggetti idonei a compierla, per provare la tesi: non essere praticamente mai presumibile, ed oggi meno che mai, che la Chiesa voglia ricusato l'ingresso nel santuario a coloro nei quali sono evidenti i tre segni intrinseci di vocazione, costitutivi della idoneità: sufficiente scienza, non ordinaria virtù e retta intenzione di consacrare tutta la vita a procurare la divina gloria e la salute delle anime. Confermiamo ora la tesi col secondo argomento cioè col genuino concetto della vocazione ecclesiastica, considerata quale atto della divina Provvidenza.

Vedemmo a suo luogo come la definizione che della vocazione ecclesiastica dà il celebre can. Stapf: *La volontà di Dio sufficientemente conosciuta che il tale divenga suo ministro* è la più semplice, la più comprensiva, la più vera, e che perciò fa egualmente schivare la esagerazione di coloro che pensano tale vocazione essere cosa talmente tutta di Dio, che il Vescovo non vi entri se non come semplice *verificatore* ed *esecutore;* e di quelli che l'affermano cosa talmente tutta del Vescovo, che Iddio non vi entri se non come *ratificatore.*

Or questa volontà di Dio è un atto dell'amorosa sua Provvidenza verso la Chiesa, onde molti autori ne cominciano la definizione appunto con queste parole. Basti pur riferire quella del competentissimo mons. Guerra: « La vocazione può definirsi un atto della divina Provvidenza che predispone ed invita

alcuno a dedicarsi a Dio negli ecclesiastici ministeri ». (*Via del Santuario*, capo VI) (1).

È atto della divina Provvidenza non solo in quanto fa che in uno esistano le disposizioni remote al sacerdozio (indole ottima, ingegno sufficiente, ecc.), ma altresì in quanto fa che esse da remote divengano prossime, mercè tutti gli opportuni aiuti: buona educazione così in casa come in iscuola, saggio confessore, edificanti compagni, libri spirituali, rimorsi amarissimi dopo le cadute, vive illustrazioni alla mente, soavi attrattive al cuore, ecc., sino a fargli raggiungere il disprezzo di tutti i beni che offre il mondo e l'aspirazione soltanto ai beni del cielo; sino a fargli compiangere la cecità degli schiavi delle disordinate passioni; sino ad accenderlo del desiderio di spendere tutta la vita nel ritrarre i prossimi dalla strada dell'inferno ed avviarli a quella del Paradiso.

Or questo lungo lavorio della Provvidenza palesa abbastanza che quell'avventurato giovane è preordinato al sacerdozio: e però, essendo per tal modo sufficientemente conosciuta la volontà di Dio intorno a lui, sarebbe strano il supporre che la Chiesa, opponendosi alla divina volontà, nol voglia ammesso nel santuario.

Questo argomento in forma sillogistica si può esporre così:

La Chiesa non può volere altro da quello che vuole Iddio; ma Dio per mezzo dei costitutivi della idoneità al sacerdozio manifesta abbastanza volere che il tale divenga suo ministro, dunque non si può mai supporre che la Chiesa voglia sia negato l'ingresso nel Santuario a chi è evidentemente fornito di quei costitutivi.

La maggiore non si può mettere in dubbio da veruno. La Chiesa ha l'ufficio di continuare la missione che Gesù Cristo ebbe dal Padre di salvare il mondo e salvarlo secondo il suo divino volere, come dichiarò lo stesso Signor Nostro: ...*Hostiam et oblationem noluisti: corpus autem aptasti mihi... Tunc dixi: Ecce venio;*

---

(1) Tale definizione del Guerra, ch'è una delle migliori, si accosta molto a quella dello Stapf. Questi è più vasto e sintetico, quegli è più determinato ed esplicativo. L'uno dice: *la divina volontà*, l'altro fa notare che tale volontà è un atto della divina Provvidenza; l'uno aggiunge: *sufficientemente conosciuta*, l'altro fa ossevare che di tal volontà divina sono effetti e quindi manifestazioni il *predisporre* e *l'invitare* al sacerdozio.

ut faciam, Deus, voluntatem tuam. (Hebr. X, 5, 7). *Meus cibus est ut faciam voluntatem eius qui misit me, ut perficiam opus eius.* (Ioan. IV, 34). *Ego quae placita sunt ei, facio semper.* (Ioan. VIII, 29).

Siccome dunque G. Cristo non volle mai altro da quello che volle il Padre suo, così la Chiesa non può volere altro da quello che Iddio manifesta di volere.

Si prova la minore. — Ben è vero che a conoscere pienamente e indubitabilmente che Iddio voglia suo ministro un aspirante al sacerdozio, occorrono, oltre la idoneità di lui, altre due condizioni (segni estrinseci): 1° che la sua promozione sia opportuna per la diocesi, o almeno per la Chiesa in genere; 2° che il Vescovo, in vista di tale opportunità e della idoneità dell'aspirante, lo elegga, o come dice il Catechismo Romano, lo chiami al sacerdozio: *illi autem dicuntur vocari a Deo, qui a legitimis superioribus vocantur* (1). Ma queste due condizioni non

(1) Queste parole ammettono due sensi; uno vero, l'altro falso. Se dopo *illi* si sottintende *soli*, si ha il senso vero: quei soli si dicono chiamati da Dio, che sono chiamati dai legittimi superiori (e che in questo senso parli il Catechismo, apparisce puranco da ciò che immediatamente precede e da ciò che segue dopo qualche pagina); se dopo *illi* si sottintende *omnes*, si ha il senso erroneo: tutti quelli si dicono, ecc. Nel primo senso, la chiamata dei legittimi superiori è condizione indispensabile per manifestare completamente ed attuare la divina volontà, attesochè non possono dirsi certamente chiamati da Dio fuor di quelli che sono chiamati altresì dai legittimi superiori; nel secondo senso la chiamata del Vescovo sarebbe *per se sola* prova irrefragabile della vocazione di Dio, talchè tutti coloro che sono chiamati dai legittimi superiori dovrebbero aversi per chiamati da Dio, non esclusi gl'indegni. Ma essendo evidentemente erronea quest'ultima conseguenza, il Lahitton ricorre ad una distinzione per nulla applicabile al nostro caso. Dice in sostanza: quando il Vescovo promuove uno degno, questi è chiamato da Dio *positivamente;* quando promuove un indegno, costui è chiamato da Dio *permissivamente.* Ma no, Venerato confratello; il chiamare ad un ufficio è essenzialmente un atto di volontà positiva, mancando la quale manca la vera vocazione. Onde si può ben dire: Iddio ha permesso per suoi imperscrutabili fini che quel Vescovo, sia per incolpevole inganno, sia per colpevole trascuranza delle necessarie indagini, sia per umani riguardi (disordini sì frequenti quando fu scritto il Catechismo Romano), abbia eletto ed

mancano mai. Non manca l'opportunità, perchè, come vedemmo, è così vasta la missione sacerdotale e sono relativamente così rari gl'idonei a compierla, che possono ripetersi sempre con ve-

---

ordinato un indegno; ma non si potrà mai dire: Quell'indegno è stato chiamato da Dio. Nel linguaggio dei Padri, dei Dottori, dei Romani Pontefici e fino dei semplici fedeli, entrare nel Santuario non per la la porta della divina vocazione, ma per la finestra, da ladro, cioè senza tale vocazione, non significa punto entrarvi non chiamato dal Vescovo, sapendosi da tutti che nessuno vi può entrare senza la elezione e l'ordinazione episcopale; ma significa entrarvi chiamato dal Vescovo benchè non chiamato da Dio: ed è linguaggio verissimo.

Pretendere che questo d'ora innanzi si muti, e per significare che Tizio si è fatto prete per divina vocazione e Mevio senza tal vocazione, si dica che amendue si son fatti preti per vera vocazione, perchè amendue chiamati dal Vescovo, ma che il primo si è fatto prete per divina vocazione *positiva*, il secondo per divina vocazione *permissiva*, ciò sarebbe non solo un pretendere che al linguaggio vero se ne sostituisca uno falso, ma sarebbe cagionare altresì un'orribile e dannosissima confusione di parole e d'idee.

— Ma se si sa da tutti l'assoluta necessità della chiamata del vescovo, allora chi scrisse il Catechismo Romano fece cosa inutile dicendo che solo possono aversi come chiamati da Dio quelli che sono chiamati dai legittimi superiori.

— No, fece cosa utilissima; perchè tale verità è riconosciuta da noi cattolici, ma i novatori, proprio in quel tempo, si sforzavano di spargere la falsa credenza che ad essere sacro ministro si richiedesse e bastasse la elezione del popolo. Onde, come il Concilio di Trento condannò siffatto errore, e riaffermò la dottrina cattolica intorno alla necessità della elezione episcopale, così il Catechismo Romano volle anch'esso ricordarla ai Parroci e per mezzo di questi a tutti i fedeli. Giova riportare le testuali parole del Concilio. Dopo aver condannati altri errori che serpeggiavano circa il sacramento dell'Ordine, continua: « *Docet insuper sacrosancta Synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum, et ceterorum ordinum, nec populi, nec cuiusvis saecularis potestatis et magistratus consensum, sive vocationem, sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit, eos qui tantummodo a populo aut saeculari potestate ac magistratu vocati, et instituti, ad haec ministeria exercenda adscendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse* ».

Ecco la ragione e il vero senso di quelle parole del Catechismo:

rità le parole del Signore: *messis quidem multa, operarii autem pauci;* e sarà sempre vero il detto di S. Vincenzo de' Paoli, che non si può fare sulla terra opera più grande, che procurare alla Chiesa un buon sacerdote. Nè manca mai la elezione del Vescovo; perchè, essendo egli l'operaio principale nel campo evangelico, vede quant'altri mai la copia della messe e la scarsezza degli operai subalterni suoi coadiutori, sicchè è tentato piuttosto di chiamarne qualcuno poco capace, che non di ricusarne alcuno evidentemente idoneo.

Oltre di che egli stesso ha contribuito efficacemente a rendere idonei gli aspiranti al sacerdozio, procurandone la diligente cultura, segnatamente la spirituale, prima nelle Parrocchie e poi nel Seminario. Come dunque è possibile che, dopo aver tanto lavorato attorno ad una tenera pianticella, quando poi la vede già prossima a fruttificare, la voglia divelta e buttata via? Se, quindi, a conoscere sufficientemente che il Signore voglia suo ministro un aspirante a tale stato, non manca mai nè la opportunità nè la chiamata del Vescovo, ciò che veramente manifesta il divino volere si riduce, in via ordinaria, alla evidenza della idoneità.

Cotalchè S. Alfonso ed altri senza numero, esponendo i segni che provano la divina vocazione al sacerdozio «ex talibus signis explorata», enumerano soltanto la sufficiente scienza, l'alta virtù e la retta intenzione, senza neppur nominare le altre due condizioni, tanto le veggono facili a sottintendersi che, posta la idoneità, esse mai non mancano.

Ma quale è la ragione intrinseca per cui siffatta idoneità è bastevole manifestazione della divina volontà?

Eccola: perchè essa idoneità, come tutti convengono, è opera non dell'uomo, ma di Dio, della sua infinita Provvidenza, sebbene richiedasi la cooperazione degli uomini, segnatamente del soggetto: *qui et nos fecit idoneos ministros Novi Testamenti.*

«*illi autem dicuntur vocari a Deo qui a legitimis superioribus vocantur*». Onde hanno sbagliato il Lahitton e prima di lui un autore italiano, i quali nelle dette parole hanno visto un argomento apodittico a provare che la necessaria vocazione di Dio al sacerdozio (*Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron*) (Hebr. V, 4) e la necessaria vocazione del Vescovo (*Et constituas per civitates presbyteros*) (Tit. I, 5) sono *unum et idem* o per lo meno vanno sempre unite!

(2 Cor. III, 6). Questa Divina Provvidenza poi fa tutto con sapienza infinita. *Omnia in sapientia fecisti.* (Psal. 103, 24). *Attingit ergo a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter.* (Sap. VIII, 1).

Or una delle più ammirabili parti di questa sapientissima Provvidenza è la proporzione, la corrispondenza e l'accordo tra i fini che Essa vuol conseguire e i mezzi che a tale scopo adopera. Donde il notissimo principio dell'Angelico, che, quando Iddio elegge chi che sia ad un ufficio, così ve lo prepara e dispone che ad esso sia trovato idoneo. Sicchè, per venire al nostro caso, quante volte noi veggiamo che il Signore ha compiuto il lungo e paziente lavoro di preparare, disporre, rendere insomma idoneo un uomo agli altissimi ministeri sacerdotali, noi veniamo a conoscere con sufficiente chiarezza che Egli lo vuole assunto a quei ministeri. Altrimenti dovremmo dire che Iddio fa cose inutili, il che è da stolto non da sapiente; e di più dovremmo dire che Egli trae in inganno quell'uomo e i giudici della Sua vocazione, essendo appunto la completa idoneità la voce ordinaria con che Iddio designa i preordinati al sacerdozio. Egregiamente il Guerra: (*Le Vocazioni allo stato Ecclesiastico*, capo XVII): « Il Signore, sapendo come la sua mistica vigna abbisogna di cultori, benchè non invii gli Angeli a farne la scelta, nè adoperi altri mezzi prodigiosi, pure fa noti abbastanza i suoi pietosi disegni, e le voci della divina chiamata al Santuario sogliono essere abbastanza chiare » mercè i segni intrinseci costitutivi della idoneità che poi enumera.

È vero che in qualche rarissimo caso Iddio non vuole che entri nello stato ecclesiastico o religioso taluno che sarebbe perfettamente idoneo; sia perchè gli basta che il soggetto abbia risposto con fedeltà all'invito della grazia, sia per altri suoi santissimi fini: ma in siffatti casi Egli con ostacoli insormontabili o per altre vie straordinarie manifesta chiaramente l'assenza della sua volontà. Di modo che tali rarissime eccezioni non infermano, ma confermano la regola.

Per converso accade men di rado che la volontà di Dio realmente esista, ma non siasi peranco abbastanza manifestata benchè il vocato sia provetto in età. In un giovane p. e. pressochè ventenne non vi è il primo costitutivo della idoneità, la scienza, giacchè sa appena leggere; non vi è il terzo, la retta intenzione, non avendo egli mai pensato di farsi prete; vi è però

il secondo, ch'è il principalissimo, cioè una pietà così alta, ch'egli vuol soltanto servire ed amare Iddio e non vuol saperne di stato coniugale. Ed allora la Provvidenza ispira al Vescovo od a qualche buon sacerdote, od anche ad un pio secolare di esortarlo a farsi prete. Egli ne sorride come di cosa impossibile. Ma gli si dice che non deve scoraggiarlo il manco di scienza, come non iscoraggiò S. Ignazio di Lojola e tanti altri; che con la debita venia gli si farà percorrere istituzioni compendiate; che al mantenimento in seminario faranno fronte i sacrifici del Vescovo e di altre persone pie. Il buon giovane resta incantato a quel sublime ideale, e guidato da un buon direttore pone mano all'opera, e riesce un sacerdote non di grande scienza, ma di grandissima utilità alle anime. La sua vocazione è stata una di quelle che si dicono tardive, ma che sono le più sicure, perchè le più lontane dal pericolo di farsi prete per esservisi avviato quando non se ne capivano gli obblighi e poi non avevasi animo di retrocedere. E non mancano dei casi in cui la idoneità e quindi la sufficiente manifestazione del divino volere è nota a tutti fuorchè al soggetto; ed allora il Vescovo, non che solo chiamarlo, lo astringe per obbedienza come avvenne a S. Agostino e ad altri.

Insomma possono essere diversi i mezzi, i tempi, le maniere, onde la Provvidenza fa che uno acquisti la sufficiente scienza, l'alta virtù e la retta intenzione; ma allorchè questi tre costitutivi della idoneità non sono più una speranza, un avviamento, una probabilità, sibbene un fatto compiuto ed evidente, non più si può ragionevolmente dubitare della volontà di Dio e per conseguenza della volontà della Chiesa.

Riassumiamo. La vocazione sacerdotale è la sufficiente manifestazione del divino volere che il tale divenga suo ministro.

Questa manifestazione si fa per mezzo: 1° della piena e certa idoneità al sacerdozio; 2° della opportunità di aggiungere al clero un altro sacerdote; 3° della elezione del Vescovo.

Il 2° ed il 3° segno si suppongono sempre. Dunque resta che la detta piena e certa idoneità, risultante dai tre mentovati costitutivi, è manifestazione sufficiente del divino volere che quel soggetto sia ammesso tra i suoi ministri.

E se è abbastanza manifesta la divina volontà, chi può mai supporre che la S. Chiesa, continuatrice della missione di Gesù Cristo, voglia l'opposto?

Corollario. Adunque quanti siamo desiderosi del bene, ogni volta che scorgiamo un giovanetto di bella indole e di sufficiente ingegno, cerchiamo di collaborare con la Provvidenza, pel caso che questa lo abbia preordinato al sacerdozio. Diamogli a leggere vite di Santi ecclesiastici, procuriamo che sia diretto da un confessore zelante, preserviamolo al possibile dal trattare con mali compagni; e se vedremo che con questi e somiglianti aiuti siasi conservato buono e pio sino a due o tre anni dopo l'età critica, facciamo con delicatezza qualche tentativo perchè si avvii allo stato ecclesiastico, non esitando a compiere all'uopo altresì qualche sacrificio. E siamo certi che se quel giovinetto invitato dalla grazia e fedele ad essa giungerà, mercè la nostra cooperazione, ad essere un buon sacerdote, noi avremo fatto opera la più gradita ai Cuori dolcissimi di Gesù e di Maria, la più conforme alle brame della S. Chiesa, la più vantaggiosa ai nostri prossimi, ed avremo acquistato un tesoro inestimabile di meriti per le anime nostre. No, i buoni sacerdoti, ch'è dire, i santi sacerdoti, non sono mai troppi, anzi non sono mai bastanti.

Del resto io ho scritto questo articolo e il precedente più a compimento scientifico della trattazione, che non per necessità che ve ne scorgessi: perocchè chi vi ha che possa asserire che la Chiesa, voglia che si rifiuti un aspirante al sacerdozio evidentemente vocato?

Sento dirmi: Chi vi ha? Vi hanno i Concili Calcedonese e Tridentino, i quali ingiungono che nessuno sia ordinato se non per motivo di necessità o di utilità; vi ha Benedetto XIV, il quale chiaramente prescrive che si abbia come già sufficientemente fornita dei ministri necessari od utili una diocesi in cui già siasi provvisto agli uffici di Parroco, di Rettore, di Cappellano, e simili; vi ha S. Francesco di Sales e con lui S. Alfonso ed altri, i quali apertamente dicono che la Chiesa non ha bisogno di molti preti, ma di buoni preti. Or tutte queste gravissime autorità si oppongono evidentemente alla generalità della vostra conclusione, doversi cioè promuovere tutti gl'idonei al sacerdozio.

Noi stimiamo invece che non le si oppongono per nulla: e lo vedremo, col divino favore, nel prossimo articolo.

(*Continua*). G. M. C.

QUESITI MINORI. [1]

13. — Per la riduzione della rendita sul G. L. del Debito pubblico al 3,50 per cento, gli enti morali di culto per le Chiese ed altari in C. (riconosciuti tali anche civilmente) amministrati dall'Arciprete, intesero un grave danno. L'Arciprete ha l'azione, e contro chi, per la reintegra della rendita di tali enti?

R. Il danno, per la diminuzione di rendita sul Gran Libro, fu inteso da tutti, e specialmente dagli enti ecclesiastici, che sono obbligati a tenere in tal modo i capitali delle proprie dotazioni e prebende, come le Mense vescovili, i Capitoli cattedrali, ecc.

Quando (nel 1906) fu approvata la legge che riduce la rendita sul G. L., il Vescovo di Vercelli promosse un collettivo reclamo al Parlamento a nome dei Vescovi e dei Capitoli cattedrali, per la reintegrazione della rendita, corrispondente alla somma liquidata a favore di ciascun ente, al tempo dell'incameramento dei beni (1867). Ma quel reclamo non ebbe esito favorevole. Quindi gli enti morali di C., e per essi l'Arciprete, che li amministra, se in teoria ne ha il diritto, poichè in pratica non lo si ammette, non può chiedere che siano ricompensati. Nè vale opporre che l'Arciprete ebbe accresciuto, dopo quel ribasso di rendita, l'*assegno per l'aumento di congrua*; giacchè pei Parroci vi è apposita legge che assegna il minimo della congrua netta a L. 900; e se questa rendita il Parroco non l'ha *realmente*, supplisce l'istituto dello Stato « Fondo pel culto », mentre non è così per gli altri enti. L'Arciprete, se è necessario, chieda, *servatis servandis*, alla S. C. del Concilio la riduzione degli oneri, adducendo la diminuzione del reddito.

14. — Il Vescovo di F. ordina ai sacerdoti autorizzati a *binare*, di applicar la seconda Messa secondo la sua intenzione. Ennio, sacerdote binante, applica la seconda Messa o pei suoi parenti defunti o per altro pio fine, sempre senza elemosina, dicendo che la S. Sede dà questo diritto, e non glie lo può togliere il Vescovo.

Si domanda: 1° Può il Vescovo per autorità propria imporre che si applichi secondo la sua intenzione la Messa binata? 2° Che dire del sacerdote Ennio?

---

(1) Non si risponde in questa rubrica che a quesiti d'indole PRATICA, e di interesse COMUNE, d'ordinario presentati dai nostri ABBONATI al cui servizio è dedicata. A richieste di interesse privato si risponde solo privatamente, *in quanto ci è possibile*, e secondo l'ordine del tempo in cui ci perviene la domanda. A quesiti di indole puramente teoretica, specie a casi immaginari, quali si sogliono proporre nei Concorsi e nelle Adunanze del clero, non si risponde affatto, poichè il *Monitore* non è un *suggeritore* di scuola.

LA DIREZIONE.

R. 1° La facoltà di binare vien concessa dalla S. Sede ai Vescovi, perchè se ne avvalgano e la comunichino ai sacerdoti nei casi di vera necessità pei fedeli, secondo il prescritto della Lettera-Costit. di Benedetto XIV, *Declarasti Nobis*, data al Vescovo di Huesca.

Checchè sia del primitivo diritto di percepire una elemosina per la seconda Messa, l'attuale dottrina e pratica della S. Sede è per la proibizione. Non è però proibito applicarla per un fine di pietà, di carità o di gratitudine, esclusa ogni remunerazione, come più volte decise la S. Congr. Concilii, in *Nanceyen.*, 14 Sept. 1878, e in *Vivarien.*, 5 Mart. 1887. E forse a queste decisioni allude il sacerdote Ennio.

Il Vescovo però può fare applicare secondo la sua intenzione la Messa binata, con stipendio, da porre a benefizio di un'opera pia, ad esempio, del Seminario; ma sempre previa facoltà della S. Sede. Posta tale facoltà, siccome l'autorizzazione a binare si dà con questa condizione, i sacerdoti binanti *debbono applicare assolutamente* « *ad mentem Episcopi* ».

2° Dal fin qui detto è chiaro che Ennio ha torto; e non può applicar la seconda Messa pei suoi parenti defunti, ecc., ma deve applicare *ad mentem Episcopi.*

15. — *D.* In B. il Capitolo cattedrale ha molti censi, la cui scadenza è fissata alla fine di agosto; ma realmente si pagano da parecchi censuari più o meno tardi (da settembre a dicembre). Nondimeno il 15 settembre si fa la distribuzione delle rendite ai capitolari, rimanendo per l'anno seguente l'introito fatto dal 15 settembre in poi. In ottobre muore un canonico, e gli eredi pretendono la quota di lui sui censi maturati ad agosto e non esatti prima della morte di esso canonico. Il Capitolo si oppone. Chi ha ragione?

R. Ha ragione il Capitolo. Giulio III con la Costit. *Cum sicut* del 26 giugno 1550, confermata da Urbano VIII con la Costit. *Aeternus rerum Conditor*, attribuisce ai Capitoli tutte le prestazioni maturate e non esatte alla morte dei beneficiati. È vero che la S. Congr. del Concilio in *Signina, Constitution. Capitular.*, 24 gennaio 1829, approvò le costituzioni, che stabilivano i frutti del benefizio, percepiti o no, doversi dividere *pro rata servitii* col successore, ovvero con l'erede; ma quell'approvazione fu una deroga alle citate costituzioni; ed infatti fu chiesta l'autorità del Sommo Pontefice, rescrivendosi: « Affirmative, facto verbo cum SS.mo ».

16. — *D.* Il Parroco di M., per riparazioni occorrenti alla sua Chiesa, fa le pratiche col Governo onde ottenere un mutuo di L. 1250. Il Governo acconsente, purchè il Parroco, con apposita dichiarazione, vincoli a favore del Governo un'annua prestazione di L. 150 dovuta alla Parrocchia, fino alla estinzione del debito. Può far ciò il Parroco senza licenza?

R. Non può; ma occorre l'autorizzazione della S. Sede, giusta l'Estrav. *Ambitiosae* di Paolo II, che impone l'obbligo di richieder

tale facoltà, per qualsiasi contratto col quale si distraggano o s'ipotechino i beni ecclesiastici; poichè l'ipoteca *est via ad alienationem*.

17. — *D.* Un Mansionario di C. fu nominato Economo-curato di una vicina borgata e poi Parroco, differendo di prender possesso per alcuni mesi. Dalla nomina di Economo-curato al possesso di Parroco passarono due anni, e durante tal tempo nessun servizio egli prestò alla Cattedrale. Ciò nonostante pretende la rendita di Mansionario per tale biennio, pagando soltanto la tenue puntatura corale. Che dire?

R. Se questo Mansionario durante l'assenza dal Coro non ebbe alcuna diffida dal Vescovo, ai termini del cap. 12. sess. XXIV *de Ref.* del S. Concilio di Trento, non deve perdere che la sola puntatura La rendita rimanente gli è dovuta, anche dopo la sua nomina a Parroco, giacchè un beneficio incompatibile non vaca di fatto, se non dal possesso del secondo beneficio.

18. — *D.* La benedizione delle corone dette dei Crocigeri si deve fare leggendo la formola ordinaria del Rituale, ovvero con un semplice segno di croce?

R. Con un semplice segno di croce, come è indicato nel formulario della S. S. C. del S. Offizio, usato nel concedere tale facoltà.

19. — *D.* I sacerdoti che hanno la facoltà di benedire i crocifissi ed annettervi le indulgenze della *Via Crucis*, da lucrarsi *servatis servandis*, quale formola devono adoperare?

R. Il semplice segno di croce come risulta dalla dichiarazione che fanno nella delegazione della relativa facoltà i Frati Minori, ai quali per privilegio è riservata.

20. — *D.* Nella recita dell'ufficio da morto, con rito doppio, in occasione di anniversari soliti a celebrarsi ogni anno per tutti i Confratelli defunti di una Congregazione religiosa, si dubita se, dopo il Vespro, debba recitarsi il salmo *Lauda*, e dopo le Laudi il *De profundis*. E la ragione di dubitarne è questa: Nel Breviario della Congregazione, la rubrica prescrive di ometterli, come nel giorno dei morti; il Cerimoniale, stampato alcuni anni dopo, impone di recitarli; il Calendario, qualche volta ha notato di recitarli, come nel 1913, qualche altra di ometterli, come nel 1914; così in coro alcune volte furono recitati, altre omessi. Tenuto conto dei decreti della S. C. dei Riti sotto i nn. 2002, 2319, 2344, 3877, si dovrebbe stare alla rubrica del Breviario Romano e recitare i salmi predetti; secondo il decreto n. 4029 della medesima Congregazione dei Riti è permesso di omettere i salmi *Lauda* e *De profundis* quando vi sia la consuetudine. Come regolarsi, quindi, nel caso presente?

R. Ha provveduto il nuovo Breviario tipico, edito *typis polyglottis vaticanis*, 1914. nel quale la rubrica relativa a detti salmi dice: « Sequens psalmus *Lauda, anima mea*, non dicitur in die obitus seu

depositionis defuncti, neque quandocumque Officium recitatur sub ritu duplici (pag. 1633) ». Ed ancora: « ... (psalmus 129) qui non dicitur in die obitus seu depositionis defuncti, nec quandocumque Officium recitatur sub ritu duplici (pag. 1648) ».

21. — *D.* In molte parrocchie di campagna vige il costume di anticipare di alcune settimane la devozione dei Fioretti del mese di Maria, cioè di cominciarli alla metà di aprile od anche ai primi di aprile, per causa dei lavori dei campi e dei bachi da seta: può tollerarsi questo uso, e si acquistano parimente le indulgenze purchè si facciano i Fioretti per 31 giorni?

R. Le indulgenze del Mese Mariano sono concesse a coloro che, « pubblicamente o in privato onoreranno nel *mese di maggio* con particolari ossequi e pratiche divote di orazioni o atti di virtù la Vergine Santissima (Raccolta autentica d'Indulgenze, 1898, n. 136) »; perciò non si lucreranno se tale esercizio non venga condotto sino al termine di detto mese.

22. — *D.* Nella recita del S. Rosario *pro defunctis* è permesso recitare il *Requiem* ad ogni decina invece del *Gloria*, o deve dirsi l'uno e l'altro?

R. Si può fare nell'uno o nell'altro modo, perchè il *Gloria* non è compreso tra le parti costituenti la divozione del Rosario, che sono: i *Pater*, le *Ave Maria* e la meditazione dei misteri (Raccolta autentica d'Indulgenze, 1898, n. 194). D'altra parte, non s'intende alterato il pio esercizio, per interpolazioni di tal genere, come per quella di qualche giaculatoria, secondo l'uso universale.

23. — *D.* È parimente lecito nelle Litanie della B. V. dopo il Rosario *pro defunctis* dire: *Ora pro eis?*

R. Stando a rigore, nella pubblica recitazione, non si dovrebbe far mutazione, essendo tali Litanie inserite nel Rituale romano, ed approvate con autorità apostolica. L'uso, però, abbastanza esteso, ammette che si faccia la variante *ora pro eo*, o *pro eis*, per esempio, quando si prega per infermi. Non essendo mutazione di concetto, ma soltanto limitazione di oggetto, si potrà lasciar passare. Del resto anche se si dicesse *ora pro nobis*, nulla perderebbero i defunti, perchè l'intenzione di giovare ad essi potrebbe farsi preponderante ed anzi esclusiva, intendendo, per esempio: prega per noi, che domandiamo la liberazione del defunto o dei defunti dalle pene del purgatorio. Quanto però alle indulgenze, riteniamo che si perdano, facendo cotesta mutazione, perchè, limitando l'estensione della preghiera ci pare che si faccia alterazione sostanziale.

24. — *D.* È lodevole la consuetudine di dividere le SS. Messe di Natale a due a due, dove vi sono più sacerdoti, affinchè il popolo più facilmente le ascolti, od è meglio celebrarle a tre a tre?

R. Qualora il popolo si giovi di tale sistema, nulla si può dire in contrario. Se si dividono le tre conventuali, non vi è ragione di proibire la separazione delle private. Si consideri inoltre che nessuno è obbligato a celebrare due o tre Messe, in quel giorno. Diciamo, qualora il popolo si giovi di tale sistema, perchè, se invece lo soffrisse male, sarebbe inopportuno e deplorevole allontanarsi dalla consuetudine generale.

25. — *D.* Alla Chiesa di C. sovrasta, e proprio sull'altare e oltre, una casa, che adibiscono per pagliera. La paglia, il fieno, la legna e altro sono posti sulla volta della stessa chiesa, senza traccia alcuna di pavimento. La volta però è così detta volta reale, cioè murata in mattoni e non di graticci, Sebbene questo inconveniente è antico quanto la Chiesa, mi è sorto il dubbio che non sia lecito celebrarvi senza adibire quelle precauzioni, che la liturgia e il dritto suggeriscono. La Chiesa non è sacramentale, ma, in occasioni di novene e in novembre e *passim* nell'anno, vi si conserva la SS. Eucaristia. Ora: 1° Per celebrarvi basta il porre sull'altare il baldacchino? V'è di bisogno il pavimento sulla volta? 2° Per conservarvi la SS. Eucaristia, sebbene non vi si conservi per tutto l'anno, fa di bisogno il permesso della Santa Sede? 3° Posso attenermi alla consuetudine inveterata? In quanto alla consuetudine sono certo che no, perchè non lodevole, ma non mi convince nemmeno il fatto che possa celebrarvisi col solo baldacchino, senza che vi sia costruito il pavimento, come altri m'ha suggerito.

R. Fa al caso il decreto della S. Congregazione dei Riti, 31 agosto 1867, n. 3157, V, col quale si dichiara che non è lecito adibire la parte sottostante al pavimento di una chiesa, specialmente se consacrata, come magazzino, per tenervi vino ed altre cose puramente profane, quantunque l'accesso a quel locale sia fuori del corpo dell'edificio. Infatti, la Chiesa, o consacrata o benedetta, è in tutto, dalle fondamenta al tetto, dedicata a Dio. Or dunque anche al di sopra nulla vi si potrà tenere di profano. Ne consegue, che neppure gioverebbe fare al locale in questione un pavimento, e neppure un'intercapedine. Ond'è che rispondiamo: 1° Non basta porre sopra all'altare il baldacchino, il quale, del resto, è *aliunde* prescritto, ed il pavimento sulla volta non cambierebbe aspetto alla cosa; 2° Se la conservazione temporanea della SS. Eucaristia è abituale, cioè non per improvvisa circostanza, ma periodica e consuetudinaria, ha bisogno di permesso della S. Sede; 3° Non si può, nel caso, continuare nella consuetudine.

26. — *D.* Nella Chiesa di C. l'8 dicembre si espone e si festeggia all'altar maggiore la statua dell'Immacolata, che negli altri tempi sta esposta su un altare secondario. L'anno scorso, in detto giorno, il parroco di C., a richiesta di pia persona, prima dell'ultima Messa, scoprì l'immagine della Madonna del Rosario che si venera ad un'altro altare e vi fece una funzioncina; poi, ricopertala, si recò a celebrar la Messa all'altar maggiore. Il cappellano di C.

notò che, scoprire un'immagine della Madonna, mentre nello stesso tempo un'altra, benchè di altro titolo, era in particolare venerazione, non era cosa tanto regolare, nè secondo la retta devozione. Il parroco rispose che non credeva d'aver sbagliato, nè d'aver fatto cosa degna di critica, e nessuno dei due piegò alle ragioni dell'altro. Si domanda: 1° Vi sono decisioni delle Sacre Congregazioni che facciano al caso? 2° Chi dei contendenti ha ragione?

R. 1° Vi è la *Circolare* della S. Congregazione dei Riti del 20 maggio 1890, nella collezione autentica sotto il n. 3732, che dice; « Firma ecclesiasticae liturgiae regula est, ab hac Sacra Rituum Congregatione continenter inculcata, in una eademque ecclesia, eoque magis in uno eodemque altari, duas pluresve depictas tabulas, aut statuas, unum eundemque coelitem referentes, vel si agatur de SS.ma Virgine, Deiparam referentes sub uno eodemque titulo invocatam, publicae venerationi exponi non posse ».

2° Sembra, secondo la riferita circolare, che abbia ragione il parroco, perchè non è proibito che vi siano, anche sullo stesso altare, due immagini della B. V. sotto diverso titolo. Notiamo peraltro che il fatto dell'8 dicembre 1914 nella chiesa di C. si presenta con particolari circostanze, che dànno ragione al cappellano. L'immagine dell'Immacolata era, anche nel tempo della funzione innanzi a quella del Rosario, *in particolare venerazione*; è dunque cosa ben diversa, che due immagini sieno nella medesima chiesa come oggetto di separata devozione, o che vi sieno come oggetto di culto contemporaneo: e poi, il cappellano si è limitato a dire che la cosa *non era tanto regolare, nè secondo la retta devozione*; e noi conveniamo: sono molte cose non espressamente proibite, ma che tuttavia non è regolare, nè conveniente che si facciano. Molto più che nel caso si vede che il parroco era vestito dei sacri paramenti della Messa, ed anche per questo si può dire che la cosa non è regolare, non giovando l'esempio del decreto della S. Congregazione dei Riti per la S. Comunione in simile circostanza, cioè distribuita all'altare del Santissimo prima di recarsi a celebrare in altro altare.

27. — *D.* Un sacerdote infermo o convalescente, cui non è dato recarsi in chiesa a celebrare, può ottenere licenza dal proprio Ordinario di celebrare in casa? Si domanda una autorevole e sicura soluzione, essendo discordi i pareri sull'interpretazione da darsi ai decreti della S. Sede in proposito.

R. Il decreto più recente, che tratta di tale argomento, è quello della S. Congr. dei Sacramenti, 23 dicembre 1912, dato in risposta al primo dubbio tra gli allora proposti. In esso si dichiara che possono gli Ordinari permettere che si celebri la S. Messa fuori di un luogo sacro, e precisamente in casa privata, per giusti e ragionevoli motivi, *per modum actus*, non però in camera da letto, ma in luogo decente, ed osservato tutto ciò che nel caso si deve osservare. Ci

sembra che al sacerdote infermo o convalescente, impedito di recarsi in chiesa a celebrare, si possa applicare il favore di cui nel riferito decreto, sembrando, nel caso, il motivo di permettere la celebrazione in casa, abbastanza ragionevole e giusto. Restringe per altro il favore la clausola *per modum actus*, la quale vuol dire che l'Ordinario non può dare un tal permesso a tempo indeterminato, e neppure per un periodo piuttosto lungo, perchè, a rigore, un *actus*, nel caso, sarebbe una sola Messa, e, volendo pur essere larghi, afferrandosi a quel *per modum*, che è come un « quasi », bisogna stringere alquanto. Dipenderà poi la cosa dall'entità della malattia e dalla prevedibile durata della convalescenza. Potrà il permesso oscillare tra una e tre settimane, perchè, se la cosa dovesse durare più a lungo, si dovrebbe ricorrere alla S. Sede. Crediamo che appunto il favore sia soltanto da concedersi in quei casi che non ammettono tal dilazione, quale è richiesta dal tempo necessario per ottenere la grazia dalla S. Congregazione.

DALLE RIVISTE.

Civiltà Cattolica. 21 novembre 1914. *Cinematografo e moralità pubblica.* 16 gennaio 1915. *Cinematografo e scuola.*

Accennato alla diffusione enorme della cinematografia, l'A. dedica il presente articolo a esaminare i provvedimenti presi dall'autorità civile in Isvezia, Brunswick e Italia per la tutela della moralità pubblica, specie la cosidetta *censura preventiva delle films*, e ne dimostra la insufficienza, reclamando particolarmente più severe misure circa l'ammissione dei minorenni agli spettacoli, e circa l'igiene morale e materiale delle sale. Quanto al danno che si reca alla vera e sana formazione e cultura intellettuale, propone un'azione contraria, mettendo il cinematografo a profitto della scuola e dell'educazione, ma con le debite cautele, di cui enumera alcune nel secondo articolo.

— 5 dicembre 1914. *Il pericolo interno.*

A proposito dei discorsi del sen. Mortara e di altri giuristi sul progresso della delinquenza in Italia, dimostra che l'odierna civiltà senza Dio ne è la cagione, e invoca il ritorno alla religione come suprema salute.

— 19 dicembre 1914 *Ascetica ignaziana ed esagerazioni del Liturgismo.*

Chiude una serie di articoli in confutazione di una esagerata tendenza, mostratasi nel Belgio e in Francia, di esaltare la liturgia come

l'unico mezzo di santificazione deprimendo invece divozioni private che la Chiesa ha approvate e promosse (e più particolarmente metodi di orazione e di pietà, come la meditazione, l'esame di coscienza e altri, i quali formano buona parte degli esercizi spirituali Ignaziani), proponendo perfino di convertire questi in esercizi liturgici, con messe cantate, officiatura piena, conferenze illustrative magari con proiezioni, per meglio *esaltare* l'animo. Eppure, aggiungerebbe forse l'autore dell'Imitazione « *in silentio et quiete* proficit anima devota »!

— 16 gennaio 1915. *Nazionalismo e amor di patria, secondo la dottrina cattolica.*

Articolo veramente d'attualità, il quale dopo un breve sguardo alla storia del nazionalismo italiano stabilisce chiaramente i punti di assoluta divergenza di esso dal concetto cattolico e sono: 1° L'« egoismo di nazione » non limitato nè da giustizia, nè da moralità, appunto secondo la statolatria pagana; 2° Il riporre la grandezza nazionale nella depressione delle altre nazioni ad ogni costo, ch'è un ritorno al belluino « bellum omnium contra omnes »; 3° La « rigida tutela » alla quale si vuole sottoposta la Chiesa da parte dello Stato (1).

Ecclesiastical Review. Ottobre 1914. *Cooperation with non-catholic charity organisation.* (Cooperazione con organizzazioni di carità non cattoliche) E. O. Hara.

In pratica: Bisogna distinguere le istituzioni di beneficenza pubbliche e le private. Quanto alle prime, anche se abbiano carattere aconfessionale, è opportuno che i cattolici vi partecipino quanto più possono: così potranno ottenere che la loro azione sia esercitata in modo conforme agli interessi cattolici. Quanto alle private invece non è opportuno parteciparvi direttamente, perchè ciò distrarrebbe forze e energie che debbono riservarsi alle istituzioni private cattoliche; è però utile stabilire, con le debite cautele, una tal quale intesa anche con gli amministratori di esse, onde coordinare l'azione ed evitare inganni da parte di terzi.

— Dicembre 1914. *Is there a Church law against autopsies?* (Se la Chiesa condanni la autopsia).

Non si conosce legge esplicita della Chiesa in materia di autopsia; i risaputi divieti circa la cremazione non possono trarsi al caso del-

(1) Ciò può anche servir di risposta a chi ci chiese « se un sacerdote possa dare il suo nome alla Associazione nazionalista », dimenticando, forse, il divieto generale fatto più volte al clero italiano di ascriverci a società di carattere *politico*.

l'autopsia, anche perchè, mentre quella è richiesta senza ragione, questa è invece domandata nell'interesse della scienza, e inoltre è ben differente il risultato delle due operazioni quanto alla integrità del cadavere. Rimane bensì la ragione generale del rispetto dovuto al corpo, come tempio dello Spirito santo; ma a questo sembra già abbia provveduto, sebbene da altro punto di vista, l'autorità civile, disciplinando con leggi rigorose la permissione dell'autopsia.

Etudes. 20 ottobre e 20 novembre 1914. *La guerre et la doctrine catholique*. Y. DE LA BRIÈRE.

Secondo la Chiesa la guerra è sempre un flagello, e deve dirigersi ogni sforzo a mantenere la pace. Ciò non vuol dire che il Vangelo e la Chiesa ritengono come colpevole ogni guerra; autore classico in materia è S. Agostino, le cui dottrine furono svolte da S. Tommaso, dal Vitoria, dal Suarez, i quali hanno determinato le condizioni di una guerra giusta; è assai disputato se tali condizioni possano allo stesso tempo trovarsi da parte di ciascuna delle due parti avverse; in pratica deve scindersi poi la responsabilità dei capi, dall'obbligo degli ufficiali e soldati.

Razon y Fè. Novembre e dicembre 1914. *Las Ordenes religiosas y las aspiraciones modernas*. I. ABADAL.

Una delle principali ragioni individuali dell'accrescersi in numero di vocazioni religiose ai nostri tempi pure sì poco religiosi è appunto il contrasto fra l'insufficienza della cultura materialistica in confronto alle aspirazioni profondamente insite nel cuore umano, al bene e specialmente al sacrificio, ch'è sì dolce per ogni anima retta; ad essa s'oppone invece la ricchezza di beni soprannaturali che offre la vita religiosa. A ciò si aggiunge la continua gravezza della questione sociale, mentre gli ordini religiosi, con la loro abnegazione individuale e carità sociale sono da una parte come una valvola di sicurezza che sfoga gran mole di desideri e bisogni, i quali, rimanendo nella società, accrescerebbero il male comune, e dall'altra prestano grande aiuto a diminuire positivamente i mali che soffrono gli altri rimasti nel secolo.

Revue pratique d'apologétique. 15 aprile 1914. *Les tables tournantes* (Le tavole giranti). R. VAN DER ELST.

Riferite le due teorie che attribuiscono i fenomeni spiritici e in particolare quello notissimo delle tavole giranti, l'una a una forza naturale fisica e fisiologica, eccitata fino allo stato morbido nei *mediums*, l'altra ad agenti preternaturali, il dott. Van der Elst segue una via di mezzo: in linea generale connette il fenomeno a forze naturali ancora poco studiate che sembrano agire su tipi nervosi particolari; ammette però che questi tipi per ottener più presto al loro intento, invochino,

anche inconsapevolmente, il demonio o spiriti non buoni. E a tal proposito fa il parallelo con alcune scienze naturali, come la chimica, l'astronomia, i cui studiosi anticamente, a raggiunger meglio l'effetto, non rifuggivano da consimili misteriosi e illeciti aiuti (alchimisti, astrologi): allo stato attuale della indagine, rimane però il divieto morale di cooperare a sacrilegi e atti di magia che quasi normalmente vi si immischiano.

Revista del clero espanol. Ottobre 1914. *El estudio de la paleografia en los seminarios*. M. DE LA TORRE.

Il clero essendo naturale custode di tanti tesori ancora nascosti negli archivi e biblioteche di cattedrali, di chiese e parrocchie, è ben necessario che i seminaristi prendano familiarità coi codici manoscritti e siano pronti a intenderli e a trarne notizie, il che richiede una conoscenza almeno discreta della paleografia, ch'è insieme facile e dilettevole scienza. Se quindi il professore di storia ecclesiastica dedicasse qualche ora al suo insegnamento pratico, cioè più con esercizi che con precetti, non sarebbe davvero tempo perduto.

Rivista di apologia cristiana. Dicembre 1914. *In qual modo il sacramento dell'estrema unzione restituisce agli infermi la sanità*. A. M. LEPICIER.

Fondandosi sul principio indiscusso che l'estrema unzione opera a modo di una medicina, ma d'ordine soprannaturale, l'A. ne deduce che essa « per riguardo alla sanità corporale, si estende fino all'ultimo limite cui può giungere una medicina naturale, anche in mano del più perito medico »; vale a dire non agisce in casi disperati, nè repentinamente, ma solo in maniera progressiva corroborando le forze della natura, e anche ciò subordinamente alla condizione dell'effetto primario, se cioè la restituzione della salute temporale è conforme alle disposizioni divine e alla salute spirituale dell'infermo. Donde: 1° « Si raccomanda ai parroci di non aspettare ad amministrare questo sacramento, quando gli infermi siano fuori d'ogni speranza », essendo allora inutile attendersi l'effetto secondario del sacramento; 2° Quando, ottenutasi la guarigione, si sia in dubbio se attribuirla al sacramento o alla intercessione di qualche santo, contemporaneamente invocato, si attribuirà al santo, come miracolo di terza o di seconda classe, se il caso era disperato, o se, pur non essendo disperato, si ottenne istantaneamente, poichè nè la medicina, nè quindi l'estrema unzione, operano in tal modo; se invece si ottenne progressivamente, potendo attribuirsi tanto al sacramento, quanto all'intercessione del santo, si seguirà la regola che nel dubbio l'effetto va attribuito al mezzo stabile e ordinario, qual'è il sacramento.

Scuola Cattolica. Dicembre 1914. *Gradazione ed intuizione nell'insegnamento catechistico.* L. VIGNA.

Sono due principi che bisogna aver presenti se si vuole un fruttuoso e vitale insegnamento del catechismo: la *gradazione*, cioè la distribuzione graduale, *concentrica*, delle classi, a seconda della difficoltà della materia, e dello sviluppo raggiunto dalla mente del fanciullo; l'uso della *intuizione*, cioè portare il fanciullo da quel che primo apprende – cioè *da sensato*, come direbbe Dante – dal fenomeno, dall'esempio dal particolare, a ciò che è poscia d'intelletto degno, cioè alla legge, alla regola, all'astratto: di esso due sono gli elementi: lo *storico* e il *figurativo*.

Theologische praktische Quartalschrift. Fasc. IV del 1914. *Pius X als Reformator der kirchlichen Gesetrgebung.* (Pio X e la riforma del diritto canonico). W. GROSAM.

Sistematica rassegna dell'opera legislativa del compianto Pontefice, distinta in quattro categorie: 1° Riforma nell'ordinamento gerarchico (Curia Romana, promulgazione degli atti, vacanza della S. Sede e conclave, libera nomina dei vescovi, visite *ad limina*, vescovati suburbicari); 2° Riforma dei seminari; 3° Riforme circa la disciplina regolare; 4° Riforma nella vita religiosa del popolo cristiano, nel campo intellettuale (modernismo) e sociale (sindacati; matrimonio). E tale attività legislativa continua a vivere del suo impulso anche oggi, mediante la codificazione, per suo ordine intrapresa.

— Fasc. I. del 1915. *Die Streik nach seiner moralischen Seite.* (Lo sciopero nel suo lato morale) A. LEHMKUHL S. I.

Lo sciopero può considerarsi illecito, o *in sè*, o riguardo alle *circostanze*. Le ragioni che si adducono per la prima ipotesi, dal precetto del lavoro imposto all'uomo *in genere*, dalla necessità della coordinazione di *diversi* stati al bene sociale, coordinazione che lo sciopero sembra rompere, non sono sufficienti, nè contro lo sciopero di miglioramento, nè tanto meno contro lo sciopero di necessità. Delle *circostanze*, a prescindere da quella del contratto giusto, ancora in vigore, e fedelmente osservato da parte dell'impresario, la quale evidentemente rende illecito lo sciopero, bisogna però considerare tutti i danni che lo sciopero adduce con sè: l'accrescimento d'odio di classe, l'immorale abitudine di dipender ciecamente dal cenno dei capi-partito, senza le debite garanzie di moralità, l'ozio forzato e i vizi (ubbriachezza) ecc. che ne tolgono incentivo, la rovina di molti impresari e industriali, la caccia violenta ai *krumiri*, son tali effetti che non solo giustificano ma rendono necessario l'intervento dello Stato, con misure e leggi positive. Perciò dal punto di vista morale sono da lodarsi e approvarsi quelle unioni professionali che escludono positivamente dai loro statuti

lo sciopero, come sono da condannarsi quelle che dello sciopero fanno quasi un programma: non deve però la rinunzia allo sciopero imporsi come condizione statutaria alle unioni cattoliche; purtroppo, dato lo spirito materialistico del secolo, sarebbe volerle privare d'un'arma a prevenire soprusi e ingiustizie.

Vita e pensiero. 1 dicembre 1914. *Medievalismo*. A. Gemelli.

L'articolo è una vigorosa critica della cultura moderna, alla quale oppone la vera organica e viva cultura che si rivela nello spiritualismo cristiano del medio evo. Se questo non è – come all'A. pare che sia – sufficiente ragione per dichiararsi *medievalisti*, non si può che riconoscere *toto corde* la verità del pensiero che anima lo scrittore; basta leggere il « De civitate Dei » di S. Agostino, che fu appunto il *liber manualis* del medio evo, per dargli anzi piena ragione.

RECENSIONI.

Valensise mons. Domenico, arciv. tit. d'Ossirinco, *Appunti critici su l'opera postuma di Cesare Lombroso:* Ricerche sui fatti spiritici e ipnotici. In-16, pag. 172, L. 2,50, presso l'Autore in Polistena (Reggio Calabria).

Recarono grande scalpore, a suo tempo, le ricerche del fisiologo torinese e le sue pretese rivelazioni circa l'origine dei fenomeni spiritici e ipnotici; dalle quali doveva un'altra volta affermarsi l'esclusivismo positivo-materialistico da lui professato come sistema; e sebbene quasi subito si ponesse a nudo l'illogicità e assurdità delle sue deduzioni, appena concepibili in un uomo che si vantava seguace del puro metodo scientifico, non manca neppure oggi chi da quella lustra di pseudoscienza si lasci abbagliare. Opportuna cade dunque la serena e dotta confutazione dell'illustre Prelato, scritta non solo con chiarissima e sicura dialettica, la quale persegue l'avversario tanto nelle sue concezioni filosofiche generali quanto nella concreta osservazione dei particolari fenomeni, ma ancora con bella e lucida espressione di discorso, che tiene sempre avvinto il lettore, senza causargli la minima stanchezza, Sì per l'argomento che per la forma, questi *Appunti* formano una lettura assai interessante e benefica.

Fornari Vito. *Iscrizioni*. Pubblicazione postuma fatta dalla R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli. In-8°, L. 3. Deposito in Roma, Desclée & C.

Il nome di Vito Fornari non ha bisogno di presentazione. Col pubblicare le iscrizioni ch'egli in diversi tempi dettò, si è reso anche un insigne servigio alle Lettere italiane, oltre che ad appagare un desiderio da molte parti e da lungo tempo espresso. L'Accademia che ebbe il vanto

di annoverare l'insigne uomo per molti anni fra i suoi soci, e il Nipote di lui, D. Gaetano Fornari O. S. B., il quale ne ha curata la presente edizione, hanno assolto un doveroso ossequio verso la sua memoria nel dare alla luce queste brevi, ma nitide e solenni composizioni.

D'Angelo prof. dott. D. Sosio, *Della Binazione: Appunti morali-canonico-liturgici.* Roma, Desclée, 1 vol. di pag. 80, L. 1.

Niuno può disconoscere la grandissima praticità che presenta questa trattazione specialmente per tutti quei sacerdoti che, date le loro peculiari condizioni, si trovano nella necessità di binare. L'A. tratta il suo argomento da ogni lato. Da principio fa una breve storia dell'uso della binazione, indi espone i motivi canonici e morali che hanno indotto la S. Sede a fissare nei limiti precisi vigenti la facoltà di binare. Passa poi ad esaminare quali siano le condizioni richieste per la binazione e le espone partitamente in quattro paragrafi. E finalmente descrive la liturgia prescritta per la binazione, capitolo utilissimo anche questo e che completa opportunamente la trattazione. Nella quale non manca una sostanziosa bibliografia, che mentre attesta la buona preparazione dell'A., è anche garanzia della sodezza scientifica del contenuto.

Zigliara Th. M., O. P., S. R. E. Cardinalis *Summa Philosophica in usum scholarum.* Editio Parisiensis quintadecima revisa et adnotationibus aucta. Parisiis, G. Beauchesne et C., 3 vol. in-8° piccolo. L. 12.

Tra le molte opere nelle quali eternamente vivrà il nome del dotto e pio cardinale, che tanto contribuì alla restaurazione del tomismo nelle scuole, questo celebre e notissimo trattato scolastico può dirsi un testo classico, ancora (non ostante il molto progresso delle scienze e le nobili emulazioni di preclari ingegni) insuperato. Presentarlo al clero italiano, che nella massima parte ad esso deve la sua formazione filosofica può sembrare superfluo e vano; ci preme però notare che la presente edizione, XV delle Parisiensi, venuto dopo le XX romane, si avvantaggia di parecchio su le precedenti, non solo per la bella e edificante biografia premessavi dell'e.mo autore, ma anche per le frequenti e sobrie note esplicative appostevi dal R. P. Novaro O. P., a fine di tener l'opera al corrente anche dei nuovi ritrovati e delle teorie che s'avvicendano su questo campo. Il medesimo autore, se fosse vissuto ancora, avrebbe certo diligentemente riveduto a tale uopo il suo libro, e con uguale spirito e dottrina l'avrebbe costantemente accresciuto: degne di lode sono quindi le affettuose e sapienti cure che vi ha speso intorno l'editore. Anche opportuna è la distinzione dei caratteri secondo il grado diverso di importanza delle cose esposte, la qual provvida diligenza mancava nelle precedenti edizioni.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO. — La Santità di nostro Signore Benedetto Papa XV il 22 gennaio 1915, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha tenuto Concistoro Segreto, nel quale l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Gasparri, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'Emo e R.mo Signor Cardinale Vico.

Quindi, dopo che l'E.mo Signor Cardinal Gasparri, pur ritenendo in Commenda il titolo di S. Bernardo, ha ottato all'altro di S. Lorenzo in Lucina, il Santo Padre ha pronunziato la seguente **allocuzione:**

« *Venerabiles Fratres*, convocare vos hodierno die visum est Nobis ob eam causam, ut de supplendo Episcoporum ordine solemniter coram vobis ageremus. Complures enim ex orbe catholico ecclesiae sunt proximo tempore suis viduatae pastoribus: in iis autem nonnullae reperiuntur, quibus, pro ipsarum dignitate, in hoc amplissimo coetu consulere aequum putamus.

« Antea vero, cum frequentes vos hic adesse conspiciamus, Venerabiles Fratres, qui propter singularem, quam habetis Nobiscum coniunctionem, omnium cogitationum curarumque Nostrarum estis iure participes, temperare Nobis non possumus, quin de illa aegritudine animi, qua Nos opprimi intelligitis, aliquid aliud in animos vestros effundamus. Scilicet menses continuantur mensibus, necdum spes ulla ostenditur fore ut calamitosissima haec dimicatio, vel potius trucidatio, brevi conquiescat. Cuius tanti mali si non, ut vellemus, properare finem possumus, utinam Nobis liceat dolores, qui ex eo consequuntur, mitigare. Equidem ad eam rem hucusque quantum erat in Nobis, laboravimus; item, quoad res postulaverit, laborare non desistemus.

« Hoc amplius conari in praesens officii Nostri conscientia prohibemur. Romani quidem Pontificis, ut qui constitutus a Deo sit summus legis aeternae interpres et vindex, maxime est edicere nemini umquam ulla ex causa fas esse violare iustitiam; id quod Nos apertissime edicimus, quaslibet iuris violationes, ubicumque demum factae sint, magnopere reprobantes. At vero ipsis bellantium contentionibus pontificiam miscere auctoritatem hoc sane neque conveniens foret, nec utile. Profecto quisquis est prudens rerum aestimator, videt Apostolicam Sedem in hoc certamine, quamvis sine maxima cura esse non possit, tamen nullius partis esse debere: cum Pontifex romanus, ut vicem quidem gerens Iesu Christi, qui pro universis et singulis hominibus mortuus est, omnes quotquot dimicant, debeat sua caritate complecti; ut Parens autem catholici nominis, utrobique filios habeat frequentissimos, de quorum omnium salute aeque debet esse sollicitus. Non igitur in eis respiciat oportet rationes ipsorum pro-

prias, quibus inter se dividuntur, sed commune vinculum fidei, quo copulantur. Si secus faciat, non modo causam pacis nihil adiuvet, sed etiam, quaesitâ in Religionem invidiâ, ipsam domesticam Ecclesiae tranquillitatem et concordiam magnis perturbationibus obiiciat.

« Verum, neutris addicti partibus, utrasque tamen, ut diximus, habemus Nobis curae; atque horrificos huius belli motus summa sollicitudine atque anxietate prosequimur, praesertim cum timendum sit, ne forte vis inferendae impetus omnem quandoque modum excedat. Utique naturâ fit, ut ubicumque filiorum in communem Ecclesiae Parentem pietas fuerit exploratior, illic studiosior quodammodo eius mens animusque versetur: cuius rei, quod, exempli causa, ad dilectam Belgarum gentem attinet, argumento sunt eae quoque litterae, quas haud ita pridem ad Cardinalem Archiepiscopum Mechliniensem dedimus.

« Liceat hoc loco eorum, qui in alienos fines pugnando transierint, obtestari humanitatem, ne iis regionibus plus vastationis inferatur, quam ad easdem occupandas necesse sit; neve, quod maius est, incolarum animi, in iis quae habent carissima, ut aedes sacras, ut sacrorum administros, ut iura religionis et Fidei, gratuito vulnerentur. Iis vero, quorum terras hostis occuparit, facile existimamus, quam durum sit externis esse subiectos. Sed caveant velimus, ne, prae libertatis recuperandae studio, gubernationem praesertim ordinis publici impediendo, suam conditionem faciant multo deteriorem.

« Ceterum, Venerabiles Fratres, tantarum premente mole miseriarum, non succumbendum est animo; sed, quo rerum obscurior videtur exitus, eo vel maiore *adeamus cum fiducia ad thronum gratiae ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno.* (Hebr., 4, 16). Insistendum nimirum, uti iam diximus, humilibus ad Deum precibus, qui sicut humanarum rerum est dominator et arbiter, sic voluntates hominum deducere, unde velit, et quo velit, impellere unus invicta virtute potest. Neque enim sine nutu permissuque divino pax dicenda est tamquam evolasse ex orbe terrarum; scilicet, ut gentes humanae, quae suas omnes curas defixissent in terras, oblivionem neglectumque Dei mutuis caedibus inter se vindicarent. — Accedunt identidem alia rerum eventa, quae homines cogant « humiliari sub potenti manu Dei » (I. Petr., 5, 6); cuius generis id quod proximis diebus evenit, scimus omnes quam horrendum fuerit et quam luctuosum.

« Iam vero, quoniam deprecatio communis acceptior Deo est ac fructuosior, bonos, quotquot sunt, exhortamur, ne desinant quidem apud se quisque divinam implorare clementiam, sed potissime id faciant publicas in sacris aedibus preces frequentando. Nos autem, propterea ut uno eodemque tempore quam maximus conceptus comprecantium exsistat, duas, ut nostis, solemnes supplicationes indiximus, unam Europae catholicae in diem septimum mensis proximi, alteram catho-

lico orbi reliquo in diem vicesimum primum mensis martii. Primae supplicationi Nosmet ipsi ad Sancti Petri in Vaticano interesse constituimus; nec dubitamus quin vos ibidem, Venerabiles Fratres, Nobiscum adfuturi sitis.

« Faveat communibus Ecclesiae votis, adiutrix christianorum Sanctissima Deipara et sui patrocinii suffragio impetret a Filio ut, mentibus ad veritatis lumen, animis ad iustitiae cultum revocatis, pax Christi revisat orbem terrarum, atque constanter posthac cum hominibus permaneat ».

Quindi si è degnato di provvedere alle seguenti Chiese i relativi

NOVELLI VESCOVI. — *Chiesa titolare arcivescovile di* CALCEDONIA *di rito latino* pel R.mo Mons. Andrea Caron, traslato dalla Metropolitana di Genova.

Chiesa Metropolitana di GENOVA, pel R.mo Mons. Lodovico Gavotti, promosso dalla Chiesa cattedrale di Casale Monferrato.

Chiesa cattedrale di CREMONA, pel R.mo Mons. Giovanni Cazzani, traslato dalla Sede di Cesena.

Chiesa cattedrale di GIAVARINO, pel R.mo Mons. Antonio Fetser, traslato dalla Chiesa titolare di Paleopoli.

Chiesa titolare vescovile di TAPSO, pel R.mo Mons. Valentino Garcia y Barros, già Vescovo di Palencia.

Chiesa cattedrale di BERGAMO, pel R.mo Mons. Luigi Maria Marelli, traslato dalla Sede di Bobbio.

Chiesa titolare vescovile di TERME, pel R.mo Mons. Luigi Capotosti, traslato dalla Chiesa cattedrale di Modigliana.

Chiesa titolare vescovile di RETIMO, pel R.mo Americo Bevilacqua, traslato della Sede di Alatri.

Chiesa cattedrale di S. CLODOALDO, pel R.mo Mons. Giuseppe Francesco Rusch, traslato della Sede di Lead.

Chiesa cattedrale di TORTONA, pel R.mo Simon Pietro Grassi, Prevosto di Verdello, in diocesi di Bergamo.

Chiesa cattedrale di FOLIGNO, pel R.mo Mons. Carlo Sica, Canonico Arciprete di S. Eustachio in Roma, già professore nel Seminario Romano, e Minutante alla Segreteria di Stato di Sua Santità.

Chiesa titolare vescovile di SASIMA, pel Rev. Luigi Zaffarami, Arciprete di S. Terenziano, in diocesi di Todi, deputato amministratore della stessa diocesi.

Chiesa cattedrale di BOBBIO, pel Rev. Pietro Calchi Novati, Prevosto di Saronno in diocesi di Milano, dottore in S. Teologia e in diritto canonico.

Chiesa cattedrale di ALBENGA, pel Rev. Angelo Cambiaso, Canonico di S. Maria di Carignano in Genova.

Chiesa cattedrale di EL PASO, pel Rev. P. Giovanni I. Brown, della Compagnia di Gesù, Rettore del Collegio di Denver.

Chiesa cattedrale di BISARCHIO, pel Rev. P. Pietro Benedetti, Procuratore Generale dei Missionari del S. Cuore di Gesù in Roma e Dottore in S. Teologia.

Chiesa cattedrale di MALTA, a cui è annesso il titolo arcivescovile di Rodi, pel P. Padre Mauro Caruana O. S. B.

Chiesa cattedrale di GAP, pel Rev. Mons. Gabriele Llobet, Vicario Generale in Perpignano e Dottore in S. Teologia.

Chiese cattedrali unite di AMPURIAS *e* TEMPIO, pel Rev. P. Giovanni Maria Sanna, Provinciale dei Conventuali in Sassari.

Quindi Sua Santità ha pubblicato le seguenti provviste fatte già con le Lettere Apostoliche o con Breve:

Chiesa titolare arcivescovile di FILIPPOPOLI, pel R.mo Mons. Vincenzo Kluczynski, traslato dalla Metropolitana di Mohilew.

Chiesa Metropolitana di BRAGA, pel R.mo Mons. Emanuele Vieira de Mattos, promosso dalla Chiesa cattedrale di Guarda.

Chiesa titolare arcivescovile di GERAPOLI, pel R.mo Mons. Angelo Maria Dolci, traslato dalla sede Metropolitana di Amalfi.

Chiesa titolare arcivescovile di COLOSSI, pel R.mo Mons. Giovanni Maria Zonghi, Presidente dell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dottore in S. Teologia e in diritto canonico.

Chiesa titolare arcivescovile di TOLEMAIDE DI EGITTO, pel R.mo Mons. Raffaele Virili, promosso dalla Chiesa vescovile di Troade.

Chiesa titolare vescovile di AURELIOPOLI, pel Rev. Uberto Oliviero Chalifoux, Vicario Generale di Sherbrooke, Deputato ausiliare di Mons. Vescovo di Sherbrooke.

Chiesa cattedrale di ANGRA, pel Rev. Emanuele Damasceno da Costa, Canonico della cattedrale di Viseu.

Chiesa cattedrale di FUNCHAL, pel Rev. Antonio Emanuele Pereira Ribeiro, Vicario Capitolare della stessa Diocesi e dottore in S. Teologia.

Chiesa cattedrale di GUARDA, pel Rev. Giuseppe Alves Mattos, Canonico della Cattedrale di Coimbra.

Chiesa cattedrale di SALTA, pel R.mo Giuseppe Gregorio Romero, traslato dalla Chiesa titolare di Terme.

Chiesa cattedrale di COIMBRA, pel Rev. Emanuele Luigi Coelho da Silva, Canonico Decano della Cattedrale di Porto.

Chiesa titolare vescovile di GIONOPOLI, pel R.mo Mons. Giuseppe Giovanni Fox, traslato dalla sede di Green Bay.

Chiesa cattedrale di CAJAZEIRAS nel Brasile, pel Rev. Moise Coelho, Canonico di Parahyba.

Chiesa cattedrale di CAIAZZO, pel R.mo Mons. Luigi Ermini, traslato dalla Chiesa titolare di Amata.

Chiesa titolare vescovile di ABILA, pel Rev. Dionisio Nyaradi, Amministratore apostolico di Crisio.

Chiesa titolare vescovile di TENNESI, pel Rev. Carlo Echenique, Canonico della Cattedrale di Cordoba (Argentina), Deputato ausiliare del Vescovo di Tucuman.

Chiesa titolare vescovile di BETLEMME, pel Rev. P. Giuseppe Marietan, Canonico Regolare di S. Agostino, eletto abate di S. Maurizio d'Agaune.

Chiesa titolare vescovile di OBBA, pel Rev. P. Leone Girod, della Congregazione dello Spirito Santo, eletto Vicario Apostolico di Loango.

Dopo ciò per mezzo dell'Avvocato Concistoriale, si è fatta la postulazione del Pallio per le Chiese metropolitane di Genova e di Braga e della Chiesa cattedrale di Malta.

Il Santo Padre si è recato poscia nella Sala del Trono, e quindi sedutosi, circondato dalla Sua Nobile Corte, ha ricevuto in udienza di formalità, i novelli Vescovi preconizzati, presenti in Curia, i quali vennero annunziati ed introdotti da un Maestro delle Cerimonie Pontificie. Dopo che essi hanno baciato il piede alla Santità Sua, il Santo Padre ha loro imposto il rocchetto, impartendo ad essi l'Apostolica Benedizione. Quindi i novelli eletti sono discesi nella Basilica Vaticana a venerare la Tomba del Principe degli Apostoli, e dipoi si sono recati a fare la visita di formalità presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Gasparri Segretario di Stato.

NECROLOGIO. — Sono passati a miglior vita: il *3 gennaio* Monsignore **Enrico Ludovico Prospero Bougouin,** vescovo di Perigueux; l'*11* Mons. **Guglielmo Riordan,** arcivescovo di S. Francisco in California; il *22* Mons. **Tommaso Burke,** vescovo di Albany (Stati Uniti).

FATTI DEL MESE.

La guerra, che assorbe ormai l'attenzione universale, non accenna ancora alla sospirata fine. Nel territorio francese, in quello polacco e in Galizia gli eserciti delle due parti si fronteggiano vigorosamente, tenacemente, impediti da azioni decisive a cagione della rigidezza straordinaria del verno. I principali fatti d'arme nel mese si sono avuti presso Soissons, in Francia, ove dal 12 al 15 i tedeschi avanzarono risolutamente fino al fiume Aisne, che ingrossato dalle piene costrinse le truppe esposte francesi a ritirarsi prima che le comunicazioni fossero tagliate, ma arrestò del pari l'irruzione nemica. In tutto il rimanente del fronte le truppe francesi vantano lievissimi progressi: in Polonia la situazione rimane stazionaria, conservando i tedeschi il vantaggio delle vittorie ottenute in dicembre, che li fecero avanzare fino ai dintorni di Varsavia; anche i Russi però conservano tenacemente in Galizia le terre conquistate, fin quasi ai Carpazi: solo resiste eroicamente l'assediata città di Premislia. Nel

Caucaso le truppe turche furono battute dai Russi presso Ardaghan e Sarykamisch, ma avanzarono nel limite della Persia, nè ancora si sono ritirate dalla frontiera russa che hanno invaso; la minacciata invasione dell'Egitto da parte dei Turchi non si è verificata ancora.

Mentre scriviamo corrono voci contradditorie circa l'entrata della Rumenia fra i belligeranti; sembra però più probabile che quel regno attenda a tal uopo la decisione dell'Italia, la quale fin ora, nonostante le mene dei partiti estremi, non ha trovato il suo *casus belli*, e solo cerca di render più intensa la sua preparazione e di scrutare la volontà del paese. A tal effetto significativa sembra la stentata riuscita del prestito nazionale d'un miliardo, coperto solo per 880 milioni dai privati, mentre in altre nazioni meglio risolute alla guerra anche maggiori richieste furono oltrepassate più volte. — Pure nei mari e nell'aria si combatte aspramente: una corazzata inglese la *Formidable* fu distrutta da un sottomarino tedesco nelle acque della Manica il 4; uno scontro fra quattro unità maggiori tedesche e cinque inglesi, costò alla flotta tedesca la perdita dell'incrociatore di II classe *Blücher* il giorno 24; pochi giorni prima erano cominciate le geste dei giganteschi dirigibili « Zeppelin », che gittarono esplosivi su alcune località inglesi, fin qui con poco danno materiale.

Il S. Padre si è mostrato instancabile nel suo proposito di lenire almeno i danni della guerra: la sua proposta di scambiare i prigionieri resi inabi al combattere è stata accolta sollecitamente con grande deferenza da *tutti* i belligeranti e ora si attende alacremente alla sua attuazione.

Ad accrescere la tristezza dei tempi si è aggiunto da noi uno spaventoso *terremoto*, che la mattina del 13 alle 7,53 distrusse Avezzano e tutti gli altri paesi minori della conca del Fucino, estendendo le sue rovine per la valle del Liri oltre Sora: si calcolano a circa trentamila i morti, e innumevole è la folla degli sventurati, ridotti senza tetto e senza pane dal fulmineo cataclisma. La carità cristiana del nostro popolo e clero si è nuovamente manifestata con generoso slancio; il S. Padre per primo ne ha dato l'esempio, disponendo che si apprestassero ricovero e cure ai feriti nell'Ospedale Pontificio di S. Marta contiguo alla mole Vaticana, ov'Egli si recò già tre volte a visitarli.

Sono stati nominati 34 *nuovi Senatori* dei quali, eccetto pochi nomi indistintamente ammirati come quello di Guglielmo Marconi, i più hanno dato occasione a vivaci discussioni — A Firenze le elezioni amministrative sono riuscite favorevoli ai partiti dell'ordine. — La *rivoluzione* prosegue in Albania e nel Messico; fu domata nel Paraguay. — In Austria il ministro degli esteri Berchtold si è dimesso, succedendogli il Burian ungherese. —

Sono *defunti* il compositore Carlo Goldmark a Vienna; la principessa Teresa Barberini, a Roma; il generale russo Stoessel, celebre difensore di Port-Arthur; il senatore Luigi Pastro.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

1.

Circa l'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino, di cui si approvano il nuovo ordinamento e i nuovi statuti, designando a presiederla una Commissione cardinalizia.

BENEDICTUS PP. XV

Motu proprio. — Non multo post editam Encyclicam Epistolam *Aeterni Patris* de philosophia christiana ad mentem Angelici Doctoris instauranda, decessor Noster fel. rec. Leo XIII ad Antoninum S. R. E. cardinalem De Luca, sacri consilii studii regundis praefectum, die XV octobris anno MDCCCLXXIX litteras *Iampridem* dedit, quibus promovendae propagandaeque Thomae Aquinatis doctrinae propriam in urbe Roma Academiam, eiusdem sancti viri nomine patrocinioque insignem, instituit. Etenim « considerando experiendoque in- « tellexerat, teterrimum quod adversus Ecclesiam ipsamque « humanam societatem modo geritur bellum, citius feliciusque, « opitulante Deo, componi non posse quam rectis sciendi agen- « dique principiis per philosophicas disciplinas ubilibet resti- « tutis; ideoque ad summam totius causae pertinere sanam so- « lidamque ubique locorum reflorescere philosophiam »; praecipue vero, ut planum est, in urbe principe catholici nominis, quae quia domicilium ac sedes est Pontificatus Maximi, ob eam causam ab adolescentibus clericis, discendi cupidis, ex omni terrarum loco celebrari solet, ac propterea debet optimae cuiusque institutionis et disciplinae laude ceteris antecellere. Ergo sapientissimus Pontifex romanam, quam diximus, a se conditam

Academiam omni gratia complexus, reditibus instruxit, beneficiis ornavit, privilegiis auxit, quorum quidem illud potissimum, ut liceret ei laurea doctorali suos donare alumnos, qui, communi philosophiae curriculo emenso, scholas dein horum perfectioni studiorum in sacris Urbis athenaeis constitutas atque academicos coetus, explorato cum fructu, biennium frequentassent. Cum autem ab Academia condita satis praeteriisset temporis, cumque eo spatio ad res, quarum causâ instituta erat, vel scriptis in dies certos vulgandis, vel publicis de philosophia sermonibus et disputationibus habendis, vel alumnis spei bonae ad studia sustentandis, non parum profecisse videretur, litteris apostolicis *Quod iam inde* die IX maii MDCCCXCV Academiae leges ac statuta solemniter Leo comprobavit. Tam utile institutum proximus decessor Noster sanctae memoriae Pius X admodum sibi probari ostendit per apostolicas litteras *In praecipuis laudibus*, die XXIII ianuarii anno MCMIV datas, quibus, ad christianam sapientiam contra recentiorum errores ac praesertim contra *Neo-rationalismum* seu *Modernismum* defendendam magnopere interesse professus ducem religiose sequi Thomam, quidquid auctoritate Leonis actum pro Academia erat, id omne confirmavit. Nos vero, cum, aeque ac Decessores Nostri, persuasissimum habeamus de illa tantum philosophia Nobis esse laborandum quae sit *secundum Christum* (Coloss. II, 8), ac propterea ipsius philosophiae studium ad principia et rationem Aquinatis omnino exigendum esse, ut plena sit, quantum per humanam rationem licet, explicatio invictaque defensio traditae divinitus veritatis, hanc S. Thomae Academiam, non minus quam illis, Nobis esse curae volumus appareat. Itaque eo consilio, ut magis magisque vigeat, in diesque exsistat fructuosior, nova quaedam curavimus praescribenda de studiis, de disputationibus, de doctrinae quoque experimentis, quae alumni dent, ut vel doctoris lauream adipisci, vel ad numerum sodalium academicorum adscribi possint: quas Nos praescriptiones et probavimus iam et hic ratas habemus. Posthac vero tres S. R. E. Cardinales Academiae praesidebunt; quorum primus semper esto sacri Consilii studiis regundis Praefectus *pro tempore*. Denique, ut ne illud quidem adiumenti genus desit ad sodalium et alumnorum diligentiam fovendam, de reditibus Academiae aliquid secerni iubemus, ab eius praesidibus definiendum, quod utrisque, praemii loco, distribuatur.

Haec autem, quae statuta a Nobis Motu Proprio sunt, firma et rata esse volumus, contrariis quibusvis non obstantibus. Eademque fore, ut Deus *scientiarum Dominus* ad incrementum doctrinae catholicae, ipso Angelico Doctore deprecante, convertat plane confidimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXXI decembris MCMXIV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV

II.

Al card. Pietro Gasparri, Segretario di Stato, affidandogli pieni poteri per provvedere agli orfanelli del terremoto marsicano.

Lettera. — *Signor Cardinale.* Sul Nostro cuore di Padre, lacero già dalla crudeltà di uno spettacolo che l'umana storia mai non conobbe, il terremoto del 13 corrente ha aperta un'altra ferita, sanguinante di non meno vivo dolore.

Mentre sotto il colpo della raccapricciante sciagura adoriamo i disegni della divina e sempre materna Provvidenza, Noi ravvisiamo Nostro ufficio di dedicare senza indugio a sollievo delle sventurate e care popolazioni, rimaste superstiti dal tremendo flagello, tutte le cure di Padre e di Pastore, che ci saranno consentite dalle strettezze della Sede Apostolica.

Evvi, tuttavia, fra i superstiti una schiera, che reclama illimitata l'affettuosa Nostra sollecitudine, vogliam dire i miseri orfanelli.

Dinanzi a questi infelici, Noi, Signor Cardinale, sentiamo, più ancora che per ogni altro, le viscere della paternità che Gesù Cristo Ci ha data.

È perciò, che, confidando nel saggio ed alacre zelo del quale Ella in pochi mesi Ci ha porto prove cospicue, e nutrendo fiducia che l'opera sua, nonchè non essere ostacolata, troverà da ogni parte favore, Noi abbiamo deliberato di conferire a Lei pieni mandati in ordine alla ricerca, alla cura ed alla educazione dei menzionati orfanelli, autorizzandola a prendere all'uopo tutti quei provvedimenti che saranno necessarii. E Ci è grato sperare che non invano Ella si adoprerà nel nome del Vicario di Cristo,

sia per asciugare queste amarissime fra tutte le lacrime, sia per formare tanti infelici alla vita religiosa e civile, alla quale la sventura li ha anche meglio preparati.

Conforto nei non lievi sacrifici onde l'ardua impresa Le sarà apportatrice, sia a Lei, Signor Cardinale, l'Apostolica Benedizione che auspice delle grazie celesti, di gran cuore Le impartiamo.

Dal Vaticano, il 25 gennaio 1915.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio. Sezione delle Indulgenze.

I.

Si arricchisce di 300 giorni d'indulgenza la recita dell'orazione per la pace, composta dal S. Padre (1).

Decreto. — *Die 21 ianuarii 1915.* — Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, benigne concedere dignatus est, ut fideles corde saltem contrito recitantes orationem per decretum d. d. 10 ianuarii 1915, ad pacem implorandam in praesenti acerbissimo Nationum conflictu, a Sanctitate Sua propositam, indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, quoties id egerint, consequi valeant. Praesenti perdurantibus memoratis rerum adiunctis valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adscssor.*

---

(1) V. fasc. precedente, pag. 54.

II.

Si concede il favore dell'altare privilegiato per le messe celebrate in suffragio delle anime purganti di coloro che perirono o periranno nella presente guerra (1).

Decreto. — *Die 28 ianuarii 1915.* — Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, ardenti iugiter caritatis studio permotus erga eos, qui, vita functi, iustas luunt poenas in Purgatorio degentes, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut Missae omnes, quas a quocumque sacerdote in suffragium animarum illorum, qui in praesenti exitiali bello ceciderunt et cadent, celebrari contigerit, ita illis suffragari possint, ac si in altari privilegiato celebratae fuissent. Praesenti hoc decurrente anno valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor.*

---

(1) Il presente decreto fu trasmesso al Card. Segretario di Stato con la seguente bellissima lettera:

Roma, 3 Febbraio 1915.

E.mo e Rev.mo Signor Mio Oss.mo,

Mi è grato portare a conoscenza dell'Eminenza Vostra Rev.ma, che il Santo Padre, nell'Udienza concessa a Monsignor Assessore di questa Suprema, il 28 u. s., ha voluto dare un'altra prova della Sua inesauribile carità, a pro delle vittime dell'immane guerra, che già da lunghi mesi affligge tante Nazioni.

L'amore paterno che ha mosso Sua Santità ad invocare, con felice successo, dalle potestà della terra, la liberazione dei prigioneri, per restituirli al più presto possibile alla loro patria terrena, La muove ora a sollecitare dal Re dei Re la liberazione delle anime dei caduti, prigioniere del purgatorio, perchè quanto prima possono raggiungere la patria celeste.

A tal uopo, aprendo l'infinito tesoro della Chiesa, il Santo Padre concede che tutte le Messe, che durante il tempo della guerra verranno applicate, da qualunque Sacerdote ed in qualunque luogo, in suffragio delle anime dei fedeli, che sono morti e morranno nel presente acerbissimo conflitto, abbiano, per quelle, la medesima efficacia, come se fossero celebrate ad Altare privilegiato.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eminenza i sensi della mia piena osservanza e raffermarmi dell'Eminenza Vostra Rev.ma.

Umil.mo Dev.mo Servitor vero
R. Card. MERRY DEL VAL

III.

Non è necessario il consenso dell'Ordinario per benedire gli oggetti pii in favore di soldati belligeranti, da chi ne ha facoltà dalla S. Sede.

Decreto. — *Die 4 februarii 1915.* — Ssmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne indulsit, ut sacerdotes quilibet, sive saeculares sive regulares, qui ab apostolica Sede, directe aut indirecte, facultatem obtinuerunt pia obiecta benedicendi cum indulgentiarum applicatione, et s. ministerium exercent apud milites nationum, hoc tempore, bello contendentium, vel quomodolibet inter eos versantur, non teneantur clausula quae apponi solet: « de consensu Ordinarii loci in quo facultas exercetur ». Praesenti valituro hac eadem rerum conditione perdurante. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Di presunta morte del coniuge. (1)

28 nov. e 18 dic. 1914. — I. Nel 1868 la donna A. C. sposò religiosamente in una parrocchia dell'America un tal M. V. L'anno seguente si trasferirono in altra città, ove il marito, giurando alla moglie che anche prima di sposarla era legato con vincolo matrimoniale ad altra donna, la abbandonò. Poco dopo le scrisse per confermarle l'addio definitivo; nè più nulla si seppe di lui.

(1) Veggasi in proposito l'istruzione della S. C. del S. Officio « ad probandum obitum alicuius coniugis » del 1868, ristampata nel *Monitore Ecclesiastico*, serie III, vol. II, anno 1910-11 pag. 114. — Cfr. ibid. p. 110, e anche anno 1909-10, pag. 200, s.

Dopo un certo tempo la donna A. C. si unì con altro uomo, da cui ebbe parecchi figli: ora, volendo pensare alla loro coscienza, entrambi domandano alla S. C. di sposarsi legittimamente. E la S. Congregazione, dopo minuta inquisizione lo ha concesso.

Eccone le principali ragioni: anche lasciando stare se alla validità del matrimonio celebrato nel 1868 facesse ostacolo o no un precedente *impedimentum ligaminis*, e ammesso che quel matrimonio fosse valido, si è ottenuta la certezza morale che il primo marito M. V. sia morto. Gli argomenti sono: *a*) il non aversi più notizia di lui da oltre 40 anni, per quante ricerche si siano fatte: si noti che il marito era assai depravato di costumi, il che almeno accresce l'improbabilità che sia ancora vivo, poichè avrebbe oltrepassato di molto i 70 anni; *b*) il figlio della A. C. che si è dato a speciali viaggi e per ricerche aver notizie del padre suo, ha deposto sotto giuramento che nella città di C. seppe da un tal P. R. che suo padre era morto nel paese di T.; e recatosi in T. ne aveva avuta conferma da un altro, certo T. V. il quale gli disse che parecchi mesi avanti il padre, M. V., « era entrato in un canotto a bagnarsi e non era più riapparso; solamente avevano trovato i panni sopra il ponte ». Sebbene il detto figlio avesse speso altri due anni nelle ricerche, null'altro aveva potuto appurare, che convalidasse, ma nemmeno che contraddicesse tale asserzione.

II. Una tale Antonia G. sposò in T. nel 1881 un certo D. M. che aveva allora 22 anni; otto anni dopo lo abbandonò perchè dedito al vino e a donne; e il marito nell'ottobre del 1889 s'imbarcò per B., ove giunse nel dicembre. Anche la Antonia nell'assenza s'è unita con altro uomo, col quale ora vorrebbe passare a nozze. Si è fatto nella Curia di T. il processetto su la morte del marito; ma la Curia non ha osato dar la sentenza ed ha rimesso gli atti alla S. Congregazione; la quale, tutto considerato, al dubbio « An Oratrici permitti possit transitus ad alteras nuptias » ha risposto in plenaria: « Affirmative ».

Eccone le principali ragioni:

a) *La diuturnità dell'assenza.* Dall'ottobre del 1889 A. G. è considerato legalmente come assente: si noti che nella città di B. ove si è recato, numerosi sono bensì gli emigranti, ma nessuno vi resta più che due o tre anni, dopo i quali tornano in patria, essendo l'aria malsana.

b) *Il nessun esito delle ricerche.* Queste furon fatte fin dal 1900, anche per mezzo dei consoli, dovunque si poteva supporre che A. G. si fosse rifugiato, ma sempre invano.

c) *Asserzioni di testimoni, tanto* de visu, *quanto* ex auditu. *De visu* se ne ha un solo, ma la Curia lo dichiara superiore a ogni eccezione. Questi sotto giuramento, ha deposto in Curia, in data 4 marzo 1912: « Quando ero in B., parlando con alcuni compaesani d'una febbre tifoidea epidemica che v'era scoppiata seppi *da loro* che già parecchi ne erano rimasti vittime: tra questi mi nominarono *anche D. M.* di cui io *vidi* poco dopo *il cadavere* Ciò fu nell'aprile del 1897 in B. stesso: *avevo* già *conosciuto* D. M. fin dal 1884-85 in T; facilmente quindi lo riconobbi morto, specie dalla *faccia butterata dal vaiuolo:* era di mezza statura e poteva avere un 34 anni. Sono quindi *assolutamente certo* della sua morte e la attesto secondo scienza e coscienza sotto giuramento, nè intendo far altro in ciò che manifestare la verità ». Dunque questo testimonio dice tutto quanto è necessario, cioè:

a) l'occasione in cui vide il morto;

b) il tempo ed il luogo;

c) la causa della morte;

d) l'identità della persona, sia per riferimento degli altri che per propria ricognizione:

e) la sua assoluta certezza della cosa.

Si hanno poi altri quattro testimoni *de auditu.*

1) P. I. nel 30 dic. 1909 sotto giuramento ha attestato che, quattro o cinque anni prima, *da parecchi* che tornavano da B. seppe della morte di D. M. avvenuta diversi anni prima:

2) A. G. è fratello della oratrice, ma la Curia lo dichiara insospettabile: seppe della morte di D. M. da parecchi che ne discorrevano in pubblico nella stessa città di B. ove si presume morto: tra questi « parecchi » ne indica alcuni per nome: aggiunge una circostanza *diversa* da quella del teste *de visu*: seppe cioè che D. M. era morto « fuori della città di B. », ma è chiaro che poi il cadavere dovette esser riportato entro la città ove il teste *de visu* lo riconobbe; questa leggera apparente dissonanza sembra argomento di veracità.

3) Si ha una lettera di una tale E. B. scritta dalla stessa città di B., il 2 settembre 1898, quando certo nessuno pensava al presente processo: in essa si legge. « Ho saputo soltanto ora della morte del marito di Antonia ».

4) Un tale M. M. non si è potuto citare non conoscendosi il suo domicilio attuale; però « vari testi anche con giuramento affermano che egli narrò loro della morte di D. M ».

La Curia di T. fa poi testimonianza della *fama* costante e universale in T. che D. M. sia morto, sicchè *tutti coloro che conoscono l'oratrice la credono unita in legittime nozze con l'uomo che ha ora.* E si noti che moltissime persone, anche aventi poco simpatia con l'oratrice, sono tornate dal paese di B. in T. *e nessuna ha smentito la costante opinione pubblica; mentre, se non fosse vero che D. M. morì in B., facilmente avrebbero potuto dirlo e porre fine al presunto comune errore.* Attesa questa pubblica opinione, anche più favorevole diviene la condizione dell'oratrice la quale, umanamente parlando, nulla ha da guadagnare sia che le si permetta, sia che non le si permetta di sposare l'uomo che ha ora, poichè tutti già lo credono di lei marito.

Contro tali argomenti non si oppose altro che la non esistenza dell'atto di morte, sia nei libri parrocchiali che nell'ufficio di stato civile; ma l'autorità del luogo, prudentemente interrogata, ha risposto che « tale mancanza non ha nulla di straordinario in tempo di epidemia: può esser benissimo, che, stante il troppo numero di morti, si sia omesso di registrarne qualcuno: anzi di tali omissioni in quel tempo si hanno vari altri esempi ».

Perciò giustamente fu risoluto come sopra.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa la spettanza delle rendite di sede vacante.

Diocesi di N. — *8 febbraio 1913.* — Vacando la sede episcopale della diocesi di N. nel 1910 fu costituito l'Amministratore Apostolico, che durò in carica sino al 1912, quando prese possesso il vescovo successore. Essendo frattanto maturati i frutti di alcune rendite della Mensa, nacque la questione a chi tali frutti spettassero, e tale dubbio fu portato alla S. C. del Concilio, la quale nella plenaria dell'8 febbraio 1913 rescrisse:

« Attentis omnibus rerum adiunctis in causa concurrentibus, dimidiam partem fructuum caute et utiliter investiendam esse

favore Mensae Episcopalis; dimidiam autem tribuendam esse Episcopo successori, *facto verbo cum Ssmo* ».

Eccone le principali ragioni:

La determinazione della spettanza di tali rendite deve desumersi ora, a seconda dei luoghi, o dal diritto comune, o da particolari riserve pontificie, o da speciali concordati. Nel caso, anzitutto, non entrava la questione del concordato.

Quanto al diritto comune, esso è fondato su la decretale *Cum vos* d'Alessandro III, c. 4, de off. iud. ord., ove è detto che, vacando la sede, debbonsi proseguire a esigere i frutti, per mezzo di economi « qui debeant eos, aut in ecclesiarum utilitatem expendere, aut futuris personis fideliter reservare ». Tale decretale fu successivamente interpretata da Bonifacio VIII, nel c. *Quia saepe*, 40, de elect. in VI e da Clemente V, nel cap. *Statutum* 7, de elect. (Clem.) il quale lo estese a frutti d'ogni specie, che, sede piena, spetterebbero al vescovo, compresi i diritti di sigillo, con la limitazione che, in primo luogo, si pagassero con essi frutti tutte le spese: tra queste, naturalmente, *lo stipendio o onorario per l'Amministratore*. Così spesso risolse la S. C. del Concilio fin dai primissimi tempi, p. es. in una di Cefalù del 17 novemb. 1594 etc. (cfr. Bened. XIV, *de Syn. dioec.* lib. X, cap. 10, n. 4, de Angelis, *Praelect.* num. 22, etc.).

Quanto alle riserve pontificie, è noto che fin da tempi antichissimi i Papi costumarono raccogliere, mediante le *collette degli spogli*, le rendite di certi benefici vacanti, per impiegarle in scopi pii, specialmente pel fondo della Crociata. Poi tal diritto di *spoglio*, per certe regioni (come la Spagna, l'Italia) passò alla *Camera Apostolica*, finchè nel 1817, ai diritti della Camera, in tal materia, subentrò « eodem modo et forma » la *Congregazione di Propaganda Fide* (Const. *Catholicae fidei*, del 19 giu. 1817, di Pio VII; nel *Bull. Rom. Contin.*, t. VII, p. 1473). Naturalmente su tali riserve il S. Padre solo può, e suole talora, per gravi ragioni, dispensare. Dunque, prescindendo da queste riserve e dall'eventuale disposizione del concordato, e fermandoci al diritto comune, sembrerebbe che la questione vada risolta così: pagate anzitutto le spese, e primo fra queste il salario dovuto all'Amministratore, la cui quantità è determinata nell'atto stesso della sua costituzione, il rimanente *va al successore: futuris personis fideliter reservatur*.

Ma qui subentra un altissimo criterio di moralità e d'equità

che la S. Congregazione giustamente mette in vista: è cosa cioè notissima, che i frutti dei benefici ecclesiastici spettano bensì al beneficiato, ma con l'obbligo gravissimo di non applicarsene se non quanto bisogna e basta all'onesta sua sostentazione, mentre quanto sopravanza spetta *alla Chiesa*. E che cosa debba intendersi per questa parola, l'ha interpretato, e proprio nel nostro caso, lo stesso autore della decretale su cui si basa il diritto comune di cui discorriamo, cioè il medesimo Alessandro III, nel c. *Relatum* 12, de testam.: « non successor morientis, sed communis congregatio intelligitur ». Il che ben vide il chiaro giureconsulto, card. De Luca, quando, nella disp. 100, *de Beneficiis*, n. 22, scrisse: « Cum Doctores, materiam tractando, praesupponant huiusmodi fructuum pertinentiam ad successorem, hinc frequentior opinatio est, non solum ignari ac inferioris vulgi, sed etiam forte litteratorum ac virorum superioris ordinis, quod huiusmodi fructus... ad Ecclesiam vel successorem pertinentes, sint ipsius successoris, cuius fortunae referri solet invenire notabilem cumulum fructuum decursorum tempore vacationis... Verum... videtur aequivocum clarum...; siquidem eos exigere quidem poterit successor et administrare, *sed ad commodum Ecclesiae, in augmentum eius dotis et bonorum*, cum ita speciem dotis principalis habere videantur, eodem modo quo hereditatem vel fideicommissum augent fructus, qui decurrunt intermedio tempore, quo successio ob non existentiam personae vocatae, seu ob non purificatam conditionem vacat, sive eamdem hereditatem augent fructus maturati de tempore mortis testatoris ».

Dunque in realtà codesti frutti maturati sede vacante spettano, non già immediatamente alla persona del successore, in guisa che questi possa disporne a suo arbitrio, ma bensì alla *Mensa* come tale, di cui il successore è, piuttosto che *dominus*, amministratore « in timore Dei », anche più di un padre di famiglia rispetto al patrimonio domestico. E in conclusione i frutti in questione sarebbero stati dovuti attribuire alla Mensa, se non fossero intervenute, da una parte, certe speciali circostanze in cui trovavasi il vescovo successore, dall'altra il fatto che la diocesi di N. era soggetta alla riserva pontificia in favore della Congr. di Propaganda Fide; su di che occorreva chiedere le opportune dispense al S. Padre, per decidere come fu giustamente deciso nel caso.

ANNOTAZIONI.

A prevenire malintesi, crediamo opportuno notare che dalla dottrina svolta nella discussione della causa non deve inferirsi, il che sarebbe troppo, che il vescovo *pro tempore* non abbia la *proprietà* dei beni della Mensa, nè il beneficiato quella dei frutti del suo beneficio, bensì la sola amministrazione, pel principio morale generale, che il superfluo deve erogarsi pei poveri e le cause pie. Tale conclusione sarebbe assurda, e più ampia delle premesse, poichè il dovere morale, o meglio, nel concetto cristiano la *servitus socialis*, cui può esser soggetto il diritto di proprietà, non toglie certo questo diritto stesso, come non lo toglie alcuna servitù giuridica. Nella fattispecie la S. C. non aveva una questione sì generale da risolvere, ma solo da interpretare la formola della decretale: « *futuris personis* fideliter reservare », e ha concluso, che, nella stessa fattispecie, la pluralità medesima della locuzione, indicava che la parola « futurae personae », non doveva restringersi alla singola persona del successore, ma estendersi a quella *dei successori* tutti quanti, il che praticamente includeva la spettanza dei frutti alla *Mensa* come tale. Tale interpretazione era avvalorata dall'autorità stessa del legislatore, che come equivalente della parola « futurae personae » dava l'altra « ad Ecclesiam ». — In pratica, purtroppo, tale risoluzione non ha da noi applicazione immediata, essendo risaputo che del beneficio vacante si impossessa l'Economato e ne carpisce i frutti: può applicarsi qualora parte dei frutti o rendite si salvino da tale confisca. — Circa la riserva relativa ai *Concordati*, si ricordi quanto fu discusso dal card. Gennari, nelle *Consultazioni canoniche*, pag. 1 ss.; vedi anche *Mon. Eccl.*, 1911-12, pag. 550. Secondo tale dottrina, la disposizione del Concordato p. es., delle Due Sicilie, del 1818, che attribuisce i redditi in questione (quasi come la sentenza) metà al successore, metà ai poveri e alle cause pie, dovrebbe ancora applicarsi in un caso simile al presente, per la ragione che tale disposizione — in favore, non della potestà laica, ma del popolo cristiano — non può dirsi abrogata con la semplice denunzia del Concordato da parte dello Stato italiano, mentre la S. Sede non l'ha esplicitamente nè implicitamente revocata.

II.

Circa l'esenzione dal pagamento della mezza annata.

Fossanen. — *12 dicembre 1914.* — Nella cattedrale di Fossano tre canonici si ricusano di pagare la mezza annata alla Sagre-

stio, perchè dicono che, a tenore della stessa Costituzione di Benedetto XIII *Pius et misericors*, del 28 aprile 1725, con cui fu indetto in tutta l'Italia tale pagamento, se ne eccettuano coloro che ebbero il canonicato *per bolle della Dataria*, come infatti le ebbero i tre detti canonici. Ecco infatti le parole: « teneantur solvere... mediam annatam pro fabrica ecclesiae, dummodo [beneficia] collationis institutionis et provisionis S. Sedis minime existant ». E ciò sembra ben giusto, sia in vista della riverenza dovuta alla S. Sede, cui sembrasi far torto togliendo parte di quello che essa ha concesso; sia in vista del pagamento dei diritti delle bolle alla S. Sede, pagamento che sembra tener luogo di qualsiasi altra prestazione. Comunque sia, le parole della costituzione sono ben chiare ed esplicite. Ma poichè tali argomenti non furon accettati dal Capitolo di Fossano, i tre detti canonici li vollero far valere nella S. Congreg. del Concilio proponendo il dubbio « An canonici ecclesiae cath. Fossanen, *de beneficio provisi per Apostolicas Bullas*, eximantur ab onere solvendi « mediam annatam » in eam? ».

E la S. Congregazione, nella plenaria del 12 dicembre 1914, riformato il dubbio col sostituire alle parole « mediam annatam » queste altre « consuetam praestationem », rispose « *Negative* ».

Eccone le principali ragioni. Il diritto della cosiddetta mezza annata non ebbe origine soltanto per la legge positiva di Benedetto XIII, nel 1725, ma assai prima era stato introdotto dalla *consuetudine* in moltissime Chiese, e tra queste anche in quella di Fossano, ove se ne prova l'esistenza già da quasi dugent'anni prima, nel 1562, 1570 etc. Ciò è tanto vero, che il papa S. Pio V se ne occupò con la cost. *Durum nimis* del 13 giugno 1570, ordinando che nelle Chiese ove vigeva tale consuetudine, non si esigesse più che la *metà* dell'annata, mentre in alcune (e tra queste anche Fossano) si costumava esigere l'intera annata.

La Costituzione di Benedetto XIII non fece che *estendere* a tutte le Chiese dell'Italia e isole adiacenti l'obbligo di pagare la mezza annata, e disciplinarlo con alcune speciali norme; ma dichiarò esplicitamente, che, dove tale consuetudine vigeva già, *nulla* si innovasse in proposito « dummodo... legitima non vigeat consuetudo solvendi vel dimittendi fructus sex mensium aut similem, non tamen minorem ratam favore fabricae vel sacristiae; hoc enim in casu, pro fabrica praedicta *nihil* solvendum

erit ». Le quali parole, a bene intenderle, *accanto* all'istituto *consuetudinario* già esistente e lasciato intatto, *creano un nuovo* istituto, di diritto *positivo*, al quale solo sembra riserbarsi il titolo tecnico di « mezza annata » (1). Ne consegue che solo questo nuovo istituto dovrà seguire le norme, e godere dei favori contenuti nella legge che lo contempla; l'altro invece seguiterà a reggersi con le medesime determinazioni giuridiche del passato.

Ora, nel caso, la consuetudine vigente *ab antiquo* in Fossano, sia prima, *come anche dopo* promulgata la detta costituzione, non eccettua affatto i provvisti con lettere Apostoliche; e si dimostra che di 138 canonici creati dopo il 1725, tutti, anche i 76 investiti con bolle Apostoliche, pagarono fino ad uno; come si dimostra che, anche dopo la detta Costituzione, il computo e l'esazione se ne proseguì a fare con le stesse norme di prima, anche contrarie alla Costituzione: p. es. se ne esclusero i frutti *incerti;* si differì il pagamento entro *due anni*, etc. E tale consuetudine in tal modo è sancita anche nelle Costituzioni Capitolari, le quali obbligano i nuovi investiti al giuramento specifico « de solvenda dimidia annata ecclesiae sacrario, ut moris est, intra biennum », il qual giuramento prestarono anche i ricorrenti.

A tutto ciò si aggiungono non trascurabili ragioni d'equità: che cioè il pagamento della mezza annata, ivi, è compensato abbondantemente a tutti i canonici, i quali, una volta pagatala, sono prosciolti non solo da ogni altro obbligo per spese di culto dalla Sagrestia, ma anche nella loro morte, dai diritti funerari della medesima, la quale anzi somministra *gratis* la cera in tale occasione, e fa cantare a sue spese la Messa *praesente cadavere*, e nel settimo giorno dalla morte.

Perciò giustamente fu deciso come sopra.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Si dichiara e in parte si estende il privilegio concesso ai parroci romani dell'uso del rocchetto e della bugia. (2)

Romana. — Humiles enixasque preces R. P. Ioannis B. Vitale Barnabitae, parochi ecclesiae Ss. Blasii et Caroli ad ca-

(1) Così sembra chiaramente averlo inteso la S. Congregazione riformando il dubbio nel modo suddetto.

(2). Cfr. vol. XXVI, pag. 548.

tinarios, et hodierni camerarii parochorum almae Urbis eiusque districtus, supplicia quoque totius Collegii vota depromentis, ab Emo et Rmo d.no cardinali vicario Basilio Pompilj commendatas et ab infrascripto cardinali sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefecto relatas, sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV peramanter excipiens, privilegium et usum insignium rochetti et palmatoriae eisdem parochis utriusque cleri, decreto diei 11 novembris proxime elapsi, singillatim concessum, ita declarare atque extendere dignatus est:

I. Ipsi parochi, quoties legitime convocati, *collegialiter* sacris functionibus assistunt vel in processionibus incedunt, etiam coram Summo Pontifice et ubique, rochettum induere valent.

II. Si aliqui tantum parochi pro munere suo conveniunt et sacris adstant, ex gr. occasione sacrarum missionum, spiritualium exercitiorum et similium, rochettum deferre possunt.

III. Tandem singuli ex praedictis parochis propria insignia gestare queunt, quando ministerium parochiale exercent in suos parochianos extra respectivam paroeciam, ex gr. ratione baptismi, matrimonii, exsequiarum et funerum.

Verum ab his postremis Indultis II et III intelligi debent exclusa praedicta insignia semper in Basilicis patriarchalibus, atque etiam in ecclesiis filialibus, quando adest Capitulum patriarchalis Basilicae matricis. Praesenti decreto, de benigna eiusdem sanctissimi Domini nostri concessione, in perpetuum valituro; cum dispensatione a quavis Apostolici Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.

Die 23 decembris 1914.

Scipio Card. Tecchi, S. R. C. *Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

II.

Dubbi: Circa la terza orazione nella festa della Circoncisione. — Circa la precedenza degli inservienti all'altare nel dare la comunione.

Romana. — A sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutio reverenter expostulata fuit; nimirum:

I. Si Festum Circumcisionis D. N. I. C. sit titulare alicuius Ecclesiae vel Instituti et recolendum sub ritu duplici

primae classis cum octava, diebus 2, 3 et 4 ianuarii in quibus fit de die infra octavam cum secunda oratione de simplici; et die 7 ianuarii, in qua agitur de secunda die infra octavam Epiphaniae cum commemoratione de octava Circumcisionis, quaenam erit tertia oratio dicenda in Missa?

II. Rituale Romanum, edit. typ., tit. IV, cap. II, ubi describitur ordo administrandi sacram communionem communicandis tam extra missam quam ante vel post ipsam, atque etiam intra missam, ad n. 11 haec habet: « Sacerdos porrigit communicandis Eucharistiam incipiens a ministris altaris, si velint communicare ». Item in decreto n. 1074, *Galliarum*, 13 iulii 1658, in proposito dubio: « An in communione intra missam prius ministrandum sit Ssmum Eucharistiae sacramentum ministro missae inservienti quam monialibus vel ceteris ibidem praesentibus? ». S. R. C. responderi mandavit: « In casu praedicto ministrum sacrificii non ratione praeeminentiae, sed ministerii, praeferendum esse ceteris quamvis dignioribus ».

Unde quaeritur: « An vox minister altaris vel sacrificii in his et similibus documentis S. R. C. restringenda sit exclusive ad ministros iam in ordinibus minoribus constitutos vel saltem tonsuratos, an potius voce ministri intelligendi sint omnes quicumque seu laici seu clerici qui missae inservient? ».

Et sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, omnibus sedulo perpensis, enunciatis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I. In casu tertia oratio erit de Spiritu Sancto.

Ad II. Nomine ministri altaris vel sacrificii missae venit quilibet clericus vel laicus, missae ad altare inserviens, qui praeferendus est ceteris in distributione sacrae Synaxeos; cauto tamen, ut laico inservienti praeferantur clerici, et clericis minoris ordinis alii in maiori ordine constituti, aut personae quae superiori polleant dignitate liturgice attendenda per se (uti regum) vel per accidens (uti sponsorum in missa pro benedicendis nuptiis).

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 30 ianuarii 1915.

Scipio Card. Tecchi, S. R. C. *Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Circa la confessione ed assoluzione generale in favore di soldati da comunicarsi nell'imminenza d'una battaglia (1).

Dichiarazione. — Proposito huic sacrae Poenitentiariae dubio:

« An liceat milites ad praelium vocatos, antequam ad sacram Communionem admittantur, absolvere generali formula, seu communi absolutione, sine praecedenti confessione, quando tantus est eorum numerus, ut singuli audiri nequeant, doloris actu debite emisso? ».

Eadem sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, benigne sic annuente sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV, respondendum esse censuit:

« Affirmative. Nihil vero obstare quominus sic absoluti in praefatis adiunctis ad sacram Eucharistiam suscipiendam admittantur. Ne omittant vero cappellani militum, data opportunitate, eos docere absolutionem sic impertiendam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint, iisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi, si periculum evaserint ».

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in sacra Poenitentiaria, die 6 februarii 1915.

Carolus Perosi, *S. P. Regens.*
Iosephus Palica, *S. P. Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

I.

Se al Capitolo o al Vicario curato spettino alcuni diritti circa l'esequie.

Melevitana (*Meliten*). – *Funerum.* – 7 *iunii* 1913. — Prima dalla Curia di Malta, poi dalla S. Rota fu deciso spettare al vi-

(1) La risposta al quesito propostó è ovvia, quando si applichi al caso quello che dicono i teologi, relativamente ai costituiti in prossimo pericolo di morte (cfr. p. es. Gury-Ballerini, II, ed. XIII, p. 186).

cario curato della Collegiata della città di Cospicua il diritto di celebrare la Messa da morto *praesente cadavere*, di cantare l'antifona *Exsultabunt Domino* e di determinare l'ora e l'itinerario del corteo funebre. Il Capitolo non si acquietò e ricorse al supremo tribunale della Segnatura, il quale, in data 20 luglio 1912, rispose: «*Sententiam rotalem circumscribendam esse ad tramitem legis particularis, quae exercitium curae actualis in collegiata ecclesia B. M. V. Immaculatae civitatis* «Cospicua» *vicario perpetuo attributum moderatur, videlicet Bullae Pii VIII sub die* 25 *sept.* 1830, *et Conventionis Ordinarii cum Capitulo per Bullam Pii IX sub die* 1 *oct.* 1850 *approbatae et confirmatae, habita etiam ratione subsequentis observantiae*». La causa perciò tornò a riproporsi alla S. Rota e fu discussa, innanzi agli Uditori Mons. Sebastianelli, *Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner, sul seguente dubbio concordato:

An ad tramitem decisionis Signaturae Apostolicae diei 10 *iulii* 1912 *in hac causa latae competat Capitulo ecclesiae collegiatae civitatis* «Cospicua» *ius inchoandi exsequias per intonationem antiphonae* Exsultabunt Domino, *ius adspergendi cadaver aqua benedicta, ius designandi horam et vias exsequiarum, necnon ius ad Missam exsequialem praesente cadavere.*

E il 7 giugno 1913 fu deciso:

Affirmative in omnibus.

Eccone le principali ragioni:

1. La cura delle anime nella chiesa collegiata della città di Cospicua attraversò diverse fasi. Da prima, con la Bolla di erezione di tale chiesa a collegiata, emanata da Pio VII nel 1822, la cura attuale fu affidata all'arciprete, prima dignità del nuovo Capitolo, e a quest'ultimo fu lasciata soltanto la cura abituale. Sorte controversie sul diritto che s'attribuiva l'arciprete, di ordinare le sacre funzioni senza ascoltar prima il Capitolo, ed anche per meglio provvedere alle condizioni economiche di questo, la cura attuale fu, con la costituzione di Pio VIII «*Ad supremum*», del 25 sett. 1830, attribuita al Capitolo, il quale poteva esercitarla o mediante i canonici, per turno, o mediante un prete secolare, in qualità di vicario curato, amovibile a volontà del Capitolo e da questo stipendiato. Perciò tutti gli emolumenti certi ed incerti, che si sarebbero ricavati da tale cura, dovevano assegnarsi al Capitolo. Ma questa Bolla non fu eseguita, per nuove difficoltà sorte, perciò si venne ad una

convenzione amichevole tra il Vescovo e il Capitolo, la quale fu da Pio IX, con la Bolla « *Inter coetera* » del 1° ott. 1850, approvata e in forma specifica confermata: mantenuta l'unione della cura attuale con l'abituale, fu stabilito che la prima si dovesse esercitare in perpetuo e inamovibilmente da un vicario curato, da eleggersi dal Capitolo e da confermarsi dall'Ordinario; che a tale vicario spettasse soltanto l'amministrazione dei Sacramenti e quanto strettamente si riferisse all'ufficio commessogli, salvi e riservati a favore del Capitolo gli altri diritti e privilegi, che, pure riguardando l'esercizio della cura attuale, restavano al Capitolo quale rettore della chiesa. Ciò si conferma pure con l'istrumento della presa di possesso, del 23 marzo 1852, e dal modo di dar il possesso ai nuovi canonici, ch'è equiparato alla reale istituzione d'un vero e proprio beneficio parrocchiale (ciò che non si fa in quei Capitoli, che hanno soltanto la cura abituale). Infine, mentre prima, giusta la disposizione di Pio VII, avendo il Capitolo soltanto la cura abituale, fu data all'arciprete la facoltà di eleggersi come coadiutori nella cura delle anime preti secolari a suo beneplacito amovibili e da lui stipendiati; dopo — avvenuta l'unione nel Capitolo della cura attuale con l'abituale — al Capitolo stesso fu dato il diritto di deputare due vice-parroci, a suo beneplacito amovibili e da esso stipendiati. Questa designazione da parte del Capitolo denota ch'esso è il vero parroco abituale. Così il Pignatelli (Tom. III, consult. 24, n. 3): « *Quia ex eo quod non Dignitates sed Capitulum deputat vicarios annales pro exercitio curae, a quibus illa exercetur, sequitur quod rector curam habens sit Capitulum, non autem aliqua Dignitas, atque ideo Dignitates ab actuali et habituali exclusae maneant; idque eo magis, quia sicut Capitulum deputat, ita idem Capitulum non Dignitates congruam assignat deputatis, sicque cura est penes illud* ». (Cfr. anche Piton., *Discept. eccles.*, 104, n. 39).

2. Per tali considerazioni la S. Rota nel precedente turno sentenziò: « *Procul dubio cura animarum actualis penes Capitulum est* »; ma aggiunse: « *at non minus indubie ab eodem exerceri nequit* ». Se così fosse, a che prò Pio VIII avrebbe dismembrato la cura attuale dell'arcipretura per attribuirla al Capitolo, dismembramento che fu poi confermato da Pio IX?

E Pio IX, nella sua Costituzione, come riservò al Capitolo una parte dell'esercizio della cura, così al vicario curato non

ne attribuì il pieno esercizio. Sicchè costui, poichè ha quest'esercizio in perpetuo e in forza della Costituzione, non si deve considerare quale mandatario, ministro coadiutore del Capitolo, ma neanche vicario giusta il diritto comune, secondo il quale tutta la cura attuale dovrebbe risiedere presso di lui e soltanto l'abituale presso il Capitolo.

3. Non giova opporre la decisione che diede la S. C. del Concilio, il 20 dec. 1902, quando, richiesta « *An iuxta Constitutiones Apostolicas universa actualis cura animarum vicario curato competat in casu?* », rispose: « *Affirmative quoad exercitium curae animarum* ». Poichè qui non si ha un'interpretazione autentica delle Costituzioni Apostoliche, sì perchè questa Congregazione è stata dai Sommi Pontefici istituita per interpretare i decreti del Concilio di Trento, come pure perchè nel caso manca la debita forma voluta dal diritto vigente prima della Costituzione « *Sapienti consilio* » per le interpretazioni autentiche.

4. Le parole della convenzione approvata da Pio IX: « *Salvis et reservatis favore Capituli ceteris iuribus et privilegiis, etiam super huiusmodi exercitio, quae eidem uti ecclesiae rectori debeantur* » non si possono riferire agli emolumenti di stola o ad altri incerti, poichè questi si possono per diritto comune riservare al parroco abituale o computare nella congrua spettante al vicario curato: inoltre di essi si parla *ex professo* in un apposito articolo della stessa convenzione. Molto meno riguardano i diritti parrocchiali nel foro esterno e contenzioso, come la difesa della chiesa, la riparazione dell'edificio, la custodia delle suppellettili, ecc., poichè questi diritti, oltre che attribuiti dai sacri canoni al parroco abituale, sono nella convenzione contemplati a parte. Non si possono infine intendere di alcuni diritti onorifici, perchè questi non si possono dire diritti e privilegi circa l'esercizio della cura delle anime, che in nessun modo comprendono nè suppongono.

5. Stando alle parole della convenzione: « *Ut ad vicarium ipsum curatum spectet tantum administratio sacramentorum et quidquid memoratae actualis animarum curae exercitium ei commissum stricte respicit* », bisogna dire che la Messa di *requiem praesente cadavere* e il diritto d'associare i defunti spettino al Capitolo, perchè non riguardano l'amministrazione dei Sacramenti, nè lo stretto esercizio della cura delle anime. Difatti questo esercizio, strettamente inteso, non deve estendersi oltre

l'utilità e la santificazione dei viventi; i funerali invece si fanno ai morti, ma se ne affida l'esecuzione al parroco, perchè siccome esso « *vita durante curam spiritualem suorum parochianorum sustinet, ipsisque loco patris est, aequum est, ut et defunctis iusta persolvat et locum sepulturae concedat. Et sicuti pro ipsis vivis orare et sacrificium offerre debuit, ita convenit, ut pro defunctis preces Missasque offerat* » (Van-Espen, tit. *De sepult.*, 28, c. 3, n. 1 et sq.). Ora nel nostro caso il vero parroco è il Capitolo, il quale perciò dev'esser considerato quale padre da' suoi parrocchiani. Inoltre, non si può dire che spetti allo stretto esercizio della cura delle anime la Messa *praesente cadavere*, perchè, secondo il diritto comune, si può bene da esso separare, come si verifica quando uno si sceglie la sepoltura in un'altra chiesa, sia regolare che secolare, eccezion fatta per le chiese delle confraternite, giusta il decr. della S. C. dei Riti del 10 dec. 1703 *ad* 20: tanto ciò è vero, che tale Messa non è di precetto, come si può vedere nel Rituale Romano (tit. VI, cap. 1, n. 4): « *Illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa, praesente corpore defuncti, pro eo celebretur* »; non così invece è della spiegazione del vangelo, del catechismo ai fanciulli, ecc. Ciò vale *a fortiori* per l'intonazione dell'antifona « *Exsultabunt Domino* », la designazione dell'ora e della via del corteo funebre, ecc., tutte cose che hanno un'importanza secondaria rispetto alla Messa e all'assoluzione del cadavere (*reg. XLII juris in VI*). Rispetto poi alle disposizioni relative al corteo, giova notare ch'esse suppongono l'esercizio pubblico e solenne della giurisdizione parrocchiale, e precisamente per questo, anche quando il defunto debba avere i funerali in una chiesa che non sia la parrocchiale, spetta sempre al parroco il diritto d'associare il cadavere, perchè ogni altro prete non ha giurisdizione nella sua parrocchia.

6. I testi addotti dalle due parti contendenti, esaminati nella Curia di Malta, senza esitazione asserirono che per più di cinquant'anni il Capitolo costantemente e pacificamente esercitò i diritti controversi. Ora tutti sanno quanto sia il valore dell'osservanza nell'interpretare statuti, costituzioni e soprattutto contratti, qual è la convenzione nel nostro caso, a cui per la Bolla di Pio IX fu aggiunta inviolabilità ed efficacia. Così la S. Rota nelle *Decis. Recentior.*, dice: « *Nulla certior actus interpretatio haberi potest, quam ab observantia* » (Dec. 76, num. 68,

P. VII), e la chiama «*regina omnium interpretationum*» (Dec. 175, num. 12, P. VIII *et alibi*), ed aggiunge: «*talis observantia debet attendi non secus ac si a principio inter partes fuisset conventum: observantia enim habet vim novi contractus* ». (Dec. 653, num. 20-21 P. IX, T. 2). Si noti poi che l'osservanza non procede per modo di prescrizione, ma d'interpretazione e perciò spesso la S. Rota ha deciso che per essa non si richiede che sia prescritta: « *Quae* (*observantia*) *cum sit potius cuiuslibet dispositionis interpres, nec egeat praescriptione, sed sufficiat aliquando ita fuisse observatum* » (*Recentior.*, Dec. 14, n. 4-5, P. VII; Dec. 154, n. 6-7, P. X; Dec. 337, n. 26-27 et Dec. 334, n. 30-31, P. XII). Non vale perciò quello che i giudici della precedente istanza hanno detto circa la necessità del titolo nel nostro caso: non trattandosi di prescrizione, il titolo non si richiede, ma basta che l'osservanza si estenda a tanto tempo quanto basti perchè il giudice possa prudentemente stimare che tale osservanza rispecchi l'intelligenza esatta d'un contratto, o d'una disposizione qualsiasi. Per il caso nostro si ha poi che il decorso di tempo è non soltanto lungo, ma lunghissimo, di oltre cinquant'anni, come si è detto.

Per tali ragioni fu dunque deciso nel modo su esposto.

II.

Si dichiara nullo un matrimonio « ex capite vis et metus ».

Cocincinae Occidentalis — *Nullitatis matrimonii* — 14 *iul.* 1913. — Nel 1910, Marta Sò, di diciotto anni, contrasse matrimonio con Pietro Dò, ma, non appena le morì il padre, abbandonò la casa maritale e chiese al giudice ecclesiastico l'annullamento del suo matrimonio « *ex capite vis et metus* » o che almeno la S. Sede le concedesse la dispensa « *super rato et non consummato* ». Terminato il processo innanzi al vicariato apostolico della Cocincina Occidentale, gli atti furono trasmessi alla S. Congregazione sulla disciplina dei Sacramenti, e, poichè questa stimò che la causa si dovesse svolgere in via giudiziaria, essa fu, per commissione del S. Padre, mandata in prima istanza alla S. Rota e discussa, innanzi agli Uditori

Mons. Sincero, *Ponente*, Mons. Mori e Mons. Cattani, sul seguente dubbio:

An constet de nullitate matrimonii in casu.

E il 14 luglio 1913 fu deciso:

Affirmative.

Eccone le principali ragioni:

1. In diritto — 1. Nel cap. XIV, *De Sponsalibus et Matrimonio*, è così stabilito: « *Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intervenit, necesse est ut ubi assensus cuiusque requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire* » (cfr. cap. 15 et 28 eiusd. tit. et cap. *De eo qui duxit*).

2. I teologi, i canonisti, la giurisprudenza canonica s'accordano nel dire che il matrimonio contratto per timore grave è invalido sì nel foro esterno che nell'interno, se il timore fu incusso ingiustamente e direttamente per estorcere il matrimonio (S. Thom., *Suppl.*, qu. 47, a 3; Sanchez, *De Matr.*, lib. 4, dis. 12, n. 18; Pirhing, lib. IV, *Decr.*, tit. 1, n. 98; Reiffenstuel, cod. tit., n. 325; Gasparri, *De Matr.*, II, n. 930 et seqq.; Wernz, *Ius Matr.*, II, n. 255, etc.).

3. Una delle specie del timore è quello *riverenziale* ed è cagionato dall'autorità di chi ha potestà su di un altro (D'Annibale, *Theol. mor.*, I, n. 138), p. e., da un prelato, da un padrone, dal padre, dal marito, dal tutore (S. Alph., VI, 1056). Esso si definisce: « *futuri mali existimatio, quod ab his metuimus, in quorum potestate sumus* » (Pont., n. 1; Salm. I). Alcuni dicono ch'esso si ha quando si teme la *sola offesa* del padre, del padrone, ecc.; altri invece quando si teme di averne *un danno grave*, come la diseredazione, l'espulsione, ecc.: ma l'una e l'altra opinione sono errate: la prima, perchè il timore non s'intende senza il pericolo di qualche danno (L. VI, c. *De his quae vi;* Pont., n. 3); la seconda, perchè quando c'è da incorrere in un grave danno, il timore è semplicemente grave. Invece, il timore riverenziale si ha quando uno teme l'indignazione (che certo è un male) del padre, del padrone, ecc., quantunque manchino e percosse e minacce. E, benchè il timore riverenziale, per sè ed in generale, sia lieve (Pichler, lib. IV, tit. 1, n. 108; Wernz, *Ius Matr.*, II, n. 264; etc.),

tuttavia, se l'indignazione, che si teme, si stima grave e diuturna, diventa grave nel suo genere (D'Annibale, cit.; Sanchez, cit., lib. IV, dis. 6, 14), e se si aggiungono contese, minacce o percosse, ecc., diviene qualificato e perciò annulla il matrimonio (Pirhing, lib. IV, *Decr.*, tit. 1, n. 109; Pichler, cit., ib.; Wernz, cit., ib., etc.), e, se vi sono queste circostanze, si deve presumere come grave nel foro esterno (Gasparri, *De Matr.*, II, n. 942; Santi lib. IV, tit, 1, n. 144, etc.).

II. In fatto — 1. In qual modo Marta Sò fu costretta dal padre a contrarre matrimonio con Pietro Dò, si apprende innanzi tutto da essa stessa. Fin da quando tra suo padre ed un mediatore si espletarono le trattative per tal matrimonio, il padre fu restio ad interrogare la figlia del suo parere, dicendo che, volesse ella o non volesse, ve l'avrebbe costretta. Marta invero si mostrò sempre contraria, dichiarando semplicemente che non amava Pietro Dò. Una volta poi si svolse una scena disgustosa. Il padre, sofferente di gravissima tosse, fece chiamare a sè la figlia per sentire se finalmente volesse acconsentire: la risposta fu la solita. Egli allora, costrettala a buttarsi a terra, sotto una triplice scarica di percosse la veniva minacciando che, se avesse continuato a star su la negativa, le avrebbe strappato i capelli, sparsa di pece la testa, tolto ogni cosa di suo, e, cacciatala di casa, non l'avrebbe più riconosciuta per figlia: così grande era la sua ira, che, venuto meno, sembrava fosse lì lì per spirare. Un fratello di Marta, per vedere di salvare il padre e la famiglia, che da quella morte sarebbe stata danneggiata, cercò di persuaderla ad acconsentire; ma essa prima negò, indi, alle nuove insistenze rispose che facesse un po' quel che gli piacesse. Egli avvertì il padre, che Marta aveva ceduto. Ma per sette giorni ella, per la tristezza, non prese cibo e, soltanto perchè il padre per punirla voleva legarla e bastonarla, si lasciò persuadere a prendere un po' di cibo; ma non cessò mai di ripetere alla madre e al fratello che non voleva acconsentire. Quando si trattò di far le proclamazioni, ella dichiarò al parroco di acconsentire soltanto a parole e di celebrare il suo matrimonio come una semplice cerimonia esterna. Ritenendo perciò invalido il suo matrimonio, soltanto perchè costretta si recò in casa del marito; ma non volle in nessun modo coricarsi con lui e dormì sempre sola in un'altra stanza. Non appena le morì il padre, ritornò da' suoi.

2. Molti testi fededegni han confermato la deposizione di Marta, onde risulta che il timore fu grave, qualificato, e incusso per estorcere il matrimonio: inoltre ingiusto, perchè, sebbene possano i genitori con mezzi leciti persuadere i figli ad accettare un buon partito, non hanno nessun diritto a costringerli contro voglia, imperiosamente, con la forza, con le minacce, ecc., come nel nostro caso.

3. Il consenso infine dato da Marta fu semplicemente esterno, contrario alla sua volontà, e sotto l'influsso delle minacce paterne: nell'atto stesso del matrimonio il padre la riprese acerbamente perchè esitava a consentire; sicchè ella non godè della libertà necessaria, secondo il capo XIV *De Spons. et Matr.* (cfr. Lugo, n. 150 e D'Annibale, cit., in fine).

Perciò fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

I. — *Sui diritti delle primizie.*

Nella Diocesi di M. vi è il diritto così detto *delle primizie*, ossia di un certo annuo contributo, che pagano gli agricoltori proprietari di vacche al proprio Parroco, quantunque i pascoli siano nel territorio di altra parrocchia: anzi questi contributi sono l'unico cespite costituente la congrua di alcune parrocchie. Il Parroco di F., parrocchia eretta da pochi anni (1898), poggiandosi sopra una decisione recente del tribunale civile, pretende che tutti i proprietarii del suo territorio, anche se filiani di altre parrocchie, paghino a lui le *primizie*, contrariamente alla antica e costante consuetudine in favore del Parroco del domicilio.

Si domanda:

1° Quali sono le disposizioni del diritto canonico sulle *primizie?*

2° Vale in materia di *primizie* e di *decime* una disposizione della Autorità civile contraria al Diritto canonico?

3° Che dire del Parroco di F., come nel caso?

Al primo. — Nel lib. III, tit. XXX delle Decretali di Gregorio IX, che s'intitola appunto *De Decimis, Primitiis et Oblationibus*, si tratta delle *primizie*, dovute, nello stesso modo che

le *decime*, ai ministri sacri, per il loro sostentamento, siccome nella antica Legge (*Exod.*, cap. 20; *Num.*, cap. 13 e 18) era prescritto. Per *primizie* s'intendono i primi frutti della terra e i primi parti degli animali. Reiffenstuel, *Ius Can. univ.*, lib. III, tit. XXX, §. IX, n. 171 e 173: « Per *Primitias* intelliguntur primi fructus, qui ex terra et humo gignuntur... Ad *Primitias* reducuntur primogenita, suntque primi partus... ».

Circa la quantità delle *Primizie*, nella citata Decretale, cap. I, era notato il limite fra $^1/_{40}$ ed $^1/_{60}$. Nondimeno adesso bisogna stare alla consuetudine locale, come dice il Reiffenstuel, l. c., §. IX, n. 176: « Quamvis *Primitiarum* quantitas ab Ecclesia sit determinata in tantum, ut nemo plus quam quadragesimam partem dare teneretur, et nemo minus quam sexagesimam partem de primis fructibus dare posset; tamen hodie standum est locorum consuetudinibus... ».

Le *primizie* son dovute al Parroco, come le *decime*, salvo contraria consuetudine. Barbosa, *De Off. et potest. Par.*, p. 3, c. 27, n. 8: « Ratio est, quia *Primitiae* inter Iura Parochialia reputantur » (Reiffenstuel, l. c., n. 178).

Però, accennandosi nel caso a prestazione dovuta dai proprietari di vacche, pare si tratti di *decime*, così dette *reali* o *prediali* o *minute*, ed impropriamente dall'uso locale chiamate *primizie* (Decretal. Greg. IX, lib. III, tit. XXX, cap. XXX *Cum in tua*, ibiq. *Glos.*). Reiffenstuel, l. c., §. I, n. 5, pone infatti tra le *decime prediali minute* quelle che si pagano pei parti degli animali, ed anche per la *lana*, *formaggio*, *burro*, ecc.

« Decimae *reales* seu *praediales* subdividuntur in majores et minores seu minutas... *Majores*, vel etiam grossae sunt, quae de frumento, vino, et oleo solvuntur. *Minores* seu *Minutae* sunt, quae de partu animalium, puta, de agnellis, vitulis, suculis, pullis... item de lana, caseis, butyro, et hortorum fructibus, ac leguminibus solvuntur... ». Santi-Leitner, *Prael. Iur. Can.*, lib. III, tit. XXX, n. 7.

Del resto, in sostanza, il diritto parrocchiale sulle decime e sulle primizie si regge colle stesse norme.

Ora le norme di diritto son queste, cioè che le *decime prediali* debbono pagarsi al Parroco del luogo, ossia del territorio, quantunque si tratti di proprietà appartenente a filiani di altre parrocchie, *salvo contraria consuetudine*. Reiffenstuel, l. c., §. V, n. 94; « De Iure communi Decimas praediales Parocho

loci solvere debent non tantum parochiani proprii, sed etiam alieni de agris et praediis, quae intra limites talis Parochiae existunt, nisi in contrarium sit loci consuetudo ».

Le *decime personali* son dovute al Parroco proprio, da cui si ricevono i Sacramenti, quantunque si tratti di lucro ottenuto fuor della parrocchia. Cap. *Ad Apostolicae*, 20, h. t.: « Noveris itaque, quod aequum est, ut illi Ecclesiae Decimae personales reddantur ab eis, in qua Ecclesiastica percipiunt Sacramenta ».

Il Parroco di F. quindi, poichè nel caso si tratta di *decime prediali*, avendo a sè contraria la consuetudine, non può riscuoterle dai proprietarii di vacche, che non sono suoi filiani. Reiffenstuel, l. c., n. 95: « Dicitur tamen notanter: *nisi in contrarium adsit consuetudo;* quia si alicubi viget consuetudo, quod Parochiani non alieno, sed proprio suo Parocho solvant Decimas etiam de agris et fundis in aliena Parochia sitis, eidem standum est: prout fatentur omnes, ob clara Iura *cit. c. Cum sint*, 18, *h. t.*, ubi expresse statuitur, ut *in hujusmodi casu ad consuetudinem sit recurrendum*, quod idem dicitur *c. Ad Apostolicae*, 28, *h. t.* illis verbis: *Decimas vero messium, vel fructuum arborum, si coluerint in alia Parochia, quam in ea, in qua habitant: tu eligas in hoc casu, quod per consuetudinem diu obtentam ibidem noveris observatum* ».

Al secondo. — Le leggi della potestà laica che riguardano i chierici o le chiese o le cose loro, generalmente non hanno vigore, per mancanza di giurisdizione, mentre si tratta di materia non soggetta alla potestà laica. Anzi tali leggi non obbligano i chierici, nemmeno se sono per loro favorevoli. Perchè obblighino occorre che siano approvate dalla Chiesa (In *Decret. Greg. IX*, lib. I, tit. II, cap. X, *Ecclesia Sanctae Mariae;* Reiffenstuel, op. cit., lib. I, tit. II, §. XIII, n. 290 sqq.). Ora nel caso si tratta non di legge della potestà laica, ma di sentenza di un magistrato laico (che non è legge); e quindi, a più forte ragione, non ha vigore pei chierici.

La materia poi di cui trattiamo, cioè le *decime*, sono dovute per diritto divino agli ecclesiastici, onde è chiarissimo trattarsi di materia su cui nessuna laica potestà può sentenziare (Decret. cit. *de decimis*, etc., cap. *Tua;* Reiffenstuel, op. cit., lib. III, tit. XXX, §. I, n. 13 sqq.). Ed il Reiffenstuel, l. c., §. VIII, n. 159, espressamente scrive:

« Quaeritur I. Quis sit Iudex in causa Decimarum? Resp. I.

Si agitur in *Iudicio petitorio*, ut si movetur lis, vel quaestio de ipsa proprietate, vel jure percipiendi decimas, ad quem pertineat, vel de privilegio, aut praescriptione earum, aut de immunitate, et exemptione a solutione earumdem, ut si quis neget, se ad eas teneri, aut aliud praetendat, vel neget quod immediate titulum, aut radicem Decimarum, vel proprietatem respicit, causa et judicium AD IUDICEM ECCLESIASTICUM, ET QUIDEM SOLUM AC PRIVATIVE, EXCLUSO IUDICE LAICO PERTINET. Barbosa, *in c. Tua*, 25, n. 2; Guttierez, *Pract. qq.* lib. 3, q. 26, etc... ».

Perciò la civile autorità non può far leggi o sentenziare se, e a chi spetti il diritto sulle decime.

Al terzo. — Il Parroco di F. fa malissimo ad esigere le prestazioni dette *primizie* (che sono veramente *decime*) dai proprietari di vacche, che pascolano nel territorio della sua Parrocchia, ma sono sudditi di altri parroci, poggiandosi sulla sentenza emanata recentemente dal giudice laico. Vedemmo nella risposta al secondo quesito, che tale sentenza non ha valore in materia.

Nè può opporsi che anche il Diritto canonico assegna le *decime prediali* al Parroco sul cui territorio sono siti i fondi, e che quindi il Parroco di F. ha in suo favore la legge ecclesiastica. Rispondiamo che la legge ecclesiastica (sopra pag. 122, s.) assegna sì al Parroco anche le decime prediali di proprietari non sudditi propri; ma soggiunge subito, *nisi in contrarium sit loci consuetudo*. Ora nella Diocesi di M. vige tale contraria consuetudine, che è *immemorabile;* dunque ingiustamente il parroco di F., contro tal consuetudine, esige le decime prediali che i proprietari di vacche debbono corrispondere al proprio Parroco. Egli quindi è obbligato alla restituzione dell'ingiusta somma finora percepita.

Solo una ragione potrebbe valere a favore del Parroco di F., e cioè quella di esigere le *decime prediali*, o, come dicesi in quella Diocesi, le *primizie* dai proprietari di vacche, sudditi di altro Parroco, se la sua parrocchia, ch'è di recente erezione (1898), come si narra nel caso, fosse stata smembrata dal territorio di quell'altra parrocchia — matrice — ed il Vescovo, nell'*atto di erezione*, avesse assegnato per congrua dette prestazioni, o *primizie*. Giacchè è vero che le *decime* della matrice rimangono ad essa, anche dopo lo smembramento del suo territorio in altra parrocchia; ma ciò vale quando il Vescovo, nell'atto di smembra-

mento ed erezione della nuova chiesa parrocchiale, non avesse disposto altrimenti, siccome gli dà potestà il S. Conc. di Trento (Sess. XXI, cap. 4, *de Ref.*). Ecco come scrive, a questo proposito il Reiffenstuel, l. c., §. V, n. 104: « Quando Parochia aliqua dividitur in plures, tunc Decimae praediales etiam de limitibus Parochiae noviter erectae pertinent ad Ecclesiam Matricem, seu potius apud eam remanent, nisi in erectione novae Parochiae Episcopus una cum limitibus certis, etiam dictorum limitum Decimas Parocho expresse assignet ».

Il Fagnano (lib. III, in c. *Cum contingat, de decimis*, numero 42, sqq.) riferisce una decisione della S. Cong. del Concilio, emessa nel 1617, essendo lui Segretario, provocata (tal decisione) dalla S. Rota Romana, colla quale vien confermato quanto scrive il Reiffenstuel da noi riferito, contro alcuni canonisti, che sostenevano il contrario.

Se tale assegno di decime il Vescovo non lo fece, il Parroco di F. deve rispettare il Diritto comune, che rimettesi alla consuetudine particolare del luogo, risarcire dei danni i Parroci danneggiati, e restituirli nel loro diritto di esigere le primizie, di cui trattiamo, dai loro filiani, che tengono le loro vacche nel territorio di F.

Che se questo non lo facesse spontaneamente il Parroco di F., il Parroco, o i Parroci interessati si rivolgano al Vescovo, il quale, senza formale giudizio, ma solo appurata e *constatata vera la consuetudine* allegata, deciderà contro il Parroco di F., nel senso da noi sopra espresso. Reiffenstuel, l. c., §. VIII, n. 167 sqq.: « Quaeritur III. Quaenam actio pro Decimis instituenda, et quomodo tractanda? Item an detur appellatio in causa Decimarum? Resp. I. De Iure Canonico *non est necesse in causa Decimarum libello inserere nomen actionis, qua agatur, sed sufficit factum ita apte narrare, ut Iudex sine alia expressione possit colligere, quae actio competat agenti*, ita in terminis Barbosa *in c. Dilecti, de Iud.* n. 4. Idem, *ibid. n.* 1 docet Abbas, Moneta, *de Decimis*, etc... Resp. II. In causa Decimarum procedi potest simpliciter, et de plano, rejecta nimia Iurium subtilitate, et strepitu judicii. Barbosa, *de Offic. et potest. Par.*, p. 3, c. 28, § 4, n. 5; Moneta, *de Decim.*, c. 8, n. 41, et communis aliorum *arg. Clem.* 2, *de Iudic.*, ibi: *Statuimus, ut super Decimis* etc. *de caetero simpliciter, et de plano sine strepitu judicii et forma procedi valeat...* ».

Una sola eccezione potrebbe farsi a questa nostra conclusione; e cioè se il Parroco di F. potesse allegare a suo favore la prescrizione *almeno decennale, legittima e pacifica, nemine reclamante,* siccome scrive pure il Reiffenstuel, l. c., §. VI, n. 128, ove, dopo aver affermato (n. 127) occorrere la prescrizione quadragenaria *cum titulo,* ovvero la *immemorabile,* se trattisi di esenzione dal pagamento delle decime, soggiunge ciò non esser necessario, quando si tratti di un Parroco che prescriva contro altro Parroco. Ecco le sue parole:

« Dicitur autem *ordinarie,* quia limitant Doctores praefatam doctrinam in casu, quo Parochus contra alterum Parochum praescribit Decimas praediales de agris et fundis sui Parochiani in alterius Parochia existentibus [e vale similmente nel caso inverso]; tunc enim (aiunt) sufficit ad praescriptionem inter praesentes decennium, inter absentes vero vicennium. Abbas *in c. Cum sint,* 19, n. 6, *ad finem;* Covarruv., lib. I, *Variar. Resolut.* c. 17, n 7, § 8; Pirhing, *h. t.,* n. 117, et alii. Rationem dant, quia in tali casu Ius praescriptioni non resistit, sed potius assistit, utpote expresse declarans, quod in controversia, quis Decimas de praediis in alterius Parochia sitis percipiat, standum sit consuetudini diu obtentae, prout ex c. *Cum sint,* 18 etc.; *Ad Apostolicae,* 20 *h. t.,* jam dictum est... ».

La prescrizione dà, come sopra affermammo (pag. 124) contro il Parroco di F., e la prescrizione toglie; ma occorre che sia legittima e pacifica, come sopra dicemmo, e non di origine viziosa come sarebbe se avesse avuto origine dal creduto diritto, concesso al Parroco del territorio dalla sentenza del giudice laico, il quale (come vedemmo) in questa materia non può dare, nè togliere. L. 2, § *Si a pupillo, ff. Pro emptore* (Ferraris, v. *Praescriptio,* § II, n. 17).

Riepilogando, concludiamo:

a) Nella Diocesi di M. le *primizie* o *decime prediali* che sogliono pagare i proprietarii di vacche, stante la immemorabile consuetudine, appartengono al Parroco cui il reddente è suddito, quantunque i pascoli e gli ovili si trovino in territorio di altra parrocchia.

b) Il Magistrato laico non ha autorità su questa materia e la sua sentenza non può conferire alcun diritto.

c) Il Parroco di F. deve restituire nel proprio diritto i Parroci cui appartengono i proprietari di vacche con pascoli

ed ovili nel suo territorio. Se nol facesse bonariamente, il Vescovo dovrebbe obbligarlo, senza vero e proprio giudizio, ma constatata vera la consuetudine che si dice ivi vigente.

d) Il Parroco di F. non dovrebbe essere molestato, solo se tali prestazioni fossero state assegnate alla sua parrocchia dal Vescovo nell'atto dello smembramento ed erezione; o se potesse invocare a suo favore una vera legittima e pacifica prescrizione, almeno decennale.

Mons. G. Fameli, Prel. Dom. di S. S.
Consultore della S. Congregazione del Concilio.

QUESTIONI.

5. *Sulle distribuzioni corali dovute al Can. Teologo.*

Nella Cattedrale di A. il can. Teologo, a norma delle tavole di fondazione, presiedeva le conferenze dei Casi morali, invece di fare la lezione scritturale. Da parecchio tempo il Vescovo l'esonerò da tale incombenza, obbligandolo alla lezione scritturale, secondo il Diritto. Il Capitolo ivi, per ispeciale privilegio, recita ogni giorno, dopo il Completorio, il Mattutino con le Lodi del giorno seguente; ed il Canonico Teologo si considerava presente in Coro, quantunque assente, anche per l'ufficiatura del dì seguente, quando presiedeva e dirigeva la conferenza, mentre adesso lo si vorrebbe assoggettare alla puntatura se non interviene.

Ha diritto di ciò fare il Capitolo, o vale pel Teologo il privilegio di essere riputato presente *pro tota die*?

R. Anticamente il Can. Teologo non lucrava le *distribuzioni*, quando era assente anche per le lezioni scritturali, ch'è il suo ufficio. Il Cardinale Petra riferisce che la S. Cong. del Concilio pel can. Teologo di Guarda (Egitanien.), consigliando decise: « Distributiones quidem « non deberi, sed agendum cum SS.mo pro gratia ».

Però più tardi, il 9 maggio 1597, in *Tropien.*, decise che il can. Teologo nel giorno che fa la lezione scritturale, *eo die quo legit*, lucra le distribuzioni quotidiane, *quamvis divinis non intersit*. Da allora in poi questo privilegio è regola affermata e riconosciuta dalla S. Sede e dai canonisti. Ferraris, v. *Distributiones quotidianae*, art. I, n. 50: « Theologus, seu obtinens praebendam Theologalem, diebus quibus « legit, habendus est tamquam praesens in Choro, non modo pro illis

« horis matutinis, et Missa solemni, sed etiam pro tota die, et per-« cipere potest distributiones quotidianas. Ita declarante Gregorio XIII « decisum referunt Naldus *verb. Distributiones*, n. 9, etc... ». Tale lezione però se il Teologo la facesse in Seminario, ossia se insegnasse gratuitamente in Seminario Teologia, ei non lucrerebbe per tutto il giorno, ma per le sole ore d'insegnamento, le distribuzioni. S. Cong. Conc. in *Pampilonen.*, 16 Dec. 1882.

Questa esenzione però o privilegio del can. Teologo a ritenersi presente *tota die qua legit*, la S. Congregazione del Concilio interpretò non estendersi al Mattutino recitato il dì precedente pel seguente. Fagnano, lib. III *Decretal.* in c. *Licet, de Praeb.*, n. 117: « Et stante « hac declaratione, suborto dubio an censendus sit etiam praesens ma-« tutinis, quae ex antiqua Ecclesiae consuetudine dicuntur vespere « praecedenti pro die sequenti: responsum est non censeri ».

Onde non lucra le distribuzioni il Teologo se non interviene al Mattutino e Lodi della domenica recitati la sera di sabato, ma le perde quantunque domenica faccia la lezione scritturale.

Ma perde pure le distribuzioni, non intervenendo al Mattutino e Lodi del lunedì, anticipati la domenica?

Non le perde, giacchè il suo privilegio è *pro tota die*, per tutto il giorno, durante il quale lucra, senza che sia presente, tutte le distribuzioni, anche straordinarie, purchè per queste non ostino gli statuti, o la consuetudine, o la volontà degli offerenti (S. Cong. Conc. 7 dec. 1861, et 20 Sept. 1879). Ora come si reputerebbe presente il Teologo se nella domenica, verso il tramonto, il Capitolo facesse un'associazione funebre, così deve reputarsi presente ed ha diritto alle distribuzioni pel Mattutino e lodi del lunedì, recitati dopo il Completorio di domenica.

mgf.

6. *Circa una consuetudine relativa alla distribuzione delle Palme e dei rami.*

In una parrocchia di oltre 700 anime, il sagrista, la mattina della Domenica delle palme viene in Canonica, prende i rami di palme e gira a distribuirne almeno due a ogni casa; i rami d'ulivo se li procurano da sè i fedeli, e su questi i fanciulli espongono ancora *canestrelli* (pani dolci bucati in mezzo). Alla funzione, tenendo così i fedeli le palme ed i rami in loro mano, il celebrante li benedice, ma nulla distribuisce, neppure agl'inservienti, che hanno pur essi già prima tutto in mano. La vista dei canestrelli suscita ammirazione e chiasso, che cessano solo quando escono i fanciulli, prima della processione. Che cosa deve dirsi di questo costume?

R. Certamente, a questa usanza si oppongono le rubriche del Messale e del Cerimoniale. Purtuttavia vediamo se l'opposizione è nel senso che non si debba assolutamente fare in modo diverso da quello

ivi indicato, oppure che il modo prescritto non ne escluda poi un altro. Sappiamo bene come certe usanze siano così radicate nei popoli, che a volerle togliere non si sa mai a quali maggiori inconvenienti si vada incontro. D'altra parte, come fare, per esempio, nel caso in cui i fedeli, provvedendo da sè le palme ed i rami, vogliano riaverli benedetti *tali quali* li hanno preparati, perchè si usa in qualche luogo, come anche in Roma, intrecciare bellamente ed ornare le palme con industria ed arte? Messe tutte insieme le palme ed i rami, a voler poi restituire a ciascuno il suo, quale imbarazzo, quale confusione, qual perdita di tempo?! Di più, quel portare le palme alle case fa vedere come vi sia di mezzo anche qualche provento per il povero sagrista, e forse... anche pel parroco; ed allora? *Crescit difficultas!* Nel caso nostro, si verifica l'ipotesi degli ornamenti nell'uso dei fanciulli, di apporre cioè le ciambelle o *canestrelli* ai rami. Ma questo, diciamolo subito, questo non va. L'ammirazione, o meglio distrazione, e il chiasso cagionato da quelli sono certamente riprovevoli, ma inevitabili, se non si vieta assolutamente il loro uso. E poi non è ammissibile l'uscita dei rami benedetti *prima* della processione.

Ma, prescindendo da questi particolari intollerabili, vediamo pel rimanente quale mezzo termine si possa trovare. Ecco. Bisogna salvare almeno in parte il rito della distribuzione. Gl'inservienti depongano le loro palme ed i loro rami al luogo destinato, per prenderli a suo tempo benedetti: essi son pochi, non potrà addursi alcuna ragione di confusione o di altri inconvenienti. Quanto al popolo, si procuri di introdurre il costume generale, conforme cioè alle rubriche, almeno in parte, per esempio quanto ai rami d'ulivo, o fornendoli la chiesa, o depositandoli i fedeli, senza che poi esigano i propri, altrimenti si sarebbe da capo con la confusione e il tumulto; mentre per le palme potrebbe, fino a che non possa raggiungersi la totale osservanza del rito, tollerarsi che le rechino e le tengano i fedeli, senza depositarle. Così il sacerdote benedicente farà le prescritte cerimonie verso le palme ed i rami tanto dell'altare quanto della chiesa, sebbene gli oggetti non sieno propriamente sotto mano; il che per altro non è nuovo in liturgia: basti l'esempio dell'aspersione del popolo nelle Domeniche, nella quale certamente i fedeli sono aspersi e benedetti, quantunque il sacerdote non li abbia vicini e l'acqua santa non li tocchi. Se tutto non può ottenersi da tutti, si faccia quanto è possibile; se alcuni poi si presteranno alle esortazioni del parroco, tanto meglio; altrimenti, finchè prudenza vuole, si tolleri che venga limitata la prescrizione delle rubriche nella sua integrità al solo clero.

QUESITI MINORI.

28. — *D.* In B. muore l'Arcidiacono della Cattedrale, e l'Arcidiaconato viene conferito al Cantore, un canonico vien promosso Cantore ed un sacerdote semplice vien nominato canonico. Il Sub-Economo pretende l'amministrazione dei tre beneficii capitolari per sei mesi, mentre pare che non sia vacante che un solo beneficio, l'Arcidiaconato. Come giudica il *Monitore?*

R. A parte la questione del diritto dei laici sui beneficii, e rispondendo solo sulla considerazione dell'attuale condizione creata alla Chiesa, sembra nella fattispecie aver ragione il Sub-Economo, giacchè nel caso non si parla di diritto di *opzione*, ma di conferimento. E la cosa è chiarissima, giacchè chi è promosso o trasferito ad altro beneficio incompatibile, perde quello che possedeva precedentemente, il quale, perchè vacante, vien conferito ad altri.

Quanto al tempo della vacanza, però, non è vero che per *sei mesi* debba amministrare i benefici il Sub-Economo. La vacanza *civile* dei beneficii è infatti regolata dal decreto di *R. Placet* od *Exequatur*, e può essere più o meno di un semestre. Nel caso, quindi, l'Arcidiaconato vaca per diritto canonico dalla morte dell'investito; ma il Cantorato e il Canonicato semplice non vacano *civilmente*, se non dalla data del decreto di ricognizione civile alla bolla di promozione o trasferimento. E cioè: vaca il Cantorato dal dì che l'ex (canonicamente) Cantore fu civilmente riconosciuto Arcidiacono, ed il Canonicato semplice dal dì che il Canonico fu riconosciuto Cantore.

29. — *D.* Antonio, quantunque canonico della Cattedrale di B., è economo curato d'una piccola borgata, la cui chiesa parrocchiale ha bisogno di riparazioni per una spesa di 3000 lire e più. Gli vien suggerito di farsi nominare Parroco e ritenere il beneficio per 5 anni, senza lasciare il canonicato, onde adibir la rendita parrocchiale per la chiesa; ovvero far nominare *pro forma* un chierico con dispensa dell'obbligo dell'ordinazione; o finalmente far nominare un sacerdote pure *pro forma*, per aver lui la rendita allo scopo suddetto, e prestando sempre lui l'assistenza alla cura. Che dire?

R. Lodevole è lo zelo di Antonio, per la Casa di Dio; ma nessuno dei mezzi suggeriti può approvarsi. Non il primo, perchè non si può accettare un beneficio ecclesiastico di sua natura perpetuo, coll'intenzione di ritenerlo per pochi anni. Non il secondo e terzo, prescindendo dalle difficoltà canoniche per l'approvazione, essendo simonia ogni patto di lucro temporale nei beneficii ecclesiastici.

30. — *D.* Terenzio trovasi al governo della parrocchia di F. quale Economo curato, da parecchi anni. Nel 1899 ottenne l'assegno per le spese di culto; e

vorrebbe chieder gli arretrati per il settennio 1892-1898, giacchè la legge pel supplemento di congrua è del 1892. Può?

R. Non può. Altro è il *supplemento di congrua* al Parroco, altro l'assegno per le *spese di culto.*

Il *supplemento* non è dovuto, durante la vacanza della Parrocchia all'Economo curato, ma gli è dovuto l'assegno per le spese di culto. Però soltanto coll'art. 34 del Regolamento 27 agosto 1899 fu riconosciuto questo diritto agli Economi curati, non prima, sicchè mancando la legge, manca il fondamento del diritto da far valere.

31. — *D.* Il Vescovo di P. istituì in Cattedrale 4 eddomadariati, senza obbligo di residenza negl'investiti. Questi quindi risiedono nel proprio paese e prestano servizio al coro una settimana ciascuno dei cinque mesi da dicembre ad aprile: negli altri mesi partecipano, intervenendo, degli avventizii. Con Rescritto speciale della S. Sede il Vescovo ottenne che tali eddomadari potessero intervenire a partecipare degli avventizii nei proprii paesi; ed essi usano di tal grazia, ma non intervengono alle funzioni di rito, che si celebrano, senza lucro pecuniario. Si domanda:

1° Tali sacerdoti sono obbligati alle funzioni di rito nei proprii paesi?

2° Mancando (salvo legittimo impedimento), possono essere assoggettati ad una multa solita, che s'infligge agli altri sacerdoti, se assenti?

R. Al primo. Se gli eddomadariati, nel caso, non sono veri e proprii beneficii, come sembra, i sacerdoti investiti continuano ad essere ascritti alla chiesa del proprio paese; e quindi hanno tutti i diritti e doveri degli altri Sacerdoti. Perciò siccome partecipano ai lucri (1), son tenuti ad intervenire pure alle funzioni gratuite, se non impediti legittimamente, pel noto principio: « Neque enim ferendus est is, qui « lucrum quidem amplectitur, onus autem ei annexum contemnit ». L. *un.*, § 4 *ad fin.* C. *de Caducit. tollend.*

Al secondo. Posto il dovere di sottostare agli obblighi come gli altri ecclesiastici, è chiaro che tali eddomadarii, assenti, senza ragione, delle funzioni di rito gratuite, debbono venir puniti di multa, siccome vien praticato coi loro colleghi abitualmente residenti in paese, e giusta la consuetudine ivi vigente.

32. — *D.* Un superiore regolare sostiene che nei giorni di *rito semidoppio* o *semplice* ormai non è più lecito al celebrante dir *Messa letta de Requie*, se non gli è stata espressamente ordinata dall'offerente. È ciò in virtù di un recente decreto generale?

R. Non vi è, finora, decreto o altra disposizione più recente della rubrica novissima, pubblicata dopo la costituzione *Divino afflatu*

---

(1) L'avere il Vescovo chiesto apposito indulto, ingerisce qualche dubbio sulla natura degli eddomadariati.

(1911, tit. X, n. 5), che rimanda semplicemente alle rubriche generali: « In reliquis feriis per annum, n. 2 non exceptis nec non in semiduplicibus, infra octavas non privilegiatas et in simplicibus, Missae defunctorum... dici poterunt iuxta rubricas ». Le rubriche generali poi hanno in proposito soltanto queste parole: « Quoad fieri potest, Missa cum Officio conveniat (tit. IV, n. 3) ». Ora, non si osserverebbe il *quoad fieri potest*, se si celebrasse Messa di requie, senza esservi tenuto *ratione stipendii*. Per parte nostra, però, non crediamo doversi prendere la cosa con troppo rigore, così che debba soltanto ammettersi la Messa *pro defunctis*, quando sia espressamente richiesta, e con condizione *sine qua non:* basta che si sappia che si applica per qualche defunto; anzi crediamo bastare la presunzione, ad es., per le Messe *ex fundatione*, se non consta dello scopo speciale, perchè, in genere, le fondazioni sono in beneficio dei defunti, e per le Messe che si domandano nell'ottavario dei morti. La sola privata devozione del celebrante per le anime del purgatorio non si deve reputare sufficiente ragione di leggere la Messa di requie, non richiesta dell'applicazione, se non forse in via straordinaria, per es., nell'ottavario dei defunti. Vi è chi neppure ammette la *ratio stipendii*, perchè, dice, anche in questo caso, la Messa *fieri potest* che convenga con l'Officio. La prassi universale, o quasi, è che si largheggi con i defunti, secondo lo spirito di S. Chiesa, anche per mezzo delle speciali preghiere della Messa di requie.

33. — *D.* Nel « Piccolo mese del S. Cuore per gli operai » pubblicato a cura della Missione del Sacro Cuore di Napoli, ho letto che l'indulgenza plenaria *toties quoties* si può guadagnare l'ultima domenica di giugno, e cita i due decreti 8 agosto 1906 e 26 gennaio 1908. Desidero dunque sapere se veramente si possa lucrare detta indulgenza l'ultima domenica soltanto, o il 30 giugno soltanto, ovvero in uno dei due giorni sopra indicati, *ad libitum*.

R. Si può lucrare soltanto la domenica ultima del mese, purchè il mese sia stato celebrato solennemente, ossia con predicazione giornaliera, od almeno in forma di esercizi spirituali per otto giorni, sia nelle chiese, sia nelle cappelle semipubbliche di seminari, comunità religiose ed altri pii istituti, ancorchè la divota pratica si trasferisca ad altro mese, per giuste cause e col permesso dell'Ordinario. Ciò risulta dall'*appendice* alla *Raccolta* autentica delle Indulgenze, pubblicata nel 1910, n. 58.

34. — *D.* Nel fascicolo 8 del *Monitore* dello scorso anno, a pag. 357, parlando della facoltà che hanno i sacerdoti ascritti alla *Lega Eucaristica* di benedire le corone e di annettervi le indulgenze dei Crocigeri, nella domanda si dice che tale facoltà i detti sacerdoti non possono esercitarla *nisi de speciali consensu Ordinarii*. Intanto nel rescritto del 15 settembre 1908, pub-

blicato nel *Monitore*, fasc. 8 del 1908, non si fa cenno di questa limitazione. Debbono perciò da ora innanzi chiedere questo permesso all'Ordinario?

R. Debbono chiederlo certamente, perchè la clausola *nisi de speciali consensu Ordinarii* è stata aggiunta per deliberazione della S. S. C. del S. Offizio, nel rinnovare la concessione del 1908, il che avvenne il 3 luglio 1913.

35. — *D.* Non esistono segni indubbi che la chiesetta del Seminario Teologico di N. sia stata consacrata; non documenti, non le croci nelle pareti. L'unico altare però è fisso, cioè interamente consacrato. Questo fatto depone almeno in favore della solenne benedizione della chiesa impartita dal Vescovo; condizione richiesta perchè tutti gli obbligati al divino ufficio, che abitano in Seminario, abbiano a fare la festa del titolare con l'ottava e la commemorazione di esso ai suffragi. Si può ammettere una tale deduzione? Nel caso affermativo, si provvederebbe perchè almeno i chierici *in sacris* avessero ad uniformarsi alla legge della Chiesa in proposito.

R. Se la chiesetta è interna, quale oratorio semipubblico, allora non corre la deduzione, essendovi molte cappelle semipubbliche con altari consacrati, senza che sia stata benedetta solennemente la cappella. Se poi si tratta di vera chiesa od oratorio pubblico, allora corre, perchè non si deve supporre che, come tale, non sia stata solennemente benedetta; vi è, in altri termini, la legittima presunzione che *quod factum est* sia stato *recte factum*.

36. — *D.* Nella cattedrale di A. si soleva recitare in numero plurale l'orazione: *Aperi, Domine, os meum* (*nostrum*), che si premette alla recita delle Ore canoniche; nel nuovo *Ordinarium divini Officii* è prescritto che si reciti *sub singulari semper numero*. Ora si chiede se possa acquistarsi l'indulgenza di cento giorni, continuando a recitarla in numero plurale.

R. Non trattandosi di mutazione sostanziale, non si perde l'indulgenza. Neppure può dirsi che si perda a cagione di una infrazione alla legge, per cui nessuno potrebbe trarre vantaggio da cosa illegale; perchè legge non può dirsi quella che indica un modo di dire in cosa non precettiva: *Laudabiliter dicitur*, ha il testo della rubrica, precedente quella orazione. Del resto, non si comprende per qual motivo il Capitolo della cattedrale di A. non voglia uniformarsi alla nuova indicazione. Sarebbe curioso che, per esempio, anche al *Credo* si volesse dire *Credimus in Deum*, come si dice *Pater noster*. Si dica dunque come la S. Sede propone, senza sofisticare sulle indulgenze.

37. — *D.* Nei cimiteri, il 2 novembre, può apporsi su le tombe il ritratto dei defunti rispettivi in esse seppelliti?

R. Se non è proibito scolpire e dipingere tali ritratti sui monumenti eretti sopra le tombe dei defunti, neppure può dirsi proibito esporli per quel giorno sulle tombe che non li hanno. La proibizione

circa il ritratto del defunto esiste solamente pel tumulo eretto in chiesa, durante le esequie (S. R. C., n. 3898).

38. — *D.* Nei cimiteri, le cappelle gentilizie debbono considerarsi come oratorî semipubblici? Può quindi in esse guadagnarsi il 2 novembre l'indulgenza *toties quoties*, concessa dalla s. m. del Papa Pio X, col decreto 24 giugno 1914? Questa indulgenza comincia il mezzogiorno del giorno precedente, e senza interruzione continua fino alla mezzanotte del giorno seguente?

R. 1° Affermativamente, secondo il decreto della S. Congregazione dei Riti, 23 gennaio 1899, n. 4007, il quale però mette per condizione che tali cappelle, quando vi si celebra la Messa, non sieno riservate alle persone alle quali appartengono, ma sieno patenti a tutti i fedeli. 2° Il decreto citato comprende gli oratorî semipubblici, dunque... Ma benchè l'indulgenza sia *toties quoties*, sarà più opportuno passare da una all'altra di dette cappelle, senza uscire e rientrare sempre nella medesima, facendosi così come un pio pellegrinaggio nel cimitero; a meno che non si voglia applicare il favore alle anime di coloro che sono in quella medesima cappella sepolti. 3° L'indulgenza comincia al mezzogiorno del 1° di novembre e dura fino alla mezzanotte dopo il secondo, come da dichiarazione della S. S. C. del S. Officio circa le indulgenze parziali e plenarie di qualunque specie (26 gennaio 1911).

39. — *D.* La colletta *pro re gravi* deve *sempre* precedere nella Messa o prima della Benedizione del Santissimo tutte le altre collette imperate?

R. Come la colletta *pro re gravi* ha quel che è più, cioè la prerogativa di rimanere quando le altre sono escluse, così avrà la prerogativa di precedere quando va insieme con le altre.

40. — *D.* Quando immediatamente dopo la S. Messa privata segue la Benedizione del Santissimo, possono o debbono omettersi le tre *Ave* con le altre preci, giusta il decreto della S. Congregazione dei Riti, 20 giugno 1913?

R. Possono, ma senza obbligo di doverlo fare, se pure non intervenisse un precetto dell'Ordinario; il decreto si esprime in modo che comprende certamente il caso proposto: *aliqua sacra functio, seu pium exercitium.*

41. — *D.* Quando nella Benedizione del Santissimo, prima del *Tantum ergo* non si recitano affatto preci, nè si cantano orazioni, sia perchè segue immediatamente alla S. Messa, sia perchè s'impartisce indipendentemente da altro pio esercizio precedente, debbono sempre omettersi tutte le collette imperate dopo l'orazione: *Deus qui nobis*, ecc., e concludersi questa con la breve conclusione: *Qui vivis et regnas*, ecc.?

R. Il decreto della S. Congregazione dei Riti, 23 novembre 1906, n. 4194, X, dice che non si può cantare altra orazione, nella fun-

zione della Benedizione col SS. Sacramento, se non nel caso in cui si recitino preci prima di cominciare il *Tantum ergo*, a meno che non sia altrimenti disposto in particolari congiunture, per autorità della S. Sede. Perciò, nel caso esposto, si dirà l'unica orazione *Deus, qui nobis*, con la conclusione breve.

DALLE RIVISTE.

Civiltà Cattolica. 20 febbraio 1915. *Nazionalismo e amor di patria secondo la dottrina cattolica.*

Secondo il concetto, specialmente di S. Tommaso, l'amor di patria è parte della pietà filiale, quasi estensione dell'amore verso i genitori, ed è parte della giustizia legale rispetto alla nazione che ci accoglie come suoi membri: è quindi virtù morale. Contro di esso si pecca non solo per difetto (che è evidente), ma anche per eccesso, e cioè quando si trascendono i confini imposti da altra virtù morale fondamentale: in una parola, la stima che dobbiamo alla patria, va congiunta con la verità, l'onore con la giustizia, la riverenza con la convenienza: l'amor di patria non deve esser orgoglio nazionale, nè pregiudizio ingiusto contro altre nazioni; esso poi non autorizza mezzi di per sè disonesti, per difendere o ingrandire la patria. — A notare nella stessa rivista (6 febbraio 1915) uno studio incominciato su *Le tesi filosofiche approvate dalla S. C. degli Studi.*

Ciudad de Dios. 5 dicembre 1914. *El factor religioso como medio preventivo y correccional en los pueblos cristianos.* P. I. Montes.

Termina col presente articolo una lunga serie di diligenti studi e di osservazioni statistiche e di fatto su l'efficacia della religione nel prevenire e correggere il male morale, nelle nazioni cattoliche. E termina con la bella constatazione che « tutti gli altri Stati cristiani, per quanto sotto l'influenza dello spirito laico, si vedono obbligati a riconoscere la somma importanza e assoluta necessità della religione nell'educazione morale e rigenerazione della adolescenza abbandonata e delinquente; che anche nei popoli più settari, la religione rappresenta il rimedio preventivo fondamentale contro la criminalità precoce, e che il primo posto nella lotta contro di questa spetta alla Chiesa, con o senza la cooperazione dello Stato, avendo essa i mezzi più efficaci per combattere tali battaglie, e avendo essa ricevuto da Dio tale speciale missione ».

— 5 gennaio e febbraio 1915. *De la aprobación de las Ordenes y Congregaciones religiosas.* C. Martín.

Accennato alla natura e alla necessità di questa approvazione, ricorda la disciplina relativa alla Chiesa nei diversi tempi ed espone ampiamente la nuova disciplina secondo la cost. *Conditae* e il motu-proprio *Dei providentis.*

Rivista di apologia cristiana. Dicembre 1914. *La lingua latina nell'insegnamento della filosofia e della teologia.* Fr. C. Simonetti O. P.

Rivendicata la necessità del suo uso, con gli stessi argomenti della ben nota lettera della S. Congregazione degli Studi 1 luglio 1908, dà alcune brevi norme pratiche su le qualità che deve avere il latino scolastico. Rispettare le formule e definizioni dei teologi classici, specialmente di S. Tommaso, sta bene; ma farsi scrupolo di *massacrare,* per troppa sottigliezza di distinzione, la lingua latina: bell'esempio in proposito il latino dei *loci theologici* di M. Cano.

Roma e l'Oriente. Ottobre, novembre 1914. *Benedetto XIV e le Chiese orientali.*

Benedetto XIV, che già prima aveva studiato con intenso affetto le condizioni della Chiesa greca, specie i suoi riti e disciplina, appena salito al Pontificato ne prese a cuore le sorti. Istituì la gerarchia nella Chiesa copta, approvò il sinodo maronita del 1763, e provvide con grande carità ai bisogni, anche materiali, di quei fedeli; vietò innovazioni nel rito e nella disciplina greco-melchita, e dettò norme sapienti circa le controversie fra i grechi e latini.

Scuola Cattolica. 1° gennaio e 1° febbraio 1915. *Il Sillabo di Pio IX.* A. Bernareggi.

A proposito del cinquantenario dalla pubblicazione della *gran Carta* (8 dicembre 1864), l'autore volgarizza dottamente dagli Studi già pubblicati, la storia della sua preparazione e delle accoglienze che ebbe, particolarmente in Francia, in Italia, in Portogallo, negli stati liberali; quindi fa la storia della controversia del valore dottrinale del Sillabo, agitatasi fra i cattolici. Dopo di che passa ad indicare contro quali correnti del pensiero contemporaneo fosse diretto il Sillabo, e quali relazioni passino tra esse e le erronee dottrine denunciate dai papi successivi.

Theologische praktische Quartalschrift. Fasc. IV del 1914. *Toleranz und Intoleranz innerhalb und ausserhalb der Kirche.* (Tol-

leranza e intolleranza nel campo ecclesiastico e fuori) G. Rheinhold.

Riassume un bel libro del P. A. Vermeersch sul medesimo argomento, apparso testè. La tolleranza va considerata rispetto ai singoli, ed è un dovere, nel senso di regolare e moderare i propri sentimenti in guisa da non urtare gli altrui; rispetto alla Chiesa, e qui pure bisogna distinguere l'oggetto: se questo è la dottrina, è chiaro che non può darsi tolleranza; la verità è una sola; se è il contegno dello Stato e la propaganda irreligiosa, grandemente bisogna attendere alle circostanze, e difatti nei diversi momenti storici (fino alla Riforma luterana, fino alla Rivoluzione francese, fino ad oggi) diverso è stato il contegno adottato dalla Chiesa, come l'autore lungamente dimostra. Attualmente in questo riguardo la Chiesa è piuttosto oggetto dell'intolleranza altrui, che soggetto della propria. Che poi l'immutabilità del dogma impedisca il progresso della scienza, è assurdo, sia per chi ai dogmi non crede, sia per chi vi crede fermamente: anzi oggi più che mai si riconosce necessaria al vero progresso della scienza la fede in principî saldi, e in autorità indiscutibili, quali solo la Chiesa sa e può fornire.

Vita e pensiero. 20 febbraio 1915. *Ciò che si può leggere nei registri di una parrocchia.* G. C. de Rossi.

Più che riassumere — (chè temeremmo di sformarlo) — ci piace segnalare ai lettori questo bello e originale studio su una parrocchia in formazione qual'è il quartiere di S. Saba in Roma, ove lo zelante autore spiega il suo illuminato apostolato. La diligente compilazione e lo studio dello *stato d'anime* gli ha garantito importanti conclusioni di statistica demografica e sociologica, che — p. es. nella constatazione della minore natalità nelle famiglie accattoliche, — hanno anche non lieve valore apologetico.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Istituzione condizionata di erede o favore di associazioni di fatto. — È valida la istituzione di erede a favore di enti di beneficenza esistenti solo di fatto, sotto condizione, pure sottintesa, che essi vengano poscia legalmente riconosciuti.

Conseguentemente, quand'anche la istituzione d'erede di una determinata persona fisica si dimostrasse diretta in sostanza a beneficare uno di detti enti, non potrebbe per tale circostanza essere invalidata

la efficacia della disposizione testamentaria. — Cass. di Torino, 16 giugno 1914 – Salazar c. Amigazzi. (Cfr. *Dir. eccl. ital.*, anno VII, pagina 393),

Capacità delle parrocchie ad acquistare ed ereditare. — Le disposizioni degli articoli 833 e 1075 Codice civile non sono applicabili ai benefizi parrocchiali, i quali, a differenza dei benefizi semplici, hanno la cura di anime e la giurisdizione ecclesiastica sul territorio agli stessi assegnato.

Le parrocchie, quindi, come enti morali legalmente riconosciuti e considerati come persone godenti dei diritti civili, di cui all'art. 2 Codice civile, possono, con l'autorizzazione governativa, acquistare beni per successione o per donazione, a norma degli articoli 932 e 1060 detto Codice.

La disposizione proibitiva, sancita nell'art. 27 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non è applicabile ai benefizi curati, non soppressi, ma esplicitamente conservati da tutte le leggi eversive.

Agli stessi benefizi parrocchiali, siccome enti capaci di acquistare beni e di accrescerli, previa la relativa autorizzazione governativa, non è neppure applicabile la disposizione, di carattere generale per tutto il Regno, dell'art. 28 della cennata legge 19 giugno 1873, riguardante la nullità degli atti fatti in frode da enti ritenuti per legge incapaci di acquistare o possedere. — Cass. di Palermo, 26 febbraio 1914 – D'Angelo c. Ferrara. (Cfr. *ibid.*, pag. 394).

Valore probatorio dei certificati vescovili. — I certificati rilasciati dal vescovo o dal parroco per gli atti o fatti ecclesiastici riguardanti la loro rispettiva diocesi o parrocchia, hanno piena fede di atto pubblico.

Riveste quindi tale qualità il certificato vescovile accertante l'ordinazione di un chierico con la condizione che si munisca del voluto patrimonio ecclesiastico, in ordine alla verità di questa condizione apposta alla ordinazione. — Appello di Casale, 8 gennaio 1914 – Cassala c. Congregazione di carità di Montabone. (Cfr. *ibid.*, pag. 396).

Carattere della professione monastica, agli effetti legali. — I caratteri essenziali di qualsiasi professione monastica, significante la solennità dei voti, consistono nella emissione dei tre voti di obbedienza, di povertà e di castità, e nella osservanza delle regole particolari dell'Ordine al quale il professante si associa; voti espressi in pubblica chiesa, in presenza di testimoni e del maestro o regolatore della famiglia monastica e consacrati in iscritto.

Sono invece voti semplici quelli emessi con la nuda e semplice promessa fatta a Dio in pubblico o in privato, verbalmente o soltanto col cuore.

Il religioso di Ordine mendicante delle provincie meridionali, che ha professato voti solenni e perpetui prima del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, ed è asceso al sacerdozio prima del 18 gennaio 1864, ha diritto alla pensione vitalizia di annue L. 250, a mente dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866.

Trattandosi di pensione alimentare, sono dovute le annualità arretrate limitatamente all'ultimo quinquennio dalla data della istanza giudiziale. — Tribunale di Roma, 21 febbraio 1914 – Cosentino c. Fondo Culto. (Cfr. *ibid.*, pag. 400).

Sostituzione di campane nei vecchi campanili. (Circolare del maggio 1914 della Direz. gen. delle Antichità e Belle arti). — Accade sovente che le autorità ecclesiastiche, per motivi di varia indole, intendano procedere alla sostituzione delle campane esistenti nei vecchi campanili delle chiese di loro pertinenza, ed in tali casi avviene quasi sempre che le nuove campane siano assai più grosse e pesanti delle antiche. Da ciò possono risultare vari inconvenienti. Il pericolo anzitutto per l'integrità dei campanili costretti ad uno sforzo di resistenza assai superiore a quello pel quale vennero originariamente costruiti; il pericolo per l'integrità dei vecchi castelli in legno non sufficienti a sopportare il nuovo carico, e l'eventualità di volerli pertanto sostituire con delle armature in ferro che risultano in completa disarmonia coll'architettura dei campanili; la necessità, infine, di dover allargare le vecchie finestre, e di dover asportare, sia pure temporaneamente, le colonnine che ordinariamente le dividono.

Poichè è possibile che sorga qualche dubbio sulle facoltà che in tali casi spettano alle Sopraintendenze dei monumenti, lo scrivente crede opportuno ricordare alle S. L. le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e nell'art. 40 del regolamento 30 gennaio 1913, n. 363. In base a tali disposizioni le autorità ecclesiastiche hanno il dovere di richiedere preventivamente l'assenso di questo Ministero per tutti i lavori da eseguirsi negli edifizi sacri loro affidati, e che abbiano carattere monumentale, anche se tali lavori siano di semplice adattamento; è evidente pertanto che quest'obbligo compete loro anche per i lavori che si dimostrassero eventualmente necessari per la sostituzione delle vecchie campane. Le Sopraintendenze ai monumenti hanno, per converso, il diritto di richiedere alle autorità ecclesiastiche i progetti particolareggiati dei lavori occorrenti per sistemare sul campanile le nuove campane, ed è appunto in base all'esame di questi progetti ed al parere che intorno ad essi esprimeranno le Sopraintendenze, che questo Ministero concederà l'autorizzazione richiesta o eventualmente la negherà, qualora i lavori proposti risultino tali da mettere in pericolo l'integrità dei campanili o comunque ad essi dannosi.

Prego, pertanto, etc. *Pel ministro*, C. Ricci.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZA PONTIFICIA. — Lunedì 15 febbraio, il S. Padre ricevette in solenne udienza il Collegio dei Rev.mi Parroci di Roma ed i Rev.mi Sacerdoti destinati alla *Predicazione Quadragesimale* nelle diverse chiese di Roma stessa.

Dopo la presentazione, il Santo Padre rivolgeva ai convenuti il seguente discorso che i nostri Lettori apprezzeranno grandemente:

« Il predicare è officio proprio dei Vescovi, perchè a questi, nella persona degli Apostoli, parlava il Divin Fondatore della Chiesa quando diceva: « Andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura ». Un tale officio peraltro non possono i Vescovi compiere sempre da soli, sia perchè impediti dalla vastità e dalla distanza dei luoghi che debbono evangelizzare, sia perchè distratti dalla molteplicità degli altri oneri che accompagnano il ministero episcopale. Essi perciò si valgono dell'aiuto di sacerdoti inferiori, ai quali affidano l'incarico di annunziare al popolo la divina parola, in quei modi e con quelle condizioni che la varietà dei casi richiede. Anche il Vescovo di Roma, e forse più di ogni altro, deve fare appello all'opera di siffatti ausiliari, per compiere il suo dovere di predicare il Vangelo alla diocesi a cui è più intimamente legato. E Noi siamo lieti di salutare altrettanti ausiliari del Nostro ministero episcopale in Voi, dilettissimi figli, che siete destinati a predicare al popolo di Roma nell'imminente Quaresima. Voi siete oggi adunati alla Nostra presenza, quasi per ricevere in maniera solenne la missione di rappresentare il Vescovo di Roma nel parlare al suo popolo, e Noi non indugiamo a darvela, confermando l'approvazione che il Nostro Cardinale Vicario ha già dato alla scelta delle vostre persone per l'altissimo ufficio di predicatori quaresimalisti.

« Ma, appunto perchè destinati a rappresentarci in un ufficio che, al pari di Noi, certamente considerate di somma gravità, Voi, o dilettissimi figli, dovete ora accogliere il desiderio di conoscere in qual modo Noi intendiamo che la Nostra rappresentanza sia da voi sostenuta.

« Per corrispondere a un desiderio tanto legittimo, Ci piace anzitutto ricordarvi quale dovrà essere la materia dei vostri sermoni. Non vogliamo farvi il torto di supporre che ignoriate l'obbligo vostro di predicare « *la parola di Dio* »; epperò non vorremmo ammettere neppure la possibilità che si trovi tra voi chi si prepari a portare sul pulpito aride questioni di filosofia, di storia o di politica. Il sacro oratore deve mirare principalmente all'utilità spirituale di chi lo ascolta; ma la norma del vivere cristiano si deduce da quella « parola di Dio, scritta e rive-

lata » che forma il *deposito della fede*, e che è autorevolmente interpretata dall'infallibile magistero che lo stesso Iddio ha posto nella Chiesa. A questo fonte purissimo ricorrano dunque i sacri oratori, per attingere l'acqua salutare con cui devono saziare il popolo sitibondo di verità: attingano da esso le dottrine dommatiche, che sole possono ravvivare lo spirito della fede, omai tanto illanguidito anche in questa città di Roma; e ne attingano altresì le verità morali, che devono indirizzare il cristiano nell'adempimento dei doveri che ha verso Dio, verso il prossimo e verso sè medesimo.

« È lungi dall'animo Nostro il pensiero di disapprovare l'uso moderato di una efficace confutazione degli errori moderni; non intendiamo davvero condannare chi volge lo sguardo alle condizioni della società in cui vivono coloro ai quali esso indirizza la parola. Ma la confutazione degli errori moderni, oltre che riservata solo a quell'ambiente in cui può essere opportuna, Noi la vorremmo presentata come logica conseguenza di principii prima indiscutibilmente stabiliti: solo allora che si sarà persuaso il popolo della necessità di accogliere l'insegnamento di Dio anche in ciò che l'umano intelletto non arriva a comprendere, si potrà utilmente dedurre la stoltezza del libero esame in materia di fede, o la superbia di chi nega il miracolo. E si rivolga pure lo sguardo alle condizioni della società in cui si vive, non per fare descrizioni degne di alunni di rettorica, ma principalmente per indicare il frutto che i fedeli devono trarre dalla predica ascoltata.

« Abbiamo accennato al frutto della predica. Non vi sia grave, o dilettissimi figli, che, insistendo su di esso, vi diciamo apertamente che un sacro oratore non deve mirare tanto a correggere l'intelletto quanto a riformare il cuore, anzi la stessa correzione degli errori della mente dev'essere dal sacro oratore ordinata al miglioramento della vita pratica degli uditori. Non vi sia dunque tra voi chi si contenti di una bella esposizione della verità cattolica, meno ancora chi si appaghi di una brillante confutazione degli errori moderni, senza discendere, nell'uno e nell'altro caso, alle applicazioni pratiche. Oh! quante volte gli uditori non sanno trarre da soli le conseguenze, che pur derivano dalle premesse riconosciute indiscutibili! Spetta a voi, banditori della divina parola, il perfezionare l'opera vostra, facendo toccare con mano ai vostri uditori *come* e *quando* devono cambiare il loro modo di agire, ora astenendosi da ciò che prima facevano, ora facendo ciò che prima omettevano. Non vi trattenga il timore di venir meno alla stima dovuta agli uditori; la indicazione concreta del frutto, che deve trarsi da una predica, per molti è di necessità assoluta, per nessuno può essere superflua, come superflua non è la parola dell'amico che incoraggia al bene anche chi ha già in animo di compiere quello stesso bene.

« Nulla diciamo della forma con cui intendiamo debba annunziars la parola di Dio. Il rispetto che a questa è dovuto, e l'altissima stima

che senza dubbio avete del vostro ministero, vi rendono persuasi, o dilettissimi figli, della necessità di escludere da voi tutto ciò che potrebbe togliere o diminuire la gravità richiesta nel sacro oratore. Una sola cosa vogliamo a voi ricordata riguardo alla forma dei discorsi, ed è la cura onde si deve in essi imprimere un ordine evidentissimo tra le varie loro parti: mentre l'ordine facilita a tutti l'intelligenza della proposizione dimostrata, riesce invece difficile ad un uditore di mezzana cultura il ritenere una predica nella quale i varî argomenti non appariscano collegati fra loro, o le differenti parti non sieno vicendevolmente ordinate.

« Ma nel parlare a voi che siete destinati a predicare in Roma nella imminente Quaresima, Noi non abbiamo inteso dir cose a voi ignote; abbiamo solo voluto ricordarvi ciò che certamente già sapevate, per animarvi ognor meglio a fare quanto da voi si possa per rendere fruttuosa la missione che vi affidiamo, di rappresentarci nell'annunziare la divina parola al popolo di Roma. Può dirsi che un'analoga rappresentanza, affidata anzi in modo stabile e permanente, compete ai singoli parroci di quest'alma Città, perchè anch'essi esercitano presso il popolo quel ministero di cui al Vescovo di Roma è riservata la cura abituale. A ragione, o dilettissimi, Noi possiamo dunque chiamare anche voi « nostri cooperatori », e non a torto voi dovete prendere per voi ciò che abbiamo detto testè per i sacri oratori, venuti ad essere Nostri ausiliari nell'annunziare la divina parola durante il tempo quadragesimale.

« Siamo tuttavia consapevoli che così i parroci come i sacri oratori, a rendere veramente fruttuoso il rispettivo ministero, abbisognano più che di ogni altro presidio della benedizione di Dio: *Nisi Dominus aedificaverit domum in vanum laboraverunt qui aedificant eam* (Is CXXVI), epperò questa invochiamo copiosa sugli uni e sugli altri. La benedizione di Dio illumini la mente ed infiammi il cuore ai banditori della sua santa parola in questa eterna città; deh! sia come rugiada che faccia sviluppare e crescere il buon seme da essi deposto nell'anima dei fedeli uditori, affinchè alla santità del loro ministero corrisponda l'abbondanza del frutto, e i figli di Roma, nelle prossime feste pasquali, Ci rallegrino con una più estesa partecipazione ai santi sacramenti ».

Terminato il discorso ed impartita la Benedizione Apostolica, il Santo Padre dava a baciar la mano a ciascuno, ritirandosi da ultimo nei Suoi privati appartamenti.

NOMINE PONTIFICIE. = L'E.mo Card. Antonio Vico, *Pro-Prefetto della S. C. dei Riti*; Mons. Carlo Perosi, *Consultore della S. C. del S. Ufficio*; il P. Carlo Fontaine, della Missione, *Consultore della S. C. di Propaganda Fide*; il P. Nicola Reuter, dei Conventuali, *Consultore della S. C. dei Religiosi.*

A norma del *motu proprio* « Non multo » (v. pag. 97) S. S. ha già nominata la Commissione Presidente dell'*Accademia di S. Tommaso*, nelle persone degli E.mi Card. Lorenzelli, Billot e Lega.

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Inattesa e dolorosissima si è diffusa la notizia della morte del Card. **Scipione Tecchi**, il 7 febbraio. Al cenno biografico dato di lui recentemente, nell'occasione dell'esaltazione alla Porpora, avvenuta il 25 maggio dello scorso anno (cfr. *Mon. Eccl.*, XXVII, pag. 91), non abbiamo che ad aggiungere l'espressione del comune cordoglio suscitato dalla di lui morte; fu compianto specialmente, oltre che per l'alto valore della sua prudenza, alacrità e dottrina, riconosciute nella sua recente nomina a Pro-Prefetto della S. C. dei Riti, per le rare doti di bontà, di modestia, di inesausta carità, che s'addimostrarono anche più evidenti nella maestà della Porpora, di cui inattesamente e quasi riluttante si vide insignito. Pace e refrigerio all'anima sua!

NECROLOGIO. — *15 febbraio*: Mons. Giuseppe Kahn, vescovo dimissionario di Gurk (Austria); *20 febbraio*: Mons. Edoardo Likowski, arcivescovo recentemente (8 settemble 1914) preconizzato di Gnesna e Posnania (Prussia); *24 febbraio*: Mons. Leonida Mapelli, vescovo di Borgo S. Donnino.

FATTI DEL MESE.

La funzione espiatoria del 7 febbraio è stata dappertutto insigne testimonianza della pietà dei fedeli, e del profondo sentimento che anima i cattolici del grave momento che attraversiamo. Come fu annunziato, in Roma il S. Padre medesimo volle discendere nella Basilica Vaticana, per prendervi parte insieme al S. Collegio e alla Prelatura, ma senza alcuna solennità: la cerimonia semplice e raccolta toccava veramente il cuore, specialmente quando fu letta la bella e devota preghiera composta da Sua Santità. – L'iniziativa del S. Padre per lo scambio dei prigionieri invalidi si è già cominciata ad effettuare, tra la Germania e Inghilterra pel tramite dell'Olanda: prossimamente s'effettuerà anche con la Francia, pel tramite della Svizzera; a Ginevra se ne stanno già concretando le formalità. – Delle provvidenze del S. Padre per le vittime del terremoto è nuova testimonianza la lettera che pubblichiamo a pag. 99; il card. Segretario di Stato già si è messo all'opera, e si sta studiando la trasformazione di parte del palazzo pontificio di Castelgandolfo in orfanotrofio. Si è radunato in Roma il capitolo Generale della Compagnia di Gesù, che ha eletto un degno successore all'illustre P. Wernz, nel nuovo preposito Generale, P. Wladimiro Ledòchowski.

La guerra è entrata in un periodo di straordinario accanimento: sul fronte francese sono continue sanguinose quanto inconcludenti mischie; Reims è stata bombardata di nuovo. Sul fronte russo gli austro-germanici hanno invece ottenuto segnalati successi: le truppe russe che invadevano la Bucovina (tra la Galizia e la Rumania) hanno in gran parte ripassata la frontiera, dicesi, per prepararsi a più

violenta offensiva; quelle che già si erano fortificate nella estremità della Prussia orientale, sotto la condotta del gen. von Beyers, sono state non solo sloggiate, ma in buona parte accerchiate e catturate dai tedeschi, guidati dall'ormai celebre von Hindenburg, i quali si trovano già in territorio russo su la linea dei fiumi Bobr e Narew, con l'evidente obbiettivo di aggirare l'esercito centrale russo imperniato su la difesa di Varsavia. Il bottino fatto dai tedeschi sorpassa i 100 mila prigionieri, e 300 cannoni; anche la città fortificata di Prasnysch sul Narew è già caduta in loro mano. È però dubbio se l'offensiva potrà proseguire con uguale efficacia, contro le continuamente risorgenti masse di eserciti russi.

Particolarmente violento è il carattere della guerra sui mari. Avendo l'Inghilterra annunziato il proposito di intercettare tutte le mercanzie, anche pacifiche, destinate alla Germania questa rispose dichiarando il blocco delle coste inglesi: e poichè si seppe che l'Inghilterra aveva autorizzato le sue navi mercantili a innalzare, per meglio sfuggire al nemico, la bandiera di stati neutrali, la Germania diffidò tutte le potenze, che dal 18 febbraio in poi, avrebbe senz'altro distrutte le navi di qualunque bandiera incontrate nel perimetro delle coste inglesi. E trasse in opera il suo proposito, con tale veemenza che navi inglesi e neutrali furono affondate dai sottomarini tedeschi fino nella Manica e nel Mare interno d' Irlanda. Danneggiandosi così dalle due parti il legittimo commercio dei neutri, questi, specie gli Stati scandinavi, l'Olanda, l'Italia e gli Stati Uniti, elevarono gravi proteste, e non è improbabile che ne sorga una forte lega, la quale riesca a imporsi anche alla furia dei belligeranti. In questi ultimi giorni una poderosa flotta anglo-francese forte di 60 unità ha iniziato il bombardamento dei Dardanelli, e se ne attende con ansia il risultato: il quale potrebbe anche essere lo scatenarsi di una nuova guerra balcanica!

La Camera si è riaperta il 18 febbraio. L'argomento principale delle discussioni, evitata — come la gravità del momento ha imposto — la politica estera, è stata la preoccupante crisi granaria, dovuta al minore raccolto e alla incetta da parte dei belligeranti: per essa infatti si è manifestata nel paese una certa agitazione, traboccata qua e là, nelle Puglie, in Sicilia e ora a Napoli e nell'Emilia in gravi conflitti, e tenuta anche più viva dei cosiddetti partiti dell'intervento, per raggiungere i loro catastrofici fini; giova sperare che i saggi provvedimenti, e più l'opera energica e vigilante promossa dal governo, eviterà più dolorose conseguenze.

Nella Libia l'anno nuovo s'era aperto con una specie di riconcentrazione delle forze militari, disperse prima a mostruose distanze; la saggezza di questo proposito si dimostrò ben presto per una serie di piccole ribellioni e di gravi tradimenti da parte di truppe indigene, che ci causarono alcune perdite su la fine del mese scorso: attualmente ogni più grave pericolo sembra scongiurato, e anzi già si provvede alla energica repressione e punizione dei ribelli, che in varie mischie ebbero fin qui sempre la peggio.

Un grave lutto ebbe il laicato cattolico nella morte del comm. professore Niccolò Rezzara avvenuta il 6 febbraio in Bergamo, ove aveva spiegata un'opera mirabile di organizzazione sociale: egli fu specialmente intrepido difensore della libertà religiosa della scuola.

Sono pure morti: all'estero; il generale Chanoine, ex-ministro della guerra in Francia; Novakovic, ex-presidente del Consiglio dei Ministri di Serbia, uno dei delegati al Congresso di Londra pei Balcani. In Italia: i senatori Pasquale Galluppi, Luigi Medici del Vascello, Angelo Severi e Giorgio Giorgi; i deputati Senape socialista e Mosti-Trotti radicale.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

All'arciv. di Gnesna e Posen, commiserando la triste condizione della Polonia nell'attuale guerra, e implorando la pace.

Lettera. — Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. — Opinionem quam habebamus eximiae pietatis observantiaeque tuae erga Romanum Pontificem, quae nuper a te redditae sunt litterae probe confirmarunt. Officiosos igitur devotionis tuae sensus libenti Nos quidem animo accepimus de iisque plurimas tibi gratias persolvimus. Quae autem de miseris Poloniae rebus praefatis litteris Nobis retulisti, talia ea quidem sunt, ut quamvis iam essent aliunde Nobis perspecta, haud mediocri tamen tristitia cor Nostrum perfuderint.

Etenim, cum exploratum iam diu habeamus egregios Poloniae cives et Ecclesiae Dei et huic Apostolicae Sedi nullo non tempore firmiter adhaesisse, peculiari Nos quidem, uti par est, eos benevolentia ac dilectione prosequimur. Ob eamque rem, quum laeta tristia sint filiis cum patre communia, fieri nullo pacto potest ut, moeroribus angustiisque circumventi, maximo dolore non afficiamur ob calamitates quibus, acerbissimo hoc bello, Poloniae incolae miserrime torquentur. Etenim, dum paterna caritate mentem animumque ad eos convertimus, quot lacrimae oculis obiiciuntur! Quae omnia intimos reconditosque sensus Nostros adeo vehementer commovent, ut Patris caritatem erga filios tam graviter vexatos quam maxime augeri sentiamus. Itaque aeterno solaciorum omnium Auctori Poloniae cives, Nobis quidem dilectissimos, summopere commendamus, enixe Eum deprecantes ut belli furorem tandem coërceat pacemque exoptatissimam et pacis fructus optimos propitius libensque donet. Vota haec Nostra omnipotens respiciat fortunetque Deus, et Polonis quaecumque vel sunt

perpessi vel adhuc mala patiuntur, in bona vertere clementissimus Ipse velit. Tu vero, venerabilis Frater, et ceteri Poloniae Antistites, quae vestra est pastoralis caritas, pergite suorum quisque fidelium omnem sollicitudinem curamque habere, et pro viribus contendite ut ope vestra filiorum dolores mitigentur, leniantur aegritudines, lacrimae detergantur. Nos autem in bonam spem adducimur fore ut, opitulante beata Virgine, Poloniae patrona, omnium largitor prosperitatum Deus suorum munerum thesaurum Polonis aperiat eisque benignus effundat. Quorum auspex et conciliatrix apostolica sit benedictio quam tibi, venerabilis Frater, ceteris Poloniae Praesulibus et uniuscuiusque vestrum clero fidelibusque peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die 1 februarii anno MCMXV Pontificatus Nostri primo.

BENEDICTUS PP. XV.

S. Congregazione Concistoriale.

Si trasferiscono al vescovo di Vicenza le facoltà della Consulta *Milanese dell'opera Bonomelliana per l'assistenza degli emigrati italiani in Europa.*

Notifica. — Litteris S. C. Consistorialis diei 18 ianuarii anni 1915, de mandato Ssmi D. N. Benedicti XV, Episcopo Vicentino, qua praesidenti ad honorem et socio a consiliis Societatis pro Adsistentia italorum operariorum ad exteras Europae regiones migrantium, commissum est ad nutum S. Sedis officium quod hucusque proprium erat ecclesiastici coetus Mediolanensis, vulgo *Consulta*, in eodem pio opere.

Idcirco memoratus Episcopus una cum coetu ecclesiástico ab eo constituendo facultatem habebit quaerendi idoneos sacerdótes, qui missionarios agant penes italicos operarios ad exteras Europae regiones migratos; et, hábito consensu Ordinarii singulis sacerdotibus proprii et Ordinarii loci ad quem hi proficisci debent, necnon beneplacito S. C. Consistorialis, eos mittere poterit ad loca missionis propria; ibique eos vigiare debebit sive directe, sive ope alicuius visitatoris aut alius

sacerdotis ab eo deputati, et maxime per Ordinarios locorum; a quibus iidem missionarii pendere omnino debent in omnibus quae ad ecclesiasticam disciplinam pertinent.

Poterit etiam iusta de causa eosdem ab uno in alium locum transferre vel etiam prorsus revocare ab officio iisdem commisso.

Sed *in casu revocationis* rem statim communicare debebit cum Ordinario cuiusque missionarii proprio ut iterum eum in dioecesim recipiat, cum Ordinario loci *a quo* et cum S. C. Consistoriali: *in casu vero translationis* cum Ordinario missionarii proprio, ut ipse sciat ubi sacerdos suus degat, et cum Ordinariis locorum *a quo* et *ad quem:* cum S. C. Consistoriali autem rem communicare statim debebit quoties casus aliquam difficultatem praeseferat; aliter in fine cuiuslibet anni.

Datum ex S. C. Consistoriali die 31 ianuarii 1915.

† Thomas Boggiani Arch. Edessen.
Adsessor.

S. Congregazione dei Sacramenti.

Circa la comunione per modo di viatico da amministrarsi ai soldati sul fronte di battaglia e circa la facoltà di celebrar Messa, anche all'aperto, pei sacerdoti soldati, sì d'ambulanza che combattenti.

Decreto. — Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum, bono animarum consulere cupiens, attentis extraordinariis praesentis belli circumstantiis, iisque perdurantibus, de speciali auctoritate Ssmi Domini nostri Benedicti Pp. XV, quae sequuntur declarat et statuit:

1) Milites ad proelium vocatos (*i soldati sul fronte*) admitti posse, *servatis servandis*, ad S. Mensam Eucharisticam per modum Viatici.

2) Sacerdotes militiae adscriptos qui militibus sauciis infirmisve deferendis vel curandis destinati sunt (vulgo *lecticarios* vel *infirmarios*) si in ecclesiis Missam celebrare nequeant, in quocumque loco, decenti tamen et tuto, et etiam sub dio, Sacrum litare posse, remoto quovis irreverentiae periculo: eos vero qui armis dimicant, Missam eodem modo, iisdemque sub conditionibus celebrare posse, at Dominicis tantum et diebus

festis de praecepto, dummodo omnes praedicti sacerdotes nullo alio canonico impedimento irretiti sint.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria sacrae Congregationis, die 11 februarii 1915.

PHILIPPUS Card. GIUSTINI, *Praefectus.*

Aloisius Capotosti, Ep. Therm., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

La prima disposizione, che cioè i soldati sul fronte possono comunicarsi *per modum Viatici*, risulta da quello che già più volte abbiamo detto, e viene qui riconfermato, che tali soldati possono considerarsi come versanti in prossimo pericolo di morte.

La seconda invece è importantissima, poichè contiene una dispensa generale dalla irregolarità *ex defectus lenitatis*. Come si sa questo *defectus* fa irregolari *tutti* i soldati che combattono una guerra *ingiusta* ove siasi versato sangue nemico. Anche se la guerra è semplicemente offensiva e di per sè giusta s'incorre tale irregolarità, mentre non la s'incorre solo nel caso di guerra giusta e difensiva, che costituisce il sacerdote formalmente e materialmente *in casu praecisae necessitatis*. Ora essendo, come ognun vede, difficilissimo nel presente caso distinguere in concreto il *casus necessitatis*, il *bellum iustum, defensivum, aggressivum*, si è tenuto, come si deve *in dubiis*, il *quid minimum*, concedendosi la dispensa come se da tutte le parti attualmente belligeranti si fosse nel caso di guerra difensiva giusta.

A riguardo di questo e simili decreti, non sarà inopportuno dare qui il testo di una precedente disposizione della S. Penitenzieria, data *per la sola Francia*, il 18 marzo 1912, sebbene esso non sia stato fin qui pubblicato negli *Acta Apost. Sedis*, ma solo nel *Pastor bonus* di Treviri [1912-13], pag. 236 e seg., dal quale già altre riviste, specialmente tedesche, lo hanno pubblicato.

1. Utrum miles quicunque, in statu bellicae convocationis seu ut aiunt mobilisationis constitutus, ipso facto aequiparari possit iis qui versantur in periculo mortis ita, ut a quovis obvio sacerdote possit absolvi?

R. Affirmative iuxta regulas a probatis auctoribus traditas.

2. Utrum irregularitas ab omni clero incurratur, quem gallica lex ad exercendum active bellum aut pugnam coegit?

R. Consulat orator probatos auctores. Sacra Poenitentiaria benigne indulget, ut sacerdotes militantes ceteris paribus inter bellicas operationes sacrum facere et sacramenta ministrare valeant, non obstante

irregularitate, quam pugnantes forte incurrerint. Bello vero composito recurrant ad competentem auctoritatem. Nihil autem obstat, quominus ipsi sacerdotes aliique clerici militantes, licet forte in irregularitatem inciderint, admittantur ad Sacramenta.

3. Utrum ab officii divini lege liber existat clericus in sacris constitutus, quem bellica convocatio seu, ut aiunt, mobilisatio ad functionem adiudicavit militis vel activi vel ministrantis commilitonibus vulneratis?

R. Durante bello eiusque proxima praeparatione affirmative.

S. Poenitenriaria, die 18 mart. 1912.

Carolus Perosi S P,
Regens.

C. Licata S. P.
Substitutus.

Sacra Congregazione del Concilio.

Sul diritto di opzione, in caso di riserva del beneficio alla S. Sede.

Fanen. — 8 *marzo* 1913 *e* 11 *luglio* 1914. — Nel capitolo cattedrale di Fano si hanno 12 canonicati con prebende di disugual valore: essendo vacata per morte nel maggio 1912 una di esse, i canonici che avevano prebende meno pingui, chiesero di essere ammessi ad esercitare il diritto d'opzione o di ascenso. Il vescovo però si oppose, dicendo che il beneficio vacato era riservato alla S. Sede, sia a ragione del mese, essendo maggio compreso nella regola IX della Cancelleria Apostolica; sia a ragione della persona, poichè il defunto era Cameriere d'onore di Sua Santità, e la regola VII della medesima Cancelleria Apostolica riserva alla S. Sede la collazione di benefici posseduti prima dai suoi famigliari. Non acquietandosi i canonici alle ragioni del vescovo, la questione fu portata alla Congregazione del Concilio, la quale, dopo averla discussa in due sessioni e udita nell'intervallo la Dataria Apostolica, l'11 luglio 1914 risolse:

«Reservationes pontificias afficere etiam praebendas in casu».

Eccone le principali ragioni:

In diritto. — È pacifica, e le parti lo ammettono, l'esistenza come il vigore delle riserve suaccennate, in linea generale: così pure è incontroverso il principio, che, data tale riserva, l'opzione non può avere luogo quando il beneficio e la prebenda formano un

tutt'uno, ma solo quando sono separabili. Ed è logico: ove infatti beneficio e prebenda sono inseparabili, datasi l'opzione, si conseguirebbe, per l'ipotesi stessa, non solo la prebenda ma anche il *beneficio*, e allora il diritto di riserva non potrebbe esercitarsi in alcun modo; ove invece beneficio e prebenda sono distinti e separabili, niente vieta che si ottenga la prebenda, lasciando il benefizio a disposizione della santa Sede. Questa dottrina è quindi comunemente ammessa dai Dottori. Così il Gonzalez autore d'un dottissimo commento appunto su la regola IX, ivi gloss. 34, n. 33 ss. scrive: « Licet vacet beneficium, tamen prae« benda vel domus non vacant, quum beneficio vacanti annexa non « sunt; sed ad sequentem in gradu iure optionis spectant, nec in « istis domibus et praebendis temporalibus separatis intrat re« servatio »; e il Riganti, principe dei commentatori delle Regole della C. A, in *Reg. IX*, p. I § 5, n. 4 insegna: « Receptissima « in foro invaluit distinctio, quod aut praebendae, domus, et « alia similia... sunt perpetuo et inseparabiliter adnexa canoni« catui, quid individuum cum eo constituentia, et tunc non pos« sunt optari, si canonicatus vacatio contingat in mense reser« vato, dum eorum optio necessario praeseferret optionem ac « mutationem tituli canonicalis; aut... non sunt adnexa, sed « distincta et separata, et in isto casu rite optari possunt »: cfr. pure Garcia, *de benef.* p. V, c. I, n. 457; Lotterius, *de re benef.* l. I, q. 19, n. 18; Rota coram Manzan. dec. 52 n. 3; coram Sincero in Melevitan. *Optionis*, 30 ian. 1913; S. C. Conc.; in Casertan., 2 iun. 1838; in Capuan. 17 dec. 1853; Urbevetan. 26 apr. 1856; Asculan. 23 mart. 1907; etc.

E qui non resta altro da osservare, se non che impropriamente si adopra il termine di opzione, quando si tratta di prebende separabili, poichè l'opzione vera e propria ha per oggetto i *benefici* di grado superiore all'ottenuto, sia nella stessa chiesa, sia in altre; come p. es. fino a poco fa i cardinali suburbicarii optavano o passavano per ascenso da una sede all'altra secondo quanto fu annotato nel *Mon. Eccl.* vol. XXVI, pag. 105. Nel caso di prebende separabili, il diritto si esercita invece solo su l'elemento temporale, e quindi non può parlarsi che di opzione in largo senso, press'a poco nello stesso modo. con cui, relativamente alla canonica capitolare, il più anziano dei canonici ha il diritto di occupare, o optare l'appartamento più comodo che rimanga libero.

Poichè su ciò non è questione, la controversia versa tutta In fatto. — Si tratta cioè di stabilire, se, nel caso del capitolo di Fano, le prebende sono, o no, separabili dal beneficio. E in realtà, come bene osserva il Riganti al l. cit. n. 7 ss. tutta la difficoltà di tali questioni e cause si riduce a questo punto, a schiarire il quale la presente sentenza della S. Congr. del Concilio, ci dà lumi sufficienti e opportuni.

Gli argomenti che i canonici portavano per asserire la separabilità di fatto, dei benefici dalle prebende nel loro capitolo, erano principalmente due. Il primo di indole storica: hanno provato cioè coi documenti che nel 1565 un tal Tommaso Lanci, essendo investito dell'unico canonicato rimasto in Fano *senza prebenda*, la costituì assegnando a tal uopo un suo fondo. Dunque i canonicati, da principio e per un certo tempo esistevano, ma senza la prebenda: dunque, poichè *ab esse ad posse datur illatio*, poterono e possono separarsi, e sono quindi separabili. Il secondo di indole giuridica: hanno provato, e la Curia lo consente ultroneamente, che « nei casi di avvenuta opzione alle vacanti pre« bende capitolari, non si è mai dato il conferimento con bolle « papali, o decreti vescovili, e nemmeno l'immissione in possesso; « ma questa curia ne ha registrato soltanto l'atto ». E così pure la Curia attesta: « È uso costantemente mantenuto nel capitolo « di Fano, che, nei casi di opzione, non si esige che il canonico « il quale ha optato... abbia a prender nuovamente possesso « del beneficio, e a discendere, quasi nuovo canonico, all'ultimo « stallo del coro ». Ciò è segno manifesto che con l'opzione non si consegue un nuovo beneficio, ma solo una nuova prebenda; poichè chi consegue un nuovo beneficio è realmente un nuovo canonico e deve cambiare stallo e prender nuovo possesso.

E tale argomento sarebbe davvero gravissimo, se non si fosse pure constatato che, nel medesimo Capitolo, lo stesso uso di non prender nuovo possesso, vige anche quando un canonico è trasferito da un canonicato all'altro, anche *per nuova provvista*. sia per bolla della Dataria sia per bolla episcopale, nei quali casi evidentemente si ottiene un *nuovo* beneficio diverso dall'altro e se ne deve prender possesso senza tener conto del possesso con cui si è entrati a far parte del Capitolo. Ciò non deve esagerarsi nel senso che sia necessario discendere all'ultimo stallo e perdere l'anzianità, specialmente se tal rigore temperano gli statuti; ma ognun vede, che posta l'universalità di questa consuetudine

in Fano, anche quando si tratta di nuovo *beneficio*, non può più dedursi la medesima come prova o argomento di separabilità delle prebende.

Invece, che con l'opzione, quando si esercita, nel capitolo di Fano si conseguisca un vero beneficio, e quindi, che nel medesimo capitolo i benefici siano tutt'uno con la prebenda, chiaramente lo mostra il fatto incontroverso, che nell'opzione *si cambia il titolo* del canonicato; cioè, come attesta il vescovo: « Quando « nei mesi non riservati alla S. Sede, si esercita dai canonici il « diritto di opzione, il canonico, il quale, godendo p. es. il cano- « nicato e la prebenda di S. Luca, opta per la *prebenda di s. Barto- « lomeo* e la conseguisce, di lui non si dice più che possiede il « *canonicato di s. Luca*, ma sì quello di s. Bartolomeo ». Dunque con l'opzione qui non si cambia solo la prebenda, ma acnhe il canonicato.

Ciò si conferma dall'argomento storico dell'origine delle prebende, nel capitolo stesso. Invero, sono separabili le prebende, quando sono originate dalla divisione dei fondi beneficiali (che *ab initio* si possedevano, com'è noto, in communi dal Capitolo), in guisa che *contemporaneamente* a ciascuno dei benefici, si è assegnata la sua prebenda; come, nella comune casa canonica, a ciascun canonico il suo appartamento: è infatti chiaro che allora, come l'assegnazione è stata fatta per anzianità, così, per turno, le prebende si mutino, restando lo stesso il beneficio (le chiamano infatti in alcuni luoghi prebende *rotanti*), nello stesso modo che per il turno d'anzianità si cambiano dai canonici gli appartamenti. Ma sono invece inseparabili, quando sono state costituite *successivamente*, a mano a mano, l'una dopo l'altra, beneficio dopo beneficio: in tal caso è chiaro infatti che ciascuno beneficio ha la *sua* prebenda per un titolo individuale del beneficio: p. es. questo per donazione, questo per testamento o legato, quello per compera, etc. E che tale sia stato il caso delle prebende del capitolo Fanense lo mostra il fatto stesso allegato dai canonici, che cioè nel 1565 esisteva ancora un canonicato che non aveva ancora la sua prebenda, la quale *per atto separato* gli fu costituita, e con ciò, *inseparabilmente unita.*

Dall'esame di codesto atto un altro evidente argomento è risultato: cioè consta che i costituenti si riserbarono il *giuspatronato* sul canonicato cui costituivano la prebenda e che tale giuspatronato fu loro confermato dalla S. Sede; ma il giuspa-

tronato non si concepisce certo su un beneficio... pro tempore, incerto e indeterminato: dunque, nel caso, la prebenda doveva essere inseparabilmente unita al suo canonicato e viceversa.

E se ciò sta fermo, sta pur fermo, pel diritto pacificamente ammesso dalle due parti, che non si dà opzione neppure riguardo alla sola prebenda del beneficiato defunto in mese riservato alla S. Sede.

E solo così si spiega la *consuetudine*, fino al presente vigente nel medesimo capitolo, che fin qui il diritto di opzione non si è *mai* esercitato in caso di riserva pontificia sul beneficio. Lo attesta il vescovo e lo ammettono i canonici. « Negli altri otto mesi « riservati, tutte le volte che è capitata una vacanza – ed è ca- « pitata spessissimo – nessun canonico ha mai optato, et quidem « *con la coscienza di non avere la facoltà di optare*, causa la riserva « espressa nella regola IX della Cancelleria. Era questa ed è ri- « masta fino a oggi l'intima persuasione, su la quale non è sorto « mai dubbio, di tutti e singoli i canonici, i quali, altrimenti, non si sarebbero lasciati sfuggire mai l'occasione di poter op- « tare in ogni vacanza, a prebende più vistose ». È vero che la prescrizione non corre *in facultativis;* ma se già si è dimostrato che i canonici nel caso non hanno la *facoltà* di optare, la consuetudine qui è vera *osservanza* e si può invocare come argomento validissimo per dedurne la natura della cosa, e nel caso l'inesistenza del preteso diritto. Tanto più quando si pensi che il diritto di opzione non è sorto per legge alcuna, ma solo per consuetudine.

Perciò fu giustamente risoluto come sopra.

S. Congregazione dei Religiosi.

Circa la responsabilità della Provincia per danni recati a terze persone, da un religioso di voti solenni, suo suddito (1).

Diocesi o Ordine *N.* — *In Nomine Domini.* — La Commissione Cardinalizia speciale, stabilita dal S. Padre con lettere dell'Emo card. Cagiano, Prefetto della S. C. dei Religiosi, in

(1) Diamo per intero questa importante sentenza, non solo per l'autorità altissima da cui testualmente promana; ma ancora per la gravità dei principî affermati e delle conseguenze che se ne possono trarre, tanto nella questione principale (v. la importante conclusione a p. 162), quanto ancora nelle secondarie, ivi trattate, specialmente nel tema del giudizio arbitrale (p. 156 ss.).

data 25 luglio 1914, *per l'esame e la definitiva risoluzione della vertenza fra la signorina N. e la provincia religiosa di Z.*, si adunava il 12 agosto 1914 in casa del sottoscritto card. De Lai: ed invocato il divino aiuto, dopo matura discussione venne nelle seguenti conclusioni.

In linea di fatto, è fuori di controversia che nel principio del 1898 il P. *V.* della provincia religiosa di *Z.* imprese la pubblicazione del periodico *B.* con la benedizione scritta del suo Provinciale, in data 29 decembre 1897, stampata in fronte al primo numero del periodico stesso.

Di più, nel capitolo provinciale del 3 settembre 1901 i Padri presero e sottoscrissero la seguente deliberazione: « Il periodico « *B.* sia addossato al R. P. *V.*, coll'obbligo si sottoporre al con« trollo del Ministro provinciale e definitorio lo stato finanziario « della sua amministrazione ogni anno. La provincia sarà libera « da qualunque responsabilità di pagamento in caso di debito: « in caso di credito questo vada al fondo del giornale. *Procura*« *tore del giornale è il R. P. V.*, il quale rimanendo nell'officio « resta esente dagli atti della comunità ». Del valore della clausola incidentale: *La provincia sarà libera*, ecc., si dirà in seguito. Per ora basta rilevare che da questa dichiarazione apparisce chiaramente che il periodico apparteneva alla provincia.

La direzione del periodico si stabilì nel convento; ed ivi qualche anno appresso si impiantò prima una piccola, poi una più grande tipografia per la pubblicazione del periodico e di altre opere eventuali, facendosene l'inaugurazione con la benedizione data dallo stesso Provinciale con l'assistenza di parecchi religiosi e di altre persone; come consta dalla relazione giurata del P. *V.*, non contradetta dalla parte opposta. La tipografia si chiamò dal nome del periodico.

Ma per la pubblicazione di questo e per l'impianto delle stamperie si dovè andare incontro a delle forti spese: e per farvi fronte il P. *V.* fece ricorso a parecchie persone (non avendo avuto dalla Religione che dei modici aiuti); e principalmente ricorse alla signorina *N.*, che aveva una notevole fortuna, di cui poteva liberamente disporre: e la indusse ad alienare od impegnare quasi tutti i suoi beni, assicurandola (come consta dalle lettere dello stesso P. *V.*) che investiva i suoi capitali non solo in modo sicuro, ma anche assai lucroso: ed aggiungendo che in ogni caso la stamperia con tutto il suo avviamento era cosa sua, o almeno stava a garanzia dei suoi crediti.

Se non che, contro le previsioni del P. *V.*, le aziende del periodico e della stamperia andavano di anno in anno peggiorando; così che il capitolo provinciale dell'8 giugno 1907 ordinava al P. *V.* di « lasciare al più presto possibile la stamperia, e colla fine dell'anno cessare la pubblicazione del suo periodico ». Ed il capitolo provinciale del 10 giugno 1910 decise « di ripetere al P. *V.* l'ingiunzione di liquidare le sue pratiche di stamperia ».

Ed infatti nel 1910 cessò la pubblicazione del periodico, e la tipografia fu da prima data in esercizio ad un socio, ed alla fine liquidata.

Intanto la signorina *N.*, che aveva esposto nelle imprese del P. *V.* tutti i suoi capitali, non riceveva nulla nè di sorte nè di frutti, e versando in grandi strettezze reclamò presso la curia dell'Ordinario. Fu allora che il P. *V.*, con sua scrittura in data 9 novembre 1910 « si dichiarava debitore verso la signorina *N.* di L. ...., e della restituzione di 22 azioni *C.*, restituzione che si obbligava di fare entro il 1° luglio del 1911 » oltre il pagamento dei frutti, ecc.

Ma se la restituzione delle obbligazioni fu fatta, pel resto, e specialmente pel pagamento della somma predetta, la scrittura rimase senza dubbio lettera morta.

Reclamando la signorina *N.*, il Definitorio generale ripetutamente scrisse al Provinciale di pagare i debiti del P. *V.*: e non giovando, in data 3 giugno 1911 il Padre Generale emanava il seguente decreto: « Praesentium vigore praecipimus « R. P. Superiori provinciae *Z.* in virtute s. obedientiae, ut una « cum v. suo Definitorio in scriptis declaret provinciam suam « omnia debita recognoscere a P. *V.* contracta, eamque obligari « ad omnia illa debita solvenda, quin ullius partis satisfactionem « vel compensationem ab altera provincia *Y.* exigere possit ». Ed aggiungeva nella lettera accompagnatoria: « La P. V. R. « d'accordo col suo v. Definitorio dentro lo spazio di un mese « dalla presente farà del tutto che siano pagati i debiti più ur- « genti contratti dal P. *V.*; e prenderà misure energiche che il « resto sia pagato al tempo della scadenza: altrimenti verranno « prese delle disposizioni che rincresceranno non poco ».

Ma non obbedendo il P. Provinciale, non ostante le insistenze fatte dal P. Generale, la signorina *N.* ricorse alla S. C. dei Religiosi, la quale, esaminate le cose secondo la sua prassi, al dub-

bio « Se sia, ed in qual modo da confermarsi il decreto del R. P. « Generale del 3 giugno 1911, col quale si obbligava la provincia « di *Z.* a riconoscere e soddisfare i debiti contratti da P. *V.* », nella Plenaria del 3 maggio 1912 rispondeva: « Attentis omnibus « hucusque deductis placere de concordia: Ordinarius *X* partes « vocet et eas ad compositionem peragendam inducat: quod « si non obtinuerit, tunc utraque pars eligat arbitrum; et ar- « bitri sic electi rem concorditer dirimant: quod si discordes « sint, ipsi eligant tertium ».

Ma l'Ordinario non potè indurre le parti ad una composizione: laonde si venne all'elezione degli arbitri da una parte e dall'altra. E non accordandosi essi, vennero all'elezione del terzo arbitro. E questi, riunitisi, credendosi autorizzati ad entrare in merito della questione, piuttosto che a trattare della composizione, si proposero il dubbio: « Se consti che i superiori « della provincia religiosa di *Z.* siano responsabili del debito « contratto dal loro religioso P. *V.*, verso la signorina *N.* nel « caso ». Ed in data 23 aprile 1913 risposero con voti due contro uno: *Negative.*

A questo lodo o sentenza arbitrale non si acquietò la signorina *N.*, e reclamò al S. Padre: il quale, come si è detto da principio, nominò una Commissione Cardinalizia *per l'esame e la definitiva soluzione di questa vertenza.*

In linea di diritto gli Emi Padri esaminarono in primo luogo, se e quale valore dovesse darsi alla sentenza arbitrale del 23 aprile 1913; e conclusero doversi ritenere nulla e di niun valore.

Infatti gli arbitri non potevano avere maggiore potestà di quella che veniva loro dalla risoluzione della S. C. dei Religiosi che li costituiva. Ora la S. C. aveva stabilito: *Placere de concordia.* Ed ognun sa che il *Placere de concordia*, secondo la prassi delle sacre Congregazioni, ha un valore precettivo, vale a dire, *che si venga* ad un concordato, transigendo da una parte e dall'altra. La signorina *N.* chiedeva il pagamento di tutta la somma di cui il P. *V.* si era dichiarato debitore: la provincia negava tutto. La concordia quindi non poteva consistere che nel transigere fra tutto ed il nulla, cioè nello stabilire una somma media. E ciò si rileva ancor più chiaramente dal seguito della risoluzione in cui, per ottenere questa concordia, si prescrive che l'Ordinario chiami le parti *et eas ad compositionem peragendam*

inducat. E, fallito questo tentativo, si ordina che ciascuna parte elegga un arbitro, dandosi ad essi parimenti il mandato che *rem concorditer dirimant.*

La mente quindi della S. C. è ben netta e precisa, di tentare cioè una composizione fra le parti. Questo dice chiaramente all'Ordinario, questo ripete ai due arbitri. Ma dato che i due arbitri non s'intendano, la S. C., volendo pur riuscire nell'intento, ordina che i due arbitri ne eleggano un terzo. A qual fine? per costituire un nuovo tribunale che giudichi in merito dell'obbligazione, facendo quello che la stessa S. C. si era astenuta di fare? Non già. La conseguenza, il nesso logico del discorso, non permettono altro supposto, se non che i tre arbitri si adoperino a fare quello che la S. C. aveva in massima stabilito – *placere de concordia*, — quello che l'Ordinario prima, i due arbitri da poi erano incaricati di fare, cioè, di tentare una composizione.

È ben vero che gli Emi Padri non dissero ciò tassivamente Ma ciò si deduce dal nesso logico della risoluzione, usandosi un'*elissi* nel discorso, forma ovvia abbastanza comune nel dire e nello scrivere, e che facilmente si arguisce.

Mentre che, se gli Emi Padri avessero voluto dare ai tre arbitri un mandato diverso da quello precedentemente dato all'Ordinario ed ai due arbitri, cioè, se avessero voluto che i tre arbitri giudicassero del merito dell'obbligazione, o meno; avrebbe necessariamente dovuto esprimerlo, ed esprimerlo in termini chiari e precisi. Non lo fecero. Dunque non diedero ai tre arbitri altro mandato se non quello che discendeva logicamente dalle premesse, e aveano prima di loro attribuito all'Ordinario ed ai due arbitri, cioè di tentare e stabilire una composizione.

Ma i tre arbitri, messa da parte ogni idea di composizione, si arrogarono di giudicare in merito sull'esistenza della obbligazione. È chiaro quindi che hanno ecceduto il mandato: ed in conseguenza il loro giudicato è nullo e di niun valore.

Ciò premesso, la Commissione Cardinalizia, considerando che il mandato commessole dal Santo Padre era di esaminare e di dare *una definitiva soluzione* alla vertenza che da anni si agita fra la signorina *N.* e la provincia religiosa di *Z.* si ritenne autorizzata, ben diversamente dagli arbitri di cui sopra, a giudicare in merito alla questione: e si propose il seguente dubbio: « Se e come debba confermarsi il decreto generalizio del 3 giugno

1911, il quale obbligava la provincia *Z.* a riconoscere e soddisfare i debiti contratti dal P. *V.* ».

Essendo però il mandato della Commissione limitato alla controversia pendente fra la signorina *N.* e la provincia religiosa, la conferma o meno di detto decreto deve intendersi in rapporto alla signorina *N.* e non agli altri creditori, dei quali la Commissione non può nè intende occuparsi.

Inoltre avendo il P. *V.* con legale scrittura del 9 novembre 1910 dichiarato di essere debitore verso la signorina *N.* di una data somma e della restituzione di 22 azioni *C.*, restituzione che si obbligava di fare entro il 1° luglio 1911, oltre il pagamento dei frutti, ecc. — ed avendo la signorina *N.* accettato tale dichiarazione; – ne consegue che la provincia suddetta, qualora venisse condannata al pagamento, col soddisfare al contenuto della detta scrittura, dovrebbe ritenersi che abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso la signorina *N.* Laonde il dubbio generico sopra riferito si risolve e riduce a quest'altro, cioè, « se la men- « zionata provincia debba riconoscere il debito indicato in detta « scrittura del P. *V.* verso la signorina *N.* e soddisfarlo ».

Ora nell'esame di questo dubbio la Commissione Cardinalizia ammise che se un religioso, massime di voti solenni, esercita pubblicamente e notoriamente un commercio od una industria, deve ritenersi autorizzato dai superiori, a meno che questi con atto pubblico non lo abbiano riprovato.

Infatti: 1° il religioso di voti solenni *non habet neque velle neque nolle*, che appartiene ai superiori. Quindi se i superiori lo lasciano fare, deve dirsi che l'autorizzano; 2° tanto più che l'esercizio di un commercio o di una industria, massime pubblico e notorio, è, generalmente parlando, alieno dalla vita religiosa specialmente con voti solenni. Perciò se i superiori non lo permettessero, dovrebbero impedirlo efficacemente; 3° nè mancano analogie nel diritto civile delle diverse nazioni. Così, per non citare che un esempio, il *Diritto Commerciale* italiano nell'art. 13 stabilisce: « La moglie non può essere com- « merciante senza il consenso espresso o tacito del marito. « Si presume il consenso, quando l'esercizio del commercio « sia pubblico e notorio, salvo che il marito non ne abbia fatto « divieto espresso con dichiarazione pubblicata ». Ora il P. *V.* era professo di voti solenni, e questa sua condizione era nota a tutti; esercitava pubblicamente e notoriamente il commercio

od industria tipografica con macchina tipografica prima piccola poi grande, obbiettivo per fotografia e macchina per fototipia; aveva molti operai; stampava non solo il periodico, ma anche altri libri, diplomi, imagini, ecc., che poi vendeva; nè i superiori riprovarono con atto pubblico tale esercizio. Dunque l'autorizzarono; autorizzazione tacita, ma reale e pubblica. E ciò è tanto più vero nel caso presente, in quanto che la tipografia era nella stessa casa religiosa, sotto gli occhi dei superori e di tutti, ed era pubblicamente intitolata dal nome del periodico, che apparteneva notoriamente alla provincia.

A ciò si aggiungono alcuni altri fatti che importano una specie di approvazione non soltanto tacita, ma esplicita, benchè privata. Così la benedizione abbastanza solenne data dal P. Provinciale al periodico, e più tardi alla piccola tipografia, ed i sussidi che in varie epoche i superiori diedero al P. *V.*, compensati da questo con lavori della tipografia.

Nè si dica che il P. Provinciale con deliberazione dell'8 giungo 1907 e 10 giugno 1910 ingiungeva al P. *V.* di lasciare la tipografia e di cessare la pubblicazione del periodico. Imperochè questa proibizione venne dopo contratti, almeno nella massima parte, dal P. *V.* i debiti dei quali si tratta; quindi troppo tardiva. Di più per distruggere l'autorizzazione pubblica della quale si è parlato, non bastava una proibizione privata, come fu questa; ma era necessaria una proibizione pubblica; per esempio, diffidare il pubblico affinchè non ritenesse implicato l'Ordine nella azienda del P. *V.*, o meglio ancora chiudere la tipografia, e, se il P. *V.*, si fosse mostrato pervicacemente riottoso, inviarlo altrove.

Ma di tutto questo nulla fu fatto. Quindi quella proibizione valeva bensì come regola di coscienza pel P. *V.*, ma nulla pel pubblico e di fronte ai terzi.

È poi chiaro che se il P. *V.* aveva l'autorizzazione di esercitare il commercio tipografico, logicamente aveva anche l'autorizzazione a contrarre obbligazioni ed a fare tutti quegli atti che sono necessari per l'esercizio... delle leggi civili. Così, insistendo nell'esempio citato sopra, nel *Codice Commerciale* italiano, art. 14, si legge: « La moglie commerciante (autorizzata espressamente o tacitamente dal marito) può senza altra autorizzazione contrarre obbligazione per tutto ciò che concerne il « suo commercio ». Avendo dunque i superiori autorizzato il

P. *V.* ad esercitare il commercio od industria tipografica, implicitamente lo autorizzarono anche a contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerneva quel commercio od industria, per esempio per comprar caratteri, carta ed il resto necessario, per pagar la mercede agli operai, ecc., essendo logico, come giustamente osserva il P. *V.*, che chi ha una tipografia, debba procurarsi tutto ciò che all'esercizio della medesima è necessario.

Che poi i debiti del P. *V.* siano stati contratti per la pubblicazione del periodico e per l'esercizio della tipografia, non è posto, nè sembra potersi porre in dubbio.

Messa così fuori di questione l'esistenza dell'autorizzazione data al P. *V.* dai suoi superiori di esercitare l'industria tipografica; ed ammesso che i debiti contratti da lui furono appunto per l'esercizio di questa industria, la Commissione Cardinalizia entrò ad esaminare quali conseguenze da ciò venissero.

Ora è noto, e fuor di discussione, che l'autorizzazione a compiere qualche atto, concessa ad uno, che, per disposto della legge, non può compierlo senza di essa, ma che del resto ha personalità propria e quindi può *acquirere sibi*, toglie l'obice che aveva quell'ente o persona a porre quell'atto, ma non importa garanzia per parte della persona autorizzante. Così la moglie autorizzata dal marito al commercio, avendo essa una personalità propria e potendo *acquirere sibi*, se col suo commercio guadagna, accresce il suo patrimonio; se perde, perde parimenti del suo: ma il marito come non partecipa dei guadagni, così non risponde delle perdite della moglie. Egualmente si dica del minore autorizzato dal padre o tutore a qualche atto. Egualmente di qualunque causa pia, chiesa, beneficio, i quali essendo considerati come minori per vendere e comprare e per altri simili atti necessitino della facoltà dell'autorità tutoria. In questi casi si ha l'autorizzazione di *tutela*, che non fa altro che rimuovere l'ostacolo ad operare posto dalla legge; dopo di che la personalità propria dell'autorizzato si svolge per suo conto senza responsabilità giuridica dell'autorizzante.

Ma ben diversamente va la cosa per un religioso, specialmente di voti solenni.

Questi, come si è detto di sopra, non ha nè il *velle*, nè il *nolle*. Quindi non ha personalità giuridica propria, nè i superiori possono conferirgliela, perchè contraria ai voti. Non può dunque applicarsi la teoria esposta; l'autorizzazione data dal superiore

ad un suo religioso per comprare o per vendere o per altre simili operazioni riveste invece quasi la natura di mandato. Ed il religioso nell'esercizio di questo atto diviene come il gestore del convento, o della provincia, o dell'ordine che l'ha a ciò autorizzato. Dal che per conseguenza logica e necessaria discende, che non il religioso, ma il convento, o la provincia, o l'ordine debbano rispondere dell'operazione.

A questa gravissima si deve aggiungere un'altra considerazione. Non avendo e non potendo avere personalità propria, *quidquid monachus acquirit, monasterio acquirit.* Quindi se dall'operazione del religioso, non lui personalmente, ma il monastero lucra ed acquista, quasi che il religioso fosse un braccio strumentale del convento; per logica conseguenza, per giustizia, per il rispetto al buon diritto dei terzi, se dall'operazione predetta ne segue un dànno, di questo deve rispondere non il religioso (che nulla ha e nulla può perdere) ma il convento che è il *dominus*, che ha la personalità giuridica, ed a cui andrebbero i lucri, se questi vi fossero.

Ma il P. *V.* si trovava appunto in questa condizione di religioso di voti solenni, autorizzato dalla sua provincia ad esercitare l'industria tipografica: dunque non lui, ma la sua provincia doveva rispondere di questo esercizio; e come la provincia aveva il diritto di ascriversi i lucri di questa industria e di disporre di essi se vi fossero stati, così deve far fronte alle obbligazioni ed alle passività dell'esercizio, quali disgraziatamente nel fatto si verificarono.

Dal detto fin qui, chiaro apparisce non potersi tener in alcun conto la clausola apposta alla deliberazione del capitolo provinciale del 3 settembre 1901: « La provincia sarà libera da qualunque responsabilità di pagamento in caso di debito; in caso di credito, questo vada a fondo del giornale ». Giacchè essendo il giornale proprio della provincia, potevano bensì i Padri disporre dei lucri; ma logicamente e secondo giustizia non potevano punto esimersi dal rispondere delle passività: senza dire poi che questa deliberazione rimase, come tante altre, segreta, e quindi di niun valore di fronte al pubblico ed ai terzi. Laonde non senza ragione il P. *V.* scriveva il 7 giugno 1911 al Definitorio provinciale: « Se dalla tipografia si fosse ricavato un vantaggio, certo io non l'avrei potuto ritenere per mio uso, ma avrei dovuto versarlo alla provincia: succede

il contrario e la provincia... se ne lava le mani. Si giudichi se questo è giusto e ragionevole ».

Dal detto fin qui chiaro anche apparisce che se un religioso, massime di voti solenni, esercita pubblicamente e notoriamente un commercio od una industria (come era appunto il caso del P. *V.*) i superiori debbono o proibirgli ciò pubblicamente ed efficacemente, o rispondere delle conseguenze economiche che ne derivano.

Nè si eccepisca che questo principio può essere in taluni casi rovinoso per qualche convento o provincia religiosa; poichè, primieramente, se la giustizia così richiede, non è possibile venire ad altra conclusione. Inoltre è in potestà dei superiori impedire questa rovina. Vigilino essi ed impediscano che i loro soggetti si abbandonino ad imprese ardite senza sorveglianza ed ogni pericolo sarà scongiurato; senza dire che ciò gioverà al prestigio dell'ordine, favorirà l'osservanza della regolare disciplina, ed eviterà non lievi scandali.

Per tutte queste ed altre considerazioni la Commissione Cardinalizia con voto unanime è venuta nella seguente deliberazione e sentenza:

Art. I. « La provincia religiosa di *Z.* è tenuta a soddisfare i debiti contratti dal P. *V.* verso la signorina *N.* e da lui riconosciuti nella scrittura del 9 novembre 1910 ».

Siccome poi i superiori della provincia predetta, di fronte alle ripetute ingiunzioni ed allo stesso decreto del Superiore generale 3 giugno 1911 che ordinava loro *in virtute s. obedientiae* di riconoscere i debiti del P. *V.* e di soddisfarli, o di provvedere per la loro soddisfazione entro un mese, si mostrarono sempre riluttanti, non ostante le minaccie loro fatte dallo stesso Generale di prendere contro di loro delle severe misure; perciò la Commissione Cardinalizia ha di pari comune consenso stabilito quanto segue:

Art. II. « Entro un mese dalla notificazione della sentenza il P. Provinciale col suo Definitorio soddisfino la signorina *N.* in conformità della scrittura del P. *V.* del 9 novembre 1910, o assumano una obbligazione in *forma iuris* valida per soddisfare a quest'obbligo: e scorso inutilmente questo tempo essi rimangano sospesi *a divinis;* salve le pene ulteriori della decadenza dall'officio e della privazione della voce attiva e passiva, se (*quod Deus avertat*) perseverassero nella loro ostinazione ».

Art. III. « Nell'atto della soddisfazione dei crediti, o dell'assunzione della obbligazione per soddisfarli di cui all'art. II, la signorina *N.* dovrà restituire ai superiori della provincia tutte le lettere del P. *V.* e quanto riguarda le sue obbligazioni ».

Art IV. « Circa la clausola finale del decreto del P. Generale, con cui si esime la provincia *Y.* dal concorrere colla provincia *Z.* pel pagamento dei debiti del P. *V.*, la Commissione Cardinalizia non intende pronunciarsi in merito reputando ciò eccedere il suo mandato. Ma lasciando libera quest'ultima provincia a far valere i suoi diritti, in quanto possa averli, ricorrendo contro il decreto del Padre Generale; vuole tuttavia che questa questione non debba affatto ritardare l'obbligo della soddisfazione dei debiti di cui negli articoli precedenti: e prescrive quindi che la medesima provincia *Z.* non possa esercitare il diritto eventuale di rivalsa verso l'altra, se non abbia prima adempito alle prescrizioni degli articoli predetti verso la signorina *N.* ».

Art. V. « L'esecuzione della presente sentenza viene affidata al Revmo Ordinario, e della sentenza stessa sarà data copia al Revmo P. Generale dell'ordine, ed al P. Provinciale ».

Dato a Roma, li 18 agosto 1914.

† Gaetano Card. De Lai, Vesc. di Sabina.
† Pietro Card. Gasparri.
† Basilio Card. Pompilj.

Segreteria di Stato.

Al sig. conte Gius. Dalla Torre, Presidente della Unione Popolare fra i cattolici d'Italia. Si approvano i deliberati del recente Convegno di Pisa, istituendosi una Giunta superiore pel coordinamento dell'azione cattolica, cui presiedono le cinque sezioni attuali, e dettandosi le norme opportune.

Lettera. — Dal Vaticano, 25 febbraio 1915. — *Illmo Signore.* Aderendo al desiderio espressomi dalla S. V. Illma, nel pregiato foglio del 12 febbraio corrente, mi sono recato a premura di presentare al Santo Padre la relazione del privato Convegno tenuto di recente in Pisa, sotto la saggia assistenza di quell'Emo Signor Cardinale Arcivescovo, da un

eletto manipolo di autorevoli e competenti persone nell'intento di studiare e proporre i mezzi più efficaci per una maggiore coordinazione cattolica in Italia.

Sono perciò lieto di portare a conoscenza di V. S. che Sua Santità, animata dal desiderio di veder promosso con ogni più idoneo presidio lo sviluppo dell'azione cattolica italiana e di vedere realizzata la più efficace corrispondenza della medesima all'indole ed ai bisogni dei tempi, non ha mancato di fare oggetto della Sua sovrana attenzione i diversi temi opportunamente trattati nel Convegno. Ed innanzi tutto mi è grato riferirle che Sua Santità è rimasta soddisfatta del complesso delle loro discussioni, come quelle che, mentre rispondono alle Sue auguste aspirazioni per l'incremento dell'azione e per un'adeguata efficacia direttiva della medesima, non importano modificazioni sostanziali nell'organismo dell'Unione Popolare, quale fu voluto dal Suo venerato ed illustre Predecessore, il Pontefice Pio X, di santa memoria nè alterano la costituzione delle altre Unioni.

Avendo, poi, fra gli accennati temi, ravvisato specialissima importanza nell'assennata proposta della creazione di una Giunta destinata a coadiuvare il Presidente dell'Unione Popolare nelle sue funzioni direttive, la Santità Sua si è degnata non solo di approvare siffatta proposta, ma altresì di adottarla come Sua. Per il che l'Augusto Pontefice mi ha dato incarico di significarle essere Suo volere che, in corrispondenza ed in conferma delle Sue disposizioni concernenti le supreme funzioni direttive da Lui attribuite all'Unione Popolare in rapporto a tutto il movimento cattolico d'Italia, il Consiglio Direttivo dell'Unione medesima elegga nel proprio seno, entro un mese da questa data, un'aggiunta di undici membri, cui debba presiedere il Presidente dell'Unione Popolare e di cui facciano parte di diritto il Presidente dell' Unione Economico-sociale, il Presidente della Società della Gioventù Cattolica Italiana e la Presidente della Unione fra le Donne Cattoliche d'Italia.

Questa Giunta, la quale dovrà adunarsi almeno una volta al mese, e durerà in carica tre anni, avrà l'alto compito d'imprimere all'azione cattolica italiana un indirizzo programmatico e di volgere ad unità di pensiero ed a concordia di propositi i cattolici e le loro organizzazioni, previa consultazione dei Presidenti delle singole Unioni in ciò che riguardi le Unioni stesse

e particolarmente nelle questioni specifiche e tecniche concernenti le rispettive sfere d'azione; e vigilerà altresì sull'adempimento fedele, sollecito e fruttuoso delle comuni deliberazioni.

Per tale guisa, quel movimento di azione cattolica, che in sul principio della costituzione delle cinque Unioni, fu parallelo, assumerà ora, per le mutate condizioni e per i cangiati bisogni dei tempi, un aspetto concentrico; e ne risponderà una salutare conseguenza anche nel fatto che le rimanenti quattro Unioni, le quali, secondo il pensiero del Regnante Pontefice, debbono sempre considerarsi siccome specie di fronte al genere, passano ora, da un lavoro stato fino ad oggi isolato, a prendere parte alla stessa vita direttiva dell'intera Azione Cattolica Italiana, e, col mettere a profitto le sperienze pratiche e le conoscenze del proprio Sodalizio, danno opera anch'esse alla organica coordinazione della molteplice attività dei varii rami.

Per effetto di tale disposizione e sopratutto della preminenza dell'Unione Popolare sulle altre Unioni Cattoliche, non sarà più necessario il turno delle Presidenze nel governo supremo dell'azione cattolica. Questo governo risiederà nel suo stabile centro, ed a questo, mediante l'anzidetto temperamento, convergeranno i lumi e le forze di tutto l'organismo.

L'Augusto Pontefice vuole infine che per raggiunger gli scopi dell'azione cattolica, si insista nel procurare l'osservanza di due disposizioni vigenti nello Statuto, e cioè la iscrizione all'Unione Popolare di tutti i cattolici militanti d'Italia, e la organizzazione della medesima in ogni e singola diocesi, ed in ogni e singola parrocchia; cosicchè di fatto, e non soltanto nello spirito dell'azione cattolica, sia questo il punto di partenza ed il caposaldo del movimento cattolico italiano.

Nella fiducia che il ben noto zelo di V. S. e la sincera volontà di lavoro che anima i Presidenti ed i Consigli direttivi delle altre Unioni Cattoliche infonderanno fin dal principio di questo Pontificato nuova lena in tutti i cattolici d'Italia per conseguire quella espansione di movimento e quella utilità di successi che è nei Suoi augusti intendimenti, il Sommo Pontefice benedice di gran cuore alle persone ed ai Sodalizi Cattolici d'Italia. Ed io, nel rendere informata la S. V. di queste Sovrane disposizioni, colgo volentieri quest'incontro per confermarmi, con sensi di sincera e distinta stima, di V. S. Illma

Dev.mo
P. Card. GASPARRI.

Sacra Romana Rota.

Del diritto di cantare le Messe avventizie.

Segusina. — *Juris canendi Missas adventicias.* 12 iul. 1913. — Nell'anno 1890, nella città di Susa, il cimitero che prima si trovava annesso alla chiesa delle Grazie, coadiutrice della cattedrale, fu dal municipio trasferito lontano dalla città. Per i funerali, invece della su detta chiesa, fu designata quella di S. Carlo; ma dopo pochi anni il comune si oppose e pretendeva che si facessero nella cattedrale. Il Capitolo non si sottomise, e il Vescovo, per troncare la questione, eresse una nuova chiesa sotto il titolo della B. V. del Suffragio, sulla strada del cimitero, che fu aperta al culto il 1900 e di cui fu fatto rettore D. Pietro Viglione, il quale, non appena fu nominato il nuovo Vescovo, chiese ed ottenne di poter cantare, senza licenza del parroco, Messe avventizie, cosa che fin allora, per un decreto del Vescovo precedente, non aveva osato fare. Subito insorse il preposito parroco della cattedrale, D. Antonio Tonda, riferendosi alla consuetudine vigente nella diocesi, di non poter il rettore d'una chiesa non parrocchiale cantar Messe avventizie senza licenza del parroco, e mosse causa presso la Curia diocesana, che, con sentenza del 20 luglio 1908, gli fu contraria. Il preposito appellò alla S. C. del Concilio, la quale commise la causa alla S. Rota, che al dubbio: « *An constet de jure sacerdotis Viglione, rectoris ecclesiae a Suffragio, canendi Missas adventicias etiam funeraticias absque parochi licentia in casu* » rispose « *Negative* » Ma il sac. Viglione appellò al turno seguente ed ebbe ragione. Il preposito però ottenne dal supremo tribunale della Segnatura Apostolica la restituzione *in integrum* della causa, la quale perciò fu nuovamente portata alla S. Rota e discussa innanzi agli Uditori, Mons. Perathoner, *Ponente*, Mons. Alberti e Monsignor Rossetti, sotto la seguente nuova formula:

An constet de consuetudine legitime praescripta, qua vetitus est cantus Missarum adventiciarum in ecclesiis non parochialibus sine parochi venia, tam in civitate quam in diocesi Segusina in casu?

E il 12 luglio 1913 fu deciso:

Affirmative.

Son queste le principali ragioni:

1. *In diritto.* — 1. Al rettore d'una chiesa non parrocchiale è permesso, senza alcuna autorizzazione del parroco, di celebrare quelle funzioni che non sono strettamente parrocchiali.

2. La S. C. dei Riti, con decreto « *Urbis et Orbis* » del 10 decembre 1703, alla questione proposta sotto il numero 10: « *An celebratio Missarum solemnium per annum sive pro vivis sive pro defunctis sit de dictis iuribus parochialibus?* » rispose « *Negatibe prout iacet* », e al n. 20 dichiarò che al parroco spetta soltanto far l'esequie (presente il cadavere, come spiegano i commentatori). Con una successiva dichiarazione, la stessa S. C. spiegò che non si ledono per nulla i diritti parrocchiali se, terminate l'esequie (senza Messa) nella chiesa parrocchiale del defunto, gli eredi o i parenti fanno celebrare la Messa in un'altra chiesa, specialmente se di Regolari (S. R. C., 13 maii 1879). Così pure è un arbitrio degli eredi o dei parenti fare le esequie nel terzo, settimo e trigesimo giorno dalla morte dove vogliono (la stessa S. C., 24 iulii 1638; cfr. anche Alberti, *Theolog. pastor.* P. V., pag. 65, VII).

3. Tuttavia in qualche diocesi può esistere una contraria consuetudine. Poichè il citato decreto «*Urbis et Orbis* » del 10 decembre 1703 nè impedì nè volle restringere in ciò la giurisdizione del vescovo, come dichiarò Benedetto XIV (*Inst.* 105, § 5; cfr. anche Berardi, *De Parocho*, pag. 358, n. 3). Nel caso nostro dunque, bisogna vedere se nella città e diocesi di Susa esista, circa il canto delle Messe avventizie, una consuetudine contraria al diritto comune e legittimamente prescritta.

4. La consuetudine è di due specie: *di fatto* e *di diritto:* l'una è la frequenza di atti simili da parte d'una comunità: l'altra è lo stesso diritto che nasce da tale frequenza. Perchè poi una consuetudine di fatto passi in consuetudine di diritto, essa si deve introdurre dalla maggior parte di una comunità perfetta e con atti spesso e costantemente iterati, cioè non interrotti: dev'essere inoltre ragionevole, ch'è quanto dire conveniente alla natura e allo spirito della Chiesa e legittimamente prescritta, ossia durare senza interruzione per il tempo stabilito dal diritto. La quale condizione non si richiede se alla consuetudine di fatto si aggiunge l'espresso o tacito consenso del legislatore (Wernz, t. I, p. 286). Se invece si tratta di consenso generale o legale, invano si suppone il consenso del legislatore

prima che sia passato quel certo tempo stabilito per il consenso legale. Secondo poi la disciplina vigente, per introdurre una consuetudine contraria al diritto i canonisti comunemente richiedono quarant'anni, mentre alcuni pochi dicono bastare dieci anni.

5. L'esistenza d'una particolare consuetudine, essendo una cosa di fatto, non si presume, ma dalla parte che l'allega si deve provare, a meno che non sia già pubblica e notoria (cfr. Schmalzgrueber, cap. 1, I, 2, n. 33). Si ha piena e concludente prova d'una consuetudine mediante la testimonianza autentica degli Ordinari e con gli statuti diocesani, nei quali è fatta menzione di tal consuetudine, o per mezzo di almeno due testi degni di fede. Per la prova poi d'una consuetudine immemorabile si richiede che i testi depongano d'aver essi veduto osservata almeno per quarant'anni una data consuetudine e d'aver udito dagli antenati che sempre fu osservata, senza che nè essi testi nè i loro antenati avessero mai visto o udito essersi fatto alcunchè in contrario. Così il Card. De Luca (*De iurisdict.*, l. 3, p. 2, n. 16): « *Praecipuum et essentiale immemorabilis consuetudinis requisitum est illud, quod testes post pubertatem deponant de visu quadragenariae pacificae possessionis, subducto tempore litis, absque quod quidquam in contrarium dictum vel auditum fuit, iuxta celebrem Gloss. in cap.* De praescript., *in VI, quotidie in foro decantatam* » (cfr. Reiff., h. t. n. 8; Wernz, *Ius Decret.*, tom. I, p. 290 segg.).

II. *In fatto.* — 1. Nel sinodo diocesano tenuto in Susa il 19 e il 20 ottobre del 1728, al cap. XV « *De ecclesiis et oratoriis* », fu proibito ai sacerdoti di cantar Messa senza licenza del parroco, nonostante il decreto « *Urbis et Orbis* », del 10 decembre 1703, emanato dalla S. C. R., onde si deduce che già nella diocesi di Susa esisteva la consuetudine di non cantar Messe avventizie senza permesso del parroco: ciò viene confermato da un documento del 1477, secondo il quale, pur volendo i cittadini di Salbertrand che si potesse cantar Messa in un oratorio da poco costituito, il parroco si oppose, finchè si venne a un accordo; ma nè l'opposizione nè l'accordo si spiegherebbero senza ammettere che già a quel tempo la consuetudine era favorevole al parroco.

2. Che questa consuetudine sia sempre durata appare da un decreto del vescovo Rosaz, del 13 luglio 1885, il quale, approvandola, cita le disposizioni dei sinodi del 1761 e del 1879.

3. A tali documenti si aggiungono le testimonianze di oltre quaranta fra parroci e sacerdoti cospicui per pietà, prudenza e zelo delle anime.

Per tali motivi fu deciso come sopra.

STUDI DI DIRITTO PARROCCHIALE.

I.

Se il parroco possa rivendicare per sè la rappresentanza giuridica della parrocchia nel suo contenuto più esteso.

Una borgata del Comune S. ha esercitato *ab immemorabili* il diritto di nomina a un beneficio non curato, esistente nello stesso Comune. Dopo la morte dell'ultimo investito, il Municipio profittando delle difficoltà sorte nella borgata per la scelta del nuovo titolare, si proclama legittimo rappresentante dell'*Universitas*, che aveva goduto fino allora quel diritto; avoca a sè la nomina e fa sue le rendite del beneficio.

Altrove gli abitanti di una frazione alquanto discosta dal centro popolato, godevano di una Messa festiva, che veniva celebrata a spese dell'Amministrazione comunale. Da qualche anno la nuova Amministrazione si ricusa di continuare a curare la celebrazione di detta Messa.

Finalmente in un altro paese, a favore dei fedeli esistevano lasciti destinati a mantenere dei posti gratuiti in Seminario, e altri legati per spese di festività religiose solite a celebrarsi nel paese. Gli Enti, ai quali incombeva l'onere di questi lasciti e legati, ora si ricusano di soddisfarli.

Si domanda chi possa far valere legalmente questi diritti non connessi col beneficio parrocchiale: il Comune, il cittadino privato o il parroco?

Per promuovere un'azione giudiziaria qualunque, è necessario che l'attore abbia un interesse proprio o la rappresentanza di una persona fisica o morale riconosciuta. La risposta pertanto ai quesiti propostici implica la soluzione di una questione ancora molto dibattuta tra gli studiosi di diritto ecclesiastico, a chi spetti, cioè, la rappresentanza della parrocchia in giudizio. Senza pretendere a dire delle novità, gioverà in una controversia così agitata, prendere le mosse dal riassumere brevemente le

origini e lo sviluppo storico dell'istituto parrocchiale, accennando le varie opinioni pro e contro la tesi canonica per mettere più in valore la medesima, confortandola della giurisprudenza recente, tanto abusivamente citata. Ad evitare possibili equivoci, sarà bene fin da principio delineare lo stato esatto della questione, precisando il valore del vocabolo « parrocchia ».

Prima di tutto, nella « Parrocchia » distinguiamo: *a*) il Beneficio parrocchiale; *b*) la Fabbriceria; *c*) la Comunità dei fedeli parrocchiani. Ora, ogni volta che si tratta di un interesse ben definito del *Beneficio* parrocchiale, dato che esso esista « nettamente costituito », nessuno può negare che il farlo valere spetti al Parroco, cioè all'investito *pro tempore*.

Nella giurisprudenza però, è bene notarlo di passaggio, si può facilmente rilevare una varietà molteplice di concezioni circa la *figura* giuridica, che il Parroco riveste di fronte al Beneficio parrocchiale: tutore, usufruttuario, etc. Ma basta averlo notato.

Se poi si tratta di un interesse che si riferisce direttamente al tempio, nella sua materialità, è pacifico pure che l'azione relativa si appartenga alla Fabbriceria, ove essa esista, o, in genere, all'ente preposto all'amministrazione della *Fabrica Ecclesiae*.

La quistione invece, che imprendiamo a trattare attinge un dubbio ulteriore, si riferisce cioè a quel cumulo d'interessi, i quali non si possono riferire direttamente, nè al Beneficio parrocchiale, nè all'amministrazione della Fabbrica, sibbene alla Parrocchia, in quanto per essa s'intende « tutta la Comunità dei fedeli; gl'interessi cioè, che hanno costoro, non singolarmente presi, come neppure il Parroco « personalmente » o l'amministrazione parrocchiale, ma tutta la « comunità » dei fedeli. Sono tali interessi che trovansi a volte in contrasto con quelli analoghi di altre Parrocchie, con quelli dei Municipii o si sostengono in confronto a legatarii di Cappellanie, etc. etc... e dei quali qui si domanda *l'organo che li faccia valere in giudizio*. Poichè se sono (come sosteniamo) *veri interessi*, è chiaro che, essi debbano godere di una « persona » che li possa, al caso, tutelare e difendere.

Definizione e origine storica della parrocchia. — Ma facendoci a parlare, dopo averla sufficientemente enunciata, di una delle più dibattute quistioni intorno alla Parrocchia,

è necessario stabilire subito il significato che generalmente si dà a questa stessa parola « Parrocchia ». Una definizione chiara e completa nella sua sobrietà, la togliamo al Santi: « Praelect. Juris Can. », III, pag. 258: « *Certa dioceseos Ecclesia quae populum certis limitibus distinctum, et Presbyterum seu rectorem proprium habet, qui, missione accepta ab Episcopo et sub eius dependentia, eidem populo sacramenta, verbum divinum et alia spiritualia ordinis spiritualis ex officio et ratione stabili administrat.*

È poi nota l'origine della Parrocchia: cresciute le comunità religiose per il numero sempre maggiore dei fedeli, e riuscendo così impossibile al Vescovo (che fu in origine l'*unico* Parroco del suo gregge) di pascere convenientemente tutti i fedeli alla sua dipendenza, e riuscendo ugualmente impossibile ai fedeli il portarsi alla Chiesa del Vescovo, per riceverne direttamente l'istruzione e i Sacramenti, sorse il bisogno di adattarsi alle nuove necessità.

E si pensò d'istituire, in principio nei luoghi più remoti dal centro della diocesi, in seguito anche nei centri più popolati di essa, delle divisioni di fedeli, con a capo un sacerdote, cui viene, in maniera stabile (si noti) e normale, affidata la cura spirituale dei medesimi. È naturale che contemporaneamente e allo stesso scopo, sorgesse una Chiesa pel culto. (1)

Svolgimento storico della Parrocchia. — Di somma importanza è rintracciare lo svolgimento storico dell'ente Parrocchia, che, come appare dalla definizione medesima, comprende un numero di elementi disparati ed è soggetto di svariati rapporti giuridici, come istituto giuridico. Cosa del resto oltremodo difficile e che solo a larghi tratti possiamo riassumere.

Sorta essa, come accennammo, ove prima, ove poi, per sopperire ad una particolare necessità religioso-sociale e, naturalmente, obbedendo a volta a volta ai suggerimenti imposti dalle « locali » necessità, si plasmava in armonia all'indole, alle tradizioni, e, — se vogliamo — ai pregiudizi giuridici delle regioni nelle quali si diffondeva e metteva radici la religione cattolica. Sin dalle origini adunque la Parrocchia si atteggiò

(1) Sorsero le prime Parrocchie in Roma e in Alessandria nel quarto secolo: altrove non appaiono che intorno al mille.

a *seconda dei casi*, acquistando così le forme più varie e più particolari. Basti qui accennare alla maggiore o minore ingerenza, concessa (Patronato), o semplicemente imposta, dell'*elemento laico* nella sua costituzione, e ciò stesso secondo le varie indoli, tradizioni, costumi e determinazioni storiche dei popoli. Questo fatto è la spiegazione di quella legislazione civile-ecclesiastica che, intorno alla Parrocchia, fu varia *da regione a regione:* legislazione anzi nella quale spesso (come in Italia) si lamenta « anche oggi » la mancanza di tassative disposizioni da parte del legislatore civile. Egli, infatti, di fronte alla « Parrocchia », e volendo legiferare su di essa, si è trovato nel medesimo imbarazzo in cui ci troviamo noi, cioè di dover trattare di cosa che è una di nome, ma è diversissima da posto a posto.

Contenuto Patrimoniale della Parrocchia. — Per la sobrietà imposta dal modo con cui trattiamo qui l'argomento ci limiteremo pel nostro assunto, ad una considerazione — diciamo così — fondamentale. Considerando il contenuto « patrimoniale » della Parrocchia, troviamo che il suo patrimonio sin dagl'inizii, si fondava « esclusivamente » nella « spontanea » elargizione dei fedeli: le antiche *oblata* cioè, che andavano frazionate nella non meno riconosciuta e costante quadripartizione, pel Vescovo, pel Clero, pei poveri e per la Chiesa. In seguito però questo contenuto patrimoniale man mano viene trasformandosi, principalmente in quanto a quella che diremo « spontaneità » da un lato e « liberalità » dall'altro, da parte dello stesso oblatore. Le oblazioni andarono restringendosi alle oblazioni per il Parroco ed a quelle per la Chiesa parrocchiale materialmente considerata. (1) In queste ultime noi abbiamo l'origine naturale di quelle che sono attualmente le *Fabbriche* o *Fabbricerie*, *Opere*, *Maramme*, etc.

Poichè i privati (consenziente, più o meno liberamente, l'autorità religiosa) si riservarono, insieme ad altri diritti, quello precipuo dell'amministrazione dei beni offerti. Vengono pertanto profilandosi nel diritto parrocchiale, dai suoi primi tempi, *due* istituti patrimoniali, i beni del Parroco e i beni della Parrocchia. Vedremo più giù come il prevalere dell'uno o dell'altro

(1) La carità verso questo tempo viene esplicandosi in maniera meno primitiva; pei vescovi, basti qui dire che vennero loro altri proventi, diversi dai primitivi.

di questi due istituti debba considerarsi come la fonte prima, donde emanano le più accentuate differenze nelle legislazioni civili. E a fornirci di criterii più precisi per giudicare intorno a dette legislazioni civili, contenti per ora di aver accennato sommariamente alla primitiva origine e alle prime trasformazioni che condussero la Parrocchia al posesso della sua struttura essenziale, ci fermeremo alquanto sopra una questione che ci sembra, al caso, di vitale importanza.

La Parrocchia è Istituzione o Corporazione? — Trattasi qui di vedere se la Parrocchia, la quale nei diversi tempi e luoghi ci si presenta sotto la forma ora d' « Istituzione » ora di « Corporazione », sia stata, forse « antecedentemente » o almeno « prevalentemente » sotto l'una o l'altra forma. Tale studio, non solo, come dicemmo, ci porgerà i criterii esatti per giudicare disposizioni legislative esistenti, ma è necessario a chi voglia prospettarsi una possibile legislazione avvenire, la quale, per essere viva e vitale, ha bisogno di innestarsi allo svolgimento giuridico storico del suo oggetto, e, nel caso nostro, dell'istituto parrocchiale.

Una trattazione completa in proposito è quella del Ruffini, saccheggiato da tutti del resto... per conto proprio (1). Trattandosi di scrittore liberale a noi giova togliere da lui delle conclusioni, le quali, sembrandoci accettabili, hanno maggior valore.

Il Ruffini infatti ammette che, per l'Italia, la forma prevalente dell'istituto giuridico parrocchiale sia quello d' « istituzione ». Essa è, occorre dirlo?, più rispondente allo spirito della Chiesa Cattolica, la quale, per quanto può, rifugge da ogni ingerenza dei fedeli nel suo governo. Qualche « spiccata eccezione » trova anche in Italia il Ruffini, come nel caso di « diritto patronato-popolare »; ma noi non riusciamo a vedere quale nesso ci sia tra la diversa « natura » dell'ente Parrocchia ed una specie qualunque di « diritto patronato »: in altre parole noi riteniamo che il « diritto patronato-popolare » non intacchi la natura « istituzionale » della Parrocchia. Ma, in genere, sol tanto una concezione anticattolica, se non addirittura protestante, potrebbe suggerire di andare a rintracciare come « la vera », la *forma corporativa* della Parrocchia.

Il Diritto Canonico viceversa doveva dare ad essa la natura

(1) Daremo da ultimo la bibliografia.

spiccatamente istituzionale. E la legislazione che s'ispira alle massime del Diritto Canonico in materia è pienamente concorde in tale veduta, cioè, in genere, tutta la legislazione che precede la rivoluzione del 1789 e, per l'Italia, più precisamente, la legislazione che precede l'avvento dell'Impero.

Questa constatazione ci dovrebbe, sembra, far rinunziare a qualunque ulteriore indagine, circa la rappresentanza della Parrocchia in giudizio, intesa come « rappresentanza degl'interessi dei parrocchiani ». Non ci sono — si potrebbe conchiudere — che interessi del « Beneficio » e interessi della « Fabriceria »: niente interessi dell' « ente morale » Parrocchia, che rappresenti « la somma degli interessi della comunità parrocchiale ».

Senonchè noi ci troviamo di fronte ad un fatto, che se ha tutte le apparenze di una vera e propria anomalia, non è men vero, storicamente, che: *quel Diritto Canonico, il quale non poteva considerare che come « istituzione » la Parrocchia, le dà poi « esplicitamente » e ripetutamente un « contenuto giuridico corporativo »*.

Nè, si noti, poteva accadere diversamente: al disopra ed al di fuori del Parroco e della Fabriceria, degl'interessi dell'uno e dell'altra (considerato quello come « individuo » e questa come pura e semplice « amministrazione »), resta ciò che è, come a dire, « l'elemento formale » e sostanziale della Parrocchia, tutta una « società » d'individui che al tempo stesso costituiscono e l'« oggetto » e il « fine » di quei due elementi, Parroco e Fabriceria, di cui perciò rappresentano la « ragione d'essere ».

È questo un elemento, come fonte di diritti, che conduce alle radici della nostra quistione; che ci completa l'istituto giuridico della Parrocchia; lo rende organico, vitale, quasi infondendo l'anima. Ben a ragione il Ruffini afferma che troppi han trascurato tale elemento, e da ciò tante e tante inesattezze: « In ogni costituzione parrocchiale — dice testualmente — esiste « un elemento, la Chiesa parrocchiale, la *ecclesia intellectualis* di « Baldo, che assorbe in sè, sotto varia veste, cioè tanto sotto « quella di corporazione, quanto sotto quella d'istituzione (si « noti) *tutta la vita* giuridica dei primi tempi, e che in seguito, « di regola si somma o all'uno o all'altro dei *due enti nuovi* for- « matisi nell'ambito della Parrocchia, o il Beneficio o la Fa- « briceria ».

(*Continua*).

Mons. Luigi Lavitrano
vescovo di Cava e Sarno.

QUESTIONI.

7. *Su l'ordine da tenersi nella Comunione del Clero.*

Atteso il recente decreto della S. Congregazione dei Riti, in *Romana*, del 30 gennaio 1915, può sostenersi la prassi vigente in questa Cattedrale di S., che, nelle Messe *letie*, cui assiste tutto il Clero, servite da due chierici seminaristi, questi, genuflessi ai due lati dell'altare, stendono e reggono un mantile per la Comunione del Clero, ma si comunicano soltanto da ultimi? Sembrerebbe di sì, come nella Comunione generale del Clero nelle Messe solenni, per esempio del sabato Santo, in cui si comunicano *prima* i diaconi, i suddiaconi, ecc., e da ultimo i due chierici inservienti; ma alcuni qui ne dubitano, perchè, *ratione ministerii*, secondo il nuovo decreto, sembrerebbero doversi preferire i Ministri, e nel caso i chierici inservienti.

R. La consuetudine in parola, vigente del resto dovunque, e non mai riprovata, riceve dal nuovo decreto una aperta conferma: ivi, infatti, chiaramente dicesi che ai chierici *che servono l'altare* devono sempre preferirsi i chierici costituiti *in sacris*, anzi *in maiore ordine*. Sarà però opportuno, anche a maggior dilucidazione del decreto, distinguere le diverse Messe e i diversi casi che si possono dare, e indicare per ciascuno la prassi da seguire.

Nelle *Messe pontificali* va inteso in senso assoluto che i Ministri debbono comunicarsi prima di tutti, perchè si comunicano avanti che il Diacono dica il *Confiteor*; e perciò, anche il Prelato Preside o Governatore, che secondo il Ceremoniale dei Vescovi (lib. III, cap. VI) deve andare prima di tutti a ricevere la S. Comunione, la riceve tuttavia dopo i Ministri sacri.

Nelle *Messe solenni di semplici sacerdoti* non vi è questo rito di comunicare i Ministri parati prima del *Confiteor*, ma la rubrica del messale (*Ritus celebr. Miss.*, X, 9) dice: « Prius communicet Diaconum et Subdiaconum, deinde alios ». Anche il Ceremoniale dei Vescovi, al giorno di Pasqua, parlando della messa solenne nelle cattedrali e nelle collegiate, dice che « Celebrans, dicta confessione per Diaconum, communicabit primo Diaconum et Subdiaconum, deinde Canonicos, Beneficiatos, etc. ». Dunque, in tali Messe solenni, anche quando i Ministri sacri non sono Canonici, devono comunicarsi parimente prima di questi; appunto poichè la ragione della preferenza del ministro è « non ratione praeeminentiae, sed ministerii ».

Se ciò per i Ministri sacri può ammettersi facilmente, non può dirsi così per i *chierici inferiori*, che sono pur essi ministri della Messa solenne; nessuno, infatti, vorrà interpretare così che questi chierici debbano comunicarsi prima dei Canonici, sacerdoti, diaconi e suddia-

coni, e parimente prima dei Beneficiati. Essi dovranno però comunicarsi bensì dopo i Corali *in sacris*, ma prima degli accoliti, anche se essi (gli inservienti) sono solamente tonsurati, perchè, *fictione iuris*, servendo alla Messa, sono accoliti.

Ciò s'applica anche alle Messe cantate *senza Ministri sacri* e a *quelle lette*. Il ministro, in questi casi accolito, ha la precedenza, nella S. Comunione, su tutti gli altri chierici *in minoribus*, non così su quelli *in sacris:* bene inteso, però, se questi vanno all'altare almeno in cotta, dovendo i sacerdoti e i diaconi indossare anche la stola.

Se quindi un diacono o suddiacono servisse alla Messa letta o cantata senza i Ministri sacri, e dovessero comunicarsi anche altri sacerdoti o diaconi, egli, per comunicarsi prima di quel che gli spetterebbe come inserviente alla Messa, dovrebbe mettere la stola e tenersi pel momento fuori dell'attuale ministero; così che, anche diacono, si comunicherebbe dopo i sacerdoti, al suo posto, tra i diaconi, senza avere precedenza. Se suddiacono, andrebbe al suo posto, tra i suddiaconi, sebbene senza distintivo superiore, ai semplici chierici, tenendosi similmente estraneo al ministero.

Circa i *laici*, non si fa distinzione se indossano la veste talare e la cotta, tra essi ed i veri chierici *in minoribus*, perchè anch'essi, *fictione iuris*, sono accoliti. Se poi servissero alla Messa letta in abito puramente laicale od anche in veste talare senza cotta, non vanno preferiti a chierici od a religiosi o laici in cotta, ma soltanto a religiosi senza cotta, a laici in veste laicale ed a monache, anche di coro. Nè faccia impressione ciò, perchè escludiamo la Messa conventuale, alla quale si deve assolutamente servire in cotta.

8. *Circa la materia metallica della patena.*

Si può permettere, e a quali condizioni, che le patene siano di metallo inferiore dell'argento, per es., di rame o di stagno? Sembrerebbe di sì, atteso che ciò è permesso per le pissidi; ma se ne dubita, atteso che le decretali sembrano pareggiare invece le patene alle coppe dei calici, che debbono sempre essere almeno d'argento.

R. Nelle decretali, Can. *Ut calix*, 145, *de consecr.*, dist. 1, si ha: «Calix Domini cum patena, si non ex auro, omnino ex argento fiat; si quis autem pauper est, saltem vel stanneum calicem habeat». Ma la rubrica del messale (*Ritus servandus*, etc., tit. I, n. 1), ha soltanto: «Calix debet esse aureus vel argenteus, aut saltem habere cuppam argenteam intus inauratam, et simul cum patena itidem inaurata ab Episcopo consecratus». Ed al titolo X, n. 1, *De defectibus*: «Calix cum patena conveniens, cuius cuppa debet esse aurea vel argentea vel stannea, non aerea vel vitrea».

Circa questi documenti osserviamo: Se le decretali sono più rigorose, meno lo sono le rubriche e la prassi universale, alle quali piuttosto che alle prime si può legittimamente stare, perchè e più recenti e sanzionate dalla consuetudine.

Mettiamo però, prima di tutto, fuori di questione lo stagno, il quale è ammesso per le chiese povere, come risulta dai passi riferiti, benchè tale materia, tanto pei calici quanto per le patene, sia andata già in disuso, a cagione della sua poca resistenza.

La rubrica, primo-citata, non mette insieme calice e patena, come le decretali, parlando della materia, ma soltanto del calice dice, che deve essere d'oro o d'argento od avere almeno la coppa d'argento, dorata nell'interno; quanto alla patena, ne parla separatamente, e la mette in comparazione del calice, soltanto per dire che deve essere dorata e consacrata dal Vescovo: *itidem deaurata*, cioè dalla parte interna, ossia concava. La seconda parla della sola coppa, quanto a materia.

Del resto, la ragione della proibizione, che è addotta dalle decretali, è questa: «De aere aut aurichalco non fiat calix, quia ob vini virtutem aeruginem parit, quae vomitum provocat». Evidentemente, questa ragione non vale per la patena.

Bene osservano le *Ephemerides Liturgicae*, an. 1890, pag. 153: «Quod diximus de cuppa, dicendum quoque est de patena, quae argentea esse debet, in superiori parte inaurata; nihilominus, cum pyxides et capsulae ex aere vel aurichalco confici possint, ex decreto 31 augusti 1867, nonnulli doctores inde arguunt, patenam quoque ex aere confici posse; neque nos interloquemur, si aliquae ecclesiae pauperiores has aereas patenas, bene tamen undequaque inauratas habeant. Hoc fert consuetudo, videntibus et tacentibus Praelatis». Noi siamo d'opinione che non debbano angustiarsi neppure i Superiori di chiese non povere, se hanno patene che non sieno d'argento, perchè la ragione della povertà vale tanto quanto, qualora si tratta di decoro del divinissimo Sacramento, e nel caso, avrebbero provveduto le decretali e le rubriche con lo stagno; tanto più che vi sono ragioni anche più valide, e specialmente queste tre: 1° che non porta alcun inconveniente, come pel calice, la materia inferiore all'argento per la patena; 2° che è pure da considerarsi il diverso uso dei due oggetti, mentre nel calice *conficitur Sacramentum* e nella patena *non conficitur*; 3° se la pisside, nella quale si conserva lungamente il Santissimo, secondo il decreto su citato, che nella collezione autentica porta il n. 3162, VI, può essere di rame, ecc., *a fortiori* lo potrà essere la patena, sulla quale per ben poco tempo vi si tiene.

Onde si può conchiudere, potersi tollerare che le patene non sieno di argento (o di stagno), purchè (almeno nella parte concava, inargentata al disotto) sieno ben dorate.

9. *Circa il diritto dei banchi nelle chiese.*

Il sacerdote L. C., Preposto di R., nella diocesi d'I., venne nella deliberazione di restaurare la propria chiesa, e di rinnovarne tutto il pavimento: ma scorgendo che i banchi vecchi ed avariati troppo sconverrebbero, pensò d'invitare i proprietari dei medesimi a sostituirli con banchi nuovi, o a restaurare i vecchi in modo che fossero decorosi; e ciò sotto pena di rimuoverli dalla chiesa sino a che non fossero rinnovati o riattati.

È autorizzato a ciò il Preposto dalla legge canonica e dalla legge civile?

R. (1) Fu ritenuto un tempo, in base al Diritto romano che le cose sacre, *Deo consecratae*, come *res divini iuris* fossero fuori dell'umano commercio ed inalienabili: e che quindi su di esse non potesse mai costituirsi servitù di qualsiasi genere, nè origine, nè base di prescrizione.

Il Diritto canonico sanzionò gli stessi principii del Diritto romano, e, per conseguenza, su tale criterio non sarebbe possibile *la servitù dei banchi* nelle chiese.

Ma ciò che non fu per diritto, accadde per graziosa concessione, come a titolo di benemerenza verso chi si era mostrato generoso con la Chiesa: perciò furono concessi a benefattori speciali diritti onorifici come *honor sedis*; quindi il Ferraris afferma «*ex gratia laicis conceditur ius retinendi scamna in Ecclesia*».

E questo *ius* poi in seguito divenne e fu proclamato un vero diritto in foro civile nelle questioni varie che sorsero tra proprietarî di banchi e Parrochi, e fu regolato dalla giurisprudenza come un vero *ius servitutis*, o almeno un *usus facti* con l'applicazione della prescrizione; provata la quale, il Parroco non potrebbe rimuovere un banco dalla chiesa, nè mutargli luogo perpetuamente, nè mettergli avanti altri banchi. Ciò, in massima, è pacifico.

Per altro questa invasione civile nei diritti della Chiesa ebbe un limite: e la giurisprudenza dovè riconoscere nel Vescovo e nel Parroco il carattere vero, reale e giuridico di *autorità* pari almeno a quella delle altre autorità d'indole civile, ammettendo nella persona del Vescovo e del Parroco la competenza per provvedere e regolare l'esercizio del culto, con la facoltà d'imporre condizioni per cui lo stato materiale delle chiese sia tale da non offendere le ragioni dell'ordine e del decoro.

Per conseguenza, ammesso pure che il Vescovo o il Parroco non possano spogliare i proprietarî dei banchi del diritto di tenerli in chiesa, possono però legittimamente imporre loro di restaurarli a seconda che lo esiga la convenienza del luogo, sotto pena eziandio di

---

(1) Favoritaci cortesemente dall'Ill.mo Mons. Dott. Domenico Baruzzi, Proton. Apostolico e Arciprete della Catt. di Imola.

tenerli fuori della chiesa sino a che non si sia ottemperato alla relativa ingiunzione regolarmente notificata.

E la ragione del procedimento sta in questo, che l'esercizio di tale diritto del Parroco non è in alcun modo diretto a menomare il diritto del possesso e del godimento dei banchi, ma soltanto a provvedere alla decenza e all'estetica della chiesa.

Fu in base a tale criterio che la Corte di Cassazione di Torino, con giudicato del 22 dicembre 1900, sentenziò: « *Il regolare l'ordine e la decenza dei banchi in chiesa spetta al Parroco, cui appartiene l'uso della chiesa per l'esercizio del culto, siccome interessato per ragioni del proprio uffizio al decoro, alla conservazione e al regolamento dell'*aedes sacrae *della chiesa* » (Cass. Torino, 22 dicembre 1900, Ricagno e Benzi; *Riv. di Dir. Ecc.*, 1901, pag. 554).

A questa sentenza fece eco la Corte di Cassazione di Roma che stabilì, l'8 aprile 1909: « *Se i fedeli possono aver diritto secondo i casi e le concessioni di possedere banchi in chiesa, spetta all'autorità ecclesiastica regolare l'esercizio di questo diritto e sottoporlo a condizioni, per cui lo stato materiale dei banchi non offenda le ragioni della decenza e il conveniente aspetto di tutto ciò che trovasi nell'edifizio consacrato al culto* » (Cass. Roma, 8 aprile 1909, Toccacielo e Bianchini; *Riv. di Dir. Ecc.*, 1910, pag. 210).

Da quanto si è detto fin qui risulta come il zelante signor Preposto di R., in occasione del restauro che vuol compiere nella propria chiesa, possa esigere dai signori proprietarî dei banchi di farli restaurare, o anche rifarli, se sia il caso, sotto la pena di allontanare temporaneamente i banchi stessi dalla chiesa sino a che non abbiano aderito alle giuste sue disposizioni.

Conviene per altro che il signor Preposto manifesti pubblicamente in chiesa con la voce, o meglio con editto affisso in chiesa, tali sue disposizioni, acciocchè nessuno degli interessati possa allegarne ignoranza.

QUESITI MINORI.

42. *D.* In U. si riunisce il Capitolo Cattedrale per trattar d'un affare, ma non si arriva a definitiva deliberazione, onde, convocato di nuovo, si conclude l'affare. Però il Presidente nella scheda di questa seconda convocazione invita quei soli canonici che presero parte alla prima, sicchè intervenendo alla seconda un canonico che non era presente alla prima convocazione, non è ammesso a votare.

Questa deliberazione è valida o nulla?

R. La deliberazione non è nulla, ma può essere rescissa a richiesta del Canonico, cui non fu concessa la voce in Capitolo. Per la vali-

dità delle deliberazioni capitolari generalmente quattro cose occorrono, cioè: 1° che sia legittimamente congregato; 2° che siano invitati tutti coloro i quali han voce in Capitolo, ovvero presentemente possono averla; 3° che gli affari si espletino *capitulariter*; 4° che la maggioranza dia il suo consenso (Ferraris, v. *Capitulum*, art. I, n. 36).

Nel caso è chiaro che non fu osservata la seconda condizione, non solo perchè furono invitati i soli Canonici presenti nella prima convocazione, ma ancora, e specialmente, perchè intervenendo un canonico che avea diritto a votare, ne fu impedito. Il Presidente non ha diritto di privare della voce in Capitolo un Canonico, e se lo fa, come nel caso, la presa deliberazione può venire cassata, se quel Canonico ricorre al Vescovo. (Reiffenstuel, *Jur. can. univ.*, lib. III, tit. XI, § II, n. 12); « Insuper ad validitatem Actorum Capituli re- « quiritur, ut omnes ad illud pertinentes, seu vocem activam ha- « bentes legitime convocentur... Alias enim uno eorum contempto, seu « non vocato, qui debent, volunt, ac possunt interesse, posset is agere « de contemptu; et nisi velit pro bono pacis acquiescere actis alio- « rum, isthaec ad eius instantiam erunt irritanda... ». Adunque se tal canonico escluso dalla votazione non volesse passar sopra *pro bono pacis*, può ricorrere per la nullità. Ma fra quanto tempo?

Ecco. Se ricorre *appellando*, deve farlo fra *dieci giorni*; se tal termine è scorso, può ricorrere *ad contradicendum*, e questo può farlo, secondo i Dottori, fra *sei mesi*. « Ad appellandum decem tantum dies « a iure conceduntur; ad contradicendum autem, iuxta nonnullos, « datur sex mensium spatium a die scientiae actorum » (De Herdt, *Prax. Capit.*, cap. 32, § 9, n. IV; Scarfant., lib. IV, tit. 1, n. 39).

43. *D.* Nel Capitolo Cattedrale di I. i Mansionarii, che non sono veri beneficiati, sono nominati dal Capitolo. Un Mansionario vien colpito da alienazione mentale ed il Capitolo vorrebbe ritenerlo decaduto e nominare un altro, od almeno vorrebbe privarlo delle distribuzioni. Può far la nuova nomina, o non dare all'infermo le distribuzioni?

R. L'infermo ha diritto alla compassione e ad ogni riguardo, affinchè *non addatur afflicto afflictio*. Nessuno quindi colpito da malattia inguaribile, perde il beneficio di cui è investito; e, se ha un beneficio corale, non può essere privato delle distribuzioni, se, prima dell'infermità, era assiduo al Coro, salvo contraria consuetudine legittimamente prescritta. Anzi, nonostante la contraria consuetudine, gli si debbono le distribuzioni, se il beneficiato ne ha bisogno pel suo sostentamento (S. Congr. Conc. in *Albinganensi*, 1 Sept. 1663). Ad un canonico mentecatto fu riconosciuto anche il diritto di ozione (di sola prebenda) dalla S. Congregazione del Concilio (in *Osnabrugen.*, 28 Mart. 1903).

È vero che, nel caso, non si tratta di vero e proprio beneficio, ma di *porzionaria*. Però il diritto a tal porzionaria è perpetuo; e se anche fosse *ad nutum*, senza colpa, non potrebbe addivenirsi alla privazione.

Ma che dire delle distribuzioni ordinarie e straordinarie? Le *ordinarie* son dovute, come abbiamo detto, giusta la legittima consuetudine prescritta, ed anche s'è contraria, se il Mansionario infermo ne avesse bisogno pel suo sostentamento. Le straordinarie pure gli si debbono, purchè non ostino gli Statuti, o la consuetudine, o la volontà del testatore o dell'offerente.

44. *D.* Nel Capitolo Cattedrale di A., per disposizione dei proprii Statuti, chi ottiene le bolle di un canonicato deve esibirle al Capitolo, il quale, dopo tre giorni tassativamente darà (se nulla osti) il possesso. Inoltre tale neocanonico deve servire *gratis* la prima settimana, per dar prova della sua attitudine e della futura diligenza. Tali disposizioni si osservano pure nei casi di traslazione da uno ad un altro canonicato nello stesso Capitolo, privando l'investito d'ogni diritto per tre giorni e per la prima settimana.

Che dire di tali Statuti?

R. Non sono, a quanto pare, ragionevoli; debbon quindi abrogarsi, non solo nel caso di traslazione, ma ancora nel caso di prima nomina.

Infatti colla spedizione delle Bolle, il Sacerdote cui, per esse, si conferisce il beneficio canonicale, è di diritto già investito del canonicato, e non gli si può ritardare il possesso, per cui possa la collazione avere effetto per tutti i relativi diritti. Ogni disposizione in contrario sia statutaria e consuetudinaria è riprovata espressamente dal S. Concilio di Trento (Sess. XXIV, cap. 14. *de Ref.*), che impone ai Vescovi di rigettarla ed abolirla. Oltre che, nel caso, le disposizioni capitolari di A. chiunque vede essere irragionevoli, sia per un nuovo canonico, sia, e molto più, per un canonico che nello stesso Capitolo passa ad altro canonicato. Ma se costui servì da Canonico quella stessa Chiesa, a che fine fargli sopportare un tirocinio *gratuito* per dar prova di saper fare il Canonico, e di essere diligente *in futurum*? Egli è canonico come gli altri ed ha diritto pel possesso del precedente canonicato, che non vaca *di fatto* se non dal dì del possesso del secondo canonicato (Reiffenstuel, *Jur. can. univ.*, lib. III, tit. V, § 11, n. 318); e *nessuno* può privarlo!...

Del resto simili disposizioni furono sempre riprovate dalla S. Congregazione del Concilio; e recentissimamente in una *S. Angeli Lombardorum*, 28 Jun. 1913. Perciò il Vescovo, ad istanza degli interessati, o da sè, può dichiarare aboliti tali statuti.

45. La S. Congregazione dei Riti, con decreto del 27 maggio 1911, ha « dichiarato: Non licere super tabernaculum erigere thronum... sed debere

erigi tantummodo propter expositionem et amoveri post ipsam » (Dec. Auth., n. 4268, IV). Di qui i dubbi seguenti:

I. Sotto la voce *tabernaculum* si deve intendere quello ove realmente si conserva il SS. Sacramento, o qualsiasi altro tabernacolo di altare, ove non si conserva mai il SS. Sacramento?

II. In occasione di benedizione ad un altare ove non si conserva il SS. Sacramento, ma vi si trasporta solo al momento della benedizione, si può erigere il trono e lasciarvelo *toto tempore triduanae vel novendialis aut mensilis functionis?*

III. Si può lasciare l'Ostensorio sulla mensa dell'altare in caso di tali benedizioni, o si deve porre sul trono? Ciò specialmente nelle solennità in cui l'altare, apparato solennemente, importa come compimento dell'apparatura il trono?

R. Al I e II. Il decreto citato non risolve se non parzialmente la questione, poichè la motivazione ne fu la circostanza, che nel dubbio proposto, non era possibile tenere la Croce fuori del trono. Sicchè potrebbe dedursi non essere proibito il trono fisso — come esiste veramente in moltissime chiese, anche insigni e osservantissime, pure in Roma — se non quando esso impedisca il collocamento della Croce nel luogo conveniente, e — crediamo di poter aggiungere — l'apposizione del conopeo al tabernacolo. Proposta dunque la questione in termini generici, rispondiamo che la S. Congregazione dei Riti non ha inteso proibire in modo assoluto il trono fisso sopra il tabernacolo, anche se vi si conservi il SS.mo, ma solo ove non si osservino le due accennate condizioni. Il concetto, infatti, di una nobile residenza di uso eventuale, sopra quella ordinaria, di per sè nulla ha di inconveniente, e non diminuisce davvero nè offende la venerabilità della sede ordinaria.

Al III. Si può, precisamente come è prescritto dopo la processione del *Corpus Domini*, e quella delle XL ore, nella riposizione del Santissimo. Astrazione poi fatta dall'asserta necessità di apporre il trono sull'altare come compimento dell'apparato festivo, ma supposto che *utcumque* vi sia, ciò non nuoce alla risoluzione data; infatti, nella funzione delle XL ore esiste il trono sull'altare, ma non si prescrive che durante il *Tantum ergo* e le orazioni vi si ricollochi il Sacramento; in quella del *Corpus Domini* quasi da per tutto vi è già sull'altare il trono, per le esposizioni successive, e tuttavia non vi si colloca il Santissimo.

46. — *D.* In Quaresima, alle lezioni del primo notturno d'un officio non classico, che responsori debbono dirsi: quelli del comune onde si desumono le lezioni, o quelli della feria corrente?

R. Quelli del comune, dal quale sono desunte le lezioni, secondo le rispettive rubriche.

47. — *D.* In Quaresima, celebrandosi la Messa della feria nei giorni di doppio maggiore o minore con la commemorazione della festa, si deve omettere la terza orazione? Supposto che la Messa venga applicata per un defunto, si può leggere l'orazione pel medesimo?

R. La terza orazione, nel caso, si deve omettere (S. R. C., 22 marzo 1912); l'orazione pel defunto si può recitare, ed il suo posto è prima dell'ultima orazione prescritta o permessa dalle rubriche, non contate le collette, che si diranno al loro posto, se debbono dirsi (S. R. C., 12 giugno 1912, I, IV).

48. — *D.* Nel tempo quaresimale ed in tutti i giorni, nei quali è proibito celebrare la Messa votiva privata, può celebrarsi la Messa votiva solenne, *che non sia* « *pro re gravi* » e quindi la si può celebrare senza il consenso dell'Ordinario del luogo?

R. Non si è ancora fatta distinzione tra Messe votive lette e con canto, come si è fatto per quelle dei defunti, a meno che, anche lette, non sieno privilegiate, per esempio, primo venerdì del mese (Messa del S. Cuore di Gesù) e Messa *pro sponsis*. Quando verranno le novissime rubriche del messale, si osservi se vi sia cambiamento.

49. — *D.* Con i nuovi riti per la Bolla *Divino afflatu*, si deve in Quaresima omettere la Messa *pro Sponsis*, quando c'è il permesso dalla Curia *de tempore sacrato*?

R. Prescindendo dalle nuove rubriche, le quali ammettono la Messa votiva *pro Sponsis* anche nei giorni ora eccettuati per le Messe votive ordinarie, come prima, il permesso della Curia non fa sì che possa eseguirsi ciò che appartiene alla *solemnitas nuptiarum*, ed a questa solennità appunto appartiene la celebrazione della Messa votiva *pro Sponsis*. Quanto alla celebrazione di questa Messa ed alle annesse benedizioni, provvede il Rituale: «... hortandos esse (coniuges), ut eam (benedictionem) primo quoque tempore (post tempus feriatum) petant » (Rit. rom. typ., an. 1913, tit. VII, cap. I, n. 15), presenti cioè ambedue i coniugi, secondo il decreto della S. C. dei Riti del 30 giugno 1896, n. 3922, vol. VI.

50. — *D.* Anche nel Venerdì Santo possono lucrarsi inndulgenze plenarie, per esempio, da chi fa l'*Ora della Desolata*, ecc. In tal caso, come regolarsi per la Comunione, che è sempre obbligatoria? È proprio necessario farla, almeno il Giovedì Santo?

R. Già il 6 ottobre 1870 la S. C. delle Indulgenze dichiarava che la Comunione *può* farsi il giorno che precede immediatamente quello pel quale fu concessa qualsiasi indulgenza. Il *può* diviene dunque un ***deve***, se alcuno intende guadagnare le indulgenze il Venerdì Santo,

per un pio esercizio da compiersi in questo giorno. Una dispensa, specialmente d'ordine generale, non può sottintendersi; tanto meno poi quando vi è mezzo adatto a provvedere.

51. — *D.* Molti fedeli praticano il pio uso dei nove venerdì per coronare la santa pratica col primo venerdì di giugno; quest'anno però capita il Venerdì Santo nel primo venerdì d'aprile. Per non interrompere il pio uso, chiedo sapere se fosse possibile permettere far la S. Comunione privatamente, pel fatto che una volta interrotto si dovrebbe incominciare da capo.

R. Tutti, senza eccezione, convengono che non si può assolutamente permettere la S. Comunione il Venerdì Santo, se non è per Viatico. Solamente riguardo ai soldati, che non disporrebbero di altro giorno, si è introdotta l'usanza di ammetterli, udita, senza dubbio, la competente autorità; dove poi, se non vi è l'uso, avvenga (sempre per i soli soldati) un caso improvviso, che non dia tempo di ricorrere all'autorità, crediamo che si possa interpretare, presumendo la licenza. Quella di cui si parla nel dubbio è semplicemente una devota pratica, cui neppure sono annesse indulgenze; perciò non può godere di alcun privilegio liturgico, specialmente di uno così straordinario. Si potrà dunque fare la S. Comunione il Giovedì Santo, come si è detto alla risposta precedente, circa le indulgenze; oppure, non potendosene fare un obbligo, non trattandosi d'indulgenze, considerare come primo il venerdì seguente, perchè è infatti il primo in cui si possa fare la S. Comunione; ovvero, se ciò non piace, non resta che compensare quel mese, anticipando d'un mese la pratica.

RECENSIONI.

Mons. A. Bernasconi, *Commentario alla legge Piana o decreto « Ne temere »*. Roma, Libr. editr. relig. Francesco Ferrari. L. 3.

Tra i commentari finora editi su questo decreto, che non poche modifiche apportò nella disciplina matrimoniale, questo di Mons. Bernasconi, ultimo per ragioni di tempo, occupa certamente non l'ultimo posto per le sue qualità. Giovandosi dei commenti precedenti, e più ancora della cognizione che potè avere dei lavori di congregazione, che prepararono l'importante riforma, l'autore ci ha data una guida chiara e facile per l'esatta interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni. Il volume è diviso in tre parti, nella prima delle quali si espongono i motivi del decreto, nella seconda vengono largamente commentate le norme che si riferiscono agli sponsali, nella terza quelle che si riferiscono alla celebrazione del matrimonio. Completano la trat-

tazione due copiose appendici, nelle quali sono riportate le risoluzioni date dalle S. C. del Concilio e dei Sacramenti ai vari dubbi sorti in seguito alla pubblicazione del decreto e si aggiungono formulari pratici per redigere i vari atti sponsalizi e matrimoniali. Il volume riuscirà molto utile alle curie vescovili e parrocchiali, e quindi ben volentieri lo raccomandiamo ai nostri lettori.

COVIELLO NICOLA (professore nella R. Università di Catania), *Manuale di diritto ecclesiastico*, a cura del prof. V. del Giudice. Vol. I. Parte Generale. Roma, Casa editr. « Athenaeum », 1915. In-8° gr., di pag. XL-416. L. 10.

Non ci è concesso che breve spazio per segnalare i meriti insigni (e qualche minuto difetto) di tale utilissima opera; e ce ne duole davvero. Il primo e principal pregio è la *completezza*: poichè l'autore si propone, non già di vagliare e interpretar soltanto il diritto affermato dallo Stato in materia ecclesiastica, ma anche, e anzi sostanzialmente, quello promanante dai canoni della Chiesa (cfr. pag. 4). E qui abbiamo il piacere di veder manifestato l'altro altissimo merito della *imparzialità* assoluta; l'autore (ciò ch'è ben raro nei civilisti) attinge le sue cognizioni canoniche alle fonti più pure e sincere, sicchè solo qualche lievissimo dettaglio è restato da correggere (per esempio, a pagg. 55, 135, 181). Ora appunto da tale imparzialità risalta, indirettamente, ma efficacemente, una valida apologia della Chiesa e dei suoi istituti: mentre infatti il diritto canonico apparisce nel libro come un corpo organico, integro, in bella e lucida connessione di parti, il diritto affermato dallo Stato si manifesta qui in tutta la sua condizione di frammentarietà, incompletezza, e, sovente, anche illogicità e incoerenza, mentre quasi a ogni piè sospinto non si può arrecare a spiegarlo che ragioni di opportunismo politico, o fiscale (cfr., p. es., pagg. 119, 162, 175, 198, 218, 238, 242 e segg., 248, 318, 351, 367, 381 che raccomandiamo ad attenta lettura).

Questo quanto ai pregi di sostanza; quanto al *metodo* e alla *forma* del libro, non sapremmo abbastanza lodarlo. In tutte le questioni l'autore tien fermo al principio, enunziato a pag. 202 « di sottoporre a riesame critico le altrui opinioni, ancorchè prevalenti e autorevoli », e ciò sempre con l'ottima norma di paragonarle allo stato obbiettivo e all'essenza stessa delle cose, con rigida logica giuridica, senza farsi traviare « da falso dottrinarismo liberale applicato al diritto », com'ei rimprovera a ragione, p. es. (pag. 326) allo Scaduto. In tale esame eccelle davvero, come è ben detto nella nobile prefazione (la quale forse non basta a dare idea adeguata dei meriti del libro) « quella sua celebrata abilità a ridurre alle linee primarie ed essenziali i problemi più aggrovigliati e a riconoscere e a porre subito da parte ogni elemento secondario o aberrante »; sicchè le sue soluzioni — a nostro pa-

rere — riescono teoreticamente *tutte* accettabili, anche quando (p. es. a pag. 289) contrarie a talun secondario interesse del clero. La forma è poi nitida e *facilissima* a intendersi anche dalle menti meno versate nella materia; è forse un bene che queste lezioni, colte dalla viva voce dell'autore (che mancò ai vivi nel 1913 a soli 46 anni) siano rimaste quali furon dettate in semplice e arguta familiarità di stile, quantunque possa talora dubitarsi se l'editore non dovesse fare qualcosa di più nel pubblicarle.

Il primo volume ora edito è già *sufficiente* a sè stesso, e adempie benissimo l'ufficio di *Istituzioni* su tutta la materia (introduzione, persone, patrimonio, giurisdizione ecclesiastica): gli altri non possono che dare particolare sviluppo a qualche punto già qui trattato; sarebbe desiderabile, per esempio, che ciò accadesse pel IV capitolo (giurisdizione eccl.) appena accennato nel presente volume. Concludiamo col voto cordiale che l'opera si diffonda assai nel nostro clero

Santacroce G. B., Granito A., Jannitti di G. E., D'Orazi N., ecc., *Dizionario teorico-pratico del Diritto ecclesiastico vigente in Italia*. Roma (presso il cav. N. D'Orazi, Via Cavour, N. 89). Vol. I, in-8° gr., di pag. 276. Costo di tutta l'opera L. 12.

Plaudiamo sinceramente all'utile iniziativa presa dai sullodati ufficiali superiori del Ministero di grazia e giustizia di compilare in uno tutta la legislazione affermata dallo Stato su materie ecclesiastiche, a vantaggio degli studiosi come dei professionisti e del clero. Il volume già pubblicato contiene: 1° Un esatto indice alfabetico di tale legislazione dal 1807 al 1914; 2° Una copiosa raccolta in ordine cronologico degli atti legislativi più importanti (pag. 10-211); 3° L'iniziata esposizione di tutta la materia distribuita per *voci* in ordine alfabetico. Il saggio che qui ne abbiamo (appena fino alla voce *Assegno*) non ci permette certo di giudicare di questa terza ch'è la più importante parte dell'opera: lo faremo meglio, quando la vedremo compita. Per ora possiamo solo accennare che ciascuna *voce* contiene un breve cenno storico, una sobria ma sufficiente esposizione delle norme che governano l'oggetto, riassumendo in proposito la dottrina, o la giurisprudenza, e delle disposizioni pratiche emanate dagli organi dello Stato. L'opera promette dunque di riuscire un ampio e chiaro *Vademecum* del diritto vigente: e ciò basta a commendarne l'utilità.

Pesch T., S. J., *Institutiones logicae et ontologiae secundum principia S. Thomae*. Pars I. « Introductio in Philosophiam. Logica ». Editio altera cura C. Frick, S. J. Friburgi Br. Herder, 1914. In-8° gr., pagg. XXII-680.

Trattasi del primo volume del monumentale « Cursus Philosophiae Lacensis », che ci viene opportunamente offerto in edizione più con-

forme alle odierne esigenze. Ripetere gli elogi della celebrata opera originale è cosa superflua. La mano competentissima del P. Frick, autore anch'egli d'un *Corso di logica*, ch'è già alla IV edizione, vi si rivela tanto per la nuova, sapiente disposizione di tutta la materia (di che ognuno già vedeva la necessità), quanto per il continuo minuto miglioramento delle varie trattazioni, specie nella II parte (Logica critica) ove interi capitoli sono stati aggiunti: per esempio, le tesi sul relativismo e soggettivismo, sul valore speculativo dell'autorità e della fede, sul pragmatismo, ecc.; tutti i nuovi e anche recentissimi errori, per esempio, il bergsonismo, vi sono esaminati e discussi magistralmente, sia quanto ad ampiezza e genuinità d'informazione, sia quanto alla solidità e chiarezza della confutazione.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa la variabilità della liquidazione del supplemento di congrua. — Venuta meno per causa permanente la base di fatto della liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, tale liquidazione, sebbene divenuta definitiva per mancanza di reclamo nel termine, deve subire una corrispondente variazione, aumentandosi, diminuendosi o addirittura escludendosi il supplemento di congrua già accordato.

Perciò, reclamandosi dal parroco anche fuori termine contro la liquidazione d'ufficio per omissione di partita nel passivo, ben può il Fondo Culto ammettere tale partita; ma nel tempo stesso può, avendo constatato un aumento nel reddito beneficiario, rettificare la detta liquidazione, ed escludere la concessione di supplemento di congrua.

La invariabilità della liquidazione non si estende fino al punto di impedire che si annulli una liquidazione che sia effetto del dolo o della produzione di documenti falsi, o che si correggano errori di fatto o si supplisca ad involontarie omissioni, nei quali errori od omissioni siasi per avventura incorso.

Per l'emendamento della liquidazione in tali casi non è richiesto un apposito ricorso, potendo il Fondo Culto provvedervi d'ufficio, salvo il reclamo del parroco. — Cass. Roma, 20 marzo-17 sett. 1914, est. De Seta - Berardini c. Fondo Culto. (Cfr. *Dir. Eccl. It.*, Ser. II, vol. VII, pag. 433).

Circa l'ingerenza dell'autorità comunale nel suono delle campane. — I Comuni hanno diritto di costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti contravvenzioni ai loro regolamenti.

L'autorità municipale ha facoltà di regolare l'uso delle campane anche se queste servano a solo scopo di culto (1).

Cade in contravvenzione il sagrestano che suona le campane per una durata maggiore di quella stabilita nel regolamento comunale,

Non può egli invocare la discriminante della soggezione gerarchica quando non dimostri di aver agito in esecuzione di un ordine speciale e categorico impartitogli dal capo della diocesi o da altri a cui dovesse obbedienza gerarchica, non bastando di essersi uniformato alle generiche disposizioni del regolamento diocesano.

Ad integrare la contravvenzione regolamentare non occorre l'estremo del disturbo della quiete pubblica, il quale è invece richiesto per costituire il reato ipotizzato nell'art. 457 Codice penale.

Non è contraddittoria la sentenza che, dopo aver dichiarato obbligatorie le norme regolamentari circa il suono delle campane, soggiunga che si possa alle medesime derogare con analogo provvedimento dell'autorità amministrativa. - - Cass. Roma, 20 gennaio 1912 - Ric. Raimondo. (*Ibid.*, pag. 460).

Obbligo dei Comuni per spese di culto prescritte "ab immemorabili." — I Comuni non sono obbligati a corrispondere alle parrocchie il pagamento di un'annua prestazione per spese di culto, ove per quest'ultima non sia applicabile la prescrizione *ab immemorabili*.

La *praescriptio ab immemorabili* costituisce titolo per sè stesso e rende perciò obbligatorie le prestazioni di culto corrisposte per un tempo eccedente la memoria di uomo.

Le caratteristiche della *praescriptio ab immemorabili* si possono ridurre alle seguenti:

a) che essa risulti dalla coscienza di almeno due generazioni;

b) che non sia in alcun modo precisato il momento da cui ebbe inizio;

c) che non siasi verificata alcuna interruzione;

d) che si abbia l'assoluta identità materiale della prestazione, oppure la costante eguaglianza del titolo giuridico.

Le prestazioni ultratrentennali non costituiscono una presunzione legale della esistenza del titolo, ma solo una presunzione semplice, la cui efficacia probatoria viene determinata dalle vigenti leggi, e più specialmente dagli articoli 1348 e 1354 del Codice civile e dall'art. 5 della legge 24 gennaio 1864, n. 2636, sull'affrancazione dei canoni. — Appello Bologna, 2 maggio 1913 - Bisteghi c. Comune Crevalcuore. (*Ibid.*, pag. 497).

(1) Questa facoltà non è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza 22 agosto 1911, ric. Casadei, con la quale si ritenne illegittima la disposizione regolamentare che limiti la durata del suono delle campane o richieda l'autorizzazione del sindaco per l'uso delle campane stesse.

Obbligo dei Comuni per restauri alle chiese. — Per l'art. 320 della legge comunale e provinciale i Comuni sono obbligati alla conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, ma soltanto in via transitoria, in attesa cioè delle disposizioni legislative che dovranno regolare tale materia. e allorchè manchino altri mezzi per provvedere a tali spese.

Le regie patenti 6 gennaio 1824 per le provincie piemontesi e sarde, come tutte le altre disposizioni vigenti negli ex-Stati italiani e riguardanti le riparazioni agli edifizi di culto, sono rimaste abrogate colla promulgazione della legge com. e prov. 20 marzo 1865, art. 237.

La esenzione dalle imposte sui terreni, fabbrica e ricchezza mobile costituisce, per una fabbriceria parrocchiale, la prova che essa non si trova, per mancanza di mezzi, nelle condizioni di esonerare il Comune dall'obbligo della conservazione degli edifizi di culto.

Per l'esonero delle spese di culto il Comune non può mai richiedere un'azione preventiva del parroco contro i parrocchiani, nè la loro escussione in via amministrativa.

Il restauro di un edificio di culto (ricostruzione della facciata) deve estendersi alle opere di abbellimento e di ornamentazione proporzionate alla importanza della città e alle tradizioni dell'edificiostesso.

Non possono i Comuni essere obbligati a continuare prestazioni a scopo di culto, anche quando queste ultime rimontino *ab immemorabili*, allorchè le prestazioni stesse abbiano avuto sempre carattere di elemosina e di liberalità.

La iscrizione ultra trentennale nel bilancio comunale delle prestazioni di culto non vale come presunzione sufficiente a far ritenere la prova della prescrizione immemorabile, non potendo questa rendere obbligatorie prestazioni aventi carattere semplicemente facoltativo e volontario. — Tribunale Cagliari 17 febbraio 1913 – Capitolo Cattedrale Cagliari c. Comune ivi. (*Ibid.*, p. 519 s.).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE, — Fra le altre Lettere Apostoliche pubblicate, notiamo le seguenti:

21 sett. 1914. Al card. Mendes Bello, arciv. di Lisbona, ringraziandolo degli auguri e voti espressigli, e congratulandosi di avergli imposto il cappello Cardinalizio (*Acta Ap. Sedis*, vol. VI, p. 513).

23 sett. 1914. Al card. Dubillard, arciv. di Chambéry, in ringraziamento di ossequiose lettere, manifestandogli la sua fervida volontà di tutto operare ab ene della Chiesa (ib., p. 515).

12 ottobre 1914. A Mons. Morganti, arciv. di Ravenna e vescovo di Cervia, in occasione degli esercizi spirituali fatti in comune dal clero delle due diocesi; insistendo su l'attaccamento al Romano Pontefice, come fondamento della vita sacerdotale (p. 540).

20 ottobre 1914. Al sig. Visconte L. d'Hendecourt Presidente della Società delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, lodando di questa la carità altamente sociale, e le virtù dei suoi membri. (Ib., p. 544).

20 novembre 1914. Al card. Logue, arciv. di Armagh, in ringraziamento degli omaggi espressigli a nome dei vescovi di Irlanda. (Ib., p. 667).

21 novembre 1914. Al P. Fl. Mortier, Superiore Generale della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria ricorrendo il cinquantesimo anniversario della fondazione della medesima Congregazione. (Ib. p. 692).

24 novembre 1914. Al Superiore Generale della Congregazione dei Sacerdoti di S. Maria, in risposta alla lettera d'omaggio indirizzata al S. Padre. (Ib. p. 693).

25 novembre 1914. A mons. Shaw, vescovo di S. Antonio nel Texas, grandemente lodando la carità di lui e del suo clero, in accogliere i vescovi e sacerdoti messicani, esiliati dalla rivoluzione. (Ib. p. 667 s.).

8 dicembre 1914. Al R. Luigi Oster, Presidente dell'opera detta della S. Infanzia nella Germania Settentrionale. (P. 693).

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — La stampa di qualsiasi condizione ha deplorata la grave perdita che il S. Collegio fece, sabato 21 marzo, nella persona dell'E.mo Card. *Antonio Agliardi.* Era egli nato il 4 settembre dell'anno 1832 in Cologno al Serio, diocesi di Bergamo. Il 5 agosto 1849 ricevè la prima tonsura, poi venne in Roma dove studiò con molto onore teologia e legge nelle scuole del Pontificio Seminario Romano di cui era alunno, e sostenne con gran lode una disputa *De universa theologia,* nella quale ebbe per avversario il P. Passaglia.

Il 25 dicembre 1855 fu ordinato sacerdote; richiamato nella diocesi natale, fu insegnante in quel Seminario ed ebbe diverse cariche nella Curia Vescovile. Durante dodici anni egli fu parroco di Osio Sotto e mentre esercitava con mirabile zelo il suo ministero sacerdotale, si mostrò anche eccellente scrittore collaborando in parecchie riviste, specialmente nella *Scuola cattolica* di Milano. Dotto conferenziere, pubblicò le sue *Conferenze polemiche* che ebbero un meritato successo, e scrisse in contraddittorio con l'Audisio un altro libro intitolato *Esame critico di una controversia fra i concordati.* Richiamato in Roma dal Cardinal Franchi, l'Agliardi fu nominato professore di teologia morale e minutante per gli Affari Orientali alla Propaganda.

Nel 1884 fu inviato Delegato Apostolico nelle Indie, ove si dedicò con molto successo a fondare istituti di educazione, specialmente per il clero indigeno. Fatto ritorno a Roma nel 1887, fu nominato Segretario degli Affari Ecclesiastici straordinari alla Segreteria di Stato. Due anni

dopo venne inviato Nunzio a Monaco di Baviera e nel 1893 passò alla Nunziatura di Vienna, e di là venne inviato nel 1896 a Mosca per la incoronazione dello Czar Nicolo II. Nel Concistoro del 22 giugno 1896 venne creato e pubblicato Cardinale del titolo dei SS. Nereo e Achilleo titolo che dimise nel 1889, essendo nominato Vescovo di Albano.

Nel luglio 1902 l'E.mo Agliardi venne nominato prefetto dell'Economato di Propaganda e nel Concistoro del 22 giugno 1903 venne promosso all'altissima carica di Cancelliere di Santa Romana Chiesa, ricevendo in commenda la Basilica di S. Lorenzo in Damaso.

La integrità delle sue virtù sacerdotali, la sua dottrina, la sua devozione alla Chiesa, di cui zelò sempre i diritti e la libertà, gli procacciarono la venerazione e l'affetto di quanti l'avvicinarono e che ora rimpiangono, nella sua morte, la scomparsa di un'altra eminente figura (1).

NECROLOGIO. — Particolare memoria merita l'eroica morte di Mons. **Rodolfo Hittmair,** vescovo di Linz, avvenuta nella sua età di soli 43 anni, il 5 marzo, per tifo contratto nell'assistenza religiosa dei malati dello stesso morbo nell'ospedale di città.

19 febbraio: Mons. **Carlo Gustavo Walravens,** vescovo di Tournai.

4 marzo: Mons. **Giovanni C. Douais,** vescovo di Beauvais.

18 marzo: Mons. **Francesco Paolo Carrano,** arcivescovo di Trani.

FATTI DEL MESE.

Le pubbliche preghiere per la cessazione della guerra sono state ripetute in quasi tutte le chiese d'Italia, per concessione del S. Padre, notificata il 15 con lettera della Segreteria di Stato, la domenica 21 marzo, quando la medesima funzione per la prima volta aveva luogo nelle chiese fuori d'Europa. In quel solenne giorno, quindi, può dirsi che in tutta la terra avesse luogo una commovente unione di preci « per far benigna violenza alla Divina Bontà ». Intanto la caritatevole sollecitudine del S. Padre a pro dei prigionieri va spiegandosi più attivamente: si sono infatti scambiati dal 2 marzo in poi, a Costanza e a Lione, i prigionieri *militari* francesi e inglesi invalidi, anche gli ufficiali, che la Francia dapprima sembrava restìa a rilasciare, e ora va concretandosi l'altra proposta del S. Padre, pure unanimemente accettata, di scambiare anche i prigionieri *civili* inetti alle armi, senza limite di età: anzi tra la Serbia e l'Austria questa iniziativa si è già cominciata ad attuare.

Lo stato della guerra è quasi stazionario in occidente: « Zeppelin » te-

---

(1) Il defunto Cardinale apparteneva alle SS. Congregazioni; Concistoriale, Religiosi, Concilio, Propaganda, Propaganda per gli affari di Rito Orientale, Riti, Cerimoniale, Affari Ecclesiastici straordinari. Era membro della Segnatura Apostolica; apparteneva alla Commissione per la Codificazione del Diritto Canonico, ed era presidente della Pontificia Accademia di Religione Cattolica in Roma e della Pontificia Accademia della Immacolata Concezione.

deschi hanno gittato su Parigi, il 20 e 21, bombe inoffensive per protestare – dicesi – contro le aggressioni di aeroplani francesi su le città aperte dell'Alsazia e Palatinato; l'effetto morale di questa novità non sembra però trascurabile. In oriente i russi hanno fatto una nuova incursione nell'estrema Prussia, lungo il fiume Memel, subito ricacciati; neppure i tedeschi però hanno avanzato, anzi hanno dovuto abbandonare dopo soli pochi giorni la città di Prasnytz. Gravissima perdita invece hanno fatto gli austriaci, con la resa della grande fortezza di Premislia, avvenuta il 23, dopo quasi sei mesi di assedio, eroicamente sostenuto; 120 mila persone, fra cui 30.000 combattenti attivi sono cadute prigioniere, dopo distrutte tutte le opere di fortificazioni, tra cui oltre 1000 cannoni. È stato notato a questo proposito come in genere, nelle operazioni contro l'Austria, i russi mostrino una precisione di manovre addirittura impressionante: anche la caduta della fortezza era stata preannunziata da loro pel 1° marzo vecchio stile (13 secondo il nostro) e di poco ha ritardato; da che alcuni traggono la conseguenza che il tradimento del colonnello di stato maggiore austriaco Redl, il quale due anni fa si suicidò, sotto l'accusa di aver venduto i piani di difesa alla Russia, ebbe davvero una portata immensurabile.

La flotta anglo-francese, dopo una preparazione che si giudicava sufficiente, volle forzare la stretta dei Dardanelli il 18, ma con avverso esito; dopo dodici ore di spaventevole bombardamento, logorate quasi tutte le grosse artiglierie, dovette ritirarsi, con 10 navi su 16 colpite, tra le quali le corazzate *Gaulois* e *Inflexible* messe fuori di combattimento forse per sempre, mentre tre grosse corazzate, la *Bouvet*, l'*Irresistible* e l'*Ocean* affondarono su la bocca dello stretto. La impresa sembrò così temerariamente condotta allo stesso Ammiragliato inglese, che provvide subito alla sostituzione del comandante la flotta: e certo occorreranno non pochi giorni, forse non poche settimane, per ricominciarla.

Le probabilità su l'esito finale di sì catastrofica guerra cambiano, si può dire, da un giorno all'altro e le previsioni si fanno sempre più oscure. Perciò i paesi neutri, non escluso il nostro, vivono in uno stato di agitazione continua, di cui le conseguenze si fanno anche troppo sentire perchè sia necessario ricordarle qui. Significativo è l'esempio della Grecia, che, proprio alla vigilia dell'annunziata sua discesa in campo, depone per sempre le armi per volontà del suo re, costringendo il ministro Venizelos, pur così glorioso, a dimettersi (6 marzo), cedendo il campo, dopo un vano tentativo del suo amico Zaimis, al partito neutralista, comandato da Gounaris, ora presidente del Consiglio. — In Italia da un momento all'altro si cambiano le voci relative ad accordi or con l'una or con l'altra parte, col guadagno, incruento o no, da parte nostra di intere regioni, ora su l'Adriatico, ora su l'Egeo. Ma la decisione sembra ancora lontana, sebbene i preparativi guerreschi e specialmente annonari abbiano ormai assunto una forma quasi palpabile. Calma e fiducia in Dio, e uno sguardo pietoso a tante nazioni ben più provate della nostra!

A Roma si è tenuto nel 28 febbraio e 1 marzo il XIII Congresso dei Comuni Italiani con ottima riuscita: la Camera ha chiuso la sessione il 22, approvando, oltre i bilanci delle Poste e dei Lavori Pubblici, i provvedimenti circa il tipo unico di pane e la difesa nazionale e riaffermando più volte la fiducia nel Governo. Le notizie della Libia sono sempre più rassicuranti.

Sono morti l'ex-arciduca d'Austria, Ferdinando Carlo; l'ex-ministro senatore Decrais; l'ex-presidente dell'Argentina, Costa; il celebre biblista P. Fulcrano Vigouroux, il musicista P. Pier Batt. da Falconara.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione Concistoriale.

I.

Si raccomanda alla vigilanza dei Vescovi americani la cura degli emigranti italiani, e alla loro carità l'erigendo Collegio di Roma.

Circolare. — *Agli Ecc.mi Vescovi d'America.* — Cum in varias Americae regiones centena Italorum millia quotannis emigrare consuescant, factum est ut multa loca et civitates iisdem repleta sint.

Hi autem, catholici cum sint, etiamsi temporaneum dumtaxat domicilium in America sibi constituant, iuxta tamen divinas et ecclesiasticas leges, dum ibi commorantur, curae et sollicitudini stant Ordinariorum loci. Quorum propterea est satagere ut congrua spiritualia subsidia tantae multitudini non desint, ne tot animae divino sanguine redemptae misere pereant et res catholica tum in America tum in Italia magnum detrimentum patiatur.

Equidem quamplurimi R.mi Episcopi, officii sui conscii, omni nisu conati sunt in hunc finem adlaborare, et multam laudem coram Deo et Ecclesia idcirco meriti sunt. Verum res difficultatibus plena est. Nam in primis emigrantes magna ex parte agricolae sunt et operarii, rudes plerumque et ingenui; insidiis et malis artibus perfidorum eo facilius obnoxii fiunt, quo in religiosis disciplinis minus sunt exculti.

Accedit quod hi, etsi aliqua communiora localis linguae vocabula pro urgentioribus vitae necessitatibus cito addiscant, ad eius plenam cognitionem vix numquam perveniunt; unde a sacramentali confessione peragenda impediuntur, nec verbi divini praedicatione aut catechismi explanatione roborari possunt, nisi sacerdotes praesto habeant qui italicam linguam noverint et quandoque etiam vernaculi alicuius italicae provinciae ser-

monis sint gnari; quos tamen invenire et praebere nec pronum est neque expeditum.

Denique emigrantes, de quibus sermo, solent non in unum confluere locum, nec semper ubi templa et sacerdotes catholici inveniuntur, sed illuc discurrunt, ubi operam et mercedem inveniunt: quo fit ut difficilius opem et auxilium eisdem praestari possit, et ipsi, spiritualibus subsidiis destituti, facilius corruptelarum illecebris falsisque doctrinis irretiantur.

His itaque de causis factum est ut plura centena hominum millia etiam inter fideles ex Italia immigratos, iuxta sententiam illorum qui ethnographicis studiis se addicunt, ultimis hisce annis cum magno Ecclesiae luctu naufragium in fide passa sunt.

Tanto avertendo malo unicum remedium est numerum et operam augere illorum sacerdotum qui, zelo et pietate ferventes, italicae linguae et, si opus sit, etiam vernaculi sermonis periti, italorum emigrantium curae se devoveant.

In quem finem Summus Pontifex Pius X s. m. Motu proprio *Iampridem* diei 19 martii 1914 sacerdotum collegium in Urbe instituendum decrevit, in quo iuvenes sacerdotes alerentur et opportunis pietatis, legum et linguarum exercitiis aptarentur, ut praesto esse possent Americae Ordinariis in italorum immigrantium subsidium.

Ss.mus autem D. N. Benedictus XV inter primas sui Pontificatus curas illud quoque recensuit ut huic collegio proprias opportunasque aedes destinaret et suppetias ab Italiae Episcopis peteret ad expensas pro hoc collegio obeundas, datis idcirco per S. Congregationem Consistorialem, die 6 decembris 1914, opportunis litteris. Eheu! saeviente bello, quod tantam mundi partem cruentat, cui accessit in Italia horrenda nuperrimi terraemotus clades, modica hucusque prolata sunt subsidia. Verum si christiana caritas pro fide in barbaras nationes propaganda adeo generose succurrit, pro fide in suis filiis conservanda credere oportet non esse defuturam.

Ut autem S. Sedis studia hac in re R.mi Americae Episcopi ob oculis habeant, huic epistolae adiungitur exemplar Motus Proprii *Iampridem*, litterarum S. huius Congregationis diei 6 decembris 1914 et Decreti *Ethnographica studia;* (1) et italorum

(1) Cfr. *Monit. Eccles.*, vol. XXVI (1914), pag. 13; vol. XXVII, (1915) pag. 56

immigratorum causa, quae et Italiae et futurae Americae sortis tanti interest, eorum pietati et devotioni commendatur.

Romae, die 22 februarii 1915.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*

L. ✠ S. P. Pisani, *Substitutus pro Emigr.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Si dichiara che i vescovi possono permettere, per modum actus, *la celebrazione della Messa in casa* in qualsiasi giorno e *anche l'estensione dell'indulto d'oratorio privato per giorni non compresi.*

Meliten. — In generali eminentissimorum ac reverendissimorum huius S. Congregationis Patrum Cardinalium conventu die 20 mensis martii 1915 habito, sequentia dubia super Ordinariorum facultate permittendi celebrationem Missae per modum actus (« Acta Apostolicae Sedis », *Romana et aliarum. Iurium*, vol. IV, p. 725) (1), proposita sunt:

I. An Ordinarii ex iustis et rationabilibus causis, servatisque de iure servandis, permittere possint per modum actus celebrationem Missae, domi, quocumque die.

II. An Ordinarii ex iustis et rationabilibus causis, servatisque de iure servandis, permittere possint per modum actus celebrationem Missae, domi, eorum favore qui domestici Oratorii indulto gaudent, etiam iis diebus qui in obtento indulto excepti sunt.

Et eminentissimi ac reverendissimi Patres, universis mature perpensis, respondendum censuerunt:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, dummodo iustae et rationabiles causae aliae sint ab eis, ob quas concessum fuit indultum Oratorii domestici.

Quae responsa Ssmus Dominus noster Benedictus PP. XV in audientia habita ab infrascripto Secretario die 22 martii 1915 rata habere et confirmare dignatus est.

---

(1) Cfr. *Mon. Eccles.* vol. XXIV, pag. 485, con ampio commentario ove è ricordata la disciplina anteriore.

Datum Romae, e Secretaria huius S. Congregationis, die 22 martii 1915.

PHILIPPUS Card. GIUSTINI, *Praefectus.*

L. ✠ S. † Aloisius Capotosti, Ep. Therm., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

L'essenza di tale decreto sta nel togliere una *limitazione* alla facoltà già asserita nel precedente del 23 dec. 1912, circa la permissione della messa, *per modum actus.* (Quanto al valore di questa formola cfr. sopra, pag. 83, quesito 27). La limitazione riguardava cioè quei giorni che si sogliono escludere anche dalle concessioni di Oratorio privato (i *solemniores*): poichè invero anche la S. Sede si astiene dal concedere tale indulto pei giorni più solenni, sembrava logico che anche il Vescovo, per tali giorni, non potesse concedere la facoltà di celebrare a casa, *per modum actus.* Ma tale logica conseguenza, in realtà, non vige: poichè la concessione *per modum actus* è invece assai diversa dalla concessione, di un indulto abituale; equivale cioè (a nostro modo di vedere) a una *dichiarazione* del Vescovo, che, in dati casi, non obblighi — ex iusta rationabilique causa — il precetto di celebrare solo in luogo sacro: ora tale dichiarazione, e quindi, in concreto, la concessione può ben farsi sempre quando esista la *causa iusta et rationabilis*, ossia la circostanza *eccezionale*, la quale può sorgere appunto *quocumque die.* Al contrario la concessione abituale, com'è quella dell'Oratorio privato, è fatta a titolo stabile, non eccezionale, e suole quindi restringersi ad arbitrio del concedente. Adottato però questo concetto ne seguiva per logica conseguenza, che quando sorgesse un titolo *eccezionale*, diverso da quello per cui fu data la concessione stabile, abituale, anche le eccezioni fatte a questa dal concedente potessero togliersi, affinchè non fosse peggiore la condizione del privilegiato da quella del non privilegiato. Di qui la risposta al secondo dubbio, che si regge appunto per la nota regola « contraria contrariis tolluntur », ossia, nel caso, l'eccezione fatta nell'indulto, viene distrutta dal concorso di una causa eccezionale rispetto alle circostanze in cui fu concesso.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa l'interruzione degli studi prescritti.

Dubbi. — Huic sacrae Congregationi de Religiosis propositae fuerunt quaestiones:

I. Cum haud raro contingat, ut Religiosi studentes, absque ulla ipsorum aut superiorum culpa, per plures menses studia

interrumpere cogantur (ex gr. infirmitatis, aut servitii militaris causa), quaeritur utrum huiusmodi studentes totum annum scholarem sic interruptum seu abbreviatum repetere teneantur; an a Superiore generali, accedente voto deliberativo suorum Consiliariorum, dispensari possint.

II. Utrum examen seu periculum de quo in Responso ad n. VI Declarationum sacrae Congregationis diei 7 septembris 1909 sermo est, subiri debeat etiam ab alumnis, qui aliquam disciplinam accessoriam Theologiae in scholis non excoluerint; et si affirmative, utrum hoc examen tam ab istis alumnis quam ab aliis subeundum, coincidere possit cum examine in fine anni scholaris subiri solito.

Quibus quaestionibus, in Congregatione generali diei 8 ianuarii 1915, Emi Patres responderunt:

Ad I. *Negative* ad 1^am^ partem; *affirmative* ad 2^am^, dummodo 1) interruptio seu compendium studiorum complexive non duraverit ultra tres menses; 2) studia omissa scholis privatis suppleta fuerint; 3) et in examine constiterit, ex testimonio examinatorum seu doctrinae iudicum, alumnos disciplinas, de quibus eorum in scholis actum est, prorsus didicisse.

Ad II. Examen, de quo in Responso ad num. VI Declarationum sacrae Congregationis diei 7 sept. 1909 agitur, requiri pro qualibet disciplina omissa, sufficere tamen examen ordinarium etiam in fine anni praestitum, quod ex testimonio examinatorum seu doctrinae iudicum constare debet.

Et sanctissimus Dominus noster Benedictus XV in audientia diei 2 ianuarii 1915, infrascripto Secretario benigne concessa, has responsiones approbare et confirmare dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis, die 1 martii 1915.

O. Card. Cagiano de Azevedo, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Adulphus, Episcopus Canopitan., *Secretarius.*

Annotazioni.

Il presente decreto tempera il rigore delle severe dichiarazioni del decreto ***Auctis admodum*** date il 27 settembre 1909. Ivi (cfr. ***Mon. Eccl.***, XXI, 366, ss.) era dichiarato ad I: « Quaelibet abbreviatio studio-

rum abusiva habenda est, et penitus illicita »; ma è chiaro che l'interruzione o il compendio degli studi può essere imposta da cause estranee alla volontà dello studioso (anche oltre l'infermità e il servizio militare, che sono designate nel presente decreto *demonstrative* non *taxative*), e non essere irreparabili; in tali casi la stessa S. Congregazione dispensava *de plano*, volta per volta, sempre che l'interruzione non passasse i tre mesi, e si riparasse con lezioni private, constatandosene il profitto con rigoroso esame; d'ora in poi tale dispensa in queste condizioni la potrà dare il Superiore Generale col voto *deliberativo* (non *consultivo* soltanto) dei suoi consiglieri: ove l'interruzione sorpassi i tre mesi, dovrà invece ripetersi l'anno, o chiedersi la dispensa dalla S. Congregazione, che però non la concede se non per gravissime ragioni: p. es. per evitare la chiamata alle armi ordinandosi suddiacono, in quei paesi (come l'Austria e la Germania) ove i così ordinati son dispensati.

Quanto al secondo dubbio, esso riguarda l'esame da darsi ogni volta che negli studii è incorsa qualche irregolarità, sia interruzione di tempo, sia omissione di qualche materia etc., in tali casi è sempre richiesto l'esame e anzi l'attestazione giurata degli esaminatori « et de tempore transacto in studio privatim, et de bene superato periculo » tanto se la convalida degli studi sia di competenza del Superiore Generale, quanto se spetti alla S. Congregazione. Tale esame (così dispone il presente decreto) necessario anche ove si tratti di una sola disciplina *accessoria*, non è d'obbligo che sia un esame speciale, ma può anche essere quello finale. In realtà le dichiarazioni precedenti non facevano cenno di esame speciale, mentre invece chiaramente comprendevano il caso « de una tantum vel altera disciplina *accessoria*... ab alumno privatim exculta »: non si capisce quindi che cosa abbia potuto dare origine a un simile dubbio.

Sacra Congregazione dell' Indice.

Proibizione di libri e sottomissione di autori.

Con **decreto** della Feria II., 12 Aprile 1915, approvato dal S. Padre in data del 14 successivo, nella forma consueta, sono stati messi all'Indice i seguenti libri:

Cyrillos Macaire, La Constitution divine de l'Eglise. Genève, 1913.

Philipp Funk, Von der Kirche des Geistes. Religiöse Essays in Sinne einen modernen Katholizismus. München, 1913.

ALPHONSE SALTZMANN, Les remèdes divins pour l'âme et le corps. Paris-Bruxelles, 1912.

PIERRE DE COULEVAIN, Le roman merveilleux. Paris, s. a.

In calce al medesimo decreto si annunziano le sottomissioni di Damiano Avancini e di Teodoro Wacker, autori di libri altra volta proibiti (cfr. *Mon. Eccl.*, 1914 (XXVI), pag. 70).

ANNOTAZIONI.

Il primo libro difende evidenti errori e dottrine condannate circa l'infallibilità della Chiesa e il Primato Romano; il secondo è scritto in senso nettamente simbolista-modernista, come appare anche dal titolo (Della Chiesa dello Spirito; saggi religiosi nel senso di un cattolicismo moderno); il terzo e il quarto appartengono alla categoria dei cosiddetti libri *teosofici*, e propugnano lo spiritismo e il panteismo evoluzionistico.

Sacra Congregazione dei Riti.

Si dichiara che in una chiesa cattedrale officiata da Religiosi, deve seguirsi il calendario della Diocesi, non quello dell'Ordine.

Dubbio. — *Verapolitana.* — Archiepiscopus Verapolitanus sacrae Rituum Congregationi pro opportuna declaratione haec quae sequuntur reverenter exposuit:

In loco Verapoly exstat Ecclesia Metropolitana, mater omnium ecclesiarum archidioecesis Verapolitanae, in qua tamen Religiosi Carmelitani Discalceati qui ibi residentiam habent, sua officia et sacras functiones exercent, necnon et fidelium curae per verbi divini praeconium et administrationem sacramentorum deserviunt.

Hinc quaeritur: An in Ecclesia Metropolitana Verapoly Kalendarium regulare Ordinis Carmelitarum Discalceatorum servari debeat, iuxta decreta S. R. C. 4150 Ratisbonen. 27 ianuarii 1905 et 4252 Seccovien. 22 aprilis 1910, vel Kalendarium Dioecesanum ab Apostolica Sede rite approbatum?

Et sacra Rituum Congregatio, exquisita specialis Commissionis sententia, omnibus sedulo perpensis, proposito dubio respondendum censuit: Negative ad primam partem et decreta in me-

dium allata non respiciunt ecclesias Cathedrales aut Metropolitanas: Affirmative ad secundam. Atque ita rescripsit et declaravit die 20 martii 1915.

ANTONIUS Card. VICO, *S. R. C. Pro-Praefectus.*
L. ✠ S.
† Petrus La Fontaine, Ep. Charystien., *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Il dubbio era sorto da due decreti della S. C. dei Riti (*Mon. Eccl.*, XVII, 10 e XXII, 295) nei quali dicevasi che, nelle chiese affidate a religiosi, anche i sacerdoti secolari, e anzi anche il Vescovo, debbono seguire il calendario regolare nel celebrarvi la Messa. Ora dichiarasi autenticamente che tali decreti non comprendono la Chiesa cattedrale, nella quale viceversa, anche i Religiosi che la officiano, sia pure in perpetuo o a tempo indefinito, debbono seguire il calendario diocesano. E ciò sembra ben logico, poichè come i parroci partecipano della cura pastorale del Vescovo, col quale formano un sol corpo come col loro capo, così le varie chiese d'una diocesi stanno rispetto alla cattedrale, dalla quale perciò ricevono, quasi per partecipazione, il calendario diocesano e tutto l'ordine degli uffici. Sarebbe dunque inordinato che la cattedrale seguisse un ordine diverso da quello che essa impone alle altre chiese. — Questo disordine non si verifica però nelle chiese Abbaziali o *Nullius*, nelle quali il calendario regolare e il diocesano sono la stessa cosa.

S. Congregazione degli Studi.

Si promulgano i nuovi statuti dell'Accademia Romana di S. Tommaso.

I. Romana S. Thomae Aquinatis Academia eo spectat, ut Angelici Doctoris philosophiam illustret, defendat ac tueatur. Sermone utitur latino. Praesident ei tres S. R. E. Cardinales; quorum Cardinalis Praefectus *pro tempore* sacri consilii studiis regundis prior loco est: adsunt a secretis seu a commentariis adiutor unus cum duobus subadiuvis; quibus munus mandatur in triennium, mandatumque iterari licebit. Complectitur Academia magistros, sodales et alumnos; alumnis autem doctoris conferre lauream, eosque doctores renuntiatos sodalibus adgregare potest.

II. Magistri minimum semel in unaquaque anni academici hebdomade S. Thomae libros de rebus philosophiae praelegant, praesertim utrosque Commentarios in Aristotelem et in Boethium: disputationes alumnorum, quae et ipsae hebdomadales in altera anni scholastici parte debent esse, moderentur: et una cum sodalibus, quid quisque alumnorum in doctrinae experimentis meritus sit, iudicabunt.

III. Alumni adsciscantur spei bonae adolescentes, qui cum in philosophiae studio ordinarium trium annorum spatium confecerint, sacrae theologiae dent operam *textum* adhibentes ipsam Summam S. Thomae. Iique in statis disputationibus syllogisticis, quod quidem tum de thesibus, quas sacrum consilium studiis regundis die XXVII iulii MCXIV approbavit, tum de aliis fient, quas quotannis E.mi Praesides, cum magistris Academiae convenientes, praescripserint, vel *defendentium* vel *arguentium* partes agant. Singulis autem mensibus unus e magistris itemque e sodalibus aliquam philosophiae scriptionem recitabunt.

IV. Alumnus qui doctoris lauream in philosophia S. Thomae expetat, ad periculum doctrinae et scripto et voce faciendum de quolibet capite philosophiae, quae vel in speculatione veri vel in moribus versetur, ne admittatur, nisi minimum biennio praelectiones disputationesque frequentaverit, ac duas ex his disputationibus feliciter habuerit.

V. Qui doctoris in philosophia lauream consecutus est, si evadere velit sodalis Academiae adgregatus, praelectionibus et disputationibus interesse alterum biennium pergat, ac publice propugnationem universae Aquinatis philosophiae suscipiat agatque cum laude.

VI. Candidato res successerit satis, si duas tertias punctorum partes tulerit. Examinatores seu doctrinae iudices, quibus suffragii ius est, sive magistri sive sodales, ab E.mo primo Praeside deligantur; et ii quidem ne minus quam tres unquam sint: ac tum ad probandum tum ad improbandum terna singuli habeant puncta, secreto attribuenda. Qui est a commentariis Academiae, itemque duo qui infra eum sunt, nisi examinatorum officio fungantur, suffragium non habent: verumtamen unus eorum candidatis examinandis semper adsit, qui rei exitum adnotabit.

VII. Sub finem anni academici, proposito ab E.mis Praesidibus argumento, certamen doctrinae scribendo fiet. Scri-

ptionum ii erunt iudices, quos Academia designaverit. Quod si plures idem mereri videantur, non partitum praemium, sed integrum singuli obtinebunt.

VIII. Certum quoque praemium tum magistris et sodalibus vel pro praelectionibus quas habuerint, vel pro scriptionibus quas confecerint, vel prout coetibus adfuerint, tum etiam alumnis, pro disputationibus quas sive defendendo sive arguendo participaverint, tribuetur. Huiusmodi autem praemia, itemque ceteras omnes impensas quotannis faciendas, E.mi Praesides definient; ii vero qui sunt a commentariis Academiae, Praesidibus postea rationem reddent.

Datum ex S. Congregatione Studiorum, die 12 martii 1915.

B. Card. LORENZELLI, *Praefectus.*

L. ✠ S. A. Dandini, *Secretarius.*

S. Penitenzieria Apostolica.

Si estendono le facoltà pei cappellani militari, durante la presente guerra, a tutti i sacerdoti, approvati per le confessioni, che in qualunque modo accompagnino l'esercito.

Dubbio. — Post promulgationem decreti dati die 18 decembris 1914 de cappellanis militum quoad facultatem ad excipiendas sacramentales fidelium confessiones durante bello, propositum est huic S. Poenitentiariae sequens dubium:

« An sacerdotes qui quovis titulo ad exercitum pertineant, « possint, durante bello, dum exercitum comitantur, uti fa- « cultatibus omnibus, quibus ex decreto S. Poenitentiariae « dato die 18 decembris 1914 fruuntur cappellani militum? ».

Eadem vero sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, benigne sic annuente sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV, respondendum esse decrevit:

« *Affirmative*, dummodo sacerdotes, de quibus agitur, vel a « proprio vel ab alio Ordinario confessiones fidelium excipiendi « facultatem antea acceperint, quae positive revocata non fuerit ».

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in sacra Poenitentiaria, die 11 martii 1915.

S. Card. VANNUTELLI, *Maior Poenit.*

L. ✠ S.

I. Palica, *S. P. Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

La personalità giuridica dei cappellani militari è certo ben diversa da quella di sacerdoti che, *per qualsiasi titolo*, accompagnino l'esercito: il dubbio era quindi ben giustificato, e il presente decreto, più che interpretazione è una vera *estensione* del precedente, fatta con la benigna annuenza del Pontefice, in vista del maggior bene dei soldati nella presente guerra.

Segreteria di Stato.

*Si istituisce un'*Opera Nazionale della Buona Stampa, *affidandone la presidenza all'Emo Card. Maffi, e se ne pubblicano gli Statuti.*

Lettera. — *All'Emo Card. Maffi.* — Ricevo dal Santo Padre il venerato incarico di significare a Vostra Eminenza aver Egli portato ben volentieri la Sua Sovrana attenzione sul progetto dell'*Opera Nazionale per la Buona Stampa*, presentatagli dall'Eminenza Vostra e rispondente ai voti manifestati da più parti al Pontefice da distinte personalità del campo cattolico.

In considerazione della propaganda esiziale e deleteria, che a mezzo della stampa antireligiosa e settaria si va operando, con gravissimo detrimento della fede, della morale e della disciplina cattolica, l'Augusto Pontefice ha mostrato la più benevola disposizione a favorire del supremo Suo appoggio l'anzidetta nobile e salutare intrapresa, diretta a promuovere una intensa e progressiva diffusione del pensiero e del sentimento cattolico, talchè si giunga, con ordinata armonia di intendimenti e di forze, a porre un argine al dilagare della stampa antireligiosa.

In pari tempo la Santità Sua, ben compresa della necessità assoluta che i giornali, le riviste ed i periodici inspirati ad un sentire schiettamente e profondamente cattolico, incontrino sempre più ampio favore, e persuasa, inoltre, che l'ideata *Opera Nazionale per la buona Stampa* si presenta ai giorni nostri come uno dei più efficaci e dei più necessari presidi per il raggiungimento dell'altissimo scopo, non solo ha accordato il sovrano Suo consenso alla costituzione dell'anzidetta Opera, ma ha voluto darle un ben ponderato Statuto e farne oggetto di un apposito Decreto, mercè il quale sappia il nostro popolo autorevolmente ed

indubbiamente quale sia la linea di condotta da seguirsi in materia così grave.

È pertanto volere dell'Augusto Pontefice che i cattolici tutti, ed in modo particolare i singoli sacerdoti ed i singoli Religiosi, nonchè i Conventi, i Collegi, i Sodalizi, le parrocchie e tutti i pii Istituti reputino loro dovere di favorire lo sviluppo e la solidità di tale Opera, sia col dare alla medesima nome e contributo, sia coll'avvalersi di ogni opportuna occasione per raccomandarla, e per procurarne, insieme a quella estimazione che i buoni intelletti le debbono, una diffusione ognora crescente.

Nell'emanare il provvido Decreto, è desiderio del Santo Padre che l'Eminenza Vostra, alla quale devesi il principale merito della nobile iniziativa, continui a prestare la sua saggia ed autorevole assistenza perchè la grande e ben armonizzata Opera sia mandata ubertosamente ad effetto.

Intanto mi è grato comunicarle che Sua Santità, volendo dare a Vostra Eminenza un contrassegno della sua augusta soddisfazione, e bramando simultaneamente di rinsaldare coll'Opera tradotta in atto quei vincoli che Ella per primo ha avuti colla istessa nella condizione di progetto, si è degnata conferirle l'alto titolo di Presidente Onorario della medesima. La Santità Sua ha poi designato a Presidente effettivo dell'Opera il Revmo Mons. *Francesco Faberj*, e non dubita che la scelta di questo egregio Prelato, mentre assicurerà una fedele e sollecita interpretazione del pensiero della Santa Sede su di un tema di così seria importanza, garantirà altresì all'*Opera Nazionale della Buona Stampa* una prospera, feconda e salutare esistenza.

Da ultimo sono ben lieto di rimetterle quì compiegato il testo originale del Decreto anzidetto e dello Statuto che Sua Santità ha prescritto per la nuova Opera; e mi onoro confermarle i sensi della profonda venerazione, con cui le bacio umilissimamente le mani.

Dal Vaticano, 30 marzo 1915.

Dell'Eminenza Vostra
devmo obbmo umo servitor vero
P. Card. Gasparri.

Decreto. — La Santità di Nostro Signore, il Papa Benedetto XV, avendo ricevuto da più parti raccomandazioni e preghiere perchè fosse istituita un'opera avente per fine la diffusione della buona stampa in Italia, onde porre un argine alla propa-

ganda esiziale e deleteria, che a mezzo della stampa antireligiosa e settaria si va facendo sempre maggiore, con gravissimo detrimento religioso e morale del popolo, ed avendo rivolto la Sua Sovrana considerazione sul progetto di un'*Opera Nazionale per la Buona Stampa*, che autorevoli personaggi Le hanno con filiale fiducia sottoposto, si è benignamente degnata di approvare la costituzione di tale Opera, e di dare alla medesima il seguente

Statuto: 1. È costituita in Italia l'*Opera Nazionale per la buona Stampa*. L'Opera è posta sotto il patrocinio di S. Francesco di Sales.

2. L'Opera si propone la diffusione di giornali, periodici e riviste per opporre un'intensa e progressiva propaganda dell'idea cattolica a quella esiziale, che, a mezzo della stampa, è largamente fatta a danno della fede, della morale e della disciplina cattolica.

3. Per il conseguimento di tale scopo l'O. N. B. S. dispone dei seguenti mezzi finanziarii: *a*) di quote annue di L. 5, versate dai soci; *b*) di offerte, donazioni, lasciti straordinari.

È socio dell'Opera chi sottoscrive almeno una quota e la versa ogni anno. Il numero delle quote, per le quali ciascun socio si può impegnare, è illimitato.

4. L'Opera è diretta ed amministrata da un *Consiglio Centrale* composto di un Presidente e di dieci Consiglieri.

Il Presidente è nominato dalla Santa Sede e dura in carica a beneplacito della Santa Sede.

I dieci Consiglieri sono nominati dal Presidente, sopra elenco previamente approvato dalla Santa Sede; durano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

Tra i Consiglieri il Presidente nomina un Vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere.

5. Ogni Ordinario diocesano, a preghiera del Consiglio Centrale, designerà un proprio *Delegato diocesano*.

Previa intelligenza coll'Ordinario, i Delegati diocesani nomineranno i *Delegati parrocchiali*.

I Delegati diocesani ed i parrocchiani durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

6. Al Consiglio Centrale spetta ogni facoltà per l'organizzazione e la gestione dell'opera.

L'erogazione delle somme raccolte si farà tenendo conto dell'importanza e delle condizioni dei giornali, periodici e riviste, previa approvazione della Santa Sede.

7. Il Consiglio Centrale si riunisce ogni anno, entro il mese di marzo, per la erogazione delle somme e per il resoconto della gestione, ed ogni volta che il Presidente lo crederà necessario ed opportuno.

All'adunanza di resoconto nel mese di marzo potranno intervenire i Delegati diocesani.

Dal Vaticano, li 25 marzo 1915.

PIETRO Cardinal GASPARRI
Segretario di Stato di S. S.

Sacra Romana Rota.

Della dipendenza d'un oratorio dalla chiesa parrocchiale. — Di fusione e mutazione di benefici.

Cremonen. — *Jurium.– 17 febr. 1914.* – Due questioni vengono trattate nella presente causa. La prima, circa l'indipendenza o meno, dell'oratorio della SS.ma Trinità dalla chiesa parrocchiale in San Giovanni, paese della diocesi di Cremona; l'altra, se al sacerdote Eugenio Cremonesi, in qualità di cappellano del detto oratorio e di unico superstite dell'antica collegiata, spetti il diritto di percepire la totalità delle rendite esigibili dei benefici di essa. Questa collegiata fu da prima eretta nella chiesa parrocchiale, con Bolla d'Innocenzo XIII del 4 settembre 1722, e fu conferita al parroco la dignità e il titolo di arciprete con la presidenza del Capitolo. Soppressa *civilmente* per le leggi napoleoniche del 1810, i canonici passarono a tenere il loro servizio corale nell'oratorio della SS.ma Trinità, trasportandovi alcune sacre suppellettili appartenenti alla collegiata. Col decesso intanto o per la rinunzia dei canonici, le prebende si consideravano estinte e le loro rendite venivano rivendicate dai patroni. Ad istanza dei quali, il Vescovo di Cremona, nell'anno 1833, unì due benefici, in modo che sempre si dovessero conferire ad un unico cappellano. Ottenutasi tale cappellania dal sacerdote Eugenio Cremonesi, egli mosse la presente questione e, valendosi dei privilegi dell'antica collegiata, la propose direttamente alla S. Sede, onde venne discussa dalla S. Rota, innanzi ai Rev.mi Uditori Mons. Lega, Decano, *Ponente*; Mons. Sebastianelli e Mons. Many, sui seguenti dubbi:

I. *An Oratorium SS.mae Trinitatis in oppido S. Joannis in Cruce sit independens a parochi iurisdictione in casu?*

II. *An sacerdoti Eugenio Cremonesi utpote eiusdem oratorii capellano, cuius beneficium ex duobus canonicatibus insignis collegiatae, olim in ecclesia parochiali S. Joannis in Cruce exsistentibus, coalescit, ius competat percipiendi reditus aliorum beneficiorum eiusdem collegiatae, in casu?*

E il 17 frebbraio 1914 fu deciso:

Negative ad utrumque.

Eccone le principali ragioni:

I. In fatto. — Quanto alla dipendenza dell'oratorio dalla chiesa parrocchiale, si noti che, sorto esso su le rovine d'un altro più antico nel 1596, la sua origine sembra connettersi con la necessità degli abitanti, che in maggior numero risiedevano in quelle vicinanze, anzi che nei pressi della chiesa parrocchiale. E perciò il Vescovo Spaciano ordinò nel 1602: « Per la lontananza quale è dalle case alla chiesa parrocchiale, ordiniamo che in questa chiesa si insegni tutte le feste la dottrina cristiana » ecc. Ivi poi da prima aveva sede il così detto *Consorzio della SS.ma Vergine*, che passò in séguito alla chiesa parrocchiale; mentre da questa all'oratorio si trasferì la *Società dei Disciplini*: da tale scambio apparisce evidente la stretta connessione tra le due chiese; ma anche dal passaggio dei canonici all'oratorio, perchè da tutte le circostanze si raccoglie ch'essi non intesero già di mutar la sede della collegiata, ma di proseguir, senza molestie da parte del governo civile, divini offici: tanto vero, che, dei due benefici fusi in uno nel 1833, si costituì un beneficio coadiutoriale per la parrocchia di S. Giovanni.

II. In diritto. — 1. Dal cap. II *de capp. monach.*, e dal cap. fin. *de off. Archidiac.* delle Decret. di Greg. IX si desume questa regola certa, che, cioè, la chiesa parrocchiale non ha un diritto nativo alla dipendenza assoluta delle altre chiese situate ne' suoi confini, eccettuati i diritti propriamente parrocchiali. Ed è questa l'opinione comune dei dottori (Fagn. in cap. *Aud. de eccl. aedif.;* Schmalzg., *de capp. monach.*, n. 17; De Luca, disc. 31, n. 6, *de paroch.*), cui s'accorda la giurisprudenza della S. Rota (Aversana, *Funeral.*, c. Coccino, 23 iunii 1634; Bisinianen., *Praeeminentiae*, c. Ansaldo, 10 februarii 1710). Cfr. De Bonis, *de Oratoriis publicis*, cap. 8, n. 135 et seqq. Perciò

— se non si prova il contrario — non si presume che l'oratorio della SS.ma Trinità sia soggetto alla chiesa parrocchiale.

2. Nè il decreto su citato del vescovo Spaciano tronca ogni difficoltà, perchè questi nell'emanarlo si valse delle sue facoltà discrezionali circa l'uso d'un oratorio per l'insegnamento della dottrina cristiana da parte del parroco, senza menomarne l'indipendenza. Ecco infatti, sebbene con documenti di data posteriore, com'è disciplinata questa materia. Celebre è il decreto *Urbis et Orbis* del 1703, che conferma e meglio determina la già esposta regola generale: esso al dubbio XVII « *An parochus, invitis confratribus, docere possit doctrinam christianam in praedictis ecclesiis et oratoriis publicis vel privatis a parochiali divisis et separatis?* » rispose: « *Negative* »; ma, proposta la questione alla S. C. del Concilio, questa — direttamente mirando a tutelare le facoltà dei Vescovi — decise diversamente, poichè al dubbio « *An sit removendum exercitium catechismi et docendi puellas in ven. ecclesia Confraternitatis S. M. de Humilitate, nuncupata Quadraginta Horarum, civitatis Mantuae?* », in data 23 agosto 1742, rispose: « *Negative* »; ma, quale ne fosse il senso, apparisce dalla decisione già emessa il 29 agosto 1733, quando, al quesito se il rettore d'una chiesa non parrocchiale « *teneatur permittere ut parochus doceat in dicto oratorio doctrinam christianam, vel possit hoc impedire?* », rispose: « *Arbitrio Ordinarii* ».

3. Gli argomenti decisivi sono piuttosto i seguenti:

a) L'origine stessa dell'oratorio, che non ebbe altra ragione se non di sopperire ai bisogni spirituali della popolazione, più fitta in quel centro, che pur distava circa un miglio dalla chiesa parrocchiale. Perciò vi fu conservato il SS.mo Sacramento, ciò che per diritto comune — vale a dire senza un indulto apostolico — non si può fare che nelle chiese parrocchiali, come fu confermato nel decreto *Urbis et Orbis* del 1703 *ad XXIV*, e nelle chiese filiali o sussidiarie d'una parrocchia, secondo la comune opinione dei dottori e la costante giurisprudenza delle sacre Congregazioni (S. C. Concilii in Catacen., *Parochialitatis*, oct. 1706; S. C. Episc. et Reg. in Compostell., 15 nov. 1890, apud Collect. S. C. de Propaganda Fide edit. a. 1893, n. 2165). Cfr. Gasparri, *De SS.ma Eucharistia*, n. 976.

b) La trasmigrazione di una confraternita dall'oratorio alla chiesa parrocchiale, e di un'altra confraternita e del collegio dei canonici dalla parrocchiale all'oratorio, pure conti-

nuando il parroco ad esser l'arciprete, ossia il presidente del Capitolo.

c) L'amministrazione dell'oratorio tenuta dalla Fabbriceria parrocchiale fin dalla soppressione della *Società dei Disciplini*, com' è esposto in una relazione al Municipio fatta nel 1887 dalla Fabbriceria, dove è anche aggiunto: « Da quel tempo a tutto oggi è poi notorio che in detta chiesa il parroco e per questi il suo vicario vi insegnarono ogni festa la dottrina e spiegarono i SS. Evangeli, vi diedero benedizioni al popolo, vi celebrarono Messe a comodità della popolazione, vi amministrarono sempre i sacramenti della Confessione e della Eucaristia, e sempre dai parroci fu diretta, sorvegliata e funzionata ».

d) Il non essere stato colpito l'oratorio dalle leggi eversive dell'imperatore Giuseppe II.

e) La cappellania coadiutoriale fondata nell'oratorio, nel 1833, mediante l'unione di due prebende canonicali. Ecco il testo del decreto: « *Conferatur* [*capellania*] *uni capellano qui in paroecia S. Joannis in Cruce residere, missamque festivam in oratorio SS.mae Trinitatis eiusdem loci, hora opportuna a parocho designanda, celebrare, eumdem parochum in religiosa instructione, aegrotis adsistentia atque ecclesiasticis functionibus coadiuvare respective teneatur* ».

4. Ma ad impugnare tale unione sorge appunto il sac. Eugenio Cremonesi, ivi coadiutore da 37 anni, il quale pretende che a lui spettino tutte le prebende canonicali. Invece, la posizione giuridica del decreto vescovile è solidissima. Infatti:

a) Nessun dubbio che ai Vescovi competa la facoltà di unire i benefici (cfr. Schmalzg., *de praeb. et dign.*, n. 174; Leuren., *For. eccles.*, part. III, q. 901, n. 1; Pirhing, h. t., n. 205; Garcias, *de benef.*, part. 12, c. 2, n. 162): è riservata al Papa soltanto l'unione dei vescovati e, in genere, dei benefici concistoriali (arg. C. 8, *de excess. prael.*, l. V, Decret. Gregor. IX).

b) Non deve far difficoltà il fatto che per tale unione sia rimasta estinta la chiesa collegiata, esorbitandosi così dalla competenza vescovile, nè quel che insegna il Lotter., *de re benef.*, l. I, q. 34, n. 51, che cioè il vescovo non possa di propria autorità mutare lo stato d'un beneficio quand'esso fu fondato e determinato dal Papa (così nel nostro caso): perchè le prebende unite erano così meschine che nessuno le voleva accettare, e in tale evenienza — come nota, stando all'opinione comune, lo Schmalzg.,

l. c. n. 185 — il vescovo può unirle, trattandosi d'un caso di necessità, e perciò ha giusta ragione.

c) Invalida forse l'unione in fatto che non sembra essere stato chiesto il consenso del Capitolo, com'è prescritto dal diritto? (arg. c. 2, *de rebus eccles. alien.*, in Clement.; Conc. Trid., sess. 21, cap. 5, *de reform.*; Schmalzg. h. t., n. 187). Ma dalle parole del decreto « *visis videndis et peractis peragendis* » si può argomentare che sia stato chiesto: non si dimentichi pure che Bened. XIV insegna che in molti luoghi i vescovi, per la prescrizione, si son liberati dall'obbligo di chiedere — ove occorra — consiglio o consenso dai propri Capitoli in dati casi.

d) Anche ammesso questo vizio originario del decreto e ogni altro su accennato, toglie ogni incertezza la prescrizione (l. 1, *de usurpat. et usucap.* in Digest.). Nè vale opporre la regola XVIII in VI: « *Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio vitiosum est* », perchè col solo decorso del tempo non si sana, è vero, un vizio originario; ma si ha da avere anche un possesso continuato per un dato tempo e in un dato modo, e perciò la reg. 3 in VI: « *Sine possessione praescriptio non procedit* »; però, nel nostro caso, il possesso vi è stato, e legittimo e continuato in buona fede, perchè il decreto rimonta ad 80 anni addietro e fin d'allora la cappellania coadiutoriale fu conferita e tenuta senza controversia di sorta, fino al Cremonesi, che pur la possiede da ben 37 anni. Ora, quando si ha il titolo (nel caso, il decreto dell'unione dei due benefici), il tempo richiesto in tali cose immobili è di 40 anni (arg. cc. 4, 6, 8, 9 *de praescript.*, in Decr. Gregor. IX), eccezion fatta per ciò che appartiene alla Chiesa romana, contro cui occorrono 100 anni per la prescrizione. Nè si dica che quando il titolo è vizioso non si può invocare la prescrizione (« *melius est non habere titulum, quam habere vitiosum* »); perchè i vizi del nostro titolo — d'altra parte giusto — non sono così certi e chiari che non lascino presumere il contrario, e in tal caso appunto giova la prescrizione.

e) Dimostrato il pieno valore del decreto, è chiaro che il sac. Cremonesi, oltre il beneficio coadiutoriale, non deve pretendere altro; che, se invece la sua asserzione fosse vera, ne seguirebbe che la collazione del beneficio a lui fatta sarebbe stata invalida ed egli, non solo non avrebbe nessun diritto da accampare, ma neanche la personalità giuridica per muovere la presente causa.

Perciò fu deciso come sopra.

STUDI DI DIRITTO PARROCCHIALE

I.

Su la rappresentanza giuridica della parrocchia

(Continuazione: v. pag. 169).

Naturalmente, coloro che nell'istituto parrocchiale non vedono altri interessi all'infuori di quelli del benefizio e della fabbriceria, escludono che si possa pur trattare di una rappresentanza giuridica della « Parrocchia ». Essi trascurano il lato più reale e veramente più importante del problema; e quando poi si tratta di tutelare interessi dei cittadini *parrocchiani*, in quanto tali, si dànno alla ricerca di canoni e disposizioni di leggi civili, nei quali si assegni l'organo di tale rappresentanza; nè trovandone, rifondono tutto nella rappresentanza municipale, cioè nel sindaco.

Vedremo in seguito come un tale principio abbia indotto più d'uno scrittore ad estendere arbitrariamente ed a stiracchiare la portata delle nostre leggi amministrative oltre i limiti naturali delle medesime.

È questo in genere il difetto dei nostri più illustri « proceduristi », i quali, tra l'altro, cercano tali disposizioni positive tra le leggi dello Stato italiano, dove veramente non se ne trovano.

Possiamo notare di passaggio, inoltre, che in questa, come in altre materie analoghe, su cui lo Stato italiano non ha ancora legiferato, prima di affrettare qualsiasi conclusione, è bene studiare l'istituto, qual era prima dello Stato medesimo, cioè nei secoli della sua vita, che precedettero la riforma nazionale, restando esso inalterato sempre, prima che vi si sia con apposite leggi espressamente derogato.

Delle opinioni espresse dalle diverse scuole sulla nostra quistione, la maggior parte peccano per vedute unilaterali. Ma, in genere, dice il Ruffini, il loro debole consiste nel trascurare e non bene apprezzare quell'*elemento* formale e quel punto di

vista di sopra accennato. Il Ruffini, nell'enumerare e criticare i diversi gruppi di autori, prima di venire alla conclusione in merito al nostro assunto, dice così: « Alcuni di essi (autori) « se la sbrigano col collocarlo — l'elemento formale — senza « più e indissolubilmente al parroco: il che se corrisponde alla « pura (si noti) dottrina cattolica, è contrario invece al diritto « invalso... in molti casi. Altri per contrario hanno fatto capo « alla fabbriceria senza distinguere troppo fra le costituzioni fon- « damentalmente diverse che questa può avere ». Riconosce, come si vede, il Ruffini, quella che è la *pura dottrina cattolica* in materia, per quanto — in *molti* casi — possa « essere invalso » un diritto contrario. Al quale discorso è facile osservare come, in materia, è necessariamente « la pura dottrina cattolica » che ha da far legge; molto più che, come accennammo, non abbiamo nuove disposizioni di legge generale riformative. Le eccezioni? Ma insegna anche il Ruffini che in queste possiamo sempre sospettare la presenza — originaria — di « imposizioni » e di conseguenti « adattamenti a forza maggiore » da parte dell'autorità religiosa. Che anzi — senza uscire dal campo della legalità — quel « diritto invalso » può essere stato originato da « privilegi legittimi », da « concessioni » spontanee e gratuite, o anche, come si dicevano, « remunerative »: si dica lo stesso per le consuetudini legittimamente prescritte. Tutto ciò si può controllare caso per caso. Ma se il controllo ci porta a « fatti » antigiuridici? È chiaro che nemmeno ciò potrebbe influenzare il giudizio del giurista intorno a quello che è la tesi di diritto. Non escludiamo pertanto l'ipotesi di « fatti » in contrasto con la « pura dottrina cattolica ».

Altra categoria di autori è quella di coloro che, al dire del Guzzeri sono « infetti dal pregiudizio procedurale ». Essi dànno alle leggi italiane una estensione che il Ruffini non esita di chiamare addirittura « arbitraria ».

Ma di essi più giù.

Abbiamo in seguito l'opinione dello Scaduto: egli ha evitato di estendere arbitrariamente la portata delle nostre leggi amministrative, come pure di profferirsi per una sentenza assoluta e unilaterale. La sua opinione però si potrà far coincidere — in massima parte — con quella che rifiuta di ammettere che alla parrocchia o alla fabbriceria possano assegnarsi interessi che vadano oltre l'elemento beneficiario o patrimo-

niale. Egli infatti sostiene che la cerchia d'interessi parrocchiali suscettivi di rappresentanza, varia a seconda *delle leggi speciali*. Ora, essendo assai esiguo il numero di tali leggi, che assegnano il soggetto immediato e i limiti degli svariati interessi parrocchiali, è chiaro che lo Scaduto, senza volerlo, si schiera coi nostri proceduristi: dove, infatti egli sostiene, non si trova un esplicito disposto di legge (si parla di legge dello Stato), che assegni e *conceda quasi*, o al parroco o alla fabbriceria la tutela di « determinati » interessi ultra-beneficiarii, o ultra-patrimoniali... non resta che ricorrere alla rappresentanza... elettiva, cioè *municipale*. Ecco in ultima analisi a che si riduce la teoria dei proceduristi e, in gran parte, dello Scaduto. Ecco invece l'opinione che il Ruffini ha concepito dopo lungo e ponderato esame « storico-dommatico » della questione, come egli lo chiama: « che un'*uguale cerchia* di diritti e d'interessi « della chiesa parrocchiale possa, *in ogni caso*, farsi valere in « giudizio; poichè essi avranno sempre, o per disposto di diritto « comune, o per disposto di diritti particolari, un *proprio* organo « rappresentativo ». Come si vede è la tesi contraddittoria a quella dello Scaduto ed ognuno ne scorge la ragionevolezza. Infatti « ugual cerchia di diritti e d'interessi » dovrà trovarsi in ogni istituto in cui s'incontrano i termini di quello, che è l'istituto giuridico parrocchiale; almeno sino a prova in contrario, cioè senza una « provata » *diminutio capitis* dell'istituto medesimo, da parte del legislatore. Ancora, l'esame storico dei fatti ci rivela che « organi proprii » vi saranno per la tutela degl'interessi parrocchiali di cui trattiamo. Proseguendo il Ruffini dice: « Credo poi che la rappresentanza dei diritti e degl'inte- « ressi, i quali non toccano direttamente la massa patrimoniale « del beneficio, abbiano un organo rappresentativo non uni- « forme, ma vario, per quanto è varia la costituzione giuridica « parrocchiale dei diversi luoghi ». Come si vede, il Ruffini pone la sua teoria, che ci sembra esatta, entro i limiti imposti dall'osservazione storica da lui seguita e che, del resto, non abbiamo motivo di non ritenere oggettiva.

Intanto accettiamo la sua dichiarazione di sopra, circa « la pura dottrina cattolica » e facciamo tesoro del suo risultato scientifico, che distrugge tutti gli argomenti aprioristici dei nostri proceduristi. Ci sembra infatti di avere con lui il diritto e la necessità di ammettere, come principio indiscutibilmente

acquisito, che in ogni istituzione parrocchiale si trova un *contenuto giuridico costante*, come elemento formale, consistente nella *rappresentanza giuridica* dei suoi interessi ultra-beneficiarii ed ultra-patrimoniali, cioè a dire, interessi della comunità *dei cittadini parrocchiani.*

Non fa ostacolo a questa concezione il fatto dimostrato che la parrocchia non è di regola, in origine, una « corporazione ». Si tratta di una vera e propria anomalia, ma è indiscutibile che essa, sia come « corporazione », sia — regolarmente — come « istituzione », in ordine alla facoltà di farsi valere in giudizio contro i terzi, fu sempre equiparata, nella sua qualità di *universitas*, a tutte le altre *universitates* fornite del più spiccato carattere e della più genuina costituzione corporativa. (Abbiamo scorso in proposito gli studi del Gierke. che il Ruffini non esita di chiamare « mirabili e definitivi »). E ciò supposto, soggiungiamo: tale anomalia dà forse il diritto di negare alla parrocchia il suo diritto acquisito da secoli? Una osservazione secolare ininterrotta lo ha sancito e profondamente stabilito, come il Gierke dimostra; solo una disposizione positiva in contrario, di legge nuova, varrebbe per derogare ad essa.

— Ma dov'è la *legge italiana* che abbia introdotto la più insignificante riforma nella costituzione giuridica interna della parrocchia? *Non esiste.*

— Per diritto comune, per chi sia scevro da preconcetti e non voglia sottilizzare in cavilli poco spassionati (alludiamo a quanto esamineremo in seguito), il parroco è il superiore naturale della parrocchia, intesa nel suo *più largo* senso, e perciò anche considerato come aggregato o comunità dei fedeli parrocchiani: colui a cui fa capo naturalmente tutto ciò che si riferisce al benessere della parrocchia e dei parrocchiani. Al parroco in ispecie compete l'adempimento dei legati e fondazioni di culto, secondo il diritto ecclesiastico o, meglio, « canonico », e, quindi, secondo il diritto « comune ». Lo stesso Ruffini, che dopo tutto si ritiene ed è abbastanza spregiudicato — come si dice — non dubita di affermare che non esorbitano dal diritto « comune » certe *Istruzioni* del 19 novembre 1816, che oltre ai legati e alle fondazioni di culto, dicono spettare al parroco anche l'adempimento di « oblazioni per messe od altre funzioni, da celebrarsi dal parroco o da

altri sacerdoti ». Ma per quel che abbiamo ultimamente affermato, si può confrontare anche il Nardi, *Elem. di Diritto Eccl.*, Padova, '54, I, 317, e così pure il Pontile, *Corso Elementare di Giurisprudenza Eccl.*, Padova, '61, II, 88.

Ma lo Schultz, eterodosso, scrive: « Per il diritto ecclesia-« stico il parroco è la persona incondizionatamente autorizzata « a intraprendere tutti gli atti giuridici, in nome, non sola-« mente del beneficio e della fabbriceria, ma in genere di ogni « lascito a favore della parrocchia ».

Se noi stessi infatti riflettiamo un po' a quello che risulta la figura del parroco attraverso lo spirito, più che la lettera, del diritto canonico, vediamo che in lui possiamo considerare due aspetti logicamente distinti ed anche realmente non confusi; o, se vogliamo, due « qualità » distinte: cioè la qualità di « beneficiato », ed in essa ha egli tutti i diritti che gli competono per la difesa del patrimonio, che a lui viene affidato dalla chiesa per averne il necessario alla sua conservazione; e la « qualità » di *curato*, cioè di sacerdote posto dal vescovo, in un dato territorio della sua diocesi, a capo di un certo numero di fedeli, affinchè egli ne abbia *cura*.

Ora, chi potrebbe negare al parroco, che in forza di questa qualifica non solo gli compete il potere, ma anzi il « dovere » di tutelare, di fronte alla stessa autorità ecclesiastica, che lo ha costituito, tutti i diritti e perfino i privilegi legittimi della sua parrocchia? Di più, egli viene spesso dichiarato « pastore » del gregge che gli viene affidato: è questa una espressione che sovente ricorre nei vari capitoli di diritto canonico, nei quali si viene a parlare del parroco. Ora, essendo *pastor*, egli deve custodire il suo gregge e difenderlo dalle insidie non solamente interiori, ma ancora esterne; poichè appunto quella qualifica lo dice « garante responsabile » delle anime che gli sono affidate.

Qui forse si obbietterà che il parroco nel diritto canonico non gode di giurisdizione *in foro externo* e che perciò egli non può essere il rappresentante della propria parrocchia. Ma la difficoltà è insussistente, per il fatto che si equivoca sulla parola « rappresentante »: quasi che questa parola importi necessariamente la « forza giuridica » per risolvere *motu proprio* le questioni che interessano i « rappresentati ». No: la parola « rappresentante » indica semplicemente colui al quale vengono affidati gli altrui diritti perchè li tuteli, non *motu proprio*, e quindi

per propriam jurisdictionem, ma dinanzi a chi può legiferare o decidere autorevolmente. Tale è il parroco nel diritto canonico, che, pur non conseguendo giurisdizione *in foro externo*, è nominato dal vescovo qual « curatore », rappresentante degl'interessi parrocchiali, *eo ipso* che è nominato titolare di una parrocchia.

Nè si può pensare che questa possa essere rappresentata dalla collettività dei fedeli: perchè, lo dicemmo, ciò non è concepibile dai canonisti, non dandosi nel diritto canonico « democrazie » o « repubbliche », ma organismi sempre dipendenti da una « autorità » che ne è il centro indipendente.

E questo risulta scrutando l'intimo delle disposizioni canoniche. E per le disposizioni *civili?* Citeremo più giù la giurisprudenza civile, però, pregiudizialmente, è bene collocare qui un'osservazione di gran rilievo: essa ci spiega a sufficienza la grande confusione della giurisprudenza nostra, varia, disparata e contradittoria: similmente la grande disparità di opinioni tra gli autori che prendono a trattare la nostra questione. Intendiamo accennare ai significati svariati, se non opposti e contradittorî, che assume a vicenda la parola « parrocchia » in seno alla nostra letteratura giuridica. Gli autori ne numerano nientemeno che sei (Vedi Corazzini, *La parrocchia nel diritto italiano*, pag. 622). Eccoli:

a) La chiesa ove si compiono gli uffici parrocchiali.

b) Il beneficio parrocchiale.

c) La *Fabrica Ecclesiae.*

d) La comunità dei fedeli raggruppati da un medesimo vincolo parrocchiale.

e) La circoscrizione territoriale su cui si estende l'ufficio del parroco.

f) L'insieme di tutti questi elementi.

Ma, per avventura, in una *nota* di indole generale, trattiamo una *questione di principio.* Peraltro, contenti di avere accennato a questa fonte di confusione, ognuno dovrà ammettere in linea di massima la verità di quel che abbiamo innanzi accennato, che cioè, in mancanza di disposizioni esplicitamente derogative alle leggi della Chiesa, queste, nei vari Stati contemporanei, vanno considerate come « diritto comune ». Quel che sia poi il concetto dell'autorità parrocchiale nel diritto

canonico e le sue esplicazioni e i suoi limiti, ci pare di averlo oramai a sufficienza lumeggiato.

Lo Schultz, che già più innanzi citammo, pienamente in rispondenza con un autore cattolico, lo Scherer, osserva che negli Stati civili, là dove la Chiesa cattolica è riconosciuta come tale (e cita la Baviera, l'Austria, la Prussia, il Württemberg e... la Francia), la costituzione normale delle chiese è conseguentemente riconosciuta per legge statale. Lo stesso Schultz, continuando sull'argomento, fa risaltare: « fin quando una legge « dello Stato non introduca positivamente un'eccezione, deb- « bono considerarsi come tutelari delle chiese e investiti di ogni « conseguente podestà, coloro che come tali sono designati dal « diritto della Chiesa ».

(*Continua*).

† Mons. Luigi Lavitrano.

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI alla retta formazione del Clero

SEZIONE II.

Cap. II. — **Quanti chierici la Chiesa vuole ammessi al sacerdozio.**

(*Continuazione:* vedi questo Volume, pag. 70, ss.).

Art. III. — Séguito del precedente.

Dopo aver visto come la Chiesa vuole non siano ammessi ai sacri ordini se non coloro della cui buona riuscita si abbia morale certezza, per esserne moralmente certa la vocazione, chiedemmo: *Quanti di siffatti ne vuole promossi?* Per esaurire tale ricerca formulai due quesiti:

1° Si può credere che la S. Chiesa li voglia promossi tutti?

2° A siffatta totalità contraddicono forse:

a) la ingiunzione dei Concili Calcedonese e Tridentino, non dover essere ordinati se non quelli che il Vescovo giudica necessari od utili alla sua diocesi;

b) la dichiarazione di Benedetto XIV, dover il Vescovo credere abbastanza fornita di sacri ministri la diocesi, quando

gli uffici di Parroco, Rettore, ecc., sono già convenientemente provveduti;

c) il detto di S. Francesco di Sales: « La Chiesa non ha bisogno di molti preti, ma di buoni preti »?

Risposi al primo quesito con istabilire questa tesi: *Checchè sia di astratte possibilità, praticamente non è mai presumibile, ed oggi meno che mai, che la Chiesa voglia negata l'ammissione nel clero ad un giovine evidentemente fornito dei segni intrinseci di vocazione: dottrina sufficiente, non ordinaria santità, e retta intenzione di consacrare tutta la vita a procurare la divina gloria e la salute delle anime.* E la dimostrai con due argomenti: la vastità della missione sacerdotale, raffrontata alla rarità dei soggetti idonei a compierla, e il genuino concetto della vocazione ecclesiastica, considerata come atto della divina Provvidenza.

Rispondo ora al secondo quesito, provando che nessuna di quelle autorità contraddice alla mia tesi. E con ciò intendo non disdire, ma compiere il senso nel quale io stesso recai queste tre autorità, quando dovetti far rilevare i gravissimi inconvenienti che nascono dalla smania di far molti preti (*manie du nombre*), dalla quale sono sventuratamente affetti tanti superiori di chierici.

1. Nulla di più ragionevole che la ingiunzione del Calcedonese, ricordata ed indirettamente confermata dal Tridentino, non dover essere ordinato nessuno che dal proprio Vescovo non sia giudicato necessario od utile per le chiese della sua diocesi; poichè nessuna amministrazione vuole più impiegati di quelli che le siano necessari od utili a conseguire il suo scopo. Ma siffatta ingiunzione non si oppone per nulla alla mia tesi: 1° perchè quella parla in genere degli aspiranti al sacerdozio questa parla esclusivamente di quegli aspiranti al sacerdozio, nei quali sieno indubitabili i segni di vocazione; 2° perchè quella parla della necessità od utilità per le chiese della diocesi, quanto alla cura dei fedeli, questa parla della necessità od utilità della Chiesa universa, così per la cura dei fedeli, come per la conversione degli infedeli. Svolgo rapidamente queste due ragioni.

a) *Cum nullus debeat ordinari, qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis ecclesiis.* Vuole forse il Concilio che il Vescovo fondi tale giudizio unicamente sul numero dei sacerdoti che ha in diocesi?

— No, di certo, ma altresì e più ancora sulle qualità dell'aspirante, raffrontate ai bisogni morali della diocesi. Sapevano bene quei Venerandi Padri i lamenti: *Multi sacerdotes et pauci sacerdotes; multi nomine, re pauci. Multiplicasti gentem sed non magnificasti laetitiam*, etc. Sapevano che una diocesi può rigurgitare di preti, ed insieme avere estrema penuria di veri preti, come appunto in quei tempi si verificava quasi dappertutto. Sapevano perciò che per giudicare se un nuovo sacerdote possa o debba dirsi necessario od almeno utile alle chiese della diocesi, non basta guardare soltanto al numero complessivo dei sacerdoti della diocesi, e neppure l'esaminare se in tutte le chiese si eserciti il culto divino e si amministrino i sacramenti; ma che occorre principalmente esaminare se tale esercizio e tale amministrazione si fanno *a dovere*, in modo cioè che il duplice scopo della divina gloria e della salute delle anime vi si consegua davvero. Posto dunque il fatto che moltissimi chiedono gli ordini sacri senza che Dio li chiami al sacerdozio, talchè riescono poi sacerdoti rovinosi od almeno inutili, la S. Chiesa con tutta ragione prescrive che il Vescovo non ordini alcuno se prima, tutto calcolato, nol giudica necessario od utile alla sua diocesi.

Grande differenza poi corre tra il giudizio sulla necessità e quello sulla utilità: mentre, infatti, per il primo occorre vera deficienza di sacri ministri, per il secondo, invece, basta che almeno in qualche luogo della diocesi vi sia del bene o del maggior bene da fare. Or qual Vescovo ha detto mai: È tale e tanta la copia di zelanti operai nella mia diocesi, che aggiungere loro un altro parimenti buono sarebbe affatto inutile? Troppo bello ed opportuno al nostro proposito è un tratto del Ven. D. Cafasso: mi si consenta di recarlo qui per intero.

Dapprima egli asserisce una verità che dovrebbe far tremare quanti siamo ecclesiastici. « Noi ci troviamo in uno stato in cui non si dà mediocrità. Il sacerdote viene paragonato alla verga di Mosè: sollevato in aria opera prodigi, gettato a terra diviene un serpente che uccide, che avvelena: perciò o siamo veri ecclesiastici, e allora saremo grandemente buoni; o non lo siamo, e in questo caso pur troppo saremo anche noi grandemente cattivi; mediocri, lo ripeto, non possiamo mantenerci». E prosegue: « ... Mi spiego: O il sacerdote, anche di poco ingegno, è veramente buono, ritirato, edificante, alieno dai luoghi di dis-

sipazione, dato allo studio, alla pietà, alla mortificazione, occupato in cose di Chiesa e di Dio: ebbene tale sacerdote ditelo pure un uomo eminente, distinto e veramente grande, perchè lo è: anche di poco ingegno, ripeto, anche senza titoli, senza impieghi e quasi sconosciuto, pur egli è una perla, un tesoro di gran valore pel corredo di quelle virtù che l'accompagnano, pel bene che egli opera colle sue parole e col buono esempio, per le benedizioni che ottiene con le sue preghiere. Fate invece che il sacerdote declini per metà da quella vita, ed eccolo tosto perduto; ecco l'uomo più grande della terra divenuto inutile, dannoso e cattivo, non solo pel manco di bene che ne verrà, ma molto più pel male che col tempo sarà per cagionare ». (*Istruz.* 3ª).

Se dunque giusta il Tridentino basta l'utilità della diocesi per aggiungere un altro sacerdote al suo clero, e se da ogni chierico evidentemente vocato bisogna sempre aspettarsi che riesca utilissimo alla sua diocesi; l'autorità del Tridentino, lungi dal contraddire alla mia tesi, evidentemente la conferma.

E non meno efficace della prima ragione è la seconda a dimostrare che la prescrizione del Calcedonese e del Tridentino non si oppone menomamente alla mia tesi. Infatti quei Concili astraggono, in tale prescrizione, dal bene universale; ma riguardano il giudizio del Vescovo in ordine al bene della sua diocesi per la cura dei fedeli: *Necessarius vel utilis suis ecclesiis* (le chiese di un Vescovo sono le chiese della sua diocesi); mentre la mia tesi riguarda l'intenzione, il desiderio della Chiesa in ordine al bene universale; nè solo quanto alla cura dei fedeli, ma altresì quanto alla diffusione del regno di Gesù Cristo tra gl'infedeli: *Praedicate Evangelium omni creaturae.* Onde, nella stranissima supposizione che un Vescovo giudicasse nemmanco utile alla sua diocesi promuovere uno evidentemente vocato, non potrebbe dirgli: « Rinunciate alla vostra aspirazione, Iddio non vi vuole sacerdote, perchè in questa diocesi non potreste essere utile a nulla ». Ma come membro dell'episcopato cattolico e, al bisogno, preso anche lume dalla Cattedra di Pietro, dovrebbe consigliargli e coadiuvarlo ad incardinarsi in qualcuna delle diocesi bisognose di sacerdoti, od anche, ogni cosa ben considerata, ad ascriversi in qualche Congregazione di missioni estere.

Resta dunque provato irrefragabilmente che quella conciliare prescrizione non contraddice in alcun modo alla mia tesi.

2. Nè contraddicono le parole di Benedetto XIV (*De Synodo*, lib. XI, c. II, n. 15). Il vero senso di quelle non può rilevarsi da esse isolatamente prese, sibbene da tutto il contesto.

Egli in quel lungo e sapientissimo capo è tutto in lodare i Vescovi che, in conformità della proibizione apostolica: *Nemini cito manus imposueris*, si mostrano cautissimi e difficili ad ordinare; ed è tutto in biasimare quelli che a promuovere si mostrano facili e liberali, ripetendo e facendo sue le parole di fuoco con che li aveva biasimati circa un secolo prima il Ven. Bellarmino, dopo S. Girolamo, S. Bernardo, ecc. Da cotesta facilità, osserva il grande Pontefice, sorgono due mali: la diminuzione della pubblica stima verso l'eccessivo numero di sacerdoti, e, ciò che riesce incomparabilmente più dannoso, la intrusione degli indegni. Ma non si tien pago a deplorare quella esiziale facilità; vuole apportarvi efficace rimedio ed anzitutto con isvellerne la radice, cui ravvisa nella interpretazione troppo larga della parola *utilità* (come infatti potrebbe pensarsi che un Vescovo aggiunga un nuovo sacerdote al suo clero, se non per la speranza ch'ei sia per tornare almeno utile alla diocesi?). Volle perciò determinare concretamente il valore di quelle due norme *necessità* ed *utilità*, e scrisse: « *At vero sapiens executor mentis praedicti Concilii* (*Tridentini*) *dicendus erit ille* (*Episcopus*) *qui diligenter perpendens quot sint per Dioecesim beneficia, de quibus ipse disponere valeat, et quo sacrorum ministrorum numero Dioecesis ipsa indigeat, ut in parochialibus, aliisque ecclesiis, divinus cultus et sacramentorum administratio recte gerantur, ut monialibus confessarii, hospitalibus et locis piis Rectores et Curatores non desint; hinc regulam atque mensuram capiat, iuxta quam ad supplendum beneficiorum defectum, ordinationes alias ad titulum patrimonii, alias autem ad titulum pensionis Ecclesiasticae admittat et peragat. Ita enim intelligenda est necessitas illa, aut commoditas ecclesiarum, quam Tridentina Synodus prae oculis haberi iubet* ».

Or se con ciò avesse voluto dire che, provveduto ai posti vacanti, non bisogna ordinare altri, si sarebbe opposto al Tridentino, il quale ingiunge ai Vescovi di costringere i parroci a fornirsi di tanti sacerdoti quanti ne occorrono pel culto divino e per l'amministrazione dei sacramenti. « Episcopi, etiam tamquam apostolicae Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus, vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis

ministrandis et cultui divino peragendo, cogant rectores, vel alios ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum». (Sess. XXI, c. IV).

Or quei parroci potrebbero rispondere: Donde fornircene, se non ce ne sono oltre i già occupati nei vari uffici? Ma egli era alienissimo da questa interpretazione delle sue parole; perciò dice col Tridentino (aggiungendovi l'avverbio *recte*, che il Concilio aveva sottinteso) «*Ut in parochialibus aliisque ecclesiis, Divinus cultus et sacramentorum administratio recte gerantur*». In queste due parole *retto esercizio del divin culto* e *retta amministrazione dei sacramenti* ha detto quanto occorre per escludere una rigida e letterale interpretazione delle altre sue parole.

Egli dunque volle dire: I sacri ministri si fanno per esercitare il culto del Signore ed amministrare i sacramenti. Or quando ce ne sono già tanti che bastino per tali fini, a che aggiungerne sempre e poi sempre di nuovi? non vedete voi che in tal modo diviene spregevole per la eccessiva moltitudine il ceto sacerdotale ed entrano nel Santuario tanti che Dio non vi chiama?

Con la enumerazione poi dei vari uffici volle far come a dire il conto materiale del numero necessario od utile. Ma se avesse voluto entrare nel conto morale, cioè dell'effettivo conseguimento del fine, ben avrebbe riconosciuto che troppo spesso e Parroci e Rettori e Cappellani postergano miseramente i loro doveri, o li compiono senza spirito e quindi con frutto scarsissimo o nullo; e che la divina gloria e il bene delle anime sono assai più efficacemente che da essi procurati da semplici sacerdoti spinti unicamente dal loro zelo. Egli, come il nostro amatissimo S. Padre, che ne ha voluto bellamente ereditare il nome, aveva, prima di reggere la Chiesa universa, retta la Archidiocesi di Bologna; e queste cose le sapeva *ab experto*. Sapeva quel che attestò S. Alfonso suo contemporaneo, aver visto Vescovi piangere, perchè fra la turba di sacerdoti di cui riboccavano le diocesi, non trovavano a chi affidare le parrocchie. Chiunque perciò gli avesse chiesto: «S. Padre, quando in una diocesi si è provveduto a tutti quei posti, come la Santità Vostra ha spiegato, se al Vescovo chiede i Sacri Ordini uno che abbia manifesti segni di vocazione, dovrebbe essere rigettato?». — «Mai più, avrebbe risposto; è da accettarsi come

una benedizione del Signore». E se gli si fosse aggiunto: «Ma se invece di uno fossero molti o moltissimi, bisognerebbe accettarli tutti, con l'evidente pericolo che gran parte di essi, non avendo in che occuparsi, marcirebbe nell'ozio e nei vizi che ne conseguono?» — il Pontefice avrebbe replicato: «Giovani siffatti sono da aversi sempre come la più grande benedizione di Dio. Il pericolo che voi temete, non vi ha punto, per due ragioni: 1° perchè quelli che giungono a virtù sì maschia e generosa da praticare e custodire gelosamente la virtù angelica ed essere accesi di zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, che sono le due virtù più essenzialmente caratteristiche del sacerdote, furono e saranno sempre nè moltissimi nè molti; 2° perchè pur supposto che fossero molti, sapranno ben trovare in che occuparsi; e se non lo troveranno nella propria diocesi lo andranno a cercare in un'altra, dovessero pure recarsi in capo al mondo; l'ozio di un sacerdote non dipende mai da mancanza di che fare per Dio e per le anime, ma sempre e solo da mancanza di vero zelo».

Insomma tutto ciò a cui egli mira, come dice espressamente e ripetutamente nello stesso capo, sono queste due cose: prima che si eviti la turba superflua ed inutile di sacerdoti, «*ad excludendum nimis magnum ecclesiasticorum saecularium numerum;.. superfluam atque inutilem turbam ab ordinatione submovere*»; 2° che non si promovano se non quei chierici nei quali appariscano chiari i costitutivi della idoneità (segni intrinseci di vocazione), «*Ad faciendum idoneorum clericorum delectum*». Delle quali cose la seconda produce immancabilmente la prima, appunto perchè i chiaramente vocati sono non soltanto sempre utilissimi ma puranco sempre relativamente pochi, onde la turba superflua ed inutile dei sacerdoti non deriva se non dalla facilità d'imporre le mani a coloro che non esibiscono evidenti segni di vocazione. E per vero, il grande Pontefice non solo cerca svellere la radice del male, cioè la falsa interpretazione dell'utilità della chiesa, ma suggerisce altresì i mezzi pratici con cui si possono schivare le due mentovate conseguenze della facilità d'imporre le mani: numero eccessivo e intrusione degli indegni; mezzi tutti di lor natura rivolti a produrre direttamente ed immediatamente la scelta dei vocati e lo scarto dei non vocati e solo mediatamente ed indirettamente la riduzione del numero eccessivo di sacerdoti ad un numero equo.

Non sarà indarno riportare qui tali mezzi.

1° Che nessuno sia ordinato il quale non abbia per molti anni, o almeno per un tempo stabilito, dimorato in Seminario. Dal quale mezzo, supposto che il Seminario sia condotto secondo le norme dallo stesso Pontefice ingiunte in tanti suoi documenti, a buon diritto si aspetta quei due bramati effetti. « *Ex quo sane duplex utilitas consequitur, nimirum ut et ordinandorum numerus minuatur et idonei tantumodo in clerum adsciscantur, qui vocationis suae indicia* minime dubia *praebuerint* ».

2° Per quei chierici poi che non possono essere ricevuti nel Seminario, sia perchè la diocesi non lo ha, sia perchè lo ha troppo angusto, sia per qualche altra ragionevole causa, s'istituiscano nei vari luoghi della diocesi apposite Congregazioni, alle quali tutti, sotto pena del diniego degli ordini, siano tenuti d'intervenire, almeno una volta la settimana. A tali Congregazioni sieno preposti Direttori veramente idonei, i quali esercitino accuratissima vigilanza sulla condotta di essi, e tengano loro le settimanali conferenze, non a modo concionatorio, ma catechistico, *primo* sulle doti e sulle virtù che debbono risplendere in chiunque aspira al sacerdozio, *secondo* su i veri segni della vocazione sacerdotale, *terzo* sulla condotta di ogni ecclesiastico, così per la dignità di sì sublime stato, come per la edificazione del prossimo (1). « *Qui* (*Directores*)... *uniuscuiusque agendi rationem scrutentur, quique ad congregatos sermonem habeant non tam concionando, quam instructionis et chatechismi ritu, iis demonstrando, quibus dotibus atque virtutibus instructos esse oporteat illos qui ad Santuarii ministeria digne*

(1) Notino questa prescrizione del grande Pontefice certi Direttori spirituali di chierici che predicano ad essi come predicherebbero a semplici fedeli, trascurando questi tre punti i quali dovrebbero essere l'argomento principalissimo delle loro conferenze ed a cui tutti gli altri convergano. Con ragione il ven. D. Cafasso (l. c.) asserisce essere prima condizione per riuscire buon sacerdote una giusta e piena conoscenza dell'altezza di tale stato e dei grandi e difficili doveri che esso impone. Ma chi farà acquistar loro siffatta conoscenza, se nol farà il Direttore Spirituale? Oh quanti scandali e quante apostasie di meno se i chierici fossero stati illuminati bene ed in tempo! Pochi si sarebbero avanzati al santuario, dopo aver capito che in esso avrebbero trovato la propria ruina e cagionata quella d'innumerabili anime.

accedere cupiunt; quaenam sint vera ecclesiasticae vocationis indicia; quae ratio vitae tum ex ipso clericalis professionis debito, tum ad proximorum aedificatione servanda ipsis erit, postquam in clerum adlecti, vel ad minores aut maiores ordines promoti fuerint ».

3° Che tutti gli ordinandi ed anche i semplicemente tonsurati si ascrivano ad una chiesa, nella quale sieno obbligati, pena il diniego di posteriore promozione, a prestare servizio: 1° con l'esercizio dell'ordine ricevuto; 2° col prendere parte alle sacre funzioni; 3° con l'aiutare il parroco nell'insegnamento della dottrina cristiana e nel portare i sacramenti agli infermi; 4° col frequentare le conferenze delle sacre cerimonie e dei casi di coscienza.

4° La vigilanza del Vescovo circa la vita e i costumi di coloro che aspirano allo stato ecclesiastico o ad ordini superiori. Con ragione appella questo mezzo cautela PRIMA e PRECIPUA: « *Earum* (*cautelarum*) *prima et potior est Episcopi vigilantia in eorum vita, et mores, qui ad clericalem statum aut ad superiores ordinum gradus aspirant* ».

5° Un esame rigoroso e non pro forma, sulla scienza dell'aspirante; la quale se mancasse della necessaria estensione e solidità, mancherebbe un segno indispensabile della divina vocazione.

6° Gli esercizi spirituali da premettersi alle sacre ordinazioni, *fatti a dovere:* « *Inaestimabilis est fructus, qui ex eiusmodi spiritualibus exercitiis percipitur,* SI RECTE INSTITUTA ET PERACTA FUERINT » (E frutto principalissimo dovrebb'esserne questo: che molti alla luce delle meditazioni, delle istruzioni, degli esami, ecc., si riconoscano non chiamati da Dio al sacerdozio e coraggiosamente ne recedano. Ma accade così?).

7° L'osservanza degli interstizi tra un ordine e l'altro, acciocchè l'ottima condotta serbata faccia apparire sempre più evidente la divina vocazione.

8° Finalmente la morale sicurezza della castità abituale.

Ne tratta in ultimo luogo per farlo più ampiamente, ma nell'importanza pratica questo mezzo merita il primo posto.

Con questi mezzi, ei dice, sapientemente adoperati ben si può conseguire: « *Ne clericorum numerus plus aequo augeatur, neve admittantur in clerum, nisi qui et merito et requisitis qualitatibus praediti et divina vocatione, quantum homini fas est*

de interioribus iudicare, ad ecclesiastica ministeria appellati esse dignoscantur ».

A tale dottrina consóna perfettamente ciò che prescrisse in tanti altri documenti, che ivi stesso cita, ed ai quali rimetto il lettore. Sarò pago di ricordare la celebre Enciclica *Ubi primum*, a tutti i Vescovi dell'Orbe. In essa suggerisce norme di mirabile sapienza per l'ottima educazione del chiericato, e conchiude affermando che essi di tante cure e fatiche riporteranno un premio amplissimo « in uberrima bonorum operariorum copia »; ricca copia di buoni operai, che non sarà mai la *turba superflua ed inutile*, deplorata da lui e da tutti i buoni, ma sarà copia salutevolissima, di veri operai; la quale, nondimeno, a rispetto della vastità della messe, lascerà sempre dire: « *messis quidem multa, operarii autem pauci* ».

Permodochè chi volesse esprimere in due parole la mente di quel Sommo, potrebbe dire ch'ei vuole ridotti, per quanto è possibile, a zero il numero dei sacerdoti nocivi o, alla men peggio, inutili, e vuole accresciuti fin dove si può il numero dei sacerdoti veramente buoni: nel che appunto consiste quel giusto mezzo che dobbiamo tutti e con ogni sforzo procurare.

Adunque nè l'autorità dei Concili Calcedonese e Tridentino, nè quella di Benedetto XIV contraddicono alla mia tesi: Non potersi mai supporre, ed oggi meno che mai, che la S. Chiesa voglia ricusato uno in cui siano completi e manifesti i segni della divina chiamata.

Resta a vedere come non le contraddica neppure l'autorità che a prima fronte sembra più opposta, quella cioè di S. Francesco di Sales, il quale diceva: « La Chiesa non ha bisogno di molti preti ma di buoni preti ».

(*Continua*) G. M. C.

QUESTIONI.

10. *Circa il diritto derivante dalla decennale dimora in America per un sacerdote italiano.*

Nella diocesi di X, in America, trovasi da oltre dieci anni un sacerdote italiano, cui quel vescovo ha affidato la rettoria della locale parrocchia italiana: il sacerdote, zelantissimo, ha promosso molte belle opere parrocchiali, le quali difficilmente potranno mantenersi senza

la sua opera, tanto più che sono ancora scoperte delle spese incontrate per impiantarle. Essendogli scaduto l'ultimo permesso triennale, ne chiede a Roma la rinnovazione, ma il suo vescovo d'origine, in Italia, non vuol dare il consenso necessario, poichè dice che di buoni e attivi sacerdoti ha troppo bisogno in casa sua, e lo richiama in diocesi, come *suo* suddito. Il vescovo di X, in America, vi si oppone, dichiarando che, a norma dell'art. 10, cap. I, del decreto *Ethnographica* della Sacra Congr. Concistoriale, il detto sacerdote, avendo compiuto dieci anni di legittima dimora nella diocesi di X. deve considerarsi come *incardinato* ad essa. Si domanda: Quale è giuridicamente la condizione del sacerdote italiano che dimora legittimamente in America da oltre dieci anni? In specie, può considerarsi come incardinato? E nel caso chi ha ragione, il vescovo d'America, o quello d'Italia?

R. L'art. 10 del cap. I del citato decreto stabilisce: « Episcopi Americae aliorumve locorum, de sacerdotibus advenis, qui in suas migraverint dioeceses, diligenter inquirant, habeantne ii legitimum permanendi indultum, aut certum quoddam permanendi ius consecuti sint *vel per incardinationem, vel per decennalem legitimam commorationem*, etc. ». Come si vede si fa qui realmente una equiparazione della *decennalis commoratio* alla *incardinatio*, e ciò, a prima vista può dar luogo ad equivoco quasi che bastasse la decennale dimora, anche senza la formale incardinazione, perchè il sacerdote, nel caso, potesse considerarsi incardinato; di qui senza dubbio l'opinione del vescovo di X. Ma contro questa interpretazione stanno le leggi formali e i noti decreti della S. C. del Concilio in materia, che richiedono il duplice atto in scritto del vescovo *a quo* e del vescovo *ad quem*, senza di cui ogni incardinazione è invalida e nulla, cioè non esistente. Ora, data tale legge, è evidentemente esclusa ogni incardinazione presuntiva o *equipollente*, quando manchi la forma ch'è prescritta ad solemnitatem (non « ad probationem tantum »). Nè è da presumersi che il decreto della Concistoriale abbia voluto introdurre una incardinazione equivalente, derogando alle leggi della S. C. del Concilio in materia sì grave, con una frase detta così per transennam; « quod enim claro iure subsistit, nonnisi per clarum contrarium ius tollitur ». Nè il contesto dell'articolo esige necessariamente tale interpretazione: infatti vengono bensì equiparati l'incardinatio e la decennalis legitima commoratio, ma solo in *subiecta materia*, la quale, nel caso, non è che l'attribuzione d'un « certum quoddam ius permanendi »; ora evidentemente l'*ius permanendi* è bensì *un* effetto dell'incardinazione, ma non è il solo nè l'unico: e in tal caso dalla parità di *un* effetto fra molti, non è lecito arguire la parità della causa: sta dunque fermo che, anche nel citato articolo, la *decennalis commoratio* non equivale affatto alla *incardinatio*. E così abbiamo risposto alla seconda domanda.

Assai più difficile ci è rispondere alla prima: tanto più che il legislatore stesso ha adoperato una formola così vaga e indeterminata, che mostra solo non avere esso voluto dichiarare precisamente la sua intenzione :« *certum quoddam* ius permanendi », dice; ma in che consiste codesto certum quoddam ius? Non nel diritto a essere incardinato, poichè l'incardinazione può aver luogo anche prima del decennio, e può non aver luogo dopo. Non nel diritto di rimanere, senza l'incardinazione e la rinnovazione dell'indulto, poichè, se non v'è l'incardinazione, anche dopo i dieci anni, teoricamente almeno, il sacerdote è obbligato a domandare la rinnovazione ogni volta che gli scada l'indulto triennale. Non nel diritto di non esser richiamato dal proprio Ordinario, se ne sorga la causa, nè di non essere espulso dal vescovo d'America, se pure ne sorga la causa, poichè nè di ciò è cenno nel decreto, nè potrebbe essere, poichè sarebbe evidentemente a danno sia dell'una, che dell'altra diocesi. Non resta se non congetturare una specie di equilibrio instabile, un diritto negativo, se così può dirsi, di non essere nè rinviato, nè richiamato, senza opportuna e sufficiente ragione, e quindi di rimanere nella diocesi, o meglio, di avere il diritto a ottenere sempre la rinnovazione del permesso, *rebus sic stantibus*. Ma ci chiediamo invano quello che praticamente venga aggiunto, in tale ipotesi, al sacerdote che dimora in America da oltre dieci anni, che già non abbia quello che vi dimora da meno: praticamente infatti anche questi non sarà nè rinviato nè richiamato, e non gli si negherà la licenza, senza sufficiente causa. Opiniamo quindi che quell'articolo contenga una disposizione *transitoria*, utile solo nella prima applicazione del decreto: come, p. es., quando si volle vietare ai sacerdoti non Romani di confluire nell'Urbe, si stabilì la norma che allora il Vicariato potesse rinviare (pena la sospensione) nei loro paesi tutti i non Romani residenti in Roma da *meno di dieci anni*, quando non vi avessero già un beneficio o ufficio stabile, o non vi fossero incardinati regolarmente; così *nell'attuazione del nuovo decreto* i vescovi d'America, possono comportarsi di fronte ai sacerdoti inutili, che in quell'atto trovinsi nelle loro diocesi, e non siano in una di tali condizioni: cioè che non abbiano l'indulto — che non siano incardinati — che non vi dimorino già da dieci anni. Sembra però da desiderarsi che anche ai sacerdoti che *d'ora in poi* compiranno dieci anni di dimora, si concreti in certa maniera il « *certum quoddam permanendi ius* », p. es. togliendo, almeno praticamente, l'*obbligo* di domandare ogni tre anni la rinnovazione del permesso.

Stando così le cose, sarebbe facile, in astratto, la risposta al terzo quesito: se cioè il sacerdote in questione non potesse accampare altra ragione che il trovarsi da dieci anni nella diocesi di X, il suo vescovo italiano, avendone bisogno, avrebbe diritto assoluto a richiamarlo, poichè quel « certum quoddam ius » del sacerdote a rimaner là, nei ter-

mini in cui l'abbiamo veduto ridursi, non può certo prevalere al diritto del vescovo italiano a provvedere all'utilità della sua diocesi. Nel caso fatto però questo diritto del vescovo italiano viene in collisione con altri diritti, non solo del sacerdote, ma della parrocchia che regge, la quale, può dirsi, ha ipotecato per parecchio altro tempo l'attività del detto sacerdote a favore suo. E in tali condizioni crediamo giusto e ragionevole che il vescovo italiano si lasci indurre, almeno per un qualche congruo tempo, a non insistere nel suo diritto, finchè cioè mentre egli ne sentirebbe solo un lucro cessante, l'altra parrocchia ne avrebbe un danno emergente.

QUESITI MINORI.

53. *D.* Tenuto presente il decreto del 26 giugno 1913, che enumera i privilegi pei sacerdoti zelatori dell'opera della Propagazione della Fede (*Monitore Eccl.*, XXV, pag. 398) e la dichiarazione della S. C. del S. Officio, in data 26 marzo 1914 (*ibid.*, XXVI, pag. 153 e seg.), si domanda:

1° Un sacerdote, che, senza essere incaricato dal Superiore competente a raccogliere le elemosine, versa del suo l'ammontare di una intera decina, può usufruire dei privilegi?

2° Vi sono modalità per l'invio della somma? Basta, per es., inviarla alle Missioni estere di Milano, invece che al centro dell'opera in Lione?

3° Non esistendo nella diocesi di V. alcun Consiglio od organizzazione per decurie di quest'Opera, un sacerdote che si fece rilasciare dal Vescovo, in iscritto, la delega a raccogliere le elemosine allo scopo suddetto e che in realtà le raccoglie solo dagli alunni del Seminario, può godere dei privilegi a norma della dichiarazione del 26 marzo 1914?

R. 1° Può certamente, perchè il sacerdote privilegiato, nel caso, è indicato sotto le due espressioni del decreto del 26 giugno 1913: *Sacerdos, cui munus... Sacerdos qui de propria...*, mentre non reggerebbe la sintassi mettendo in rapporto: *quantacumque sit pecuniae vis*, e: *qui de propria.* Nè varrebbe l'obbiezione che, se fosse così, con una sommetta pagata per una sola volta si godrebbero tanti privilegi, perchè anche colui che è incaricato regolarmente, se poi non fa più nulla, certo non godrà più dei privilegi; tanto gli uni, dunque, quanto gli altri sacerdoti, se vogliono continuare ad usufruire dei privilegi, dovranno continuare a fare le necessarie opere.

2° In qualunque modo si faccia la spedizione, purchè il denaro vada alla cassa dell'Opera, non è da far questione.

3° Non può godere dei privilegi, perchè non si verifica la condizione di essere direttore diocesano *cum mandato toti huic operi pro-*

videndi; ma può goderne sotto l'altro aspetto di essere collettore incaricato, come si dice al n. 1 dell'elenco del 26 giugno 1913.

54. *D.* Nella parrocchia X di campagna, si desidererebbe venissero celebrate alla mezzanotte di Natale le tre Messe lette consecutive, di rito. Si domanda: 1° se si può ciò fare; 2° a quali condizioni. Si dice da qualcuno, che in quelle parrocchie ove si canta il Matutino solenne, le tre Messe si possono celebrare *de iure*; non essendo certo della cosa, sarò lieto di leggere la parola autorevole del *Monitore*.

R. Non si possono celebrare le tre Messe del S. Natale, nella notte, nè in pubblico nè in privato, perchè anche per quel giorno vige la legge di celebrare dopo l'aurora. Si suol dare però dalla S. Sede, per mezzo della S. Congregazione dei Sacramenti, l'opportuna facoltà, a richiesta (V. decr. della S. C. Concist., 14 marzo 1910). Quanto poi alle chiese ove si canta il Matutino solenne prima di mezzanotte, *de iure* si può cantare una Messa soltanto, cioè quella che corrisponde al Matutino cantato, vale a dire la prima del Messale: *ad primam Missam in nocte*. E nel caso si procuri di regolare il Matutino in modo, che la Messa non abbia a cominciare prima della mezzanotte. Volendo dopo la Messa solenne celebrare le altre due lette, occorre la facoltà come si è detto di sopra.

55. *D.* Il sagrista Lucio sostiene che con la bambagia usata ad asciugare i SS. Oli (v. gr., nell'Estrema Unzione) si possa farne lucignoli per lampade, giacchè, se è prescritto di bruciare quella roba, fare a suo modo vale lo stesso.

R. Ci pare che l'argomentazione del sagrista proceda in piena regola; tanto più che gli Oli santi dell'anno precedente si possono far consumare nelle lampade, anzichè in altra maniera. Si consideri però che non conviene a chi non è in *Sacris* maneggiare i santi Oli. Ciò che poi riguarda i pericoli di contagio, in vista di malattie pericolose, nelle quali siasi usata la bambagia, è cosa che non appartiene alla Liturgia.

56. *D.* Nelle chiese parrocchiali, ov'è eretta canonicamente la Confraternita del SS. Sacramento, quando ha luogo una processione, si deve portare la sola croce della Confraternita, o la sola croce parrocchiale, oppure ambedue?

R. La può portare ciascuna, non trattandosi di associazione funebre, o di altra circostanza in cui sia espressamente detto *sub unica croce*.

57. *D.* Un parroco, dovendo nei giorni festivi applicare la Messa *pro populo*, può celebrare le Messe così dette gregoriane, riprendendone la celebrazione nel dì seguente al festivo?

R. Secondo il decreto del S. Officio, del giorno 11 dicembre 1912, I, le sante Messe gregoriane si debbono celebrare senza interruzione,

come anche fu deciso dalla S. C. delle Indulgenze il 14 gennaio 1889; e nel caso alcuno non possa celebrarne taluna in quel periodo, è tenuto, secondo il deciso dal su nominato decreto del S. Officio, al n. III, a farsi sostituire; perciò il parroco provveda in tempo a che altri per lui celebri la gregoriana, in qualunque luogo, perchè non vi è obbligo di celebrare ad un medesimo altare le dette Messe.

58. *D.* Nel cantarsi l'Uffizio dei morti, l'Uffiziante, per inveterata consuetudine, prima che si cantino le lezioni intona il *Pater noster* ed asperge il tumolo. Tanto l'intonazione del *Pater noster* quanto l'aspersione pare che sieno *contro* le rubriche, le quali chiaramente dicono: *Pater noster, totum secreto*, senza indicazione dell'aspersione. *Quid faciendum?*

R. Si faccia in modo di abolire la consuetudine, perchè non solo deve dirsi contraria alle rubriche, nel senso che non ammettono interpolazioni di riti insoliti, ma è contraria al concetto che è dato all'aspersione al tumolo, la quale è chiamata *absolutio*, precisamente dal farsi al *termine* dell'uffiziatura. *Consuetudo vincitur consuetudine;* qual motivo invece persuade a ritenerla? quali inconvenienti porta la sua abolizione? non è di maggior soddisfazione uniformarsi all'uso universale, e stare *adamussim* alle disposizioni superiori?

59. *D.* Nella Messa solenne il celebrante coi ministri vanno a sedere al banco. Qualora la Messa fosse celebrata ad un altare laterale, situato alla destra della chiesa, il banco dovrà collocarsi dalla parte del vangelo o dalla parte dell'epistola, col tergo voltato verso l'altare maggiore, ove conservasi il SS. Sacramento?

R. Non si deve alterare il disposto della rubrica; sarebbe, invece, meglio non recarsi a sedere nei tempi in cui è ciò permesso, perchè appunto, non essendo questa una prescrizione, si può allontanarsi dall'uso. La situazione del banco dalla parte dell'epistola è motivata da ciò, che deve essere precisamente dalla parte meno degna, mentre la parte più degna, del Vangelo, è riservata alla sede del Vescovo. Ma poi è da vedersi se veramente costituisca irriverenza la situazione del banco dal lato dell'epistola, perchè se vi è sufficiente distanza dall'altare maggiore, se il centro di esso è fuori della linea ove termina il banco, non ci pare verificarsi inconveniente.

60. *D.* Vige qui la consuetudine di celebrare le Messe lette nella circostanza di qualche festività di N. S. o della B. V., con la Pisside esposta. Alle volte la Pisside si espone dopo la Comunione distribuita ai fedeli nella Messa. E ciò per maggiore solennità. Può continuarsi e tollerarsi tale uso?

R. Circa le esposizioni del SS. Sacramento è giudice l'Ordinario, tanto se si fanno solennemente, quanto se in forma privata. Così pure egli è giudice se convenga farle o no durante la s. Messa. Pre-

scindiamo dalle brevi esposizioni alle quali segue immediatamente, o quasi, la benedizione, perchè nel caso quasi tutti sono d'accordo che basti il consenso presunto, e non si sappia di un divieto del Vescovo. Per lo meno, avrà il suo valore la consuetudine, che non converrà introdurre senza consenso dell'Ordinario, dove specialmente si può argomentare che desterebbe qualche ammirazione. Ciò posto, potrà passare anche l'usanza di esporre il Santissimo nella s. Pisside subito dopo la s. Comunione, come si usa per l'esposizione solenne, per es. del *Corpus Domini* o delle Quarantore. Nè ci pare a ciò si opponga il decreto della S. C. dei Riti, n. 4269, XI, il quale non ammette che qualora non si consacri l'ostia da esporsi nella Messa che precede l'esposizione, si estragga quella che conservasi nel tabernacolo, giacchè nel caso nostro il tabernacolo si aprirebbe per distribuire la s. Comunione, o dopo distribuita, se si è nella Messa consacrato in altra Pisside. Questa esposizione, peraltro, anche se deve durare a lungo, crediamo che si faccia soltanto durante una Messa, che sarebbe come la Messa di esposizione, a somiglianza di quella solenne delle Quarantore; perchè non ci parrebbe conveniente celebrare parecchie Messe durante tale esposizione. Parlando di coteste esposizioni, escludiamo l'esposizione della s. Pisside sul trono, che, come è noto, è vietata.

61. *D.* Vige qui la consuetudine di esporre le immagini o quadri di N. S. o della B. V. o dei Santi *in cornu epistolae*, fuori dell'altare, proprio vicinissimo ai gradini laterali dell'altare, sopra un trono. In caso di Messa solenne o di Vespri si devono o no incensare tali immagini? 2° Che cosa si deve intendere per *locus princeps*?

R. 1° Prescindiamo dall'opportunità di collocare in tal guisa le immagini sacre, considerate le ragioni generali e particolari del culto e dell'estetica; supposto il fatto dell'esistenza di tali immagini in cotesta guisa, facciamo osservare che la S. C. dei Riti, in caso simile, e quanto ai soli Vespri, ha solo *tollerato* l'antica e *valde generalem* consuetudine (n. 4044, III). Non essendovi dunque tale consuetudine, la risposta è negativa. 2° *Locus princeps* dell'altare si chiama liturgicamente il suo centro, ma crediamo potersi intendere anche il luogo dove è collocata una reliquia in ispeciale venerazione, essendo occupato il vero luogo principale, per es., esistendo nel mezzo il tabernacolo col Santissimo.

DALLE RIVISTE.

Arte Cristiana. 15 aprile 1915. — *Fulcite me floribus.* E. Caronti e G. Belvederi.

Continuando a raccogliere consensi e suggerimenti su la proposta di bandire dagli altari i fiori artificiali di carta o di metallo, la benemerita Rivista pubblica questi due pregevoli contributi: il primo d'ordine pratico, in cui enumerandosi gli inconvenienti non lievi dei fiori freschi tagliati a mazzi, come delle proposte imitazioni in seta, giungesi alla conclusione, invero simpatica, di educare perennemente in vasi disposti intorno all'altare, come già si usa in alcune chiese di Roma, i fiori in pianta. Il Belvederi invece offre in un grazioso *bouquet*, una quantità di bei pensieri su le relazioni dei fiori con la liturgia, tratti dalla storia e dalla patristica.

Ciudad de Dios. 20 marzo 1915. — *El peligro del laicismo y los deberes de los cathólicos.* Card. Guisasola, arciv. di Toledo.

Ispirandosi ai concetti espressi dalla sa. me. di Pio X nell'enciclica *Il fermo proposito*, l'E.mo Autore accenna magistralmente il pericolo che prepara alla Chiesa e alla Società, lo sforzo di separarne le direttive nell'azione; rimprovera senza ambagi ai cattolici la debolezza che mostrano nella lotta in paragone all'attività incessante dei figli delle tenebre, e traccia un bellissimo programma di azione pratica, fondata su la giustizia e la carità, su la aperta professione del cattolicismo, su l'organizzazione corporativa professionale, su la subordinazione all'autorità della Chiesa, e insistendo da ultimo sul dovere di concorrere a opporre energicamente la buona alla cattiva stampa, elevando e purificando la cultura del popolo.

Civiltà Cattolica. 3 aprile 1915. — *Il pericolo delle biblioteche popolari.*

Tratta brevemente dell'orgine del *Consorzio* in Italia, esaminando e anzi analizzando tutte le varie specie di veleno che sparge in fatto di morale e di religione tra il popolo e la gioventù scolastica: quindi si ferma sul dovere dei cattolici per impedire il male o restringerne gli effetti, in particolare esaminando la questione della partecipazione alle commissioni e consigli che reggono tali biblioteche. In pratica: 1° vigilare contro le insidie e i pericoli delle circolanti, allontanandone il popolo e la gioventù; 2° protestare e denunziare al pubblico e alle autorità le opere malvage che vi si danno in lettura; 3° far del tutto per migliorarne gli statuti e introdurvi buoni libri; 4° aiutare con ogni sforzo la formazione e lo sviluppo delle *nostre* biblioteche.

Diritto (Il) Ecclesiastico Italiano. — 31 dicembre 1914. — *Il matrimonio religioso e la « conditio viduitatis »*. G. Corazzini.

Su la vessata questione se, dal punto di vista del codice vigente (art. 850 Cod. civ.) decada dal legato o usufrutto assegnatole sotto condizione di perseverare vedova, la donna che si rimarita religiosamente, specie con matrimonio religioso segreto. Conclude che, dal punto di vista del codice, e secondo gli scrittori più autorevoli, codesta decadenza *non* deve verificarsi, poichè il codice, avversando tali condizioni restrittive della libertà, non può che considerare nel più stretto ambito il loro avverarsi, cioè deve restringerle al caso in cui concorra il matrimonio civile.

Rivista di Apologia cristiana. — 20 marzo 1915. — *La partecipazione del popolo alla Liturgia*. E. M. Vismara.

L'A. caldeggia con buoni argomenti l'iniziativa che già sorge (o meglio, risorge) specie nelle regioni settentrionali d'Italia di far dare dal popolo collettivamente le risposte alla Messa, sì cantata che letta (o, come si dice, dialogata). Sappiamo che questa « novità » incontra qualche opposizione, forse non ingiustificata se riflette il *modo* con cui la si vuole introdurre; ma *sostanzialmente* — e ciò serva di risposta a molti che ce ne hanno interrogati — nulla trova in contrario nelle leggi liturgiche e nella tradizione; anzi quanto più si risale nella storia verso i primi tempi cristiani, tanto più la vediamo confermata e commendata. I suggerimenti pratici del Vismara ci sembrano in genere da approvarsi tutti.

Theologie und Glaube. (Paderborn). — 24 febbraio 1915. — *Die Kirchliche Statistik* (La statistica di Chiesa). W. Liese.

Dal 1909 l'episcopato germanico prese collettivamente l'iniziativa di un grandioso lavoro di statistica circa le rispettive diocesi. Ogni parroco ricevette i fogli relativi alla sua parrocchia con un questionario di 44 domande, che nell'articolo vengono illustrate. Il colossale lavoro di raccolta e di cérnita non è ancora terminato, ma straordinariamente importanti sono i rilievi che già possono dedursene, anche a modo di saggio, da una sola diocesi (Paderborn) circa la natalità nei matrimoni cattolici e nei misti, circa le conversioni e apostasie, le comunioni, etc. L'A. suggerisce alcuni emendamenti al questionario, e vari mezzi per accelerare il lavoro, che purtroppo la guerra ha interrotto.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa gli oneri di cappellania rivendicata.

Fatto. Il conte T. T. fondò, nella prima metà del secolo passato, una cappellania meramente laicale nell'Oratorio pubblico della propria villa di San L. posta a cavaliere del confine di due parrocchie e ad uguale distanza da due città vicine, dotandola di un capitale di censo, ed onerandola del peso di una messa in ogni domenica da celebrarsi, o farsi celebrare, dal Rettore della medesima. Ne riservò a se stesso il patronato che poscia trasmetteva a quella delle sue figliuole cui fosse toccata in parte la villa: e, nel caso di estinzione della propria discendenza, dispose che il patronato passasse a colui che fosse proprietario della villa.

Morto il testatore, la villa rimase in proprietà della figlia di lui contessa L. in C. la quale, a tramite della legge 15 agosto 1867, rivendicò la cappellania dal Demanio, emettendo però in precedenza — 5 luglio 1869 — la dichiarazione voluta dalla S. Penitenziera di stare, cioè, *mandatis Ecclesiae*, nei riguardi della conservazione della cappellania quale istituzione ecclesiastica.

Morta la contessa L. il suo patrimonio, per disposizione testamentaria, fu diviso tra due figli di due sue sorelle, che furono il conte P. ed il conte G. assegnando la villa a quest'ultimo.

Morto anche il conte G. gli eredi di lui, succeduti nella proprietà della villa e quindi anche nel patronato della cappellania, si ritennero non più obbligati alla celebrazione della messa perchè essi dicono che — a parte la questione della obbligatorietà civile o meno di tali oneri — il loro autore fu conte G. non era erede, ma *legatario* della contessa L. quindi, come legatario, non aveva obbligo di adempiere oneri che, in caso, spetterebbero all'erede *unico* della contessa L. che fu il conte P.: quindi essi eredi del legatario conte G. non si reputano gravati nè *giuridicamente* nè *moralmente* della Messa domenicale della soppressa cappellania.

Ha fondamento giuridico e morale il titolo di esenzione invocato?

Diritto. Addimostrammo nel *Monitore Ecc.*, vol. XXVI, fasc. 10 (15 ottobre 1914), pag. 474 s., con larga copia di argomenti desunti dalla stessa legge eversiva 15 agosto 1867, n. 3848, e dalla giurisprudenza vigente, come gli oneri religiosi dei benefizii rivendicati costituiscano una vera e propria obbligazione civile, massime quando, a senso dell'art. 36 del Codice di procedura civile, siavi chi abbia un *interesse* di qualsiasi genere a reclamarne l'adempimento. Ci rimettiamo adunque al già detto e non insistiamo su l'argomento già elucidato. Vediamo

piuttosto se realmente l'autore dei Patroni fu conte G. fosse semplice *legatario* della zia contessa L. e se, in caso, sia vero che tale qualifica lo esonerasse dal peso della soddisfazione della messa.

Esaminato con la maggiore attenzione il testamento della fu contessa L. in C., non ci fu dato di rilevare una frase, nè una parola che designi il conte G. come *legatario*, nè il conte P. come *erede unico*. Difatti la contessa L., dopo di avere disposto di alcuni legati a nepoti, ad opere pie, e a domestici, scrive: « *Eredi poi* proprietari universali *chiamo e nomino i miei nepoti* conte G. *e conte P., ai quali intendo e voglio il mio asse sia diviso nel preciso modo che segue*: Al conte G. la Villa (cui è annesso l'Oratorio pubblico col patronato), ecc. E più avanti « *se poi quando il mio asse dovrà in tal modo essere diviso tra i miei* eredi proprietari » ecc. E finalmente conclude: « *alla piena ed esatta osservanza di queste mie disposizioni testamentarie sia... come mio esecutore testamentario* l'altro mio erede proprietario conte G. ». Il quale nel testamento non è chiamato con altro nome se non con quello di *erede proprietario*, precisamente come il conte P., e senza qualifica di *unico*.

Ora come di questo conte G. si sia voluto creare un semplice *legatario* non si comprende affatto, mentre poi la testatrice contessa L. ha chiamato legatari persone ed istituti che voleva veramente tali.

E fosse pure anche un *legatario* il conte G., è poi vero — come si vuol indurre — che i legatari non sieno passibili di oneri?

A parte che le leggi dello Stato e la giurisprudenza — per quanto noi sappiamo — non delineano la figura giuridica del legatario immune e scevra da oneri possibili, nel testamento stesso della contessa L. havvi precisamente il *legatario cum onere* là dove la contessa lascia un legato di alcune migliaia di lire ad un'opera pia — ente riconosciuto — del proprio paese col peso agli Amministratori dell'Opera Pia di far celebrare un determinato numero di messe nel giorno anniversario della sua morte. Ecco adunque un *legatario cum onere*, e con la relativa compatibilità di legatario e di debitore. Quindi il conte G. fu erede proprietario, non legatario, e per giunta proprietario dell'Oratorio, e, per conseguenza, anche patrono della cappellania, Non vale perciò il titolo di esenzione dall'onere della messa festiva, desunto e richiesto dalla qualifica di *legatario*.

Ma esistono pure gli *aventi interessi* allo adempimento di quell'onere riconosciuti dalla legge, e questi sono i due Parrochi delle parrocchie a confine della villa, ed il Vescovo diocesano *pro tempore* appellato nel decreto di Graziano « *omnium legitimus defensor et administrator, tamquam Rector universalis, qui in singulis dicitur habere interesse* ». (Dec. *Gratiani pars.* 2, *causa X*, *quest.* 7). E la Cassazione di Roma (Sezione civile 21 giugno 1892) affermava: « *Il parroco ha azione per chiedere dai patroni rivendicanti i beni di un benefizio soppresso che corrispondano i mezzi necessari agli uffizi di culto che il fondatore del benefizio medesimo*

ordinò... ed in ispecie nelle provincie dell'ex Stato Pontificio ». (*La Corte suprema. Anno XVII, p. I, pag.* 104). *Il parroco,* disse la Cassazione di Torino, 9 aprile 1877, *come custode dei diritti religiosi della popolazione ha il diritto di sorvegliare l'adempimento dei pesi religiosi di un benefizio soppresso.* Così pure la Corte d'Appello di Genova 22 giugno 1883. E finalmente la Cassazione di Firenze con giudicato recentissimo — 1 agosto 1912 — e che pare emanato proprio per la presente fattispecie, dice: « *Il patrono che rivendicò i beni di una cappellania laicale soppressa è tenuto all'adempimento degli oneri di culto* ». (*Giuris. Ital. Parte I, Sezione I, pag.* 1240, *anno* 1912).

Essendo insussistente adunque per sè la qualifica di *legatario* come titolo di esenzione dall'obbligo di adempimento di un peso, ed essendo guiridico l'intervento del Vescovo e dei Parroci per reclamare la soddisfazione del peso stesso, di conseguenza è civilmente obbligatorio per i Possessori dell'Oratorio pubblico nella villa di San L. l'adempimento della messa domenicale.

Si dirà che deve far celebrare la messa colui che possiede il censo già dote della cappellania.

Ma quel capitale, oltre che non esiste più nella tipica forma datagli dal fondatore Conte T. qual censo cessò di essere « dote della cappellania » all'atto della rivendicazione — 16 agosto 1869 — ed entrò a far parte del patrimonio privato della patrona rivendicante, ed in esso si trasfuse in conseguenza della legge 15 agosto 1867, che toglieva la personalità giuridica agli enti rivendicati, per ritornarne i beni ai privati ed al libero scambio. (*Atti della Camera,* 1867, n. 378, pag. 1488 *e seg.*). Quindi la contessa L. quando testò aveva già compenetrato nel proprio asse il valore del censo rivendicato e, diremmo, laicizzato, e di questo dispose come di cosa sua patrimoniale e libera.

Esaurita la parte giuridica della questione, non rimane che a dimostrare la obbligatorietà morale o di *coscienza* dell'enunciato onere, ed a ciò basteranno poche parole.

È intuitivo che il conte T. T. s'indusse a fondare la cappellania con l'onere della Messa domenicale per provvedere a facilitare ai coloni — e molti ne aveva dei suoi — sì distanti dalle rispettive parrocchie e dai paesi, l'adempimento del precetto di ascoltare messa la domenica: lo si può dedurre dalla natura stessa della fondazione, ed anche dal fatto che, estinguendosi la propria discendenza, il pio Fondatore volle che il dritto patronato della cappellania passasse in colui che fosse *proprietario della villa,* assicurandosi con questa significantissima disposizione che la messa domenicale sarebbe stata sempre e veramente celebrata in quell'Oratorio.

Inoltre la contessa L. rivendicante, nella dichiarazione rilasciata alla Curia Vescovile, promise, « formalmente assistita dal marito », di adempiere ai pesi religiosi della cappellania rivendicata: lo promise

per sè e per i suoi eredi. Di più: disponendo nel testamento di un piccolo legato di messe nell'Oratorio della villa, ne commise lo adempimento al *Sacerdote che avrà in cura l'Oratorio stesso*, supponendo con questa tassativa disposizione la presenza di un Cappellano come Ella, del resto, poteva esigere quale patrona e proprietaria.

Non è anche fuori luogo osservare che il conte G. — uomo rettissimo e indipendente — padre ed autore degli attuali proprietari della villa, fece sempre e scrupolosamente celebrare la messa domenicale sino a che visse.

Non è adunque il caso neppure di discutere sulla obbligatorietà di *coscienza* provata non meno della *civile* su esposta.

Mons. Dott. Dom Baruzzi.

CRONACA ECCLESIASTICA.

Per il Mese di Maggio. — *Richiamiamo l'attenzione sul presente* **Decreto,** *emanato d'ordine di Sua Santità, che ragioni tipografiche ci hanno impedito di inserire a suo luogo.*

La Santità di Nostro Signore, il Papa Benedetto XV, mossa dal pio desiderio di aumentare sempre più la devozione alla Vergine Santissima, alla quale è consacrato il mese di Maggio, ed animata altresì dalla confortevole fiducia che, mediante la potente intercessione della Madre di Dio, la quale fra gli altri Suoi titoli si adorna anche di quello nobilissimo di *Regina della Pace*, possa quanto prima ottenersi la fine della presente luttuosissima guerra, ha stabilito che in tutto il mondo cattolico sia recitata ogni giorno, durante le sacre funzioni del mese mariano, la preghiera della pace, composta dalla medesima Santità Sua; alla quale preghiera il Santo Padre si è benignamente degnato di annettere l'indulgenza di 300 giorni da lucrarsi *semel in die*, e l'Indulgenza Plenaria da lucrarsi nella forma consueta della Chiesa da quei fedeli che per non meno di 20 giorni avranno preso parte alla recita della preghiera medesima.

Dal Vaticano. li 9 aprile 1915.

Pietro Card. Gasparri
Segretario di Stato di Sua Santità.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — In data 18 dicembre 1914 è stata segnata l'introduzione della Causa della Serva di Dio, *Ludovica Teresa de Montaignac de Chauvance*, nata il 14 maggio 1820 nella diocesi di Rouen, e morta il 27 giugno 1885 in quella di Moulins, fondatrice delle Oblate del S. Cuore di Gesù (*Act. Ap. S.*, VII, p. 64).

In data 12 febbraio 1915 il S. Padre si è degnato segnare l'introduzione della Causa di 257 servi di Dio irlandesi, vittime della persecuzione anglicana dei secoli XVI e XVII, tra i quali quattro arcivescovi e dieci vescovi (ib., p. 125).

NUOVI VESCOVI. — Sono stati eletti con decreti della S. C. Concistoriale: *11 febbraio 1915*: Mons. Severiano Sainz, vescovo di Matanza; Mons. Arnoldo Francesco Diepen, vescovo tit. di Danaba e coadiutore cum futura del vescovo di Bois-le-Duc.

23 febbraio: Mons. Antonio Monestel, vescovo tit. di Sores, e coadiutore cum futura del vescovo di Comayagua.

5 marzo: S. E. R.ma Mons. Pietro La Fontaine, Patriarca di Venezia.

9 marzo: Mons. Matteo Vido, vesc. di Tine e Saros nell'Arcipelago Egeo.

10 marzo: Mons. Quintino Rodriguez de Oliveira y Sylva, vescovo della nuova diocesi di Crato.

15 marzo: Con Breve Apostolico, mons. Paolo Luigi Lequien, vescovo della Martinica (Antille).

Sono state pure annunziate in questo mese le nomine di monsignore Gregorio Maria Grasso, O. S. B., alla sede arciv. di *Salerno*; del P. Carmine Cesarano, C. SS. R., a quella di *Ozieri* (già Bisarchio), e di mons. Angelo Filippo Sinibaldi, a quella di *Segni*.

NOMINE PONTIFICIE. — Gli E.mi Card. Gaetano Bisleti e Aidano Gasquet, *Membri della S. C. dei Riti*.

Mons. Tommaso Kennedy, *Consultore della S. C. di Propaganda Fide*.

Il R.mo P. Pietro Benedetti, *id. della S. Congr. Concistoriale*.

La Principessa Carlotta Antici-Mattei, *Presidente dell'Unione delle Donne Cattoliche d'Italia*.

NECROLOGIO. — Soltanto ora si è potuta accertare e annunziare ufficialmente la morte di mons. *Emanuele Rivera*, vescovo di Queretaro, ucciso nel maggio 1914 durante la rivoluzione messicana.

15 marzo 1915. Mons. *Giovanni Grimes*, vescovo di Christchurch.

28 marzo. Mons. *Giovanni Maria Leone Dizien*, vescovo di Amiens.

30 marzo. Mons. *Pancrazio Giorgi*, vescovo di Segni.

31 marzo. Mons. *Giacomo Lud. Monestés*, vesc. di Digione (Francia).

23 aprile. Mons. *Leonardo Baumbach*, dei Passionisti, vescovo tit. di Soli e già vescovo di Nicopoli (Bulgaria).

24 aprile. Mons. *Benedetto Bonazzi*, arciv. di Benevento.

27 aprile. Mons. *Camillo Tiberio*, vesc. di Diano-Teggiano (Salerno).

FATTI DEL MESE.

L'onore di venire per primi in pellegrinaggio al trono del Sommo Pontefice, loro ben amato concittadino, hanno voluto accaparrarselo i genovesi e liguri. Guidati dai loro venerandi Pastori, l'arcivescovo mons. Gavotti, e il vescovo di Albenga, giunsero in Roma in numero di quasi 2500 e furono ricevuti in solenne udienza pontificia domenica 20 aprile nella vasta Sala Regia. Al devoto indirizzo del loro Pastore rispose con affabilissme parole il S. Padre esprimendo la sua sicura certezza « che di Genova il Papa sarà sempre contento », e il suo profondo affetto per la città natale, ringraziando oltre che del generoso obolo recatogli, dello squisito dono d'arte che gli veniva umiliato, una splendida statua d'argento massiccio gemmata, raffigurante la Madonna delle Vigne, titolare della parrocchia ove ei nacque, statua cesellata mirabilmente dal prof. Giovanni Scanzi, genovese, di cui, poche ore dopo, un telegramma annunziava la pia morte!

Codeste dolci e intime feste vaticane sono ormai, come la stessa stampa anche ostile poneva in rilievo, le uniche visioni di pace, su cui lo sguardo attristato da tanti lutti possa oggi posarsi. All'infuori lo riempie tutto lo spaventoso spettacolo della lotta ostinata, terribile, vana, che insanguina di stragi orrende tanta parte d'Europa. A quando, Signore, la dederata fine? Oggi come oggi, la previsione non è che fosca tenebra. Da una parte e dall'altra le masse mostruose d'eserciti sembra non avanzino che per esser arrestate e respinte al punto di prima, dopo perdite spaventose di vite di qua e di là. E l'una e l'altra sembra non sperino la soluzione che da più orribili catastrofi che oscuramente si minacciano a vicenda, come se già non abbastanza di terrore e di pianto si sia seminato! Le azioni violente in questo mese dei Russi contro i Carpazi, dei Francesi contro le salde trincee delle Argonne, e ultimamente dei tedeschi che hanno validamente prevenuta la minacciata offensiva degli alleati nell'estrema parte del Belgio, nessun reale risultato hanno arrecato, se non la dimostrazione del quasi perfetto equilibrio con cui le masse guerreggianti si bilanciano. In tali condizioni la prospettiva della fine si fa sempre più lontana.

Invece maturano e quasi precipitano di giorno in giorno le voci dell'intervento dell'Italia, a rompere — così si dice — questo fatale equilibrio. Purtroppo è un intervento guerresco, e quindi una maggiore estensione del terribile incendio, che i più auspicano e pronosticano: incendio che dovrebbe travolgere in una ruina paurosa la parte a cui sfavore l'equilibrio venisse rotto. Ci sia almeno permesso esprimere il caldo voto, che si tratti invece d'un intervento *pacifico*, d'una solida ed efficace opera di mediazione, nella quale davvero la nostra patria potrebbe acquistarsi vantaggi grandi, gloria imperitura, e la gratitudine di tutte le genti cristiane, non escluse quelle che ora si dilaniano a vicenda!

La fine del mese ha arrecato una energica ripresa dell'azione contro i Dardanelli; questa volta la flotta anglo-francese, coopererà con un forte esercito, di cui attualmente è cominciato lo sbarco, assai contrastato dai Turchi, nella penisola di Gallipoli e nella costa asiatica. Viceversa un incrociatore corazzato francese di 13.000 tonnellate, il *Leone Gambetta* è stato silurato e affondato dagli austriaci nella notte del 26, presso il capo Santa Maria di Leuca.

Sono morti: il marchese Luigi Della Chiesa, fratello di Sua Santità; il banchiere lord Rotschild; il dott. Loeffler, scopritore del bacillo della difterite.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: Franciscus Faberj, Vicariatus Urbis Adsessor.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Si ripristina lo stato giuridico della celebre Abbazia benedettina di Subiaco, come Nullius, *abolendosi la Commenda relativa, attribuendosi giurisdizione quasi-episcopale all'Abate regolare, anche per le cose temporali, e accennandosi a nuovi statuti per moderare le relazioni delle due concattedrali ivi esistenti.*

Costituzione Apostolica. — BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM. *Coenobium Sublacense*, utpote ab ipso Monachorum per occidentem Patriarcha, sancto Benedicto, conditum atque eius praesentia praeclarisque magnarum virtutum exemplis consecratum, iam inde a principio Romani Pontifices, decessores Nostri, sua semper gratia foverunt, cum illud vel sanctus Gregorius Magnus, ut ex perpetua maiorum memoria constat, in praecipuam Sedis Apostolicae fidem receperit multisque beneficiis ornaverit. Deinceps per saecula quae subsecuta sunt, crescens in dies auctoritate, sensim factum est ut ad amplum patrimonium perveniret, atque vicos pagosque complures haberet et suae tutelae commissos, et suae ditioni tum *in temporalibus* tum *in spiritualibus* subiectos.

Itaque saeculo undecimo, cum latissimum territorium Coenobio accessisset, illud Romanorum decreta Pontificum proxime seu *immediate* Apostolicae Sedi subdiderunt: Gregorius autem XI in binis Constitutionibus, anno MCCCLXXIV et anno MCCCLXXVI, id ipsum *Abbatiam Nullius Dioecesis* agnovit et appellavit; quo quidem tempore idem Abbas regularis qui

Coenobio praeerat, territorium illud separatum gubernabat. — Postea vero a decessoribus Nostris vel Urbano VI qui anno MCCCLXXIX nominationem Abbatis regularis sibi reservavit, vel Callisto III qui anno MCCCCLV eam Abbatiam uni e S.R.E. Cardinalibus in *commendam* dedit, nihil de natura Abbatiae mutatum est, quae regularis permansit, ut erat, cum a Coenobii Abbate regebatur. Quin etiam Urbanus VIII per Apostolicas litteras *Sacrosanctae militantis Ecclesiae* datas die XV novembris anno MDCXXXVIII, accurate definiens Abbatiae Sublacensis *Nullius* terminos atque iura, quae Tiburtinus Episcopus impugnaverat, edixit « Monasterium seu Abbatiam S. Scholasticae Sublacen. Ordinis S. Benedicti habuisse et habere territorium seu districtum separatum; in quo Abbas seu Commendatarius illius pro tempore habuit, exercuit et exercere potuit omnem iurisdictionem ecclesiasticam quasi episcopalem in parochos, ecclesias, incolas, in eiusdem Monasterii territorio comprehensos ».

Nec vero, quod ad quasi episcopalem Abbatis seu Commendatarii iurisdictionem attinet, quidquam novavit Benedictus XIV cum iurisdictionem ei abstulit *temporalem*. Aperte enim in Constitutione *Commendatam Nobis* data die VII novembris MDCCLIII declaravit « salvis tamen integre et absque diminutione ac in perpetuum dicto Monasterio illiusque Abbati seu Commendatario pro tempore existenti iurisdictione ecclesiastica et spirituali » in idem territorium. — Recentioribus autem temporibus et Pius VI, qui Commendatarius Abbas Monasterii Sublacensis fuerat, et Pius IX, et proximus decessor Noster sanctae memoriae Pius X, quo erant in Abbatiam Sublacensem studio, eiusdem aliquamdiu regimen ipsi tenuerunt.

Iam Nos, qui pro singulari pietate Nostra erga S. Benedictum, cuius, cum spe caelestis patrocinii, suscepimus in adeundo Pontificatu nomen, nulli decessorum Nostrorum in studiosa Abbatiae Sublacensis cura cedere nolumus, reputantes, quibus causis impulsi Romani Pontifices Abbatiam in Commendam dederint, eas, adiunctis rerum temporibusque commutatis, iam nullas esse, eamdem Abbatiam restituere in pristinum decrevimus, ut eodem sit iure, quo Abbatia *Nullius* Montis Cassini, aliaeque huiusmodi. Quare Abbatem seu Praepositum pro tempore Capituli regularis ven. Monasterii S. Scholasticae ad gubernationem Abbatiae *Nullius* Sublacensis revocamus; cui

quidem Abbati, canonice quidem electo atque a Nobis confirmato, quasi episcopalem reddimus iurisdictionem in territorium separatum quod Abbatiae obnoxium est, atque etiam in ecclesias, clericos et laicos, qui eius territorii terminis continentur; idque cum omnibus iis privilegiis, honoribus, facultatibus, non excepta potestate sacramentum Confirmationis conferendi intra fines territorii, quae concessa sunt Abbati Cassinensi aliisque Praelatis inferioribus, qui iurisdictionem quasi episcopalem in territoriis separatis exerceant. Eidemque Abbati S. Scholasticae omnia iura *temporalia* in mensam abbatialem, quaecumque Cardinalis Commendatarius habuit, damus, attribuimus.

Praeterea volumus, ut Capitulum saeculare ecclesiae S. Andreae, quae Sublaci est, itemque Sublacense Seminarium clericorum saecularium Abbati Ordinario S. Scholasticae ita prorsus pareant, quemadmodum secundum sacros canones quaelibet vel Collegia seu Capitula canonicorum vel Seminaria dioecesana suis parere Ordinariis debent: utrumque tamen suam retineat naturam rei ad Clerum saecularem pertinentis.

Et quoniam antehac ecclesiae et Capitulo saeculari S. Andreae plus semel cum Capitulo regulari et ecclesia abbatiali S. Scholasticae de iuribus contentio disceptatioque fuit, Nos, ut res iam desinat in incerto esse — habentes ante oculos interpretationem, quam de Apostolicis litteris Pii IX *Interest Ecclesiae*, die XXVIII ianuarii anno MDCCCLXXVI datis, Leo XIII sanctae memoriae decessor Noster, decreto S. C. Concilii die XXVI aprilis a. MDCCCXCII edito, sanxit — ecclesiae quidem abbatiali S. Scholasticae cum ipsius Capitulo regulari titulum, privilegia et honores cathedralis vel quasi-cathedralis Abbatiae *Nullius* Sublacensis « cum iure potioritatis super ecclesia et canonicis S. Andreae », eidem autem ecclesiae saeculari S. Andreae cum eius Capitulo iura, honores et privilegia concathedralis vel quasi-concathedralis confirmamus. — Rationes vero, quae inter Abbatem Ordinarium et Capitulum saeculare S. Andreae, atque inter hoc ipsum et Capitulum regulare S. Scholasticae, quod ad eiusdem Abbatiae regimen attinet, intercedere debent, iis praescriptionibus (*Disposizioni Complementari*) definiuntur, quas Constitutioni huic adiicimus. Quae praescriptiones aeque valeant atque ipsa Constitutio: et utrumque omni ex parte, etiam quatenus aliquam commutationem affert iis quae antehac concessa sunt, de Apostolicae potestatis plenitudine praecipimus ut

inviolate servetur. — Venerabili autem Fratri, Episcopo Anagnino committimus ut ad huius Constitutionis praescriptionumque adiectarum executionem procedat.

Quaecumque igitur hic, tum in Constitutione tum in adnexis praescriptionibus, a Nobis statuta sunt, ea rata ac firma esse iubemus: non obstantibus Apostolicis litteris *Interest Ecclesiae*, supra commemoratis, quibus, qua parte huic Constitutioni Nostrae adversantur, derogamus, itemque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis de iure quaesito non tollendo, ceterisque, etiam speciali atque individua mentione dignis, in contrarium facientibus quibuslibet.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo decimo quinto, die vicesima prima martii, in festo sancti Patris Benedicti, Pontificatus Nostri anno primo.

P. Card. Gasparri
a Secretis Status

† C. Card. De Lai
S. C. Consistorialis *Secretarius*.

Loco ✠ Plumbi

Visa

M. Riggi, *C. A. Not.*

Annotazioni.

A ben intendere la presente Costituzione, basteranno poche osservazioni storico-giuridiche. Tutti sanno della dimora di S. Benedetto presso Subiaco, e dei prodigi di santità che operò nel cosiddetto Sacro Speco; egli medesimo, a mezza via fra Subiaco e il Sacro Speco, edificò una cappella in onore dei SS. Cosma e Damiano, la quale, dal di lui discepolo S. Onorato, fu poi ampliata e dedicata ai santi germani Benedetto e Scolastica. La tradizione vuole che lo stesso pontefice S. Gregorio dedicasse la chiesa attuale col relativo monastero, il quale divenne il centro di dodici altri cenobii eretti in quel territorio. Venuto in auge questo proto-cenobio ben presto esentò se stesso e il suo territorio dalla giurisdizione dei vescovi vicini specie del Tiburtino, e tale esenzione, e anzi il grado esplicito di *Abbatia Nullius Dioecesis*, gli fu confermata da documenti pontifici del secolo XIV che la Costituzione ricorda, nel qual tempo l'Abate benedettino del monastero dei Ss. Benedetto e Scolastica governava in tutto, *in spiritualis et temporalibus* il territorio reparato della sua Abbazia e dipendenze.

Al tempo di Callisto III, venuto in uso il sistema delle *Commende*, non vi sfuggì neppure questo venerando proto-cenobio, che nel 1455 fu dato in commenda, ossia in tutela, a un cardinale, il quale assunse il titolo di Abate Commendatario. Come altrove, anche qui, questa tutela non apparve molto proficua pel Monastero. Chè anzi, il dualismo sorto ben presto fra l'abate regolare e l'abate commendatario, prese corpo siffattamente che, mentre il monastero di S. Scolastica, coi suoi monaci e il suo abate formavano come un ente a sè, un altro ente si formò in Subiaco, che dista dal monastero quasi due miglia, avendo quivi il commendatario fissata la sua residenza, scelta la locale chiesa di S. Andrea *loco-cathedralis*, e ivi costituito un capitolo come suoi canonici, e a poco a poco fissato tutto il centro giurisdizionale, rimanendo in realtà S. Scolastica cattedrale soltanto di nome e d'onore. Così il card. De Luca, *De iurisd.*, disp. 104, n. 6, poteva arrecare Subiaco, come singolare esempio di un abbazia con due capi o abbati, l'uno pei soli monaci, l'altro pel popolo e clero secolare.

Le competizioni fra i due enti durarono si può dire, fino al presente; a mitigarle Benedetto XIV tolse di mezzo tutta la materia temporale, riserbando direttamente alla Santa Sede l'amministrazione dei beni; ma ciò non bastò. Anzi lo stato del nuovo ente venne confermato e consolidato col breve di Pio IX, *Interest Ecclesiae*, del 28 gennaio 1876, di cui la parte dispositiva reca: « Definimus et declaramus ecclesiam « sancti Andreae in civitate Sublaci, fuisse et esse *ecclesiam cathedralem* « seu loco cathedralis *cardinalis Abbatis Commendatarii Nullius Sublacen*, « et, quatenus opus sit eam cathedralem seu loco cathedralis ponimus « et constituimus, et uti talem ab omnibus habendam esse praecipi- « mus. Atque adeo Capitulum eiusdem Ecclesiae fuisse et esse Capi- « tulum Ecclesiae cathedralis, seu loco-cathedralis... Per hanc autem « Nostrae Constitutionis paginam non intendimus aliquid immutare, « *quoad titulum* Abbatis Commendatarii Nullius Sublacen, qui in fu- « turem vocabitur Abbas Commendatarius Ss. Benedicti et Scholasticae « Nullius Dioec. Sublacen, *ad perennandam memoriam primitivae erec-* « *tionis Abbatiae; nec pariter intendimus ullum inferre praeiudicium* « *iuribus honorificis vel aliis huiusmodi* eiusdem Monasterii, quae « *sicut antea illaesa manere volumus* ». E sottomessosi alla S. C. del Concilio un dubbio circa la interpretazione del medesimo Breve, l'autorevole Consesso, in data 26 aprile 1892, volle da una parte confermata di nuovo la cattedralità di S. Andrea, e dall'altra sancì: « Quo vero ad « ecclesiam S. Scholasticam, hanc, vi eiusdem Brevis perrexisse et « adhuc pergere in suo statu... ideoque quasi-cathedralem quemad- « modum fuit, ita adhuc esse et monachos canonicos haberi debere, « immo *cum iure potioritatis* super ecclesia et canonicis ecclesiae quasi- « cathedralis S. Andreae, etc. ». Con questi atti fu dunque consolidata la singolare condizione giuridica della Nullius *Sublacen.*, con due cat-

tedrali e due capi, di fatto indipendenti a vicenda: nè molto valse l'ultima mitigazione arrecata con l'assumere gli stessi Sommi Pontefici la *commenda* di Subiaco, poichè per l'effettivo esercizio di questa doveva costituirsi come si costituì, un Delegato Apostolico perpetuo.

La presente Costituzione arreca invece un rimedio radicale abolendo, effettivamente la Commenda: « causas, quibus impulsi Romani « Pontifices Abbatiam in Commendam dederint, adiunctis rerum tem- « poribusque immutatis, nullas esse »; tolta di mezzo tale tutela, *uno* ritorna il capo giuridico e naturale della Sublacense, cioè l'Abate Regolare, come è per es. in Montecassino; a lui quindi si attribuisce piena e intera, *etiam in temporalibus* la potestà quasi episcopale competente a un vero Abate Nullius. Con sì salutare innovazione non solo non recava inconveniente, ma era anzi di gran giovamento, la persistenza delle due con-cattedrali, di S. Scolastica e di S. Andrea, quella con capitolo regolare, questa con capitolo secolare, poichè, entrambe essendo sotto lo stesso capo, ogni antagonismo e dualismo veniva eliminato in radice. Non essendovi quindi ragione di distruggere questa singolare figura che la storia e il diritto avevano già consacrato, rimane dunque la Nullius Sublacensis con le sue due cattedrali e il suo doppio capitolo. E a moderare tale stato di fatto, la Costituzione accenna a *Disposizioni complementari* emanate all'uopo, le quali ci sia lecito esprimere il voto di veder del pari pubblicate, per il non lieve interesse giuridico e pratico, che offre la soluzione di sì nuovo problema.

II.

Al Vescovo di Savona e Nola, delegando il card. Ferrari ad assistere alle feste centenarie della Madonna di Pio VII, impartendo a chi vi prenderà parte l'Indulgenza giubilare, e concedendo alla sede il privilegio del Pallio.

Lettera. — Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. — Decessorem Nostrum sanctae memoriae Pium X scimus anno superiore, datis ad te litteris, venerabilis Frater, (1) de sacris saecularibus quae istic in honorem Dominae nostrae a Misericordia pararentur, hoc promisisse, egregium aliquem virum ad ea solemnia, qui Romani Pontificis vicem gereret, adfuturum. Iam quod Pius pollicitus est, id Nos, Deo favente, facturi sumus, et quidem peculiari cum studio ac voluntate. Nam permultum caritas Nos movet Liguriae Nostrae, cuius in sinu divina Mater

(1) Cfr. Mon. Eccl., XXVI, p. 241.

nobilem benignitatis suae sedem collocavit; grateque meminimus, cum in ipso flore pueritiae eam pluries invisimus aedem, eumque ibi semel et iterum, magna suavitate animi, sacrum fecimus. Sed ante omnia movet ratio Nos horum, in quibus versamur, miserrimorum temporum. Ubi enim, suscepto Pontificatu maximo, incidimus in medium rerum omnium certamen atque discrimen, continuo intelleximus Nobis, si umquam decessoribus Nostris, praecipue laborandum esse, ut humanae societati, de cuius salute potissimum in Nos iam cura incumberet, iratum Deum placaremus. Itaque, indictis catholico orbi supplicationibus, divinam implorare clementiam non desinimus, patronam in primis adhibentes Virginem Matrem, quae, cum multas praeclaras appellationes, tum *omnipotentiae supplicis* recte nomen acceperit. Quamobrem existimare per te potes ista Marialia festa, quae propediem agentur, Nobis non solum valde libentibus actum iri, sed cupientibus etiam atque exoptantibus, ut ad pietatem fiduciamque Mariae in plurimis vel excitandam vel refovendam conducant. Ad haec illud velut cumulus accedit quod ista ipsa solemnia earum afferunt memoriam rerum, quae ad eamdem fiduciam confirmandam admodum opportunae videantur. Admonent enim abhinc fere centum annis, in simili perturbatione omnis Europae, cum Vicario Iesu Christi esse multo acerbius actum, adeo acerbius, ut iactatam maximis turbinibus et fluctibus Ecclesiae navim vix gubernare sineretur: at praesenti ope Virginis implorata, Ecclesiae atque huic Urbi Pium VII contra exspectationem omnium esse redditum, eumdemque anno post, aurea corona simulacro Savonensi imposita, votum Mariae Auxiliatrici christianorum solvisse. Haec igitur Nos considerantes, ad augendam auctoritate Nostra istius commemorationis sollemnitatem non solum grati animi officio adducimur quod in Decessore sanctissimo pontificalis et libertas et dignitas Deiparae patrocinio mirandum in modum vindicata sit, sed ea etiam causa, ut tam tristibus tamque formidolosis rei christianae temporibus illud ipsum patrocinium conciliemus – Itaque unus e S. R. E. Cardinalibus volumus istis sacris sollemnibus intersit, Nostro nomine; isque sit qui ante alios ex finitimis Liguriae regionibus cooptatus est, dilectus filius Noster, Andreas cardinalis archiepiscopus Mediolanensis, quem his litteris Legatum Nostrum renuntiamus. – Iam vero non tantum placet augustiora haec facere sollemnia, sed etiam populo christiano fructuosiora.

Quare, caelestes thesauros Ecclesiae, quorum apud Nos dispensatio est, aperientes, omnibus qui in ea celebritate dierum, rite poenitentia expiati et Eucharistico epulo refecti, Savonensem aedem inviserint, ibique rem catholicam Deo commendaverint, *plenariam* peccatorum veniam indulgemus. Praeterea sacerdotibus ex utroque clero qui peccata confitentibus aures ibidem dabunt, eam ampliorem tribuimus facultatem absolvendi, quae tempore Iubilaei ab Apostolica Sede tribui solet. Sed hac de re proprias litteras apostolicas in forma brevi expediri iussimus. Denique, cum velimus Nostrae erga Savonensem dioecesim benevolentiae exstare documentum, atque episcopalem istam sedem, quae cum Romano Pontificatu non vulgaribus sane vinculis coniuncta est, eximio aliquo ornamento distingui, eidem sedi privilegium Pallii attribuimus in perpetuum; quo quidem privilegio te, venerabilis Frater, ex episcopis Savonensibus primum usurum esse, pro ea qua te diligimus caritate, valde gaudemus. – Auspicem autem divinorum munerum ac testem benevolentiae Nostrae, tibi tuoque clero et populo apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XIX mensis aprilis MCMXV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

Al sac. Boevey, della Congr. dei SS. Cuori, encomiando solennemente la sua iniziativa di promuovere l'intronizzazione dell'immagine del S. Cuore di Gesù nelle famiglie cristiane [1].

Lettera. — Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. — Libenter tuas legimus litteras, itemque iis adiuncta scripta, ex quibus cognovimus diligentem et sollertem, plures iam annos, a te dari usquequaque operam consecrandis sanctis-

(1) Richiamiamo l'attenzione su questo bellissimo documento, sia per la concisa, pratica e energica difesa della libertà della famiglia, ch'è nella prima parte, sia per l'importante insistenza sul vero carattere della devozione a Gesù, che si fa nella seconda. Sarebbe davvero desiderabile che i parroci lo spiegassero al popolo nel mese di giugno.

simo Cordi Iesu familiis, ita quidem ut, imagine eius in illustriore loco aedium posita tamquam in throno, vere Christus Dominus intra domesticos catholicorum parietes regnare videatur. Universum quidem genus humanum Leo XIII felicis recordationis decessor Noster divino Cordi iam devovit, notissimaeque sunt eius de hac re litterae encyclicae *Annum sacrum*. Sed, ea generali devotione peracta, non haec singularum familiarum devotio videtur supervacanea, imo et illi admodum congruens, et ad sanctum Pontificis propositum valde conducibilis: nam quae cuique propria sunt, multo magis nos tangunt, quam quae communia. In quo tuorum laborum fructus opinione uberiores exstitisse gaudemus, teque, ut in incepto impiger perseveres, hortamur. — Rem enim habes in manibus, qua nihil ad haec tempora opportunius. Pervertere et privatim et publice eam conformationem morum quam peperit et expolivit Ecclesia, humanamque societatem – omni sensim vestigio in ea sapientiae honestatisque christianae delendo – ad misera instituta ethnicorum revocare, hoc est quod hodie volunt, quod nituntur nimis multi, atque utinam sine effectu! Praecipuis autem improborum telis proposita est societas domestica; quae cum communis hominum societatis principia et velut semina contineat, necessario consecuturam vident eam, quam moliuntur, conversionem vel corruptionem potius communitatis humanae, si semel instituta domestica corruperint. Itaque sancientes legem de divortiis, stabilitatem coniugii convellunt; cogentes iuventutem publica disciplina, quae plerumque Religioni alienissima est, instituti, in re maximi ponderis, nervos patriae potestatis elidunt; ac, probrosam praedicantes artem potiundae voluptatis naturaeque fraudandae, impie ipsum generis humani fontem arefaciunt, ac thalami sanctitatem impurissimis moribus coinquinant. Recte igitur, dilecte Fili, societatis humanae suscepta causa, ante omnia christianos spiritus in convictu domestico vel excitare studes vel fovere, caritatem Iesu Christi penetralibus nostrorum, tamquam dominam, inferendo. Quod quidem facis ipso sponsore Christo, qui beneficiis se ornaturum promisit eas domos, in quibus sui Cordis imago exposita pie coleretur.

Iam vero cultum honoremque id genus tribuere amantissimo Redemptori nostro sanctum profecto et salutare est: sed nequaquam in isto sunt omnia. Opus etiam maximeque est nosse Christum; cognitam Eius habere doctrinam, vitam, passionem,

gloriam: non Eum sequi levi quodam sensu religiositatis, quae quidem tenera molliaque corda facile commoveat, lacrimulas eliciat, vitia vero intacta relinquat; sed vivaci constantique fide, quae mentem, quae animum, quae mores dirigat ac moderetur. Atqui hoc omnino est causae, cur Iesus aut a plurimis negligatur, aut a multis parum ametur, quod illis fere ignotus, his non satis est cognitus. Quare perge quidem, dilecte Fili, eniti et efficere, ut amoris flammas erga sacratissimum Cor Iesu per domos catholicorum exsuscites: sed enitaris etiam et efficias ante velimus, ut hic amor cognitionem Christi Domini notitiamque eius, quam ipse attulit, veritatis et disciplinae usque maiorem altioremque in omnibus, quas adieris, domibus sequatur. – Nos autem, ut hac in re stimulos pietati communi admoveamus, quaecumque decessor Noster sanctae memoriae Pius X anno MCMXIII, Chilensium Episcoporum rogatu, familiis ex ea republica quae se sanctissimo Cordi consecrarint, largitus est pontificalis indulgentiae munera, eadem ad omnes orbis catholici familias, quae id ipsum faciant, extendimus.

Auspicem caelestium bonorum ac testem paternae benevolentiae Nostrae habeas, dilecte Fili, apostolicam benedictionem, quam tibi peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVII aprilis MCMXV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

I.

Al card. arciv. di Parigi: dichiarazione autentica circa la devozione del SS. Cuore Eucaristico di Gesù.

Lettera. — Ad omnes dubietates et anxietates tollendas quae post evulgata sacrae Rituum Congregationis Decreta dierum 28 martii et 15 iulii anni superioris istic inter fideles exortae perhibentur, flagitabat nuper Eminentia Tua explicitam Sanctae Sedis declarationem super dubio: « Num titulus *Cor Iesu* « *Eucharisticum* servet sensum, quibuscumque non obstantibus,

« quem habet in ultima Collectione (*Raccolta*) Indulgentiarum « anni 1898 et in Brevi dato a Leone XIII die 16 februarii 1903 ».

Re delata ad supremam hanc sacram Congregationem sancti Officii, cuius est curare ne fidei puritas coeni quacumque permixtione turbetur, omnibus eadem mature perpensis, in plenario conventu habito feria IV die 24 martii anni currentis, respondendum censuit: « *Affirmative;* et ad mentem. *Mens est* « ut firma et immutata remanere debeant decreta Sanctae Sedis « quoad emblemata, imo etiam quoad partem liturgicam devo- « tionis erga Cor Iesu Eucharisticum; attamen devotio ipsa erga « Cor Iesu Eucharisticum haberi debeat ut adprobata ab Apo- « stolica Sede in sensu declarationis quae continetur in ultima Collectione Indulgentiarum anno 1898 edita ».

Quam quidem responsionem perpetuo hac super re Ecclesiae sensui apprime consonam facile inveniet quisquis paulisper secum reputet in ipsis Breviarii Romani lectionibus pro Officio festi sacratissimi Cordis Iesu iamdiu concesso, commendari praecipue « caritatem Christi patientis et pro humani generis « redemptione morientis atque in suae mortis commemorationem « instituentis sacramentum corporis et sanguinis sui, ut [eam] « fideles *sub sacratissimi Cordis symbolo* devotius ac ferventius « recolant, eiusdemque fructus uberius percipiant »; et festum Ss.mi Corporis Christi cum eiusdem sacratissimi Cordis festo in sacra liturgia ita coniungi ut alterum alterius quasi sequela et complementum videatur. Nil igitur mirum si, inolescente postea devotione erga sacratissimum Cor Iesu Eucharisticum, constanter ab Apostolica Sede declaratum fuerit « cultum erga sacra- « tissimum Cor Iesu in Eucharistia non esse perfectiorem cultu « erga ipsam Eucharistiam neque alium a cultu erga sacratis- « simum Cor Iesu ».

Ex quibus omnibus plane consequitur devotionem erga sacratissimum Cor Iesu Eucharisticum nedum unquam a Sancta Sede improbatam haud fuisse, quin immo pluries positive recognitam: hoc tamen omnino et non alio sensu, nova vero circa eam emblemata, imagines, titulos ac festivitates liturgicas ideo potissimum vetitas fuisse, ne forte simplicium animis, novitatis amore captis, devotionem ipsam in erroneos vel minus opportunos sensus deflectentibus, res tam sancta obloquentium dicteriis exponeretur.

Dum Te igitur precor ut huius adeo salutaris devotionis fre-

quentatores, veram et genuinam Apostolicae Sedis mentem prudenter edoctos, in sancto proposito confirmare satagas, honori mihi duco altissimae aestimationis meae sensus exprimere Eminentiae Tuae, cui manus humillime deosculor.

Datum ex aedibus S. O. die 3 aprilis 1915.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius*.

ANNOTAZIONE.

Su questo argomento ci siamo a sufficienza spiegati a proposito del medesimo decreto della S. C. dei Riti che, com'è qui accennato, ha dato luogo al dubbio qui risoluto, su la legittimità di sì cara e nobile devozione. Cfr. *Mon. Eccl.*, XXVI, p. 246-253 (25 agosto 1914). Ci gode proprio l'animo constatare che nulla abbiamo da aggiungere a quanto ivi modestamente esponemmo, mentre il presente decreto in tutto conferma autorevolmente la nostra interpretazione. Soltanto gioverà rilevare che mentre il precedente decreto della S. C. dei Riti approva e rivendica specialmente il senso, che chiamavamo *reale*, della devozione « quo nempe intelligitur *sacratissimum Cor Jesu, prouti praesens est in in Ss.mo Eucharistiae Sacramento* », la presente dichiarazione insiste in modo speciale sul senso *simbolico*, definito dalla *Raccolta*, per cui oggetto particolare di tale devozione, è « *quell'atto di suprema dilezione, col quale il Cuore amantissimo di Gesù istituì l'adorabile sacramento dell'Eucaristia* ». In tal guisa i due documenti si completano a vicenda e la suddetta devozione ne esce esplicitamente dichiarata legittima in tutti i due modi nei quali l'abbiamo spiegata.

II.

Nuova indulgenza parziale per la lode del SS.mo Sacramento [1].

Decreto. — Die 15 aprilis 1915. SS.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, abolitis indulgentiis partialibus, quae hactenus viguere ob recitationem laudis: *Sia lodato e ringraziato ogni momento, il santissimo e divinisssimo Sacramento*, quibusdam determinatis temporibus et adiunctis, benigne concedere dignatus

(1) Cfr. Mon. Eccl., vol. XXV, p. 100.

est indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, toties lucrandam, quoties quilibet ex christifidelibus eamdem laudem, corde saltem contrito, recitaverit: firma remanente plenaria indulgentia, item defunctorum animabus applicabili, semel in mense ab iis lucranda, qui per integrum mensem praedictam laudem recitare consueverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Ads. S. O.*

S. Congregazione Concistoriale.

Si vieta anche all'ordine episcopale di inserire negli stemmi e titoli, gli emblemi e i segni di nobiltà gentilizia.

Decreto. — Apostolica constitutione, cuius initium *Militantis Ecclesiae* die 19 decembris 1644 data, Summus Pontifex Innocentius X mandavit ut « omnes S. R. E. Cardinales, ad « unitatem et aequalitatem ordinis construendam, iubeant et « propriis sigillis et insignibus quibuscumque, vulgo *armis* nun- « cupatis, amoveri coronas, signa ac omnes notas saeculares, « praeter eas quibus intra scutum armorum eorum familiae tam- « quam de essentia et integritate eorumdem armorum utuntur, « et ut in posterum ad illorum usu abstineant ». Ad unam vero eamdemque rationem hac in re etiam quoad Episcopos inducendam Ss.mus D. N. Benedictus Papa XV legem, quae supra relata est, ad eos extendendam opportunum censuit. Quapropter Sanctitas Sua hoc edi iussit consistoriale decretum, quo Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi omnes tam residentiales quam titulares in posterum in suis sigillis et insignibus seu armis, itemque in edictorum inscriptionibus, titulos nobiliares, coronas, signa aliasque notas saeculares, quae nobilitatem propriae familiae vel gentis ostendant, addere penitus prohibentur, nisi forte dignitas aliqua saecularis ipsi episcopali aut archiepiscopali sedi sit adnexa; aut nisi agatur de ordine equestri S. Ioan-

nis Hierosolymitani aut Ss.mi Sepulchri. Contrariis non obstantibus quibusvis.

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis Consistorialis, die 15 ianuarii 1915.

C. Card. De Lai, Episc. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Fr. Thomas Boggiani, *Adsessor.*

Annotazione.

Oltre la evidente ragione di uniformità arrecata nel decreto, come causa della proibizione, può opportunamente ricordarsi quella enunziata nella ricordata costituzione Innocenziana, cioè che la dignità del Cardinale e del vescovo nella Chiesa è superiore a quella del principe o marchese, ecc.; e quindi il mettere in vista questi titoli personali nello stemma e nelle denominazioni, è, non ingrandire, ma un rimpicciolire la propria nobiltà. Ove invece i titoli nobiliari siano inseparabilmente congiunti alla sede, è necessario ritenerli, per conservare i diritti acquisiti e annessi alla sede stessa ai quali personalmente non è lecito rinunziare.

Sacra Congregazione del Concilio [1].

Circa il computo della mezza annata dovuta alla cattedrale.

Fanen. — 16 gennaio 1915. — Un parroco della diocesi di Fano dopo preso possesso del suo beneficio, venne invitato dal Capitolo Cattedrale, che ha la procura della Fabbrica relativa, a pagare la mezza annata, cioè una somma uguale alla metà dei frutti annuali del beneficio, da erogarsi appunto a favore della Fabbrica. Il parroco rispose che in quel primo anno calcolate le spese, il bilancio della parrocchia non rendeva quasi nessun attivo; ma il Capitolo, considerato che in Italia ogni parroco attualmente

(1) Nel fasc. 7 degli *Acta Ap. Sedis*, si riporta anche in sunto la causa Eugubina, *Administrationis*, che demmo già per intero nel vol. XXV, 299-308.

non ha rendita minore di L. 900, limite minimo della congrua, dichiarò che il parroco ne doveva la metà, cioè L. 450, e solo per indulgenza lo tassava in L. 225 da pagarsi senza indugio. Rimasto insolvente, il parroco fu citato alla Curia, la quale, sentite le ragioni, interrogò in via di consultazione la S. C. del Concilio sui seguenti dubbi:

1° Se dall'obbligo della mezz'annata, vadano esenti i parroci che hanno solo la congrua, intera o supplita; 2° Se nel determinare la quantità della mezza annata vada computato anche il supplemento di congrua; 3° Se nel detto computo vadano comprese le decime, gli incerti, l'indennità per le spese di culto; 4° Se nel detto computo si debbano sottrarre, oltre i pesi reali, la tassa di mano morta, quella di successione, ecc.

Come si vede la soluzione autentica di questi dubbi sarebbe stata di non poco interesse; ma, com'è noto, le decisioni delle S. Congregazioni sogliono riguardare il caso pratico e non le questioni generali; e da questa norma la S. Congregazione non ha voluto decampare neppure attualmente, rispondendo senz'altro:

Ad mentem. Mens est: « *Episcopus, adhibitis iuris remediis, adigat parochum N. N. ad solvendam summam libell. 225, pro fabrica ecclesiae cathedralis* ».

Annotazioni.

Molta luce riceve però questa decisione dal Voto del consultore; che viene pubblicato in sunto insieme ad essa, e che noi diamo come segue:

Voto. A chiarire i dubbi proposti da mons. vescovo di Fano intorno al contributo della « mezza annata » che il parroco non vorrebbe pagare, almeno nella misura richiesta, è necessario fare due cose: riassumere la giurisprudenza canonica intorno alla « mezza annata », indi applicarla alle questioni sollevate nell'interesse del Capitolo e del parroco.

I. *Giurisprudenza Canonica intorno alla « mezza annata ».* — 1. *Natura, origine, obbligazione.* Per disposizione dell'autorità competente si sono sempre messi sui beneficî e sui Beneficiati determinati *oneri* per fini speciali, e diconsi pensioni, annate, mezza annata. La *mezza annata*, nel senso specifico, è un contributo a favore della Fabbriceria delle Cattedrali e delle Collegiate, che, per autorità apostolica, si mette nella collazione de' beneficî fatta dal Vescovo, obbligando il beneficiato a pagare la metà de' frutti d'un anno.

Questo contributo per l'Italia e le sue Isole fu disciplinato da Benedetto XIII. Egli, nel Concilio Romano, al titolo 17, diede la facoltà

agli Ordinari e poi colla Costit. « *Pius et misericors* » IV idus maii 1725 (che è nella Appendice del Concilio n. 24) *impose* agli Ordinari di esigere ed ai beneficiati di pagare il contributo della « mezza annata ». Poichè evvi difformità tra il testo della Costituzione che si pubblicò nel Bollario e quello posto nell'Appendice del Concilio e non potè rinvenirsi il testo originale (Pallottini. *Media annata*, n. 33-34), si è ritenuto sempre dalla S. Congr. come autentico il testo del Concilio Romano. (In *Ariminen.* 7 iulii 1855 - Pallottini, n. 33-34). Esaminiamolo:

A) *Disposizioni.* « Decernimus, praecipimus et mandamus per « totam Italiam et Insulas adiacentes, ut in posterum provisi *de Paro-* « *chialibus una cum incertis annuum reditum scutorum centum monetae* « *romanae excedentibus*, et de Canonicatis et Beneficiis, tam residentia- « libus, quam non residentialibus et simplicibus, sitis extra Ecclesias « Collegiatas, *cuiuscumque valoris existant* tenentur solvere et respective « deponere *mediam annatam* pro Fabrica *Ecclesiae Cathedralis*. Provisi « vero de Parochialibus una cum incertis annuum reditum scutorum « centum monetae praefetae excedentibus et de Canonicatibus et Bene- « ficiis tam residentialibus, quam non residentialibus et simplicibus, « *sitis* in *Ecclesiis Collegialibus*, vel *ad illas translatis, cuiuscumque va-* « *loris existant*, itidem teneantur solvere et respective deponere *mediam* « *annatam pro Fabrica Ecclesiae Collegiatae* » (Pallottini, n. 15-16).

B) *Ma per quali Beneficii?* « Sive Beneficia praedicta liberae col- « lationis sive iurispatronatus mixti, ac etiam laicalis fuerint, et ad « quemcumque electio, collatio, institutio et provisio pertineat, sive ni- « mirum ad Metropolitanum, vel Ordinarium, sive ad Capitulum, sive ad « alium quemcumque inferiorem, dummodo collationis, institutionis « et provisionis S. Sedis minime existant, aut etiam legitima non vi- « geret consuetudo solvendi vel dimittendi fructus sex mensium, aut si- « milem, non tamen minorem ratam favore Fabricae vel Sacristiae: « utroque enim in casu pro Fabrica praedicta nihil solvendum vel de- « ponendum erit » (Pallottini, n. 16).

C) *Quando non esiste questa obbligazione?* In tre casi: quando la provvista si fa dalla Santa Sede; quando già evvi la consuetudine di pagare o la *mezza annata* o qualche cosa di equivalente (come dalle parole ora riferite, *B*); o quando manca il fine pel quale fu fatta la legge. Difatti la Costituzione prosegue: « Volumus autem quod huic nostrae « Constitutioni minime subiecta sint beneficia illarum dioecesium et « Collegiatarum, in quibus reperitur opus seu peculiare patrimonium « Fabricae sufficienter instructum, aut onus seu obligatio reparandi, res- « taurandi et conservandi ecclesias residet penes communitates locorum, « vel adsunt dictarum ecclesiarum patroni » (*Reatina*, *Mediae annatae*, « 12 maii 1770; Pallottini, loc. cit., n. 63).

D) Il Pontefice non solo onerò la coscienza degli Ordinari per la esecuzione de' suoi ordini, ma munì la Costituzione del decreto irritante

e della clausola « *sublata* », facendo comprendere che per raggiungere il fine nobilissimo voleva l'applicazione de' mezzi da lui imposti, e ad ogni costo, senza scuse e pretesti o sotterfugi.

E) *La mezza annata* non va confusa col *Cattedratico;* questo si dà al vescovo, *in signum subiectionis cathedræ Episcopali* ed in piccola misura, ma la *mezza annata* va alla Fabbrica della Cattedrale, come aiuto.

2. *Interpretazione.* La Costituzione era chiara; ma intanto sorsero delle difficoltà e de' dubbi e le SS. Congr. li hanno dilucidati. Riassumiamo le principali risoluzioni antiche e recenti.

A) Una Chiesa parrocchiale elevata a Collegiata è tenuta a questa legge a favore della Cattedrale? Fu risposto di no, perchè allora cominciava lo stesso onere a favore della propria Chiesa collegiata (*Imolen., Mediae annatae,* 14 ianuarii et 18 februarii 1758; Pallottini, loc. cit., n. 7).

B) Se la Chiesa parrocchiale ha bisogno di restauri, deve ad essa applicarsi la *mezza annata?* Strettamente non si può, perchè la Costituzione parla della Cattedrale e della Chiesa Collegiata; ma con dispensa pontificia si potrebbe: difatti la S. Congr. del Concilio, *in Ariminen.* 7 iulii 1855, *ad tertium* rispose: « Pro gratia, accedente consensu Capituli » (Pallottini, n. 22).

C) Le *mezze annate* si possono applicare per feste, canto, organista od altre spese a carico della Fabbriceria? Fu lungamente disputato; ma oggi è giurisprudenza pacifica che debbansi applicare *unicamente* o per la Fabbrica materiale o per arredi ed utensili od anche pe' lumi occorrenti al sacro culto (Pallottini, n. 64, 65, 66, 67, 68, 69).

D) Come si deve fare il cumulo delle rendite per determinare la *mezza annata?* Si devono includere le distribuzioni quotidiane? Gli avventizii od incerti? Lunghe dispute; ma ormai è giurisprudenza assodata che le distribuzioni quotidiane pe' beneficiati si devono computare come rendite, e parimenti gl'*incerti* giacchè la Costituzione li include, quando dice « cum *incertis* »; ma però questo va inteso degl'incerti fissi non degli avventizi propriamente detti. Difatti per le distribuzioni, oltre le antiche decisioni (Pallottini, 72, 73, 76), abbiamo una recente risposta della S. C. del Conc.: *An inter beneficii reditus computandae sint distributiones chorales etsi a praebenda non distinctae,* 20 iulii 1878. *Affirmative et amplius.* E poichè il Capitolo di Nola voleva pagare la *mezza annata* solo sulla prebenda e non sugl'incerti, e molto meno sulle distribuzioni quotidiane, la S. C. addì 14 dicembre 1901 definì: *Servetur Const.* « *Pius et misericors* » *Benedicti XIII, exclusis tantum simpliciter adventitiis.* (*Monitore Eccl.*, vol. XIII, p. 531). E quindi rimane ferma la decisione 12 marzo 1770 *in Reatina,* che obbligava alla *mezza annata,* nonostante che tutta la rendita fosse in distribuzioni (Pallottini, n. 74-76).

E) *Quali pesi si possono dedurre nel fare il computo delle rendite?* La S. Congr. costantemente ha risposto come aveva deciso nella « *Tiburtina,* 11 maii 1754. An et quae onera et quae expensae deducendae

« sint ex reditibus beneficiorum tam curatorum tam non curatorum « in casu? Deducenda esse onera mere fixa et realia, non vero personalia « in beneficiis curatis ad effectum ut subiiciantur taxae, et amplius ». Parimenti il 20 luglio 1878 ad 2um: «Deducenda esse onera fixa et realia, « non vero personalia et amplius ».

Ma nella risposta *Camerinen.* 3 iulii 1852, spiegò in certo modo i pesi da dedursi: « Modus est, ut detractis expensis pro ordinaria fundorum « manutentione, solutionibus pensionum, *publicorum vectigalium*, et ele- « mosynae missarum iuxta legem fundationis calculandae ad rationem « synodalem, solvatur *media annata*» (Pallottini, n. 30-31). In *Aesina* 28 iulii 1874, decise non doversi dedurre le *messe conventuali* che sono onere personale e per la stessa ragione non si devono dedurre le messe *pro populo*, onere personale del parroco.

3. La consuetudine ha potuto distruggere questa legge? Per sè no (Pallottini, nn. 53, 54, 55, 56, 57, 58), poichè è munita della clausola *sublata* e del decreto irritante: tutti in questo convengono (*Reatina*, 12 maii 1770; *Amerina*, 13 martii 1841; *Congr. EE. RR.*, 9 martii 1866). Ma però giovar può la consuetudine nel senso che da essa si può arguire che la legge o non fu applicata perchè si trovarono le ragioni si esenzione dettate dalla Costituzione (n. 1 *C*), o che nel decorso del tempo sopravvennero le ragioni liberative dell'onere, giacchè non si può supporre che i Vescovi siano stati negligenti nell'applicare una legge così grave ed anche così utile. Laonde dove non è applicata finora, la S. C. non insiste che si applichi; ecco alcune risoluzioni in proposito:

A) Per Nola il 9 settembre 1893 rescrisse: « Attentis peculia- « ribus temporum rerumque adiunctis, iisque perduratibus nihil esse « innovandum » (*Acta S. Sedis*, volume XXVI, pag. 424). Ma quando fu riferito e si venne a sapere che in quella Diocesi la legge in qualche modo vigeva, in data 20 luglio 1895, die' nuove risposte: « Quoad fu- « turum adigi posse ad solutionem omnes beneficiatos in Const. *Pius et* « *misericors*, Bened. XIII designatos »; e poichè i parrochi volevano essere esonerati se la rendita non passasse i duecento scudi o mille lire, fu risposto *negative*, come *negative* fu risposto ad altre larghezze che in prosieguo chiesero i canonici, cioè 29 gennaio 1898, 14 dicembre 1901 (*Monitore Eccl.*, vol. VIII, pag. 170; IX, pag. 145; X, pag. 268; XIII, pag. 529).

B) Poichè nel Capitolo di Treia, di cui è amministratore perpetuo l'arcivescovo di Camerino, non si applicava la tassa a taluni beneficii, la S. C. *in Treien.* 22 dic. 1906: « Attentis peculiaribus circumstantiis, « nihil esse innovandum » (*Acta S. Sedis*, vol. XL, pag. 149; e *Monitore Eccl.*, vol. XVIII, pag. 486).

Ma per Faenza, poichè la tassa si applicava e non secondo la legge benedettina, la stessa S. C. *Faventina, Annatae*, 8 febr. 1913. « Servan- « dam esse Constitutionem Benedicti XIII et ad eius normam refor- « mandas esse constitutiones capitulares;... alios beneficiatos et parochos

« *teneri ad solvendam mediam annatam; tribuuntur* tamen Ordinario *fa-*
« *cultates reducendi*, perpensis omnibus rerum adiunctis, summam re-
« spective debitam iuxta vires uniuscuiusque, et, si casus ferat, etiam
« totaliter eam *condonandi* ». (***Mon. Eccl.***, **XXV, p. 242-248**).

Quindi conchiudiamo coll'E.mo Card. Gennari (*Monitore*, vol. XX, pag. 268): « Dov'è in uso oggidì la prestazione delle *mezze annate*, tutti i
« beneficiati devono pagarle, benchè non le abbiano pagate per l'addie-
« tro. Dove poi tal prestazione non è in uso si può mantenere il solito ». E la Santa Sede, come appare specialmente dalla risposta in *Faventina*, 8 febr. 1913 è disposta ad accordare riduzioni e condonazioni.

II. *Risoluzione delle questioni.* — 1. Che i parrochi nella diocesi di Fano, quando abbiano una rendita superiore ai cento scudi, debbano pagare la mezza annata, non è posto in dubbio, e chiaro apparisce dalla giurisprudenza riportata. Nè vale la sottigliezza del parroco che la congrua è data pel suo sostentamento e non va soggetta a tassa, dappoichè la legge benedettina è chiara e colpisce i redditi, i frutti che vengono dal Beneficio o pel Beneficio. È il pane pel parroco? Ma per un anno dovrà dividerlo colla madre, colla Chiesa cattedrale: la legge dunque, per sè vige anche per la congrua, che del resto, è unica rendita della Parrocchia.

2. Nel calcolare l'entità delle rendite si deve tener conto del *supplemento di congrua* che dà il Governo? Ecco una quistione elegante! È vero che la S. Congr. non riconosce i supplementi del congrua, perchè non riconosce il diritto dello Stato di rimescolare i beni ecclesiastici; ma giacchè questo supplemento si dà, la S. Congr. può, pur non riconoscendolo, dare delle disposizioni intorno ad esso. Infatti spesse volte ha disposto che i parrochi delle chiese collegiate, cattedrali, o ricettizie possano o no ed in data misura amministrare questi supplementi, e secondo le circostanze ha disposto che o li facciano loro o li mettano nella massa comune e ne diano l'amministrazione al Corpo morale. Parimenti dunque nel caso la S. Congr., pur non riconoscendo nè approvando il supplemento di congrua, può disporre e decidere se debba o pur no considerarsi come parte della massa delle rendite soggette alla tassa.

Questo supplemento è una vera rendita, un vero reddito; e se lo si considera come incerto, è un incerto fisso e stabile. Ora la legge benedettina impone: « provisi de parochialibus una cum incertis annuum re-
« ditum scutorum centum excedentibus », dunque si include il supplemento.

Il card. Gennari nelle risposte ai quesiti scrive (*Monitore*, vol. XX, 1908, pag. 327): « L'aumento di congrua che dà il Governo, sia che si
« voglia considerare come aumento della prebenda, sia che come in-
« certo, non pare dubbio che debba computarsi nella *mezza annata* ».

3. Se oltre il supplemento di congrua debbano computarsi tutti gli altri introiti: *A*) Le decime che si esigono da' fedeli di timorata coscienza; *B*) gl'incerti di qualsiasi natura; *C*) ciò che lo Stato dà per le

decime abolite; *D*) le spese di culto che si hanno dallo Stato o da qualche altro Ente.

Per gl'introiti *A*) e *C*) nessun dubbio; essi fanno parte del patrimonio della Parrocchia e sono veri *reditus* e quindi sottoposti a tassa.

Per gl'introiti *B*) *incerti:* in linea generale vanno inclusi, perchè la legge dice « cum incertis »; ma stando alla risposta della S. Congr. del Concilio per *Nola*, 14 dicembre 1901, « serventur Const. Benedicti XIII, « *exclusis tantum simpliciter adventitiis* », si può usare un'indulgenza per gli avventizii propriamente detti (Vedi sopra I, n. 2 *D*).

Per gl'introiti *D*) spese di culto, se si mettono nell'introito, si devono mettere anche nell'esito; ma se non si mettono nell'introito, non vanno portate nell'esito. Da quanto diremo nel numero seguente la rendita, calcolati anche gl'incerti, si deve purgare da'pesi *reali* e *fissi* e non già da'personali; le spese di culto, ostie, vino, arredi, illuminazione, manutenzione, sagrestia, campane, organo sono spese reali e più o meno fisse, come sono reali le spese per messe, non già per quelle *pro populo*, ma per quelle di legati; il parroco è tenuto alla messa *pro populo*, alle altre funzioni, all'amministrazione de' Sacramenti; questi sono pesi personali; gli altri sono reali. Duanque la spesa per questi pesi, se non si riceve dal Governo, e da altri enti, si deve sostenere dal parroco, e va sottratta nel computo della rendita tassabile. Laonde se le spese di culto che vengono da altri si considerano come aiuti per gli esiti, non vanno calcolate nella massa.

4. Si devono sottrarre le *tasse governative?* La S. Congr. nei tempi nuovi, interrogata su di queste tasse, ha risposto, come abbiam veduto, ripetendo la risposta antica: *deducenda onera fixa et realia et non personalia*. Ma se vogliamo dare una risposta precisa, uopo è che anzi tutto guardiamo a quante tasse va oggi soggetto un parroco e che s'intenda per tassa reale e personale nel senso civile e nel senso canonico.

A) Un parroco va soggetto a queste tasse: *a*) fondiaria su' beni stabili urbani e rustici che può avere, giacchè la Parrocchia è *ente* conservato e non convertito; *b*) ricchezza mobile su' censi ed altri assegni; su' diritti avventizi detti lucri di stola; sugli assegni in supplemento di congrua, ma quest'ultima è rimborsata dal Fondo-culto; *c*) Manomorta; se la rendita oltrepassa mille lire; *d*) Annuo concorso per la rendita superiore alle duemila lire; *e*) Tassa di esercizio e vendita o professionale, dove i Tribunali non lo liberano; *f*) La tassa di famiglia o fuocatico; *g*) La tassa di presa di possesso che è al 2 %, oltre i decimi e le sopratasse e quindi al 2 ½ %; questa è per una volta sola; si paga al prjmo anno cioè sei mesi dopo il possesso; risponde a circa un quarto della rendita d'un anno, se il parroco ha meno di 50 anni, a circa un ottavo, se ha oltrepassato il 50° anno nell'atto del possesso.

B) Nel senso canonico i pesi *personali* sono le prestazioni di opere, messe d'officio. cioè conventuali o *pro populo*, funzioni, prediche, amministrazione di Sacramenti; pesi *reali* sono pagamenti che si fanno per

avere un oggetto od una opera, che occorrono al ministero o per messe di legati. Nel senso civile si hanno due criteri: uno per l'esazione o azione civile e quindi pesi *reali* o *personali*, secondo che si abbia l'azione o sulla cosa e suoi possessori, o sulla persona e suoi eredi; l'altro criterio riguarda la deduzione delle passività in ordine alle tasse, e si hanno le *passività intrinseche* che sono un'esplicazione dell'ente e queste non si deducono in ordine alle tasse; e *passività estrinseche*, che sono passività verso i terzi, vero *æes alienum* e queste si deducono agli effetti delle tasse.

Premesse queste nozioni *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) sono vere tasse che il parroco paga perchè Parroco; se qualcuna, nel senso civile è personale, nel senso canonico *tutte* sono *reali*, perchè si pagano delle somme che diminuiscono il reddito parrocchiale, e perciò si devono dedurre nel valutare la rendita per la *mezza annata*.

La tassa *e*) tassa di famiglia, si paga dal parroco come cittadino e non perchè parroco; e si potrebbe non dedurre, sebbene, se è elevata più che per altri proviene da ciò che si guarda non il semplice cittadino, ma il Parroco, che ha una posizione alta e retribuita e quindi lo si *tartassa* con una tassa di famiglia elevata.

La tassa di presa di possesso se è *personale* nel senso civile, è *reale* nel senso canonico; ma non è fissa, perchè si paga una volta solamente; è però abbastanza gravosa e colpisce la prima annata e può arrivare, se il parroco ha meno di 50 anni, ad un quarto della rendita. Sembra quindi da consigliarsi, che, se non la si vuol dedurre, si conceda almeno qualche mitigazione nel computo totale della mezza annata, o almeno qualche facilitazione nel pagamento, p. es. rendendolo rateale in tre o cinque anni; altrimenti potrebbe accadere che il parroco nel primo anno, pagando la metà alla fabbrica, un quarto al ricevitore per la presa di possesso, un altro quarto e più in spese e tasse, sia costretto a viver d'aria pura.

Segreteria di Stato.

Al vescovo di Paderborn (Germania) circa l'opera da lui spiegata e stabilmente istituita a favore di prigionieri di guerra.

LETTERA. — Sento il dovere di rilevare quanto la S. V. Ill.ma e R.ma mi comunicava col pregiato suo foglio, in data del 1° aprile corr., intorno all'opera benefica da lei svolta, con la preziosa cooperazione del suo clero, a favore dei prigionieri di guerra. A tale riguardo, ella mi faceva sapere come varie persone di buona volontà siano sempre occupate nell'ufficio appositamente isti-

tuito, lavorando con ammirabile spirito di sacrificio alla missione di consolare i prigionieri stessi e le loro famiglie, tanto più lietamente perchè sanno di assecondare con l'opera loro la pietosa iniziativa del Santo Padre, e con tanto maggior merito, in quanto trattasi di beneficare dei nemici, che la vera carità evangelica fa loro considerare quali fratelli in Gesù Cristo, senza distinzione di nazionalità e religione.

Compio ora il gradito incarico di testimoniare, ancora una volta, alla S. V. con quanta compiacenza vegga Sua Santità l'attività intelligente e misericordiosa che ella consacra all'opera sullodata; opera, che fa degno riscontro alla sollecitudine dimostrata anche dagli altri R.mi Prelati della Germania verso i prigionieri ed i detenuti civili, e specialmente a quella promossa, in sollievo dei sacerdoti francesi prigionieri, dall'E.mo Signor Cardinale de Hartmann, la quale meritò a questo il solenne encomio tributatogli dalla medesima Santità Sua col venerando autografo del 18 ottobre del decorso anno.

Vuole pertanto il Santo Padre che alla S. V. ed a quanti, con alto e squisito senso di cristiana carità, si applicano o si applicheranno a coadiuvarla, vada l'espressione del sovrano Suo gradimento ed elogio, mentre, ad incoraggiarne sempre più il santo zelo, imparte nuovamente a lei ed a tutti gli altri, in segno di particolare benevolenza, l'apostolica benedizione.

Mi valgo poi della presente occasione per confermarmi con sensi di distinta stima della S. V. Ill.ma e R.ma

Roma, 29 aprile 1915.

Servitore
P. Card. Gasparri.

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI
alla retta formazione del Clero

SEZIONE II.

Cap. II. — Quanti chierici la Chiesa vuole ammessi al sacerdozio.

(*Continuazione della II sezione; cfr. pag. 211*).

Art. IV. — Séguito del precedente.

3. Nè alla mia tesi, *non potersi mai supporre che la Chiesa voglia ricusato l'ingresso nel Santuario a chi vi sia evidentemente vocato*, si oppongono le parole di S. Francesco di Sales: *La Chiesa non ha bisogno di molti preti, ma di buoni preti.*

Siccome però non si possono rettamente intendere le parole di Benedetto XIV che esaminammo nell'articolo precedente, se non si legge tutto il capo in cui le scrisse; così non si può intendere il giusto valore di queste del Salesio, senza considerare l'epoca in cui le diceva.

L'ignoranza e la corruzione di tanta parte di quel numerosissimo clero e quindi del popolo avevano fornito all'empio Lutero, non solo un pretesto opportunissimo per gridare alla necessità di riforma, ma ad un tempo somma facilità di diffondere largamente le sue dottrine demolitrici del dogma e della morale. Ma Iddio, che veglia sempre alla conservazione della sua Chiesa, inspirò, guidò e fece condurre a termine il sacro Concilio Tridentino, il quale contrappose alla falsa la vera riforma, ravvivatrice della fede e promotrice dei santi costumi. Nè ciò solo. Suscitò, specie in Italia, in Francia e nella Spagna, una schiera di ecclesiastici dottissimi e santissimi, i quali con lo splendore della oro santità e con la profondità della loro dottrina, rendessero più sicuri ed efficaci i salutari effetti del Concilio. Or essi, mentre benedicevano il Signore di aver inspirato a quel sacro consesso di cominciare la riforma universale dalla riforma del clero, dolevansi nondimeno che, pur essendo trascorse varie decine di anni dalla pubblicazione dei decreti e canoni del Tridentino, non tutti e forse non molti dei prelati attuassero col necessario rigore,

ad esempio del Borromeo, del Barbarigo e di altri santi vescovi, le prescrizioni conciliari: sì grande è sulle umane volontà la forza delle inveterate consuetudini!

Fra quegli illustri campioni primeggiò il venerabile Bellarmino, il più strenuo *profligatore* del protestantesimo. Egli come avevano prima di lui parlato s. Girolamo, il Crisostomo, s. Bernardo, ecc., e dopo di lui, Benedetto XIV, s. Alfonso, il venerabile D. Cafasso, ecc., non si peritò di scrivere, anche a pericolo di accrescere l'audacia degli eretici (*De gemitu columbae*, cap. V): « Pastori summopere cavendum est, ne cuipiam cito manus imponat,... sed tantum debet ministros eligere quos idoneos censeat. Ex facilitate quippe imponendi manus factum est, ut hoc tempore sit prope infinita clericorum turba; quorum tamen plurimi non aspirant ad sacros ordines ut sit Dominus pars eorum, sed vel ut temporalis vitae subsidium quaerant, vel ut ad ecclesiasticos honores aliquando conscendant. Hinc porro fit, ut multi cum magna ecclesiasticae dignitatis iactura » (e qui descrive la condotta veramente lagrimevole del clero dei suoi tempi).

Or qual meraviglia che appunto in quel tempo, alla vista di tanta moltitudine di sacerdoti ignoranti e viventi tutt'altro che da sacerdoti, lo zelantissimo dottore san Francesco di Sales facesse eco alle parole del suo coevo venerabile Bellarmino ed esclamasse: *La Chiesa non ha bisogno di molti preti, ma di buoni preti!* Era forse di lui solo quel lamento? Era del Borromeo, del Barbarigo e di tutti i buoni vescovi e buoni sacerdoti che, per attestazione dello stesso Bellarmino, neppure mancavano allora, come non erano mancati mai e mai non mancheranno nella vera Chiesa di Gesù Cristo. Ma dicendo il Sales non esser necessari *molti preti*, di quale moltitudine intendeva egli parlare?

Di quella appunto di cui allora rigurgitavano anche i piccoli villaggi e fra cui era ben raro trovare un vero sacerdote.

Anche S. Tommaso aveva parlato a un di presso nel medesimo senso, riferendosi in maniera più esplicita al numero dei sacerdoti dei suoi tempi. Dimostra dapprima scientificamente che, dovendo il sacerdote possedere una bontà non qualsiasi, ma eccellente, superiore a quella dei buoni religiosi, risplendente innanzi a Dio per la interiore virtù e innanzi agli uomini per la buona fama; il gran peso degli ordini sacri deesi sovrapporre non a mura costruite di fresco, quali sono i convertiti da poco,

ma a mura già prosciugate e divenute solide per abituale santità: « Unde pondus ordinum imponendum est parietibus iam per sanctitatem desiccatis ab humore vitiorum » (metafora opportunissima: l'essiccarsi di una nuova fabbrica richiede anni), in guisa da essere modello di perfetti cristiani: « digne ambulent in plebem Christi ». Di modo che, se il Vescovo promove uno senza avere accertate quelle sue ottime qualità che producono morale certezza della sua buona riuscita, pecca gravemente, rendendosi dispensatore infedele dei beni affidatigli dal gran padrone, ed esponendo a pericolo il decoro della Chiesa e la salute delle anime. (Suppl. q. 36, art. IV). Ecco la conclusione dell'articolo « Cum ideo Dominus supra familiam suam aliquos constituat ut tritici det illis mensuram, peccat mortaliter, tamquam infidelitatis reus, qui indignos ad ordines promovet ».

Per indegni, come evidentissimamente apparisce da tutto il contesto, non intende quelli che abbiano positivi demeriti, ma chiunque non ha certi e sufficienti meriti per uno stato sì sublime e sì difficile. S. Alfonso dice doversi avere come indegni degli ordini sacri tutti coloro cui manca il complesso delle eminenti virtù che formano lo spirito ecclesiastico (*Istruz. e Pratica*, Capo VII, degli obblighi del Vescovo). Indi continua l'Angelico: « Dicendum, quod a Domino (Lucae XII) describitur fidelis servus, qui constitutus est supra familiam suam, ut det illis tritici mensuram. Et ideo infidelitatis reus est qui alicui supra mensuram eius divina tradit. Hoc autem facit quicumque indignum promovet. Et ideo crimen mortale committit, quasi summo Domino infidelis; et praecipue cum hoc in detrimentum Ecclesiae vergat, et honoris divini, qui per bonos ministros promovetur. Esset enim infidelis terreno domino qui in eius officio aliquos inutiles poneret ». (Che dire, se ne ponesse non solo d'inutili, ma altresì di nocivi?). Contro tale irrefragabile dottrina egli si propone quattro difficoltà, la prima delle quali, che gl'insipienti fecero e faranno sempre, suona così: « Videtur quod promovens indignos ad ordines non peccet. Quia episcopus indiget coadiutoribus in minoribus officiis constitutis; sed non posset eos invenire in sufficienti numero, si talem idoneitatem in eis requireret, qualis a sanctis describitur. Ergo si aliquos non idoneos promovet, videtur quod sit excusabilis ». E da par suo risponde: « Ad primum ergo dicendum, quod Deus numquam ita deserit Ecclesiam suam, quin inveniantur (si tro-

vino non a caso ma col cercarli) idonei ministri sufficientes ad necessitatem plebis (è una conseguenza della indefettibilità della Chiesa), si digni promoverentur et indigni repellerentur. Et si non possent tot ministri inveniri QUOT MODO SUNT, melius esset habere *paucos* ministros bonos quam multos malos, ut dicit beatus Clemens (epist. 2 ad Jacobum fratrem Dom. ante med.).

Come dunque l'Angelico, rigetta la necessità del numero dei sacerdoti che si vedevano al suo tempo, *quot modo sunt*, numero la cui moltitudine poco dianzi aveva deplorato S. Bernardo, scrivendo: *Multiplicasti gentem, sed non magnificasti lactitiam;* così il Sales, rigettando la necessità di molti ecclesiastici, intendeva parlare di quella moltitudine che a quel tempo stesso il Bellarmino chiamava *turba quasi infinita*. Ma forse con ciò voleva dire che i preti buoni debbono essere pochi? No, per fermo. Anzi dai suoi biografi sappiamo il suo ardente desiderio che non fossero pochi. E l'autore del libro *S. Francesco di Sales proposto a modello delle anime pie e specialmente dei sacerdoti* (Torino, Marietti, 1862, pag. 97) scrive: « Era una consolazione pel suo cuore l'accrescere il numero dei ministri di Dio (cioè dei veri suoi ministri) ed avrebbe voluto vedere entrare nella carriera sacerdotale tutti coloro che riputava IDONEI a procurare la gloria di Dio e il bene delle anime ». Perciò le sue parole comprendevano due idee: nella prima dice che alla Chiesa non sono necessari molti preti *quali che essi sieno;* nella seconda afferma essere necessari i buoni preti, senza dire che questi buoni debbano essere pochi; negava insomma la necessità del gran numero senza affermare la sufficienza del piccolo numero.

— Ma, dirà taluno, la parola « pochi » se non la usò il Sales, l'adoperò S. Tommaso nello stesso luogo da voi riferito; e prima di lui l'adoperarono S. Clemente, il Concilio Later. IV, ecc., e dopo di lui innumerabili altri autori: tanto che Benedetto XIV potè scrivere, essere stato sempre questo lo spirito e l'intenzione della Chiesa, preferire i pochi buoni ai molti cattivi od inutili: « Constat, hunc semper Ecclesiae spiritum atque constantem illius mentem fuisse, paucos ut potius sed bonos haberet ministros, quam multos inutiles vel pravos » (l. c.). Ora poichè, giusta lo stesso pontefice, il promovere molti chierici è la vera cagione per cui entran nel santuario quelli che non ne sono degni, « non aliunde, quam ex magna eorum, qui ordinantur, multitudine evenire dicendum est, ut in sanctuarium irrumpant

qui eo ingrediendi digni non erant » (l. c.); è chiaro che se si vuole avere buoni sacerdoti, bisogna promuovere pochi chierici. — No, rispondo. Siccome tra il grande e il piccolo vi è il mezzano, così tra i pochi e i molti vi è il numero equo, ragionevole, che può chiamarsi il giusto mezzo. Lo stesso Benedetto XIV in quel celebre capo dice espressamente che tutti i mezzi ivi suggeriti otterranno che si rigettino i chierici che non sono vocati e quelli ancor più numerosi che sono dubbiamente vocati e che si promovano SOLO i certamente vocati; e con ciò si conseguirà che il numero del clero non sia accresciuto più del giusto « ut numerus ecclesiasticorum non plus aequo augeatur ». La ragione poi per la quale lo scartare i non vocati e i dubbiamente vocati e promuovere i soli certamente vocati impedirà che il numero degli ecclesiastici non divenga maggiore del giusto si è, come dissi, che (parlando sempre in genere e secondo l'attuale stato dei fedeli e la presente economia della provvidenza), l'altezza della virtù indispensabile in chi aspira al sacerdozio, specie quanto alla perfetta e perpetua continenza, non può trovarsi in gran numero di giovani: OMNE MAGNUM RARUM.

Questo giusto numero però che non conviene sorpassarsi, può anche non raggiungersi; e con quanto grave danno delle anime lo hanno egregiamente descritto parecchi autori moderni, segnatamente il Frasinetti, il Guerra e il Rossi.

Or lo stesso Benedetto XIV, mentre ci ha insegnato nel citato luogo i mezzi per ottenere che quel numero equo di sacri ministri non si sorpassi, ci ha insegnato nella Enciclica: *Ubi primum* ai Vescovi dell'Orbe i mezzi per ottenere che quel giusto numero si raggiunga. Quali sono essi? Sono in sostanza quegli stessi mezzi suggeriti per impedire l'eccessivo numero degli ecclesiastici, e che possono enunciarsi in una sola parola: ottima educazione chiericale. È questa una verità di sommo rilievo per la pratica, notata pure dal Guerra: *gli stessi mezzi che ottengono buoni sacerdoti, ne ottengono ad un tempo il numero sufficiente.* Infatti siccome un cattivo metodo di educazione chiericale fa che in molti, nei quali Iddio aveva posto i germi dell'ecclesiastica vocazione, tali germi restino infecondi; così l'ottimo metodo osservato da tutti i superiori, cominciando dal Vescovo, che è il superiore nato e principale responsabile, e terminando ai prefetti e vice-prefetti di camerata, fa che *tutti* quei germi si svolgano e crescano rigogliosamente, sino alla

completa manifestazione della volontà di Dio (certezza di vocazione). Onde la citata Enciclica si chiude col promettere ai Vescovi che la fedele attuazione dei mezzi in essa raccomandati produrrà ricchissima copia di buoni operai, « uberrimam bonorum operariorum copiam ». Sì è forse contraddetto in quei due documenti Benedetto XIV? Per nulla. Le parole d'un autore vanno intese non solo in relazione al tempo in cui sono scritte, ma pure nel loro complesso e contemperando le une con le altre. Quel numero adunque non maggiore del giusto « non plus equo » è tutt'altro che un piccol numero; e quella ricchissima copia di buoni operai non ne rende il numero superiore al ragionevole; come non si contraddisse Pio IX quando nel Breve del 4 aprile 1874 a Mons. Formisano, scrisse essere di suprema importanza per la religione e per la società che non siano promossi al sacerdozio fuorchè quelli che Iddio certamente vi chiama « veris certisque indiciis »; mentre nel Breve del 10 novembre 1869 a Mons. Guerra aveva scritto essere desiderabile che i sacri ministri siano molti « optandum profecto foret, dilecte fili, ut CREBRI suppeterent operarii... ». (E chi potrebbe non desiderare che a raccogliere una messe così sterminata, non siano molti gli operai?). Quel *molti* deve intendersi della moltitudine consentita dalla indispensabile condizione che siano tutti certamente chiamati da Dio al sacerdozio. Ogni altro operaio che non sia chiamato da Dio, non raccoglierà, ma disperderà, e di siffatti operai è desiderabile non già che ve ne siano molti, ma piuttosto che non ve ne sia neppure uno.

Allo stesso numero poi d'individui possono ben competere le locuzioni « molti » « pochi » « in giusto numero » guardandolo sotto diverse relazioni. Per es., se in una diocesi, coadiuvandosi la provvidenza con vero zelo per lo sviluppo delle vocazioni, siasi raggiunto un numero davvero consolante di sacri ministri, si può dire con eguale verità che essi sono in numero giusto, ragionevole, perchè non potrebbe desiderarsi di più e di meglio; si possono dire pochi a rispetto della turba quasi infinita deplorata dal Bellarmino e da Benedetto XIV; e si possono pur dire molti a petto dei buoni preti di certe infelici diocesi nelle quali la coltura spirituale dei fanciulli, dei giovanetti e sinanco dei chierici è postergata nella maniera più lagrimevole.

Questa coltura è la parte che noi dobbiamo mettere, acciocchè i germi di vocazione creati da Dio in molti, si svolgano

fino a manifestare interamente la divina volontà, a divenire cioè idoneità completa; poichè, come scrisse lo stesso Benedetto XIV, *boni operarii non nascuntur* (belli e formati), *sed fiunt*, cooperando l'uomo all'operare di Dio (l. c.). Che se poi il Signore per suoi altissimi fini non benedice agli sforzi che facciamo per lo sviluppo delle vocazioni, allora dobbiamo contentarci piuttosto che il numero dei buoni sacerdoti resti scarso, scarsissimo, sino a non poter dare un parroco a ciascuna parrocchia, come scrisse Pio X ai vescovi di Venezuela, anzichè provvedere a tale scarsità col promuovere chi non sia evidentemente vocato. Questo e non altro voglion dire le sapientissime parole: *melius est paucos habere ministros bonos, quam multos malos.* Esse contengono solo la norma da seguirsi nella *collisione* tra la bontà e il numero del clero. Noi dobbiamo procurare i beni ed evitare i mali: ma quando non è possibile procurar tutti i primi ed evitare tutti i secondi, la saggezza dètta: *inter duo bona elige maius, inter duo mala elige minus.* Questa convenienza di preferire il maggior bene al minore e il minor male al maggiore si enuncia con la stessa formola «melius est», è meglio; la quale ha il suo significato letterale quando si tratta di scegliere fra due beni, ma prende il significato di uso quando trattasi di scegliere fra due mali: *È meglio aver l'anima virtuosa che il corpo sano.* Qui è veramente cosa migliore la virtù che la sanità. *È meglio restar ferito che restar ucciso*, qui «è meglio» significa solo è preferibile, perchè il restar ferito non è già un bene, ma soltanto un male minore del restare ucciso. Quando perciò si dice «melius est paucos ministros habere bonos, quam multos malos», è troppo chiaro doversi sottintendere: se dei buoni non se ne può avere un numero sufficiente. Nelle dette parole «melius est, etc.», non s'istituisce alcun paragone tra i pochi buoni e i molti buoni, ma tra i pochi buoni e i molti cattivi. È una sentenza complessa, sintetica, la quale, svolta nei concetti che contiene, vuol dire: la scarsezza del numero di sacerdoti buoni è un gran male, non positivo ma privativo, in quanto cioè rende impossibile aiutare moltissime anime bisognose di luce, di guida, ecc. Ma un male immensamente maggiore è il provvedere a tale scarsezza con sacerdoti non buoni; perchè questi non solo omettono di aiutare le anime, ma positivamente le rovinano, oltre a discreditare la religione. Rimedio ad emendare i mali sarebbe un clero non solo buono, ma pure abbastanza numeroso; ed a

procurare tal rimedio deesi mirare sempre e con ogni sforzo. Ma quando non vi si riesce e però sono in urto, in collisione, il numero e la bontà, talchè se si vuole un clero numeroso, occorra promuovere anche i non certamente vocati, e se si vuole promuovere solo i certamente vocati, occorra rassegnarsi alla scarsità del numero; allora è asssolutamente da preferire questo minor male all'altro senz'alcun paragone maggiore.

L'Angelico espresse lucidissimamente siffatta collisione col dire: « Si non possent inveniri quot modo sunt, melius est, etc. ». Dunque quando è meglio averne pochi buoni? Quando di buoni non se ne possono trovare quanti sono adesso, *quot modo sunt* tra buoni e non buoni; così che, se *quot modo sunt* potessero trovarsi tutti buoni, tanto meglio.

— S. Alfonso però, replicherà qualcuno, non accenna per nulla a tale collisione, ma asserisce semplicemente che tutti i buoni vescovi pochi ne ordinano. E Pio X ripeteva spesso: « Pochi, ma buoni; pochi, ma buoni ». (*Civ. Cattolica*, quaderno 1541, pag. 521).

— Piacciavi completare le parole dell'uno e dell'altro, ed apparirà chiarissimo che anch'essi suppongono la collisione.

Le parole di S. Alfonso sono queste: « ...Ond'egli (S. Francesco di Sales) pochi ne ordinava, siccome praticano tutti i buoni vescovi; giacchè in verità pochi sono quelli che si fanno sacerdoti per vera vocazione;... e da ciò poi avviene che pochi sacerdoti son quelli che riescono buoni e di profitto alle anime ». (*Istruz. e Pratica*, c. VII, n. 47).

La seconda parte spiega la prima. Infatti perchè mai tutti i buoni vescovi ne ordinano pochi? Perchè da un lato pochi aspirano al sacerdozio per vera vocazione e dall'altro lato i buoni vescovi non vogliono ordinare, se non sono veramente certi della vocazione degli aspiranti: ecco tutto; non mai perchè piace loro che i buoni sacerdoti siano pochi.

Ah! tutti i buoni vescovi sentono struggersi dal desiderio di pascere in tal modo le pecorelle loro affidate che nessuna di esse abbia a perdersi; veggono la necessità di essere aiutati a tal uopo da buon numero di pastori secondari e fanno ogni opera per procurarseli; ma quando, mercè le frequenti visite personali e le incessanti ed accuratissime informazioni, concepiscono fondato dubbio che un chierico possa divenire piuttosto che un

pastore un lupo, o al più un mercenario, sono irremovibili nel ricusargli la promozione.

Pio X poi non diceva soltanto: pochi ma buoni; soggiungeva immediatamente: che farsene se sono dubbi od indegni? (l. c.).

Anche qui la seconda parte spiega la prima. Infatti, perchè pochi, ma buoni? Forse perchè dei buoni sia desiderabile averne pochi?. No davvero; ma perchè degl'indegni e dei dubbi non si ha che farne. Se gl'indegni e i dubbi fossero anch'essi buoni, talchè anche di loro si avesse che farsene, non sarebbe da contentarsi dei pochi. Onde lo stesso Pontefice fece scrivere dalla Segreteria della Sacra Congregazione Concistoriale sotto la data del 16 luglio 1912 a tutti i vescovi d'Italia quella sapientissima circolare, così per ovviare alla scarsezza di sacerdoti che si lamenta in parecchie diocesi, come per migliorarne la formazione.

Adunque nè il Concilio di Trento, nè Benedetto XIV, nè S. Francesco di Sales, nè quanti altri abbiano ad un dipresso tenuto lo stesso linguaggio contraddicono alla mia tesi, non potersi mai supporre, ed oggi meno che mai, che la Chiesa voglia ricusato l'ingresso nel Santuario a chi vi sia evidentemente vocato.

Possiamo quindi conchiudere questa seconda sezione coll'affermare che la Chiesa vuole siano promossi SOLI e TUTTI quei chierici nei quali un'ottima educazione ecclesiastica ha resi indubitabili i segni della divina vocazione: *soli*, perchè soltanto da essi la buona riuscita nel sacerdozio può aspettarsi con quella morale certezza senza di cui, come dimostrai, è assolutamente illecito imporre le mani; *tutti*, dacchè per quanto il loro numero possa divenir copioso, rimarrà sempre impari alla sterminata vastità della missione sacerdotale.

Corollario. — Ecco pertanto le due cose a cui deve mirare chiunque abbia zelo della divina gloria e della salute delle anime: procurare alla Chiesa buoni sacerdoti, preservarla dai sacerdoti cattivi. Ma di queste due cose si ha da cercare con interesse immensamente maggiore la seconda che la prima; e ciò sia perchè, conforme dicono tutti gli autori, è un danno bensì grave il privare la Chiesa di un buon sacerdote, ma danno assai più grave è darlene uno cattivo, come pel gregge è minor male essere senza pastore che avere per pastore un lupo; sia perchè è senza alcun paragone più facile il darle cattivi ministri che trascurare di darlene dei

buoni. Ha veramente dell'incredibile questa facilità di errare in cosa di sì vitale importanza qual è il giudizio sulla vocazione (1).

Il Sevoy l'attribuisce agli straordinari sforzi con che il demonio, ben conoscendo il guadagno che gliene viene, induce i superiori di chierici ad una male intesa funestissima benignità.

Per cento vie il nemico fa entrare nell'animo loro quella tremenda tentazione. Fra superiori ed alunni si forma un vincolo di affetto come tra padre e figli, e si sa che, più o meno, affezione accieca ragione; onde mentre i chierici van continuamente sforzandosi di occultare le loro ree qualità e mostrare le buone, il superiore va sempre attenuando in cuor suo la gravità delle prime ed esagerando il valore delle seconde. Quando poi si appressano gli ordini sacri e quindi il giudizio definitivo sulla vocazione di ciascuno: — Povero figlio, dice il superiore, non m'ha dato mai considerevoli dispiaceri, non ha mancato mai gravemente a' suoi doveri, quasi tutti dicono che è un buon giovine. Poi la diocesi è tanto bisognosa di braccia; vi ha parrocchie senza un prete! La famiglia di lui ha sostenuto ingenti sacrifici e forse trovasi oberata di debiti per mantenerlo in Seminario. Me lo hanno pure raccomandato assai il parroco, il sindaco, il deputato, ecc. Come fare a licenziarlo dopo averlo tenuto tanti anni in Seminario? Sarebbe un rovinarlo: tanto più che per la mediocrità del suo ingegno non abbiamo potuto fargli prendere nessuna licenza. Qualche difettuccio lo ha; ma, tutto calcolato, se non è da aspettarsene un sacerdote fervoroso, neppure è a temerne un sacerdote cattivo.

Così il demonio inganna moltissimi superiori, senza far loro riflettere:

a) che non basta la bontà negativa, nè la positivo-naturale e neppure la positivo-soprannaturale ordinaria, richiedendosi *omnino* una singolare eccellenza di virtù e di costanza;

b) che, come con grande verità ha scritto il Dubois, i

---

(1) In una diocesi di questo mondo, un gentiluomo molto intelligente e schietto cattolico mi esprimeva con rammarico la forte scossa sofferta dalla Fede di molti per alcune recenti apostasie di giovani preti *propter mulieres*. E poichè egli li conosceva da giovanetti e da chierici quei disgraziati, esclamava: Ma com'è possibile che i superiori li avessero giudicati chiamati da Dio al sacerdozio? qual riuscita potevano aspettarsene?

difetti non emendati del seminarista divengono gravi vizi del sacerdote;

c) che nessun bisogno della diocesi può dispensare dall'alta bontà *essenziale* al vero ministro di Gesù Cristo, perchè la Chiesa ha bisogno che le si procurino braccia edificatrici e non braccia demolitrici;

d) che, come abbiamo udito dall'Angelico, è colpa mortale promuovere uno della cui eccellente virtù non si abbia vera certezza, specie pel pericolo a cui si espongono il decoro della religione e la salute delle anime;

e) che un superiore di chierici non disposto a vincere ogni umano riguardo e a sacrificare eziandio la vita, piuttosto che aprire le porte del santuario a chi non è certamente vocato, è inetto alla sublime sua missione;

f) che solo la evidenza della vocazione può far aspettare buona riuscita, dicendoci la continua esperienza che quando è stato promosso un chierico della cui vocazione si dubitava alquanto, la riuscita è stata sempre cattiva;

g) che, come ben dice D. Cafasso, non vi ha stato medio tra sacerdote fervoroso (di fervore sostanziale fino ad essere castissimo e zelante e però utilissimo operaio) e sacerdote cattivo, cioè privo di perfetta castità e di vero zelo, e quindi o scandaloso o mestierante in ambo i casi dannosissimo alla Chiesa (1);

h) che da ultimo il licenziamento di quelli che non mostrano veri e certi segni di vocazione ha da farsi circa l'anno diciassettesimo, ma quando non si è fatto in tale età ha da farsi in qualunque tempo, fosse pure alla vigilia del presbiterato, ancorchè l'inconsulto differimento siasi fatto da preceduti superiori.

Senza riflettere a tali verità che tutte provai ampiamente, moltissimi superiori, ingannati da siffatte parvenze di ragioni, vere e pessime tentazioni, ammettono nel Santuario quelli che Iddio non vi chiama. Le conseguenze poi il Signore le sa tutte; noi ne sappiamo quanto basta, se vera carità accende i nostri petti,

(1) S'intende per altro che non tutti i sacerdoti fervorosi, nè tutti i cattivi, sono egualmente tali, giacchè in tutti gli stati dello spirito vi ha gradazioni moltissime. Nondimeno tra vero sacerdote e sacerdote non buono uno stato propriamente medio non vi è, come non vi è tra l'essere o no casto e zelante.

a farci versare lagrime amarissime ed a farci esclamare: — Povera Chiesa! povere anime! Poveri giovani traditi dai parenti e dai Superiori! e di conseguenza poveri parenti! Maxime vero miseri superiores, *communicantes peccatis alienis* (I Tim., 5, 22).

In sì grave pericolo di errare, a me sembra che unico scampo sia lo studio accurato della pedagogia ecclesiastica come più volte ho accennato. Frattanto quelli che possono studiarla in tutta la sua ampiezza nel Collegio Leoniano sono ben pochi. In qual modo supplire a sì deplorevole difetto? Secondo il mio debole vedere i mezzi sarebbero tre:

1° le conferenze autunnali di pedagogia ecclesiastica, della quale idea già esposi l'importanza, la facilità di attuazione e gl'immensi vantaggi;

2° che, come si è già cominciato a praticare in Francia dai superiori dei grandi seminari, si fondi anche in Italia una pia associazione fra gli educatori di chierici, con relativo bollettino trimestrale o semestrale;

3° che nel corso di teologia pastorale prescritto dalla santa Sede per gli alunni di scienze sacre, si dia più largo posto che non siasi fatto finora alle nozioni fondamentali di quella disciplina, segnatamente a queste idee: vero concetto del sacerdozio, grado di virtù al tutto indispensabile in chi vi aspira, segni della vocazione, modo pratico d'*introspicere* in fondo al cuore degli aspiranti, buon governo del Seminario, diligente coltura dei giovanetti laici, segnatamente di quelli nei quali appariscono remote disposizioni al sacerdozio;

Saranno poi letti con grandissimo vantaggio non solo dai superiori di chierici, ma da qualsiasi ecclesiastico i seguenti libri, oltre i classici Trattati dei Padri (segnatamente *Regula Pastoralis* di S. Gregorio Magno, *De Sacerdotio* di S. Giovan Crisostomo, *De Consideratione* di S. Bernardo) ed oltre le eruditissime opere del Micheletti: S. Carlo *Institutiones ad universi Seminarii regimen;* S. Alfonso, *Regolamento pei Seminarii. Riflessioni utili ai Vescovi, Selva per gli esercizi al clero;* D. Cafasso, *Meditazioni ed istruzioni pel clero;* Da Bergamo, *L'elezione dello stato Ecclesiastico;* Sevoy, *Doveri Ecclesiastici;* Formisano, *Istituzioni per gli ordinandi;* Dubois, *Il santo prete, Pratica dello zelo Ecclesiastico, Guida dei Seminaristi e dei giovani preti;* Segreto. *Il clero com'è e come dovrebbe essere* (opera molto lodata da Pio X); Frassinetti, *Lettera sulla deficienza delle vocazioni ecclesiastiche,*

ediz. 2ª, Oneglia (opuscolo inapprezzabile); Guerra, *La via del Santuario*, *Le vocazioni allo stato Ecclesiastico*, *Il chierico guidato al sacerdozio*, *Il seminarista secondo il cuore di Gesù;* Anonimo, *Il Nepoziano* (operetta preziosissima); De Sanctis, *L'elezione dello Stato; Trattatello sulle elezioni dello stato per un padre della C. d. G.*; Malou, *Règles pur le choix d'un état;* Timon-David, *Traité sur la Confession des enfants et des jeunes gens;* Tronson, tutte le opere; Olier, tutte le opere; Audisio, *Educazione morale e fisica del clero*; Fini, *Manuale pratico del Direttore spirituale del Seminario*; Mercier, *Ai miei Seminaristi;* Guibert, *La culture des vocations*, e tutti i libri di pastorale e di ascetica ecclesiastica per la parte che riguarda il concetto del sacerdozio, la necessità della vocazione, il modo di coltivarla e di corrisponderle e i segni di essa).

Faccia il Signore che con questi ed altrettali mezzi si consegua l'indispensabile scarto dei non vocati e dei dubbiamente vocati e l'ottima preparazione dei certamente vocati, che è il duplice fine dei Seminari e di tutta l'educazione chiericale.

(*Continua*) G. M. C.

QUESTIONI.

11. *Sulle rendite delle Chiese Ricettizie e Collegiate in Italia, civilmente soppresse.*

Morto l'ultimo canonico della Chiesa collegiata di C., il valore dei beni fu devoluto al Comune, il quale, ai termini della legge 3 giugno 1899, assegnava (nel 1910) al Parroco, pel culto, L. 7000 annue. Il Parroco, d'accordo col Vescovo, onde far rivivere il Capitolo collegiale, stralciava a favore di questo la rendita di L. 5000, e compilava appositi statuti, che furono approvati dal Vescovo.

Si domanda: Questo assegno di rendita al Capitolo collegiale e gli Statuti (in cui si stabiliscono anche i criteri per la puntatura, ecc.) hanno carattere di obbligatorietà pei Parroci e Canonici successori?

L'assegno di L. 7000 fatto al Parroco della Chiesa Collegiata di C. dal Comune, ch'ebbe devolute le rendite ai sensi della legge 4 giugno 1899, non appartiene tutto al Parroco; ma esso, giusta le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione di detta legge (25 agosto 1899), comprende la dotazione per le funzioni, pel rifornimento di sacri arredi, per la manutenzione della Chiesa e della Canonica (art. 50 e 51).

Però, checchè disponga la legge civile, in fatto di rendite di Collegiate, ecc., in Italia, bisogna regolarsi giusta il decreto *Ad dirimendas* del 22 febbraio 1876, emanato d'ordine del Sommo Pontefice, dalla S. Cong. del Concilio. In questo decreto, all'art. VII, sta detto che il Parroco non ha diritto a tutte le rendite, ricevute dal Fisco, sotto nome di congrua; ma a quella quantità, che corrisponde alla rendita che avea il Parroco, prima della soppressione della Collegiata, ecc. Il resto di rendita va immesso nella massa; e se ai Canonici con tal residuo venisse a spettare più di quanto prima percepivano, su tale eccesso avrebbe diritto pure il Parroco.

Parecchie volte la S. Congregazione del Concilio decise per l'osservanza del Decreto *Ad dirimendas*; ma, pel nostro caso, pare possa adattarsi la decisione data in *Amalphitana, Jurium praebendarum*, 27 Maji 1899. La S. C. che dovea decidere sulla confermazione o meno d'un decreto arcivescovile sulla questione, rispose « Ad mentem ». E poi spiegò all'Arcivescovo tale *mente*, in questi termini: « E.mi Pa« tres... mandarunt ut nova fiat concordia appositis conditionibus, « quas eadem S. Congregatio indicavit in decreto *Ad dirimendas* d. « 22 februarii 1876; nempe ut ex massa communi parocho assignetur « portio haud inferior ea quam ante direptionem bonorum percipie« bat et quod superest inter canonicos dividatur, excluso Parocho, « ita tamen ut singuli canonici percipere nequeant quotam annuam « maiorem ea quam ante eamdem bonorum direptionem percipere « consueverant ».

Adunque la cessione fatta dal Parroco di C. dei $^5/_7$ dell'assegno governativo non è una sua graziosa largizione, ma una esecuzione della legge ecclesiastica; sicchè non può venire impugnata dai suoi successori.

Quanto agli *Statuti*, poi, non è talmente legato il Capitolo Collegiale di C., da non poterli in nessun modo riformare. È diritto nativo dei Capitoli il formare e riformare i proprii Statuti, per ciò che riguarda gli affari interni non gravi, ed anche in ciò che riguarda gli affari gravi, col consenso del Vescovo (Reiffenstuel, *Jus Can. Univ.*, lib. I, tit. II, § IV, n. 94). Nè può dirsi più vero ciò che scrive il Ferraris, v. *Collegiata*, n. 61, che cioè « Collegiatae Ecclesiae statuta quaerenda sunt a proprio Episcopo », citando un decreto della S. Cong. dei Riti, in *Mediolanen.* 28 Septemb. 1602. Tale decreto la stessa S. Cong. lo soppresse, e non lo si trova perciò inserito nella nuova edizione dei *Decreti autentici* di essa S. Congregazione.

Il Capitolo Collegiale quindi si può riformare gli Statuti, chiedendo l'approvazione del Vescovo *in rebus gravioribus*.

mgf.

12. *Circa l'assistenza al Coro del Canonico Cerimoniere Vescovile.*

In un Capitolo Cattedrale, i quattro canonici diaconi sono tenuti ad assistere, da diaconi, ai canonici presbiteri nella messa solenne e nelle altre funzioni capitolari, come pure al Vescovo nel pontificale e nelle altre funzioni vescovili. Tale assistenza spetta ai canonici diaconi per turno in ogni settimana. Intanto Egidio è canonico diacono e cerimoniere vescovile per decreto del Vescovo. Quindi, trovandosi di turno e, dovendo fare da cerimoniere nelle funzioni vescovili, chiede, per favore, agli altri tre canonici diaconi, che lo suppliscano nell'assistenza; ma questi si ricusano. Si domanda: Egidio, trovandosi di turno, rimane esente da qualunque assistenza per ragione della carica da cerimoniere: 1° Se il Vescovo pontifica? 2° Se il Vescovo assiste alla messa di un canonico? 3° Se il Vescovo è impegnato per qualunque funzione in Cattedrale e fuori?

R. Il canonico in discorso, quando funge da cerimoniere, anche senza le speciali insegne corali, gode delle distribuzioni quotidiane del Beneficio, secondo il decreto della S. C. dei Riti n. 3398, II, che richiama quello della S. C. del Concilio, 27 luglio 1839, in *Pisana* ad VIII; ma è tenuto a provvedere per la soddisfazione degli oneri speciali del Beneficio stesso.

Infatti è dichiarato, che il canonico il quale deve ministrare da diacono, non è scusato da quest'ufficio, per adempiere quello di organista (S. R. C., n. 848).

Al caso presente non si può applicare il disposto del decreto S. R. C., n. 1123, nel quale si dice, che occorre pregare, *ex urbanitate*, i Canonici, *secus cogendi*, a supplire negli uffici il collega che ha due prebende una decanale ed una canonicale, quando, fungendo da decano (per es. cantando la Messa) non può fare l'ufficio che gli spetta come canonico (per es. da diacono nella Messa stessa); non si può applicare — diciamo — questo disposto, perchè l'ufficio di cerimoniere non è ufficio inerente al Beneficio, come quelli strettamente capitolari, ma solamente conferito o sanzionato dal Vescovo, benchè basti tal titolo per la presenza al coro, come sopra dicemmo.

Se pertanto nessuno si vuol prestare a supplirlo, neppure un canonico suddiacono o prete, il che è permesso, E. si faccia supplire nell'ufficio di cerimoniere; che se neppure potesse ottener questo, ricorra al Vescovo per un provvedimento opportuno; perchè il cerimoniere, anche regolarmente eletto, non è talmente investito di tale ufficio, che sia *privative deputatus* ad assistere il Vescovo, tanto in cattedrale quanto fuori, ma può questi eleggere un altro per sè e per le sue funzioni (S. R. C., n. 2307, III e IV).

Quanto però alle funzioni extra-corali, specialmente fuori della cattedrale, oltre l'ovviare alle difficoltà del servizio speciale, si consideri se possa esentarsi dalla mera presenza al coro, specialmente per

la Messa piana celebrata dal Vescovo in Cattedrale o fuori di essa, senza essere puntato (S. R. C., n. 232; 537; 1056, I; 1077, II; 1099; 1900, III; 1907, III; 2407, I-IV), tenendo conto, nei casi particolari, delle legittime consuetudini.

QUESITI MINORI.

62. *D.* Qual'è l'effetto dell'indulto *triennale* di rimanere in America, che la Sacra Congregazione Concistoriale suole concedere? Può cioè un vescovo d'America rimandare in Italia il sacerdote, anche *invito*, prima che termini il triennio, anche se rettore di qualche parrocchia? Viceversa, scaduto il triennio, può il vescovo prorogargli le facoltà ministeriali, oppure il sacerdote incorre subito la sospensione?

R. I. Dobbiamo applicare qui la dottrina generale sui rescritti di grazia. Ora si sa che i rescritti di grazia non obbligano all'accettazione della medesima da parte di colui al quale si concedono, e tanto meno per tutto il tempo della concessione, specialmente se cessi la causa della concessione, e segnatamente se cessi *in contrarium*, cioè la concessione diventi nociva. Ora nel caso la concessione è fatta in *persona* del sacerdote, ma è fatta al vescovo, e in suo favore: quindi nulla osta a che il vescovo, anche prima terminato il triennio, rinvii, « congruo termino adsignato » il sacerdote, anche se rettore di parrocchia, poichè codeste rettorie, in America, sono ad nutum Episcopi.

II. Il decreto punisce di sospensione i sacerdoti che « temere arroganterque » non osservino la legge: quindi è necessario a incorrere la censura, che lascino *culpabiliter* passare il triennio senza domandarne la rinnovazione, e in tal caso, evidentemente, il vescovo non può continuare loro la facoltà ministeriali, essendo l'assoluzione dalla sospensione riservata a Roma. Se però il triennio passa inavvertito *inculpabiliter*, non s'incorre censura; ma appena s'avverte la mancanza, occorre subito chiedere la proroga dell'indulto, la quale chiesta, qualora ragionevolmente possa presumersi la concessione, il Vescovo senza dubbio può intermedio tempore, continuare al sacerdote in questione le facoltà ministeriali. Lo stesso e a più forte ragione dicasi se la proroga è stata chiesta prima che scada il triennio, ma il rescritto relativo, data la distanza dei luoghi, si preveda non giungere che fra qualche mese dopo la scadenza. Ciò risulta indubbiamente dalla prassi di Curia e può adattarsi a tutte le simili contingenze.

63. *D.* Nel *Monitore ecclesiastico*, v. IX, parte 1ª, pag. 221, sotto la rubrica *Graviora Monita*, si legge: « Espositio privata differt a solemni quod illa fit cum Pyxide, ista cum ostensorio; sed utraque instituta est ad *bonum publicum*, nullo pacto privatae personae ». Sembrerebbe enunziato un principio

generale, che, contrariamente alle disposizioni della S. Congregazione e di Benedetto XIV, ed a quanto comunemente si è insegnato, inibisca assolutamente anche la privata esposizione in favore di private persone. Che importanza hanno quei moniti? Come interpretarli?

R. L'importanza di detti *Monita* è indicata dal tenore con cui sono redatti. Le *Ephemerides Liturgicae* li hanno pubblicati *nomine et auctoritate S. Tribunalis Rituum.* Il senso del primo monito non è che il fine dell'esposizione privata debba sempre essere in riguardo di bene pubblico, perchè è pure ammesso che la esposizione solenne si faccia anche, per es., a vantaggio di un infermo; ma che il fatto stesso della esposizione non sia in favore di un privato, come precisamente nel caso che diede luogo a quei *Monita.* Dunque, se la funzione dell'esposizione della S. Pisside si fa pubblicamente, così che se ne avvantaggino tutti i fedeli che vogliono intervenirvi, nulla osta che si faccia.

64. *D.* Havvi in questa Parrocchia la consuetudine di celebrare la Messa innanzi al Santissimo esposto in forma privata, cioè, collocando la S. Pisside alla porta del Tabernacolo; e ciò anche per privati motivi, come per agonizzanti, infermi o altri bisogni. È consentanea tale pratica alle norme della S. Congregazione? Può mantenersi?

R. Tale pratica non si oppone alle norme date dalla S. Sede, circa le esposizioni del SS. Sacramento, benchè possa essere discutibile se sia secondo la sua mente. Si stia, in ogni caso, al giudizio dell'Ordinario.

65. *D.* Bastando l'investitura degli scapolari, e la sostituzione dell'unica medaglia, per guadagnare le indulgenze annesse, senza l'obbligo di portare addosso gli scapolari medesimi, può, nell'investire parecchi individui, bastare un unico scapolare di ciascuna specie? Sembrerebbe ciò consentito dal fatto che nessuno si serve più dello scapolare col quale è stato investito, quando lo scapolare è sostituito comodamente dalla medaglia; si può, dunque, servirsene per investire altre persone.

R. L'interpretazione data dal rev.do proponente è legittima. Lo scapolare deve assolutamente imporsi a chi vuole essere ascritto, ma appena il rito è compiuto, può egli restituirlo a chi lo ha, diciamolo pure, prestato, e sostituirgli la medaglia benedetta. In tal modo è facilitata l'ascrizione, perchè il sacerdote facoltizzato può ascrivere, possedendo un solo scapolare, molte persone prive tuttavia dell'abitino, dando poi loro la medaglia benedetta.

66. *D.* Nella chiesa C. vi era un'altare consacrato alla Madonna. Ora tale chiesa è stata demolita, l'altare intatto, *senza toccare il sepolcreto o altro* è stato rimesso in un'altra chiesa con sopra un quadro del nome di Gesù con la Madonna al lato e S. Giuseppe. Si domanda, si deve riconsacrare da nuovo, oppure vi si può celebrare?

R. Perchè l'altare in parola potesse giudicarsi non sconsacrato, occorrerebbe che fosse stato trasportato integralmente con tutto il suo stipite marmoreo, senza cioè staccare la mensa da quello; il che non sembra verosimile. Se dunque la mensa nel trasporto è stata staccata, l'altare ha bisogno di nuova consacrazione. Potrebbe domandarsi alla S. C. dei Riti una sanatoria, nel senso che possa riunirsi con le sacre unzioni lo stipite con la mensa, dispensandosi dall'intero rito della consacrazione.

67. *D.* Conforme alla nuova disciplina, parecchie feste cui va unita l'indulgenza sono fissate per un giorno feriale con facoltà però, col permesso dell'Ordinario, di trasferir la solennità esteriore alla domenica susseguente: ora le indulgenze annesse a cotali feste saranno pure trasferibili colla solennità o si lucreranno nel giorno designato per l'ufficiatura della festa? E ciò varrebbe anche pel dì 2 novembre? Inoltre, vale l'acquisto di quest'indulgenza dai primi Vesperi che si canteranno il 1° novembre, oppure è ristretta esclusivamente al 2° giorno di novembre?

R. Secondo le decisioni della S. Sede, l'indulgenza segue la festività esterna (v. decreto della S. C. delle Indulgenze, 9 agosto 1852); le ricorrenze però della Porziuncola e del 2 di novembre non vanno sotto il nome di feste, e perciò non si possono trasferire. Quanto però alla Porziuncola, può il rispettivo Ordinario concedere che tale indulgenza si possa lucrare la domenica seguente, da quelli soltanto che non l'abbiano lucrata il 2 di agosto. Si osservi che tanto per l'indulgenza del 2 novembre, quanto per qualunque altra, il tempo utile per lucrarla decorre dal mezzodì precedente il giorno cui è annessa l'indulgenza, fino alla mezzanotte con cui questo si chiude, prescindendo dall'officiatura o da qualunque altra considerazione, anche se nei documenti più antichi sia detto, per es., dai primi vespri fino al tramonto del sole, ovvero, nel solo giorno della festa (S. S. C. del S. Officio, 26 gennaio 1911).

68. *D.* Tizio, parroco di un paesello di montagna, dà a Caio, che recasi a Roma, l'incarico di acquistargli alcune dozzine di corone e di farle ivi benedire con le indulgenze papali e con quelle dei Crocigeri. Caio eseguisce puntualmente la commissione e riporta a Tizio le corone, già indulgenziate, asserendo di avere speso per tale acquisto L. 20. Tizio rifonde a Caio le L. 20, e distribuisce gratis le corone ai fedeli. Si desidera sapere se, in seguito a questo rimborso di spesa, le dette corone abbiano perduto o no le indulgenze?

R. Caio, in questo caso, non è che un mandatario di Tizio, e perciò non agisce per conto proprio, così che comperate le corone e fattele benedire, le rivenda a Tizio; egli invece, come fosse Tizio, compera le corone e poi le fa benedire; dunque le indulgenze di dette corone non si perdono, andando in mano a Tizio.

69. *D.* Tizio manda a Sempronio, negoziante, un vaglia di L. 20, per l'acquisto di un certo numero di corone e medaglie, pregandolo che le faccia benedire e indulgenziare. Sempronio, ricevuto il vaglia, prepara le devozioni e poi le fa benedire; indi le spedisce per posta a Tizio, che le dispensa gratis ai devoti. Che dire in tal caso delle indulgenze?

R. La compera delle corone e delle medaglie è fatta nel medesimo momento che Sempronio, ricevuto il vaglia, destina quegli oggetti di devozione a Tizio; se pertanto essi vengono benedetti ed indulgenziati dopo tali atti, è verissimo che non saranno venduti benedetti, ma piuttosto gli oggetti, già venuti in proprietà di Tizio, sono benedetti per lui, ossia a nome di lui; dunque, nessuna perdita di indulgenze.

70. *D.* Nell'amministrare il battesimo, l'unzione del Crisma *in summitate capitis* deve farsi sopra il capo in mezzo di esso, come costumano alcuni, o in cima alla fronte, per rispetto al S. Crisma, perchè non tocchi i capelli?

R. Le parole del *Rituale* (tit. II, cap. 2, n. 23): «...ungit infantem in summitate capitis...», si debbono intendere come viene spiegato dalle lezioni storiche del *Breviario*, nella festa di S. Silvestro I Papa: «Multa item fecit decreta... ut Presbyter Chrismate baptizati summum liniret verticem». Dunque, ungere la sommità del capo, ungere la parte culminante del capo, non può intendersi per la parte, sia pure superiore, della fronte.

71. *D.* Nell'Estrema Unzione *pedes ungendi sunt supra*, come vuole il Gury, ovvero *in plantis*, come vuole S. Alfonso?

R. Si potrebbe fare in ambedue i modi, nulla risultando dal Rituale; facciamo però osservare che non sembra opportuno fare la S. Unzione sulla pianta, perchè, in genere, la soverchia sensibilità di quella parte potrebbe recare qualche fastidio all'infermo.

72. *D.* Al n. 9 dei Quesiti Minori di questo anno si dice che quando il Santissimo sta esposto non è necessario che si veli, facendosi fervorini dall'altare, che trattano dell'Eucaristia. Ora sorge il dubbio se una tale norma debba osservarsi anche quando si predica dal pulpito. In Napoli v'è l'uso che in tempo di Quarantore, predicandosi dal pulpito con argomento sull'Eucaristia, il Sacramento rimane scoperto; ma in altri luoghi si copre, col pretesto di evitare l'irriverenza, anche parlandosi dell'Eucaristia. Quale adunque è la regola sicura da seguire?

R. Distinguiamo: Se il pulpito trovasi in tale posizione, che gli ascoltatori, rivolti a quello, abbandonino, per così dire, il Santissimo, cioè non gli rimangano di fronte o quasi ma gli siano voltati di fianco (non diciamo con le spalle, il che non potrebbe ammettersi neppure nel caso dell'esposizione velata), allora certamente bisognerà velare il Sacramento; altrimenti, nulla osta a che si tenga scoperto.

73. *D.* Presso un Capitolo di cattedrale v'era l'uso di celebrare la Messa in dì festivi all'altare maggiore mentre in coro si recitava il divino ufficio. Fu da un Canonico riferito al Capitolo che la S. C. ebbe più volte a dichiarare illecita tale pratica, e proposto che venisse celebrata la Messa ad un altare laterale, tanto più che la Cattedrale è assai vasta, ed il popolo potrebbe benissimo assistere alla S. Messa. Altri propose di continuare la celebrazione della Messa a detto altare maggiore e di recitare l'ufficio nell'aula capitolare. E venne accettata la seconda proposta. Possiamo stare tranquilli?

R. Il divino Uffizio, dove esiste l'obbligo di recitarlo pubblicamente, come nelle cattedrali, deve sempre dirsi in chiesa, od in un coro che comunichi patentemente con essa. Or dunque, se l'aula capitolare, nel caso, è in comunicazione patente con la cattedrale, potrà servire da coro, altrimenti no. Inoltre, se si fa uso, come si è detto, dell'aula, vi sia almeno, se non l'altare, il Crocifisso.

74. *D.* Nel Calendario diocesano, circa le collette nella Messa, leggesi: « Quando in Missa dicendae sint duae Orationes omittatur collecta *Pro Papa*; quando vero tres vel plures Orationes dicendae sint collectae ambae omittantur ». Tale disposizione non contradice forse ad alcun decreto della S. C. dei Riti?

R. Non contradice ad alcun decreto nè ad alcuna rubrica. L'Ordinario ha facoltà circa le collette, che vengono dette imperate, come di comandarne una, così di ordinarne più, come di prescriverle in tutte le Messe che le comportano, così di indirle soltanto in alcune. Perciò, se egli stringe più di quanto ha già limitato la S. Sede, *utitur iure suo*, e farà anche piacere a tanti, che per ragione di tali collette si trovano imbarazzati.

RECENSIONI.

Regina dei cuori. Rivista mensile della devozione mariana insegnata dal Beato Luigi Maria di Montfort. Organo dell'Arc. di Maria Regina dei cuori e dell'Associazione sacerdotale omonima (1).

« *Per Mariam ad Jesum* »: in questa formola compendiosa e precisa (2) si riassume il pensiero cristiano intorno alla teoria e alla pratica della vera devozione verso Maria Santissima, e in essa il Beato Luigi Maria di Montfort seppe rintracciare tali tesori di sapiente in-

(1) Rivista in 16 di pagine 32. — Si pubblica il 1° sabato di ogni mese. Direzione e Amministrazione: Roma, Via Dogali, 44 — Abbonamento annuo: Italia, lire 4; Estero, lire 5.

(2) « *Recta... et tamquam compendiaria via ad Jesum per Mariam itur* » Benedetto XV (Lettera a Mgr. Schoepfer, 24 settembre 1914).

dirizzi nelle vie dello spirito, da creare tutto un sistema semplice e gradevole di una scienza e di un'arte, che potremmo chiamare *didattica mariana*. Quale scuola più efficace, per apprendere e possedere Gesù, se non la vita di Maria, studiata con quella profondità e vastità d'intelletto teologico quale si conviene a colei che da Dio fu prescelta fin da tutta l'eternità per sua Madre, e inoltre con quell'affettuoso trasporto con quel fiducioso abbandono che si merita la Madre nostra? Per questa sua duplice maternità, Maria, di diritto e di fatto formatrice dei cuori e sovranamente insuperabile, a corona del suo magistero materno, sopra ogni altro titolo si fregia di quello di *Regina dei cuori*, de' nostri poveri umani cuori, che, per Maria, diverranno anch'essi divini, conformi a quello di Gesù, veracemente cristiani.

Sotto questo amabile titolo, sorse a Roma, or è qualche anno un Santuario di Maria, fatto subito sede, per decreto apostolico, di un arciconfraternita e di un'associazione sacerdotale dallo stesso nome, e, dal maggio dello scorso anno, alla sua ombra è spuntata una graziosa rivista illustrata, che mensilmente, in moderna ed elegante veste tipografica, diffonde la dottrina mariana con una grande varietà di forme, che al commento del *Trattato* del Montfort e agli studi teologi sanno alternare una poesia, una pagina d'arte, il profilo d'un asceta mariano, note di viaggi nel paese di Maria, massime, lettere, consigli, sicchè ciascuno possa trovare il tono che santamente più lo lusinghi e lo diletti. Lettura perciò utile e piacevole ad ogni classe di persone, e noi auguriamo che si diffonda specialmente nel clero, nelle comunità religiose, negli istituti educativi, nelle associazioni delle Figlie di Maria, ecc. L'annata decorsa è buon pegno di sicuro avvenire e ci congratuliamo con lo zelo dei religiosi del B. Montfort, i buoni Padri della Compagnia di Maria, che così bene dirigono la nobile opera.

Sac. Giovanni Morino, Prete della Missione. — *Il Tesoro Evangelico, ossia meditazioni per ciascun giorno dell'anno*, vol. 4, in-12, Napoli, Tip. Pont. Michele D'Auria.

Questi nuovi volumi di meditazioni, che l'instancabile Visitatore della Congregazione della Missione della provincia Napoletana offre al Clero e alle Comunità Religiose, hanno due grandi pregi, pei quali meritano in modo speciale di essere raccomandati. Nell'enorme produzione libraria di meditazioni e di spiegazioni di Vangelo, l'opera del rev. Morino ha il primo pregio di prendere dal Vangelo domenicale la materia delle meditazioni per varî giorni della settimana, così da fornire al sacerdote l'opportunità di intendere bene, di riflettere sulle verità che dovrà poi predicare al popolo. L'altro pregio consiste nell'aver dato delle meditazioni su due devozioni che ogni sacerdote considera come fondamentali nella vita spirituale, avendo assegnato per ogni venerdì una meditazione su la Passione di Nostro Signore

e per ogni sabato una meditazione su la SS. Vergine. Le meditazioni sono semplici e piane e improntate a quella sana dottrina e pratica esperienza, che formano le doti di tutte le altre pubblicazioni dell'ottimo padre Morino, il cui nome è ben noto ai sacerdoti di molte regioni d'Italia, ai quali lo zelante Missionario ha dettato gli esercizi; onde non ha bisogno di speciali raccomandazioni. Anche il formato e la stampa hanno raggiunto non comune eleganza e comodità.

Pagliotti arcipr. Domenico, *Lezioni morali sulle epistole per ogni domenica dell'anno.* Torino, P. Marietti, 1914. Due vol. in-18° di circa pag. 400 compl., L. 2,75.

Ben reputa l'A. che oltre che nei vangeli, abbondante pascolo spirituale ci offra la Chiesa nelle epistole della messa: soltanto ci sembra che a meglio ottenerne il frutto inteso, sia necessario considerar queste, non da sole, com'egli fa, ma bensì in relazione appunto alla lezione evangelica, che per molti riguardi esse bellamente preparano. Comunque le sue brevi spiegazioni, di indole morale, chiare, semplici ed efficaci forniranno una opportuna e salutare lettura, con ricca messe di pie riflessioni ai fedeli, o, come dice l'A. « a chi le legge e a chi le ascolta »; e sebbene destinate a coloro che non possono ascoltarle dalla voce del pastore, riusciranno anche utili a chi deve ammaestrare il popolo nella catechesi e nella predicazione.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Dispense dalle chiamate alle armi agli ecclesiastici aventi cura d'anime. — Le dispense dalle chiamate alle armi sono disciplinate dal Regolamento approvato con R. Decreto 13 aprile 1911, n. 377, completato dal decreto ministeriale 22 maggio 1911 e dalle istruzioni approvate il 28 maggio 1911.

Per le chiamate *per mobilitazione* i ministri dei culti aventi cura d'anime hanno titolo alla dispensa dalla chiamata alle armi, solo se siano ufficiali di milizia territoriale o di riserva, ovvero se siano sottufficiali o militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, compresi quindi, tutti coloro che all'atto del concorso alla leva furono assegnati alla terza categoria e che a tale categoria furon trasferiti posteriormente, nonchè tutti coloro che furono ascritti alla prima o alla seconda categoria ed appartengono per arruolamenti alle classi di leva 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.

Il titolo alla dispensa non è perfetto altro che quando sia comprovato che l'opera del ministro del culto avente cura di anime, soggetto al richiamo, è assolutamente indispensabile nell'ufficio a lui affidato.

Pratiche per ottenere la dispensa. — Per coloro che nell'esercito hanno il grado di ufficiale la licenza è concessa dal Ministero della guerra. Le pratiche sono molto semplici, riducendosi a questo: che l'Ordinario Diocesano, ogni volta che venga ad avere nella sua giurisdizione un ecclesiastico avente cura d'anime, che sia anche *ufficiale* dell'esercito in milizia territoriale od in riserva, ne dia notizia con lettera speciale al *Ministero della guerra*, il quale, se non ha nulla in contrario, si limita a prendere atto della partecipazione ed iscrive l'ufficiale nel registro degli indisponibili. Le pratiche per la dispensa degli ufficiali vanno quindi fatte in tempo, *senza attendere l'ordine di chiamata*, potendo altrimenti accadere che il Ministro della guerra, avendo già dato una destinazione all'ufficiale, non possa più concedere la dispensa.

Per coloro che sono *sottufficiali o militari* di truppa di milizia territoriale, la dispensa è concessa invece volta per volta dal *Comando del Distretto militare*, in base ad un certificato comprovante che il militare, all'atto della pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi, si trovava nella condizione di « Ministro di culto avente cura di anime » e ad una dichiarazione scritta, che l'opera sua è assolutamente necessaria per il regolare andamento dell'ufficio affidatogli.

Il certificato con la detta dichiarazione deve essere rilasciato dall'Ordinario diocesano *e deve essere vidimato dal sub-economo dei benefici vacanti*. Esso deve essere inviato con lettera d'ufficio al Comando del Distretto militare e deve contenere le seguenti indicazioni che potranno desumersi dal foglio di congedo illimitato di cui il militare è provvisto: Cognome e nome, filiazione, grado, classe e categoria, numero di matricola o d'estrazione, comune di nascita, comune in cui concorse alla leva, distretto cui il militare appartiene.

Quando trattisi di chiamate individuali, non ordinate con pubblico manifesto, basterà che le pratiche siano fatte prima del giorno fissato per la presentazione alle armi del militare.

Circa la trasformazione di legati di culto destinati a suffragi. – L'azione amministrativa, nel procedere alla trasformazione di un ente, non può essere arrestata da diritti accampati da terzi, ai quali è sempre aperta la via davanti l'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.

L'art. 91 della legge sulle opere pie non contiene alcuna eccezione a favore delle istituzioni o dei legati di culto destinati a suffragare le anime dei defunti, e quindi essi, al pari delle istituzioni di culto in genere, possono essere eccettuati dalla trasformazione soltanto quando le funzioni da essi compiute rispondano tuttavia ad un bisogno della popolazione di un dato Comune o frazione, e non già ai bisogni o desiderî di determinate persone o famiglie.

Non può dirsi che le opere di culto esercitate da un ente trasformato rispondano ad un bisogno della popolazione quando esistono nel Comune altre chiese che alle esigenze del culto sufficientemente provvedano, e quando la chiesa annessa al detto ente possa continuare nei servizi religiosi, sia pure con qualche riduzione. — Consiglio di Stato, V Sezione, 13 febbraio 1914 – S. Monte dei Morti c. Ministero Interni. (Il *Dir. Eccl. Ital.*, serie II vol. VII pag. 460).

Circa la soppressione di cappelle napoletane. — Le cappelle del Napoletano hanno d'ordinario il duplice scopo di culto e di beneficenza; dipende perciò da un esame speciale il conoscere quale dei due fini resti assorbito dall'altro.

Agli effetti delle leggi eversive, non occorre il carattere rigorosamente ecclesiastico, bastando lo scopo di culto.

È incensurabile il giudizio del magistrato di merito che, in base alle risultanze delle tavole di fondazione, ritiene che di tre cappelle una abbia scopo esclusivo di culto, e le altre due abbiano ad oggetto prevalente il culto con qualche onere accessorio di beneficenza, di modo che tutte siano colpite dalla legge di soppressione. — Cassazione di Roma, 22 aprile-30 maggio 1913, est. Porchio – Congr. di carità di Martignano c. Demanio. (*Ibid.*, pag. 485).

Circa la rivendica del legato da parte del Rettore di chiesa annessa a monastero soppresso. — Le chiese delle corporazioni religiose non costituivano un ente a sè, distinto dall'ente monastero, formando esse parte essenziale della istituzione monastica.

Perciò il legato da pagarsi all'abbadessa per la celebrazione di feste nella chiesa monastica non può intendersi devoluto alla chiesa, come ente distinto dal monastero.

Soppresso il monastero, e conservandosi la chiesa al culto, questa non viene a costituire un ente distinto capace di ottenere quel legato che il testatore aveva destinato a determinare funzioni pel tramite dell'abbadessa.

Non compete quindi al rettore della chiesa azione per la rivendicazione di detto legato. — Cass. Roma, 18 maggio-28 giugno 1912, est. Carcani – Fondo Culto c. Incardona. (*Ibid.*, pag. 487).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — Fra le altre Lettere Apostoliche pubblicate notiamo le seguenti:

20 dic. 1914. Al sac. Eugenio Couet, Superiore generale della Congregazione del SS. Sacramento e dell'Unione dei sacerdoti Adoratori, lodandone con bellissime parole lo zelo diretto a infervorare

specialmente il clero nella pietà eucaristica, e approvando il divisamento d'un Congresso nazionale dei sacerdoti canadesi. (*Acta Ap. Sedis*, VII, 25).

— ? — Ai quattro Cardinali americani, Gibbons, Farley, O'Connell e Bégin, esortando la loro carità a prendere a cuore l'Opera della S. Infanzia affinchè non deperisca per le attuali vicende della guerra europea (ib., p. 85).

28 dicembre 1914. Al rev. mons. Ubaldo Mannucci, lodandolo per due sue pubblicazioni (ib. 165) (1).

20 gennaio 1915. Al card. Ireneo Sevin, arcivescovo di Lione, costituendolo preside della Lega sacerdotale « Pro Pontifice et Ecclesia » in luogo del compianto card. Dubillard (ib., p. 89).

12 marzo. Ai cardinali americani, congratulandosi loro delle feste venticinquennali dalla fondazione della grande università cattolica di Washington (ib., p. 166).

14 marzo. A mons. Ireland, arcivescovo di S. Paolo nel Minnesota (Stati Uniti), in occasione della dedicazione della nuova cattedrale (ib., p. 167).

14 marzo. Al card. Gibbons, arcivescovo di Baltimora, ringraziandolo dell'opera spiegata dai cattolici degli Stati Uniti nel soccorrere i fratelli colpiti dalla rivoluzione messicana (ib., p. 168).

17 marzo. — A mons. Carlo Grannan, per le sue benemerenze verso il Collegio Pio Latino-Americano in Roma (ib., p. 169).

14 aprile. A mons. Pasquale Morganti, arcivescovo di Ravenna in lode di alcuni suoi scritti ascetici (ib., p. 201).

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con decreto della S. Congregazione Concistoriale del 20 ottobre 1914 (*A. A. S.*, vol. VI, pag. 551) fu istituita la nuova diocesi di *Crato* nel Brasile.

Con decreto della S. Congr. di Propaganda del 15 gennaio 1915 è stato cambiato il titolo del Vicariato Apostolico del Nyanza settentrionale in quello di Uganda (ib., vol. VII, pag. 47).

Con decreto della S. C. Concistoriale in data 29 gennaio 1915 è istituita la nuova diocesi di *Jerico* (Jericoën) nella repubblica di Columbia, dismembrandola da quella di Antioquia.

Con altro decreto, del 12 febbraio 1915, è stato cambiato il titolo della diocesi di Bisarchio, in quello di Ozieri (*Octerien*) (ib., pag. 121). Il 1° marzo successivo è stata accettata la rinunzia del R. P. Pietro Benedetti, già preconizzato a quella sede.

Con decreto della S. Congr. di Propaganda del 12 febbraio 1915,

---

(1) Veggasi quanto ne scrivemmo anche noi a titolo di recensione, nel vol. XXVI pag. 508 s. e 514.

è stata eretta in nuova Prefettura Apostolica, affidata ai frati Minori, col nome di *Sapporo*, il gruppo delle isole a nord del Giappone, da Yesso al Kamciatká.

Con uguale decreto del 9 marzo è stata eretta in nuova Prefettura Apostolica dello *Zambese* nell'Africa del Sud, l'omonima missione affidata ai Padri della Compagnia di Gesù (ib., p. 148).

NOMINE PONTIFICIE. — *29 aprile.* Il rev.mo P. Celestino de Deggendorf, dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, *Consultore della sacra Congregazione dei Sacramenti.*

— Il rev.mo P. Mariano Fernandez Garcia, dell'Ordine dei Frati Minori, *Consultore della sacra Congregazione dei Riti per le cause di beatificazione e canonizzazione.*

7 maggio. Mons. Giovanni Mac Intyre, *Consultore della S. C. dei Religiosi.*

11 maggio. Il R. P. Augusto Ansuini, S. J., *Consultore dell'Opera della Preservazione della Fede.*

14 maggio. Gli E.mi Cardinali Merry del Val, Della Volpe e Bisleti, *Membri della S. C. Cerimoniale.*

AVVISO. — Si notifica che nella *S. Congregazione dei Religiosi* avrà luogo il concorso ad un posto di Ufficiale Minore per esame scritto, che si terrà il 10 del prossimo giugno, alle ore 8 antimeridiane.

Questi ecclesiastici che desiderassero prendervi parte, dovranno, entro il 6 giugno esibire alla Segreteria di detta Congregazione la domanda corredata dei titoli necessari per l'ammissione.

NECROLOGIO. *28 aprile.* Mons. *Czechowicz*, vescovo di Premislia, Sanok e Sambor (Galizia) di rito ruteno.

10 maggio. Mons. *Carlo Colton*, vescovo di Buffalo (Stati Uniti).

18 maggio. Mons. *Antonio Mutinho*, vescovo di Portalegre (Portogallo).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Riformandosi in parte il motu-proprio "Edita a Nobis" *su le diocesi suburbicarie, si abroga l'obbligo di costituire i vescovi ausiliari, e si rende indipendente la loro amministrazione.*

Costituzione apostolica. — BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM. — *Ex actis, tempore* quidem postremis, sed pondere atque utilitate praecipuis Pii X sanctissimae memoriae Summi Pontificis, unum illud est, quod Motu Proprio *Edita a Nobis* diei v maii MCMXIV de Dioecesibus Suburbicariis continetur. Iamdiu communis erat ea, sane gravis, querimonia, gubernationem harum dioecesium, praeterquam Veliternae et Ostiensis, omnino instabilem et quasi precariam esse; nam S. R. E. Cardinales ex iure optionis aliquam ex iis obtinentes, cum semper possent, illa dimissa, aliam sibi optare, saepe contingebat, ut plures iam sedes mutavissent, antequam ad Decani locum pervenirent. Quanta incommoda et detrimenta curationi animarum haec frequens mutatio sedium afferret, probe animadvertit pro sua vigilantia Pontifex, reique directo occurrere constituit. Eo igitur, quem memoravimus, Motu Proprio sancitur: « ut, quam quisque « Cardinalis Episcopus nactus est initio Sedem, in ea permaneat « etiam cum Decani gradum attigerit; tum enim diocesim suam « Ostiensi cumulabit. Quare, perpetua coniunctione dirempta « Veliternae dioecesis et Ostiensis, cui quidem accidet ut cum « alia atque alia dioecesi in persona Cardinalis Decani coniun- « gatur, hae Suburbicariae erunt sedes: Portuensis et Sanctae « Rufinae, Albanensis, Praenestina, Sabinensis, Tusculana, Ve- « literna ». Haec sapientissime Decessor Noster.

Iam vero, posita stabilitate Cardinalium Episcoporum in sua cuiusque sede, et condita lege ut qui Decanus evaserit, is diocesim, quam obtinet, non dimittat, Ostiensem assumens, recte dixeris earum diocesium regimini satis consultum esse; amotaque incommodae rerum conditionis causâ, necessitatem iam non ita urgere assignandi singulis dioecesibus suffraganeos Episcopos qui, Cardinalium nomine, easdem regant: de quibus suffraganeis idem Pius X quatuor ante annis edixerat in Constitutione *Apostolicae Romanorum Pontificum* d. XV aprilis MCMX. Accedit quod Suburbicariarum Dioecesium ea est et exiguitas territorii et propinquitas Urbi et, nunc maxime, facilitas commeatus, ut Cardinalium quisque in Urbe residens, quamvis occupatus sit, quamcumque earum in perpetuum gubernandam susceperit, gubernare per se recte posse videatur. Quod si alicui contigerit ex valetudine, aut ex aetate, aut alia ex causa ut ad episcopi rite obeundum munus adiutore indigeat, facile ei semper erit hunc adiutorem seu suffraganeum ab Apostolica Sede petere et impetrare.

Itaque, cum Decessor Noster Motu Proprio *Edita a Nobis*, qua parte huius praescriptiones attulimus, Constitutioni *Apostolicae* tamquam fundamentum subtraxerit, cumque aliae etiam haud levis momenti rationes ad id accesserint, Nos, adhibitis in consilium aliquot S. R. E. Cardinalibus, eam Constitutionem abrogatam declarantes, Cardinales Episcopos suburbicarios officio et onere adsciscendi suffraganeos, quo ex eiusdem Constitutionis praescriptis tenebantur, solvimus. Item, quaecumque memorato Motu Proprio statuta sunt de annuis quae singulis suffraganeis praebenda essent, et de omnibus bonis ecclesiarum suburbicariarum apud sacrum consilium Fidei Propagandae coniunctim administrandis ab Officio *Spoliorum*, ea quoque ut aboleri consentaneum est, ita abolita declaramus. Illud vero sanctum et inviolatum esto, quod eo ipso Motu Proprio diximus a Pio X singulari cum sapientia constitutum, ut quam quisque Cardinalis Episcopus initio sedem acceperit, eam ne mutet unquam; Decanus autem, praeter illam, etiam Ostiensem assumat. Denique redditus bonaque omnia singularum earumdem ecclesiarum singuli Cardinales Episcopi, ut antea, administrabunt. Volumus tamen, ut quotannis Officio oeconomico Spoliorum, quod supra dictum est, administrationis suae rationem referendam curent.

Quae igitur his litteris statuta, declarata, sancita sunt, omnia rata, valida, firma in omnes partes esse ac fore decernimus, atque ab omnibus, ad quos pertinet, sancte servari iubemus; contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam specialissima mentione dignis.

Datum Romae apud S. Petrum, anno incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo decimo quinto, die 1 februarii, Pontificatus Nostri anno primo.

Fr. H. M. Card. GOTTI
S. C. de Propaganda Fide *Praefectus.*

P. card. GASPARRI
a Secretis Status.

Loco ✠ Plumbi

Visa
M. Riggi, C. A., *Not.*

ANNOTAZIONE.

Le innovazioni che arreca il presente decreto son dunque due: si esentano i cardinali vescovi delle suburbicarie dall'obbligo di costituirsi il suffraganeo o ausiliare perpetuamente residente: e ciò in vista della esiguità del territorio di quelle diocesi, e della vicinanza a Roma, cui attualmente sono congiunte con rapidi mezzi di comunicazione; si lascia immutata e autonoma la loro amministrazione economica, abolendosi la parificazione di cui a pag. 104 del volume precedente del *Monitore Ecclesiastico*, la quale invero era stata stabilita per rendere — a così dire — meno appetibile l'ascenso per opzione, che veniva abolito, ma non era certo necessaria a ottener questo, e poteva anche riuscire inconveniente, attesa la diversità dei bisogni di ciascuna diocesi, e i diritti censuarii ecc. acquisiti a ognuna di esse. Rimane però ferma la stabilita abolizione del diritto di ascenso.

II.

Al Card. Decano del S. Collegio. in luogo della Allocuzione concistoriale, su le difficoltà dell'ora presente, specie dopo la dichiarazione di guerra italiana. Si invitano tutti i fedeli a un digiuno di tre giorni da scegliersi ad arbitrio, concedendosi per esso l'indulgenza plenaria.

Lettera. — *Signor Cardinale*, Era nostro proposito convocare nei primi giorni del prossimo giugno il sacro Concistoro per provvedere alle molte chiese attualmente prive di pastore

e procurare così propizia occasione di intrattenerci col sacro Collegio dei Cardinali su altri gravi ed urgenti affari concernenti il governo della Chiesa; disgraziatamente però, dolorosi avvenimenti a tutti noti Ce lo hanno impedito.

Or non potendo la Nostra parola dirigersi a tutto insieme il sacro Collegio, a Lei, signor Cardinale, stimiamo opportuno indirizzarla, intendendo con ciò stesso rivolgerla ai singoli membri del venerando Consesso, di cui Ella è il degno Decano.

Nella nostra prima Enciclica, mossi da desiderio supremo di veder cessata l'orrenda carneficina che disonora l'Europa, Noi esortavamo i Governi delle nazioni belligeranti, affinchè, considerando quante mai lacrime e quanto sangue già erano stati sparsi, si affrettassero a ridare ai loro popoli i vitali benefici della pace: « Ci ascoltino, dicevamo, coloro che hanno nelle loro « mani i destini dei popoli. Altre vie certamente vi sono, vi sono « altre maniere onde i lesi diritti possano aver ragione: a queste, « deposte intanto le armi, essi ricorrano, sinceramente animati « da retta coscienza e da animo volenteroso. È la carità verso « di loro e verso tutte le nazioni che così Ci fa parlare, non già « il Nostro interesse. Non permettano dunque che cada nel vuoto « la Nostra voce di padre e di amico ». Ma la voce dell'amico e del padre, lo diciamo coll'animo affranto dal dolore, non venne ascoltata; la guerra continua ad insanguinare l'Europa, e neppur si rifugge in terra ed in mare da mezzi di offesa contrari alle leggi dell'umanità ed al diritto internazionale.

E quasi ciò non bastasse, il terribile incendio si è esteso anche alla Nostra diletta Italia, facendo purtroppo temere anche per essa quella sequela di lagrime e disastri che suole accompagnare ogni guerra, sia pur fortunata.

Mentre il cuore Ci sanguina alla vista di tante sventure, Noi non abbiamo desistito dall'adoperarci ad alleviare e diminuire, per quanto era in Noi, le tristissime conseguenze della guerra. Diamo lode a Dio che ha voluto coronare di lieto successo le cure da Noi poste nell'ottenere dalle nazioni belligeranti lo scambio dei prigionieri di guerra inabili ad ulteriore servizio militare. Oltre a ciò, anche recentemente, Ci siamo adoperati e con speranza di buon esito, in favore dei prigionieri di guerra feriti o malati, non del tutto inabili al servizio militare, affine di rendere meno grave la loro sorte e agevolarne la cura.

Ma i bisogni dell'anima, tanto superiori a quelli del corpo hanno attirato sopratutto la paterna Nostra attenzione. A tale

scopo abbiamo fornito i cappellani militari di amplissime facoltà autorizzandoli a valersi per la celebrazione della Messa e per l'assistenza dei moribondi di privilegi che solo in circostanze eccezionalissime possono esser concessi (1). Di quella facoltà e di questi privilegi intendiamo che debbano giovarsi non solo i sacerdoti ora richiamati a prestar servizio di cappellani nell'esercito italiano, ma anche tutti i sacerdoti che per qualunque titolo vengano a trovarsi nelle file di detto esercito. E tutti scongiuriamo per le viscere della carità di Gesù Cristo a mostrarsi degni di così santa missione, ed a non risparmiar sollecitudini e fatiche affinchè ai soldati, nell'ardua lotta, non manchino in alcun modo gli ineffabili conforti della religione.

L'ora che attraversiamo è dolorosa, il momento è terribile; ma *sursum corda*. Più frequenti e più fervorose innalziamo le nostre preghiere a Colui nelle cui mani sono le sorti delle nazioni. Rivolgiamoci tutti con fiducia al Cuore addolorato ed immacolato di Maria, dolcissima Madre di Gesù e Madre nostra, affinchè Essa, con la sua potente intercessione, ottenga dal suo divin Figlio che presto cessi il flagello della guerra e torni la pace e la tranquillità. E poichè, giusta il monito delle sacre Scritture, per attirare sopra la terra le divine misericordie l'ardore della preghiera non deve andar disgiunto dalla generosità del sacrificio e della penitenza, Noi esortiamo tutti i figli della Chiesa Cattolica a praticare insieme a Noi per tre giorni, consecutivi o disgiunti, secondo la scelta di ciascuno, uno stretto digiuno ecclesiastico; e concediamo che questa pia pratica di cristiana mortificazione valga a far lucrare, con le solite condizioni, l'indulgenza plenaria, applicabile anche alle anime del Purgatorio.

L'eco di questa Nostra voce possa giungere a tutti i Nostri figli afflitti dall'immane flagello della guerra, e tutti li persuada della Nostra partecipazione alle loro pene, ai loro affanni, perchè non vi è dolore di figlio che non si ripercuota nell'animo del padre.

Intanto a Lei, signor Cardinale, e a tutti i membri del sacro Collegio impartiamo con effusione di paterna benevolenza l'apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 25 maggio 1915.

BENEDICTUS PP. XV.

(1) Cfr. anche in questo stesso fascicolo, pag. 296, 301 ss. Prossimamente li illustreremo in uno studio che stiamo preparando «su la cura d'anime nell'esercito e in tempo di guerra».

Suprema S. Congregazione del S. Officio

(Sezione delle Indulgenze).

I.

Indulgenza plenaria pel pio esercizio dei 15 martedì di S. Domenico.

Decreto. — *Die 6 maii 1915.* Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, ad preces R.mi P. Hyacinthi Mariae Cormier, magistri generalis Ordinis Praedicatorum, benigne concedere dignatus est, ut omnes et singuli christifideles, qui confessi ac sacra Synaxi refecti piis exercitationibus ac supplicationibus, in qualibet ecclesia vel publico aut semipublico oratorio, per quindecim ferias tertias continuas sancti patris legiferi Dominici Confessoris festum immediate antecedentes, in honorem eiu sdem sancti, R.mo Ordinario probante, publice habendis, interfuerint, simulque ad mentem Summi Pontificis pie oraverint, valeant plenariam Indulgentiam defunctis quoque applicabilem, singulis vicibus, adquirere. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor S. O.*

II.

Indulgenza di 300 giorni pel seguente devoto esercizio in onore delle cinque Piaghe di N. S. G. C.

Testo. — ℣. *Deus, in adiutorium meum intende.*
℟. *Domine, ad adiuvandum me festina.*
Gloria Patri, etc. Sicut erat, etc.

Alla Piaga della Mano destra. — Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, io adoro profondamente prostrato, con Maria Ss.ma, con tutti gli Angeli e Beati del cielo, la Piaga Ss.ma della

vostra Mano destra. Vi ringrazio dell'amore infinito col quale voleste sopportare tanti e sì atroci dolori per isconto dei miei peccati, che io detesto con tutto il cuore: vi domando la grazia di liberare il Sommo Pontefice dai suoi nemici, e che oggi tutti i sacerdoti del mondo celebrino santamente. *Pater*, *Ave* e *Gloria*.

Alla Piaga della Mano sinistra. — Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, io adoro profondamente prostrato, con Maria Ss.ma, con tutti gli Angeli e Beati del cielo, la Piaga Ss.ma della vostra Mano sinistra, e vi domando grazia per i poveri peccatori e pei moribondi, specialmente per quelli che non vogliono riconciliarsi con voi. *Pater*, *Ave e Gloria*.

Alla Piaga del Piede destro. — Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, io adoro profondamente prostrato, con Maria Ss.ma, con tutti gli Angeli e Beati del cielo, la Piaga Ss.ma del vostro Piede destro, e vi chiedo la grazia che in tutti gli Ordini e Congregazioni religiose germoglino molti Santi. *Pater*, *Ave* e *Gloria*.

Alla Piaga del Piede sinistro. — Amabilissimo mio Signore Gesù Crocifisso, io adoro profondamente prostrato, con Maria Ss.ma, con tutti gli Angeli e Beati del cielo, la Piaga del vostro Piede sinistro, e vi prego per la liberazione delle anime del Purgatorio, principalmente di quelle che in vita furono più devote delle vostre sante Piaghe. *Pater*, *Ave* e *Gloria*.

Alla Piaga del sacro Costato. — Amabilissimo mio Signore Gesù Crocefisso, io adoro profondamente prostrato, con Maria Ss.ma, con tutti gli Angeli e Beati del cielo, la Piaga Ss.ma del vostro sacro Costato, e vi prego di benedire il Pastore della nostra diocesi e tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere. *Pater*, *Ave* e *Gloria*.

Virgo dolorosissima, ora pro nobis (tre volte).

Gesù Crocifisso, avvalorate queste preghiere coi meriti della vostra Passione: concedeteci la santità della vita, la grazia di ricevere i santi Sacramenti in punto di morte e la gloria eterna. Amen.

Decreto. — *Die 6 maii 1915.* — Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut christifideles, corde saltem contrito, supra relatum pium exercitium in memoriam quinque Vulnerum D. N. I. C. peragentes, indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque profuturam, adquirere

valeant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesinus, *Adsessor S. O.*

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Si istituisce un Ordinariato Castrense *per l'esercito italiano nella presente guerra, dal quale unicamente dovranno dipendere tutti i cappellani militari.*

Decreto. — Rectus ordo et iusta ecclesiasticae disciplinae ratio postulant, ut quod in plerisque aliis regnis et civitatibus factum est, in Italia quoque obtineat, et sacerdotibus qui magno numero militibus in praesenti bello terra marique dimicantibus adsistunt, Antistes aliquis seu Ordinarius donetur a quo spiritualiter pendeant.

Quam ob causam SS.mus D. N. Benedictus PP. XV eligendum censuit, et hoc Consistoriali decreto eligit Rev.mum Angelum BORTOLOMASI E.pum Derbensem et E.mi Archiep. i Taurinensis Auxiliarem: eumque, cum dispensatione ab obligationibus quibus qua Auxiliaris Episcopus tenetur, durante novo munere, Ordinarium proprium constituit clericorum et sacerdotum omnium, sive saecularis sive religiosi ordinis, qui in praelio aut in castris aut in castrorum hospitalibus seu in navibus hoc bello perdurante operam suam praestant ut sacramenta et spiritualia subsidia militibus administrent.

Hi itaque omnes, cuiuscumque ordinis sint, dum militibus deserviunt, cessante quolibet privilegio vel exemptione, memorato Antistiti qua Ordinario proprio in exercitio munerum sacerdotalium parebunt. Facultates quas Apostolica Sedes ipsis nuperrime tribuit, nonnisi subordinate et dependenter ab eo exercere poterunt.

Ab eo pariter, non vero ab aliis, si quae dubia in sacro ministerio exercendo occurrant, consilia et directionem postulabunt.

Ad hunc finem Summus Pontifex praefato Antistiti facultates omnes necessarias et opportunas hoc ipso consistoriali decreto tribuit et largitur.

Eius itaque erit, initis cum auctoritate militari consiliis, sacerdotes approbare qui sacrum ministerium penes militares copias sive terrestres sive maritimas exerceant, auditis tamen prius ipsorum Ordinariis, ut cognoscere valeant an tanto muneri exercendo sint pares: et eius pariter erit facultates eisdem tribuere, et data iusta causa, cum militaris auctoritatis consensu, pro sua conscientia ab officio eos amovere vel a sacris interdicere, appellatione quacumque remota et monitis in singulis casibus propriis singulorum Ordinariis.

Denique cum per se et immediate R.mus hic Ordinarius omnibus postulationibus satisfacere forte non valeat, conceditur ut unum vel plures sacerdotes suos Vicarios seu Delegatos nominare valeat, cum facultatibus necessariis ut in aliqua dissita militum statione vel in classi eius locum teneant, et urgentibus necessitatibus congrue provideant.

Praesentibus valituris contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae die 1. Junii, 1915.

✠ C. Card. De Lai, *Epus Sabinen. Secret.*
† Thomas Boggiani, *Archiepus Edessen. Adsessor.*

II.

Riforma e nuovo organico del capitolo cattedrale della Diocesi di N. - Norme circa la erogazione di una somma recentemente recuperata dal medesimo capitolo.

Decreto. — Summa quadam capitali a cathedrali Capitulo Dioeceseos N. N. una cum fructibus feliciter recuperata, quaestio efferbuit circa recuperatae sortis et fructuum divisionem, canonicis secum et cum Episcopo dissentientibus et in varias sententias abeuntibus. Re ad Sacram Congregationem Consistorialem delata, tum Canonici tum Episcopus plura unusquisque suo sensu deduxerunt, quae omnia in plenario E.morum S. Congregationis Consistorialis Patrum conventu rite perpensa et discussa fuerunt. Eorumdem autem consulto in-

nixus SS.mus D. N. Benedictus PP. XV ad finem controversiis imponendum, ex certa scientia et de plenitudine Apostolicae potestatis, haec quae sequuntur decernenda et statuenda censuit, eaque ab omnibus ad quos spectat adamussim servanda declaravit et jussit.

1. Cathedrale Capitulum Dioeceseos N. N. in posterum duodecim dumtaxat Canonicis, ipsis dignitatibus et officiis comprehensis, constabit, caeteris Canonicatibus praesenti Decreto suppressis.

Tres tamen Canonici Statutarii qui modo habentur et duodenarium numerum excedunt, jus suum ex integro durante vita et munere servabunt. Sed curae erit Episcopi, vacante aliquo ex Canonicatibus conservatis, ad unum ex illis eos gradatim, servatis servandis, promovere.

2. Canonicorum Capitulo collegium accedet sex Beneficiatorum sicut in plerisque Cathedralibus Ecclesiis obtinet. Et Episcopo facultates necessariae et opportunae tribuuntur ad illud cum suis legibus instituendum et providendum, hac prima vice, singula Beneficia.

3. Sors capitalis recuperata in tres partes dividetur: quarum prima, quae annuum reditum duorum millium libellarum habebit, in distributiones quotidianas ratione servitii inter eos dividenda erit, ita tamen ut legitime absentes duas partes acquirant et unam dumtaxat amittant. Quod reliquum memoratae sortis erit, pro expensis fabricae et cultus Cathedralis Ecclesiae stabit, relevata in posterum Episcopali Mensa a qualibet hac de re obligatione.

In praesenti autem et usque dum statutarii Canonici habeantur, ex huius tertiae partis redditibus, quos modo diximus, tercentae libellae singulis Statutariis ad modum distributionis ratione servitii assignantur.

4. Summa quae ob fructus de praeterito a Civili auctoritate soluta est, hac ratione dividetur:

Detracto primum quod necesse est ad plene et undequaque satisfaciendum litis expensis et Advocatorum honorariis, ex reliquo, quod modo attinet, duae partes in titulis publici redditus investitae deponantur et custodiantur juxta assuetas regulas, ad occurrendum litis aut repetitionis sortis periculis, si quae forte occurrant: et sors ita custodita sarta, tectaque servetur usque dum aliter a S. Sede fuerit dispositum: reditus

vero pro expensis fabricae et cultus Cathedralis, quatenus opus sit, erogari poterunt. Tertia vero pars dictae summae dividetur viritim inter duodecim Canonicos praebendatos et tres Statutarios.

5. Episcopus cum consensu Capituli regulas necessarias et opportunas constituat pro custodia sortis de qua in N. 3 et pro erogando reditu in Cultus et Fabricae expensos destinato.

Iussit denique SS. D. N. edi Concistoriale Decretum quo haec omnia statuerentur: idque hisce Literis perficitur: ac voluit hoc idem Decretum perinde esse valiturum ac si Apostolicae sub plumbo literae expeditae forent et contrariis quibuslibet, etiam speciali mentione vel derogatione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus S. Congr. Concistorialis die 28 novembris 1914.

L. ✣ S.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secret.*

† Thomas Boggiani, Arch. Edess., *Adsessor.*

Annotazioni.

Questo importante decreto riconduce al diritto comune (« sicut in plerisque cathedralibus obtinet ») lo stato della cattedrale in questione. Di diciotto canonicati ivi unicamente esistenti se ne conservano cioè solo dodici (riconosciuti dal Governo), e si aggiungono *ex novo* sei beneficiati. La Mensa episcopale viene poi esonerata dall'obbligo, che tradizionalmente la grava, di provvedere alle spese della fabbrica e del culto. A provvedere a queste spese si erogano due terzi di una somma considerevole ricuperata testè dal Governo, sembra a titolo di massa di distribuzioni ingiustamente incamerata da gran tempo; mentre l'altro terzo è destinato alle future distribuzioni quotidiane. Della somma accessoria ricuperata o da ricuperarsi a titolo di frutti arretrati della predetta massa, depurata dalle spese già incorse per la lite, due terzi vengono conservati come cautela, erogandone parimenti i frutti per le spese di fabbrica, e il resto viene distribuito ai canonici.

Da ciò appare chiaramente lo scopo principale del decreto, che sembra quello di costituire un fondo stabile e sufficiente per le spese di fabbrica e di culto, le quali, non ostante la consuetudine, non possono oggimai poggiare unicamente su la liberalità e la coscienza di un vescovo, le cui rendite sono state mostruosamente falcidiate. È vero

che, così facendo, si è in parte (1) sacrificato il diritto dei canonici ad avere essi la somma e i frutti ricuperati, poichè a loro intuito, quasi per restituzione, si sono queste ottenute; ma altra è la causa dell'acquisto (nel caso la restituzione), altra quella della disposizione circa l'acquistato. E atteso che, come anche recentemente ha ribadito la Congregazione del Concilio (cfr. pag. 105), i frutti del beneficio, *superanti la congrua sostentazione del beneficiato*, rimangono sotto l'alto dominio e la disposizione della Chiesa, la suprema Autorità di questa può disporne, anche per titolo diverso dalla causa dell'acquisto, specialmente quando, come nel caso, quei beni possono considerarsi in gran parte come spoglie di beneficiati già defunti. « Romanus Pontifex — così Benedetto XIV, *Cum encyclicas*, d. 24 maii 1754 — est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et distributor ». E nel caso, com'è evidente dal decreto, tutte le disposizioni in questione emanano direttamente dal supremo Pontefice, anche relativamente alla forma del decreto, equivalente a vera e propria *Bolla Pontificia*.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Si possono elidere, nel canto degli inni, per maggiore facilità, le cosiddette sillabe ipermetriche, o ridondanti nel verso.

Dubbio. — A sacra Rituum Congregatione pluries expostulatum fuit: « An regula descripta in Antiphonario Vaticano « circa syllabas hypermetricas, quae frequenter occurrunt in « cantu hymnorum, scilicet quod ipsae non elidantur, sed di« stinctae pronuncientur propriaque nota cantentur, stricte et « rigorose interpretanda sit, vel e contra liceat etiam ipsas « syllabas elidere, praesertim si in praxi id facilius et convenien« tius censeatur? ».

Et sacra eadem Congregatio, audita specialis Commissionis pro cantu liturgico gregoriano sententia, propositae quaestioni re sedulo perpensa ita rescribendum censuit: « Negative ad « primam partem, affirmative ad secundam ».

Atque ita rescripsit et declaravit die 14 maii 1915.

L. ✠ S. A. Card. Vico, *Pro-Praefectus.*

† Petrus La Fontaine, Patriarcha electus Veetiarum, *Secretarius.*

---

(1) Diciamo *in parte*, non solo perchè in realtà una parte va a beneficio dei canonici, ma anche perchè, di diritto comune, non è dubbio che anche il Capitolo è obbligato a contribuire alle spese della fabbrica della Cattedrale, che esso possiede insieme al Vescovo.

II.

Semplificando il messale tempore belli, *si concede che in qualsiasi festa possano dirsi* in campo *messe votive di determinate classi.*

Decreto. — Instantibus nonnullis Episcopis, sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV tributarum, benigne concessit, ut, hoc bello perdurante, capellani militum in castris vel in captivitate detenti, necnon eorum adiutores aliique sacerdotes praelio dimicantes, legere rite possint in Dominicis et festis Domini eorumque Octavis, Missam *de Ssma Trinitate*, in aliis vero festis Duplicibus I vel II classis Missam *de sancta Maria a Pentecoste ad Adventum:* in utroque casu, cum *Gloria* et *Credo* additaque oratione *tempore belli;* reliquis autem diebus praefati capellani et sacerdotes celebrare valeant vel enuntiatam Missam de beata Maria Virgine cum Oratione *tempore belli*, vel Missam *tempore belli* cum oratione *de sancta Maria*, vel Missam de Requie.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 15 aprilis 1915.

A. Card. Vico, *Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Patriarcha electus Venetiarum, *Secretarius.*

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari.

Si concedono varie facoltà, circa l'assoluzione e circa la benedizione di oggetti pii, ai cappellani dell'esercito belga.

Ex audientia Ss.mi, *die* 4 *maii* 1915. — Ssmus D. N. Benedictus divina providentia Pp. XV, annuens oranti R. D. Petro Francisco Xaverio Temmerman, exercitus Belgici capellaano, preces infrascripto Secretario S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae referente, benigne indulsit, ut sacerdotes militum Belgarum cappellani, tum primarii tum suffecti, polleant precario, id est usque dum ardeat prae-

sens hoc bellum, iis omnibus et singulis facultatibus, quibus tum ex concessione per Apostolicum breve *Quae catholico nomine* a Pio Pp. IX facta die 6 iulii anno 1875, tum ex declaratione ad archiepiscopum Rhemensem, Emum dnum cardinalem Luçon, a Pio rec. mem. Papa X data die 14 septembris anno 1913, fruuntur sacerdotes in exercitu Gallico cappellani.

Praeterea beatissimus Pater iisdem sacerdotibus Belgarum militum cappellanis precariam, id est belli huius tempore valituram, facit potestatem benedicendi coronas, rosaria, cruces, crucifixi effigies, icunculas seu statuas D. N. Iesu Christi, Beatae Mariae V. et Sanctorum parvulas, ac numismata, iisque omnes applicandi indulgentias, quae elencho prostant scriptae, edito, eiusdem Sanctitatis Suae iussu, a S. Congregatione S. Officii die 5 septembris anno 1914 (1), itemque adnectendi coronis precatoriis indulgentias a S. Birgitta nuncupatas.

Contrariis quibuslibet, iis nominatim quae « Motu Proprio » die 7 aprilis anno 1910 constituta sunt, minime obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Eugenius Pacelli, *Secretarius*.

S. Penitenzieria Apostolica.

Si concedono amplissime facoltà di assolvere, a tutti i sacerdoti che in qualsiasi modo spettino all'esercito italiano durante la guerra, purchè già approvati per le confessioni.

Decreto. — Sacra Poenitentiaria, animarum saluti providere cupiens, benigne annuens precibus quorumdam Italiae Ordinariorum, de speciali et expressa Apostolica auctoritate, indulget, ut sacerdotes omnes qui quovis titulo ad exercitum pertinent, dummodo vel a proprio vel ab alio Ordinario confessiones fidelium excipiendi facultatem acceperint, quae positive revocata non fuerit, possint, durante bello, dum exercitum comitantur, excipere confessiones sacramentales omnium qui in exercitu militent vel ad exercitum quovis modo sint addicti;

(1) *Monit. Eccl.* 1914, pag. 485

eosque absolvere, iniunctis de iure iniungendis (1), nulla facta exceptione, ab omnibus censuris et casibus, etiam speciali modo Romano Pontifici reservatis, vel reservatis locorum Ordinariis.

Ceterum S. Poenitentiaria declarat una simul cum praesenti decreto, in vigore manere, quae occasione belli ab eodem S. Tribunali alias data sunt. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. Poenitentiariae, die 25 maii 1915.

S. Card. VANNUTELLI, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

Ioseph Palica, *S. P. Secretarius.*

II.

Il soldato, dal momento della chiamata alle armi, può essere assolto da qualunque sacerdote, come in pericolo di morte.

Dubbio. — Proposito huic sacrae Poenitentiariae dubio: « Utrum miles quicumque in statu bellicae convocationis, seu, « ut aiunt, *mobilitationis*, constitutus, ipso facto aequiparari « possit iis qui versantur in periculo mortis, ita ut a quovis « obvio sacerdote possit absolvi ».

Resp. Detur responsum diei 18 martii 1912, ad Episcopum V., nempe: « *Affirmative*, iuxta regulas a probatis auctoribus traditas ».

Datum Romae ex aedibus S. Poenitentiariae die 29 maii 1915.

Carolus Perosi, *S. P. Regens.*

Ioseph Palica, *S. P. Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

Il responso suddetto *ad Episcopum V* (erdunen.) fu da noi già pubblicato a pag. 148 s. di questo volume; ivi riportammo anche gli altri due quesiti con le risposte date; però fin ora quei due quesiti non sono stati pubblicati autenticamente; il secondo di essi perde d'importanza, pel decreto della S. Congreg. dei Sacramenti, dell'11 febbraio 1915, che riportammo a pag. 147 commentandolo; quanto al

(1) Cioè, in special modo, l'obbligo di adire la competente autorità, quando saranno fuori di pericolo, *sub poena reincidentiae.*

terzo, cioè se l'ecclesiastico *in sacris* sia libero dall'obbligo dell'ufficio divino, dal giorno della chiamata alle armi, esso non è stato pubblicato ancora, e, forse, non lo sarà. Rimane davvero difficile a intendersi come la *sola* chiamata alle armi, costituisca tale impedimento che liberi, senza neppur altra commutazione, da un obbligo così grave; se nello stato di mobilizzazione, il chierico-soldato si trova effettivamente così impedito da non poter compiere quel suo dovere senza grave incomodo, ogni confessore *allora* lo dichiarerà libero, ma non in linea generale, e senz'altra considerazione. Tale nostra ragione di dubitare viene anche accresciuta dal fatto, che, avendo alcuni vescovi d'Italia testè interrogata la S. Congreg. del Concilio, questa ha loro concesso per rescritto la facoltà di *commutare* anche in forma generale, l'obbligo dell'ufficio *in alias pias preces*, coi loro sudditi.

Sacra Romana Rota.

Della parrocchialità d'un Capitolo.

Fesulana. — *Jurium. — 17 mart. 1914.* — La controversia ha per oggetto la *costituzione della chiesa collegiata di Figline* (*antica Fighine*), nella diocesi di Fiesole, *circa la cura delle anime.* Nella Bolla di Alessandro VI, del 1493, con cui si ricostituì questa Collegiata (già era stata tale da tempi più remoti: ma poi, venuti a mancare i canonici, aveva cessato di esserlo), si legge: « *Ecclesiam praedictam in collegiatam ecclesiam cum una dignitate quae praepositura nuncupetur et inibi dignitas principalis exsistat, pro uno praeposito, et duodecim canonicatibus et totidem praebendis... erigendam esse* »; e si stabilisce: « *quod cura animarum parochianorum ipsius ecclesiae ad Capitulum praefatum, de voluntate tamen Praepositi dictae ecclesiae pro tempore exsistentis... pertineat* ». Questa costituzione venne interpretata dagli statuti capitolari dell'anno 1510, legittimamente approvati dal vescovo diocesano, dove, al cap. XXVI, si stabilisce che, in via ordinaria, l'amministrazione dei Sacramenti venga affidata al sacrista, in qualità di delegato del prevosto e dei canonici. Ma, poichè questo sistema non dette buoni risultati, si riformarono gli statuti nel 1614, in modo che ogni anno si dovesse deputare un canonico al ministero della cura delle anime, senza salario nè

mercede di sorta. Non mancarono nuovi inconvenienti, e perciò nel 1635 il vescovo Della Robbia ordinò che si dovesse tenere come principale e quotidiano curato il prevosto *pro tempore* coadiuvato da due canonici, da lui scelti, e che, soltanto se nessuno dei canonici fosse abile a sostenere gli obblighi della cura, i coadiutori si potessero prendere fuori del Capitolo. A dare maggior autorità a tal decreto, fu chiesta ed ottenuta l'approvazione e la conferma della S. C. del Concilio (4 settembre 1639), la quale però prescrisse che la nomina dei coadiutori fosse riservata a tutto il Capitolo, non al solo prevosto. Non per questo le condizioni furon totalmente migliorate, quindi un nuovo decreto, del vescovo Rainieri-Mancini (13 decembre 1786), il quale fece inamovibili i due canonici coadiutori, col titolo di vice parroci, da eleggersi dal vescovo, previo concorso: degli altri canonici, due, approvati per le confessioni, dovevano prestar aiuto al Prevosto, e due ai vice-parroci; tutti poi nei giorni festivi ascoltar le confessioni nella Collegiata, secondo l'orario stabilito. Venute le leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, sotto il governo italiano, alla Collegiata fu mantenuta soltanto la prebenda del Prevosto, in quanto aveva annessa la cura delle anime: furono cioè confiscate anche le quattro prebende destinate — secondo il decreto del vescovo Rainieri-Mancini — alla cura delle anime, le due cioè per i vice-parroci e le due per i canonici aggiunti in aiuto al prevosto e dei vice-parroci. Ma il prevosto Bargilli riuscì, movendo una lite, a riscattarle, e ottenne, con sentenza del tribunale di Firenze del 27-30 decembre 1880, l'annua rendita di L. 2016,40 per esse, ed un assegno annuo di L. 600 per le spese di culto. Allora il vescovo Corsani con decreto del 7 luglio 1883 stabilì che queste seicento lire si assegnassero al prevosto, a cui, oltre le consuete rendite parrocchiali, si dovesse corrispondere anche l'antica prebenda personale a carico della quota curata riscattata dal fisco (affidata per l'amministrazione ad un procuratore, col titolo di Camerario, dietro compenso di sessanta lire annue); e che da questa si dovesse prendere lo stipendio per i quattro sacerdoti incaricati di coadiuvare il prevosto, i quali verrebbero scelti da lui, previa annuenza dell'Ordinario, e considerati come semplici aiuti ed officianti temporanei ed amovibili *ad nutum*. Contro questo decreto i superstiti Capitolari ricorsero, nell'anno 1910, al S. Padre, querelandosi d'essere stata così distrutta l'antica loro Collegiata,

e, portata la questione alla S. Rota, fu discussa sui seguenti dubbi:

I. *An constet de parochialitate habituali et actuali Capituli Collegiatae oppidi Figline Valdarno, salvo exercitio curae animarum, spectante ad Praepositum eiusdem Collegiatae eiusque adiutores in casu?*

II et III (sub secreto).

E il 16 febbraio 1911 fu risposto a tutti: *Negative.*

Tanto i Canonici quanto il prevosto appellarono, e la causa, portata innanzi a un nuovo turno, formato degli Ill.mi e Rev.mi Uditori Mons. Lega, Decano, *Ponente*, Mons. Prior e Mons. Perathoner, venne discussa sul seguente dubbio: *An sententia rotalis diei* 16 *februarii* 1911 *sit confirmanda vel infirmanda in casu.*

E il 17 marzo 1914 fu deciso: *Sententiam esse infirmandam, seu reformandam iuxta sequentes responsiones ad singula dubia, nempe:*

Ad I. Affirmative quoad parochialitatem habitualem; actualem vero spectare ad Praepositum et Canonicos legitime deputatos in concuratos, seu canonicos coadiutores.

Ad II ed III, sub secreto.

Eccone le principali ragioni:

1. Come bene spiega il Bouix (*de paroch.*, p. 178): « *Ille dicitur habitualem dumtaxat curam habere qui de facto illam nec exercet nec exercere potest, sed tantummodo aliquatenus potest et debet providere ut per aliquem sub vicarii nomine exerceatur... E contra ille actualem curam habere dicitur qui de facto eam exercet. Heic vero distinguimus habitualem a cura actuali, eo sensu quatenus qui habet habitualem tantum, nec de iure nec de facto eam exercere potest, quam exercendam de iure et de facto alter suscipit* ». Da questo segue che chi ha la sola cura abituale non è nè può dirsi vero parroco (Bouix, l. c., p. 179; Wernz, *Ius decretalium*, II, n. 821; S. Rota in decis. 344, n. 4, part. XI).

2. Chi ha la cura attuale può affidarne l'esercizio ad un altro, come a suo vicario e anche allora resta sempre egli vero parroco (S. Rota, in decis. 316, part. IV, tom. I, n. 4).

3. Nel nostro caso, siccome la citata Bolla di Alessandro VI affida al Capitolo la cura delle anime in generale, bisogna intendere la cura attuale, come dice il Barbosa (*De appellat. verb. signif.* appell. 65), « *Curae animarum appellatione, proprie venit actualis, non vero habitualis* ».

4. Inoltre, è presunzione del diritto, che una chiesa parrocchiale, e insieme collegiata o elevata a collegiata, abbia la cura delle anime, compresa l'attuale, residente nel Capitolo (tranne che nella fondazione non si dica espressamente il contrario; perchè, come ha la S. Rota in decis. 220, n. 24, part. XIX, t. I, una chiesa parrocchiale si può, per sè, erigere in collegiata, senza che la cura si trasferisca nel collegio). Cfr. Piton., *Discept. eccles.*, p. II, § 44.

5. Ma il Conc. di Trento ordinò (in cap. 7, sess. VII, *De reform.*) che i Capitoli dovessero affidare a dei vicari la cura attuale, conservando essi l'abituale (cfr. De Luca, in disc. IX *in Adnot. ad Conc. Trid.*).

6. Possono fare difficoltà, nella su citata Bolla di Alessandro VI, le seguenti parole aggiunte nell'assegnamento della cura delle anime al Capitolo: « *de voluntate tamen Praepositi dictae ecclesiae pro tempore exsistentis* ». Ma la difficoltà svanisce se si riflette che la cura delle anime affidata ad un collegio, nel suo esercizio ha bisogno d'un rettore, il quale cioè stabilisca in che modo essa debba esercitarsi dai singoli, poichè altrimenti nascerebbe una grande confusione: e a tale inconveniente appunto intese porre riparo il Conc. di Trento (cfr. De Luca, disc. 9, n. 3, *Adnot. ad Conc. Trid.*). Nel nostro caso, tanto più venne affidata al prevosto siffatta direzione, perchè egli fu costituito *unica dignità* del Capitolo.

7. La costituzione della Collegiata di Figline si può illustrare, nel senso esposto, confrontandola con quella della Collegiata di Castiglione Fiorentino (nella vicina diocesi di Arezzo), istituita quasi nello stesso tempo, cioè nel 1501, con Bolla dello stesso Papa Alessandro VI. Anche lì, sorta questione tra l'arciprete e il Capitolo, si ricorse alla S. C. del Concilio e se n'ebbe (11 dicembre 1875) la seguente decisione: « *Curam habitualem esse penes capitulum, et sex canonicos esse concuratos, dependentes quoad exercitium ab archipresbytero iuxta formam* », etc. Dall'insieme dei fatti si raccoglie che fu consuetudine di quella regione che al prevosto o all'arciprete — come a prima ed unica dignità del Capitolo — si conferisse un'autorità disciplinare prevalente sui canonici, quantunque questi avessero anche la cura attuale, e meritassero perciò il titolo di *concurati*.

8. Il nome stesso di *prevosto* indica l'officio di moderatore e di presidente, come notano il Barbosa (op. cit., c. 9, n. 14) e

il Pignatelli (l. c., tom. IX, consult. 150, n. 3), il quale poi aggiunge: « *In istis ecclesiis, archipresbyter, prior, decanus, aliusve, est non uti parochus, sed uti caput collegii* ». E in questo senso il prevosto di Figline fu chiamato nella Bolla: « *rector ecclesiae* ».

9. L'intenzione del Pontefice fu di portare una innovazione sostanziale nello stesso soggetto della cura delle anime; perchè se, dei canonici, avesse inteso far semplici coadiutori del prevosto, quanto al puro esercizio della cura, e da lui pienamente dipendenti, come suoi vicari, non solo ad essi non avrebbe conferito nessuna cura, ma impropriamente avrebbe adoperato questo nome, e avrebbe infine concesso quello che il prevosto poteva aver sempre fatto, col consenso del vescovo, come un qualunque semplice parroco. Ma è tanto vero che il Pontefice volle portare un'innovazione sostanziale, che subito fu dichiarato decaduto il pievano della Chiesa parrocchiale di Figline, e, fin dal primo momento dell'istituzione, dichiaratasi *vacante* la prepositura, vi venne chiamato lo stesso pievano, purchè l'esecutore della Bolla l'avesse giudicato idoneo. Tutto ciò non si spiegherebbe, se si accettasse l'opinione contraria, perchè la prebenda parrocchiale sarebbe, sì, stata elevata alla dignità prepositurale, ma sostanzialmente sarebbe rimasta la stessa, poichè sarebbe stata unita soltanto *estrinsecamente* al Collegio dei Canonici, che avrebbero dovuto avere l'officio di vicari nell'esercizio della cura.

10. L'osservanza, che è la migliore interprete delle leggi e dei rescritti, specialmente circa l'esercizio e la legittimità del possesso e della concessione dei diritti parrocchiali (*S. C. Conc. in citata Aretina et in Mediolanen.* 24 iulii 1875; Piton., *Constit. et decis. pro par.*, n. 1404 et seq.), ha — nel caso nostro — interpretato la volontà del Pontefice nel senso che la cura delle anime spettasse al Capitolo non meno che al prevosto. Difatti, nello stesso anno in cui fu emanata la Bolla pontificia, tutti gli utensili e gli strumenti sacri, anche quelli direttamente spettanti alla cura delle anime (come i vasetti del crisma e dell'olio santo) furono da colui stesso ch'era stato il pievano ed allora era « *primus collegii Praepositus* », consegnati al Capitolo. Così pure, nelle Costituzioni capitolari del 1510, approvate dall'Ordinario (ov'è detto espressamente ch'esse vengono emanate dall'autorità « *integri Capituli* » cioè « *Praepositi et Canonicorum* »), al Cap. XXVI si stabilisce: « *Quamvis animarum cura pincipaliter*

ad Praepositum deinde ad Canonicos pertineat, semper statuimus attamen et ordinamus quod Praepositus et Canonici dent auctoritatem Sacristae administrandi sacramenta omnibus petentibus de nostra parrochia» etc. Ora, il Capitolo non avrebbe potuto ciò decretare se non avesse avuto la cura delle anime almeno abituale. Inoltre, il fatto che ogni canonico, in virtù del solo titolo del canonicato, poteva ascoltare le confessioni, significa ch'essi non avevano bisogno d'uno speciale mandato e d'una speciale approvazione del vescovo, poichè tutto ciò si conteneva implicitamente, per volontà dell'Ordinario, nello stesso conferimento del beneficio, non altrimenti che nel beneficio parrocchiale (1).

d) In seguito, il prevosto si andò liberando dell'esercizio della cura, per cui fu necessario riformare, nell'anno 1614, le antiche Costituzioni, e nel cap. 24 fu stabilito « *curam animarum spectare et pertinere ad D. Praepositum, si sibi placet et deinde spectet ad Capitulum et Canonicos iuxta tenorem Bullae* »: nelle quali parole è espressamente dichiarata la costituzione della Collegiata, nel senso che la cura abituale e attuale fosse presso il Capitolo, ma col diritto di prelatura e di priorità da parte del prevosto.

e) Quando il vescovo Della Robbia, col suo decreto del 1635, in ossequio alle prescrizioni del Conc. di Trento (sess. VII, c. 7), ordinò che si eleggessero due canonici quali coadiutori nella cura delle anime, egli capì che in questo modo mutava la costituzione della Collegiata, poichè i canonici si cambiavano in coadiutori del prevosto; ma perciò chiese la conferma e l'approvazione della S. C. del Concilio, anche « *facto verbo cum Ssmo* ». E la S. C. concesse l'approvazione, però cambiò il tenore del decreto in modo che la nomina dei caodiutori fosse riservata non al solo prevosto, ma a tutto il Capitolo: ciò significa che a questo si riconosceva appartenere per lo meno la cura abituale

---

(1) Si è detto: « *implicitamente, per volontà dell'Ordinario,* perchè è costante giurisprudenza della S. C. del Concilio che i canonici aventi, per fondazione, commessa la cura delle anime, han bisogno per le confessioni dell'approvazione e possono sottoporsi ad esame (*in Cingulana, 19 iulii 1732; in Aliphana, 1725; in Baren., 13 apr. 1876*. Cfr. Garcias, *De benef.*, part. IX, c. 2, n. 182; Piton., *Discept. eccl.*, part. IV, disc. 104).

(cfr. De Luca, *De paroch.* disc. 11, n. 3; S. Rota *in Tirasonen, decis. 798, part. I, divers., et decis. 102, part. I; decis. 599 et 710, part. II; decis. 16, part. VI; decis. 530, part. IX; decis. 48 et 104, part. X. Recent.*).

f) Nelle Costituzioni dell'anno 1614 il Capitolo, di pieno suo diritto, ordina l'amministrazione di tutti i suoi beni e delle tasse funerarie e si attribuisce il diritto della *quarta*. Così pure, esso ha la cura della *Messa pro populo* e ne corrisponde l'elemosina al prevosto, esso sta in giudizio e cede e permuta i beni della parrocchia: e tutto ciò non può competere che al parroco, per lo meno, abituale (cfr. De Luca, *de paroch.*, disc. 10, num. 7. S. Rota, *in decis. 376, part. I, Recent. et passim*). Questo argomento è così forte che al prevosto non resterebbe se non provare che questi diritti non provengono al Capitolo per titolo di parrocchialità, ma da privilegio o da legittima prescrizione: ma, finchè ciò non si prova, la ragione è del Capitolo, a cui favore sta la presunzione e il diritto comune (cfr. Engel, in tit. *de paroch.*, n. 5; Reclus, *de re paroch., p. I, tit. 5, n. 63 et 64;* Reiff. tit. *de decim., n. 124, 127*; Schmalz., *in eumd. tit., n. 42 seq.*).

g) Nè col decreto, del 1786, del vescovo Mancini-Rainieri, nè con quello del 1883, del vescovo Corsani si può dire mutata l'antica costituzione della Collegiata. *Non di diritto*, perchè un vescovo non può intendere di mutare la natura d'una Collegiata, cosa che spetta soltanto al Papa: e del resto le modificazioni apportate da questi decreti si possono ben conciliare con la parrocchialità abituale residente presso il Capitolo (cfr. S. Rota, *in decis. 316, part.* IV, *tom. II, Recent.*), non esclusa la legge del concorso. *Non di fatto*, perchè, sino alle leggi eversive emanate dal Governo italiano, l'amministrazione dei beni della parrocchia e alcune funzioni parrocchiali furono esercitate dal Capitolo.

Bisogna adunque conchiudere che la cura abituale spetta al Capitolo; l'attuale, al prevosto e ai canonici legittimamente eletti quali concurati o caodiutori.

Perciò al primo dubbio fu risposto come sopra. Sono sotto segreto il secondo e il terzo.

Contro tale sentenza si è però ulteriormente appellato, e la causa pende tutt'ora.

STUDI DI DIRITTO PARROCCHIALE

I. Su la rappresentanza giuridica della parrocchia

(Continuazione: v. pag. 211).

Legislazione civile, art. 2 Cod. civ. e 36 Cod. proc. civ. — Abbiamo detto come non si trovi alcuna disposizione nella legge del nostro Stato, che si occupi direttamente della parrocchia e del suo stato giuridico. L'unico articolo di legge che tocchi la nostra materia è il 127 del nuovo testo della Legge Com. e Prov. approvato con R. decr. 21 maggio 1908, n. 269; in esso anzi troviamo l'espressione: « gl'interessi dei parrocchiani »; ma lo esamineremo a parte in seguito, a causa della speciale trattazione che merita e per le varie disposizioni a cui ha dato luogo.

Per riportarci però alle disposizioni generali di diritto, sarà bene far presente ai nostri lettori quelle dell'art. 2 del Codice civile e del 36 del Codice procedura civile:

« Gl'istituti pubblici... *ecclesiastici*, sono considerati come *persone* e godono dei diritti civili *secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico* », art. 2 Cod. civ.

A nessuno sfuggirà l'importanza di questo articolo, poichè in base appunto a quegli « usi osservati come diritto pubblico » si desume generalmente quella che si chiama « capacità civile o giuridica » dei cosiddetti corpi morali o « persone giuridiche ».

Si ragioni pertanto, diciamo noi, con simile criterio circa la personalità giuridica delle parrocchie, secondo i principî ai quali esse s'informano e, in particolare, secondo lo speciale e proprio sistema della loro *rappresentanza in giudizio*. Non occorre poi ripetere che tutto ciò va detto « nel silenzio » di concrete disposizioni civili innovative — come in Italia — per collocarci nel campo del diritto degli Stati moderni, in base a cui soltanto sarà proficuo il dibattito.

In corrispondenza di tali chiarimenti noi esplichiamo, e logicamente, in senso conforme alle nostre vedute, l'art. 36 Codice procedura civile. « Le persone che non hanno il libero esercizio del loro diritto devono essere *rappresentate... a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità* ».

Le nostre conclusioni scientifiche. — Esponendo le teorie contrarie alla nostra, avremo agio di lumeggiare sempre meglio le nostre conclusioni scientifiche. Abbiamo, infatti, preferito, per essere più efficaci nella critica degli avversari, non anticipare parecchi argomenti, che altri — forse — avrebbe desiderato esposti ordinatamente... in sede propria, come si dice, e cioè « come dottrina ».

Non ci nascondiamo l'inconveniente del nostro sistema, che, cioè, solo dopo aver letto tutto, i nostri lettori potranno afferrare, in modo evidente e completo, quanto sentiamo in merito alla presente questione; ma, ripetiamo, oltre che desiderio di brevità ed impegno di non ripeterci, è per la maggiore efficacia della critica che ci siamo indotti a seguire metodo siffatto.

Dopo avere, pertanto, serenamente interrogato la storia e la legislazione parrocchiale, sia nel periodo dello Stato moderno, sia in quello secolare, che lo precedette; dopo aver letto quanto ne hanno detto gli autori più importanti in seguito alle più serie e definitive ricerche scientifiche; dopo avere esaminato tutta la giurisprudenza in materia delle corti italiane, sin dall'avvento delle leggi italiche (1867-70) ai nostri giorni, ecco, in linea di massima, a quali conclusioni ci pare si possa venire in merito al nostro problema:

1° Il parroco sarà sempre il rappresentante del proprio beneficio parrocchiale, il che, del resto, è pacifico;

2° Il parroco di fronte all'amministrazione parrocchiale, ai *beni* cioè della parrocchia, trovasi in « diversa » posizione, a seconda della esistenza o meno della fabriceria. A questa fabriceria possono essere assegnate delle competenze « più o meno larghe », le quali possono anche limitare la sfera di quelle del parroco (es. Lombardo-Veneto e nel Ligure e Parmense);

3° In linea di massima il parroco, oggi, non ha perduto nulla di quello che abbiamo visto attribuirgli dal diritto canonico e, come tale, conserva la rappresentanza degl'interessi

della comunità dei fedeli parrocchiani: anche di fronte all'autorità civile (art. 2 Cod. civ.).

In ogni caso, tranne quello di una eccezione provata, per « esplicito » disposto di legge, sia pure di uno degli ex-Stati, riteniamo che in Italia: *il parroco avrà sempre veste di stare in giudizio pei suoi parrocchiani.*

Ripetiamo che i nostri lettori apprezzeranno le nostre conclusioni via via che verremo esponendo e confutando:

Le teorie degli altri. — Oltre che il Mortara, decisamente contrari alla nostra dottrina, troviamo il Guzzeri (in *Gazzetta Legale*, IV, pag. 270 e seg.) ed il Gargiulo (in Filangeri, 1884, I, pag. 133 e seg.). A parte esamineremo l'opinione del Mortara.

Essi, tutti e tre, concordano con noi nel negare che la rappresentanza, di cui parliamo nel presente studio, competa alla fabbriceria: il suo mandato, infatti, è circoscritto — generalmente — dalle leggi all'« amministrazione » dell'*Aerarium* o della *Fabrica Ecclesiae*. Per conto nostro però aggiungiamo quel « generalmente », poichè evidentemente, in dati posti, come nel Lombardo-Veneto e nel Ligure e Parmense, leggi ed ordinanze locali attribuiscono, se non altro, qualche diritto in più (a volte anzi « in comunione » col parroco) che va indubbiamente al di là dei limiti di una « amministrazione » di *aerarium*.

Scorrendo le monografie dei predetti autori, il Gargiulo ed il Guzzeri, si scorge che essi vanno in cerca dell'« articolo » di legge, che conceda al parroco la rappresentanza giuridica della parrocchia. Naturalmente, ogni ricerca è per loro vana. E allora, a coloro che ragionano come noi di tale rappresentanza dei « parrocchiani » e per i loro « spirituali » interessi, domandano, quasi, la relativa disposizione di legge, quella per cui, almeno, si attribuisca la personalità giuridica a detta comunità di parrocchiani. Senonchè, dopo quanto diffusamente di sopra abbiamo detto, è facile rispondere che se le accennate disposizioni — come in fatto — non esistono, di esse, non esiste parimenti il bisogno.

Ma detti autori, con a capo il Mortara, facendo un passo avanti, si accordano nel riferire al Comune, alla rapprentanza municipale, la tutela e la rappresentanza dei diritti spirituali dei fedeli parrocchiani.

Di fronte a tale teoria di giuristi italiani, ci sia lecito notare — pregiudizialmente — che simile concezione contrasta col « separatismo » posto a base e ispirazione delle leggi del nostro Stato.

Nelle nostre leggi è fondamentale l'aconfessionalismo, nè vi si trova mai una corrispondenza, un rapporto definito tra le due « comunità » (poichè, volere o non volere, qui si parla di interessi di un « ceto » o comunità di persone) civile e religiosa.

Ma i gravi « inconvenienti » che presenta in « pratica » la teoria dei proceduristi saltano agli occhi di chiunque. Vi sono infatti più parrocchie nel territorio di un medesimo Comune: nel contrasto tra due o più di queste parrocchie, come concepire il municipio arbitro tra interessi di ordine spirituale?

Ancora: la medesima parrocchia può estendersi sopra due o più Comuni.

Ancora: più Comuni possono trovarsi e si trovano nel territorio di un'unica parrocchia. Dove le norme per provvedere in simili casi?

Ma ancora peggio: trattandosi d'interessi dei parrocchiani « in contrasto » con quelli del Comune, come procedere?

Pare che i nostri avversari evitino di affrontare tali ovvii quesiti (1).

Noi però siamo sempre nel diritto di chieder loro — *ad hominem* — le disposizioni del nostro Codice civile, che attribuiscano al Municipio la tutela e rappresentanza degl'interessi dei fedeli parrocchiani. È anche questo un modo di *retorquere argumentum*, all'uopo molto efficace. A tale domanda ci si può opporre:

L'ART. 127 LEGGE COM. E PROV. 10 FEBBRAIO 1889. — L'articolo, secondo qualche autore, che concede il diritto di cui trattiamo al Comune; non « farebbe ostacolo », semplicemente, a tale concezione. Il Mattirolo, trattando la quistione, ritiene « di potersi dispensare » di citarlo in proposito. Per il Guzzeri tuttavia il suo assunto « risulta evidente » dal famoso articolo. È bene pertanto, innanzi tutto, trascriverlo: « Sono sottoposte

(1) Non si dica che l'art. 127 l. c. e p., nella seconda parte, risolva la difficoltà con la convocazione — per parte del Prefetto — dei Parrocchiani etc.; perchè, come spiegheremo più sotto, esso risolve solamente un caso molto « particolare ».

al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune e delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degl'istituti di carità e beneficenza, *come pure gl'interessi dei parrocchiani, quando questi ne sostengono qualche spesa a termine di legge*».

Questo articolo è diventato la roccaforte dei nostri contradittori, i quali, del resto, non omettono mai di farci presente che nelle poche leggi relative alle parrocchie in Italia, cioè quelle del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, nonchè l'ultima del 4 giugno 1899, non si fa cenno a comunità di parrocchiani. Scorrendo però serenamente l'articolo apparechiaro che l'ingerenza del Comune, qualunque essa sia, è limitata — per gl'interessi dei parrocchiani — al caso in cui « questi ne sostengono qualche spesa a termine di legge ». Evidentemente qui il legislatore si riporta alle antiche leggi degli ex Stati (ancora in parte in vigore) le quali prevedendo il caso di deficienza di cespiti per provvedere a certi bisogni del culto, stabiliscono l'obbligo, ora pei parrocchiani, ora pei diocesani, rispettivamente, di sopperirvi, in concorrenza o in sostituzione di altri, che sarebbero stati obbligati, e fra cui troviamo le comunità civili o politiche, come la Provincia o il Comune.

Ma la Corte di cassazione di Torino, in data 10 marzo 1885, il di cui parere è condiviso dal Guzzeri e dal Gargiulo, dichiarava che il Comune, in base all'art. 127, ha veste legittima per chiedere giudizialmente, nell'interesse degli abitanti di una parrocchia, l'adempimento di un onere di celebrazione di Messe, ordinata a vantaggio dei parrocchiani: non risultando, dice la sentenza, « dal contesto di quell'articolo (127) che con siffatta disposizione (l'inciso finale) siasi inteso di limitare quella, che la precede e nella quale è detto che sono sottoposte a quel Consiglio le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune o delle sue frazioni e solo si eccettuano quelle alle quali siano applicabili le regole degl'istituti di carità e di beneficenza: i termini di esso articolo e particolarmente le parole « come pure », con le quali comincia la seconda disposizione, anzichè all'intendimento di restringere (*si noti*) con essa le attribuzioni con la prima accordate al Consiglio, accennerebbero (!) a quello di ampliarle, estendendole a vegliare, nel concorso di certe condizioni, anche ad altri interessi, oltre quelli riguardanti l'universalità degli abitanti del Comune o di una frazione ».

Invece è facile osservare il contrario: non si vede infatti il motivo e il significato delle parole: « quando questi (i parrocchiani) ne sostengano qualche spesa, a termine di legge », qualora si voglia escludere il motivo ed il significato di una « limitazione ». Avranno forse il fine di dare al Comune una più larga competenza nel campo contemplato dalla seconda parte dell'articolo rispetto a quello contemplato dalla prima? Ma come mai ciò, se le due disposizioni dell'articolo sono comprese nella dizione medesima e generica: « sono sottoposte al Consiglio comunale »?

Il Guzzeri ed il Gargiulo affermano che nella prima parte è compresa la facoltà del Comune di rappresentare anche gl'interessi spirituali dei cittadini e *quindi dei parrocchiani*, mentre nella seconda si concede al Comune qualche cosa di più: cioè un vero diritto d'ingerenza nell'*amministrazione* della parrocchia per la tutela degl'interessi *economici* dei parrocchiani. È però evidente che l'articolo conferisce al Consiglio, quanto agl'interessi di cui nella seconda parte, le identiche facoltà che rispetto alle « istituzioni » di cui nella prima parte. Nota qui lo Scaduto, molto ragionevolmente, che la legge distingue qui gl'interessi dei « parrocchiani » da quelli dei « cittadini ».

(*Continua*).

Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno.

QUESTIONI.

13. *Diritto a lucri avventizi per i sacerdoti infermi.*

D. In una Chiesa Ricettizia corale, i canonici infermi, che potevano uscir di casa per celebrare, e non andavano in coro, erano puntati. Soppressa la Ricettizia e finito il Collegio, la S. Sede dispose che tutti i sacerdoti, i quali aiutassero il parroco, e servissero la Chiesa, avessero diritto ai lucri avventizi. Seguendo l'antica usanza, anche oggi si escludono dai lucri avventizi quei sacerdoti infermi, che escono per celebrare e non assistono alle funzioni. Tizio sacerdote ha ottenuto il permesso di celebrare in casa per la sua gracilità. Ultimamente dopo una bronchite è rimasto in casa per 40 giorni, celebrando però la santa Messa. Ha diritto agli avventizi? La Curia ha disposto che nei casi dubbi si domandi il certificato medico. Gli altri sacerdoti

si oppongono, perchè, essi dicono, oggi non esiste più l'antico coro, ma esistono semplici sacerdoti ammessi agli avventizi da positiva disposizione della santa Sede, e per di più esiste una disposizione dell'ultimo Sinodo diocesano, che ammette agli avventizi i sacerdoti, che assistano alle funzioni *actu et vere praesentes.*

R. Poichè si tratta di Chiesa Ricettizia, le cui rendite per le leggi eversive furono devolute ai Comuni, supponiamo che siano cessate anche le antiche partecipazioni, che potevano avere natura di quasi prebende beneficiali, e di distribuzioni ordinarie, solite a distribuirsi nei Capitoli veri e propri. Onde parlandosi di *lucri avventizi*, dobbiamo ritenere che questi lucri siano costituiti da quelle oblazioni volontarie, che i fedeli portano alla Chiesa, perchè vengano celebrate nel loro interesse spirituale, e in suffragio dei loro defunti, speciali funzioni. Possono risultare questi lucri anche da precedenti legati, o lasciti fatti per lo stesso scopo di funzioni religiose o di suffragi. Attesa la provenienza e la natura di questi lucri avventizi, qualora l'esplicita volontà degli oblatori fosse *tale* da escludere i sacerdoti, che non prendono parte alle funzioni, limitando la partecipazione dei lucri a coloro, che realmente, e non solamente per *fictionem juris*, sono presenti e prendono parte alla sacra funzione, per la quale fu fatta l'offerta —, in questo caso è fuori dubbio che anche i sacerdoti infermi, qualunque sia la malattia da cui sono affetti, non intervenendo alla funzione non possano aver diritto agli avventizi. Questi lucri giustamente vengono equiparati a quelle, che nei Capitoli, sono chiamate distribuzioni *stricte inter praesentes* dalle quali gli assenti sono sempre esclusi, ostandovi la volontà degli oblatori, che non può essere frustrata nè da consuetudini, nè da statuti, poichè in forza di detta volontà sorge il contratto del *do ut facias*, che si completa con la prestazione reale dell'opera od ufficio richiesto.

Sembra però nella questione propostaci non trattarsi rigorosamente dei lucri avventizi, di sopra descritti ed equiparati alle distribuzioni *stricte inter praesentes*, ma piuttosto di lucri, che meglio vengono assimilati a quelle, che nei Capitoli sono conosciuti sotto il nome di *distribuzioni straordinarie fisse*, o *manuali*, provenienti da legati o da altre offerte per funzioni da celebrarsi a scadenza fissa annuale o mensile, oppure per funzioni o uffici straordinari, per i quali il testatore o l'offerente non richiede un determinato numero di sacerdoti, nè la presenza del tale sacerdote. Lucri siffatti, come le distribuzioni, a cui sono assimilati, non possono negarsi al sacerdote, che non può assistere alle funzioni, perchè impedito da infermità. È noto che l'infermità è giustissima causa escusante; se anche il diritto civile esime l'infermo dagli obblighi ed offici, molto più deve scusarlo la Chiesa madre pietosa e benigna. Nè può opporsi nel caso la disposizione

della Santa Sede, che attribuisce gli avventizi ai sacerdoti, che aiutano il parroco e servono la chiesa, poichè questa disposizione va interpretata conforme al diritto comune, e quindi nel senso di obbligare i sacerdoti ad aiutare il parroco e servire la chiesa, quando non sono infermi. Neppure può fare difficoltà la disposizione sinodale, la quale in tanto ha valore, in quanto è conforme al diritto comune, onde le parole *actu et vere praesentes* devono anch'esse riferirsi ai sacerdoti non impediti da malattia.

Ma di che entità dev'essere la malattia per ritenersi come causa legittima di assenza? Tale, rispondiamo noi, che impedisca al sacerdote di assistere alle funzioni; onde anche un convalescente, che per giudizio del medico, teme un aggravarsi o una ricaduta del morbo qualora si esponesse a riprendere servizio in chiesa prima di avere assicurata la guarigione, può essere scusato. È inutile aggiungere che la malattia o l'indisposizione dev'essere *vera* e fondati devono essere i timori del medico, altrimenti il sacerdote che si assenta, non potrebbe essere tranquillo di coscienza. Tanto le SS. Congregazioni che i Canonisti e i Teologi, nel concedere l'infermità come *causa escusante*, aggiungono la clausola « *onerata ipsius coscientia* ». Pertanto il criterio, adottato nell'antica Chiesa ex Ricettizia in questione, e conservato come consuetudine dopo le nuove disposizioni dalla S. Sede, di puntare i sacerdoti infermi, che, pur uscendo per celebrare, non intervengono alle funzioni, ci appare piuttosto rigido, potendo verificarsi che un sacerdote possa uscire per celebrare in una chiesa vicina, in una data ora, e intanto non essere ancora in forza di prendere parte, prima o dopo, a una funzione. Più equa sembra la disposizione della Curia che nei casi dubbi richiede il certificato medico. Il timore che i medici siano troppo indulgenti nel concedere simili certificati non ha fondamento, quando in ogni caso, viene *onerata la coscienza del sacerdote.*

Ciò premesso, ci sembra poter conchiudere affermando che Tizio nel caso ha diritto ai lucri avventizi, tranne però a quei lucri, la cui partecipazione, per esplicita volontà dei testatori, o degli oblatori, richiede la presenza reale del sacerdote alle funzioni. Questa nostra conclusione naturalmente presuppone che Tizio abbia aiutato il parroco e servita la chiesa con assiduità e diligenza, prima di ammalarsi.

14. *Se un sacerdote possa dirigere una banda musicale.*

Per attrarre sempre maggior numero di giovinetti al suo Ricreatorio, posto sotto il patrocinio di San Michele Arcangelo, il sacerdote che lo dirige, pensò di unirvi una banda musicale, della quale si è assunto egli stesso la direzione. Invitata nelle feste, la banda suona appresso la processione, e nelle pubbliche

piazze sotto la direzione del sacerdote, che segna la battuta. Qualche sacerdote anziano del paese si mostra poco edificato della novità e ne muove lamenti in Curia, invocando provvedimenti. Può la Curia inibire tale direzione di bande musicali ai sacerdoti ?

R. Il dubbio non è gran che dissimile da quello già risoluto dal *Monitore*, vol. V, pag. 419, circa la liceità o meno dell'esercizio dell'arte fotografica per un sacerdote. Poggiati sull'autorità di Sant'Alfonso e di canonisti più recenti, richiamati alcuni principii di morale e di diritto canonico, secondo i quali ai chierici sono vietate le arti ritenute poco decorose, come quella di giocoliere, di commediante, ecc., mentre le arti buone e belle, qualora siano decorosamente esercitate sono permesse ai chierici, anche se da quell'esercizio ne ricavino qualche utile, fu risposto al dubbio conchiudendo per la liceità dell'arte fotografica esercitata dai chierici, purchè però venga esercitata con decoro, cioè non nelle *pubbliche botteghe od officine, nè con detrimento dei doveri ecclesiastici*. Nessuno certamente vorrà negare che la musica sia da annoverarsi tra le arti buone e belle, come la pittura, la scultura, ecc., e quindi un sacerdote, che per aumentare le attrattive del suo ricreatorio, impartisca lezioni di musica, insegni l'uso di strumenti musicali, e diriga egli stesso nell'interno del suo Ricreatorio i concerti musicali, a prima vista sembrerebbe degno di lode e d'incoraggiamento. Anche nelle grandi città abbiamo visto dirigere grandiose orchestre nei pubblici teatri, sacerdoti di notissima fama nel campo musicale, senza che nessuno abbia trovato di che ridire. Ciò non ostante, poichè i casi non possono parificarsi, e poichè chi dirige una banda in piazza, costretto spesso, per contentare un pubblico poco o niente affatto raffinato nel gusto musicale, a servirsi di un repertorio di musica profana molto discutibile, non può pretendere di essere equiparato a un direttore di orchestra che svolge programmi propri, noi non oseremo così facilmente permettere che un sacerdote scenda in piazza a dirigere un concerto strumentale.

La Curia pertanto, ponderate le varie circostanze di luogo e di persone, qualora trovasse poco decorosa per la veste sacerdotale, un tale esercizio, senza inibirlo totalmente, potrà contenerlo dentro quei giusti limiti, che stimerà più convenienti per la tutela del decoro clericale e per evitare che le persone più assennate restino poco edificate nel vedere un sacerdote dirigere in piazza un concerto che eseguisce musica profana di dubbia moralità.

15. *Circa un preteso diritto di opzione.*

Nel Capitolo Cattedrale di A., composto di 15 canonicati, dei quali 12 soli, come altrove, furono riconosciuti dalle leggi eversive, vige un preteso diritto di opzione, in forza del quale, anche i tre ultimi canonici statutari

vacando una delle 12 prebende precedenti possono optare per l'ultima, che rimanga vuota. Notisi che le prime 12 prebende civilmente riconosciute hanno un aumento sulle altre, di 200 lire annue, pagate dalla Mensa vescovile. Notisi ancora che tanto il Canonico teologo quanto il Penitenziere, sebbene riconosciuti dalle leggi civili, secondo le leggi di fondazione e gli Statuti capitolari, non hanno stallo fisso, nè prebende distinte, ma hanno prebenda uguale a quella degli altri canonici, con i quali fanno massa comune; lo stallo è determinato dall'anzianità. Venuta a vacare la teologale, il nuovo teologo come l'ultimo arrivato, dovrebbe occupare il 15° canonicato col relativo stallo; egli invece pretende il 12° canonicato con le relative L. 200 d'aumento, perchè dice il teologo è compreso tra i dodici riconosciuti civilmente. Si oppone il canonico, che occupava il 13° posto, affermando spettare a lui, per diritto di ozione, il 12° canonicato. Chi dei due ha ragione?

R. Stando all'esposizione della questione propostaci non sembra il caso di parlare di un diritto di ozione vera e propria. Come ognun sa, con la parola ozione, comunemente parlando, si suole significare qualsiasi passaggio o promozione da un beneficio ad un altro dello stesso Capitolo con Bolle dell'ordinario, o della S. Sede. Intesa però nello stretto e vero senso l'ozione significa solo il diritto nei Capitolari d'aggiungere al loro Beneficio una data prebenda speciale o di commutarla con altra (1), e a ciò fare non richiedesi nè istituzione canonica, nè presa di possesso e nemmeno il consenso dello ordinario. I casi di vera ozione da Canonicato a Dignità sono rari e dipendono da Privilegio apostolico o da volontà del fondatore. « *Optio est jus quoddam, quo antiquiores Canonici, propria dimissa Praebenda, aliam vacantem, quae reservata non est, intra certum tempus eligere et consequi valent* ». Pertanto, quando i beni sono in comune e vengono amministrati dal Capitolo, facendosi dei frutti tante porzioni uguali, quanti sono i Canonici, non avendosi prebende distinte, non può avverarsi neppure *vera vacanza di prebenda*, necessario presupposto dell'ozione « *cum enim non sit dare unam ex his portionibus melioribus, non cadit electio neque optio* ». (Barbosa, *De Canon. et Dignit.*, cap. 30, n. 4). Data questa comunione o confusione di beni, che impedisce la distinzione delle prebende, più che un diritto di *ozione* vero e proprio, il Capitolo in questione avrebbe un diritto di ascensione a uno stallo superiore, qualora si renda vacante. E poichè le leggi italiane dette eversive, non furono mai riconosciute dalla Chiesa, e quindi non possono aver forza d'introdurre innovazioni nelle leggi di fondazioni e negli statuti dei Capitoli, esse

(1) Secondo la teorica seguita dalla S. C. del Concilio in una *Fanen* (cfr. sopra p. 150) essa, poi, si suddivide in *piena* e *semipiena*, secondo che con la prebenda si muta o no il titolo del beneficio.

lasciarono intatte anche nel Capitolo cattedrale di A., leggi e consuetudini riflettenti l' interno andamento delle ascensioni onde anche dopo, come prima di quelle leggi, il teologo recentemente nominato occuperà l' ultimo posto. Circa poi l'aumento delle 200 lire annue, che paga la Mensa vescovile a ciascuno dei 12 Canonicati riconosciuti civilmente, per decidere a chi spettino, se cioè al Teologo o al 13° Canonico, che va ad occupare il 12° posto, è necessario distinguere se l'aumento è anteriore o posteriore alle leggi eversive, e se resti annesso ai primi 12 posti, o alle 12 prebende, tra le quali è compresa le teologale, riconosciute anche civilmente. Qualora infatti l'aumento fosse stato annesso, come è da presumere, *et quidem inseparabiliter* alla teologale, qualunque sia lo stallo, che possa spettare al Teologo, è certo che l'aumento inerente alla sua prebenda, tocca a lui. Gioverà ricordare che i canonisti, come il Lotterio nel *De Re benef.*, lib. I, quaest. 19, n. 10; il Pitonio nelle *Addit. ad discept. ecclest.*, 10, n. 63 ed altri, distinguono in ogni canonicato tre elementi; 1. il titolo canonicale; 2. la prebenda canonicale, cioè il diritto di percepire i frutti; 3. la prebenda temporale, cioè l'oggetto della prebenda spirituale, rappresentata dal complesso dei beni formanti la dotazione del beneficio canonicale. L' unione poi della prebenda col titolo canonicale, talora è perpetua, talora è temporanea. Nel primo caso non si può mutare il titolo senza mutare in pari tempo anche la prebenda, e viceversa non si può optare la prebenda senza averne ottenuto anche il titolo relativo. Nel secondo caso invece pur conservando il titolo precedente si può godere un'altra prebenda, verificandosi l'ozione vera e propria. Ora è risaputo che il diritto di ozione, che compete ai canonici di un Capitolo, non può essere esercitato da colui che ottiene la prebenda teologale. Quindi anche per questa ragione, se al titolo di Canonico teologo è annessa una delle prime 12 prebende col relativo aumento delle L. 200, per quanto si affermi che nè il teologo nè il penitenziere abbiano stallo e prebenda distinta, è certo che delle 15 prebende al teologo spetta, non una qualunque, ma una delle prime 12 riconosciute dalle leggi civili. Diversa sarebbe la nostra conclusione se l'aumento delle L. 200 fosse anteriore alla promulgazione delle leggi eversive e non fosse stata annessa alla teologale, ma ai primi 12 titoli canonicali in genere senza nessuna determinazione in particolare.

QUESITI MINORI.

75. *D.* Alla morte di Tizio, per quanto ricerche si facciano, non si trova alcuna disposizione testamentaria, onde i parenti se ne dividono la proprietà in parti uguali. Un bel giorno vien fuori un pezzo di carta, che sembra scritto da Tizio, senza principio nè fine, e per giunta senza firma e senza data; questo scritto dispone dell'intera proprietà per Messe in suffragio dell'anima propria e di parenti defunti. Gli eredi conosciuta quella carta, sono discordi: alcuni vogliono eseguire la volontà del defunto, altri si rifiutano dicendo che quel pezzetto di carta non ha nessun valore. Come dovrà regolarsi il confessore cogli eredi renitenti?

R. Senza neppur tentare di riassumere quanto circa il valore dei testamenti informi, fatti ad *pias causas*, hanno scritto i moralisti e i canonisti (chi ne avesse voglia potrebbe consultare in proposito il vol. XIII, pag. 363, di questa *Rivista*), basterà ricordare pel caso nostro, la conclusione accettata dall'Em.mo Card. Gennari in quella sua consultazione, del citato volume, nella quale afferma che « allorchè un penitente non voglia adempire un pio legato che *certamente conosce* essergli stato imposto dal testatore, benchè costituito esnza le forme civili, non può essere assolto senza che abbia adempito, o che prometta di adempire quanto prima. Notisi quel *certamente conosce*. La pia disposizione, quando di essa si abbia certa notizia (da qualunque fonte provenga questa certezza morale: o da uno scritto lasciato dal testatore o da confidenza orale fatta, e riferita da persona fede degna) induce in coscienza l'obbligo dello adempimento. Pertanto gli eredi renitenti nel caso, possono, anche mediante perizia calligrafica, se occorra, accertarsi dell'autenticità della scrittura trovata, e fare altre indagini per conoscere la precisa volontà del testatore. Ciò fatto, il pezzetto di carta acquista tutto il suo valore, al punto da indurre obbligo di coscienza. Farà bene il confessore a ricordare che in simili casi la S. Penitenzieria facilmente suole ammettere gli eredi alla composizione.

76. *D.* Il Municipio di questa città ha il patronato della parrocchia di S. Michele, da conferirsi a chi è nato o ha i genitori nati in città. Può il Vicario Capitolare conferire detto beneficio? Sembrerebbe di sì, attesa la decretale *Etsi Capitulum*, lib. III, tit. VI in Sext., che dice: « Etsi Capitulum, sede vacante, beneficia, quae ad collationem Episcopi pertinent, conferre non potest, praesentatos tamen a Patronis potest admittere etc. ». Ma il Ferraris, citando numerosi autori, s. v. Vicarius Capitularis, II, n. 89, sentenzia: « V. C. non potest conferre beneficia de iurepatronatus, quando ex lege fundationis, conferri debent uni ex... concivibus... loco, seu collegio, etc. ».

R. Nel caso, può benissimo e deve investire del beneficio la persona presentata dal Municipio, se idonea, rispondente cioè ai requisiti prescritti dal Fondatore. Il testo del Ferraris è vero, ma si riferisce al caso che vi sia *solo* giuspatronato *passivo*, come impropriamente si suol dire, cioè quando il testatore voglia il beneficio conferito a persona *da scegliersi* in determinata classe di persone, e la ragione del divieto è come mostra anche il contesto del Ferraris, che il V. C. dovrebbe egli prendersi la responsabilità della scelta, il che non può. Nel caso nostro, invece, si ha *anche* il giuspatronato *attivo*, nella persona del Municipio, il quale sceglie e presenta: e in tal caso il Vicario può, anzi deve, conferire il beneficio, com'è chiaro, essendo istitutore necessario.

77. *D.* In una chiesa cattedrale, quando deve darsi la benedizione solenne col SS.mo Sacramento all'altare maggiore, va a prendersi il Divinissimo dal suo altare, e, data la benedizione, si riporta al medesimo altare. Ora, perchè il Divinissimo ritorni al suo altare, è necessario che si traversi il coro. Di qui nascono due contrarî pareri. Alcuni dicono che, essendo tutto il gradino inferiore occupato dall'ufficiante con i ministri e chierici, il sacerdote che porta il Divinissimo discenda da uno dei lati. Altri, invece, sostengono essere sconveniente che il Divinissimo discenda dai lati e sia obbligato a fare un giro per andare in mezzo al coro, per continuare la via, e credono più conveniente che gli si apra una via al centro della gradinata ritirandosi un po' il celebrante ed il suddiacono. Quale prassi è da seguirsi?

R. È assolutamente insostenibile l'opinione di quelli che vorrebbero far passare il Santissimo di fianco, per non incomodare il celebrante e gli altri; gli stessi fedeli, benchè non edotti delle cose liturgiche, per la sola ragione della convenienza, che ha luogo pur nei rapporti semplicemente civili, ne riceverebbero giustamente scandalo (a meno che l'abitudine non li abbia resi indifferenti!) Si dovrà pertanto fare in una delle seguenti maniere: o che il celebrante con i suoi ministri si rechi a genuflettere ai gradini laterali, o che parta prima che si trasporti il Sacramento, riponendolo momentaneamente entro il tabernacolo dell'altare della funzione, o, se il tabernacolo manca, coprendolo con un velo. Sarebbe per altro sommamente lodevole che il medesimo celebrante coi ministri parati, portasse il SS.mo alla sua residenza.

78. *D.* Nella stessa chiesa cattedrale quando il Vescovo viene a dare la benedizione col SS.mo, lo assistono due Canonici ed una dignità, quale presbitero assistente. All'altare il presbitero assistente suole inginocchiarsi tra il vescovo ed il diacono. Or essendo stato risposto dalla S. C. dei Riti che il presbitero assistente deve accostarsi al Vescovo solamente per l'incenso, qual'è il luogo che egli deve occupare? Deve egli stare al suo stallo, evi-

dentemente troppo lontano dal Vescovo, dove farebbe molto contrasto coi Canonici non parati; oppure sui gradini stessi dell'altare, ma dopo il Diacono?

R. Premettiamo che alle benedizioni col Santissimo, che non seguono funzione in cui hanno assistito i diaconi parati ed il prete assistente, non debbono prender parte se non il diacono ed il suddiacono parati, senza manipolo, secondo rilevasi dal decreto della S. C. dei Riti n. 3526, I, almeno com'è interpretato nell'Indice, che pure fa testo. Se poi si tratta del caso contemplato nel decreto della stessa S. C. in data 8 febbraio 1913, e dal Ceremoniale dei Vescovi, si regoli il Presbitero come rilevasi dalla risoluzione del dubbio n. II del citato decreto.

79. *D.* Durante il mese di novembre le Confraternite locali sogliono celebrare un funerale per tutti i confratelli defunti. Ora si domanda: 1° Possono ritenersi come *Anniversaria late sumpta* queste Messe, anche quando si celebrano dopo l'ottava dei defunti? 2° E in tal caso, essendo doppie e con una sola orazione, quale messa si deve leggere, la 3ª o la 4ª? 3° E tali anniversari si possono anche celebrare nei giorni non semidoppi, cioè nei doppi maggiori e nei doppi minori?

R. 1° Oltre le Messe che si domandano dai fedeli nell'ottavario dei morti, sono dalla S. C. dei Riti chiamati anniversari *late sumpta* quelle che una volta l'anno sogliono celebrarsi da Comunità religiose, da Capitoli, da Confraternite e da qualunque altra pia comunità per per i membri di essa (S. R. C., n. 3753, V). 2° Si può benissimo usare il formulario dei veri anniversari, ma si può anche usare della libertà concessa dalle rubriche (dopo i quattro formulari, nel messale), di prendere le epistole ed i vangeli da altro dei quattro testi. 3° Il decreto già citato ammette tali anniversari anche nei giorni di rito doppio, ma soltanto minore.

80. *D.* Nelle chiese, una volta dei Regolari, e ora sotto la giurisdizione del Vescovo, si possono ancora lucrare le indulgenze annesse alle chiese di tali Regolari, e specialmente l'indulgenza della Porziuncola?

R. Non si possono lucrare; se peraltro l'Ordinario giudica opportuna una domanda rivolta al S. Padre allo scopo di ottenerne una conferma, e la corrobora con una commendatizia, la grazia si ottiene per tramite della S. S. Congregazione del S. Offizio, Sezione delle Indulgenze.

81. *D.* I Terziari secolari francescani, che per qualunque ragione non poterono ricevere l'assoluzione generale nel dì stabilito o nella vigilia, la possono ricevere, almeno in confessionale, in un giorno qualunque entro l'ottava della festa?

R. La risposta è affermativa, ma con queste limitazioni: 1° L'impedimento, pel quale non si va a ricevere l'Assoluzione nel giorno stabilito, deve essere legittimo; 2° Il trasferimento si può fare soltanto, se il giorno in cui si poteva godere dell'Assoluzione era *profestus*, cioè non festivo. L'*Enchiridion* del III Ordine Francescano del R.mo P. Mileta, approvato dal R.mo Vicario generale dei Conventuali, pag. 82 interpreta *profestus* « di festa soppressa »; ma non crediamo giusta questa interpretazione, perchè all'epoca del decreto della S. C. delle Indulgenze, 16 gennaio 1886, in cui si trova tale espressione, nessuna festa di quelle stabilite per l'Assoluzione era ancora stata soppressa, ed anche ora si limiterebbe a pochissime (v. l'elenco nel predetto *Enchiridion*, pagg. 76, 95, 96). 3° Il giorno dell'ottava di tal festa, in cui si può ricevere l'Assoluzione, deve essere festa di precetto (S. Congregazione delle Indulgenze, 16 gennaio 1886). I Terziari infermi o convalescenti la possono ricevere in qualunque giorno dell'ottava, qualunque sia la festa (S. Congregazione delle Indulgenze, 13 agosto 1901).

82. *D.* Oltre i Superiori degli Ordini Francescani e i Delegati da loro, possono anche i Vescovi e altri, delegati o no da questi, ricevere i fedeli al Terz'Ordine Francescano, costituendoli o no in Congregazione con Direttori da loro stessi delegati?

R. Sebbene fin dall'anno 1893, 31 gennaio, si richieda necessariamente il consenso dell'Ordinario del luogo per erigere una nuova Congregazione di Terziari, tanto nelle Chiese dei Regolari, quanto nelle altre, tuttavia non può il Vescovo ingerirsi in ciò che riguarda l'ammissione al Terz'Ordine, al Noviziato e alla Professione, destinare agli uffici, e specialmente a quello di Direttore o Visitatore (V. Mocchegiani, *Collectio*, ecc., n. 1595).

83. *D.* L'opuscolo *Variationes in Divino Officio recitando* ha nella facciata: « in commodum eorum qui novissimo Breviario *carent* ». Orbene, Tizio ha una copia di Breviario vecchio però col libretto delle variazioni, oltre, s'intende, il nuovo Salterio; e poi, per maggiore comodità, ha comperato il nuovo Breviario. Può lecitamente e validamente servirsi promiscuamente ora del Breviario vecchio con tutte le aggiunte ora del nuovo? Oppure per parte dello stesso uffizio del vecchio e per parte del nuovo? Oppure di un Diurno vecchio con le aggiunte, e del Breviario nuovo? Oppure viceversa? Oppure di un Diurno vecchio e uno nuovo?

R. Si attenda alle parole del *Motu proprio* del S. P. Pio X, 23 ottobre 1913: « Cuilibet liceat comparare sibi, atque ad Horas canonicas recitandas etiam nunc adhibere Breviaria, quae sunt in usu, dummodo tamen peculiari in libello habeat unde constitutioni *Divino afflatu* etc., obtemperare possit », riportando le quali, il decreto di

approvazione delle *Variationes*, che sono il *peculiaris libellus*, 14 gennaio 1914, omette l'espressione *etiam nunc*, che potevano far credere quasi fosse un *momentaneamente*, ma dice con ampia frase: « ab iis qui recitare cupiunt Horas canonicas cum Breviario usuali, adhiberi ». Dunque, se *qui carent* del Breviario nuovo possono ancora comperare il vecchio, se *qui cupiunt* possono parimente servirsi di quello, il *carent* del frontispizio non ha significato assoluto, ma relativo, cioè *actu carent*, non perchè non lo posseggono, ma perchè *cupiunt* e ad essi *licet* adoperare il vecchio. Di più, si consideri che certamente non si sarebbero stampate le *Variationes*, se tutti avessero potuto avere il nuovo Breviario, ond'è che il fine della sua compilazione è stato *carentia Breviarii*, ma ciò non toglie, che, stampate che fossero le *Variationes*, se ne potessero avvantaggiare anche gli altri che posseggono il nuovo. Con ciò ci pare di avere risposto a tutti i dubbi del rev. proponente, ossia affermativamente a tutto.

84. *D.* Occorre spesso ai parroci di dover cantare il *Libera me, Domine*, dopo la S. Messa letta e manuale (che, per le rubriche, non può celebrarsi in paramenti neri) a richiesta del medesimo offerente la elemosina della S. Messa: 1° Si può, nel caso, indossare la stola nera sulla pianeta, anche per consuetudine? 2° Si può, al contrario, cantare il *Libera* coi paramenti della Messa del giorno? 3° Si comanda assolutamente che il celebrante, lì sull'altare, tolta la pianeta con la stola e il manipolo del colore corrente, indossi sul camice la stola nera?

R. 1° Non è necessario ricorrere ad argomenti liturgici, per stimmatizzare tali anormalità! 2° Non si può, per dichiarazione della S. C. dei Riti (decreti n. 4215 e n. 4270) ma si debbono deporre i paramenti della Messa, perchè si verifichi la condizione apposta dalla S. C.: « Dummodo non fiat (absolutio) post Missam, nisi omnino independenter ab eadem ». Evidentemente, ciò che vale per l'assoluzione accompagnata da tutte le cerimonie di rito, vale anche per il solo canto del *Libera*, se si usa cantarlo senz'altro. 3° No; il far questo « lì sull'altare », non è farlo *omnino independenter* dalla Messa, come prescrivono i decreti, perchè invece vi sarebbe continuazione di atti, continuazione accentuata dal ritenersi una parte dei paramenti che hanno servito per la S. Messa, cioè l'amitto, il camice e il cingolo.

85. *D.* Nei secondi vespri di un'ufficiatura classica, dopo il decreto « Cum Sanctissimus Dominus noster », si deve fare la commemorazione di un'ottava, di cui si celebrerà l'ufficio il dì seguente? Per es., nei secondi vespri della Circoncisione di N. S. Gesù Cristo si deve fare la commemorazione di S. Stefano, di cui si celebra l'ottava il giorno successivo?

R. Quanto all'ottava semplice di S. Stefano, provvede la rubrica ai secondi Vespri della Circoncisione: *Et non fit commemoratio se-*

quentis. Quanto all'ottava doppio maggiore che debba farsi in qualche luogo, provvede la Tabella novissima delle concorrenze, al n. 4: *Totum de praecedenti, commemoratio de sequenti.*

86. *D. In die obitus*, recitato il notturno con le relative preci, quale orazione devesi recitare? « Absolve, quaesumus, Domine... ut in resurrectionis gloria, etc. », ovvero « Absolve, quaesumus, Domine... ut defunctus, etc. »?

R. Provvede il *Rituale Romano* (vedere il nuovo tipico del 1913, al tit. VI, cap. 4), dopo il responsorio del primo notturno: « Post tertium responsorium dicuntur *Pater noster* et preces ut supra, ad Vesperas », le quali preci sono seguite da due orazioni *In die depositionis defuncti*, da recitarsi a piacimento, o la prima: *Absolve... ut defunctus*, o la seconda: *Deus, cui proprium est.*

87. *D.* Il privilegio di leggere Messe di requie *in die obitus*, nei doppi non classici, si può estendere al giorno III, VII, XXX? Nel caso seguente, quale norma sarebbesi dovuta seguire? Muore Tizio sacerdote: il giorno successivo si celebra il funerale, *praesente corpore defuncti*, rimettendone alla sera dello stesso dì il seppellimento al cimitero parrocchiale. Ma, causa il cattivo tempo, il seppellimento non può aver luogo, in guisa che il cadavere rimane nella Chiesa fino alla mattina del giorno seguente, in cui si celebra il III dalla morte. Ricorrendo in detto giorno l'ufficiatura di un doppio maggiore, potevano i sacerdoti presenti leggere la Messa di requie, essendo ancora presente il cadavere? Dopo la Messa solenne, facendosi l'assoluzione al feretro, il Suddiacono con la Croce doveva collocarsi fra il feretro e l'altar maggiore, col tergo voltato verso questo, ove conservasi il SS. Sacramento?

R. Alla prima parte rispondiamo negativamente, dovendosi stare ai decreti che non ammettono l'estensione nominata nel dubbio. Alla seconda parte rispondiamo, che le Messe di requie possono celebrarsi nei doppi maggiori, presente il cadavere, soltanto il giorno in cui ha luogo la Messa esequiale cantata, sempre che si applichino per il defunto (V. decr. della S. C. dei Riti, nn. 3903, 3944, 3957). Alla terza parte: In tali casi si provveda con trasportare il Santissimo ad altro altare.

88. *D.* La S. C. dei Riti ha dichiarato che « urgente necessitate » il sacerdote può avvalersi del ministero della donna per le risposte della Messa. Si domanda, se verificasi quell'*urgens necessitas* richiesta dalla predetta S. Congregazione, quando il sacerdote dovesse astenersi dalla celebrazione della Messa per difetto d'inserviente; in modo da potersi servire del ministero della donna. In caso affermativo, il sacerdote celebrante dovrà fare l'abluzione delle dita entro il vasetto per la purificazione?

R. Certamente, si verifica nel caso l'*urgens necessitas*, perchè non è detto che si possa far rispondere dalla donna quando è necessario

celebrare, ma che si può, quando, supposto che si celebri, sia pure per devozione, non si può avere altri che una donna che risponda. Quanto all'abluzione, ci pare non doversi recedere dalla rubrica, la quale si può mantenere facendo prima l'abluzione delle dita di una mano, col vino e l'acqua, asciugandole subito, e poi di quelle dell'altra.

89. *D.* Nel *solo* giorno in cui celebrasi con solennità la festa della Madonna e se ne porta la statua processionalmente, si deve incensare *triplici*, ovvero *duplici ductu?* Questa prima pratica non è contraria alla rubrica?

R. L'incensazione triplice, non si può fare, se non per antichissima consuetudine, fuorchè al SS. Sacramento, alla Croce e alle Reliquie, o immagini di N. S. Gesù Cristo. Non parliamo del Celebrante, del Vescovo, ecc., non essendo questi oggetto del dubbio.

RECENSIONI.

Sac. Prof. G. Brandi. *Il Mese del Sacro Cuore nei Seminari.* Napoli, 1915, Michele D'Auria, tip. editore pontif. — L. 0,70.

Presentiamo con piacere ai Rettori dei nostri Seminari d'Italia questo prezioso libretto, che in trenta meditazioni, svolte con ordine mirabile e seguite da opportunissime considerazioni, trattano dell'amore che Gesù ha avuto per tutti, ma specialmente pei sacerdoti. Per riuscire più efficace il libro abbonda di esami e di considerazioni pratiche, onde il seminarista, che segue piamente queste meditazioni, al termine del mese trova aver compiuta, quasi senza accorgersene, una vera rinnovazione spirituale. A renderne più attraente la lettura, l'autore volle dare alla sua opera una forma vivace e spesso brillante, e una vesta tipografica nitidissima.

Carbone mons. Cesare. *L'Editto di Milano, da chi e perchè?* In 8° di pag. 150 – L. 2. — *Nel paese degli Irpini.* In 8° di pag. 208 – L. 3. Macerata, Giorgetti. (Riv. all'Autore, presso il Seminario Reg. di Viterbo).

L'egregio autore, che già più volte presentammo ai nostri lettori, si è volto in questi due bellissimi saggi agli studi storici, senza però punto dimenticare quella gentile perizia nelle belle lettere, che rende sì piacevole e attraente la lettura delle sue cose. Nel primo saggio, che non perde certamente neanche oggi la sua attualità, studia a lungo la persona e l'opera di Costantino Magno in prò della Chiesa, difenden-

dola con bel tatto apologetico dalle accuse di opportunismo e altre, che rivolge contro di esse la critica poco spregiudicata dei moderni. Nel secondo, con bell'esempio, che vorremmo davvero trovasse molti imitatori, atteso il grande profitto che la storia e la religione traggono dalla illustrazione delle memorie ecclesiastiche regionali, ci dà una compiuta guida topografica e storica della classica regione del Taburno (Avellino, Ariano, S. Angelo Lomb.), con un particolare accenno alle glorie di Montevergine. I molti ricordi classici bellamente s'intrecciano con utili, quanto ignorate dai più, notizie sui tempi cristiani, con importanti contributi alla agiografia e storia ecclesiastica. Davvero grande e intimo è il « senso di compiacimento e d' ammirazione insieme » con cui si scorrono queste pagine, le quali formano un caldo tributo di amor patrio, quale ogni regione della eletta terra italica, ha ben diritto d'ottenere dai suoi figli.

Can. Gerard, *già* Cappellano militare. *Piccolo Manuale del Soldato Italiano.* Consigli e norme per la vita militare. In 32° di pag. 128, leg. tela – L. 0,40. Torino, Giacomo Arneodo.

È questa un'operetta che il Clero, le persone che si occupano del pubblico bene, i padri di famiglia, ecc., dovrebbero diffondere fra i giovani chiamati alla vita militare, e il più utile regalo che loro si possa fare, servendo ad essi anticipatamente come preambolo a conoscere i diritti e i doveri che devono servire di norma ad ogni buon soldato. È una vera prefazione per la vita militare. I consigli d'ordine morale e religioso che tengono un posto importante in questo Manualetto sono rimarchevoli pel loro elevato concetto e la loro severa precisione e formano un vero codice dei doveri e dell'onore militare che dovrebbe trovarsi in fondo al sacco di ogni soldato per servirgli di pascolo quotidiano.

Gorla sac. obl. Carlo Giov. *L'Orazione mentale.* In 32° all. di pag. 76. leg. – Edizione pei sacerdoti L. 0,50; Ediz. pei fedeli L. 0,30. Milano. Tip. Salesiana, 1915.

Più che recensire questi due opuscoli avremmo davvero preferito inserirne per intero il contenuto in queste nostre pagine. Ciò potrà forse sembrare strano a prima vista: è forse una novità parlare dell'eccellenza, della necessità morale della meditazione? Che cosa v'ha di più trito? Ma chiunque leggerà queste brevi e auree pagine, ce ne darà piena ragione: esse sono scritte proprio con singolare effusione di cuore, con vasta perizia della letteratura ascetica e con profondamente pensata riflessione, sicchè riesce davvero nuovo, se non il convincimento, che ne risulta, almeno la forma con cui per bene studiate vie quel convincimento si fa valere nell'animo di chi legge. E si sa che questo, in tali libri, è tutto. Nè aggiungiamo altro: è proprio il caso di dire: *Provare*

per credere; e chi avrà provato e creduto si convincerà della necessità di diffondere questo opuscolo nel clero e del popolo, molto meglio che non potremmo convincerlo noi.

Ordo Divini Officii recitandi Missaeque celebrandae juxta Kalendarium Ecclesiae Universalis pro anno 1916 additis variationibus pro Clero Almae Urbis. — In-32, di 112 pag., L. 0,75. Roma, Desclée.

Gli studiosi di sacra Liturgia ed i compilatori dei Calendari per le varie diocesi, chiese ed ordini religiosi saranno certo grati a questa *casa Desclée* di aver anche quest'anno pubblicato a tempo questo calendario, perfetto nella sua veste tipografica, quale siamo soliti a trovare in tutte le pubblicazioni di essa. Contenendo il Calendario della chiesa universale, come viene ora ad essere costituito dopo gli ultimi decreti della S. Congregazione dei Riti, esso riuscirà più facilmente utile nella compilazione dei vari Calendari offrendo a ciascuno una guida facile e sicura nell'applicazione delle più recenti disposizione liturgiche. Determinate da principio le forme ordinarie dell'officio, il nostro Calendario non ne indica poi che le variazioni, omettendo tutti i dettagli che ripetendosi sono più d'impaccio che di aiuto nella recita. Esso ci dà pure, applicate ai singoli giorni, le nuove regole, sia per le varie Messe private, sia per quelle da cantarsi in coro o da leggersi fuori di esso, comprese le Messe dei defunti, riuscendo così di grande utilità sia per i Capitoli e per le Chiese tenute alla Messa conventuale, sia per le altre Chiese e per i privati.

L'accoglienza fatta dal clero al Calendario degli anni scorsi, ci dispensa dal tessere elogi dell'autore, ormai universalmente conosciuto, e del suo lavoro.

Il Calendario del 1916 indica pure le variazioni per il clero di Roma.

Piacenza doct. Petrus. *In novissimas rubricas Breviarii Romani a Summo Pontifice Pio X reformati, commentarium.* Ed. altera. Un vol. di pag. VIII-226 in 8° picc. Roma, Libreria Ernesto Coletti.

A compiere l'utilissima illustrazione della nuova Riforma del Breviario, cui l'illustre mons. Piacenza aveva di già dedicato due libri, uno su la Costituzione *Divino afflatu*, l'altra su le Tabelle d'occorrenza e concorrenza, egli pubblica ora un ampio Commentario su le Rubriche intere del Breviario, premettendo una piena dilucidazione sul *motu proprio* « *Abhinc duos annos* » e del decreto relativo. Il nuovo commento segue passo passo le singole rubriche, quali si trovano nell'edizione tipica, distinte in nove titoli, e non solo ne spiega il senso e la portata, ma anche tutte le applicazioni o eccezioni che occorrono. Sarebbe superfluo dire della competenza con cui la dottrina viene esposta, mentre

è notissimo che l'autore fu *magna pars* nella Commissione Pontificia, che preparò la riforma, su la quale pubblica qui, per primo, nella prefazione, interessanti particolari storici. Ci piace notare che all'utilità dell'opera, indispensabile pei calendaristi e dirigenti di coro e opportunissima per ogni sacerdote, va congiunta una chiarezza e spigliatezza di forma davvero attraentissima.

Renzi can. Antonio. *Ricordi salutari alla Gioventù studiosa.* In 12° di pag. 214. Napoli, Buona Stampa – L. 1,50 (Riv. all'A. in S. Agata dei Goti).

Nell'opportuna occasione che ci offre la chiusura dei corsi scolastici, richiamiamo l'attenzione su queste pagine, la cui lettura, vibrante di entusiasmo, vivace nella forma, sino a sembrare peregrina e capricciosa a noi vecchi, riuscirà invece gradevole ai giovani, specie nell'attuale momento storico. E riuscirà anche profittevole, poichè, come ben dice l'A. spiegando il suo intento con le parole dell'Apostolo « Cum essem astutus, dolo vos cepi », tra questo curioso avvicendarsi di prose e di versi, di pacata discussione e di voli oratorii, sentirà velatamente inculcarsi tre grandi ricordi, cioè la divina sublimità del Vangelo, la sicurtà dell'infallibile magistero di Pietro, Roma la Casa di Dio in terra: e, in contribuire a tale intento, l'A. non avrà certamente perduto il suo tempo.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Caratteri della fondazione di ente autonomo a scopo di culto. — Si hanno gli estremi dell'ente autonomo a scopo di culto nella disposizione con cui viene ordinata in perpetuo la celebrazione di messe a suffragio dell'anima con una determinata elemosina da prelevarsi dalla rendita di beni specificatamente designati, e perciò con la costituzione di un patrimonio separato e distinto da quello ereditario e pur distinto da quello di colui che avrebbe dovuto eseguire la volontà del defunto.

A far venire meno l'ente autonomo colpito dalla soppressione non vale la facoltà di costituirsi le rendite in sacro patrimonio, quando tale facoltà è puramente eventuale, riservata, cioè, ai soli parenti, e non estesa ai sacerdoti estranei.

La costituzione di un sacro patrimonio è considerata come un ente di beneficenza, esente da soppressione, quando si tratta d'istituzione diretta e principale, e non già quando lo scopo principale è il culto, e soltanto scopo accessorio ed eventuale la beneficenza.

Anche i suffragi dell'anima per mezzo di cerimonie ecclesiastiche e delle messe costituiscono atto di culto.

La decadenza, disposta dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867, riguarda i diritti di patronato, devoluzione o riversibilità spettanti a terzi, e non la presa di possesso da parte del Demanio della dotazione di un ente soppresso. — Cass. Roma, 2 giugno-30 ottobre 1914. D'Anna c. Demanio. (*Ibid.* pag. 529).

Sull'accertamento delle attività beneficiarie, in relazione al supplemento di congrua. — La norma dell'art. 2 del regolamento 25 agosto 1899 circa l'accertamento delle attività beneficiarie da farsi in base alla denunzia per la tassa di manomorta non è assoluta e riguarda soltanto la liquidazione d'ufficio dei supplementi di congrua.

Perciò non è impedito al parroco di dare la prova del reddito reale ed effettivo del beneficio per determinare, in conformità di esso, l'ammontare del supplemento di congrua.

Accertato il reddito del beneficio nel suo quantitativo reale, bene è tenuto conto anche della tassa di manomorta precedentemente liquidata.

Neppure la norma dell'art. 18 del citato regolamento riguardante le imposte fondiarie è assoluta, valendo anch'essa soltanto per le liquidazioni di ufficio; e perciò non è escluso che il parroco possa provare la cifra a cui in realtà ascendono le imposte medesime. — Cass. Roma, 23 aprile-30 giugno 1914. Fondo Culti c. Giusti. (*Ibid.*, pag. 532).

Circa le spese di culto di una Collegiata curata soppressa. — Trattandosi di Collegiate curate, non è il caso d'invocare il Concordato del 1818 e le leggi posteriori: esse furono soppresse soltanto con la legge 15 agosto 1867, che fece salvo al parroco il beneficio curato, se fosse esistito, o lo stralcio di una quota curata.

Le spese di culto inerenti ad una chiesa collegiata curata, soppresso il Capitolo, vanno a carico del Fondo Culto nella misura del patrimonio a questo pervenuto.

Nell'accertamento di questo patrimonio non devesi far luogo alla diminuzione della tassa del 30 per cento, perchè, data tale diminuzione, l'assegno ai canonici non sarebbe stato al netto, e perchè — in quanto alla parrocchia — l'art. 18 della legge del 1867 la dichiara esente da detta tassa.

Nel determinare la somma per assegno di spese di culto devesi tener conto delle cresciute esigenze della parrocchia.

Dovendosi ai superstiti canonici della soppressa Collegiata corrispondere l'assegno eguale alla rendita netta, non possono mettersi a loro carico gli arretrati delle spese di culto.

Non è soggetta a prescrizione l'azione per la costituzione dell'assegno per spese di culto dovuto dal Fondo Culto ad una parrocchia ex-collegiata (1). — Cass. Roma, 7 settembre-26 ottobre 1912. Fondo Culto c. Ciullo. (*Ibid.*, pag. 533 s.).

La tassa del 30 per cento e le distribuzioni corali. — Le distribuzioni corali in tanto possono essere colpite dalla tassa del trenta per cento in quanto, aggiunte agli altri proventi dell'investito, portino il reddito al di sopra del minimo stabilito dall'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

Anche gli ebdomadari o mansionari di un Capitolo cattedrale sono da considerarsi quali beneficiari, benchè amovibili *ad nutum*, non essendo l'amovibilità dell'investito incompatibile con la sussistenza e il carattere giuridico del beneficio.

Per l'applicazione della tassa del 30 per cento devesi dalla massa comune per distribuzioni corali distaccare le singole quote spettanti così ai canonici come ai beneficiati minori (ebdomadari o mansionari), ed imporre la tassa stessa solo su quanto per ciascun investito sopravvanzi al minimo stabilito dal detto art. 25 della legge del 1873. — Cass. Roma, 13 febbraio-28 giugno 1912. Cap. Catt. Isernia c. Demanio. (*Ibid.*, pag. 537).

Si riconosce al Vescovo il diritto di nominare il rettore di una chiesa ex-conventuale soppressa. — Il Vescovo ha azione in giudizio per ottenere che sia provveduto alla ufficiatura di una chiesa posta nella sua diocesi.

Se, a termini dell'art. 16 del decreto Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, il Governo del Re provvide per l'ufficiatura di una chiesa ex-conventuale, il Vescovo ha il diritto di costringere il Fondo Culto a mantenere quanto il Governo dispose per l'ufficiatura stessa, ma non di esigere la prestazione di maggiori oneri di culto.

La nomina del sacerdote o rettore, che deve provvedere all'ufficiatura delle chiese ex-conventuali a carico del Fondo Culto, è sempre di spettanza del Vescovo, al quale il Fondo Culto deve corrispondere il relativo annuo assegno (2). — Appello Macerata, 19 giugno 1913. Bernardi-Zanolini c. F. Culto. (*Ibid.*, pag. 549).

---

(1) Il diritto ad ottenere i mezzi per la vita dell'ente e per l'esercizio del culto parrocchiale è di per se stesso imprescrittibile. Cassazione Roma 6 marzo 1907, Fondo Culto c. Risso (*Riv. di dir. eccl.*, XVII, 205).

(2) La questione se il Vescovo abbia il diritto di nomina del rettore incaricato dell'ufficiatura delle chiese ex-conventuali, rimaste aperte al culto pubblico, è, per quanto ci consta, nuova nella giurisprudenza. La soluzione data dalla Corte di Macerata nella surriferita sentenza appare logica, perchè,

Circa l'autorizzazione prefettizia per l'inumazione in cimiteri particolari. — Non occorre l'autorizzazione prefettizia, di cui all'art. 25 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, numero 448, per seppellire i cadaveri nei cimiteri particolari, quando questi siano di carattere pubblico, ossia destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per pertinenza ad associazioni di estensione e durata indefinita.

Neppure occorre l'autorizzazione prefettizia per trasportare in uno dei detti cimiteri particolari un cadavere sepolto nel cimitero comune (2). — Consiglio di Stato, 19 dicembre 1913, su quesito del Ministero Interni.

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — Tra le altre lettere Apostoliche pubblicate notevoli sono le seguenti:

15 aprile 1915. — Al Card. A. Ferrari, arcivescovo di Milano, affettuosamente congratulandosi pel XXV del suo Episcopato (Acta Ap. Sedis 255).

20 aprile. — Al Card. N. Bègin, arcivescovo di Québec, nel Canadà, pure sul di lui primo giubileo episcopale (ib. 256).

23 aprile. — All'Episcopato Australiano, ringraziando per la loro generosità in occasione della istituzione d'un Delegato Apostolico in quelle regioni, al quale hanno donato un magnifico palazzo (ib. 257).

25 aprile. — A mons. Vescovo di Treviri, in ringraziamento di ossequiose lettere con cui gli era trasmesso l'obolo di S. Pietro (ib. 258).

3 maggio. — All'Episcopato Bavarese, in risposta a una lettera collettiva, raccomandando di raddoppiare le orazioni e opere di penitenza, pel sollecito termine della guerra (ib. 259).

8 maggio. — Al P. Fr. Vido, Prefetto Generale dei Ministri degli Infermi, confermandoli nella loro santa vocazione, oggidì più opportuna, con l'esempio del fondatore S. Camillo de Lellis (ib. p. 260).

---

essendo il Vescovo colui che può esigere dal Fondo Culto l'ufficiatura della chiesa, anche a lui deve spettare la designazione della persona. D'altra parte, non sembra, dato che trattasi d'interesse puramente religioso, che il Fondo Culto possa essere leso nei suoi diritti, essenzialmente di carattere giuridico ed economico, ed abbia perciò ad ingerirsi nella nomina del sacerdote, tranne per speciali ragioni riflettenti la persona dallo stesso Vescovo nominata.

(1) Il Ministero ha dato comunicazione ai prefetti del presente parere di massima con circolare (Direzione generale della Sanità pubblica) in data 10 gennaio 1914, n. 21149-17853.

20 maggio. — Al Card. Mendes Bello, patriarca di Lisbona, congratulandosi del suo giubileo sacerdotale, e incoraggiandolo pur nelle dolorose circostanze (foris pugnae, intus timores, — dice) in cui lo celebra (ib. p. 286).

8 giugno. — Al Card. Franc. di P. Cassetta, in occasione del suo Cinquantesimo sacerdotale, affettuosamente lodandolo come « decoro e ornamento del Clero romano », e vivamente ringraziandolo per la sollecita e intelligente opera che presta per la Santa Sede (ib. p. 286).

— È anche notevolissima una bella lettera, inviata il 23 aprile 1915 al card. Amette, arcivescovo di Parigi, per mezzo della **Segreteria di Stato,** per accompagnare l'offerta di *quarantamila lire* come contributo del S. Padre alla colletta da farsi nel giorno della Pentecoste in Francia, a sollievo delle provincie francesi devastate dalla guerra e occupate dai tedeschi (ib. p. 249).

IL S. PADRE E LA GUERRA. — Come accenna nella lettera al Cardinale Decano (v. sopra pag. 292), dopo aver felicemente ottenuto il rimpatrio dei prigionieri di guerra inabili al servizio militare, il S. Padre ha preso una terza felice iniziativa a favore cioè di quelli ancora abili al servizio militare, ma infermi o convalescenti, bisognosi quindi di cure e conforto, che non possono certamente trovare in paese nemico, specie nei campi di concentrazione. L'iniziativa consiste nel farli inviare in Svizzera, nazione neutra, ove si impegnano rimanere fino al termine della guerra, e ove saranno curati a spese della nazione cui appartengono. Le trattative con la Svizzera, maggiormente interessata, sono state chiuse felicemente il 3 maggio; anche alcune nazioni belligeranti hanno già aderito di gran cuore; si spera ottenere in breve, anche il consenso delle altre.

Notiamo ancora, il consolante riavvicinamento alla S. Sede, che si osserva in nazioni fin qui aliene: non solo la Serbia e l'Inghilterra, ma anche l'Olanda ha voluto recentemente istituire una Legazione presso la S. Sede.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE. — Sono stati segnati i decreti di introduzione delle Cause del servo di Dio sac. Carlo Domenico Albini, di Mentone diocesi di Nizza, morto il 21 maggio 1889 (decreto della S. C. dei Riti 14 aprile 1915); e del servo di Dio Der Gomidas Keumergian (volg. Cosma da Carboniano) sacerdote e parroco armeno, ucciso, in odio alla fede, il 5 novembre 1707 in Costantinopoli.

NUOVI VESCOVI. — Sono stati nominati, con decreti concistoriali: mons. Luigi M. Gabiret, vescovo di *Cacères* (Messico); Emanuele A. de Paiva, vesc. di *Ilheos* (Brasile); Francesco di P. Mas y Olivier,

vesc. di *Geruna* (Spagna); Albino Pella, già vesc. di Calvi, vescovo di *Casale Monf.;* Domenico de Castellan, già vesc. di Digne, arciv. di *Chambéry;* Angelo Regueras y Lopez, vesc. di *Plasencia* (Spagna); Edmondo Hanna, arcivescovo di *S. Francisco in California;* Giuseppe Glass, vesc. di *Salt-Lake* (U.S.A.); Giuseppe Ernst, vesc. di *Hildesheim* (Germania); Maurizio Rivière, vesc. di *Périgueux* (Francia); Desiderato Berthoin, vesc. di *Autun* (ib.); Stanislao le Senne, vesc. di *Beauvais* (ib.); Leone Ad. Lenfant, vesc. di *Digne* (ib.); Andrea Dubois de Villerarbel, vesc. di *Amiens* (ib.); Antonio Lippolis, vesc. di *Larino;* Cosimo Agostino, già vesc. di Lacedonia, vesc. di *Ariano di Puglia;* Giovanni Sodo, vescovo di *Ascoli e Cerignola;* Ercolano Marini, già vesc. di Norcia, vesc. di *Amalfi;* Giuseppe Marutic', vesc. di *Segna* e *Modrussa* (Erzegòvina); Giovanni Theelen, vesc. di *Nicopoli* (Bologna).

AVVERTENZA. — L'Eccmo Ordinariato Castrense ci comunica, in data 5 giugno 1915: « Sono pregati i Revmi Ordinarii Diocesani « e i Superiori di Ordini e Congregazioni Religiose, di comunicare al « Revmo Mons. *Angelo Bortolomasi*, vesc. tit. di Derbe, Ordinario « Castrense per l'Italia, la nota dei Sacerdoti loro dipendenti, che, « sotto qualsivoglia titolo appartengono all'esercito, e *segnatamente* « di quelli che vi sono addetti come Cappellani, indicando le loro qua- « lità, l'officio principale che ognuno occupava in diocesi o nell'Istituto « e possibilmente il reggimento cui appartengono.

« Le lettere al predetto Prelato saranno indirizzate a Roma, *Pa- « lazzo della Cancelleria* ».

NECROLOGIO. — *6 giugno 1915.* — Mons. Carlo Arnal du Curel, vescovo di Monaco (Principato omonimo).

7 giugno. — S. E. il Principe D. Camillo Rospigliosi, comandante la Guardia Nobile di Sua Santità.

16 giugno. — Mons. Ludov. Filippo Adeardo Langévin, arcivescovo di S. Bonifacio (Canadà).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

Si determina meglio e si estende la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, quanto alle sentenze della S. Rota, si restituiscono a suo servigio i due collegi prelatizi dei Votanti *e dei* Referendari, *e si unisce la carica di* Uditore del Papa *a quella di Segretario della Segnatura.*

Istanza. — *Beatissime Pater*, Plura et prudentissime statuit Pius PP. X f. r. in Const. *Sapienti consilio* de nova Signaturae Apostolicae ordinatione « antiqua ordinatione tribunalium Signaturae papalis gratiae et iustitiae suppressa »; et Sacrum Tribunal ita feliciter restitutum, eius praefecturam gerente Vincentio Vannutelli cardinali, iam uberes protulit fructus; at experientia docuit, Signaturam Apostolicam ampliores limites in suo exercitio expostulare ad suam competentiam potissimum quod attinet; hoc autem compertum est posse obtineri, insistendo quoque vestigiis eiusdem Constitutionis, vel tractu temporis, ope iurisprudentiae, vel illico et certius, iussu Sanctitatis Vestrae, veluti per authenticam interpretationem.

Re sane vera, competentiae nonnulla capita laudata constitutio assignat (in Lege Propria, can. 37), haec tamen non *taxative*, sed quae *propria et praecipua* esse dixit. *Propria* nempe, quia ex intima eius natura fluunt, eius veluti proprietates constitutivas exprimentia; sed *praecipua* tantum, adeo ut non prohiberetur quominus hisce capitibus competentiae alia accederent seu adiicerentur vel ex connexione negotiorum, vel ex amplificatione sui muneris quam ipsamet eiusdem muneris exsecutio, necessitate quadam, secumferret.

Recens non defuit occasio qua in H. Sup. Trib. dubitatum est an quaedam controversia in eius competentia contineretur.

Quaesitum est enim ut decerneretur *restitutio in integrum* adversus sententiam rotalem latam in re matrimoniali et duplex iam habebatur sententia conformis, unde in S. Rota ordinario enascitur *res iudicata;* quamobrem S. Rota ulteriorem instantiam denegavit.

Resolutionem hac de re captam ab H. S. T. necesse fuit submittere confirmationi auctoritatis Sanctitatis Vestrae. Nam in can. 37 n. 4 *Legis Propriae* attribuitur Signaturae Apostolicae cognitio « *de expostulatione pro restitutione in integrum adversus sententiam rotalem quae in rem iudicatam transierit* ». At causae matrimoniales, suapte natura, fruuntur privilegio ut in iis ulteriores instantiae absolute impediri non possint *exceptione rei iudicatae*, uti memorat et confirmat Const. *Dei miseratione*, ubi cavetur: « *salvo semper et firmo remanente iure seu privilegio causarum matrimonialium, quae ob cuiuscumque temporis lapsum numquam transeunt in rem iudicatam* ». Itaque ad omnem dubitationem in posterum summovendam expedit, praescriptis verbis decernere, Huius Supr. Trib. esse quoque cognoscere de recursibus adversus sententias matrimoniales quas nec iure appellationis, nec extraordinaria cognitione, pro natura harum causarum, ad novum examen admittere censuit S. R. Rota.

De alio capite competentiae Huic Sup. Trib. attributae, scilicet *de querela nullitatis contra sententiam rotalem* expedit declarare, heic non agi tantummodo de declaranda nullitate sententiae quae adeo peccet in ius naturale aut positivum ut omni destituatur fundamento iuris; hoc enim perpaucis in casibus contingere usuvenit, attenta praecipue iurisprudentia Curiae Romanae quae firmavit regulam: *sententiam de se non esse nullam* nisi ex defectu aut *citationis* aut *competentiae* aut *mandati*. Ast mens Principis certe fuit, dum constituit Supr. Trib. Signaturae, subveniendi iis quoque qui exceptione *rei iudicatae* repelluntur in S. Rota neque evincere valent sententiam nullitate laborare, sed forte instructi sunt gravibus rationibus quae non sinunt defendi, quocumque coram iudice, auctoritate *rei iudicatae* sententiam latam manifeste vel contra legem vel non satis perpensa factorum veritate. Hisce tantummodo limitibus continendam esse competentiam videtur intendisse ipsa *Lex Propria*, quae in can. 41 par. 3 ita statuit, *de querela nullitatis*, quoad eius ambitum in iudicio Signaturae: « *In tertio*

casu de hoc tantum iudicat; sitne nulla rotalis sententia sitne locus eius circumscriptioni ». *Circumscriptio* autem in stylo Curiae ut plurimum accipitur pro sententiae *rescissione*, uti assumitur in codice gregoriano, edito *Motu Proprio* a. 1834 ubi in par. 338 n. 1, assignatur Signaturae Apostolicae competentia: « *circa le domande di annullamento o circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze* ». Verum quia in *Lege Propria* in cit. can. *circumscriptio* non *disiunctive* sed *copulative* ponitur, adeo ut videatur eisdem limitibus contineri ac sententiae *nullitas*, et hinc, in textu, *circumscriptio* idem esset ac *nullitatis declaratio*, proinde in foro nostro opinio invaluit, in Signatura impeti non posse sententiam rotalem nisi per *querelam nullitatis*. Itaque magnopere expedit declarare querelam nullitatis heic comprehendere nedum querelam ad obtinendam declarationem nullitatis sententiae, sed etiam petitionem *rescissionis* sententiae manifeste vel peccantis in legem vel factorum veritatem pervertentis.

De recursu *pro restitutione in integrum adversus sententias rotales* supra memorata, et privative competente Huic S. T. largiorem et benigniorem interpretationem, quoad ambitum competentiae, sanxerunt *Regulae* conditae ab Hoc S. T. *editae die 6 Martii 1912* servandae in iudiciis apud Signaturam agitatis eaedemque approbatae a Pio X f. r.; statuitur enim in art. 9, istam concedi, quoties, generatim, aliqua intercedat ratio seu probatio non prius deducta neque disputata ex qua provenire detrimentum grave atque manifestum boni iuris demonstrari queat, nisi fiat locus *restitutioni in integrum*, nempe *actioni rescissoriae* ad normam iuris communis. Quae extensio antiqui instituti *restitutionis in integrum* directe comparatae pro *minoribus* quatenus est *remedium extraordinarium*, sane confirmanda est et in usum deducenda, ita tamen ut sit locus huic actioni extraordinariae *restitutoriae* seu *revocatoriae*, quoties invocari non potest *querela nullitatis* aut actio *rescissoria*, de qua supra.

Sed potissimum sibi postulat ministerium Huius S. T. quod iubet can. 14 § 1, *Legis Propriae* quodque se refert ad *commissiones pontificias*. Edicit enim hic canon: « *S. Rota iudicat in prima instantia causas quas sive motu proprio sive ad instantiam partium R. Pontifex ad suum tribunal avocaverit et S. Rotae commiserit; easque si opus sit, ac nisi aliter cautum sit in commissionis rescripto, iudicat quoque in secunda et tertia instantia,*

ope turnorum iuxta praescripta can. 12 ». Cum enim saepius contingat, porrigi SSmo libellos supplices ut quaestio committatur S. Rotae iudicialiter cognoscenda, vel ut causa iam apud iudices inferiores introducta avocetur ad S. Rotam remittenda; itemque ut causa apud S. Rotam instaurata ab eadem revocetur ut remittatur pro definitione alicui S. Congregationi; quoties hoc contigerit vel aliquid aliud huiusmodi petatur quod potissimum respiciat iustitiae administrationem, agitur de gravi negotio expediendo.

Hae siquidem controversiae seu quaestiones non valent rite cognosci et definiri nisi auditis partibus quarum interest et praehabita matura deliberatione, prouti in Signatura observari solitum fuit, antequam commissiones a SSmo signarentur seu apposita rescripta ederentur aut simpliciter aut adhibitis opportunis clausulis. – Has facultates restituere Signaturae est eidem attribuere quod nativa constitutione competit; quod non ei abstulit Const. *Sapienti consilio* cum asseruerit utrique Signaturae *Gratiae et Iustitiae* novam ordinationem, dumtaxat, fuisse attributam. Hoc pacto Signatura Apostolica ad ampliorem dignitatem consurgit, ob arctiorem nexum quo cum Romano Pontifice coniungitur, cuius nomine et vice examinat, utrum expediat annuere precibus eorum qui petunt a Papa ut Ipse dignetur aliquid circa iustitiae administrationem rescribere et potissimum ut tribunali S. Rotae vel alicui S. Congregationi vel ipsi tribunali Signaturae certam quaestionem committere cognoscendam et definiendam, opportunis adiectis clausulis, prouti res postulat. Antiquitus haec negotia expediebantur potissimum in Signatura *Iustitiae* sed nonnulla etiam in Signatura *Gratiae*.

Cum supplices libelli eiusmodi quaestiones continentes, dirigerentur ad Papam et per manus Eius Auditoris ad Signaturam remitterentur, hinc factum est, uti testatur De Luca (in Disc. 30, Annot. n. 1, *Relatio Curiae Rom.*) qui fuit Auditor Innocentii XI, moderationem Signaturae pene esse commissam Auditori Papae qui veluti a Secretis erat Signaturae Gratiae. Quam arctam connexionem inter Signaturam et Papae Auditorem explicite firmavit Codex — *di procedura civile* — editus a Pio VII, *Motu Proprio diei 22 Nov. 1817*; ubi liber qui agit de Signatura veluti unico tribunali, inscribitur « *Del tribunale della Segnatura e dell'Uditore del Papa* ».

Nova vero ordinatio per Const. *Sapienti consilio* inducta nullimode vetare videtur, quominus apud Hoc S. T. iterum operam suam exhibeant duo Praelatorum collegia, quorum alterum a *Votantibus*, alterum a *Referendariis Signaturae* nuncupentur. Equidem quin disseramus an per novam ordinationem praefata Constitutio haec Collegia abolere intenderit, tamen magnopere expedit ea restitui et in exercitium revocari ut loco *Consultorum* quos can. 56 par. 2 induxit *Lex Propria*, suam operam exhibeant in Signatura pro antiquo stylo quatenus hic novae ordinationi aptari possit.

Modus autem quo in tractatione negotiorum hi Praelati pro nova H. S. Tribunalis ordinatione, partem habebunt, determinandus videtur in Regulis servandis in expeditione negotiorum apud H. S. Tribunal.

Mei muneris erat haec referre Sanctitati Vestrae ut decernere statuat quod in Domino magis expedire iudicaverit.

M. Card. LEGA, *Praefectus.*

Chirografo.

BENEDICTUS PP. XV

Attentis expositis libenter annuimus et concedimus ut Nostri Supremi Tribunalis Signaturae augeatur seu certius definiatur competentia, tum ratione recursuum in causis matrimonialibus, tum ex capite nullitatis et restitutionis in integrum, iuxta exposita; eidemque Signaturae in posterum ablegandos esse volumus et statuimus supplices libellos Nobis porrectos, respicientes quaestiones seu causas in Relatione expositas vel alias huiusmodi prouti Nobis in singulis casibus visum fuerit; eo consilio ut praevio eorumdem libellorum supplicum examine, auditis potissimum iis quorum interest, definiatur quaestio, an et quomodo expediat precibus annuere. — *Negotiis autem penes H. Sup. Tribunal agitatis et expediendis volumus et iubemus ut operam suam conferant duo insignia collegia, alterum a* Votantibus, *alterum a* Referendariis *Signaturae nuncupata; et ad hunc effectum, quatenus opus sit, haec iterum instituimus seu restituimus et in exercitium revocamus, servato in ratione interveniendi et procedendi H. S. Trib. modo in Regulis determinando; ita tamen ut hi Praelati sint loco Consultorum, quos induxit Const.* Sapienti

consilio *Lex Propria, can. 36, § 2. — Collegium a* Votantibus *7 Praelatis constare volumus et iubemus; alterum a* Referendariis *innumeratum manere decernimus. Quo vero maior auctoritas et honor accedat Huic Nostro Supr. Trib., statuimus ut qui a Secretis Huius fuerit, Nostri quoque Auditoris munere fungatur. Et haec decernimus et firma et rata esse volumus, contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus.*

Ex Aedibus Vaticanis, die xviii iunii 1915.

BENEDICTUS PP. XV

ANNOTAZIONI.

Per maggiore intelligenza della importante riforma, crediamo anzitutto utile riassumere l'istanza come segue:

L'Ecc.mo card. Prefetto della Segnatura Apostolica rappresenta al S. Padre, nella sua relazione, che sembra opportuno arrecare alcune dilucidazioni e miglioramenti al funzionamento del medesimo Supremo Tribunale. Questi riguardano:

1° *La competenza in confronto alle sentenze rotali:*

a) Avviene sovente che la Rota dopo due o più turni in qualche causa matrimoniale, dia due volte un pronunziato conforme: p. es. *non constare de nullitate.* Avendo già giudicato due volte conformemente, il medesimo Tribunale si ricusa di accettare nuovamente la stessa causa, qualsiasi ragione si presenti dall'istante. Nè può (interpretando rigorosamente — come si deve, trattandosi di un Tribunale *formale* — il canone che lo regge) presentarsi la stessa causa alla Segnatura. Questa, infatti, non giudica che per nullità di sentenza o per restituzione *in integrum*; ma neppure tale secondo rimedio può sperimentarsi nel caso, poichè le cause matrimoniali, com'è noto, non passano mai *in rem iudicatam*, e la restituzione *in integrum* non si dà, se non quando vi sia *res iudicata.*

Ora, tale stato di cose non può certo tollerarsi; poichè il non passare *in rem iudicatam*, è un « privilegio » delle cause matrimoniali, le quali appunto debbono sempre esaminarsi ulteriormente, quando s'abbia la *res nova;* invece, atteso l'attuale canone della Segnatura e la suddetta prassi della Rota, quel privilegio si risolverebbe in un detrimento. Conviene quindi dichiarare, che, in forza del sopra allegato canone, la Segnatura può *sempre* giudicare se convenga, o no, la riproposizione delle cause matrimoniali, *quibuscumque non obstantibus.*

b) Altro inconveniente nasce dalla prassi ora stabilita, che, le sentenze rotali non possono impugnarsi di nullità se non pel triplice capo, di difetto di citazione, di competenza, o di mandato; il che in

pratica si risolve nel nulla, non dandosi mai il caso che la Rota pecchi per sì elementari mancanze.

È vero che contro il caso di manifesta ingiustizia o di falsa esposizione del fatto, vi sarebbe l'altro rimedio della restituzione *in integrum;* ma, in primo luogo, bisognerebbe attendere la seconda sentenza conforme, per procedere contro la *res iudicata*; e d'altra parte si dubita se, com'è concepita ora la formola di Segnatura: *sitne nulla sententia rotalis, sitne locus eius circumsscriptioni*, vi sia praticamente adito alla restituzione *in integrum* ; invero la giurisprudenza è d'opinione che *circumscriptio* equivalga a *cassazione*, e non sia quindi che l'effetto pratico della dichiarazione di nullità. Donde s'è formato l'adagio che in Segnatura non si possa attaccare una sentenza rotale che per la querela di nullità; con l'effetto pratico di limitare in confronto a tali sentenze l'azione del Supremo Tribunale. A ciò si potrebbe certo rimediare con una larga ed equa interpretazione dei canoni in parola, che veramente fanno presupporre, invece, tre ordini d'azione possibili contro la sentenza rotale, cioè l'azione di *nullità*, pei difetti formali; l'azione *rescissoria*, per cassazione, dovuta a difetti sostanziali; e infine l'azione *revocatoria*, mediante la restituzione *in integrum*, pel sopravvenire di qualche grave ragione non dedotta prima in giudizio. Ma, atteso che il tribunale *formale* deve stare all'interpretazione più stretta, si crede più conveniente, anzi necessaria la dichiarazione autentica della Suprema Autorità.

c) Altro punto necessario a decidere, è la questione delle *commissioni pontificie*. È noto che la Rota non giudica in primo grado, se non quando il S. Padre ne faccia ordine, mediante la commissione. Per ottenere questa, quale sarà la prassi? Diverse sono state le risposte date di fatto; talora la parte stessa o il suo avvocato ha ottenuto direttamente dal S. Padre, presentandogli un memoriale, la commissione. Talora, il S. Padre ha rimesso il memoriale al Decano della Rota *pro voto* e dopo tale voto, ha concesso o negato. Ma il mezzo migliore e più equo, trattandosi di cosa di giustizia, sembra questo, che la decisione non sia provocata nè da sola istanza della parte giudicanda, nè da solo parere della parte giudicante, le quali anzi ambedue debbono rimanere estranee. Di qui la necessità che tali istanze vengano prese ad esame, da un *tribunale superiore*, che udita anche la parte contraria, in forma giudiziale, dia il suo *voto*, su cui il S. Padre fonda il suo ordine; e questo tribunale, anticamente, era la Segnatura di giustizia, (cfr. De Luca. *Rel. Curiae*, disc. 30, ann. 1) alla quale, essendo ora risorta, conviene restituire questa nativa funzione, estensibile a tutti i *favori di giustizia* (se così è lecito esprimersi) la cui concessione è riservata al S. Padre, p. es., se si vuole che una causa già introdotta e accettata in Rota sia invece rimessa a qualche S. Congregazione, come spesso meglio conviene.

2° *L'ordinamento del medesimo S. Tribunale.* — Ampliatosi infatti in tal modo il campo d'azione del Tribunale della Segnatura, restituitogli cioè quanto n'aveva in antico, occorrerà anche restituirgli i suoi organi, cioè i due collegi prelatizi dei *Votanti* e dei *Referendarii*, i quali, come dice il loro nome, debbono partecipare, questi come giudici istruttori, quelli come giudici con voto *consultivo*, ai lavori del Tribunale composto solo di Cardinali e di *consultori*, dei quali ultimi cesserebbe il bisogno. E poichè il Tribunale così riordinato e amplificato, viene ad assumere una cooperazione diretta e immediata col S. Padre nelle concessioni di giustizia, che questi intenda dare, sorge anche la convenienza che si ristabilisca l'ufficio di *Uditorato di Sua Santità*, mediante il quale il S. Padre trasmetteva alla Segnatura le suppliche di giustizia e ne riceveva il voto. (Cfr. *Motu Proprio Pii VII*, 22 nov. 1817, lib. VI).

Il S. Padre nel suo augusto chirografo ha pienamente accettate e confermate queste savie proposte, concedendo: in primo luogo, che la Segnatura possa *sempre*, dopo opportuno giudizio, rimettere alla Rota per ulteriore esame le cause matrimoniali, in qualsiasi grado siano state già definite; in secondo luogo, che possa decretare la nullità di sentenze rotali, di cassarle, o di revocarle per cause a suo giudizio sufficienti; in terzo luogo, che esamini qualsiasi domanda in materia di giustizia, diretta al Papa, e dia su essa il voto opportuno.

Come conseguenti riforme, rendendosi insufficiente l'attuale collegio di consultori — i quali, a dir vero, appena si concepiscono in affari di stretta giustizia, che richieggono non consiglio o parere, ma giudizio vero e proprio — questo viene a cessare, e in suo luogo si costituisce un duplice collegio di *giudici*, cioè gli istruttori o *referendari*, e i consulenti, o *votanti*. Questo duplice collegio esisteva di già; ma cessata, o tacente, l'antica Segnatura, era ridotto a semplice onorificenza prelatizia; anzi, fin dagli inizi del pontificato di Pio X, sembra fosse deciso di abolirlo tacitamente di fatto, non nominando cioè altri dignitari dopo cessati gli esistenti: in realtà l'« Annuario Pontificio 1915 » (p. 364) non reca che due votanti, e circa venti referendarii, tutti di nomina anteriore al 1903. D'oggi innanzi invece i due collegi non solo saranno totalmente restituiti, con sette votanti, e un numero indeterminato di referendarii, ma torneranno alle loro funzioni *effettive*, secondo norme da stabilirsi in seguito.

Alla proposta di restituire, quale intermediario tra la S. Sede e la Segnatura, l'ufficio di Uditore di Sua Santità, il S. Padre ha aderito cumulatamente, congiungendo tale altissima carica nella persona stessa del Segretario della Segnatura.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Si determina spettare alla S. Congregazione del Concilio la facoltà di permettere che una parrocchia secolare passi in amministrazione o sacerdoti del clero regolare.

Dubbio. — Proposito dubio: « utrum facultas concedendi Religiosis paroecias sacculares spectet ad S. Concilii, vel potius ad S. C. de Religiosis »,

Emi Patres huius S. C. Consistorialis, re mature perpensa et praehabito Consultoris voto, in generalibus comitiis diei 28 iunii 1915 respondendum censuerunt: « spectare ad S. C. Concilii, firma tamen obligatione pro Ordinibus et Congregationibus religiosis obtinendi a S. C. de Religiosis necessariam facultatem vel dispensationem, si ipsorum constitutiones et regulae eis pro hibeant paroecias retinere et regere ».

In audientia autem infrascripto Cardinali Secretario concessa die 2 iulii 1915, SSmus D. N. resolutionem ratam habuit et confirmavit.

Romae, die 5 iulii 1915.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Thomas Boggiani, Archiep. Edessen., *Adsessor.*

Annotazione.

La facoltà in parola, viene evidentemente data ai *Vescovi*, i quali soli hanno potestà di disporre delle parrocchie: essa, infatti, equivale in certo modo ad una alienazione, sotto determinate condizioni, della parrocchia stessa, fatta a favore dei Regolari. Quindi tocca al Vescovo, quando senta penuria di clero secolare, o lo vegga necessario per altra ragione, invitare i Regolari ad assumere il governo d'una data parrocchia premunendosi della facoltà Apostolica, necessaria a tale alienazione. Cfr. anche la Const. *Cum nuper* di Benedetto XIV, ove leggesi: « instantibus Episcopis pro necessitate vel utilitate ecclesiae ».

Prima della costituzione *Sapienti consilio* questa facoltà veniva concessa per tramite della S. C. dei Vescovi e Regolari; essendo ora in certo modo succeduta a questa la S. C. dei Religiosi, ed essendo anzi nella *Sapienti consilio* detto che questa ha competenza esclusiva nei negozi in cui entrino, attivi o passivi, i religiosi, era sorto il dubbio che essa po-

tesse continuare a dare la facoltà medesima, come la dava prima quella dei Vescovi o Regolari. Ma giustamente s'è osservato che quest'ultima dava tale facoltà in quanto attendeva anche *ai negozi dei Vescovi*, mentre ora questi, per quel che spettano direttamente la sede episcopale sono passati alla S. C. Concistoriale; per quel che riguarda il clero, specie curato, e il popolo cristiano, spettano alla S. C. del Concilio. Quindi rettamente è stato deciso che la facoltà in questione debba ora chiedersi alla S. C. del Concilio, *dal Vescovo*, mentre i Religiosi chiamati ad assumere la parrocchia debbono solo rivolgersi alla S. C. dei Religiosi per l'opportuna dispensa dalle regole, quando queste vietino loro la cura pastorale. Non sarà fuor di proposito ricordar qui, che lo stato giuridico dei Religiosi parroci, come i diritti e doveri tanto del Vescovo che dell'Istituto, relativamente alle parrocchie in questione sono definiti nella costituzione *Firmandis* di Benedetto XIV e, in quella *Romanos Pontifices*, di Leone XIII, l'8 maggio 1881.

S. Congregazione dei Sacramenti.

I.

Di presunta morte del coniuge.

29 aprile 1915. — Nel 1871, in Francia, un tal C. B. sposò una certa V. E., la quale nel 1877 abbandonò il marito e scomparve. Furon fatte ricerche, ma inutilmente, e il marito, ottenuta la sentenza di divorzio per abbandono, sposò civilmente un'altra. Ora domandano di potersi unire religiosamente: la Curia ha istruito il processo *super praesumpto obitu*, e spedito gli atti alla S. C. dei Sacramenti, la quale al dubbio: *An Oratori C. B. permitti possit transitus ad alteras nuptias in casu*, ha risposto, il 29 aprile 1915: *Affirmative.*

Le principali ragioni sono quelle stesse che vedemmo in simili casi a pag. 103 della presente annata. La donna avrebbe ora 72 anni, ed era di pessimi costumi e dedita al vizio: senza alcuna risorsa, non viveva che prestando servizio qua e là, poichè, appunto per le sue cattive qualità, si faceva presto mandar via. Inoltre, dal 1877 in poi, cioè per ben 38 anni, non si è trovata traccia alcuna di lei, neppure quando i giornali pubblicarono la sentenza di divorzio; anche i parenti ne hanno fatte ricerche e le hanno rinnovate nel 1906 e nel 1911 dovunque si poteva presumere che si trovasse. La spiegazione

della mancanza dell'atto di morte non è difficile a darsi: la sciagurata, sovente ebbra, sarà rimasta vittima di qualche accidente, e non avendo addosso alcun documento per identificarla, sarà stata sepolta anonima, come spesso avviene nelle grandi città. Tale è pure l'opinione della sua famiglia e dell'autorità civile. Concorrono quindi tutti gli indizi, necessari e sufficienti a dare la certezza *morale* del decesso.

Perciò giustamente fu risoluto come sopra.

II.

Concedesi all'Ordinario Castrense, durante la guerra, la facoltà di permettere di conservare il SS. Sacramento nelle Cappelle degli Ospedali militari stabili e delle navi d'Italia.

Decreto. — S. Congreg. de disciplina Sacramentorum, Illmi ac Rmi Ordinarii Castrensis in Italia precibus benigne annuens, vigore facultatum a Ssmo D. N. Benedicto Papa XV tributarum, eidem committit ut, durante praesenti bello, pro suo arbitrio et conscientia veniam faciat qua, tum in stativis castrorum valetudinariis, tum in bellicis navibus ubi pro classiariis administer a sacris adest, Ss. Eucharistiae Sacramentum adservari possit, dummodo altare, in quo ciborium collocabitur, sit decenter instructum et supellectilibus sufficienter praeditum; ibidem sacrosanctum Missae sacrificium semel saltem in hebdomada celebretur, eiusdem ciborii clavis caute custodiatur; lampas ante Ss. Sacramentum collucescat; sacrae Species frequenter iuxta rubricas renoventur, aliisque servatis cautelis ipsi Ordinario Castrensi benevisis pro diversitate circumstantiarum et locorum, ad tutamen et decorem Ss. Eucharistiae. Contrariis quibuscumque minime ostantibus.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis, die 22 iunii 1915.

PH. Card. GIUSTINI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† Aloisius Capotosti, Ep. Therm., *Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

A proposito di questo decreto, il cui tenore non esige delucidazioni, rediamo utile trascrivere dalla *pagella* delle facoltà, trasmessa ai cap-

pellani militari dall'Ordinario Castrense, le seguenti altre recenti concessioni, fin qui non altrimenti pubblicate:

5. Sacerdotibus Capellanis, qui vel in exercitu vel in classi militibus adsistunt, facultas tributa est *Sacrum bis in die peragendi* etiam una hora post meridiem, pro casu necessitatis vel magnae utilitatis, servatis rubricis et ieiunio: in casibus vero extraordinariis, qui facile praevideri non possunt, *etiam non servato ieiunio*, dum bellum perduraverit (S. Congr. S. Officii, 17 iunii 1915).

10. Sacerdotes militiae adscripti facultatem habent Christifidelibus morti proximis impertiendi, servata forma Ecclesiae consueta, *benedictionem Apostolicam* cum adnexa plenaria indulgentia lucranda ab iisdem Christifidelibus, qui, confessi ac S. Synaxi refecti, vel saltem contriti, SS. Iesu Nomen, ore si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint (S. Congr. S. Officii, 17 iunii 1915).

11. Iidem sacerdotes facultatem habent *benedicendi unico crucis signo* coronas, cruces, numismata, etc. cum applicatione Indulgentiarum quae *Apostolicae* nuncupantur, ut in elenco edito a S. Congr. S. Officii, 5 sept. 1914 (S. Congr. S. Off., 17 iunii 1915).

14. Ordinario Castrensi facultas tributa est *commutandi*, durante bello, sive per se sive per alias idoneas personas specialiter ab eo subdelegandas, in alias pias preces, iuxta rerum adiuncta praescribendas, *obligationem persolvendi horas Canonicas* clericis, qui hac obligatione tenentur et quovis titulo ad exercitum pertinent (S. Congr. Concilii, die 15 iunii 1915).

Per quest'ultima è autenticamente confermato quanto osservavamo nel precedente fascicolo, pag. 303, s.

Sacra Congregazione del Concilio.

Al Vicario Capitolare non toccano le distribuzioni quotidiane, se si assenta dal coro per l'ufficio.

Gerunden. — *Distributionum choralium.* — *20 febbraio 1915.* — Nell'occasione della vacanza della sede episcopale di Geruna in Spagna, rinacque la tanto agitata questione, se al Vicario Capitolare, assentandosi dal coro per ragione d'ufficio, spettino le distribuzioni quotidiane. La consuetudine favorevole, osservava l'oratore, vigeva in quasi tutte le diocesi della sua provincia: in quella di Gerona soltanto l'ultimo Vicario Capitolare se n'era avvalso. Perciò domandava:

I. *An praedictus mos et praxis, in pluribus dioecesibus adhibiti, sustineri possint.*

II. *An saltem Vicario Capitulari licitum sit, diebus et horis, quibus in administratione suae ecclesiae vacantis occupetur, a choro abesse, amissis distributionibus inter praesentes tantum.*

La S. C. del Concilio, il 20 febbraio 1915, dichiarò improponibile il primo dubbio con la formola: *Non propositum;* e al secondo rispose: *Ad mentem.* Mens est: *Vicarius Capitularis, dum suo munere vacat, excusari a choro, sed percipere praebendae fructus dumtaxat, non autem distributiones.*

La quale risoluzione fu confermata dal S. Padre il 22 successivo.

E giustamente: perchè, quanto al primo, si tratta in esso di diocesi altrui, e non si forniscono gli elementi per giudicare di quella consuetudine, della sua estensione, delle cagioni che la introdussero, ecc. E del resto, anche risposto affermativamente, nulla ne conseguiva per la diocesi dell'oratore, essendo notorio che la consuetudine non può trarsi *de loco ad locum, de tempore ad tempus, de persona ad personam.*

Quanto al secondo, i dottori variano, nè fin qui si potevano arrecare sentenze della S. Congregazione. La sentenza affermativa si fonda su la decretale, cap. un. *De cler. non resid.* in VI, dove le *causae excusantes* sono così definite: « infirmitas seu iusta et rationalis corporis necessitas, *aut evidens ecclesiae utilitas* », su di che cfr. ampiamente Gennari, *Cons. Canon.*, XIV. Ora, s'arguisce, qual più evidente utilità di quella dell'opera prestata dal Vicario Capitolare nel governo della Chiesa cattedrale? Ma si risponde che, dalla comune interpretazione di quel tratto, l'*utilitas ecclesiae*, s'intende non la generale utilità della Chiesa, ma la utilità della chiesa particolare *di cui sono le distribuzioni o i frutti* di cui si tratta (vedi anche Gennari, l. c., n. 5). E se s'insiste che anche così le distribuzioni spetterebbero al Vicario Capitolare, perchè questi *fa le veci del Capitolo*, e quindi giova proprio alla chiesa di cui si tratta, come, per esempio, un procuratore del Capitolo in qualche negozio o lite; si replica, che è vero che il Vicario Capitolare fa le veci del Capitolo, ma in un negozio, non del Capitolo, come tale, ma della diocesi, in quanto che il Capitolo è l'erede, in certo modo, della giurisdizione del Vescovo: ora come il Vescovo canonico assente, anche per la visita pa-

storale, *non* percepisce di diritto le distribuzioni, come fu deciso, per esempio, in Caiacen, *Indulti* 27 febbraio 1904 (*Monitore Ecclesiastico*, XVI, pag. 988), così neppure il Vicario Capitolare.

A toglier poi ogni dubbio, sta il fatto che il Vicario Capitolare, per il suo ufficio ha, o deve avere, un congruo salario assegnatogli nell'atto di costituzione. Ora, come l'equità naturale esige, e lo stile della Curia conferma, nessun canonico, anche se agisca per utilità della sua chiesa, percepisce le distribuzioni, quando, per quella sua azione od opera prestata, riceve congruo stipendio (cfr. Carthagin. 11 aprile 1891; vedi anche D'Annibale, *Summula*, vol. III, n. 181, nota 41). Dunque non è giusto che il Vicario Capitolare, oltre il salario assegnatogli, riceva anche le distribuzioni.

Queste le ragioni dell'opportuna e importante decisione, che ha il valore di una *massima* generale, e colma una lacuna nella giurisprudenza ecclesiastica attuale.

Commissione Pontificia per gli Studi Biblici.

Circa la parousia, *o seconda venuta di Nostro Signore, se, e in quali limiti sia insegnata nelle epistole di S. Paolo.*

Dubbi. — I. Utrum ad solvendas difficultates, quae in epistolis sancti Pauli aliorumque Apostolorum occurrunt, ubi de « Parousia », ut aiunt, seu de secundo adventu Domini nostri Iesu Christi sermo est, exegetae catholico permissum sit asserere, Apostolos, licet sub inspiratione Spiritus Sancti, nullum doceant errorem, proprios nihilominus humanos sensus exprimere, quibus error vel deceptio subesse possit?

Resp. Negative.

II. Utrum prae oculis habitis genuina muneris apostolici notione et indubia sancti Pauli fidelitate erga doctrinam Magistri; dogmate item catholico de inspiratione et inerrantia sacrarum Scripturarum, quo omne id quod hagiographus asserit, enuntiat, insinuat, retineri debet assertum, enuntiatum, insinuatum a Spiritu Sancto; perpensis quoque textibus epistolarum Apostoli, in se consideratis, modo loquendi ipsius Domini apprime consonis, affirmare oporteat. Apostolum Paulum in scriptis

suis nihil omnino dixisse quod non perfecte concordet cum illa temporis Parousiae ignorantia, quam ipse Christus hominum esse proclamavit?

Resp. Affirmative.

III. Utrum attenta locutione graeca « ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι »; perpensa quoque expositione Patrum, imprimis sancti Ioannis Chrysostomi, tum in patrio idiomate tum in epistolis Paulinis versatissimi, liceat tanquam longius petitam et solido fundamento destitutam reiicere interpretationem in scholis catholicis traditionalem (ab ipsis quoque novatoribus saeculi XVI retentam), quae verba sancti Pauli in cap. IV, epist. I ad Thessalonicenses, vv. 15-17, explicat quin ullo modo involvant affirmationem Parousiae tam proximae ut Apostolus seipsum suosque lectores adnumeret fidelibus illis qui superstites ituri sunt obviam Christo?

Resp. Negative.

Die autem 18 iunii 1915, in audientia infrascripto Reverendissimo Consultori ab Actis benigne concessa, Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XV praedicta responsa rata habuit et publici iuris fieri mandavit.

Romae, die 18 iunii 1915.

LAURENTIUS JANSSENS, O. S. B.
Abb. tit. Montis Blandini,
Consultor ab Actis.

ANNOTAZIONE.

Sebbene non si tratti di disciplina ecclesiastica, non sarà inutile annotare brevemente:

1. La opinione della *parousia,* cioè del *ritorno prossimo* del Signore, fu innegabilmente condivisa da molti fedeli, e anche da alcuni — non da *molti,* come spesso si dice — degli scrittori ecclesiastici della prima età cristiana: essa consisteva nel credere imminente in quei tempi il finimondo e il giudizio universale, quando il Signore *tornerà* in gloria a giudicare il mondo. Lungo sarebbe il ricercarne l'origine, ma sembra che essa non fosse che una trasformazione dell'idea messianica della restituzione del Regno, come, anche prima della venuta di Cristo, la si insegnava nel giudaismo.

2. A spiegare il diffondersi di tale idea nel mondo cristiano antico, i razionalisti e i loro seguaci loisyani pretesero invece che N. S. medesimo avesse fatta tale promessa, non avveratasi; il che, oltre a

non avere alcun fondamento, urtando contro la dottrina della divinità di Cristo, non potrebbe ripetersi senza bestemmia. Altri credettero che gli apostoli, o alcuni di essi, segnatamente Paolo e Giovanni così avessero interpretato quanto il Signore diceva nei suoi discorsi escatologici. E che anche fra i discepoli alcuno così credesse, lo attesta pure il Sacro Testo, per esempio quando parla della domanda della madre di Giacomo e Giovanni riguardo ai due figli (Mt. XX, 20) e specie dell'interrogazione di alcuni al Salvatore risorto (Act. I, 6), anzi tra questi ultimi non è escluso, che, *prima della Pentecoste*, fosse anche qualche apostolo.

3. Che però dopo la Pentecoste, cioè ricevuto lo Spirito Santo, il quale doveva — secondo la parola del Signore — « condurre per « mano (ὁδηγήσαι) gli apostoli, per *tutta intera* la verità », alcun apostolo abbia condivisa questa erronea opinione, sarebbe certo arrischiatissimo affermarlo. Ad ogni modo non di questo decide la presente risposta della Commissione Biblica; ma dell'altra asserzione più grave assai, che anche autori cattolici (p. es. il Prat, nella sua pregevolissima opera « La théologie de St Paul ») arrischiavano; che cioè tale opinione erronea potesse dagli apostoli e dagli altri autori secondari della *S. Scrittura*, essere espressa *in questa* medesima; che vi fosse di fatto espressa, alcuni, fra i quali il Prat, lo negavano; ma non negavano la possibilità, e affermavano anzi la componibilità del fatto con la dottrina cattolica dell'ispirazione e dell'inerranza biblica; altri poi affermavano senz'altro il fatto, e adducevano a conferma il passo della I. *Thess.* c. IV, vv. 15-17: « Nos qui vivimus, qui relinquimur, etc. ».

4. Il presente responso, in primo luogo, nega la possibilità che l'agiografo, pur non esprimendo alcun errore, esprimesse però nella S. Scrittura *veri* suoi pensieri e opinioni, cioè, che realmente aveva, ma che potevano essere e erano in realtà errati; in altre parole l'inerranza biblica, esclude non solo l'errore direttamente espresso, ma anche *indirettamente*. Ognun vede l'importanza di tal decisione. In secondo luogo, afferma che per S. Paolo come per ogni altro uomo il giorno ella venuta del Signore rimaneva incognito, sicchè nè egli nè altri avrebbe potuto nei suoi scritti con determinatezza affermarlo vicino. In terzo luogo definisce, e ne arreca in breve gli argomenti, che neppure nel passo addotto, S. Paolo parla d'una determinata vicinanza di quel giorno, e che anzi l'opinione tradizionale, la quale spiega ben diversamente il difficile passo, non può impunemente ripudiarsi.

Sacra Romana Rota.

I.

Si dichiara nullo un matrimonio per l'impedimento di clandestinità.

Parisien. — *Nullitatis matrimonii. — 17 mart. 1914.* — Berta Chazal di Murat, dov'era domiciliata, soleva tutti gli anni recarsi con la madre a passare l'inverno altrove: così avvenne che nel 1902, stando a Parigi, sui primi di marzo conoscesse Luca Moulin, dal quale fu richiesta in matrimonio, ed ella accettò, stabilendo anche di celebrarlo al più presto: ma per vari motivi fu esso rimandato alcune volte, e finalmente contratto il 3 luglio nella parrocchia di *Notre-Dame de Champs*. L'esito fu infelice, e perciò Berta si rivolse alla Curia di Parigi onde farlo annullare per clandestinità; ma la sentenza, del 7 novembre 1910, le fu contraria per insufficienza di prove. Ella perciò appellò alla S. Rota, e, dietro un processo suppletivo, la causa venne discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sincero *Ponente*, Mons. Mori e Mons. Cattani, sul seguente dubbio:

An constet de matrimonii nullitate in casu.

E il 17 marzo 1914 fu deciso: *Affirmative.*

Eccone le principali ragioni:

I. In Diritto. — 1. Secondo il decreto *Tametsi* del Conc. di Trento, allora vigente, alla validità del matrimonio si richiedeva ch'esso fosse contratto innanzi al parroco proprio di uno dei due sposi, innanzi a quello cioè nella cui parrocchia uno dei due avesse il domicilio o il quasi-domicilio; oppure innanzi a un sacerdote delegato dal parroco o dall'Ordinario proprio di uno dei due. (*S. C. Conc. in caus. Mutin., 18 nov. 1702*; *Instr. Card. Kauscher §§ 38, 44*; *S. C. Conc. in caus. Jadr., 24 aug. 1724*; *decis. S. C. Conc. relatae a Benedicto XIV Inst. eccl., 33, n. 5, et a Fagnano Comment. in cap. 2, X, de cland. desp. n. 33, S. C. S. Off. 9 nov. 1898, etc.*).

Nel nostro caso il matrimonio fu celebrato nella chiesa di *Notre-Dame de Champs*, a Parigi, dal sac. Le Roy, allora primo vicario di N. S. delle Vittorie, che non era parroco di nessuno dei due sposi, nè fu delegato dal parroco proprio dello sposo o della sposa, nè da nessuno de' loro Ordinari; ma soltanto dal parroco di

Notre-Dame de Champs. Sicchè la questione si riduce a vedere se la Chazal, al tempo del matrimonio, avesse acquistato il quasi domicilio in quella parrocchia, poichè lo sposo era certamente domiciliato in quella di *S. Ferdinand des Termes*.

2. Il *quasi-domicilio*, in ordine al matrimonio, è l'*attuale abitazione in qualche parrocchia, con l'intenzione di rimanervi per la maggior parte dell'anno*. Si è detto: « per la maggior parte dell'anno », perchè ogni altra questione, che prima soleva farsi, se cioè bastasse un tempo notevole o lo spazio di sei mesi oppur no, oggi è antiquata (*Instr. S. C. Inq., 7 iunii 1867 ad episcopos Angliae et Americae septentrionalis transmissa;* Wernz, *Ius Decret.* tom. 4, p. 259; Gasparri, *de matr.*, 2, 1089; D'Annibale, 1-84, etc).

3. Dall'acquisto del quasi-domicilio si deve distinguere la sua *prova nel foro esterno*. Poichè il diritto, in favore del matrimonio, dal fatto della dimora trae la presunzione dell'intenzione: una presunzione generale, per tutti i luoghi, « *iuris tantum* », dalla dimora di almeno un mese; una presunzione « *iuris et de iure* » e particolare per alcuni luoghi, dalla dimora di almeno un mese negli Stati Uniti dell'America del Nord, e di sei mesi nella città di Parigi. Ma se la prima presunzione, « *iuris tantum* », viene distrutta da prove contrarie, per le quali si dimostra che in nessun modo vi fu l'animo di dimorare per la maggior parte dell'anno, allora è chiaro che si deve profferire un contrario giudizio, perchè la presunzione deve cedere alla verità (*Instr. S. C. Inq., iun. 1867*; Wernz, cit. p. 261, etc.).

II. In fatto. — 1. Che Berta Chazal non avesse mai avuto l'intenzione di dimorare nella parrocchia di *Notre-Dame de Champs*, per la maggior parte dell'anno, vien chiaramente provato, nel processo suppletivo, e dalle deposizioni dei testi, superiori ad ogni eccezione, e da segni manifesti, dei quali essi medesimi riferirono.

2. Manca di fondamento la censura dalla quale (*ex Clem., 2, de test.*) sarebbe stato colpito questo processo suppletivo; perchè il primo non si occupò di altro che di conoscere se fosse stata o no ottenuta la delegazione dal parroco di Murat.

3. Non giova opporre che la madre della Chazal si recò a Parigi nel decembre 1901 precisamente con lo scopo di trovar un buon partito per la figlia, nè poteva sperare che ciò avvenisse in brevissimo tempo. Poichè, a prescindere che non bisogna, nel

caso, conoscere l'intenzione della madre ma quella della figlia, e che non consta se quest'intenzione fu principale o concomitante, vale sempre quello che i dottori insegnano circa l'intenzione di sbrigare, in un dato luogo, un affare: se cioè uno vi si reca... « *negotii expediendi gratia, his expeditis... discessurus; quamvis praeter opinionem immorari eo loci vel per annum contigerit, quasi domicilium eo non acquiri verius est* » (D'Annib, I, 84; cfr. Reiffenstuel, IV, 3, 60, 61, etc).

4. Certo è che, combinatosi il matrimonio a marzo, fu stabilito un brevissimo tempo per la sua celebrazione, cioè la fine di aprile o il principio di maggio, e soltanto per circostanze impreviste essa fu due volte rimandata.

5. L'argomento in contrario dedotto dall'avere la Chazal preso in affitto un appartamento non mobiliato (affitto che, secondo l'usanza parigina, deve estendersi per lo meno a sei mesi), costituirebbe al più una « *praesumptio hominis* », se fosse evidentemente probativo; ma l'obbligo d'un affitto semestrale è solo per il pagamento, non certo per la dimora.

6. Così, non si sostiene, nel caso, la presunzione, di cui tratta Benedetto XIV nella Lett. « *Paucis abhinc hebdomadis* »; perchè è presunzione « *juris* » e deve perciò cedere alla verità.

7. Non si può infine opporre il decreto della S. C. Inq. del 9 novembre 1898, secondo il quale, nella diocesi di Parigi, dopo almeno sei mesi di dimora, si tralascia ogni inchiesta sull'intenzione (Wernz, cit., pag. 185 e 262). Poichè, quantunque questa sia una presunzione « *juris et de jure* », non si può, nel nostro caso, applicare, per la semplice ragione che la Chazal non dimorò per sei mesi interi nella parrocchia di *N.-D. de Champs*.

Per tali motivi fu deciso come sopra.

NB. Contro questa sentenza si è ricorso in appello.

CONSULTAZIONI.

Circa il privilegio del clero dei paesi di lingua spagnuola a celebrare tre Messe nel dì della generale Commemorazione dei defunti.

Nella Spagna e nel Portogallo tutti i sacerdoti, per speciale indulto concesso da Benedetto XIV, possono celebrare tre Messe nel giorno della *Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti;*

ma, giusta la pontificia concessione, solo per la prima possono ricevere lo stipendio, il quale non può essere più pingue dell'ordinario, tassato o dal Sinodo o dalla consuetudine locale, e coll'obbligo di restituire il di più, e sotto pena di sospensione *a divinis*. Però da parecchi anni nel Clero spagnolo si agita, anche sui periodici locali, la quistione del senso di questa proibizione di maggiore elemosina; e chi la intende letteralmente, chi la afferma abolita da contraria e centenaria consuetudine, in tutta la Spagna, consuetudine (dicono) osservata non solo se generale del luogo, ma anche se differente da persona a persona, che chieda la applicazione della Messa e dia una più pingue elemosina. Laonde, secondo costoro, si può ricevere e ritenere senza incorrere in alcuna pena qualunque stipendio si offra, purchè non lo si offra in relazione alle altre due Messe, e spontaneamente.

Si domanda:

1° Quali propriamente sono i termini della benedettina concessione nel caso proposto?

2° La proibizione d'una elemosina più pingue della ordinaria, per la prima Messa s'intende assolutamente, con restrizione della libertà solita nei sacerdoti, o quando la si dà in riguardo alla seconda e terza Messa?

3° Che dire dell'asserta contraria e centenaria consuetudine?

4° Vige ancora la pena della sospensione *a divinis?*

5° Come va deciso il caso proposto; specialmente se un sacerdote avesse ricevuto, in buona fede, una elemosina più pingue della ordinaria per la prima Messa?

Al primo. — Nell'antico regno di Aragona, che adesso è parte del regno di Spagna, per inveterata consuetudine, approvata da Giulio III o Paolo III (Benedetto XIV, nel Breve *Quod expensis*), nel giorno della *Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti*, tutti i Sacerdoti del clero secolare celebravano due Messe, e quelli del clero regolare tre, ricevendo *per tutte* quello stipendio o limosina che loro fosse stata offerta. Ai principî del secolo XVIII il Re di Spagna supplicò la S. Sede per l'estensione di questo privilegio, ossia della celebrazione di tre Messe nel dì dei Morti, all'uno e all'altro clero di tutta la Spagna.

Ma la petizione, sottoposta allo studio e parere della S. Congregazione del Concilio, relatore il Segretario di essa, il dotto Lambertini, fu respinta col « Non proposita ». In seguito, assunto

il Lambertini al Sommo Pontificato (Benedetto XIV), vennero rinnovate le suppliche non solo da Ferdinando VI, Re di Spagna, ma anche, e simultaneamente, da Giovanni V, Re di Portogallo, onde soddisfare alla pietà dei fedeli, e suffragare i defunti, pei quali, in genere, si sarebbero applicate la seconda e terza Messa. Benedetto XIV, prima di decidere, chiese il parere di apposita Commissione, composta di quattro Cardinali Prefetti di SS. Congregazioni, del Cardinale Penitenziere Maggiore e di altri fra i più dotti Prelati e Superiori generali di Ordini religiosi, i quali, dopo matura discussione e studii, decisero, in maggioranza (12 contro 2) per la *affermativa*.

Avuto questo voto, il dotto Pontefice concesse la richiesta grazia col Breve « Quod expensis », in data 21 agosto 1748, promulgandolo colla Costituzione in data 26 successivo. Concesse cioè:

a) Che nell'antico regno di Aragona i Sacerdoti secolari e regolari continuassero nell'antica usanza di celebrar due o tre Messe rispettivamente, con corrispondente elemosina, il dì dei Fedeli Defunti, come prima, e che i Sacerdoti secolari potessero celebrare la terza Messa, ma senza elemosina, ed applicandola per tutti i defunti, in generale.

b) Che nel resto della Spagna e nei dominii del Portogallo, qualunque Sacerdote secolare o regolare potesse, nello stesso giorno, celebrare tre Messe, applicando *gratis pro omnibus fidelibus defunctis* (come chiedevano i pii Sovrani) la seconda e la terza, e lasciando con libera applicazione la prima Messa, per la quale però non potessero ricevere che il solito stipendio, stabilito dal Sinodo o dalla consuetudine; e con obbligo di non ricevere una maggiore elemosina, quantunque spontaneamente offerta, sotto pena della *sospensione a divinis issofatto*, dalla quale solo il Romano Pontefice avrebbe potuto assolvere e l'Ordinario a ciò delegato e sempre previa restituzione dell'eccesso di elemosina. Ecco il testo; « ...Ideoque de illis, qui ante hoc tempus « in Aragoniae regno duas, vel tres respective Missas praedicta « die celebrantes, duas vel tres eleemosynas accipiebant, nihil « innovandum censemus. Iis vero qui in posterum in eodem « regno tertiam Missam vigore praesentis Indulti celebrabunt, « justis de causis, ac sub poenis inferius dicendis districte « prohibemus, ne pro ipsa Missa ullam Eleemosynam acci- « pere praesumant, sicut etiam iis, qui in aliis locis hoc eodem

« indulto comprehensis, secundam, tertiamque Missam celebra-
« bunt, simili ratione, ac sub iisdem poenis praecipimus, ut non-
« nisi unam accipiant eleemosynam, videlicet pro prima Missa
« dumtaxat, et in ea tantum quantitate quae a Synodalibus
« Constitutionibus, seu a loci consuetudine regulariter praefinita
« fuerit. Decernentes nullam omnino causam nullumque prae-
« textum, aut obtentum ad declinandam hujus praecepti Nostri
« observantiam suffragari posse; ne voluntariam quidem Fi-
« delium oblationem, nam nec a sponte dantibus quidquam
« recipi posse statuimus; nec alium quemcumque colorem, quod
« nempe eleemosyna detur pro celebratione, non autem pro ap-
« plicatione Missae; aut quod applicatio facienda sit pro omnibus
« fidelibus Defunctis, sive quod offerentes cupiant ipso dum-
« taxat oblationis merito Defunctos juvare; hi enim poterunt
« per alia pia opera, sive per alias eleemosynas, in alios quoscum-
« que, quam in Sacerdotem, eique conjunctos erogandas, De-
« functorum Animabus suffragari... In summa volumus et sta-
« tuimus hujusmodi Missas de novo concessas omnibus in com-
« muni Fidelium Defunctorum animabus, absque ulla prorsus
« eleemosynae perceptione, applicari; contrafacientes autem poe-
« nam suspensionis a Divinis ipso facto incurrere decernimus,
« ejusque relaxandae facultatem Nobis, et Successoribus Nostris
« Romanis Pontificibus expresse reservamus. Hanc vero faculta-
« tem communicamus Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et
« Episcopis, sive aliis Locorum Ordinariis, ut auctoritate Nostra
« Apostolica, et tamquam Apostolicae Sedis Delegati, ubi sic
« expedire prudenter in Domino iudicaverint, eadem canonice
« utantur erga quoscumque praecepti hujus Nostri violatores,
« qui ad ipsos humiliter recursum habuerint, sive Saeculares,
« sive Regulares, sive alio quocumque modo ab eorum Juris-
« dictione exemptos; hac tamen apposita lege, ut incursam
« hujusmodi suspensionem numquam relaxare valeant, nisi
« prius eleemosynas a delinquentibus ratione praedictarum
« Missarum perceptas ab ipsis reipsa receperint, quas ipsi Or-
« dinarii in alios pios usus (non tamen in subventionem eorum-
« dem Sacerdotum aut personarum ipsis vel sanguine, nel necessi-
« tudine conjunctarum, aut in eorumdem Coenobiorum...) ar-
« bitrio suo erogare debebunt ».

Ed ecco esposti i termini precisi dell'Indulto benedettino, pel quale, onde non vi fosse dubbio di errore od esagerazione, abbiamo voluto riprodurre *ad literam* il testo.

Al secondo. — Come apparisce chiaramente dal testo sopra addotto, la proibizione d'una più pingue elemosina per la prima Messa è fatta *assolutamente*, senza che sia necessario che venga data in contemplazione delle altre due Messe, che debbono applicarsi gratuitamente per tutti i fedeli defunti.

Ed il Papa enumera, eliminandoli, alcuni dei pretesti che potrebbero porsi innanzi, per eludere questa sua grave proibizione, come se l'offerente desse tale pingue elemosina per la celebrazione, non per l'applicazione della Messa, o che l'applicazione debba farsi per tutti i fedeli defunti, o che con l'eccesso di elemosina s'intenda solo dare maggior suffragio alla Anime dei Defunti. Anzi il Pontefice, come si rileva dal testo, pone in due diversi periodi la proibizione di una maggiore elemosina per la prima Messa, e l'assoluta proibizione di riceverne alcuna per la seconda e terza Messa, munendo l'una e l'altra proibizione della pena gravissima *suspensionis a Divinis ipso facto incurrendae.*

Fu scritto, è vero, che il Pontefice nell'Indulto di cui si tratta non intese porre limite di elemosina per la prima Messa; ma ognun vede quanto ciò sia alieno dal vero, onde chiaramente ed apertamente si opposero altri Teologi, affermando doversi interpretare *letteralmente* la pontificia proibizione d'una più pingue elemosina.

Ecco le ragioni che addurrebbero i sostenitori della piena libertà dei Sacerdoti per l'elemosina della prima Messa in qualsiasi quantità come di consueto per la Messa giornaliera. Lo stesso Benedetto XIV (dicono) riconobbe leciti i due o tre stipendii, che solevano ricevere in quel giorno per le Messe da loro celebrate i Sacerdoti secolari e regolari nel regno di Aragona. Anzi, conformandosi al Decreto della S. Congregazione del Concilio *in Pistorien*, 16 gennaio 1649, non dubitò di scrivere nelle sue opere (*De Sacr. Missae sacrif.*, Lib. 3, cap. 21, n. 16; e *De Syn. dioec.*, Lib. 5, cap. 9, n. 2): « Nec Regulares, nec Sae-« culares prohibentur uberiorem stipem a sponte dantibus « accipere, dummodo absit dolus, et quodcumque pactum etiam « implicitum ». E nella *Instit. eccl.* 56, n. 11, ne dà la ragione: « quippe nihil mali proficiscitur, si stipendium a Synodo, vel « etiam Decretis Episcoporum designatum superetur, quum nulla « pactio seu conditio intercedat ».

La proposizione che riguarda lo stipendio della prima Messa il Papa (dicono) la pose nel suo Breve *per transeunam;* ed infatti

non fa menzione di tal proibizione in opere sue posteriori, ove accenna a questo indulto, come nella cit. *De sacr. Missae sacrif.*, Lib. 3, cap. 4, n. 9, 10 ed 11; e nella similmente cit. op. *De Syn. dioec.*, Lib. 13, cap. ult., n. 14, ove: « ...in eaque (Const.) de- « finitum est, sacerdoti tres Missas celebranti non licere quo- « cumque titulo praeter unius Missae eleemosynam aliud quid- « quam recipere ». E scrissero in tal senso di assoluta libertà di stipendio per la prima Messa, dicono, antichi autori, tra i quali il P. Girolamo Giuseppe de Cabra, Ord. Capuc., in *Dissert. Hispan. critico-Theol.-moral.*, Cordubae, an. 1798; ed il P. Michele Enquid, nel suo *Catechismo liturgico Hisp.*, tom. 3, cap. 3, pag. 92, ediz. di Madrid, 1804.

Finalmente a suggello di sommo peso, i fautori di tal sentenza riferiscono l'autorità di Emmanuele de Azevedo, il quale, proprio lui, fu il *Postulatore* di questo privilegio presso il Sommo Pontefice Benedetto XIV, a nome e parte del Re di Spagna, Ferdinando VI e del Re di Portogallo, Giovanni V. Niuno più del de Azevedo (dicono) potè conoscere perfettamente e con precisione la mente del Papa su questo Indulto. Ora ecco quel che il de Azevedo scrive nell'*Epistola gratulatoria*, diretta al Papa (come si legge nell'*Appendice* 4ª al Lib. 2, dell'opera cit. *De sacr. Missae Sacrif.*, ediz. di Ferrara, 1756), affermando chiaramente che per nulla si diminuì il diritto dei Sacerdoti a ricevere, come prima, un maggiore stipendio per la prima Messa: « ...Habent profecto Hispani atque Lusitani, quod Benedicti « XIV, paternam eamque cumulatissimam beneficentiam extol- « lant, a qua singulis annis tot sacrificiorum millia ad sub- « levandos Fideles defunctos, parentes, cognatos, et amicos « suos sine ullo suo dispendio sibi concedi sentiunt; sacerdotibus « siquidem et *nihil temporalis emolumenti quo antea fruebantur* « *detractum est*, et ad praecludendum avaritiei aditum omnem « nihil auctum ».

Ma tutte queste autorità non sono che agglomeramenti di personali opinioni, le quali non valgono ad infirmare la pontificia proibizione di ricevere per la prima Messa un qualsiasi aumento della tassa regolarmente fatta dal Sinodo, o dalla locale consuetudine, per le Messe manuali. La mente del Papa in quel tassativo precetto è chiara, chiarissima; e volere intendere altrimenti è uno storpiare il senso delle parole, o non voler tenerne conto. Il Papa dice doversi e potersi rivevere

l'elemosina « pro prima Missa dumtaxat, et in ea tantum quan-
« titate, quae a Synodalibus Constitutionibus, seu a loci con-
« suetudine *regulariter* praefinita fuerit ». E segue a dire elimi-
nando ogni pretesto o scusa per intendere altrimenti. Altro che
parlare *per transennam!*

Del resto abbiamo l'autorità della S. Congregazione del Concilio, alla quale tutte le sopra addotte autorità di teologi e quella dello stesso de Azevedo non parvero di tal peso, che dovesse intendersi non letteralmente la proibizione di una maggiore elemosina, apposta dall'autore dell'Indulto Benedetto XIV. Infatti interrogata al proposito dal Vescovo di Almeria, si fece prima riferire come in pratica fosse stata osservata la Costituzione-Indulto di Benedetto XIV. Il Vescovo, rispondendo, rimetteva copia del decreto vescovile di promulgazione del Breve pontificio, fatto in data 14 ottobre 1748, ove si legge: « *...colla espressa condizione che possano* (Sacerdotes) *applicar* « *la prima Messa liberamente per la sua* [*del medesimo celebrante*] « *intenzione; o ricevendo stipendio, che non ecceda la tassa sinodale* « *o il costume del luogo, e non in altra maniera, nè con pretesto,* « *nè colore alcuno, quantunque lo vogliano dare, applicando pre-* « *cisamente la seconda e terza per le benedette anime in generale* « *e non in particolare, sotto pena*, ecc... » Ed aggiungeva il Vescovo interrogato: « Ex quo tempore, ne quis Sacerdotum aliud sti-
« pendium pro prima Missa diei Commemorationis omnium
« Fidelium defunctorum nisi in synodalibus taxatum et as-
« suetum accepit, praxis, quam consuluimus, usque nunc etiam
« enarrat. Almeriae tamen usque ad sex regales hispanos acci-
« pere solent, sed non omnes: in Bayarque, Chercos, et Jabernas
« pro consuetudine in illa die intelligere volunt quidquid fideles
« obtulerint; hoc verum non est constans. Pro secunda autem
« et tertia Missa nemo accipit stipendium, quamvis sponte of-
« feratur ». Dopo tali informazioni la S. Congregazione, propostosi il dubbio seguente: « An Sacerdotibus comprehensis in
« Indulto de quo agitur, prohibitum sit recipere pro prima Missa
« diei Commemorationis omnium Fidelium defunctorum elee-
« mosynam majorem ea quae a taxa synodali, seu a loci consue-
« tudine regulariter praefinita fuerit, quamvis sponte oblatam
« in casu », il 2 marzo 1861, rispondeva: « Affirmative ». *Sic et simpliciter*, con una sola parola, che non ammette tergiversazioni, ampliamenti od ipotesi; onde vien confermata *ad literam* la ristretta prescrizione dell'Indulto benedettino.

E questo trova perfetto e concorde riscontro nella Costituzione « Trans Oceanum » di Leone XIII, in data 18 aprile 1897, riportata nel volume « Appendix ad Concilium plenarium Americae Latinae », pag. 608 sqq., colla quale si concedono a quelle Diocesi parecchie facoltà, e tra esse quella delle tre Messe nel dì dei Defunti. Ora Leone XIII concedendo a quelle regioni questo indulto lo circoscrive colle stesse parole di Benedetto XIV. « VII. Ut in omnibus et singulis ditionibus Americae Latinae, « nulla excepta, omnessacerdotes tam saeculares quam regu- « lares... die secunda novembris seu Die sequenti... tres Missas « singuli celebrare possint et valeant, ita tamen ut unam tantum « eleemosynam accipiant, videlicet pro prima Missa dumtaxat, « et in ea quantitate tantum, quae a Synodalibus Constitutio- « nibus seu a loci consuetudine regulariter praefinita fuerit; « fructum autem medium secundae et tertiae Missae non pecu- « liari quidem defuncto, sed in suffragium omnium fidelium « defunctorum omnino applicent, ad normam Constitutionis « Benedicti XIV Pont. Max. « Quod expensis » diei XXVI « Augusti MDCCXLVIII ».

La mente della Chiesa è quindi chiaramente manifestata, che *una sola elemosina* possa percepirsi, per la prima dalle tre Messe, e *in quella sola quantità di tassa* REGOLARMENTE (regulariter) *stabilita nel Sinodo o per consuetudine*. Onde viene eliminata l'opinione di coloro i quali (come si narra nel caso proposto) credono potersi intendere per consuetudine, l'uso delle persone particolari di dare una elemosina maggiore di quella già tassata.

Nel testo delle Costituzioni pontificie e nella decisione su riferita della S. Congregazione del Concilio in *Almerien.* vi è apposta la frase REGULARITER PRAEFINITA FUERIT, la quale intende riferirsi a tassa *prestabilita secondo le regole* (REGULARITER — *secundum regulas*. Forcellini, *Lexicon*). Nè può quindi ammettersi la sofisticazione di altri che vorrebbero ristretta la proibizione di una maggiore elemosina per la prima Messa, quando la si desse con rapporto alla seconda e terza.

Rimane ora a dire dell'asserta consuetudine.

(*Continua*)

Mons. GIUSEPPE FAMELI, *Prel. Dom. S. S.*
Consultore della S. C. del Concilio.

STUDI DI DIRITTO PARROCCHIALE

I. Su la rappresentanza giuridica della parrocchia

(Continuazione: v. pag. 311).

Aggiungiamo che quella facoltà ben definita del comune, che i nostri oppositori vogliono trovare nella seconda parte del citato art. 106 (1) « ... *come pure* gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengono qualche spesa a termini di legge » è già argomento dell'articolo 107 della medesima legge, cosichè nella ipotesi a noi contraria questo risulterebbe ozioso. L'art. 107 infatti dice così: « Sono soggetti all'esame del Consiglio i *bilanci* ed i *conti* delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando esse ricevono sussidii dal comune ». Senza prevenzioni, adunque, l'interpretazione naturale ed ovvia dell'articolo è quella che ne abbiamo data noi, cioè che la legge 10 febbraio 1889 sottopone al consiglio comunale gl'interessi dei parrocchiani « solo nel caso » in cui costoro ne sostengano qualche spesa « a termini di legge », (vedi in questo senso l'ASTENGO, *Commento alla legge com. e prov.*, Roma, 1889, art. 106, e il NAZZOCOLO in *Legge com. e prov.* Annotata, Milano, 3ª ed., 1894, art. 106).

Conveniamo, con tutti gli autori che ne trattano, sulla brutta e confusa dicitura dell'art. 106: è però evidente che l'interpretazione della corte di Torino e degli autori citati è troppo stirata. Quell'« a termine di legge », che ricorre in un articolo parallelo, il 181, 4º: « sono sottoposti all'amministrazione provinciale... gl'interessi dei diocesani, quando *a termini di legge* sono chiamati a sopperire a qualche spesa » è in gran parte spiegato dal medesimo articolo; poichè risulta che entrambi gli articoli sono in

(1) Preferiamo citare gli articoli secondo il testo della legge 10 febbraio 1889 piuttosto che secondo il testo ultimo, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, perchè le sentenze che riportiamo in seguito, essendo anteriori al 1908, citano questi articoli con la numerazione che avevano nella legge del 1889.

rispondenza con l'art. 271 disposizioni generali e transitorie e colle antiche leggi degli ex-stati, ancora, come è noto, conservate parzialmente in vigore. L'art. 271 ha: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi ». Torniamo a notare però come tutto ciò, comprese le leggi degli ex-stati, costituisce « materia di eccezione » a cui precisamente vogliono riferirsi evidentemente gli articoli sopra citati 106 e 107 in rispondenza al 181 testè riferito. Tuttavia l'eccezione si riferisce a tutt'altra cosa che alla « rappresentanza » degl'interessi dei parrocchiani o diocesani. Al qual proposito, chi ha mai pensato di scrivere che l'amministrazione provinciale abbia la rappresentanza dei diocesani in grazia del citato articolo 181 che la riguarda? Eppure la dicitura di questo articolo è identica a quella del 106 e i due articoli, lo dicemmo, sono paralleli! Ma l'eccezione che « sottopone » al Consiglio comunale « gl'interessi dei parrocchiani » ed all'Amministrazione provinciale « gl'interessi dei diocesani » dà forse con ciò stesso, o all'uno o all'altra la « rappresentanza » degli interessi dei fedeli parrocchiani o diocesani? Non appare. La legge dà un *intervento*, e basta: e per « intervenire », non s'intende « rappresentare »; per l'intervento in un giudizio basta avervi un interesse, senza includerne necessariamente la rappresentanza. Esso può esplicarsi per esempio sotto la forma di tutela o di vigilanza. E se il Guzzeri pensa che secondo la nostra opinione sarebbe assurdo l'intervento in parola, noi, seguendo la lettera e lo spirito della legge, diciamo precisamente che il comune non può concedersi altra facoltà che un puro intervento di vigilanza amministrativa e, quasi direi, contabile; la quale è molto lontana da quella di far valere gl'interessi della generalità dei parrocchiani. La facoltà concessa dalla legge è molto specifica perchè si possa allargare. La legge, art. 107, parla di assoggettamento, ad *esame* del consiglio, dei *bilanci* e dei *conti* delle amministrazioni parrocchiali... Ma, d'altronde, ognuno vede che una volta ammesso il principio che noi stimiamo completamente erroneo, l'ingerenza municipale negli affari della parrocchia non conoscerebbe alcun limite: ogni provvedimento dell'autorità ecclesiastica, che abbia un rispetto patrimoniale, vi sarebbe sottoposto. Tale ingerenza invece appare limitata,

ai sensi degli articoli 106, 107, 271, *alle spese* con cui i fedeli concorrano: « a termini di legge » e si noti « in tanto in quanto » tale concorso si estende. E ciò risulta chiaramente dalla lettura dell'ultima parte del solito art. 106: « ... Quando gl'interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gl'interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori della frazione alla quale spettano le dette proprietà od attività, o i parrocchiani, per la nomina di tre commissarii, i quali provvedono all'amministrazione *dell'oggetto in controversia* con le facoltà spettanti al Consiglio comunale ».

Come si vede qui si parla di un oggetto in controversia e della sua amministrazione: niente interessi dei parrocchiani in genere, nè molto meno interessi spirituali, che, nelle possibili controversie tra parrocchia e parrocchia, tra parrocchia e municipio, ecc., come accennavamo nel numero precedente pag. 314 (vedi nota) la legge avrebbe contemplato. Gl'inconvenienti che notammo nella « rappresentanza municipale della parrocchia » come non sono previsti dai proceduristi, non sono dalla legge in alcun modo risolti.

Una teoria intermedia. — Tra la nostra teoria e quella fin qui combattuta ve n'è una terza — intermedia — che pare sia stata originata dai citati articoli 106 e 107 l. c. e p. Si è sostenuto infatti — in base a detti articoli — che distinguendo tra interessi materiali ed interessi spirituali, pei primi sia da attribuire la rappresentanza ai comuni, pei secondi al parroco. Si possono confrontare in proposito le sentenze della Corte di App. di Firenze, 1871, in *Annali*, V-2-160 e della Corte di App. di Venezia, 1880, in *Gazzetta Legale*, 1880, 290.

I nostri avversarii di sopra si sbrigano presto di questa terza teoria. Non meno che per noi, essa è per loro, una « opinione insostenibile e inattuabile ». Il Guzzeri (1) ne dà i seguenti motivi: « La rappresentanza degl'interessi spirituali della comunità dei parrocchiani per tanto potrebbe stare nel parroco, per quanto si ammettesse o riconoscesse che la parrocchia, quale associazione dei fedeli, sia un ente morale; ma una volta negato questo, deve, per logica necessità, negarsi al parroco la rappre-

(1) Cfr. la Riv. Filangeri, 1884, p. 123.

sentanza di qualunque interesse della comunità, sia religiosa, sia civile: sembra (si noti) che non si possa sostenere che la parrocchia, quale associazione dei fedeli, sia un ente morale ». Ma, in quanto a noi, per quanto riguarda quella teoria intermedia, ci basta avere esposto la nostra opinione sugli articoli (106, 107) da cui la medesima pare abbia avuto origine.

Importa però fermarci sulla DIFFICOLTÀ — la più seria forse — che la citazione del Guzzeri testè fatta, ci ha dato occasione di prospettare. È la difficoltà di quelli che, col Ruffini, chiamammo « proceduristi ». Il loro presupposto fisso ed il loro ritornello è che: la parrocchia, come comunità dei fedeli, non è ente morale riconosciuto. Per dimostrarlo essi fanno presso a poco il medesimo discorso:

« Rifacendo la storia della legislazione italiana in proposito troviamo che, sia la legge 7 luglio 1866 (che abolisce le *Corporazioni religiose*), sia quella del 15 agosto 1867 (che abolisce le *Fondazioni*, tranne eccezioni), non parlano di tale « ente morale ». Con la legge poi dell'11 agosto 1870, sulla « conversione » delle *opere*, *fabriche*, *maramme*, dichiarandosi di prelevare una *quota di massa*, per costituire la *congrua* di un solo parroco, non soggetta pertanto a conversione, non sono più riconosciuti i benefici ai quali per la loro fondazione non sia ammessa una cura di anime attuale e l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura » da ciò essi desumono: « Chi non vede dunque — sono parole del citato Gargiulo — che la parrocchia è stata eccettuata dalla legge, non già nel senso di associazione di fedeli, ma di beneficio? ». In altre parole questa comunità dei parrocchiani, non può considerarsi « persona giuridica »; per ottenere di essere designata come tale avrebbe dovuto, dalla legge, assegnarsi alla medesima almeno la rappresentanza speciale, come a qualsiasi persona giuridica, e così pure la capacità di acquistare, possedere, succedere, ecc. Questa dunque la difficoltà.

RISPOSTA. — Innanzi tutto, fu da noi più sopra notato che la personalità giuridica della comunità dei parrocchiani e la sua rappresentanza possano semplicemente originarsi, tenuta presente la dottrina canonica, da fondamentali disposizioni di diritto civile italiano: « I comuni, le provincie, gl'*istituti pubblici* civili ed *ecclesiastici*, ed in genere tutti i corpi morali riconosciuti, *sono*

considerati come persone, e godono dei diritti civili *secondo le leggi e gli usi* osservati come diritto pubblico », art. 2 Cod. civ. E poi: « Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, amministrate o autorizzate a *norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità* ».

Ma è falsa l'argomentazione degli obbiettanti: poichè è la stessa legislazione italiana la quale ha riconosciuto la parrocchia e le ha dato anzi una posizione privilegiata. Ora la legislazione italiana tratta della « parrocchia » *nel suo più largo senso* della parola; non è mai infatti che abbia limitato il significato di questa parola: invece ha preso, e nella parola e nel contenuto, il secolare ente parrocchia e lo ha rispettato e protetto con cure speciali. Si confrontino gli art. 18 della legge 15 agosto 1867 e 5 della legge 11 agosto 1870, per cui la parrocchia si vede *espressamente* riconosciuta, e non solo come *capace di possedere*, ma come ente privilegiato, là dove i suoi beni sono esonerati dalla tassa straordinaria imposta su tutto il patrimonio ecclesiastico. Ora, senza tornare sulla definizione della Parrocchia, nè sulla sua storia, diciamo solo che essa trova la sua « ragione d'essere », come ha trovato protezione e difesa contro le leggi di soppressione, non come... edifizio governato da un sacerdote, nè, per riguardo al bene materiale del medesimo sacerdote, come un patrimonio beneficiario semplicemente; ma come un *ente* organico e complesso, di elevata importanza civile e sociale; ente creato dall'autorità ecclesiastica... *per la comunità dei fedeli* della relativa circoscrizione, generalmente territoriale, senza dei quali fedeli parrocchiani « aggregati » per goderne l'amministrazione dei sacramenti e la comodità del culto esterno, la parrocchia, comunque spettata, *non si concepisce* neppure. In altre parole è agli interessi spirituali dei fedeli che la legge italiana ha avuto riguardo; non al bene di un sacerdote che, viceversa, quegl'interessi compendia e *rappresenta*. Quest'ultima affermazione trova poi una riprova nell'art. 138 del citato Codice di procedura civile, dove si afferma che i *corpi morali* sono citati nella persona del rettore, capo o superiore o chi ne fa le veci.

Possiamo pertanto affermare, a conclusione del fin qui detto, in risposta agli obbiettanti, che non faceva bisogno che la legge esplicitamente desse vita ad un corpo morale, che già esisteva

e che, implicitamente, non evidentemente, la stessa legge riconosceva.

Ma diciamo ancora di più: trascurando tutti gli argomenti esposti fin qui in favore del nostro assunto, è poi rispondente a verità, che, in massima, un ente, per godere della « rappresentanza » abbia bisogno di essere legalmente ed esplicitamente riconosciuto? Mai più. Ce lo dice la pratica quotidiana ed il testè citato articolo 138 del Codice di procedura civile, per cui normalmente si riconosce la rappresentanza giuridica a qualsiasi ente, associazione, istituto, collegio, nella persona del loro capo o superiore.

Perfino alle Congregazioni religiose a cui è stata tolta la personalità giuridica si è concesso, *di fatto*, la rappresentanza in giudizio nella persona del superiore o delegato.

Ancora un fatto che è una prova irrefutabile. È discussa in Italia, e quasi concordemente si sta per la negativa, la personalità giuridica delle Associazioni cosidette commerciali (società anonime o in accomandita, cooperative di produzione, di consumo, ecc., ecc.), tuttavia nessuno esita a dar loro la rappresentanza giuridica in quistione.

Pertanto: si voglia pur considerare la parrocchia come una semplice « associazione di fatto », come un qualsiasi aggruppamento di persone unite da comunanza di interessi e di finalità, che riconoscano spontaneamente per loro capo e superiore la persona del parroco; e così, trattata alla modesta stregua di un'associazione *qualunque*, avrà sempre, *nella persona del parroco*, quella rappresentanza giuridica che noi vogliamo qui rivendicarle.

Un' ultima osservazione. — Quando si rivendica al parroco la rappresentanza degl' interessi della parrocchia o della comunità dei fedeli parrocchiani, non si dànno al parroco medesimo delle attribuzioni peregrine o esorbitanti, tutt'altro. Non gli si dà infatti una posizione più privilegiata, di fronte all'autorità comunale ed agli stessi parrocchiani, pei loro interessi, di quanto le leggi gli dànno espressamente altrove. Si pensi, per esempio, alle disposizioni sull'*uso delle campane;* alle facoltà di stabilire le forme e l'ordine dell'uso delle chiese, che sono innegabilmente — secondo le idee liberali — di cosidetto « uso pubblico promiscuo »; si pensi alla facoltà di porre li-

miti, restrizioni e modificazioni all'uso di un « diritto individuale » come il diritto di *banco* in chiesa, ecc.? Tutto ciò del resto è in armonia con la natura speciale di diritto pubblico della parrocchia e del suo capo legittimo, il parroco.

(*Continua*).

Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno.

QUESTIONI.

16. *Circa la censura contro gli alienanti i beni ecclesiastici.*

Nel *Monit. Eccles.* del maggio 1913, pag. 136, è detto che un parroco, rivolgendosi all'Economato prima che alla Congregazione del Concilio, per ottenere l'autorizzazione della vendita di beni ecclesiastici, incorre la censura e le pene comminate dalla estrav. *Ambitiosae*, e può esporsi al rischio che la S. C. gli dichiari la perdita del beneficio. Ora non in un sol caso, nè solo in questa Curia diocesana, si è dato e si dà sovente ai parroci il consiglio di espletare le pratiche del caso *prima* con l'autorità civile, e poi con la ecclesiastica: come si spiega ciò e come dovrà regolarsi il parroco?

R. Si considerino bene le circostanze del caso esposto dal *Monitore* in quel fascicolo: ivi è detto che nel caso « l'Economato, riconosciuta proficua la vendita, *ordina subito la subasta per la detta vendita, che assolutamente deve aver luogo* »; che « l'autorità civile non si limitò a dare il consenso, ma emanò altresì gli ordini opportuni ad effettuarlo sicchè *la vendita non si può più disdire... e la S. Sede deve limitarsi solo a sanare ciò che il parroco ha operato* »; che « ottenuto quel consenso, l'*alienazione non si può più revocare* », ecc. *Data questa fattispecie* la conclusione era evidentissima, nè poteva in alcun modo nascondersi che la condotta del parroco era riprovevolissima, e che egli incorreva nelle censure e pene ecclesiastiche; ma tutto era subordinato alle suddette circostanze del caso, le quali nella risoluzione non potevano certo cambiarsi; cioè che in effetto l'autorità civile, concessa la facoltà di vendere, obbligasse senz'altro ad addivenire alla vendita, rendendo così superflua la dispensa della S. Sede, la quale non sarebbe più libera di concedere o meno la facoltà d'alienare.

Ma suppongasi invece che questa coazione non si verifichi, che cioè, come in moltissimi casi abbiam visto avvenire, l'Economato Generale, nell'accordare la facoltà di alienare i beni immobili dei benefici, non obblighi affatto a metterla in esecuzione e tanto meno emani lui gli ordini opportuni; ma si limiti invece a prefiggere, nel decreto di conces-

sione, un termine di tempo, d'ordinario un anno, trascorso il quale senza che sia mandata a effetto decade semplicemente la concessione accordata. In questa supposizione, evidentemente, il parroco, ricorrendo prima all'Economato, non pregiudicherebbe affatto l'autorità della S. Sede, ma soltanto rimuoverebbe un ostacolo, frapposto dal probabile *veto* dell'autorità civile, a che la S. Sede possa esplicare in un senso o nell'altro la sua autorità, disponendo ella sempre liberamente, anche dopo siffatta concessione dell'Economato, dei beni del beneficio, e potendo del pari, dopo come prima della concessione, impedire la vendita, non autorizzandola, se così crede. E se la Curia diocesana conosce per esperienza costante e con certezza, che l'Economato o l'autorità civile in genere, si diporta nel secondo modo, senza alcun pericolo che s'eserciti quella coazione di cui si parlò a suo tempo nel *Monitore* del 1913, pag. 136, non vediamo alcuna sconvenienza o difficoltà che essa consigli di ricorrere prima all'autorità civile, nel senso di rimuovere prudentemente l'obice che questa potrebbe frapporre, e restituendo così quella piena libertà esteriore che la S. Sede ha di diritto e deve avere di fatto, nell'esplicare, anche nel caso, la sua autorità.

Tutto, dunque, dipende dalle diverse circostanze, le quali possono suggerire due diverse, anzi opposte, regole d'agire: se, come nel caso fatto altra volta al Periodico, l'autorità civile, dando l'autorizzazione, sia solita a ordinarne incondizionatamente l'esecuzione, il parroco che la provocasse ne sarebbe responsabile, e incorrerebbe le censure, *effectu secuto;* se viceversa il consenso ch'ella desse lasciasse piena e intera la libertà di vendere o no, limitando il suo decreto in forma e sostanza a un negativo *nulla osta*, non sarebbe affatto riprovevole ricorrere prima ad essa. E poichè tali circostanze sono ben note alle Curie diocesane, il parroco, anche qui, si rivolga all'Ordinario e stia ai suoi mandati, senza però prevenirli in alcun modo con azioni inconsulte e arbitrarie.

17. *Circa il diritto di partecipazione alla massa, conferito per deliberazione capitolare.*

Nella Collegiata di N., civilmente soppressa, si soddisfa dagli attuali Canonici al peso del Coro, partecipando ad una piccola massa che essi poterono a poco a poco formare. Per deliberazione capitolare (uno solo dissenziente) si ammette alla partecipazione di detta massa anche il Primicerio, unica dignità che, prima delle leggi eversive, essendo provvisto di propria prebenda, non partecipava della massa comune.

Il canonico dissenziente si ostina a dichiarare nulla la deliberazione capitolare, perchè non consenzienti tutti, pel principio *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*; e crede che il Primicerio sia obbligato alla restituzione di ciò che percepì dalla massa finora. Ha ragione?

R. — Ha torto. La deliberazione capitolare, come che presa alla quasi unanimità, ossia dalla maggioranza degli intervenuti, è valida e legale, perchè secondo le prescrizioni del Diritto canonico.

L'invocato principio *Quod omnes tangit* ecc., va applicato quando si tratta di deliberazione che riguardi la prebenda di tutti e singoli canonicati, o i diritti particolari e personali di ciascun membro del Collegio, non già quando si tratti, come nel caso, dei diritti dei capitolari non singoli, ma come parte del Collegio medesimo. Ecco l'interpetrazione di tal principio. Reiffenstuel, *in Reg. 29 iur. in VI:* « Regula praesens intelligenda venit de eo dumtaxat, quod *omnes ut* « *singulos:* non autem de eo, quod *omnes simul, vel collective, seu col-* « *legialiter* sumptos tangit...; ut proprius illius sensus sit sequens: « *Quod plures ut singulos tangit, id est, ad eos pertinet, eisque ut sin-* « *gulis de iure competit, ita, ut agendo de illo, de iure et praeiudicio* « *cuiuslibet in specie ac individuo directe, primario, ac quasi princi-* « *paliter agatur, ab omnibus unanimiter approbari debet: ita ut unico* « *dissentiente, contradicente, spreto, aut neglecto tota actio sit nulla, et* « *invalida*... Plures vel omnes ut universos, vel collective, collegia- « liter, et in communi sumptos, ac prout unum corpus... constituunt, « aliquid tangere... dicitur, quando illud non ad quemvis in specie « aut individuo, sed ad totum Collegium,... Capitulum etc. pertinet, « uti sunt fundi, praedia... in quorum proin alienatione vel violatione « non de singulari, vel cuiuslibet in specie, aut individuo, sed to- « tius... collegii... iure ac praeiudicio directe, primario ac principa- « liter etiam singulos tangat, hoc ipso, quod talis communitatis sint « membra: in quo sensu... non omnium, sed maioris dumtaxat partis « consensus et approbatio requiritur ».

Trattandosi di massa, è chiaro che essa non appartiene ai singoli, ma a tutti i canonici in quanto formano Collegio.

Stia adunque tranquillo il Primicerio della Collegiata di N., chè nulla deve restituire, per questo titolo, ai suoi colleghi, i quali con pieno diritto e legalmente lo ammisero a partecipare della massa loro spettante. *mgf.*

QUESITI MINORI.

90. *D.* Nell'allocuzione pubblicata nel *Monitore Ecclesiastico*, di quest'anno pag. 293, il S. Padre ha indetto uno *stretto digiuno ecclesiastico* per placare il Signore in questo tristissimo tempo, e ha concessa l'indulgenza plenaria. Si domanda come deve essere questo digiuno? Alcuni credono che sia un semplice digiuno senza astinenza, altri lo vogliono con astinenza solo dalla carne, altri anche dai latticini, altri di puro olio. Come regolarsi?

R. Notiamo anzitutto che il digiuno non è stato *indetto* o *prescritto*, ma solo consigliato, per esortazione: stando così le cose, in linea generale, non si può dire altro se non che, per l'esecuzione di questa pia esortazione, ognuno può fare secondo la sua generosità, non essendovi alcun obbligo. Abbiamo detto *in linea generale*, poichè, se si tratta di conseguire l'indulgenza plenaria che il S. Padre ha annesso, bisogna stare alla più stretta interpretazione, essendo noto che l'indulgenza, dipendendo dalla volontà esplicita del concedente, non ammette allargamenti. Quindi, dicendosi di digiuno *ecclesiastico*, è fuor di dubbio che vi sia connessa l'astinenza, e dicendosi *stretta*, è fuor di dubbio che non basta l'astinenza dei comuni giorni di quaresima, ma occorra quella dei venerdì di quaresima e avvento, cioè col solo permesso dei latticini nell'unica refezione, e dei condimenti di grasso anche nella piccola; se si fosse voluto il digiuno a puro olio, come nel venerdì di quattro tempora in quaresima, o nella vigilia di Natale, si sarebbe detto almeno « strettissimo ».

91. Nella parrocchia di V.... è invalsa l'usanza che il Clero, mentre accompagna la processione fuori Chiesa, recita delle litanie e de' responsori, a misura che la pietà dei fedeli ne offre il corrispettivo emolumento, e in questo mentre si fa fermare il simulacro avanti le porte degli offerenti devoti e si gira per ogni vico e per ogni via, in modo che la processione per rientrare in chiesa impiega tre o quattro ore. Domando: 1. Come e da chi deve regolarsi una processione? 2. È lecito quest'uso, può tollerarsi? 3. Se si risponde negativamente, come provvedere?

R. 1. « Processiones publicas et privatas edicere, dirigere et reducere pertinet ad Episcopum ». (S. R. C., nn. 217, 1444, in Indice Decret. auth., pag. 400).

2. Riteniamo quest'uso una ridicola e sordida commedia, e ci meravigliamo, come fino a questi tempi siasi potuto tollerare.

3. « Imaginum translationes de domo in domum non sunt processiones; iisque Clerus interesse non debet ». (Ibid., n. 3217, pagina 236). Perciò, se non si può abolire la mercantesca e forse superstiziosa usanza, il Clero si astenga dal prendervi parte.

92. *D.* Nella Cattedrale di C. sempre una sola Messa conventuale fu applicata *pro benefactoribus*, il 2 novembre, e cioè quella che cantava l'eddomadario, e che era *de die infra Octavam*; mentre la Messa solenne dei Defunti era celebrata, giusta le Costituzioni capitolari, dal Canonico Cantore terza Dignità, con libera applicazione. Soppressa, dopo la Costit. *Divino afflatu*, la Messa *de die infra Octav.*, sorge la questione se il Cantore debba applicare la Messa solenne dei Defunti *pro benefactoribus*, o debba applicarla l'eddomadario, celebrando privatamente *pro benefactoribus*, e rimanendo libero, come prima, il Cantore. Questi così sostiene doversi fare, ma gli è contrario tutto il Capitolo, mosso dalla ragione che la Dignità che canta l'unica Messa con-

ventuale deve applicarla *pro benefactoribus*, siccome si pratica dall'Arcidiacono e dal Primicerio, che, per gli Statuti, cantano in talune solennità dell'anno la conventuale. Chi ha ragione?

R. La quistione proposta non avrebbe luogo, se l'elemosina per la Messa conventuale, nel Capitolo di C. si prelevasse dalla massa delle distribuzioni, come prescrive Benedetto XIV nella celebre sua Costituzione *Cum semper oblatas*, § XVIII, e la S. Cong. del Concilio decise più volte (18 marzo 1719, 12 genn. 1760, 17 febbr. 1764, 6 dicembre 1845, 22 agosto 1874, ecc.). In tal caso non vi sarebbe onere pecuniario speciale.

Ma poichè, come apparisce dal caso, l'eddomadario applica la conventuale a proprie spese, dice bene ciascuno a non volere gravare di un onere chi non deve sostenerlo. Chi dunque, nel caso, deve sostenere, per giustizia, l'onere di applicare quel giorno *pro benefactoribus* la S. Messa? E la risposta, secondo noi, è che debba applicarla, come prima, l'eddomadario.

Infatti la Costit. *Divino afflatu* non recò innovazioni alle particolari costituzioni capitolari, se non esonerando i Capitoli dell'applicazione di altre conventuali, oltre alla prima, salvo obbligo speciale di giustizia, nel qual caso ordina che si chieda la commutazione, ecc. Quindi nel Capitolo di C. l'onere, nel caso, rimase all'eddomadario, col solo favore di non dover quel giorno cantare la Messa.

Nè vale l'opporre che l'eddomadario quel giorno non canta la Messa, e perciò non deve applicarla, giacchè anche quando pontifica il Vescovo, o pel Vescovo celebra una Dignità, la Messa conventuale viene applicata privatamente dall'eddomadario (S. Cong. Conc. *in Sebenicen.* 4 Mar. 1876). Nemmeno può valere l'esempio delle altre Dignità che celebrano ed applicano la Messa in alcune solennità, giacchè per queste vi è la consuetudine *ab immemorabili*, come si narra nel caso, mentre pel Cantore questa consuetudine non vi può essere (S. Cong. Conc. *in Theanen.*, 27 Aprilis 1901).

93. *D.* Nella Messa, la spiegazione del Vangelo devesi fare *in cornu evangelii*, terminata la lettura del medesimo; oppure può farsi *in cornu epistolae*, dopo l'offertorio e prima dell'*Orate, fratres*? In alcune parrocchie, da qualche tempo, si segue questa seconda maniera.

R. Nessuna interruzione può farsi durante la Messa, e specialcialmente dopo l'offertorio, da cui comincia la prima delle tre parti costitutive del Sacrificio. È inutile che ci soffermiamo a provare ciò che tutti concordemente ammettono. È invece in conformità delle leggi liturgiche fare la spiegazione del Vangelo dopo la lettura od il canto del sacro testo, e dal lato medesimo dal quale si legge.

94. *D.* Il Vescovo, nella visita pastorale, suole sempre celebrare la S. Messa della Comunione, con omelia, mitra, pastorale ed è assistito da due sacer-

doti, uno dei quali toglie e mette la palla sul calice e tiene la patena ai comunicandi. Si domanda se questo sacerdote dall'elevazione fino dopo la SS. Comunione debba avere la stola. Il dubbio sorge perchè la S. C. dei R. il 4 settembre 1875, n. 3367, al quesito: Se il cappellano che immediatamente assiste il Vescovo nella Messa privata debba avere la stola, risponde *negativamente*. La Messa di cui si parla sopra, si deve considerare come semplicemente Messa privata?

R. La Messa nel caso è privata, sebbene si celebri con qualche solennità, di vesti, di canto, ecc., dando, come suol darsi, il titolo di privata ad ogni Messa letta; benchè la Messa sia sempre atto *pubblico*, perchè veramente e strettamente liturgico. In ogni modo, anche se un sacerdote assistesse ad una Messa *cantata*, senza ministri parati, non dovrebbe mettere mai la stola, perchè non tocca il Santissimo od i sacri vasi che lo contengono. Perciò potrà e dovrà mettere la stola soltanto all'elevazione, dovendo toccare la s. pisside, e dopo l'elevazione deporla, per riprenderla alla Comunione.

Se peraltro vi è nel luogo la consuetudine di tenere la stola nel modo indicato nel dubbio, si può sostenere, come è ammessa, per consuetudine, alle Messe novelle (S. R. C., n. 3515, VII).

95. *D.* In coro, di quale colore dev'essere la mozzetta dei Capitolari nelle Domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima, come pure nelle Domeniche *3ª d'Avvento* e *4ª di Quaresima*, e nei giorni delle Rogazioni, sia maggiori che minori?

R. Gl'indumenti o distintivi corali non vanno mutati, se non è disposto nel documento di concessione. Il colore di tali distintivi, alle volte, è differente per i vari gradi di corali, per es. per i Canonici violaceo; per i mansionari, cinereo; per i cappellani, nero; ond'è che in questi casi cambiare colore sarebbe fare confusione. Vi è qualche chiesa ove i Canonici usano le mozzette rosse, e queste si adoperano in tutti i tempi. Non vale dunque per essi la regola del Ceremoniale, che si riferisce ai Vescovi, per i quali l'abito violaceo non è un'insegna corale.

96. *D.* Le funzioni della benedizione e distribuzione delle candele, delle ceneri, delle palme possono farsi *coram Sanctissimo*? È necessaria qualche modificazione?

R. Nella collezione autentica dei decreti della S. C. dei Riti, vi è una risoluzione analoga, ma non è identico il caso, o, a dir meglio, il caso è più determinato. Si tratta dell'esposizione del Santissimo per le XL ore, e si ordina che la benedizione delle palme (e per analogia si deve intendere anche di quella delle candele e delle ceneri) si faccia in una cappella laterale, distante dall'altare maggiore in cui è esposto il Santissimo, osservando bensì tutte le cerimonie prescritte nel messale, ma omettendo la processione. Ora ci sembra che

la cosa debba limitarsi all'esposizione delle XL ore, che in certo modo è vincolata a quei determinati giorni, perchè se si tratta di altre esposizioni, esse si possono omettere ovvero almeno sospendere pel tempo della s. funzione. Ciò sembra ragionevole, perchè è troppo grave l'omissione della processione, che d'altra parte non conviene fare, esposto il Sacramento. Senza esitazione perciò rispondiamo che possono farsi soltanto nel caso che il Santissimo sia esposto per la orazione delle XL ore, e con la modificazione detta di sopra.

97, *D.* Nel nostro Calendario diocesano, alla Domenica delle Palme, si legge: « Hodie incipit Hebdomada Maior. Parochi... *hac hebd., domus benedicentes*, Statum animarum sumant ». Il Calendario adunque permette la benedizione delle case prima del Sabato Santo. È egli lecito ciò?

R. La S. Congregazione dei Riti ha già risposto. Il 20 novembre 1885, propostosi il dubbio, se a causa dell'estensione della parrocchia, si potesse cominciare la benedizione delle case fin dalla quarta Domenica di Quaresima, si ebbe sentenza negativa, e fu dichiarato espressamente che detta benedizione non può farsi prima del Sabato Santo (n. 3645), ma piuttosto può permettersi che si faccia durante l'ottava di Pasqua. Il 7 marzo 1903, domandatosi se fosse lecita detta benedizione almeno nelle ore vespertine del Venerdì Santo, fu parimente data risposta negativa, richiamato il decreto del 1885, con la stessa dichiarazione, circa l'ottava Pasquale.

98. *D.* In molte chiese le prediche d'Avvento si fanno soltanto nei giorni di domenica, così che il predicatore durante tutto l'Avvento non fa che *quattro prediche*. Ora, secondo la formola della S. C. del S. Uffizio, Sezione Indulgenze: « SS.mus Pater... potestatem facit oratori impertiendi... in postrema concione... Adventus, Papalem Benedictionem, cum adnexa Plenaria Indulgentia, ab omnibus Christifidelibus lucranda, qui... *quinque saltem conciones... audierint* ». Si domanda: Il predicatore può nel caso impartire la Benedizione Papale interpretando il *quinque conciones* per *una più della metà*?

R. Non può, perchè in materia d'indulgenze non si ammettono interpretazioni più larghe di quanto comportano i termini di concessione. Si aggiunga una predica, sia pur breve, anche nello stesso giorno, per es., facendone una *inter Missarum solemnia* ed una dopo, e sarà provveduto.

99. *D.* Nella diocesi di N. è concesso alle chiese parrocchiali, che in esse, eccettuati alcuni giorni, «bis in hebdomada Missa *de Requiem* cantari valeat, etiamsi ritus duplex occurrat », e in forza di tale indulto in quegli stessi giorni si può cantare anche *più* d'una Messa pei defunti, secondo il decreto S. R. C., 3514. Ora è costume in quella diocesi, che *per uno stesso* defunto si cantino *più* Messe, « in die obitus vel anniversarii ». Si domanda se questo costume possa pure sostenersi nei giorni in cui occorre fare uso dell'indulto citato.

R. Il caso è stato già risoluto negativamente dalla S. R. C., 4118 (Ianuen.) aggiunte le parole: « Et detur decretum n. 2915. *Tuden,* 23 maii 1846, ad IX ». Infatti con tal decreto *Tuden.* si proibisce dire più Messe di *Requiem* col canto per un medesimo defunto nello stesso giorno, in caso quasi uguale a quello propostoci.

100. *D.* Atteso il decreto n. 823, si può ancora dopo la cost. *Divino afflatu* invocare il nome del S. Patrono alla lettera N. dell'unico suffragio?

R. Senza dubbio: quel che prima valeva del distinto suffragio ora vale per l'unico, quanto al nome del patrono.

101. *D.* L'orazione *Sacrosanctae* può dirsi anche dopo terminate le Lodi o Nona, uscendo poi dal Coro, o deve riserbarsi *post Completorium*, secondo le nuove Rubriche?

R. Queste dicono soltanto: « post expletum officium », il che *può* benissimo intendersi della parte con cui si finisce, in guisa da non seguirne altra immediatamente: quindi, per esempio, dopo Nona, la mattina, o dopo le Lodi la sera, se si anticipano. Anche in questi casi, infatti, si verifica che « expletur officium ». Anzi, se dopo aver recitata Compieta si prosegue il Mattutino del giorno seguente, comunemente si omette, come si faceva prima della riforma della Breviario, il *Sacrosanctae* dopo Compieta, e si dice dopo le Lodi.

102. *D.* Quando è esposto il SS.mo la rubrica dice che deve mettersi l'incenso nel turibolo *sine benedictione.* Deve dunque omettersi il segno di croce, con la mano, oppure debbono tralasciarsi le parole: *Ab illo benedicaris, in cuius honorem cremaberis?*

R. Deve omettersi tanto il segno, quanto le parole: anche il solo segno di croce, senza le parole, è infatti vera benedizione.

103. *D.* Il terziario dell'Ordine dei Servi di Maria Addolorata è egli obbligato ad indossare anche lo scapolare della Confraternita omonima, se vi è ascrito, per l'acquisto delle ss. Indulgenze? Anzi ha nemmeno bisogno d'ascriversi a detta Confraternita? Parrebbe superfluo — com'è superfluo pei religiosi (*Coerem. Ord. B. M V.*, p. 112) — in forza del principio *ubi major minor cessat*, purchè ne adempia le pratiche. Quanto all'ascrizione però resta il dubbio. Per i religiosi non occorre, e per i terziari?

R. Il Terz'Ordine e la Confraternita sono due cose ben distinte, ciascuno ha il suo modo di ascrivere, le sue insegne, le sue indulgenze. Tutte le prescrizioni si debbono compiere da chi vuole godere dei privilegi relativi ed entrambi. In materia d'indulgenza, non vi sono questioni od interpretazioni, perchè dipendono non da principî, ma dalla libera volontà del concedente. Se questo ha concesso un privilegio al primo Ordine, non se ne può avvantaggiare il terzo.

104. *D.* È valida la successiva imposizione d'un unico scapolare a più persone? Parrebbe di sì, purchè ciascuno indossi poi un abitino proprio o si

munisca della relativa medaglia. Ma in tal caso occorre che l'abitino sia prima benedetto, trattandosi che sarebbe il primo indossato?

R. È valida e lecita tal forma di ascrizione, e imposizione di scapolare. Occorre però che il primo abitino che si porta sia benedetto. (*S. C. Indulg.*, 18 agosto 1868, n. 421).

105. *D.* Se con l'abitino si dovesse anche consegnare, come nella Confraternita di Maria SS. Addolorata, la corona, sarebbe valida l'imposizione del solo abitino? In pratica si ritiene di sì, tanto è vero, che si fa così quando sono molti gli ascrivendi; anche in qualche rituale si trovano segnate distintamente le due benedizioni; però in quello tipico sono unite insieme tutte e due.

R. Si stia in ogni caso al Rituale tipico, perchè la ragione di molti ascrivendi non ci pare sufficiente ad allontanarsi da quello, potendosi abbreviare la cerimonia col recitare una sola volta la formola in plurale, giacchè per la consegna è questione di un attimo. Tuttavia, quanto a validità, non ci sembra doversi dubitare, perchè nel rito breve con cui i fedeli si ascrivono allo Scapolare dell'Addolorata insieme a quelli della SS. Trinità, della Passione, dell'Immacolata e del Carmine, non vi è nè benedizione nè consegna di corona.

106. *D.* La corona dei Sette Dolori, per uso costante invalso, ha delle medagline in luogo dei *Paternostri*. Sarebbe lo stesso, riguardo alle indulgenze, se in luogo di tali medagline si mettessero dei chicchi come nella corona del Rosario?

R. Si consulti il documento di concessione di tali indulgenze, e se nulla risulta da esso, non si potrà recedere dalla tradizione, che è interprete legittima delle leggi: altrimenti si metterebbero in pericolo le indulgenze, il che non è lecito fare.

107. *D.* Negli scapolari si usa sovrapporre l'imagine in tela della Madonna ecc., in cui onore vengono portati; è questa una condizione essenziale? È almeno cosa buona mantenerla?

R. Non è per tutti gli scapolari condizione essenziale, ma soltanto per alcuni, come consta dai documenti di concessione. Per quelli, per i quali non consta della prescrizione di sovrapporre l'immagine, per esempio, crediamo, del Carmine e dell'Addolorata, sarà buona cosa mantenere l'uso, purchè questo non inceppi la pratica.

108. *D.* Trasferita la solennità esterna, sono trasferite anche le indulgenze annessevi. Questo vale anche per le *Assoluzioni generali* concesse agli Ordini religiosi per dati giorni più solenni? Tutto il dubbio sta qui: che le altre indulgenze vengono trasferite per comodità dei fedeli, tanto è vero che, ad esempio, le Assoluzioni del terz'Ordine fuori della Vigilia e Festa (giorno proprio) non si possono ricevere che in una festa di precetto; mentre i religiosi sono sempre in comodo di riceverla nel giorno stabilito, o la *vigilia* della festa propria, preparandovisi meglio.

R. L'indulto per i terziari, di ricevere l'Assoluzione la Domenica o altro giorno di festa entro gli otto giorni che decorrono dal giorno designato, prescinde dal trasferirvisi o no la festa, vale cioè l'Assoluzione data anche senza l'esteriore solennità. Ciò prova che l'Assoluzione in parola non segue la festa esterna, ma è di quel giorno cui è annessa, tassativamente.

RECENSIONI.

PACIFICI-MAZZONI Prof. EMIDIO, *Istituzioni di Diritto Civile Italiano.* Quinta edizione corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e giurisprudenza a cura di GIULIO VENZI: Vol. I, p. LXLIX-848; vol. II, parte I, p. XIV-680; parte II, p. 490. Firenze, Casa ed. « Fratelli Cammelli » (Piazza Signoria N. 5), 1914-1915, 8° gr. — L. 12, 12, 10.

Non si è ancora pubblicato l'ultimo volume (il VII) della quarta edizione di queste celebrate *Istituzioni*, che già si è dovuto por mano con alacrità ad apprestare la quinta. Codesto fatto, trattandosi di un'opera abbastanza voluminosa, mentre d'altra parte non mancano certo corsi di studio su la medesima materia, anche più recenti e non meno autorevoli, testimonierebbe da solo dell'eccellenza e utilità singolare ch'essa ha saputo dimostrare, quando di questa testimonianza ci fosse bisogno. E non ve n'è davvero: già infatti i giudici più autorevoli le hanno confermato, si può dire ormai, nella storia della nostra giurisprudenza, un posto d'onore per la efficacissima funzione che ha compiuto e compie nella educazione della cultura giuridica odierna. E più ancora che le testimonianze altrui, l'esperienza propria mostra a ciascuno che le usi, la chiarezza, profondità, esattezza grande con cui queste belle lezioni sono concepite e condotte, e ne effettua spontaneamente il più ampio e intimo giovamento, sì nell'indirizzo dottrinale, che nella pratica quotidiana del foro.

Ma, appunto perchè tale opera non può morire, e anzi neppure invecchiare, le è necessario di vivere una vera vita; e vivere, in questo caso, significa anzitutto rispecchiare, nel modo più fedele e compiuto che può darsi, la vita stessa della giurisprudenza, pratica e dottrinale, che, com'è noto, ha continui incrementi e cambiamenti *in melius*. Di qui l'opportunità e anzi la necessità di cure solerti e intelligenti, dirette a conservare all'opera, non ostante i continui progressi della cultura giuridica, e anzi in ragion diretta con essi, la sua utilità e la sua freschezza. Di ciò ne era convinto lo stesso autore, che, finchè potè cu-

rarne le successive edizioni (crediamo fino alla terza), fu sollecito ad accrescerla di *note*, alcune delle quali, purtroppo, insufficienti, e talora anche riprovevoli. Tanto è vero che sovente l'autore d'un'opera anche grandiosa, è il meno capace a migliorarla e ridurla a perfezione!

A ribadire la necessità di questo aggiornamento dell'opera insigne, basta ed avanza l'esame stesso dei volumi che abbiamo sott'occhio; per accennare solo due punti capitali, ricorderemo i gravi studi del Gabba sulla « irretroattività delle leggi »; e sul suo fondamento giuridico-positivo; ricorderemo in specie i progressi veramente straordinari fatti nel campo del diritto internazionale privato — e basterà qui nominare Pasquale Fiore — sanciti poi in discreta parte dalle Convenzioni dell'Aia. Oggi, a qual giurista che si rispetti si perdonerebbe contentarsi in queste materie, di quel che insegnavano le *Istituzioni* del Pacifici-Mazzoni? E nulla diciamo dell'accrescersi enorme della specie di sentenze e di massime, particolarmente nelle questioni generiche, argomento dei volumi di cui trattiamo, le quali non di rado ne ricevono una luce tutta nuova e inaspettata. Non possiamo però tacere del rimprovero, forse non ingiustamente fatto alle *Istituzioni*, di mancare talora della lucida dimostrazione positiva del proprio asserto, quasi fidando troppo della dimostrazione *indiretta* che risultava dalla esposizione e confutazione — magistrale, non c'è che dire — delle opinioni, spiegazioni e interpretazioni escluse.

Avere compreso la necessità di colmare queste lacune e insieme rinverdire e rinvigorire l'opera del Pacifici-Mazzoni, e più ancora l'esservi riuscito egregiamente, anzi in guisa superiore a ogni aspettativa, è legittimo merito dell'illustre magistrato Giulio Venzi, il cui nome, a buon diritto andrà associato a quello del Maestro. Ritrarre questo merito, qui non possiamo che in materia sommaria; può dirsi che dovunque esistesse del nuovo in confronto del testo, sia in materia di sentenze che di controversie dottrinali, tutto è stato dall'Annotatore indicato al suo vero posto, e calcolato secondo il suo valore; particolarmente ampie, testimonio di erudizione vastissima e di occhio sicuro, sono le citazioni bibliografiche. Ma quel che è più notevole è la discussione, la *digestio* di sì ampio materiale, fatta con criteri obbiettivi, senza eccessiva venerazione del testo, ma del pari sobrii che opportuni: ben si scorge qui che la doviziosa citazione d'autori e di massime non è una lustra pei villici della scienza, ma un contributo notevole e sicuro al vero progresso della dottrina. Veggasi, p. es., nel I vol. a p. 339 ss., la bella e lucida discussione sul concetto dell'*ordine pubblico* (art. 12 disp. prel.); le osservazioni, a pag. 462 ss., su la *lex rei sitae;* a pag. 475, sul contratto per corrispondenza; a pag. 564 ss., circa la giurisdizione sugli stranieri; e specialmente nel II, parte I, la trattazione della cittadinanza di persone giuridiche (p. 110), su le quali un lucido e succinto esposto della dottrina più recente può leg-

gersi a p. 284 ss.; così pure nel vol. II, parte II, abbiamo letto con vera soddisfazione il bel riassunto circa la prescrizione delle azioni e eccezioni (p. 53 ss.), le note su l'*actio nata* (p. 93 ss.), su la natura giuridica della confessione (197), sul passare in giudicato delle sentenze nulle (396 ss.), sul giudicato amministrativo (433 ss.), ecc.; ciascuna delle quali *note aggiunte* contiene in realtà una profonda, sistematica trattazione di controversie su punti capitali della esposizione del testo.

Non crediamo poi necessario accennare all'utilità e necessità di questi studi, anche pel pastore d'anime. Già in recente occasione l'autorevole *Civiltà Cattolica* (terzo sabato di marzo 1915) lo rilevava esplicitamente, non solo accennando al fatto generico che gli articoli del codice civile sono anche obbligatorii in coscienza, ma pure ricordando l'esempio specifico di quell'insigne teologo e giurista che fu il cardinale D'Annibale, il quale faceva sua lettura prediletta appunto le *Istituzioni* del Pacifici-Manzoni, che cita a ogni piè sospinto nella sua egregia *Summula*. Questa importanza, se vale di tutta l'opera, deve principalmente affermarsi dei presenti volumi, i quali, svolgendo la parte generale *delle leggi* in genere, e dei diritti come tali, cioè dei loro elementi costitutivi, del loro acquisto e del loro esercizio, svolgono una materia perfettamente parallela ai primi capitoli delle nostre istituzioni morali e canoniche, e quasi sempre ne forniscono una dilucidazione quanto mai opportuna. Accresce poi il pregio dei detti volumi la bella distribuzione dei caratteri, e sovratutto la copia degli indici speciali (bibliografico, degli articoli di legge, delle materie e delle note), sicchè ci auguriamo di poter presto presentare con pari meritato elogio i volumi attinenti alla parte speciale, la cui utilità risulta più immediata, nell'applicazione pratica della dottrina generale, egregiamente esposta in questi.

Cicognani sac. dott. Amleto. *Il Gran precetto del Vangelo nel Cristianesimo dei primi secoli.* Roma, Libreria Ferrari, Piazza Capranica, 102, 1915. Un vol. di 370 pagine. — L. 3,50.

Un libro che tratti della carità e dell'amore reciproco è più che mai opportuno in questi giorni in cui l'umanità si sta dilaniando e distruggendo, pure col sospiro e la brama verso il trionfo della giustizia e l'avvento di una pace duratura. E il presente libro svolge il soave argomento, rifacendosi ai primi tempi della Chiesa, e mettendo in rilievo quanto seppe operare la carità cristiana sulla corruzione del paganesimo e quali radicali riforme indusse nella vecchia società. Ogni documento cristiano di quei tempi è qui utilizzato, riprodotto ogni gentile episodio di carità, e i grandi e i piccoli personaggi, dal Vangelo ai tempi di S. Agostino, sono ricordati nella loro dottrina sull'amore e nelle loro opere a vantaggio dei fratelli, degli afflitti di ogni genere, dei nemici. Il soggetto è la carità, ma poi attraverso di essa si lumeggia tutta quell'epoca del Cristianesimo, e nei vari capitoli si fanno opportuni confronti

fra le costumanze pagane e le nuove massime di vita. Il libro, pure essendo a base di storia e di documenti, ricco di erudizione e di soda cultura, è una continua esortazione all'amore, condotta in forma limpida, affettuosa e tale da riuscire utile e piacevole non solo agli ecclesiastici ma alle famiglie, alla gioventù e ad ogni ceto di persone.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa la chiusura d'una chiesa ordinata dal Fondo Culto. — Il disporre la chiusura di una chiesa perchè non rispondente ai bisogni della popolazione o per altra causa di opportunità o di convenienza esorbita dalle funzioni demandate al Fondo Culto, rientrando nella sfera degli atti d'impero o di gestione.

Perciò, deliberata dal Consiglio della Cassa ecclesiastica la conservazione al culto di una chiesa monastica, non può il Fondo Culto revocare tale provvedimento e disporre la chiusura della chiesa stessa.

Il rettore, che mantenne aperta al culto la chiesa, e ne continuò la ufficiatura, ha diritto di avere dal Fondo Culto l'assegno stabilito per l'ufficiatura medesima. — Cass. di Roma, 2 dicembre 1914-8 gennaio 1915 - Fondo Culto c. Giacomini e Cola. (*Diritto Eccles. Ital.*, serie II, vol. XIII, pag. 1).

Circa spese e aumenti d'introito da calcolarsi nel liquidare il supplemento di congrua. — Nella liquidazione dei supplementi di congrua non va tenuto conto della spesa per la cavalcatura (1).

Anche dopo che la liquidazione del supplemento di congrua sia divenuta definitiva può ammettersi l'aumento del fitto della casa canonica, dovuto al fatto permanente del rincaro delle pigioni (2). —

(1-2) Mentre approviamo la seconda massima, non crediamo che si possa aderire pienamente alla prima.

La Cassazione di Roma ritiene, come già la Corte di Perugia (29 luglio 1903; *Rivista di dir. eccl.*, XIV, 290), che non può ammettersi in deduzione nelle liquidazioni dei supplementi di congrua, quale passività, la spesa per la cavalcatura: costituendo questa una comodità personale del parroco. Ciò può essere in parecchi casi, ma non sempre, come quando trattisi di Parrocchia vasta e montuosa, in modo che il parroco sia costretto a percorrere grandi distanze e a praticare luoghi difficili e faticosi. In tali casi la cavalcatura diviene una vera necessità e deve computarsi la relativa spesa nella liquidazione della congrua, la quale, servendo agli alimenti del parroco, deve essere corrisposta *al netto*, come bene spiega l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, ultima parte, e come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza.

Cass. Roma, 30 ottobre-21 novembre 1914 - Fondo Culto c. d'Andrea. (*Ibid.*, pag. 5).

Incompetenza dell'autorità giudiziaria in una espulsione dall'Ordine decretata dalla Congr. dei Religiosi. — I precetti delle *Constitutiones Ordinis Praedicatorum* costituiscono vere e proprie norme contrattuali; e perciò la pretesa loro violazione non può formare oggetto di ricorso per cassazione a norma dell'art. 517, n. 3, del Cod. proc. civ.

La violazione delle norme di diritto canonico, contenute nelle Bolle, nelle istruzioni e nei decreti dell'autorità pontificia, può essere denunciata in cassazione.

A norma dell'art. 17 della legge 13 maggio 1871, n. 214, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere degli effetti giuridici degli atti di natura spirituale e disciplinare dell'autorità ecclesiastica, ma il suo esame deve però limitarsi alla forma estrinseca degli atti, per quanto attiene alla loro legittimità e legalità, cioè se abbiano tutti gli elementi sostanziali richiesti dalle leggi canoniche per la loro validità ed efficacia e se siano stati emanati dalla competente autorità, senza sindacare il merito degli atti stessi.

La procedura di espulsione di un religioso dall'Ordine stabilita dal decreto *Auctis* di Leone XIII (4 novembre 1892) è imposta al Superiore regolare quando precede *ex auctoritate propria;* non alla Congregazione dei Vescovi e dei Regolari (ora Congregazione dei Religiosi), in ispecie quando questa sia stata volontariamente udita dal religioso. — Cass. Roma, 27 gennaio-80 settembre 1914 - Trischitta c. Cormier. (*Ibid.*, pag. 10).

Circa l'autorizzazione di stare in giudizio alle Confraternite. — Le Confraternite, quali enti misti di culto e di beneficenza, sono sempre soggette alla vigilanza delle Commissioni provinciali di beneficenza pubblica, di cui alla legge 18 luglio 1904, n. 399.

Devono quindi essere previamente autorizzate dalla Commissione provinciale per promuovere un'azione giudiziaria riguardante il loro patrimonio; e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo sia amministrato dalla Congregazione di carità.

Il difetto di tale autorizzazione importa la nullità del giudizio, che può esser provocata anche dalla parte avversaria capace.

Nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione l'autorità giudiziaria deve dichiarare senz'altro improcedibile la domanda, senza neppure che possa concedere un termine per la regolarizzazione della procedura. — Cass. Roma, 17 giugno 1913 - Confraternita SS. Sacramento c. Congregazione di Carità, Massalombarda. (*Ibid.*, pag. 20).

Diversità fra beneficio e cappellania laicale e presa di possesso dei beni di questa. — La differenza sostanziale tra la cap-

pellania laicale ed il beneficio propriamente detto consiste in ciò che in questo, e non in quella, interviene direttamente l'autorità ecclesiastica all'atto di erezione, in forza del quale i beni destinati alla dotazione dell'ente vengono staccati in modo assoluto e definitivo dal patrimonio del fondatore per essere incorporati nel patrimonio della Chiesa alla quale appartengono in perpetuo.

Si ha cappellania laicale soggetta a soppressione, a norma dell'art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, e non semplice legato modale di culto, quando si fa luogo alla creazione di un ente ecclesiastico laicale non avente carattere di coadiutoria parrocchiale con lascito di messe a suffragio dell'anima del fondatore, senza intervento dell'autorità ecclesiastica agli effetti della erezione canonica, con distacco del patrimonio da quello del fondatore e col diritto di revoca dell'investito *ad nutum* del patrono attivo.

Il diritto del Demanio e del Fondo Culto alla presa di possesso dei beni di una cappellania così costituita non è soggetto a prescrizione.

Tale diritto si estende, oltre che alle attività dell'ente soppresso possedute dalla locale Congregazione di carità con menzione specifica della provenienza, anche ad ogni altro cespite già appartenente alla cappellania stessa e incorporato nel patrimonio della Congregazione. — Appello Casale, 10 gennaio 1913 - Congregazione di carità d'Alessandria c. Fondo Culto. (*Ibid.*, pag. 33).

CRONACA ECCLESIASTICA.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA. — Con decreto della S. C. Concistoriale sono state restituite alla diocesi di Gubbio, tre parrocchie appartenenti alla soppressa badia di *S. Benedetto Vecchio*, e attualmente di giurisdizione della chiesa di S. Agnese in Roma; al vescovo di Gubbio è stato parimenti attribuito il titolo di abate di S. Benedetto Vecchio. (*Act. Ap. Sed.*, VII, 173).

Per altro decreto del 12 dicembre 1914 la parte del territorio di *Polla* fin verso il Tanagro è stata attributa alla Diocesi di Diano, sottraendola all'abate *Nullius* di Cava, cui resta tutta la parte di qua dal fiume, con S. Pietro e S. Maria di contrada, nella quale cessa la giurisdizione promiscua del vescovo di Diano. (Ib., p. 326).

Con pari decreto del 27 aprile 1915 è stata creata una nuova Prefettura Apostolica, col titolo di *Arauca*, nella Colombia, e assoggettata alla giurisdizione di Propaganda Fide. (Ib., p. 288).

Un decreto di quest'ultima Congregazione, dato il 21 giugno, determina meglio i confini dei due vicariati del Tonchino meridionale e litoraneo. (Ib., p. 330).

NUOVI VESCOVI. — Sono stati nominati con decreti della S. C. Concistoriale i seguenti vescovi residenziali: Antonio Schuller, S. J., nella nuova sede espiscopale di *El Paso* (Stati Uniti); Augusto Alvaro de Silva, vescovo di *Barra* (Brasile); Edmondo Dalbor, arcivescovo di *Gnesna e Posen;* Giuseppe Lopes de Oliveira, vescovo di *Floresta* (Brasile); Tommaso Cusack, vescovo di *Albany* (Stati Uniti); Paolo Rhode, vescovo di *Green Bay* (Stati Uniti); Canuto Reyes y Balladeres, vescovo di *Granada* (Nicaragua); Fabio Berdini, vesc. di *Cesena*; mons. Giovanni Theelen, vesc. di *Nicopoli* (Bulgaria).

Per coadiutore all'arcivescovo di Gnesna e Posen è stato eletto mons. Jedzink, vesc. tit. di Themisso; per quello di Treviri, mons. Antonio Mönch, vesc. tit. di Polistilia; per quello di Great-Falls (St. Uniti), mons. Michele Gallagher, vesc. tit. di Tepasa; per l'arciv. di Verapoli, mons. Angelo Perez, vesc. tit. di Achida.

La Congregazione di Propaganda, con decreto del 30 giugno, ha confermata la elezione del P. Anselmo Catalan O. S. B., ad abate *Nullius* di Nuova Norcia.

NOMINE PONTIFICIE. — Sua Santità si è degnata nominare:

con augusto chirografo del *28 giugno* Mons. Nicolò Marini, *Uditore di Sua Santità*;

con biglietti della Segreteria di Stato:

11 giugno. Mons. Giuseppe Patrelli, arciv. tit. di Nisibi, *Delegato Apostolico* per le *Isole Filippine;*

13 giugno 1915. Il sac. D. Leonida Perrin, *Consultore della S. C. Concistoriale;*

14 giugno. Il principe Giuseppe Aldobrandini, *Comandante della Guardia Nobile;*

27 giugno. Mons. Alessandro Verde, *Segretario della S. C. dei Riti;*

27 giugno. Mons. Michele O' Riordan, *Consultore della S. C. Concistoriale;*

30 giugno. Mons. Angelo Mariani, *Promotore della Fede, nella S. C. dei Riti.*

10 luglio. Mons. Carlo Salotti, *Sotto-promotore della Fede, ivi.*

11 luglio. Mons. Americo Bevilacqua, *Consultore della S. C. Concistoriale;*

23 luglio. Il card. Gaetano Bisleti, *membro della S. C. Concistoriale.*

NECROLOGIO. — *6 luglio 1915.* Mons. Giovanni O' Reilly, arciv. di Adelaide, in Australia.

18 luglio. Mons. Enrico Vollmar, vesc. di *Pergamo*, già Ordinario Castrense dell'esercito germanico.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Nell'anniversario dello scoppio della conflagrazione europea, il Santo Padre scongiura i popoli e i sovrani a por fine alla carneficina, esortandoli a considerare se valga il prezzo di continuarla, se il fine desiderato non si possa ancora ottenere per vie pacifiche, e benedicendo a chi primo avanzerà giuste proposte di pace.

Esortazione apostolica. — *Ai popoli belligeranti e loro Capi:* BENEDICTUS PP. XV. — Allorchè fummo chiamati, quantunque immeritevoli, a succedere sul Trono Apostolico al mitissimo Pontefice Pio X, a Cui il dolore per la lotta fratricida, poco prima accesasi in Europa, aveva abbreviata la santa e benefica vita, sentimmo Noi pure, nel volgere il trepido sguardo verso gli insanguinati campi di battaglia, lo strazio di un padre, che vede la sua casa devastata e resa deserta da furioso uragano. E pensando con inesprimibile cordoglio ai giovani figli Nostri, i quali venivano, a migliaia, falciati dalla morte, accogliemmo nel cuore, dilatato dalla carità di Cristo, tutto lo schianto delle madri e delle spose vedovate innanzi tempo, e tutto il pianto inconsolabile dei fanciulli troppo presto orbati della guida paterna. Nell'animo Nostro, partecipe dell'affannosa trepidazione d'innumerevoli famiglie e ben compreso degli imperiosi doveri impostici dalla sublime missione di pace e di amore, che in giorni sì tristi Ci era affidata, Noi concepimmo tosto il fermo proposito di consacrare ogni Nostra attività ed ogni Nostro potere a riconciliare i popoli combattenti; ne facemmo, anzi, solenne promessa al Divin Salvatore, che volle a prezzo del Suo Sangue rendere tutti gli uomini fratelli.

E di pace e di amore furono le prime parole, che alle Nazioni ed ai loro Reggitori dirigemmo come Supremo Pastore delle anime. Ma il nostro consiglio, affettuoso ed insistente qual

di padre e di amico, rimase inascoltato! Si accrebbe in Noi il dolore, non si affievolì il proposito; proseguimmo perciò a volgerci fiduciosi all'Onnipotente, che ha in mano le menti ed i cuori così dei sudditi, come dei Re, invocando da Lui la cessazione dell'immane flagello. Alla fervida ed umile Nostra preghiera volemmo associati tutti i fedeli, e, a renderla più efficace, procurammo altresì che fosse accompagnata da opere di cristiana penitenza. Ma oggi, nel triste anniversario dello scoppio del tremendo conflitto, più caldo esce dal Nostro cuore il voto che cessi presto la guerra, più alto il paterno grido di pace. Possa questo grido, vincendo il pauroso fragore delle armi, giungere sino ai popoli ora in guerra ed ai loro Capi, inclinando gli uni e gli altri a più miti e sereni consigli!

Nel nome santo di Dio, nel nome del celeste nostro Padre e Signore, per il Sangue benedetto di Gesù, prezzo dell'umano riscatto, scongiuriamo Voi, che la Divina Provvidenza ha posto al governo delle Nazioni belligeranti, a porre termine finalmente a questa orrenda carneficina, che omai da un anno disonora l'Europa. È sangue fraterno quello che si versa su la terra e sui mari! Le più belle regioni dell'Europa, di questo giardino del mondo, sono seminate di cadaveri e di ruine: dove poc'anzi ferveva l'industre opera delle officine ed il fecondo lavoro dei campi, ora tuona spaventoso il cannone e nella sua furia demolitrice non risparmia villaggi, nè città, ma semina dovunque e strage e morte. Voi portate innanzi a Dio ed innanzi agli uomini la tremenda responsabilità della pace e della guerra; ascoltate la Nostra preghiera, la paterna voce del Vicario dell'Eterno e Supremo Giudice, al Quale dovrete render conto così delle pubbliche imprese, come dei privati atti vostri.

Le copiose ricchezze, delle quali Iddio Creatore ha fornito le terre a Voi soggette, Vi consentono la continuazione della lotta; ma a quel prezzo? Rispondano le migliaia di giovani vite, che si spengono ogni giorno sui campi di battaglia; rispondano le rovine di tante città e villaggi e di tanti monumenti dovuti alla pietà ed al genio degli avi. E quelle lagrime amare, versate nel segreto delle domestiche pareti o ai piedi dei supplicati altari, non ripetono anch'esse che è grande, troppo grande il prezzo della diuturna lotta?

Nè si dica che l'immane conflitto non può comporsi senza la violenza delle armi. Depongasi il mutuo proposito di distru-

zione; riflettasi che le Nazioni non muoiono: umiliate ed oppresse, portano frementi il giogo loro imposto, preparando la riscossa e trasmettendo di generazione in generazione un triste retaggio di odio e di vendetta.

Perchè fin da ora non ponderare con serena coscienza i diritti e le giuste aspirazioni dei popoli? Perchè non iniziare con animo volonteroso uno scambio, diretto o indiretto, di vedute, allo scopo di tener conto, nella misura del possibile, di quei diritti e di quelle aspirazioni, e giunger così a por termine all'immane lotta, come è avvenuto in altre simili circostanze? Benedetto colui, che primo alzerà il ramo di olivo e stenderà al nemico la destra offrendo ragionevoli condizioni di pace. L'equilibrio del mondo e la prospera e sicura tranquillità delle Nazioni riposano su la mutua benevolenza e sul rispetto degli altrui diritti e dell'altrui dignità, assai più che su moltitudine di armati e su formidabile cinta di fortezze.

È questo il grido di pace, che più alto erompe in questo triste giorno dall'animo Nostro; e Noi invitiamo quanti sono gli amici della pace nel mondo a darci la mano per affrettare il termine della guerra, che, omai da un anno, ha cambiato l'Europa in un vasto campo di battaglia. Faccia Gesù misericordioso, per l'intercessione dell'Addolorata Sua Madre, che spunti alfine, dopo sì orribile procella, la placida e radiosa alba di pace, immagine del Suo volto divino! Risuonino presto gli inni di riconoscenza all'Altissimo, Datore di ogni bene, per l'avvenuta riconciliazione degli Stati; tornino i popoli, affratellati dall'amore, alle pacifiche gare degli studi, delle arti e delle industrie, e, ristabilito l'impero del diritto, risolvano di affidare d'ora in poi la soluzione delle proprie divergenze non più al filo della spada, sibbene alle ragioni dell'equità e della giustizia, studiate con la dovuta calma e ponderazione. Sarà questa la loro più bella e gloriosa conquista!

Nella cara fiducia che di così desiderabili frutti l'albero della pace torni presto a rallegrare il mondo, impartiamo l'Apostolica Benedizione a quanti formano il mistico gregge a Noi affidato; ed anche per coloro, che non appartengono ancora alla Chiesa Romana, preghiamo il Signore di stringerli a Noi con vincoli di perfetta carità.

Roma, dal Vaticano, il 28 luglio 1915.

BENEDICTUS PP. XV.

II.

Si estende universalmente il privilegio del clero di lingua spagnuola, di celebrare tre Messe nel giorno dei Defunti.

Costituzione Apostolica. - BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. AD PERPETUAM REI MEMORIAM. — *Incruentum Altaris* sacrificium, utpote quod a sacrificio Crucis nihil naturâ ipsâ differat, non modo caelitibus afferre gloriam, et iis qui in miseriis huius vitae versantur ad remedium et salutem prodesse, sed etiam ad animas fidelium qui in Christo quieverint expiandas quamplurimum valere, perpetua et constans Ecclesiae sanctae doctrina fuit. Huius vestigia et argumenta doctrinae, quae quidem, saeculorum decursu, tum christianorum universitatem praeclarissimis affecit solaciis, tum optimum quemque in admirationem infinitae Christi caritatis rapuit, in pervetustis latinae et orientalis Ecclesiae Liturgiis, in scriptis Sanctorum Patrum, denique in pluribus antiquarum Synodorum decretis expressa licet et manifesta deprehendere. Id ipsum autem Oecumenica Tridentina Synodus sollemniore quadam definitione ad credendum proposuit, cum docuit « animas in Purgatorio detentas fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili Altaris sacrificio iuvari », eosque anathemate perculit, qui dicerent, sacrum non esse litandum « pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus ». Neque vero rationem agendi huic docendi rationi dissimilem unquam secuta est pia Mater Ecclesia; nullo enim tempore destitit Christifideles vehementer hortari, ne paterentur, defunctorum animas iis carere utilitatibus, quae ab eodem Missae sacrificio uberrime profluerent. Qua tamen in re hoc laudi Christiano populo verti debet, nunquam eius pro defunctis studium industriamque defuisse: ac testis Ecclesiae historia est, cum fidei caritatisque virtutes altius insiderent animis, actuosiorem tunc operam et reges et populos, ubicumque patebat catholicum nomen, in eluendas Purgatorii animas contulisse.

Ea ipsa profecto effecit tam incensa maiorum pietas, ut, plura ante saecula, in Regno Aragoniae, consuetudine paulatim inducta, die Sollemnis Commemorationis omnium defunctorum

sacerdotes saeculares sacrum bis peragerent, ter vero regulares; quod privilegium Decessor Noster immortalis memoriae Benedictus XIV non modo, iustis de causis, confirmavit, verum etiam, rogatu Ferdinandi VI Hispaniarum Regis Catholici, itemque Ioannis V Lusitaniae Regis, Litteris Apostolicis, die XXVI mensis Augusti a. MDCCXLVIII datis, ita produxit, ut cuilibet sacerdoti e regionibus utrique Principi subiectis facultatem faceret ter eâdem in Sollemni Commemoratione litandi.

Procedente autem tempore, permulti, tum sacrorum Antistites, tum ex omni ordine cives, iterum et saepius supplices preces Apostolicae Sedi adhibuerunt, ut eiusmodi privilegio ubique gentium liceret uti: eademque de re a proximis Decessoribus Nostris et a Nobismetipsis, in hisce Pontificatus Nostri primordiis, postulatum est haud semel. Nec vero dixeris, causas, quae ad propositum olim afferrentur, iam nunc defecisse: quin immo et exstant adhuc et ingravescunt in dies. Etenim Christifidelium, qui Missas in defunctorum solacium celebrandas vel quovis modo statuerint vel testamento legaverint, pia haec instituta et legata dolendum est partim deleta esse, partim ab iis neglegi qui minime omnium debeant. Huc accedit, ut ex iis ipsis, quorum explorata religio est, non pauci redituum imminutione cogantur, ad contrahendum Missarum numerum, supplices Apostolicam Sedem adire.

Nos igitur, denuo conscientiam eorum graviter onerantes, qui suo hac in re officio non satisfaciant, caritate in defunctorum animas, qua vel a pueris incensi sumus, vehementer impellimur, ut omissa cum ingenti earum detrimento suffragia, quantum in Nobis est, aliquo pacto suppleamus. Ea quidem miseratio hodie maiorem in modum Nos permovet, cum, luctuosissimi belli facibus Europae fere omni admotis, cernimus ante Nostros paene oculos tantam hominum copiam, aetate florentium, immaturam in proelio mortem occumbere; quorum animabus expiandis etsi defutura non est propinquorum pietas, eam tamen necessitati parem quis dixerit? Quandoquidem vero communis omnium Pater divino consilio facti sumus, filios vita functos, Nobis carissimos et desideratissimos, volumus, paterna cum largitate, congesti e Christi Iesu meritis thesauri abunde participes efficere.

Itaque, invocato caelestis Sapientiae lumine auditisque aliquot Patribus S. R. E. Cardinalibus e Sacris Congregationibus

de disciplina Sacramentorum et Sacrorum Rituum, haec quae sequuntur in perpetuum statuimus.

I. Liceat omnibus in Ecclesia universa Sacerdotibus, quo die agitur Sollemnis Commemoratio omnium fidelium defunctorum, ter sacrum facere; ea tamen lege, ut unam e tribus Missis cuicumque maluerint applicare et stipem percipere queant; teneantur vero, nulla stipe percepta, applicare alteram Missam in suffragium omnium fidelium defunctorum, tertiam ad mentem Summi Pontificis, quam satis superque declaravimus.

II. Quod Decessor Noster Clemens XIII Litteris die XIX mensis Maii a. MDCCLXI datis concessit, id est ut omnia altaria essent eo ipso Sollemnis Commemorationis die *privilegiata*, id, quatenus opus sit, auctoritate Nostra confirmamus.

III. Tres Missae, de quibus supra diximus, sic legantur, quemadmodum fel. rec. Decessor Noster Benedictus XIV pro Regnis Hispaniae et Lusitaniae praescripsit (1).

Qui unam tantummodo Missam celebrare velit, eam legat quae in *Missali* inscribitur legenda *in Commemoratione omnium fidelium defunctorum;* eandem adhibeat qui Missam cum cantu celebraturus sit, facta ei potestate anticipandae alterius et tertiae.

IV. Sicubi acciderit, ut Augustissimum Sacramentum sit expositum pro Oratione XL Horarum, Missae de Requie, cum vestibus sacerdotalibus coloris violacei necessario dicendae (Decr. Gen. S. R. C. 3177-3864 ad 4), ne celebrentur ad *Altare Expositionis*.

Quod reliquum est, pro certo habemus fore, ut omnes catholici orbis Sacerdotes, quamquam sibi licebit die Sollemnis Commemorationis omnium fidelium defunctorum semel tantum litare, velint libenter studioseque insigni privilegio uti quod largiti sumus. Impense vero omnes Ecclesiae filios hortamur, ut, memores officii, quo erga fratres, Purgatorii igne cruciatos, non uno ex capite obligantur, frequentes eo die sacris, summa cum religione, intersint. Ita futurum certe est, ut, immensa refrigerationis unda ex tot salutaribus piaculis in Purgatorium defluente, frequentissimae quotannis defunctorum animae inter beatos triumphantis Ecclesiae caelites feliciter cooptentur.

---

(1) Vedi infra, decreto della S. C. dei Riti, pag. 402.

Quae autem hisce Apostolicis Litteris constituimus, eadem valida et firma perpetuo fore edicimus, non obstante quavis lege, antehac lata a Decessoribus Nostris, de Missis non iterandis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die x mensis Augusti anno MCMXV, Pontificatus Nostri primo.

P. Card. GASPARRI
a Secretis Status.

PH. Card. GIUSTINI
S. C. de Sacramentis Praefectus.

Loco ✣ Plumbi.

Visa
M. Riggi, C. A., *Not.*

ANNOTAZIONE.

Su la concessione al clero spagnuolo ampiamente ci siamo occupati nel precedente numero, pag. 355 e in questo (v. pag.409); non pensavamo davvero, scrivendo, che l'argomento dovesse sì presto e tanto crescere d'attualità. Nella brevità di tempo concessaci, ci limiteremo a osservare:

1° L'indulto presente differisce dallo spagnuolo per la *precisa* determinazione dell'applicazione delle due messe in più; la seconda in favore delle Anime Purganti in genere; la terza *ad mentem Summi Pontificis expressam.* In tal modo non era necessario ricordare la proibizione del triplice stipendio; «nemo dat quod non habet»: non si può disporre che d'una sola Messa, quindi non è possibile percepire altro stipendio che per la prima. All'opposto non si fa obbligo che questa elemosina per la prima, sia la consueta, o *sinodale*: può anche essere più pingue, se *sponte oblata* per la sola prima messa, non restringendo affatto la concession epresente – a differenza della spagnuola – la consueta libertà dei sacerdoti.

2° Giova osservare il motivo addotto dal S. Padre, a dimostrare più che mai opportuna la concessione di questo favore: cioè, da una parte, il gran numero di vittime che la morte miete in terra e in mare presentemente, e dall'altra, la grande diminuzione di suffragi, per le continue riduzioni di obblighi di messe che la S. Sede è costretta a concedere e tollerare. Con quale animo, è facile intendere a chi legga, p. es., l'intero libro XII del *de Synodo dioec.* di Benedetto XIV, o, anche senza ciò, quando si pensi che codeste messe sono un vero *patrimonium pauperum*, cioè l'unica risorsa su cui possano ancora contare le *povere* anime purganti; onde è da porre ogni

industria che tale patrimonio loro sia piamente accresciuto o almeno conservato e compensato. A tal proposito il S. Padre torna a onerare *gravemente* la coscienza di coloro che manchino a questo sacro e pietoso dovere, onere che deve esser sentito da chiunque chiegga simili riduzioni *absque rationabili causa quae aequam commiserationem promoveat* come s'esprime Innocenzo XII (Const. *Nuper*) e in specie da chi omette d'adempire quegli obblighi di Messe « animo habendi compositionem » nel qual caso, come ricorda lo stesso Benedetto XIV, la concessione della S. Sede « nullo modo suffragatur ».

3° Le altre disposizioni dell'indulto si intendono da sè: esso, cioè, appunto come indulto, non è obbligatorio, e ognuno che sia impedito può contentarsi di una sola Messa, la stessa cioè che si diceva sola in tal giorno; nel quale, tutti gli altari sono privilegiati, eccettuando però l'altare ove sia esposto il SS.mo per le quarant'ore, al quale non è lecito dir Messa alcuna, e anzi, in tal caso, le messe dette agli *altri* altari vanno celebrate in paramenti violacei.

III.

Si anticipano di venti giorni le ferie autunnali di Curia, facendole decorrere dal 20 agosto al 10 ottobre.

Decreto. — Ssmus D. N. Benedictus Pp. XV, instantiis sibi factis benigne annuens, statuit ac decernit ut feriae autumnales quae in *part. I, cap. V, n. 3 Normarum* pro Ss. Congregationibus, tribunalibus et S. Sedis officiis a die X mensis septembris ad diem XXXI mensis octobris statutae erant, viginti circiter diebus antecedant, ita nempe ut in posterum a die XX mensis augusti ad diem X mensis octobris decurrant; firma semper lege « ut hoc spatio temporis officium nullum sit intermissum, sed « in unoquoque tot adsint tum maioris tum minoris ordinis ad- « ministri quot satis esse existimentur urgentioribus expediendis « negotiis ordinariae administrationis ».

Datum Romae, die 30 mensis iulii 1915

De mandato speciali Ssmi D. N. Benedicti XV.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema S. Congregazione del S. Officio

(Sezione delle Indulgenze).

Indulgenze concesse per pia la pratica dell'intronizzazione del S. Cuore nelle famiglie cristiane (1).

Rescritto. — *Beatissime Pater.* Archiepiscopus S. Jacobi de Chile ceterique omnes ejusdem Reipublicae Praelati Ordinarii, ad pedes S. V. provoluti, humiliter exponunt. Non multo abhinc tempore et magno cum animarum fructu existit in Republica Chilensi pia praxis consecrandi domos SS. Cordi Jesu, hoc nimirum modo: Praemonitis habitantibus domus, statuta die parochus vel alius sacerdos benedicit imaginem SS. Cordis Jesu, quam collocat in praecipuo loco, brevem habet conciunculam et recitat cum tota familia quamdam reparationis et consecrationis formulam. Si Sacerdos adesse non potest, imago prius benedicta collocatur et formula recitatur ab aliqua saeculari persona.

Cum vero multa bona fluant ex hac pia praxi, omnes supradicti oratores, a S. V. petunt, ut quo magis fructus augeatur, illam indulgentiis ditare dignetur. Et Deus, etc.

Die 24 julii 1913. — Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia PP. X., per facultates D. Cardinali Secretario SS. Officii impertitas, sequentes Indulgentias, pro Chilenae Reipublicae Dioecesibus benigne concedere dignatus est, nempe: 1° Septem annorum totidemque quadragenarum ab universis familiae membris lucrandam, die quo instituitur in propria domo pia praedicta praxis, si corde saltem contrito ac devote memoratae caeremoniae adstiterint: 2° Plenariam, si insuper eadem die confessi ac s. synaxi refecti iidem fideles aliquam ecclesiam vel publicum oratorium devote visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis pias preces fuderint:

---

(1) Questo rescritto di cui fu omessa la pubblicazione negli *Acta Apost. Sedis*, come particolare del Chilì, oggi assume importanza generale essendo estese le indulgenze relative, a tutto il mondo, con la lettera al P. Boevey riferita nel nostro Periodico a pag. 248. Confronta ivi, pag. 250. Crediamo necessario più che utile, riportarlo, anche per la prassi, ivi descritta, della pia devozione.

3° Trecentorum dierum, item a membris familiae lucrandam quotannis die anniversario hujusmodi institutionis in propria domo, si coram imagine actum consecrationis renovaverint. Praesenti ad decennium valituro. Contrariis quibuscunque non obstantibus. (L. † S.) De mandato D. Cardinalis Secretarii Aloisius Giambene, Substitutus pro Indulg.

S. Congregazione Concistoriale.

Si dichiara che il decreto Maxima cura, *non è applicabile ai rettori* ad nutum *delle parrocchie negli Stati Uniti.*

Statuum Foeder. Americae Sept., 28 iun 1915. — Proposito dubio: « Utrum in Foederatis Americae Statibus rectores « paroeciarum seu missionum, qui inter inamovibiles iuxta « Concilium Baltimorense III non recensentur, sed adhuc amo- « vibiles nuncupantur, vi decreti *Maxima cura* et praesertim « canonis XXX eiusdem decreti solummodo, amoveri seu tran- « sferri possint, servato ordine processus in memorato decreto « statuti », in generali conventu diei 28 iunii 1915 E.mi S. C. Consistorialis Patres, visis consultorum votis et quaestione rite discussa, respondendum censuerunt: *Negative; sed amoveri posse ad nutum Episcopi, firmo tamen monito Concilii Baltimorensis II, ne Episcopi hoc iure suo, nisi graves ob causas et habita ratione meritorum, uti velint.*

Quam resolutionem sequenti die SS.mus Dominus Noster in audientia E.mo S. C. Consistorialis Secretario concessa ratam habuit et confirmavit, et ut publici iuris fieret, mandavit.

† C. Card. De Lai, Ep. Sabinen, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Thomas, Archiep. Edessenus, *Adsessor.*

Annotazione.

Negli Stati Uniti non esistevano anticamente parrocchie distinte, ma il Vescovo governava tutta la diocesi mediante sacerdoti che mandava a suo arbitrio nei vari luoghi della città e diocesi relativa, tramutandoli e rimovendoli *ad nutum*. Soltanto nel Concilio Baltimorense II (1866) fu stabilito (tit. III, cap. IV, n. 124 s.) « che, spe- « cialmente nelle grandi città, ove sono parecchie chiese, a ciascuna

« di esse si assegnasse un territorio stabilmente determinato, a guisa « di parrocchie », ma fu espressamente ricordato, che con questo ai rettori di detti territorî anche chiamandoli parrocchie, non s'intendeva attribuire l'inamovibilità, come a veri parroci; bensì rimanesse integro il diritto dei Vescovi di tramutarli e rimuoverli. « Soltanto esortiamo e ammoniamo i Vescovi a non fare inconsiderato uso di questo diritto, senza cioè gravi cause, e con tutti i « riguardi dovuti al merito dei rettori ». Nel III Concilio Baltimorense, del 1886, si stabilì poi (tit. II, cap. V, n. 33) che « in ciascuna diocesi, il Vescovo, col consiglio dei consultori diocesani, determinasse un certo numero di tali territorî che fossero più adatti « a reggersi con integro diritto parrocchiale, in guisa che i loro rettori, come veri parroci, fossero *inamovibili*, eccetto in sette casi « determinati » (i quali sono press'a poco i medesimi stabiliti nel decreto *Maxima cura*). Ma fu dichiarato che di *tali* parroci e parrocchie, non se ne potessero stabilire per allora più del 10 % del numero totale dei territori distinti, e in guisa tale che questa proporzione stessa non fosse raggiunta se non nel ventennio seguente. E in realtà, quando, nel 1908, quelle regioni, dal regime di Propaganda passarono al diritto ordinario, lo stato del clero e delle parrocchie era tale, che il 10 % solo equivaleva a vere parrocchie con rettori *inamovibili*; mentre il rimanente, il 90 %, erano semplici rettorie, con rettori amovibili *ad nutum* Episcopi. Pubblicato il decreto *Maxima cura*, fu chiesto se esso vigesse anche per gli Stati Uniti, e fu risposto — naturalmente — con l'affermativa (*Mon. Eccl.*, XXIII, pag. 54). Ma nacquero subito dubbi e controversie sul senso di tale risposta: doveva essa limitarsi ai rettori o parroci *inamovibili*, ossia a quel 10 % del clero curato di cui sopra, oppure estendersi a tutti, anche ai rettori *ad nutum*? A noi sembrò fin da principio evidente la prima parte; altri invece più rigidamente abbracciavano la seconda, e quando noi facevamo osservare essere inconcepibile che un processo sì determinato come era quello stabilito dal *Maxima cura* dovesse applicarsi a rettori amovibili, pei quali, senza ulteriori cerimonie, bastava il *nutum* del Vescovo a dichiararli rimossi, ci si opponeva che nel can. 30 di quel decreto era stabilito: « Superius constitutis regulis (*circa amotionis modum*) adamussim applicandis iis « omnibus qui paroeciam quovis titulo ut proprii eius rectores obtinent, sive nuncupentur Vicarii perpetui, sive *desservants*, sive alio « quolibet nomine ». Essere infatti notorio che i « desservants » francesi erano del pari amovibili *ad nutum*. La qual difficoltà, a dir vero, non ci spaventava, poichè ben conoscevamo l'origine di questi *desservants*; determinate infatti dalla civile autorità sotto Napoleone I, in maniera *invariabile* le parrocchie di Francia, in numero affatto inadeguato ai bisogni della popolazione, fu giuocoforza crearne molte

altre sussidiarie; e poichè il Governo non volle riconoscere, coi famosi articoli organici aggiunti al Concordato e sempre riprovati dalla Chiesa, i loro rettori come *veri parroci* quali erano secondo la mente della Chiesa, nè intendeva stipendiarli che come ausiliari dei parroci, e quindi amovibili *ad nutum*, si dovette tollerare tal condizione di cose, ossia che i *desservants*, i quali dinanzi alla Chiesa erano veri e inamovibili parroci, apparissero dinanzi al Governo come ausiliari amovibili. Ma la loro condizione canonica non era per questo cambiata: tant'è vero che, da quando per la separazione civile, cessò l'effetto degli articoli organici, i *desservants* furono e sono considerati quali veri parroci, ed era più che naturale, che anche ad essi, *perciò*, s'applicasse il decreto *Maxima cura*. Ognun vede, quindi, che la parità non regge affatto coi rettori *ad nutum* delle parrocchie d'America, i quali anzi, dal medesimo testo del can. 30 *Maxima cura* sono esclusi, poichè non « obtinent paroecias ut *proprii* earum rectores », come ivi è richiesto, ma bensì come *accidentali* rettori, potendo infatti *ad nutum* essere trasferiti dall'una all'altra.

La presente dichiarazione autenticamente conferma in tutto la nostra interpretazione, che cioè, il decreto *Maxima cura* naturalmente si applica a parroci e rettori *inamovibili*, qualunque sia il loro nome; e ciò rispondentemente al suo fine, ch'è di render più facile la rimozione e traslazione dei parroci, come richiede il bene delle anime; ma non può applicarsi dove già questa rimozione e traslazione può farsi nel modo più semplice e spedito concepibile, qual'è al caso dei rettori *ad nutum*, mentre in questo caso, evidentemente, esso intralcerebbe il conseguimento del fine che intende invece facilitare. Il 90 % dunque dei rettori di parrocchie degli Stati Uniti sono ancora amovibili *ad nutum* Episcopi; e già questa sola circostanza, spiega e legittima ultroneamente l'insistere sul monito del Baltimorense « ne Episcopi hoc iure suo, nisi ob graves causas et habita « ratione meritorum uti velint ».

S. Congregazione del Concilio.

I.

La giubilazione va concessa anche pel servizio effettivamente reso dal canonico o beneficiato o mansionario soprannumerario.

Jacien, *Jubilationis*, 25 aprilis 1914. — Un canonico della cattedrale di Acireale ha domandato l'indulto di giubilazione dal 26 marzo 1914 in poi, nel qual giorno compiva i 40 anni

di servizio, essendo entrato nel capitolo il 26 marzo 1874 come mansionario *soprannumerario* senza retribuzione alcuna; promosso poi nel 15 dicembre 1875 a mansionario effettivo, prebendato, e nel 1° luglio 1901 a canonico effettivo. Chieste le informazioni del Vescovo e del Capitolo, questo, pur attestando che il servizio quarantennale era stato reso inappuntabilmente, si oppose alla domanda, non volendo computare l'anno e i nove mesi di servizio come soprannumerario *o onorario*, opinando quindi che l'indulto non potesse concedersi prima del 15 dicembre 1915; e in linea subordinata, insieme col Vescovo, domandava che pur concedendo l'indulto si mantenesse al canonico, ancor valido al servizio, l'obbligo del coro per le domeniche e feste, poichè già parecchi corali erano assenti per malattia, o indulto, sicchè il servizio di coro languiva.

Ciononostante, propostesi le preci nella plenaria del 2 aprile 1914 gli Eminentissimi risolvettero: « Pro gratia iubilationis, *facto verbo cum SS.mo* ». E il S. Padre nella successiva udienza concessa al Segretario ratificò la loro decisione.

Della quale, ecco le principali ragioni:

1. La giubilazione non è un diritto, ma una grazia che si concede per benignità della Chiesa; quindi è sempre in facoltà della S. Sede concederla o no. La S. Congregazione del Concilio la concede *de plano*, se non vi sono opposizioni; se il Capitolo o il Vescovo fanno difficoltà, specie allegando il danno del servizio corale, quando la S. Congregazione le ritenga infondate, suole domandarne speciale facoltà al S. Padre. Essendo questo il caso nella specie riferita, ben s'intende la clausola « facto verbo cum SS.mo ».

2. Nel caso le difficoltà del capitolo apparivano destituite di fondamento. La prima era dovuta alla confusione tra canonico o corale *soprannumerario*, e *onorario*, che son concetti del tutto differenti. Per canonico soprannumerario s'intende un canonico costituito per la *necessità* del servizio corale, quando non basta a soddisfarla un numero di canonici pari a quello delle prebende; essendo costituito per la necessità del servizio corale, è *obbligato* al coro perfettamente come gli altri, quindi il titolo di canonico o corale soprannumerario è per questo riguardo sufficientissimo per la giubilazione, a conceder la quale precipuamente s'attende l'*effettività* del servizio prestato. Al contrario il canonico onorario, non è costi-

tuito per la necessità del servizio corale, ma per decoro, o meglio — ci si passi la parola — per decorazione del medesimo; esso non ha affatto obbligo del coro, e se assiste lo fa di propria volontà, quindi quel titolo non è valido agli effetti della giubilazione, per la contraria ragione accennata sopra.

3. È vero in parte (1) che per la giubilazione non basta l'*effettività* del servizio prestato, ma occorre altresì che sia prestato come *vero corale*. Ma per questo riguardo non v'è deficienza da parte del canonico soprannumerario, il quale è appunto *vero* canonico, benchè senza prebenda.

A vincer questa difficoltà della mancanza di prebenda, qualche autore opinava in passato che il canonico soprannumerario, pur non avendo prebenda, aveva però *il diritto* di ottenerla, appena ve ne fosse una vacante. E che *di fatto* i canonici soprannumerarii passino poi prebendati o effettivi, può essere e sovente, come nel caso, si verifica: ma un tal *diritto* non è necessario, anzi, diciamo di più, viene positivamente escluso dalla legge canonica. Essendo infatti dal Concilio di Trento cap. XXIV, c. 19 *de ref.* abolite le cosiddette grazie *espettative*, ossia concessioni di prebende non vacanti, quasi *nunc pro tunc*, non sarebbe affatto lecito costituire codesti canonici soprannumerari, se così costituiti, anche tacitamente, si attribuisse loro un diritto qualunque a future prebende: ciò risulta da una quantità di autori, e di risoluzioni della S. Congregazione del Concilio, che autorizzano — servatis servandis — la nomina di canonici soprannumerari, per sopperire alla necessità del coro, solo a patto che non si attribuisca loro alcun diritto su future vacanti prebende. Così il Fagnano, in c. IX *de Constit.*, n. 65; Gonzales, *in reg. VIII Canc. Apost.*, § 1, n. 64; Santi, *Prael.*, l. III, t. VIII, n. 13, ove sono citati altri: così specialmente due decisioni S. C. Concilii, in Veliterna, 23 aug. 1737; Eystetten, 1 dec. 1731, nelle quali fu concesso di conferir canonicati senza partecipazione di

(1) Diciamo *in parte*, poichè in realtà la giubilazione si suole anche concedere pel servizio *effettivamente* prestato dal canonico coadiutore, il quale non è *vero*, ma *fictus canonicus* (S. C. C., in Asten, 26 ag. 1780; Foroliv., 16 sept. 1826); donde appare che dei due elementi sopraccennati, quasi come materia (effettività del servizio) e forma (qualità di corale), agli effetti del caso, prevale la considerazione del primo.

frutti, ma fu negata la condizione proposta « quod taliter provissus obtinere deberet praebendam primo vacaturam ». Dunque il canonico soprannumerario (e così il mansionario) non solo è senza prebenda, ma anche senza il diritto ad averla; non ha nè *ius iure*, nè *ius ad rem*. Ciò è tanto vero, che altri autori ne hanno dedotto, che, per quel canone del Tridentino con cui sono abolite le grazie espettative è stata tolta ai Vescovi la facoltà di creare canonici soprannumero. Deduzione altrettanto falsa, quanto è falsa la supposizione che non possa darsi *vero* canonicato senza prebenda o diritto alla prebenda.

4. Invero la *canonìa* e la *prebenda* sono cose affatto distinte e indipendenti: canonia o canonicato è il diritto spirituale (cioè non materiale) che proviene dalla elezione o recezione di alcuno « in fratrem »; la prebenda è il diritto materiale consistente nella percezione di determinati frutti canonicali; dunque nulla osta che alcuno sia ricevuto « in fratrem » come canonico, senza che gli venga assegnata porzione alcuna di frutti. In altre parole l'elemento della canonìa è l'*officium* canonicale, l'elemento della prebenda è il *beneficium*; che l'officium e il beneficium siano cose distinte è tanto ovvio, quanto l'adagio « beneficium datur propter officium », è tanto certo anche sperimentalmente, che, mentre i beneficî non ebbero origine che assai tardi, verso il IX secolo, gli *officia sacra* esistevano senza dubbio dagli esordi della Chiesa. Dunque il non avere prebenda, nè diritto a prebenda, non è punto d'ostacolo a che il canonico soprannumerario — il quale (prescindendo da particolari restrizioni) *di per sè*, ha tutto il resto dei diritti canonicali, come stallo in coro, voce in capitolo, diritto a esser eletto a giudice sinodale, ecc. — sia *vero* canonico. Agli effetti della giubilazione, poi, il non aver prebenda, ossia l'aver puntualmente servito *senza retribuzione*, non è certo un demerito, ma anzi — attesa l'equità canonica — una ragione di più per meritarla.

5. Quanto alla seconda difficoltà addotta dal Capitolo, s'è osservato anzitutto, che la sola necessità del servizio corale non è ragione sufficiente per negare, in principio, la giubilazione a chi se l'è meritata, pel fatto che tale grazia stessa si suole già concedere con clausole che salvano il diritto del Vescovo di obbligare il giubilato a servire quando ne sia vera necessità. In fatto poi, nel capitolo d'Acireale si contano ben

27 corali, dei quali solo tre perpetuamente impediti, due per infermità, l'altro per giubilazione già ottenuta; è vero che molti altri hanno questo o quell'indulto dalla S. Sede o dal Vescovo: ma questi indulti non valgono appunto per le domeniche e feste, che son sempre escluse, e inoltre son subordinati essi stessi alla clausola « dummodo inde chori servitium « nihil detri menti capiat ». Dunque, se veramente c'è necessità di servizio corale, il Vescovo deve prima obbligare costoro a non far uso dell'indulto, piuttosto che si neghi, per tal ragione, questa grazia che, a suo tempo, saranno essi i primi e più tenaci a reclamare per sè.

II.

Si definisce spettare ai cappellani addetti agli ospedali militari, il diritto esclusivo delle esequie semplici pei soldati che ivi morissero.

Dubbio. — *Vercellen.* — Archiepiscopus Vercellensis ad hanc S. Congregationem Concilii infrascriptum dubium pro opportuna solutione reverenter detulit, nimirum:

« An, dum ardet praesens bellum, capellanis castrensibus, qui in hospitalibus nunc pro militibus vulneratis aut aegrotantibus erectis inserviunt, *exclusive* competat ius funerandi quoad milites qui in praedictis hospitalibus decedant? ».

Et sacra eadem Congregatio, re mature perpensa, die 7 iulii 1915 rescribendum censuit prout rescripsit: « *Affirmative*, dummodo exsequiae peragantur in sacello hospitalis, et cadaver sine pompa efferatur ad coemeterium ».

Datum ex aedibus S. C. Concilii, die, mense et anno ut supra.

L. ✠ S.

O. Giorgi, *Secretarius.*

Annotazione.

Come fu più volte risoluto, il diritto dei funerali per i morti in ospedali *non esenti*, spetta al parroco del domicilio del defunto, ove questi non si sia eletto la sepoltura; solo se si tratta di incurabili, che non usciranno mai dall'ospedale, spetta al parroco del luogo. Applicando la regola al caso di militari, morti in ospedali *comuni*, si ha che costoro hanno domicilio nel luogo ove sono di presidio, o altrimenti debbono considerarsi come *vagi*; quando però abbiano il

cappellano, che è un *delegato* dalla S. Sede, questi adempie per loro tutte le funzioni di parroco, sebbene non possa considerarsi come proprio parroco. *A fortiori* dunque compete il diritto di funerare al cappellano addetto all'ospedale *militare*, su i *soldati* che ivi decedano. E quanto alla cappella dell'ospedale, nessuna limitazione si fa; quanto al trasporto al cimitero, essendo necessario farlo per territorio soggetto all'altrui giurisdizione, va questa rispettata al possibile, come nel caso dei regolari; di qui la formola « recto tramite et sine pompa» la quale come già vedemmo (*Mon. eccl.*, ser. I, vol. III, part. III, p. 114), non esclude che il cappellano indossi la stola, inalberi la croce, che il feretro sia accompagnato da lumi, si suonino le campane; altrimenti non sarebbe neppure più un funerale ecclesiastico.

S. Congregazione dei Riti.

I.

Circa la commemorazione dell'anniversario episcopale, e circa la proibizione di benedire case durante il tempo quaresimale fino al sabato santo.

Dubbi. — Sacrae Rituum Congregationi sequentes quaestiones pro opportuna solutione propositae fuerunt; nimirum:

I. An Commemoratio de Anniversario electionis et consecrationis Episcopi in Missis lectis prohibeatur diebus infra octavas privilegiatas, ritus semiduplicis?

II. An dioecesana lege prohiberi possit domorum benedictio diebus Sabbatum sanctum proxime praecedentibus, imo toto quadragesimali, ne talis benedictio a fidelibus ut paschalis aestimetur, et magna exinde confusio oriatur in populo?

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositis quaestionibus ita respondendum censuit:

Ad I. Negative.

Ad II. In casu, affirmative, iuxta decreta.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 2 iulii 1915.

A. Card. Vico, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

II.

Si determina quali immagini e statue possano togliersi dalla pubblica venerazione con solo decreto dell'Ordinario.

Decreto. — Expostulatum est a sacra Rituum Congregatione: utrum imagines seu statuae alicuius Beati, formaliter beatificati, publicae fidelium venerationi in ecclesiis seu oratoriis publicis expositae amoveri possint auctoritate respectivi Ordinarii?

Et sacra eadem Congregatio proposito dubio ita respondendum censuit: Si adfuit indultum apostolicum, vel tantum expositionis praedictarum imaginum seu statuarum, vel maius indultum celebrandi festum cum Officio et Missa de Beato (quo in casu facultas continetur exponendi memoratas imagines, seu statuas), *negative;* secus *affirmative.*

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 24 iulii 1915.

A. Card. Vico, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

III.

Si stabilisce quali debbano essere le tre Messe che ogni sacerdote può ora celebrare successivamente nel giorno dei Morti.

Urbis et Orbis. — Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV per Constitutionem Apostolicam sub die 10 huius mensis datam, et privilegium trium Missarum in die sollemnis Commemorationis defunctorum celebrandarum a Decessore suo fel. rec. Benedicto XIV Hispaniae et Lusitaniae ditionibus elargitum, et ipsas tres Missas quas idem Pontifex cuilibet sacerdoti in iisdem regionibus praescripsit legendas, ad universam Ecclesiam benigne extendere dignatus est.

Ut autem omnibus innotescant praedictae Missae, sacra Rituum Congregatio, de ipsius Sanctissimi Domini Nostri mandato, ita in praesenti Decreto eas describit:

Prima Missa est, quae inscribitur in Missali Romano die Commemorationis omnium fidelium defunctorum.

Altera, quae in eodem Missali habetur in anniversario defunctorum, cum sequentia *Dies irae* et Orationibus, ut infra:

ORATIO. *Deus, indulgentiarum Domine: da animabus famulorum famularumque tuarum refrigerii sedem, quietis beatitudinem, et luminis claritatem. Per Dominum.*

SECRETA. *Propitiare, Domine, supplicationibus nostris pro animabus famulorum famularumque tuarum, pro quibus tibi offerimus sacrificium laudis: ut eas sanctorum tuorum consortio sociare digneris. Per Dominum.*

POSTCOMMUNIO. *Praesta, quaesumus, Domine: ut animae famulorum famularumque tuarum, his purgatae sacrificiis, indulgentiam pariter et requiem capiant sempiternam. Per Dominum.*

Tertia Missa quae legitur in Missis quotidianis, cum sequentia *Dies irae* et Orationibus, ut infra:

ORATIO. *Deus, veniae et humanae salutis amator, quaesumus clementiam tuam: ut animas famulorum famularumque tuarum, quae ex hoc saeculo transierunt, beata Maria semper Virgine intercedente, cum omnibus sanctis tuis, ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Dominum.*

SECRETA. *Deus, cuius misericordiae non est numerus, suscipe propitius preces humilitatis nostrae: et animabus omnium fidelium defunctorum, quibus tui nominis dedisti confessionem, per haec sacramenta salutis nostrae cunctorum remissionem tribue peccatorum. Per Dominum.*

POSTCOMMUNIO. *Praesta, quaesumus, omnipotens et misericors Deus: ut animae famulorum famularumque tuarum, pro quibus hoc sacrificium laudis tuae obtulimus maiestati, per huius virtutem sacramenti, a peccatis omnibus expiatae, lucis perpetuae, te miserante, recipiant beatitudinem. Per Dominum.*

Servatis de caetero Rubricis nec non peculiaribus Ritibus Ordinum propriis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 11 augusti 1915.

A. Card. VICO, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Di pretesa incorporazione d'una chiesa parrocchiale ad un Ordine che ne ha il solo giuspatronato. — Della proibizione ai religiosi di accettare benefici parrocchiali e secolari.

Brunen. — *Incorporationis seu iurispatronatus. — 28 mart. 1914.* — Vacata nel 1910 la parrocchia di Erdberg, una volta della diocesi di Olmutz ed ora di quella di Brünn, il Gran Priore dell'Ordine dei Cavalieri di Malta per la Boemia e l'Austria chiese al Vescovo che fosse conferita ad un sacerdote dell'Ordine, essendo essa incorporata alla Commenda di Maylberg, cioè all'Ordine medesimo. Avutane risposta negativa dal Concistoro vescovile, egli ricorse al tribunale diocesano, che, con sentenza del 29 novembre 1911, si mostrò parimenti contrario. Dichiaratosi incompetente il tribunale di Olmutz, a cui si era fatto appello, la causa venne portata alla S. Rota e discussa innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Heiner, *Ponente*, Mons. Sincero e Mons. Mori, sui seguenti dubbi concordati:

I. *An constet de legitima incorporatione beneficii curati Erdberg Ordini Melitensium ac Commendae Maylberg.*

II. *An Magnus Ord. Melitensis Prior Boëmiae et Austriae ad parochialem ecclesiam Erdpurgensem sacerdotes eiusdem Ordinis praesentare iure possit, vel e contra sacerdotes saeculares ipse praesentare teneatur.*

E il 28 marzo 1914 fu deciso:

Ad I: Negative.

Ad II: Negative ad primam partem, et affirmative ad secundam.

Eccone le principali ragioni:

I. In fatto. — 1. Nel 1227 Ottone di Traberch, con chirografo di Leopoldo duca d'Austria e di Stiria, « *iura patronatus et quidquid iuris habuit in ecclesia... Erdpurga... libere et absolute tradidit Hospitali et Fratribus S. Joannis iure perpetuo possidenda... Una cum universis decimis... dictis fratribus plebanis... in Erdpurga, etc.* ».

2. Al tempo di questa donazione, reggevano la parrocchia di Erdberg sacerdoti dell'Ordine di S. Giovanni, cioè dell'Ord. di Malta: sono essi appunto indicati con l'espressione « *fratres ple-*

bani ». Così pure, dai relativi documenti, si può dimostrare per gli anni 1411 e 1660: nei seguenti anni, per una o due volte. D'altra parte vi sono istrumenti, dai quali risulta che il vescovo di Olmutz, su presentazione del Gran Priore *pro tempore* conferí questo beneficio a sacerdoti secolari: e dal 1746 al presente non fu mai conferito ad altri che a loro.

3. Il primo dissenso tra l'Ordine e il Vescovo sorse nel 1678, « *cum praesentatio moderna... prioribus non sit conformis, et equites Melitenses nunquam vicarios, sed parochos in suis commendis in hac dioecesi praesentaverint* ».

4. La prima controversia giudiziaria si ebbe nel 1759, quando, avendo il commendatore di Maylberg scacciato « *violenta manu* » il parroco postovi dal Vescovo per sostituirlo con un sacerdote del suo Ordine, il magistrato civile da lui invocato in appoggio, decise « *quoad possessorium* » in favore del Vescovo: alla quale sentenza egli si accontentò, non provocando nessun giudizio « *quoad petitorium* ». Negli anni poi 1847, 1866 e 1897 l'Ordine, senza ricorrere a liti, tornò invano a riproporre i suoi.

II. In diritto. — 1. L'*incorporazione* od *unione*, perchè è una specie d'unione di benefíci, consiste, secondo l'opinione comune, resa bene dall'Aichner (*Compend. iur. eccl.*, ed. XI; p. 275) « *in eo, ut aliquod beneficium cuidam collegio, capitulo, monasterio, universitati vel dignitati, et quidem plerumque augendae dotationis causa, adiiciatur. Ad munera beneficii incorporati obeunda semper vicarius deputari debet* ».

Essa è di tre specie:

a) « *Quoad temporalia tantum* », *seu* « *non pleno iure* », quando i beni d'una parrocchia sono assegnati p. es. ad un monastero, ma la cura delle anime è amministrata dal rettore del beneficio, postovi dal Vescovo su presentazione del monastero.

b) « *Pleno iure* », quando sì i beni temporali che quelli spirituali appartengono al monastero, in modo che la cura delle anime abitualmente risieda presso il capitolo o il prelato che lo rappresenta, attualmente poi venga esercitata da un vicario temporaneo scelto dal capitolo. Mediante questa unione si muta lo stato e la natura del beneficio unito, sicchè questo si estingue nel titolo e cessa d'esser beneficio, per diventare parte dell'altro a cui s'unisce.

c) « *Plenissimo iure* », quando il prelato del monastero

riceve una giurisdizione quasi episcopale sul clero e sul popolo a lui soggetto, ed essa è esente dalla potestà del vescovo diocesano.

2. L'istituto giuridico dell'incorporazione, sì nella sua natura che nella sua denominazione, si era già abbastanza affermato e svolto nel sec. XIII, onde non c'è da muover dubbio su questo.

3. Ma allora (cioè prima del Conc. Trid.) era necessario e sufficiente il consenso del Vescovo (Arg. ex. c. VIII *de excess. Prael.;* ex. cc. V, IX et XI *de iurepatr.:* ex. c. III *de privil.*).

4. In caso di controversia, siccome l'incorporazione, vincolando la libertà p. es. d'una chiesa, ossia portando pregiudizio alla libertà del Vescovo, è cosa odiosa, il diritto favorisce la libertà contro l'incorporazione. Se poi da parte del Vescovo c'è anche il possesso, allora egli ha una presunzione di più in suo favore.

5. Si noti infine (cfr. Berardi, diss. III, c. 3) che altra cosa è l'essere una chiesa parrocchiale unita ad un monastero, ed altra invece l'essere sotto il suo patronato. Per decidere in ciascun caso, bisognerà ricorrere alle tavole di fondazione e, dove queste mancassero, stare ai diritti consuetudinari.

6. Nel nostro caso è chiaro il testo, riportato più su, delle tavole di fondazione: si tratta cioè di patronato soltanto, nè il duca Ottone poteva mai conferire ciò che non era in sua potestà, cioè la cura delle anime, essendo cosa puramente spirituale. Non si fa inoltre menzione del consenso del vescovo; quindi anche per questo non si può parlare d'incorporazione: nè esso si può presumere, perchè — come si è detto — la presunzione è per la libertà della Chiesa. Il duca Ottone asserisce che la donazione fu fatta « *rationabiliter* »; ma, in materia di diritto canonico, la sua testimonianza è incompetente: e poi, a *qual fine* mirava il suo atto per dirsi, in ordine ad esso, « *rationabilis* »? È qui la questione. Nè la concessione delle decime indica un'incorporazione « *pleno iure* »: al più si potrebbe parlare d'incorporazione « *quoad temporalia tantum* »; ma invece bisogna dire che si tratti di restituzione, essendo stato proibito dalle Decret. che i religiosi ricevessero decime per mano dei secolari. « *Ecclesias igitur et decimas de manu laicorum sine consensu episcoporum tam illos* (*scil. Fratres Templi et Hospitalis*) *quam etiam quoscumque alios religiosos recipere prohibemus* » (in cap. III, *de privil.*). Così si spiegano le parole di Ottone: « *ita iure divino*

et canonico tamquam dominus temporalis qui decimas Dei de iure possidere nequit ». Ed egli consegna, sì, queste decime « *fratribus plebanis* »; ma da ciò si può soltanto inferire che *a quel tempo* la parrocchia di Erdberg era retta da qualche sacerdote dell'Ordine.

7. Nè vale il dire che l'incorporazione « *quoad spiritualia* » già esisteva prima della donazione di Ottone, appunto perchè già i sacerdoti dell'Ordine possedevano quella parrocchia. Chi infatti potrebbe mai sul serio parlare d'incorporazione, sol perchè un qualche religioso (come spesso accade in mancanza di preti secolari) regge una parrocchia? E neanche preesisteva « *quoad temporalia* », se l'argomento addotto è che l'Ordine già possedeva dei beni in Erderberg. Ne poteva possedere in tutte le parrocchie del mondo, senza che — per questo — gli fossero incorporate.

8. Nè giova addurre la solerte vigilanza usata dai Commendatori di Maylberg nella difesa di quel beneficio: essa prova il giuspatronato non la giurisdizione.

9. Nè la cura parrocchiale fu mai affidata ai sacerdoti dell'Ordine per un tratto continuo di tempo di almeno 40 anni, per poter parlare di prescrizione — supposto il possesso pacifico e tranquillo —.

10. Un argomento a favore dell'unione si sarebbe potuto trarre dalle visite al beneficio fatte dai commissari dell'Ordine, qualora queste fossero state frequenti, ininterrotte, in modo tale da stabilire una consuetudine, con cognizione ed annuenza da parte del Vescovo. Ora, l'Ordine non può addurre in prova che due visite, una fatta nel 1561 e l'altra nel 1609; mentre il Vescovo dimostra che quella parrocchia fu sempre ispezionata da visitatori vescovili. È noto pure che i Vescovi spesso dovettero protestare contro tali visite fatte in parrocchie, dove l'Ordine non aveva che il giuspatronato.

11. Nulla provano i rendiconti dati dal parroco all'Ordine, perchè non sono più di tre e degli anni 1660, 1663 e 1665, essendo parroco un sacerdote dell'Ordine. Ma si sa, che per ragione di disciplina un superiore regolare può benissimo rivedere l'amministrazione temporale d'un suo suddito, sia pure un parroco.

12. Non han poi valore giuridico le espressioni di chiesa « filiale » e di « incorporata », con le quali viene talora menzionata la parrocchia di Erdberg, perchè esse sono adoperate sol-

tanto dalla parte interessata e sono estragiudiziali (cfr. De Luca, *De Parochis*, 12).

13. Così si dica pure delle due presentazioni fatte dall'Ordine nel 1660 e nel 1729: perchè (cfr. Piton., *de contr. patr.*, all. 58, n. 12) la prova bisogna desumerla dall'asserzione dell'Ordinario, non dalle lettere del patrono. E di fatti spesso i vescovi di Olmutz protestarono contro le abusive presentazioni fatte dall'Ordine per diverse parrocchie.

14. A favore del Vescovo c'è ad ogni modo una prescrizione ultracentenaria, perchè dal 1746 al presente quella parrocchia fu sempre affidata dai Vescovi, su presentazione dell'Ordine, a preti secolari. Ora, è noto che la prescrizione centenaria è il miglior titolo del mondo e non ammette prove in contrario, trattandosi di presunzione « *iuris et de iure* » (cfr. Piton, *De iurepatr*, all. 58). Nè contro di essa si può opporre:

a) Che l'Ordine, per le leggi dell'Imperatrice Maria Teresa, fu impedito di ricorrere « *in petitorio* » alla S. Sede, e perciò « *contra non valentem agere non currit praescriptio* »: perchè, fu lo stesso Ordine a rivolgersi per primo all'autorità civile, onde vale la regola « *quod semel placuit amplius displicere non potest* ». Inoltre, perchè si dica che uno « *agere non valeat* », si richiede che sia *legittimamente* impedito e per tutto il tempo necessario alla prescrizione. Invece, illegittima era la proibizione posta da Maria Teresa, ed essa cessò con la sua morte, nel 1780, o poco dopo, sicchè l'Ordine poteva continuare la lite; e però « *damnum quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis, imputare* ».

b) Che la prescrizione fu interrotta con le petizioni al Vescovo di Brünn mandate dall'Ordine nel 1847 e nel 1866, perchè mancavano della forma giuridica valida ad interrompere una prescrizione, nè ebbero alcun effetto. Ma, pur dato e non concesso che avessero potuto averlo, già dal 1746 al 1847 si era compiuta la prescrizione centenaria.

15. Non si possono addurre i privilegi dai Romani Pontefici concessi all'Ordine di nominare i propri confratelli ai benefici, « *quavis contraria observantia minime obstante* »: perchè in essi è sempre esclusa l'osservanza che supera un lunghissimo tempo, cioè 40 anni.

16. Per quel che riguarda la *seconda questione*, se cioè l'Ordine possa presentare anche i propri confratelli quali parroci di

Erdberg o sia tenuto a presentare soltanto preti secolari, c'è la disposizione del Conc. Trid. sess., 14, c. 10-11, la Regola 42 della Cancell. e la costituz. *Postquam divina* di Paolo IV, per cui è vietato ai regolari, senza indulto apostolico, di accettare benefici parrocchiali e secolari (Cfr. Pignatelli, tom. I, cons. 44, n. 31). E, riguardante precisamente i benefici patronati della diocesi di Olmultz, c'è una risoluzione della S. C. del Concilio dell'anno 1665, al dubbio: « *An Abbates et alii Praelati inferiores in parochiis ubi habent purum iuspatronatus acquisitum vel cessum a laicis, quibus in hoc succedunt, teneantur episcopo dioecesano praesentare sacerdotes saeculares ut ante laici tenebantur, an vero possint substituere monachos...* » Resp.: « *S. Congregatio censuit teneri, nec posse ad libitum substituere* ».

Per tali ragioni fu deciso come sopra.

CONSULTAZIONI.

(*Continuazione e fine. Vedi pag. 355*).

Circa il privilegio del clero in paesi di lingua spagnola a celebrare tre Messe nel dì della generale Commemorazione dei defunti.

Al terzo. — È certo che la *consuetudine* ha la stessa forza della legge scritta (L. *De quibus*, 32, ff. *de Legib.* et seq., et L. 35 ff. *eod. tib.*): « Sed ea quae longa consuetudine approbata sunt, « et per annos plurimos observata, veluti tacita civium conventio « non minus quam ea, quae scripta sunt Jura, servantur ». Massima poi è la forza della consuetudine *centenaria*, equiparata alla *immemorabile*, la quale si dice *melior titulus de mundo*, e « ...etiam in actibus Ecclesiae praeiudicium divinique cultus « detrimentum inferentibus plenam amplissimamque inducere « cuiuscumque melioris tituli ac proinde etiam beneplaciti « Apostolici praesumptionem ». S. Rota Rom. *in una Romana, Oblationum.* 26 Ian. 1726. Sicchè ove l'asserta consuetudine contro la proibizione benedettina di un più pingue stipendio per la prima delle tre Messe, nel caso nostro, fosse *vera*, cioè con tutti i requisiti richiesti dai SS. Canoni; e maggiormente ancora, se fosse *centenaria*, non vi ha dubbio che quella proibizione non avrebbe più vigore in Ispagna; ed i Sacerdoti sarebbero liberi a ricevere dai fedeli qualunque stipendio per la

prima Messa, in qualunque proporzione maggiore di quello tassato nel Sinodo o dalla consuetudine.

Ma noi osiamo dire che, nel caso l'*asserta consuetudine non pare possa esservi; e difatti non vi è.*

Proviamo la prima parte, cioè che l'*asserta consuetudine non pare possa esservi.*

Tra le condizioni necessarie al valore della consuetudine specialmente *contra legem*, i Canonisti, a norma del Diritto, richiedono che abbia il *consenso presunto*, ossia *legale* del legislatore, e che sia *ragionevole* e *legittimamente prescritta.* Ferraris, v. *Consuetudo*, n. 29 sqq.; Devoti, *Instit. Canon.*, in *Prolegom.*, cap. IV, § 50; Gagliardi, *Inst. Iur. can.*, lib. I, tit. IV; Reiffenstuel, *Ius can. univ.*, lib. I, tit. IV, § II, n. 29 sqq.; Santi-Leitner, *Praelect. Iur. can.*, lib. I, tit. IV, nn. 1, 6 sqq.; De Angelis, *Prael. Iur. can.*, lib. I, tit. IV; Vecchiotti, *Instit. Canon.* lib. I, cap. II, § 28, ecc.

Ora la consuetudine di cui trattiamo non può avere il consenso legale del legislatore, appunto perchè è irragionevole, onde mai può introdursi e quindi prescrivere. Infatti noi abbiamo che Benedetto XIV più volte nella Costituzione *Quod expensis* ripete la proibizione di riceversi una elemosina maggiore dell'ordinaria, onde evitare ai Sacerdoti l'occasione di avarizia, e ai laici l'occasione di sparlare contro il ceto ecclesiastico. E non solo commina la sospensione *a divinis*, da incorrersi issofatto, con l'obbligo della restituzione del di più percepito prima di esserne assoluti; ma vuole che niuna ragione possa addursi o fingersi, per eludere il suo precetto. Onde chiara apparisce la irragionevolezza di una contraria consuetudine.

Nè varrebbe opporre: 1° che il riceversi per la Messa una maggiore elemosina, ove niun patto o dolo preceda, non solo non è irragionevole, ma la stessa S. Congregazione del Concilio l'ammise, ed il medesimo Benedetto XIV lo approva (v. sopra pag. 359). Giacchè, si risponde, la irragionevolezza della consuetudine non si poggia, nel caso, sull'eccesso di elemosina di una Messa qualunque *semplicemente*, ciò che viene ammesso dalla S. Congregazione e da Benedetto XIV; ma sull'eccesso *di quella tale elemosina*, cioè della prima delle tre Messe, che, per Indulto, si celebrano il dì dei Fedeli Defunti, la quale elemosina, lasciata senza restrizione, potrebbe esser causa od occasione di peccati nei Sacerdoti, e di disprezzo del ceto eccle-

siastico, per parte dei laici; e quindi contro il bene comune, cui deve provvedere ogni legge ed ogni consuetudine. Reiffenstuel, l. c., nn. 38, 39: « Insuper Consuetudinem, quae peccandi li- « centiam, vel occasionem praebet, non valere constat *ex cap.* « *Ex parte et cap. ult. hoc t.* cum similibus. Unde huiusmodi con- « suetudo nutritiva peccati omnimode est extirpanda... Tandem « Consuetudinem, quae bono communi perniciosa est, esse irra- « tionabilem, ac proinde invalidam, patet ex eo, quia consuetudo « pro lege suscipitur; ergo, sicut lex nonnisi ob bonum commune « Reipublicae ferri potest, c. *Erit autem lex, dist.* 4, ita et con- « suetudo: et alioquin tam haec, quam illa, foret injusta et irra- « tionabilis ». De Angelis, l. c., n. 6: « ...Ast quando consuetudo « contra legem est rationabilis? Communiter datur haec satis « praecisa responsio, consuetudinem contra legem esse rationa- « bilem, quando 1° non procedit contra jus naturale, vel jus « positivum divinum; 2° et procedens contra jus humanum ec- « clesiasticum non reprobatur ut corruptela, aut tamquam dis- « rumpens nervum ecclesiasticae disciplinae *cap.* 5° *h. t.* nec « peccandi licentiam aut ansam praebet, nec alia ratione com- « muni utilitati perniciosa est ». E il Vecchiotti, l. c.: « ...Layman « Theol. mor. l. 1, t. 4, tract. cap. 24, n. 4, et Schmalzgrueber, « h. t. n. 17, tum rationabilem aiunt consuetudinem, quum « neque Iuri naturali, neque divino, neque rectae rationi, aut « bonis moribus adversatur, neque peccandi licentiam praebet, « aut occasionem... Philipps, ut caeteros omittam, op. cit. loc. « cit. (nella ediz. francese *Du Droit ecclésiastique dans ses principes* « *généraux*, to. 1, p. 16) ...ut facile internoscas rationabilem « consuetudinem ab irrationabili, quando res in praxim dedu- « cenda venit, auctor hic te iubet rationem legis et consuetu- « dinis rationem serio considerare, simulque hortatur, ut at- « tendas, an ratio, propter quam initio lex utilis iudicata fuit « omnibus mature consideratis atque perpensis, etiamnum per- « duret, quo in casu nullum dubium, quin lex consuetudinem, « non consuetudo legem vincat, ut ait S. Thomas 2.2. quaest. « 97 ad 3^{m} ».

Nè vale dire: 2° che nell'antico regno di Aragona i regolari per tutte le tre Messe e i sacerdoti secolari per le prime due possono ricevere qualunque elemosina; nè Benedetto XIV trovò ciò essere irragionevole, dunque nemmeno pel rimanente territorio può essere irragionevole ricevere per la sola prima Messa

una elemosina più pingue della ordinaria. Si risponde negando la parità. Nell'antico Regno di Aragona da più secoli vigeva quel privilegio e l'uso di riceversi qualunque elemosina; quindi i fedeli erano abituati a farsi applicar le Messe con qualunque elemosina, siccome in tutto il mondo avviene per le tre Messe nel giorno del S. Natale. Non così ove nel giorno dei Fedeli Defunti si celebrava una sola Messa, e poi se ne sarebbero celebrate, per privilegio, tre. Qui i fedeli videro la novità; e se non si fosse munito di questa clausola restrittiva il Privilegio di ricevere cioè una sola elemosina, e questa secondo la tassa esistente ed ordinaria, sarebbero potuti nascere facilmente gl'inconvenienti dal Sommo Pontefice preveduti e voluti evitare.

Ma forse taluno dirà che, nel caso, tutta questa dottrina della *ragionevolezza* della consuetudine non ha luogo, giacchè qui si tratta non di consuetudine *contra legem*, ma di consuetudine *secundum legem*, ossia della sua *interpretazione*, per la quale non si discute della *ragionevolezza*, che anzi si suppone, come si suppone ragionevole la legge che interpreta (Santi-Leitner, l. c., n. 7). Ora se la consuetudine, in tutta la Spagna, interpretò potersi prendere per la prima Messa, nel caso, una elemosina più pingue della ordinaria, ha valore e deve osservarsi.

Rispondiamo primieramente col negare trattarsi qui di consuetudine *secundum legem* od interpretativa, mentre è chiaro trattarsi di consuetudine *contra legem*. Dipoi, ammesso e non concesso trattarsi di consuetudine interpretativa, rispondiamo: 1° che trattandosi d'*Indulto* o *Privilegio* contro il *Diritto comune*, esso deve *stricte* interpretarsi. Reiffenstuel, l. c., tit. III, § V, nn. 132, 133: « Aut agitur in Privilegio de praejudicio tertii, vel « Iuris communis, et tunc fit stricta interpretatio... Ratio poste- « rioris partis est: quia omnis recessus a Jure communi, censetur « odiosus, *c. 1 et de Filiis Presbyt.*, *in* 6: juncta *Reg.* 28 *Iuris in* 6. « cum concordantiis. Nec obstat, quod privilegia talia contineant « favorem. Resp. enim, quod licet hujusmodi privilegia in praeju- « dicium Iuris communis obtenta, sint favorabilia, quatenus respi- « ciunt privilegiatum, eadem nihilominus censentur odiosa, qua- « tenus a Iure communi exorbitant, ac proinde, cum favor « Iuris communis praeponderet favori privato, erunt strictae « interpretationis... ».

E se si volesse sussumere che l'Indulto o il Privilegio riguarda le tre Messe, non l'elemosina della Messa, rispondiamo che ri-

guarda sì il numero delle Messe, ma colla restrizione circa l'elemosina. Laonde il Privilegio deve accettarsi ed usarsi nei termini della concessione.

Del resto, aggiungiamo che la interpretazione ha luogo quando si tratta di concetti e parole ambigue, non dove il concetto e le parole, come nel caso, son chiare, giusta la prima Regola d'interpretazione: « Verba clara non admittunt inter- « pretationem, neque voluntatis conjecturam ». Reiffenstuel, l. c., tit. II, § XVI, n. 384.

Ora, nel caso, non è chi non veda che il Sommo Pontefice Benedetto XIV si espresse con molta chiarezza, anzi volle eliminato qualsiasi pretesto d'interpretazione «... ut non nisi unam « accipiant eleemosynam, videlicet pro prima Messa dumtaxat, « et in ea tantum quantitate, quae a Synodalibus Constitutio- « nibus, seu a loci consuetudine regulariter praefinita fuerit... ».

E ci sembra di aver abbastanza provato che la contraria consuetudine non potrebbe esservi. Ma abbiamo affermato che l'*asserta contraria consuetudine centenaria in tutta la Spagna non esiste*. Ed ecco, secondo noi, le prove.

1° Se davvero in tutta la Spagna esistesse la consuetudine abolitiva della restrizione benedettina, circa la elemosina della prima Messa, come nel caso, dovrebbero almeno ricordarla i Sinodi diocesani di quella Nazione, specialmente quelli provinciali, e gli autori spagnoli di Teologia Morale. Ora in parecchi Sinodi, i cui Atti abbiamo riscontrato, nulla di ciò si trova, che anzi alcuni nemmeno ricordano il privilegio di cui ci occupiamo, come quello di *Barcellona* (1890), di *Madrid-Alcalà* (1909) ed il Concilio Provinciale di *Compostella* (1887). In quello successivo di *Compostella* (1891) e di *Burgos* (1905) si accenna solo alla facoltà di poter celebrare tre Messe il 2 novembre, senza ricordare l'Indulto benedettino. Questo però è ricordato nei Sinodi di *Osma* (1906), di *Orense* (1908), di *Malaga* (1909) e nel Concilio Provinciale di *Saragozza* (1908), ove anche si aggiunge: « ...sub « hac speciali conditione, ut illis (sacerdotibus) non liceat nisi « pro una Missa exigere stipendium » (1).

---

(1) Avremmo desiderato che i Sinodi diocesani avessero con chiarezza registrato il Privilegio benedettino, di cui ci occupiamo, colla restrizione relativa all'elemosina della Messa. Si sarebbero evitate tante discussioni ed angustie di coscienza nei buoni sacerdoti. Fac-

Ma, si dirà, questo è argomento negativo, che poco o nulla prova. Diciamo che prova non essere ricordata la consuetudine asserita, abolitiva della restrizione benedettina, sicchè, se non altro, *a pari*, il silenzio può fare arguire che abbia vigore *letteralmente* la benedettina Costituzione.

2° Dopo la prova negativa dei Sinodi spagnoli, adduciamo la prova positiva dei Teologi Moralisti spagnoli, i quali certamente non ignoravano, se fosse esistita, la consuetudine abolitiva, che noi neghiamo. Riportiamo il testo di tre autori spagnoli, che godono piuttosto una grande stima come Teologi, nella Spagna, e la cui scienza e probità non può permettere si supponga trascuratezza ed omissione di cosa tanto importante. Essi sono il P. Moran, il P. Saralegni e il P. Ferreres.

Il primo (*Teologia Moral* etc., por el R. P. Fr. Iosè M. Moran, Madrid, 1899), al tom. II, lib. VI, trat. IV, n. 1938, scrive: « *En España y Portugal hay privilegio para poder celebrar tres* « *Misas en el dia de* ANIMAS... *Aquel gran Pontifice ordenò:...* « 2° *Respecto de los sacerdotes de las otras provincias de España* « [non facienti parte dell'antico regno di Aragona] *y del reino de* « *Portugal, Benedicto XIV mandò:* 1° *Que los sacerdotes seculares* « *y regulares no pudiesen recibir limosna sino por la primera Misa:* « *que las otras dos, si las querian celebrar, las habian de aplicar* « *gratuitamente por las almas del Purgatorio; y esto bajo la pena de* « *suspensión lata, arriba dicha.* 2° *Que por la primera Misa* no « podiam recibir LIMOSNA MAYOR QUE LA SEÑALADA EN LAS « CONSTITUTIONES SINODALES de aquella diocesis, seu a loci « consuetudine regulariter praefinita; *y añade:* « Decernentes...

---

ciamo umile e riverente proposta agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Spagna, del Portogallo e dell'America latina di tenerne conto nei futuri Sinodi. Ed abbiamo detto pure dell'America latina, giacchè ivi pure Leone XIII (v. sopra, pag. 362) appose la restrizione di un maggiore stipendio, ed intanto nel Concilio plenario, tenuto dall'Episcopato di quella regione, nel 1899, di tal restrizione non si fa parola. Anzi, come viene accennato l'Indulto leoniano (§ 348, pag. 163), potrebbe credersi che lo stipendio, senza limite, potesse esigersi per tutte le tre Messe, come per quelle del S. Natale. Sta detto infatti: « ...sciant omnes sacerdotes ipsis in die tantum Nativitatis Domini, « et in omnibus et singulis ditionibus Americae Latinae, nulla ex- « cepta, in die commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, li- « cere tres Missas celebrare; in aliis vero diebus, unicam ».

« nec alium quemcumque colorem » etc. *Todo esto, no sólo « obliga bajo precepto grave, sino que Benedicto XIV pone la « misma suspención* a divinis *lata...* ».

Il secondo (*Comentarios al P. Larraga*, por el R. P. M. Saralegni, Avila, 1911), alla *tercera parte, tratado V, cap. III, art. I*, n. 1287, pag. 704, scrive: « *En España, Portugal y toda la Ame- « rica Latina, por privilegio se pueden decir tres misas el dia « de Animas; pero no se puede recibir* más que un solo estipendio, « Y ÉSTE ORDINARIO, *fuera de las provincias de Aragón Cataluña « Valencia y Mallorca en que los regulares pueden recibir el esti- « pendio que se les diere por las tres misas, y los seculares por dos « solamente* (Ben. XIV) ». E qui si osservi come l'Autore fa risaltare la differenza della elemosina che possono ricevere i Sacerdoti nel dì dei Defunti, dicendo che nelle provincie dell'antico regno di Aragona potessero ricevere qualunque stipendio loro fosse dato (*el estipendio que se les diere*), ma nelle altre provincie di Spagna, nel Portogallo e nell'America Latina un solo ed ordinario stipendio (*un solo estipendio y éste ordinario*).

Il terzo finalmente (Gury-Ferreres, *Compendium Theologiae Moralis*, Barcinone, 1910) al tom. II, *de Eucharistia*, n. 383, pag. 245: « ...2° In die Commemorationis omnium defunctorum: *a*) « in Aragonia, Cathalaunia, Valentia et Majorica regularibus « licet tria stipendia recipere, sacerdotibus vero saecularibus, « duo tantum; *b*) in reliquis Hispaniae regionibus, in Lusitania, « in universa America latina, in Antillis et ceteris insulis maris « caraibici *non licet accipere nisi unum stipendium*, QUOD NON « POTEST EXCEDERE TAXAM SYNODALEM VEL LOCI CONSUETU- « DINEM, *quamvis stipendium majus sponte fuerit oblatum* (S. C. « C., 2 martii 1861: Analecta j. pont., ser. VI, col. 2277): duae « reliquae missae applicandae sunt in suffragium omnium fide- « lium defunctorum... ».

3° Più chiara e sicura è la prova che ne viene dal Vescovo di Almeria, che provocò la citata decisione della S. Congreg. del Concilio nel 1861. Quel Vescovo volle fare por termine alle discussioni sullo stipendio della prima Messa, tante volte ricordata. Riferì alla S. Congregazione lo stato della questione, e la pratica nella sua Diocesi, per nulla allegando la contraria consuetudine. Segno certo questo che essa non esisteva. Ed è da notare che la S. Congregazione, in quella decisione (sopra, pag. 361), confermativa della restrizione benedettina, come abbiamo dimostrato

nella soluzione del secondo quesito, non si limitò alla Diocesi di Almeria; ma esplicitamente incluse *tutti i luoghi* compresi nell'Indulto di Benedetto XIV: « An sacerdotibus comprehensis « in Indulto de quo agitur, prohibitum sit etc... ».

È certo adunque, secondo noi, che l'asserta contraria e centenaria consuetudine in tutta la Spagna non esiste; e perciò non può invocarsi per eludere il precetto proibitivo di Benedetto XIV.

Al quarto. — La sospensione *a divinis*, apposta da Benedetto XIV ai contravventori del suo precetto restrittivo, contro i Sacerdoti che avessero esatto una maggiore elemosina per la prima Messa, o qualunque elemosina per la seconda e terza, nelle Provincie non comprese nell'antico regno di Aragona, e contro i Sacerdoti secolari di quello antico regno, che avessero ricevuto elemosina per la terza Messa, da incorrersi *ipso facto*, ebbe certamente vigore sino alla pubblicazione della Bolla *Apostolicae Sedis* (1869). Oggi non ha più vigore tale pena (non parliamo del peccato e dell'obbligo della restituzione rimasti come prima), giacchè Pio IX di s. m., con detta Bolla, intese restringere il numero delle censure *latae sententiae*, dichiarando aver vigore solo quelle inserite in detta Bolla, ed alcune com minate dal S. Concilio di Trento e quelle riguardanti l'interno regime degl'Istituti ed Ordini religiosi, etc.: « sapientissimo consilio « statuit, ut ex quibuscumque censuris sive excommunicationis, « sive suspensionis, sive interdicti, quae per modum latae senten- « tiae hactenus impositae sunt, nonnisi illae quas in hac consti- « tutione inseruit, eoque modo quo inseruit robur exinde ha- « beant... Verum sartas tectas servari voluit, 1° eas censuras, « quas Concil. Tridentinum decrevit, tulit, excepta ea quae con- « tinetur Sess. IV, in Decr. *De editione et usu Sacror. Librorum;* « et eas quae hactenus in suo vigore perstiterunt, sive pro Ro- « mani Pontificis electione, sive pro interno regimine quorum- « cumque Ordinum, et Institutorum Regularium, nec non quo- « rumcumque Collegiorum etc.. ». D'Annibale, *Summula Theol. Mor.*, Par. I. *Proleg.*, tract. VI, Append. n. 389.

E lo dice esplicitamente riguardo al nostro caso, nella sua *Teologia Moral* il P. Moran, l. c.: « *Las prohibiciones que contiene* « *el breve* Quod expensis *de Bened. XIV de* 26 *de agosto de* 1748, « *están en vigor* (*v. el n.* 3494); *mas no las censuras que en el se* « *fulminan, después de la publicacion de la constitución* Apostoli- « cae Sedis, *por la cual Pio IX abolió todas las censuras generales*

« latae sententiae, *declarando vigentes* etc... ». E al lib. VII, trat. III, n. 3494: « ...*Por tanto no queda ya vigente la suspension* a divinis *lata* « *reservada á Su Santidad, que fulminò Bened. XIV por el breve* « Quod expensis, *contra los sacerdotes nuevamente priviligiados* « *que en España y Portugal recibieran limosna por la tercera Misa,* « *ò segunda y tercera respectivamente, el dia de Animas, porque* « *esta censura ni es general ni particular, que afecte al régimen* « *interior de ningun instituto ni lugar piadoso, etc., ni fué renovada* « *por la constitución* Ap. Sedis, *ni por ningun decreto posterior* « *de las Sagradas Congregacionc...* ».

Al quinto. — Dal fin qui detto chiaro apparisce che la proibizione di Benedetto XIV deve intendersi letteralmente, e per la prima Messa, nella Spagna (eccettuato l'antico regno di Aragona), nel Portogallo e nell'America Latina, non può riceversi che l'ordinaria elemosina delle Messe manuali, lette o cantate, tassata dal Sinodo diocesano o dalla locale consuetudine. E per locale consuetudine s'intende quella che riguarda l'elemosina delle Messe manuali in genere. Che niuna ragione o pretesto in contrario può scusare, nemmeno la spontanea offerta del richiedente la Messa; onde si è sempre obbligati alla restituzione della somma indebitamente ricevuta. Che tale somma da restituire deve consegnarsi all'Ordinario, per erogarla in qualche pio uso, a suo arbitrio, non mai in sovvenzione degli stessi Sacerdoti, o dei loro parenti o dei loro conventi, ecc.; onde non può restituirsi a chi chiese la applicazione della Messa e diede l'elemosina (sopra pag. 358).

Ma se in *buona fede* il Sacerdote avesse ricevuto una maggiore elemosina, o l'elemosina per le Messe che avrebbero dovuto applicarsi gratuitamente, per tutti i fedeli defunti, deve anche restituire?

Per rispondere a questa domanda basta applicare la teoria del Diritto e della Teologia Morale, circa il *possessore di buona fede*. Questi è obbligato a restituire ciò che possiede credendosi legittimo padrone, mentre non è, appena conosce non essere legittimo padrone, purchè non sia scorso tanto tempo di buona fede, quanto occorre a prescrivere. Scavini, *Theol. Mor. univ.*, lib. II, tract. VII, disp. I, cap. I, n. 589: « Possessor bonae fidei, « qui nempe accipit aut retinet rem alienam prudenter tenens esse « suam, quae tamen ob vitium sui tituli sua non est, tenetur sta- « tim ac cognoscit illam suam non esse, domino reddere, si

« adhuc retineat, nec eam legitime praescripserit... ». Così tutti i Canonisti e Moralisti.

Ma quale prescrizione occorre? La prescrizione estintiva, ossia trentennale. Reiffenstuel, *Ius can. univ.* lib. II, tit. 26, § 4, n. 155.

Mons. Giuseppe Fameli, *Prel. Dom. di S. S.*
Consultore della S. C. del Concilio.

NB. — Questa nostra Consultazione, fino a contraria autentica dichiarazione, non subisce alterazione alcuna, anche dopo la nuovissima Costituzione « Incruentum altaris » (1), la quale per nulla riguarda i paesi già privilegiati di lingua spagnola e portoghese.

STUDI DI DIRITTO PARROCCHIALE

I. Su la rappresentanza giuridica della parrocchia

(Continuazione: v. pag. 363).

L'opinione del Mortara. — Dicemmo che particolare trattazione meritava l'opinione di questo illustre autore: poichè essa ha trascinato dalla sua qualche corte e perfino la suprema di Roma. Il Mortara ha studiato la quistione principalmente di fronte ai diritti del comune, a cui vede male contrapporsi la rappresentanza del parroco per gl'interessi dei fedeli parrocchiani. Egli nega, *a priori*, sembra, che il diritto di tale rappresentanza abbia alcun fondamento sia pure nel Diritto Canonico; e — *sit venia verbo* — espone alquanto confusamente il suo pensiero in proposito.

Vi faremo qualche osservazione tutta nostra, ma che ci è parsa naturale nello scorrere serenamente quanto egli scrive sulla Procedura Civile (cfr. v. II, pag. 589 seg., n. 461-62 e nota, ed. 1906).

Adunque al numero 461 op. cit. il Mortara scrive: « L'interesse ad agire o difendere è dunque un interesse giuridico, vale a dire non può consistere nel semplice godimento altruistico e tutto intellettuale di una norma giuridica violata; ma deve

(1) V. sopra, pag. 388.

concretarsi anzitutto nella possibilità di essere il soggetto di quel diritto che dalla decisione favorevole della controversia sarà riconosciuto ». Non si oppone d'altronde a tale conclusione il principio della « rappresentanza »... « imperocchè il rappresentante in giudizio incarna la persona del rappresentato... e non è affatto nella posizione di un terzo il quale si proponga di lottare... a pro della giustizia, spinto da impulso di filantropia o di astratto sentimento morale ». Tutto ciò è molto ben detto: non vogliamo pensare del resto che l'illustre giurista venga nel dubbio che il parroco nei riguardi della sua parrocchia, e similmente il vescovo per la sua diocesi, sia per trovarsi mai in tale olimpica condizione; chè egli viceversa è « quel rappresentante... che presta, per così dire, la forma o veste organica al soggetto giuridico, che sta veramente di fronte al magistrato e pel quale l'ufficio della giurisdizione direttamente si esercita » (ivi).

Al numero seguente (462) il Mortara s'immora a farci notare come: « un interesse di natura puramente etica non basta a giustificare la qualità di attore o di convenuto »; poichè l'interesse deve concretarsi, nella parte attrice (si noti) in « una utilità cui esso può aspirare per sè o per altri, mercè la riparazione di quello stato o di quel fatto violatore del diritto donde ebbero origine il contrasto col convenuto e la proposizione delle domande ». Ma, — si osserva — l'utilità morale o spirituale non è anch'essa una « utilità »? E valutabile civilmente e giuridicamente?...

Ma prosegue il Mortara: « Non si confonda però l'indagine sull'*interesse* con quello intorno alla *rappresentanza:* bene spesso esse compaiono, nella pratica del contenzioso civile, con lineamenti analoghi e l'equivocare si rende più facile in quanto sembra che il risultato della discussione sia identico, ma non è così. Negare ad un attore o ad un convenuto le qualità di rappresentante del soggetto interessato nella lite (che è più spesso un ente morale o un'altra istituzione pubblica o privata) *non significa negare l'interesse del soggetto medesimo.* Certamente chi non ha la legittima rappresentanza di tale interesse non ha in proprio un interesse giustificabile; ma posta l'indagine su questo terreno, essa *concerne la qualità del contendente, non veramente l'interesse* ». Sin qui è piano: ma, continuando, non si vede se quest'ultimo « interesse » sia quello della « persona che si deve rappresentare » oppure quello dell'« attore che crede avere interesse » a muovere una lite. Continua infatti così: « La linea di separazione

tra i due concetti (?) è talvolta così lievemente sfumata da rendersi difficile percepirla senza accurata distinzione. *Accade infatti* che una persona venga a piatire in giudizio per un diritto di un ente, o di un'altra persona, vantandone la rappresentanza; *accade altra volta* che, pur non assumendone affatto la rappresentanza, sostiene di poter difenderne il diritto *perchè possiede interesse* a ciò ». Qui poi, continuando, il Mortara vuole mettere in guardia il lettore contro il « cosidetto interesse morale »; si compiace di qualche autorevole decisione che nega la legittimità di tale interesse (Cass. Roma, 22 gennaio 1900, in *Giur. It.*, 1900, 353) perchè «*esso non potrebbe mai assurgere al concetto di un diritto civilmente esperibile* » e lamenta che, purtroppo, secondo lui, « *non si può dire che questa esatta visione del giusto sia la più comune* ». Il Mortara ritiene per esempio, che si è errato ad ammettere in giudizio il parroco o il vescovo a confronto del Fondo del Culto, del Governo o del comune, perchè, sembra, quelli non ne sono i « legittimi rappresentanti »: le istituzioni in favore delle quali il vescovo o il parroco parrebbero intervenuti (in base ad interessi spirituali o morali) avrebbero di già una « propria rappresentanza » ed una « personalità autonoma »; il che escluderebbe ogni ulteriore rappresentanza, al difuori cioè degli organi proprii. Nè tal ragionamento avrebbe che vedere con l'indagine circa la giuridicità degl'*interessi spirituali dei soggetti* che si vorrebbero rappresentare. Questa, in altri termini è quistione di rappresentanza. Deplora infatti il Mortara che « in nome degli *interessi spirituali* di una diocesi, fu ritenuto che il vescovo agisca legalmente in giudizio per reclamare che sia conservata nel suo stato originario un'istituzione destinata ad educare al sacerdozio i nativi della diocesi *quantunque* tale istituzione abbia una propria rappresentanza ed un'autonoma personalità giuridica. (Corte App. Roma, 15 giugno 1898, in *Giur. It.*, I, 2, 726). Analogamente — continua — fu giudicato che quantunque una fondazione di culto e beneficenza si trovi amministrata dalla congregazione di carità, il vescovo o il parroco hanno interesse spirituale ad agire in giudizio per difenderla dall'applicazione delle leggi eversive (App. Bologna, 15 settembre 1899, ivi, I, 2, 1915). Fu giudicato che il parroco ha interesse ad agire contro il Fondo del Culto, perchè sia conservata la celebrazione di messe festive, a *vantaggio spirituale* della popolazione, in adempimento di simile onere imposto dal fondatore di una cappellania sop-

pressa. (App. Firenze, 12 aprile 1901, *Annali*, 1911, III, 182). Questi esempii, conchiude, sono sufficienti per stabilire qual'è la tesi che noi stimiamo erronea ed infondata ».

Il discorso del Mortara non ha però — fin qui — nulla contro la « giuridicità » degl'*interessi spirituali* del « soggetto parrocchia », inteso anche come comunità di parrocchiani o diocesani. Anzi egli stesso tiene in considerazione tali interessi; così scrive infatti poche righe più sotto: « Gl'interessi della popolazione, ANCHE SPIRITUALI, a cui si voglia provvedere mediante una spesa a carico del comune non sono rappresentati (si noti) che dall'organo politico amministrativo comunale, cioè dall'amministrazione elettiva ».

Ma no, egli subito soggiunge che... non è quistione di rappresentanza! È che i parrocchiani non hanno, in fondo, « interesse legittimo » quando si tratti d'interessi spirituali: « Le sentenze indicate, ed altre congeneri, non assumono di dimostrare che *esista un diritto civile di cui la collettività dei parrocchiani o diocesani*, ovvero individualmente il vescovo o il parroco, *siano i soggetti, e che possono quindi far valere in giudizio;* ma partendo (?) dal concetto che basti un *interesse morale* a rendere proponibile un'azione, riconoscono siffatto interesse nel vescovo o nel parroco, come tali, in considerazione del loro ufficio spirituale (mentre noi consideriamo il parroco ed il vescovo, come *naturali rappresentanti di veri e legittimi interessi*)... ed in ciò consiste l'errore fondamentale, giacchè a guardarsi da vicino e senza prevenzioni è facile (veramente non pare) vedere che se questi dignitari del culto non sono nè i soggetti del diritto, nè i legittimi rappresentanti di altri *soggetti da cui il diritto potesse farsi valere sia in giudizio che fuori giudizio*, non debba competere loro alcuna azione ».

A farlo apposta, il Mortara, qui torna ad avvertirci di non equivocare tra questa controversia e l'*altra* « intorno alla rappresentanza dei diritti della parrocchia! »

Insomma in tutto il ragionamento dell'illustre autore non si riesce a scorgere « perchè » egli escluda il parroco dall'azione giudiziaria a tutela degl'interessi spirituali della parrocchia: non si vede cioè se egli è tratto a tale conclusione dalla considerazione che detti interessi spirituali non gli sembrano « interessi civilmente esprimibili » o dall'altra, che cioè il parroco non sarebbe legittimo rappresentante di detti interessi, nell'ipo-

tesi, veri interessi legittimi. Poichè se fosse per il primo motivo non si spiegherebbe quello che egli stesso scrive, che: « Il parroco, come funzionario della Chiesa può sentire in sua coscienza l'aspirazione a vederne mantenute le prerogative e le utilità; *ma gl'interessi della popolazione, anche spirituali,... non sono rappresentati che dall'organo politico amministrativo comunale*, cioè dall'amministrazione elettiva, la quale, ecc... ecc. ».

Che se poi si chiede al Mortara, perchè secondo quest'ultima opinione, il parroco *non possa* rappresentare... *quello* che il comune rappresenta, cioè gl'interessi spirituali della popolazione, ci si sente rispondere (son le parole citate innanzi): « gl'interessi spirituali dei parrocchiani, non sono interessi civilmente esperibili! ».

Tutto questo, naturalmente, è contradditorio. Tuttavia dobbiamo credere che il Mortara è per questa seconda tesi: egli cioè ritiene che gl'interessi spirituali non sono civilmente esperibili. Nella sua *Procedura*, n. 461, leggiamo: « l'utilità generica dei fedeli, non è per sè sola fonte di diritti »; nel medesimo luogo, citando il Ruffini gli critica che egli parli di « diritto dei parrocchiani »; secondo lui, la frase da usare è questa: « diritti della Chiesa » e ciò « per scongiurare (sic) il pericolo che si scivoli sul terreno delle azioni promosse per *far valere interessi spirituali* ». Vero è che egli, ritornando sul suo pensiero e per « riassumerlo in una formula la quale non lasci luogo ad equivoci » soggiunge: « chi fa valere in giudizio i diritti della chiesa parrocchiale, difende... il possibile (?) interesse spirituale dei fedeli, ma l'interesse spirituale dei fedeli non è materia di diritto, nè d'azione... per la chiesa parrocchiale ». E con quest'ultimo inciso pare che limiti — di nuovo — la *diminutio capitis* degli interessi spirituali dei fedeli solo nei riguardi della chiesa parrocchiale; ma qui appunto è contradizione: in quanto concede al municipio e nega al parroco un medesimo diritto, senza che avanzi una sola regione in prova del suo asserto. Certo che egli parla della non giuridicità, in genere, degl'interessi spirituali: e gli si potrebbe osservare che, ciò essendo vero, essi non potrebbero acquistare in alcun conto, la giuridicità; neanche pertanto in mano al municipio. A questo, ove agisse per la tutela di quegli interessi, si potrebbe, *ad hominem*, eccepire, l'insostenibilità di tale azione, quale priva di consistenza giuridica per deficienza di diritto civilmente esperibile.

Il Mortara invece avrebbe evitato la contradizione ove si fosse limitato ad escludere la rappresentanza giuridica della parrocchia in persona del parroco come colui che (come pare avesse voluto dire al n. 461, e come esplicitamente più giù) agisce « per *impulso morale* a difesa dei *diritti altrui*... quando non si ha la legittima rappresentanza del soggetto cui competono quei diritti e, con essa, l'interesse a farli valere in giudizio ». In tale ipotesi avremmo tentato di dimostrargli in contradditorio, come facciamo nel presente breve studio, che il parroco viceversa, agisce, nel caso per « *preciso dovere del proprio ufficio* » a difesa di interessi reali e giuridici, *anche spirituali*, di cui egli è legittimo rappresentante in giudizio: di *tutti* gl'interessi cioè del soggetto *Parrocchia*, cui competono veri e proprii diritti civili. — Invece il Mortara ha voluto concedere al Comune quanto nega al Parroco e per motivi che, se fossero veri, militerebbero ugualmente contro l'uno e contro l'altro: e questa diversità di trattamento egli non ce l' ha giustificata.

(*La fine al prossimo numero*).

Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno.

QUESTIONI.

18. *Di un concorso nullo per la presenza di un esaminatore non legittimo.*

Un novello vescovo, appena viene in diocesi, conferma tutti gli esaminatori prosinodali, nominandone due senza chiedere il consenso del capitolo cattedrale. In un prossimo concorso di parrocchia viene invitato come esaminatore uno dei due nuovi, il quale, prestato il giuramento, assiste regolarmente agli esami. Si domanda: Alla venuta del nuovo vescovo prima di compiere il quinquennio in carica, gli esaminatori hanno bisogno di conferma? Poteva farsi a meno, per la nomina dei due nuovi esaminatori, del consenso del Capitolo? È sufficiente la ratiabizione o consenso tacito, in quanto che il Capitolo non protesta? Occorre la votazione sui singoli nomi, devono i voti essere segreti? Che cosa è a dire del concorso, e come rimediare nel caso?

R. Come ognuno sa, l'istituzione degli esaminatori sinodali è dovuta al Concilio di Trento, Sess. XXIV c. 18 de Reform., il quale ordinò che nel Sinodo diocesano si eleggessero almeno sei esaminatori per esaminare i concorrenti ai beneficî parrocchiali vacanti.

Poichè il Sinodo dovrebbe tenersi ogni anno, gli esaminatori sinodali avevano la durata di un anno, e occorrendo sostituirli nel decorso dell'anno, prima della celebrazione del Sinodo, prendevano il nome di esaminatori prosinodali. Caduti in dissuetudine i Sinodi annuali, i vescovi avevano bisogno di speciali facoltà della S. Sede e a seconda della concessione eleggevano per tre o cinque anni, sempre però col consenso del Capitolo, detti esaminatori che prendevano anch'essi il titolo di prosinodali. Coll'innovazione introdotta dal Decreto « Maxima cura » di Pio X, i vescovi non hanno più bisogno di speciali facoltà per eleggere fuori Sinodo gli esaminatori: hanno però bisogno sempre del consenso del Capitolo, altrimenti l'elezione è nulla. Con le nuove disposizioni gli esaminatori non durano più un anno, ma un intero quinquennio, e non possono essere rimossi senza una giusta e grave causa. Pertanto la conferma fatta dal nuovo vescovo era superflua, ma poichè *utile per inutile non vitiatur*, e poichè trattandosi di *conferma*, e non di *nuova elezione* non è necessario il consenso, ma basta il semplice consiglio del Capitolo, consiglio che il vescovo non è obbligato a seguire, questo primo atto di conferma compiuto dal vescovo non può avere nessuna conseguenza sulla validità o meno del fatto concorso. Altrettanto non possiamo affermare della nuova elezione dei due esaminatori fatta senza il consenso del Capitolo. Questa elezione certamente è nulla, nè a salvarla dal vizio di nullità si può fare appello al consenso tacito, perchè il consenso del Capitolo dev'essere dato *capitulariter*, onde non vale raccogliendo il voto di ogni singolo capitolare economicamente ed in forma privata; dev'essere dato a suffragi segreti, per lasciare ad ogni membro del Capitolo la libertà di dare il suo giudizio; dev'essere dato su ogni singolo nome proposto, potendo accadere che si dia favorevole ad uno e contrario all'altro; tutte condizioni queste che mancano nel consenso tacito. Il non protestare poi non potrà mai equivalere ad un consenso tacito, che richiede sempre un atto positivo della volontà. Dovendosi pertanto considerare come nulla la nuova elezione, il concorso fatto alla presenza di uno dei due esaminatori non legittimo, sarà inficiato dello stesso vizio di nullità (Reclusio, *de re paroec.*, l. 3, 56; Giraldi, *de parocho*, n. 71) e qualunque collazione o possesso di beneficio che seguisse quel concorso nullo, dovrà ritenersi come nulla, non ostante la buona fede, per la clausola irritante. (Pirro Corrado, *Prasc. benef.*, lib. 3, cap. 3, n. 24). Occorrerà nel caso rivolgersi alla Santa Sede per la sanazione delle diverse nullità e intanto convalidare l'elezione dei nuovi esaminatori chiedendo sui loro nomi il consenso del Capitolo.

QUESITI MINORI.

109. *D.* Il Capitolo Cattedrale di V... si compone di quattro dignità (Arcidiacono, Arciprete Curato, Primicerio Primo, Primicerio Secondo) e di otto canonici, tra i quali il Canonico Curato che è parroco della parrocchia detta di S. Croce, che è separata dalla parrocchia della Cattedrale. Essendo vacata la parrocchia di S. Croce, viene nominato Canonico curato uno dei Primicerii. Può costui, pur lasciando la prebenda primiceriale, conservare il diritto d'insegne, di precedenza e di anzianità sui canonici, e aggiungere al titolo di canonico curato quello di Primicerio?

R. Poichè per occupare il Canonicato curato, si è dovuto rinunciare alla dignità e alla prebenda primicerïale, non vi è dubbio che si debba rinunciare anche ai diritti d'insegne, di precedenza, ecc., annessi a quella dignità e contentarsi dei diritti inerenti al nuovo Canonicato. Non potrà pertanto aggiungere al titolo di Canonico curato quello di Primicerio, a meno che il Capitolo espressamente non consenta, e l'ordinario conceda quel titolo onorifico, come generalmente si suole praticare con quei canonici, che lasciano il coro per occupare una parrocchia, ai quali si suole riconoscere il titolo e le insegne di canonici onorari.

110. *D.* Il sub-economo dei benefici vacanti di A., domanda con insistenza a questa Curia vescovile, l'elenco del Cattedratico che si paga dai parroci al vescovo *pro tempore*, con evidente intenzione di esigerlo per conto del Demanio durante l'attuale vacanza della sede. Si domanda se la Curia può dare tale elenco? oppur no, e con quali ragioni giustificare il diniego?

R. Non lo può dare; e la ragione, evidentissima, che niun Tribunale, se del caso, potrà disconoscere, è che durante la vacanza della sede episcopale il cattedratico, essendo diritto *personalissimo, non è dovuto*, come più volte rispose la S. Congregazione del Concilio. Veggasi ampiamente nel vol. XXII del *Monit.*, pag. 371 ss.

111. *D.* Alcuni parroci della diocesi di S. in occasione dell'annuale Santa Ubbidienza da prestarsi al Vescovo in Cattedrale, mossero lamento contro il Cerimoniere, perchè li aveva chiamati dopo due semplici sacerdoti delegati, l'uno da un Arciprete di Cattedrale soppressa e l'altro da un Arciprete di Collegiata ricettizia, e perchè continuava a chiamarli dopo gli altri parroci di parrocchie più vaste, ma d'istituzione più recente. Era giustificato il loro lamento?

R. Poichè la persona del delegato e del rappresentante nel caso propostoci, subentrano al posto del delegante e del rappresentato, qualora la Cattedrale soppressa e la Collegiata ricettizia godano del

diritto di precedenza sulle altre parrocchie, i parroci non hanno ragione di lamentarsi se il cerimoniere chiama prima i due semplici sacerdoti rappresentanti i due arcipreti assenti. Giustamente però si lamentano nel sentire chiamare prima di loro parroci e parrocchie d'istituzione più recente della loro, sebbene più vaste. La precedenza dei parroci è regolata dall'antichità e dalla dignità della chiesa parrocchiale. (S. R. C., n. 788).

Tranne pertanto il caso di legittime consuetudini, di privilegi, ecc., l'ordine da seguirsi nel chiamare i parroci a prestare l'atto di obbedienza deve desumersi dall'*antichità* e dalla *dignità* della chiesa parrocchiale, e non dalla minore o maggiore vastità della parrocchia.

112. *D.* Il Parroco di una Chiesa Collegiata, seguendo l'esempio del suo predecessore che resse la parrocchia per 25 anni, prende sempre il primo posto indossando la stola in tutte le processioni che escono dalla sua chiesa e dalle altre esistenti nel territorio parrocchiale. Altrettanto fanno gli altri parroci della diocesi e l'Arcidiacono nella processione del Protettore che esce dalla Cattedrale. Ultimamente però alcuni sacerdoti hanno trovato a ridire contro quest'uso, dicendolo contrario alle Rubriche. Devono il parroco e tutti gli altri Arcipreti, non escluso l'Arcidiacono smettere d'indossare la stola nelle processioni?

R. Certamente molti decreti della S. R. C. prescrivono che i parroci devono usare la stola nella sola collazione dei sacramenti e dei sacramentali, nonchè nelle prediche, ove vige la consuetudine; nelle altre funzioni, come nelle processioni non possono indossarla. (S. R. C., 11 mart. 1871, n. 3237; 26 sept. 1868, n. 3185; decr. gen. 12 jul. 1892, n. 3784).

Solo a taluni parroci per speciale privilegio fu concesso l'uso della stola nella processione del *Corpus Domini* come ai parroci di Todi col decreto del 22 agosto 1818 e a quei di Bergamo col decreto del 7 giugno 1890 con la clausola però « dummodo collegialiter incedant ». Si rifletta che la stola non è un indumento od ornamento di dignità o di giurisdizione parrocchiale, come sembrano credere alcuni, ma è un indumento sacro da usarsi quando il rito della Chiesa la prescrive. Nell'associazione dei defunti e in tutti gli altri officii esequiali, nei quali il parroco esercita il suo ministero, è consentito l'uso della stola, ancorchè avvenga di passare per alieno territorio, perchè essendo la stola veste sacra, esclude l'idea di giurisdizione.

Nel caso proposto si accenna però ad una consuetudine comune a tutta la diocesi, e noi sappiamo che in molte altre diocesi vige la medesima consuetudine. Può conservarsi siffatta consuetudine? Sebbene il decreto generale del 7 sett. 1816 dica « consuetudinem in contrariis in esse abusum per locorum Ordinarios eliminandum » pure poichè in seguito la S. R. C. si mostrò più indulgente verso le con-

suetudini locali (5 dec. 1868 in Syren.; 3 dec. 1881 in Syracusana, etc.) noi crediamo che i parroci, ove realmente esista la consuetudine, posrano continuare a portare la stola anche nelle processioni.

113. *D.* Nella Chiesa curata di S. Maria del Fiore in O... *ab immemorabili* fu eretto un altare dedicato al taumaturgo S. Antonio di Padova, la cui devozione è andata ogni giorno più aumentando tra i fedeli. L'Arciprete dell'altra parrocchia esistente in paese, ultimamente ha solennemente inaugurato nella sua chiesa un'altra statua a Sant'Antonio. Poteva ciò fare senza intesa del Curato e della curia diocesana? Ha leso ciò facendo i diritti del curato e della sua chiesa?

R. Senza il permesso dell'Ordinario nessun Rettore di chiesa può esporre al pubblico culto nella propria chiesa nuove statue o imagini di Santi, richiedendosi la previa benedizione, la quale è riservata al vescovo. Qualora pertanto l'arciprete in parola, senza premunirsi delle debite facoltà ha esposto nella sua chiesa questa nuova statua di Sant'Antonio certamente ha operato contro la disciplina vigente della Chiesa. Non ci sembra però che abbia leso i diritti del curato, poichè, per parlare di lesione di diritti, occorrerebbe dimostrare che al curato spetti l'esclusivo diritto del culto di Sant'Antonio. Ora il culto dei Santi non può dirsi monopolio di nessuna chiesa.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Usucapione del diritto di patronato attivo. — Il diritto di patronato attivo può acquistarsi colla prescrizione centenaria mediante il legittimo possesso consistente nell'apposizione dello stemma gentilizio nella relativa cappella.

Pel diritto canonico è ammessibile l'usucapione anche in materia di patronato, tanto più trattandosi di possesso centenario. — Cass. Torino, 9 ottobre 1914 – Scaccalossi c. Farina (Cfr. *Il Diritto ecclesiastico italiano*, ser. II, vol. VIII, pag. 23).

Circa la validità d'un legato a favore della parrocchia. — Il legato di un'annua rendita, da pagarsi metà pel culto della chiesa parrocchiale e metà per assegno al parroco *pro-tempore*, non costituisce fondazione autonoma di culto colpita dalle leggi eversive o dal disposto dell'art. 833 Cod. civ.

Trattasi di legato unico, e perciò valido, a favore della Parrocchia, ente riconosciuto dalla legge con piena capacità di acquistare, previa l'autorizzazione governativa.

Sono tuttora in vigore nelle provincie meridionali la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il successivo decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le norme e la procedura da seguire per l'autorizzazione governativa circa gli acquisti degli enti morali ed ecclesiastici.

L'assegno al parroco *pro-tempore*, disposto in un legato a favore della Parrocchia, non costituisce sostituzione fidecommissaria.

Le clausole nulle (nella specie, riserva di usufrutto fatta dal testatore della rendita del titolo legato) non inficiano la validità di una disposizione a favore di una Parrocchia, disposizione non vietata dalla legge e contenuta in un testamento pienamente valido e fornito di tutte le formalità estrinseche prescritte dall'art. 774 Cod. civ.

L'omessa interpellazione degli eredi legittimi, richiesta dall'art. 3 del regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, non costituisce difetto di formalità sostanziale da rendere nulla e come non avvenuta l'autorizzazione governativa ad accettare il legato. — Appello Catania, 3 gennaio 1913 - D'Angelo c. Ferraro. (*Ibid.*, pag. 58).

Sul rimborso delle spese di culto a favore delle ex-collegiate curate. — Al parroco di una Collegiata soppressa con la legge 15 agosto 1867, circa le spese di culto e di officiatura, compete un doppio diritto verso il Fondo Culto, cioè:

1° quello di aver il rimborso delle spese *nel limite* dell'ammontare delle rendite dei beni pervenuti ad esso Fondo Culto dall'ente soppresso;

2° quello di avere il rimborso delle stesse spese, in applicazione della legge 30 giugno 1892 — e per il periodo di tempo dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899 — *senza alcun limite*, cioè nel loro reale e giusto ammontare, quando, per la esiguità delle rendite del beneficio, abbia luogo la liquidazione del supplemento di congrua.

Lo stabilire l'eccesso nel determinare le spese di officiatura costituisce un giudizio di apprezzamento, che va fatto, tenendo conto di ogni peso ed onere, compreso quello delle spese di culto, di cui pure il parroco chiese ed ottenne la rivalsa.

Un progetto di quota parrocchiale non può equivalere al verbale di stralcio della quota curata, da farsi dal Demanio all'atto della presa di possesso dei beni della ricettizia o collegiata. — Cass. Roma, 25 febbr.-17 apr. 1915. Mancini c. Fondo Culto (*Il dir. eccl. ital.*, ser. II, anno VIII, p. 97.

Circa il diritto del parroco nel reclamare l'adempimento di oneri. — Il parroco ha interesse a reclamare, sia in nome proprio come titolare del beneficio, sia in rappresentanza della chiesa parroc-

chiale, l'adempimento dell'onere delle messe da celebrarsi nella chiesa stessa.

Non deve confondersi l'interesse ad intentare una data azione col fondamento della medesima, trattandosi di cose tra loro distinte.

Il Fondo Culto non è tenuto ad adempiere in forma specifica gli oneri annessi ad una cappellania soppressa, tranne il caso che vi siano dei *terzi* aventi diritto ad esigerne la prestazione; il che si verifica quando risulta dalla volontà chiara e precisa del fondatore di destinare gli oneri stessi a vantaggio diretto ed immediato di determinate persone fisiche o giuridiche.

Lo stesso principio vale anche se trattisi di cappellania soppressa col decreto Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, che impose all'art. 16 espresso obbligo del suddetto adempimento alla Cassa Ecclesiastica.

Importa giudizio di fatto il decidere se il fondatore, nell'istituire la cappellania, volle il vantaggio diretto ed immediato della chiesa od una vera e specifica utilità della popolazione. — Cass. Roma, 14 dic.-9 genn. 1915. Bocchetti c. Fondo Culto. (*Ibid.*, pag. 102).

Competenza giudiziaria relativamente alle opere pie. — Non è di competenza dell'autorità giudiziaria lo statuire sulla natura giuridica di un'opera pia, se di beneficenza o di culto, allo scopo di determinare a quale dei pubblici poteri dello Stato sia essa sottoposta per l'esercizio della funzione di tutela.

Per far luogo alla competenza dell'autorità giudiziaria occorre non solo che si deduca una questione preliminare od incidentale sopra un diritto civile, ma altresì che la questione serva come mezzo al fine di una pronuncia destinata a produrre conseguenze di indole patrimoniale od attinenti a qualche altra utilità.

Comunque sia definita una fondazione, o quale istituto di beneficenza ovvero quale opera pia avente fine religioso, le conseguenze non mutano di fronte alla legge 17 luglio 1890, n. 6970, che all'art. 91, n. 3, equipara alle istituzioni di pubblica beneficenza le opere pie di culto, i lasciti e legati di culto.

Una simile fondazione non può quindi sfuggire mai alla vigilanza e tutela del potere amministrativo, e in particolare all'obbligo di presentare i bilanci della sua gestione alla Giunta provinciale amministrativa. — Cass. Roma (Sez. unite), 28 nov.-9 genn. 1915. Minist. Interni c. Fond. Piervissani. (*Ibid.*, p. 105).

Validità di legati pii. — Non è contraria al disposto dell'articolo 833 Cod. civ., ed è perciò valida la disposizione testamentaria, con la quale viene nominato un amministratore di alcuni immobili allo scopo di erogarne i frutti in determinati usi, impiegando il sopravanzo in tridui in suffragio dell'anima del testatore. — Cass. Torino, 16 dic. 1914. Arnaldi c. Rossi. (*Ibid.*, p. 109).

— È valida la condizione, apposta ad un legato, che il legatario debba assumere il ministero sacerdotale, in ispecie quando risulti che detta condizione fu ispirata dal desiderio del testatore di assecondare i desideri del beneficato. — Cass. Napoli, 3 ott. 1914. Perna c. Perna. (*Ibid.*, p. 111).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. — *20 maggio 1915.* All' E.mo Cardinale Arcoverde e agli altri Presuli del Brasile, congratulandosi loro della splendida riuscita del congresso episcopale tenuto testè in Nuevo-Friburgo con ammirevole concordia di animi [Acta Ap. Sedis, VII, 405].

6 giugno 1915. A mons. Giorgio Triller, presidente dell'Opera della Stampa cattolica in Baviera, lodandone altamente lo scopo e i felici successi conseguiti [ib. p. 405].

18 giugno 1915. All'Arcivescovo di Buenos-Aires e agli altri Presuli della Repubblica Argentina, in occasione del prossimo compimento della chiesa nazionale per loro cura edificata in Roma (piazza Trasimeno, fuori porta Salaria), sacra all'Addolorata, attribuendole i privilegi delle altre chiese nazionali spagnuole e francesi [p. 406].

20 luglio 1915. Al P. Giacinto Petroni, superiore generale dei Missionari del Preziosissimo Sangue, nell'occasione del primo centenario di vita dell'Istituto, lodandone il fondatore, B. Gaspare del Bufalo, e accennando con mirabili parole all'opportunità dell'opera, poichè ora specialmente « renovandi sunt animi ad amorem studiumque Crucifixi, si vere cura est ut caelestes conticescant irae » [p. 407].

SEGRETERIA DI STATO. — Una bellissima lettera del cardinal Segretario di Stato al ministro degli affari esteri del Belgio, gli annunzia l'efficace proposito del S. Padre di concorrere largamente alla ricostituzione della Biblioteca di Lovanio [ib. p. 359].

Dal medesimo ufficio sono poi stati pubblicati i seguenti importanti

AVVISI. — I. Si è bandito in data 2 agosto un concorso generale, che avrà luogo nel prossimo settembre, per constatare l'idoneità dei sacerdoti aspiranti alla carriera diplomatica. Essendo già scaduto il 10 agosto il *brevissimo* termine d'iscrizione, non ci resta che indicare le materie su cui verserà l'esame: *a*) diritto pubblico ecclesiastico; *b*) diritto internazionale; *c*) storia ecclesiastica; *d*) stile diplomatico; *e*) lingua francese. Il programma dettagliato può aversi dalla Segreteria di Stato.

II. Le cappelle pontificie pel funerale della s. m. di Pio X, e per l'anniversario dell'incoronazione del regnante Pontefice, cadendo

nel periodo troppo gravoso dell'estate, sono trasferite rispettivamente, quella al 5 novembre, come già fu fatto pel funerale di Leone XIII f. r., questa al 22 dicembre, anniversario della consacrazione episcopale del S. Padre, ricevuta da lui dalle mani di Pio X l'indomani dell'anniversario della Sua ordinazione sacerdotale (21 dicembre).

III. Infine si ricorda che sono tuttora in pieno vigore, per uguaglianza di circostanze, i due decreti della Penitenzieria in data 13 marzo 1888, e dei S. Riti, in data 3 febbraio 1912, coi quali fu stabilito, che nell'occasione di vittorie delle armi italiane, possa cantarsi il Te Deum, coi versetti comuni e l'unica preghiera *pro gratiarum actione*, vietata ogni altra aggiunta; e che possano farsi funerali anche solennissimi pei caduti, nei giorni permessi, ma vietato a chiunque, di qualsiasi grado e condizione, pronunziare discorsi funebri (Cfr. *Mon. Ecc.*, ser. I, vol. V, parte II, pag. 34 e ser. III, vol. IV, pag. 33.

LUTTO NEL S. COLLEGIO. — Alle una antim. del 19 agosto rendeva piamente l'anima al Signore, dopo lenta e lunga infermità l'E.mo Card. **Serafino Vannutelli**, Decano del S. Collegio, Vescovo di Ostia, Porto e S. Rufina, Penitenziere Maggiore.

Di antica e cospicua famiglia era egli nato in Genazzano, Diocesi di Palestrina, il 26 novembre 1834. Alunno dell'Almo Collegio Capranicense, dopo aver compito felicemente i suoi studi e conseguito la laurea in ambe le leggi, veniva nel 1860 ordinato sacerdote, e dopo aver tenuto con lode la cattedra di diritto nelle scuole dell'Apollinare, gli veniva affidata quella di dogmatica nel Seminario Vaticano.

Nel 1864 veniva mandato come Uditore di Monsignor Meglia nel Messico, e fu ivi suo valido cooperatore in quel grave periodo, che ebbe a registrare la tragica fine dell'infelice imperatore Massimiliano, e quindi con lo stesso ufficio lo seguiva nella Nunziatura di Monaco di Baviera. Promosso nel 1869 Arcivescovo titolare di Nicea, veniva inviato in qualità di Delegato Apostolico nell'Equatore e nel Perù, donde poi richiamato, veniva nel 1878 destinato alla Nunziatura Apostolica di Bruxelles. Anche colà l'eminente Prelato ebbe a trovarsi in un periodo estremamente difficile e burrascoso per il malvolere del governo liberale, che aveva allora il potere in quel nobile paese, e che ebbe poi a provocare la rottura dei suoi rapporti diplomatici colla Santa Sede. Infine, nel 1880, dopo esser rimasto in Roma per breve tempo, veniva promosso alla Nunziatura Apostolica di Vienna, che tenne per sette anni con somma lode, dopo i quali Leone XIII di s. m. in premio dei lunghi e preziosi servigi da lui prestati alla Chiesa, nel Concistoro del 14 marzo 1887 lo creava Cardinale di Santa Chiesa del titolo di S. Sabina.

Nel Concistoro del 16 gennaio 1893, lo stesso Sommo Pontefice lo preconizzava Arcivescovo di Bologna; ma essendosi il 12 giugno dello

stesso anno resa vacante, per la morte dell'E.mo Zigliara, la sede suburbicaria di Frascati, l'E.mo Vannutelli, a cui quella sede spettava di diritto, optava per essa entrando così a far parte dell'Ordine dei Vescovi.

Fu successivamente Segretario dei Memoriali e dei Brevi, Prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari e di quella dell'Indice, Segretario di quella del S. Uffizio, Penitenziere Maggiore, Prefetto della S. Congregazione Cerimoniale, Protettore del S. M. O. di Malta e di molti Ordini religiosi, sodalizi ed istituti cattolici.

Nel Concistoro del 22 giugno 1903, dalla sede di Frascati egli passava alla sede di Porto e Santa Rufina, propria del Cardinale Sotto-Decano del S. Collegio ed in quello del 25 maggio 1914, essendo venuto a mancare il Cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano, assumeva pure la sede suburbicaria di Ostia, succedendo a lui pure nella dignità di Decano del S. Collegio.

Colla morte del Cardinale Serafino Vannutelli il Sacro Collegio ha a deplorare la perdita di uno dei suoi membri più eminenti, che fu per esso di sommo lustro e decoro. La sua dottrina profonda, la specchiata virtù, il tatto e l'abilità diplomatica, la pratica somma negli affari della Chiesa, gli procurarono la stima e la considerazione dei Sommi Pontefici e dei suoi eminenti colleghi; mentre la schiettezza e bontà del suo cuore naturalmente aperto ai più nobili sentimenti, il candore di un animo squisitamente buono e gentile, lo resero oggetto di profonda venerazione e di sincerissimo affetto a quanti ebbero la ventura di avvicinarlo. Sia pace all'eletta anima sua! (1).

NECROLOGIO. — *10 luglio 1915.* Mons. Giacomo Eduardo Quigley, arcivescovo di Chicago.

2 agosto. Mons. Andrea Bovet, vescovo di Losanna e Ginevra.

8 agosto. Mons. Giovanni Battista Castro, arcivescovo di Caracas.

(1) Il Cardinale Serafino Vannutelli faceva parte delle SS. Congregazioni: Sant'Uffizio, Concistoriale, Concilio, Propaganda, Propaganda per gli Affari di Rito Orientale, Cerimoniale, Affari Ecclesiastici Straordinarî e Studî; delle Commissioni per la Codificazione del Diritto Canonico e per l'Amministrazione dei Beni della S. Sede.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Si aggiungono al Capitolo di S. Maria Maggiore in Roma quattro cantori corali ecclesiastici, e si stabiliscono le norme della loro provvista presente e futura e dei loro servizi.

Costituzione apostolica. — BENEDICTUS EPISCOPUS Servus servorum Dei. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Quum iampridem haud Nos lateat Venerabilem Fratrem Nostrum Cardinalem Archipresbyterum cum Canonicorum Collegio Nostrae Patriarchalis Basilicae Liberianae pro suo religionis studio contendere, ut in maximo nobilissimoque templo Deiparae digne sacrorum perfunctio fiat, tum libenter certiores facti sumus praecipuae eisdem esse curae, ut gregoriani concentus, ad nativam venustatem revocati, pie sciteque adhibeantur secundum ea quae Decessor Noster sanctae memoriae Pius X *Motu Proprio*, die XXII novembris MDCCCCIII edito, sapientissime praescripsit. Cuius rei causa pergratum Nobis est, suffragium atque adiumentum apostolicae auctoritatis iis praestare cupientibus eo vel magis quod magnam Dei Parentem, quae ibi sanctissime colitur, ut a pueris singulari semper pietate prosequuti sumus, ita pontificio aliquo pietatis huius testimonio ornare studemus.

Itaque eorumdem satisfacientes precibus, quae quidem eo spectant ut munus canendi in Ecclesia clericis proprium maneat, de Capellanis seu Cantoribus Choralibus Liberianae Basilicae haec statuimus et praecipimus:

I. Cantores chorales Basilicae Liberianae posthac sacerdotes sint, iique non solum morum probitate praediti, sed etiam, quoniam chori concentum moderari praecinendo debent et voce polleant et cantus gregoriani praestent peritia, quae

peritia diplomate Pontificii Urbis Instituti musicae altius excolendae, vel alio eiusdemmodi auctoritatis testimonio comprobetur.

II. Quattuor e beneficiis Liberianae Basilicae, quae prima vacare continget, Apostolicae Sedi reserventur, iis subinde sacerdotibus conferenda, quos ad cantoris munus idoneos, ut dictum est, esse constiterit. Liberiani autem clerici beneficiarii, si quidem sint in ceteris, idest voce, peritia et diplomate pares, externis anteponantur.

III. Liberiano Canonicorum Collegio quattuor cantores chori, quales dicti sunt, assumere iam nunc liceat, quibus postea beneficium conferetur; interea vero usquedum beneficio carebunt, atque etiam, quum illud acceperint, quamdiu praesentem ex suo beneficio non percipiant utilitatem, eis et Apostolica Sedes et *Mensa Capitularis*, unde sustentare honeste vitam possint, aequis portionibus suppeditabunt.

IV. Cantor beneficiarius qui, sive aetate sive valetudine sive alia causa, iudicio trium rei musicae peritorum, suum canendi munus iam obire non possit, beneficiarius manebit, sed beneficium eius esse *affectum* desinet. In eius locum alius sacerdos renuntietur cantor, iis conditionibus quae supra dictae sunt.

V. Beneficiarii cantores tum etiam habeantur praesentes in choro, quum in alia parte Basilicae suo munere fungentur. Qui, utpote beneficiarii, iisdem iuribus, privilegiis, reditibus, distributionibus fruentur, quibus ceteri beneficiarii Basilicae Liberianae, eisdemque Constitutionibus parebunt. Pro peculiari autem ipsorum officio, peculiaribus teneantur legibus, quas Nos et iam probavimus et hic ratas habemus, derogantes Constitutionibus Liberianis ex ea praesertim parte quatenus servitium chori per *tertiariam* beneficiariis praecipiunt. Hi enim beneficiarii cantores altaris quidem servitio exempti erunt, sed servire choro per *mediariam* debebunt; quam maiorem ipsorum operam, itemque operam quam cantoribus Capellae musicae navarint, Capitulum de reditibus eiusdem Capellae remunerandam curabit. Hi vero quum praesentes officio secundum proprias leges adfuerint, fruentur omnibus distributionibus cotidianis, communibus, manualibus, *inter praesentes*, poenis pecuniariis quae vulgo *fallentiae* dicuntur, aeque ac si servitium tertiariae in choro, ut ceteri, obierint

Spem bonam fovemus futurum, ut quotquot beneficiarii cantoris in tam augusta tamque magnifica Virginis Aede susceperint munus, et concinentes in choro et concentum Capellae musicae adiuvantes, Apostolicae Sedis de cantu liturgico praescriptionibus studiose semper obtemperent. Meminerint excelsum ac prorsus dignum angelis se inivisse munus, atque omnem dent operam, ut cantus sacer talis, quoad possit, exsistat, qualem Dei maiestas, honor Virginis, p... as christiani populi requirit.

Quae autem hic a Nobis constituta sunt, ea Liberiano Canonicorum Collegio, sub auspicio Cardinalis Archipresbyteri, exsequenda committimus; eademque valida, firma semper fore edicimus, non obstantibus contrariis quibusvis Constitutionibus Apostolicis, etiam specialissima mentione dignis.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo decimo quinto, die XI mensis iulii, Pontificatus Nostri anno primo

P. Card. GASPARRI
a Secretis Status.

V. Card. VANNUTELLI
Datarius.

Loco ✠ Plumbi

Visa
M. RIGGI, C. A., *Not.*

II.

Al P. Giacinto Petroni, Superiore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, nel centenario dall'istituzione della Società stessa, di cui loda altamente lo scopo. (1)

Lettera. — *Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem.* — Optimam Nos quidem opinionem de ista cui praees, Missionalium familia semper habuimus, cum vestram nimirum intueremur sollertiam, industriam et constantiam in quaerenda simul divini nominis gloria, simul hominum salute sempiterna. Hanc ob causam admodum Nos delectarunt eae nuper litterae, quibus, exeunte iam saeculo a sodalitate condita, tu Nos, dilecte Fili, iucundo sane officio pietatis adieras: quibus in litteris, gratis-

(1) Cfr. Mon. Eccl. XXVII, pag 430.

simus erga Deum, qui vos usque adhuc beneficiis omne genus affecisset. Nos, omnium sodalium verbis, obsecrabas ut divina vobis auxilia in posterum quoque, bene precando, conciliaremus. Profecto peculiarem in vos benignitatem providentis Dei nulli non putamus manifestam, qui vel vitam et labores legiferi Patris vestri contempletur, vel consideret quam is celeriter in beatorum caelitum numerum sit adscriptus, et quantam in successoribus alumnis que aemulationem suarum virtutum excitarit, vel ad incrementa sodalitatis, trans oceanum quidem Atlanticum nobilissima, atque ad eos, quos in sacris muneribus ceperitis capiatisque animarum fructus, animum attendat. Quae Nos reputantes, vobis equidem cum gratulamur, tum adeo volentes caelestem imploramus opem, ut Nostrarum hoc esse partium arbitremur. Vos enim, cum de promovendo Pretiosi Sanguinis cultu praecipuam quamdam curam profiteamini, eiusmodi tenetis institutum, quo quidem nihil unquam opportunius, sed his maxime temporibus. Nam quid est potissime, quamobrem tantis hodie mundus miseriis et calamitatibus affligatur, nisi quod homines, immemores fere Iesu Christi, a quo *empti pretio magno* et in libertatem vindicati sunt filiorum Dei, omnes cogitationes suas abiecerint in terras, atque ita Patris in se flagella concitarint? Renovandi sunt animi ad amorem studiumque Crucifixi, si vere cura est, ut caelestes conticescant irae. Omnino in rebus humanis nulla potest esse stabilis et mansura tranquillitas, nisi per Eum, in quo Pater *reconciliavit omnia, pacificans per sanguinem crucis eius sive quae in terris, sive quae in caelis sunt* (Coloss. 1, 20). Iam vero Iesus de cruce pendens omnia vitae documenta sui sanguinis effusione, tamquam voce, tradit; at hoc praesertim saeculorum universitati clamat: sua ipsius caritate, dolore comite, humani generis esse reparatam salutem. Quo igitur pacto salutis huius veniant in partem, qui Christum et amantem et patientem non sequantur? Atqui videmus hanc duplicem in primis esse aetatis huius labem, ut non caritatis christianae norma homines, verum immodico dirigantur amore sui, atque ut pro summa doloris impatientia delicias avidissime appetant. — Quare agite, et cultum Divini Sanguinis sedulo propagate, ut instituistis: bono animarum et societatis humanae fructuosiorem usque operam dabitis.

Nos autem divinorum munerum auspicem ac paternae No-

strae benevolentiae testem, apostolicam benedictionem tibi, dilecte Fili, et omnibus sodalibus tuis amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XX mensis iulii MCMXV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

Sezione delle Indulgenze.

I.

L'ufficio dei segretari diocesani, che ricevono le offerte per le pie opere della Congregazione della Fede, S. Infanzia, Salesiana, e le trasmettono ai centri, non basta a renderli partecipi dei privilegi dei parroci collettori (1).

Decreto. — Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia impertita R. P. D. Adsessori S. Officii, feria V, die 10 iunii 1915, praehabito E.morum ac Rev.morum PP. Cardinalium Generalium Inquisitorum suffragio, feria IV, die 9 iunii 1915 emisso, super dubiis:

I. « An sacerdotes, qui in Curiis dioecesanis secretarii « munere funguntur, per anni decursum oblationes recipientes, « quas parochi dioecesum attulerint, ad respectivum direc- « torem dioecesanum Piorum Operum Propagationis Fidei, « S. Francisci Salesii et S. Infantiae transmittendas, ius ha- « beant ad facultates et privilegia parochorum? ».

II. « An directores praedicti auctoritate polleant easdem « facultates et privilegia iisdem secretariis communicandi? ».

Respondendum mandavit: « Negative ad utrumque ».

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry Del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

(1) Cfr. Mon. Eccl. vol. XXVI, pag. 153; vol. XXVII, pag. 229, n. 53.

II.

L'indulgenza plenaria concessa in die inscriptionis *per l'Apostolato dell'Orazione non può trasferirsi in altro giorno; l'intenzione quotidiana deve esprimersi oralmente, nè basta concepirla mentalmente.*

Dubbi. — Propositis Supremae huic S. Congregationi S. Officii sequentibus dubiis:

I. « An is qui Apostolatui Orationis adscribitur, ut in- « dulgentiam diei inscriptionis adnexam lucretur, loco ipsius « diei inscriptionis, alium diem ad libitum sibi eligere possit? ».

II. « An quotidiana matutina intentio, in praedicto Apo- « stolatu per quamlibet formulam, secundum statuta, pera- « genda, fieri possit per actum mere internum? ».

E.mi ac R.mi PP. Cardinales Inquisitores Generales, feria IV, die 9 iunii 1915, respondendum censuerunt:

Ad I. « Negative ».

Ad II. « Intentionem formula vocali esse exprimendam ».

Et feria V subsequenti, die 10 iisdem mense et anno, Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, E.morum PP. sententiam adprobavit, Suaque Suprema Auctoritate confirmavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

III.

L'indulgenza degli altari privilegiati pei defunti si lucra a loro favore anche senza speciale intenzione dell'offerente o celebrante.

Dubbio. — Supremae Sacrae Congregationi S. Officii proposito sequenti dubio: « An Decretum S. Congr. Indulgen- « tiarum d. d. 12 martii 1855 abrogatum censendum sit per « resolutiones ab eadem S. Congregatione data diebus 19 iunii « 1880 et 19 decembris 1885; ita ut, tum Sacerdos celebrans, « tum fidelis offerens Missae stipendium omnino elicere de-

« beant intentionem, saltem virtualem, lucrandi pro defuncto « Indulgentiam plenariam Altaris privilegiati? », E.mi ac R.mi PP. Cardinales Generales Inquisitores, feria IV, die 16 iunii 1915, respondendum censuerunt: *Negative.*

Et Ss.mus D.nus noster D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia insequenti feria V, die 17 eiusdem mensis et anni, R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, EE. PP. sententiam adprobavit et confirmavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry Del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

IV.

L'indulgenza della giaculatoria « O Gesù, vita eterna, etc. » può d'ora in poi lucrarsi toties quoties.

Decreto. — *Die 8 iulii 1915.* — Ss.mus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, benigne concedere dignatus est, ut omnes et singuli christifideles, recitantes iaculatoriam precem ad Iesum italico sermone sic expressam: « O Gesù, vita eterna nel seno del Padre, vita delle anime fatte a vostra somiglianza, in nome del vostro amore fate conoscere, svelate il vostro Cuore », cui indulgentia tercentorum dierum a s. m. Pio Pp. X per Rescriptum manu propria diei 11 martii 1907 semel in die lucranda tributa erat, valeant in posterum eamdem indulgentiam, animabus quoque in purgatorio degentibus pro futuram, toties lucrari, quoties relatam precem, corde saltem contrito, recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

✠ C. Card. De Lai, Episcopus Sabinensis.

L. ✠ S.

† Donatus, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

V.

Concedesi a tutti i sacerdoti assistenti l'esercito, la facoltà di benedire con un sol segno di croce la medaglia indulgenziata di San Benedetto.

Decreto. — *Die 5 augusti 1915.* — SS.mus D. N. D. Benedictus div. prov. PP. XV in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, enixis precibus R.mi P. Abbatis Primatis O. S. B. obsecundans, benigne concedere dignatus est, ut sacerdotes omnes saeculares vel regulares, qui in praelio aut in castrorum hospitalibus seu in navibus praesenti bello perdurante, militibus operam suam praestant in spiritualibus, valeant unico signo crucis benedicere Numismata S. Benedicti, iisque omnes applicare Indulgentias, hucusque huiusmodi Numismatibus a S. Sede concessas. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. MERRY DEL VAL, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† DONATUS, Archiep. Ephesin., *Adsessor S. O.*

VI.

Indulgenza di 300 giorni ogni volta, e plenaria una volta al mese per la recita dell'orazione "Libera, nos, quaesumus,, (Canon Missae).

Decreto. — *Die 5 augusti 1915.* — SS.mus D. N. D. Benedictus div. prov. PP. XV, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, omnibus et singulis christifidelibus corde saltem contrito recitantibus piissimam orationem, remotissima vetustate venerandam, in Canone Missae asservatam, cum adiectis invocationibus, ut sequitur: « Libera nos, quaesumus, « Domine, ab omnibus malis praeteritis, praesentibus et fu- « turis; et intercedente beata et gloriosa semper Virgine, Dei « Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo « atque Andrea et omnibus Sanctis, da propitius pacem in « diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti et a peccatis « simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Per « eumdem Christum Dominum Nostrum. Amen. — Pax Do-

« mini sit semper nobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata « mundi, dona nobis pacem », vel quocumque alio idiomate, dummodo versio sit fidelis, quoties id egerint, toties Indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque profuturam, benigne concessit. Iis praeterea, qui easdem preces, per mensem recitare consueverint, semel infra eumdem mensem, dummodo confessi et S. Synaxi refecti, ad mentem Summi Pontificis pie oraverint, plenariam indulgentiam, similiter animabus defunctorum applicabilem, clementer elargiri dignatus est. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Aloisius Giambene, *Substitutus pro Indulgentiis.*

S. Congregazione dei Sacramenti.

Di sacra ordinazione. — Caio, ottimo giovane, fu ordinato sacerdote venti anni fa e fino ad oggi si è mostrato pio e zelante parroco; da parecchi anni insiste col suo Vescovo chiedendo di essere riordinato sotto condizione pel gravissimo dubbio che ha circa la validità della sua ordinazione. Il vescovo non ha fin qui consentito; anzi ultimamente, insieme con un dotto sacerdote, ha sottoposto il caso a un minuto esame, concludendo non esservi il minimo dubbio in proposito; ma Caio sacerdote insiste tuttora e dice di non essersi spiegato abbastanza; onde il Vescovo lo ha esortato ad esporre tutte le circostanze alla S. Congregazione dei Sacramenti. Dei lunghi memoriali che Caio ha mandato più volte la sostanza sembra esser questa.

Fin da fanciullo egli temeva di comunicarsi indegnamente, e a tal uopo aveva fatto il proposito di emetter sempre l'atto di contrizione perfetta prima della s. comunione.

Così pure prima di essere ordinato era combattuto da diversi sentimenti; da una parte voleva fermamente esser sacerdote, e anzi narra che, per prevenire ogni futura ansietà, aveva proposto di scrivere sul muro della sua cameretta queste parole: « Volo presbyter ordinari », il che non fece per di-

menticanza; dall'altra temeva di ordinarsi sacrilegamente; sicchè, a prevenire tanto male, risolvette anche qui di *non* ordinarsi *senza prima* premettere l'atto di contrizione. Venuto il giorno dell'ordinazione egli si presenta con gli altri, e tutto procede regolarmente; dopo però compiuta l'imposizione delle mani, si accorge che non aveva ancora emesso l'atto di contrizione; allora pensa: oramai la parte essenziale dell'ordinazione è compita, ma invalidamente per me, perchè non si è verificata prima la condizione apposta; ora che farò? Ritirarmi non posso; sottopormi al resto della cerimonia, neppure, perchè facendo la consacrazione senza esser prima ordinato incorrerei l'irregolarità; dunque mi presterò solo esteriormente, contraddicendo internamente con l'intenzione. E infatti, essendo in presenza del sacerdote che gli legava le mani, gli dichiara sottovoce: « Intentionem meam revocavi! ». Ma l'altro ben conoscendo la sua indole, gli risponde che scacciati gli scrupoli, proseguisse. Caio però compita la funzione era persuaso di non essere stato ordinato, e insieme di non essere irregolare perchè non aveva consentito internamente a quello cui esteriormente s'era prestato: e quindi pensava di poter senz'altro, senza neppure la venia apostolica, ricominciare la ordinazione per essere in tempo a dire la prima messa coi compagni.

Proposto dunque codesto caso nella plenaria del 28 maggio 1915, al dubbio « *An est quomodo providendum in casu* » gli E.mi Padri risposero « *Orator acquiescat* ».

Annotazioni.

E giustamente. Non può essere infatti presa in considerazione dalla S. Sede, la domanda di ripetere l'ordinazione sacra, sia pure sotto condizione, se non sussista un dubbio prudente ossia ragionevole su la validità del rito precedentemente compiuto. E tale dubbio non sussiste nel caso proposto. L'unico motivo di dubitare sarebbe qui il preteso difetto di intenzione interna, da parte dell'ordinando; ora ammessa anche, con la comune, la necessità di tale intenzione per la validità dell'ordinazione (mentre sembra ancor difendibile che basti l'intenzione solo esterna, « qua quis serio (non joco) se subiicit ritibus essentialibus s. Ordinationis », nella quale ipotesi ogni dubbio nel caso cesserebbe radicalmente) si prova ad abbondanza che nel caso non mancò l'intenzione interna. Per questa si richiede e basta

che, nell'atto dell'ordinazione, il soggetto voglia — in qualsiasi modo voglia — divenir sacerdote. Ora chi non vede che, nel caso, Caio volle, e sinceramente e fermamente, divenir sacerdote? — Lo volle antecedentemente, tanto che si propose di scriverlo fin sui muri della sua cella; lo volle susseguentemente, tanto che si proponeva di riordinarsi, pur di fare a tempo a celebrare la messa coi suoi colleghi; lo volle, senza dubbio, nell'atto dell'imposizione delle mani, tanto che *dopo*, dichiarò di aver allora allora *revocato* l'intenzione, e non si revoca quel proposito che si ha coscienza di non aver mai avuto. Rimane apparentemente un qualche dubbio se tale intenzione ebbe del pari durante la tradizione degli strumenti e seguenti riti; il qual dubbio, anzitutto, nulla opererebbe, se si stesse alla sentenza, difesa da autorevoli e anche eminenti autori, che tale tradizione non è necessaria all'essenza dell'ordinazione, la quale opinione, come consta dagli atti, aveva anche Caio. Ma anche nella contraria sentenza il dubbio non sussiste: la pretesa ritrattazione della volontà era infatti soltanto *immaginaria*, come conseguenza di una falsa apprensione, come posta sotto l'impero d'un mero scrupolo.

Invero, la volontà ferma e reale di Caio era d'ordinarsi sacerdote; a questa ferma volontà si sovrappone anche antecedentemente un mero scrupolo, cioè l'apprensione, nel caso puramente immaginario, della « sacrilega ordinazione »: questa apprensione appunto costituisce qui lo scrupolo, che non è cosa affatto di volontà, nè di intelletto, ma puramente immaginaria, fantastica, com'è noto: nel medesimo ordine, quindi, cioè nella sua fantasia sussistono le perturbazioni conseguenti di questa falsa apprensione, le quali nel caso si concretano nell'immaginario proposito di far l'atto di contrizione, come antidoto del pericolo temuto, nell'immaginario proposito di alligare a tale atto, come a *condizione*, il consenso. Così pure dopo la imposizione delle mani sorge la falsa apprensione del « rito sostanziale, invalidamente compiutosi », e di qui l'immaginario proposito di revocar la intenzione, ecc.; le quali cose tutte non sono che nell'ordine della fantasia, in cui resta la falsa apprensione che le cagiona, nè in alcun modo passano in quello della realtà, della volontà seria e determinata; anche pel fatto evidentissimo che, una volta turbata sì fortemente la fantasia, non resta più la capacità di una *deliberata volontà*, e tanto meno d'una volontà sì seria e forte da vincere un proposito costante già da lunghi e lunghi anni maturato, qual'era quello di divenir sacerdote. Ben si può applicare qui la risoluzione che s. Tommaso dà al caso del battesimo conferito ad uno che lo chiede, e poco dopo, divenuto pazzo, dice di non volerlo più: « suscipit sacramentum, etiamsi furiosus *tunc* contradicat, *quia illa contradictio non procedit a voluntate rationis* » (in IV sent., d. VI, q. I, art. 2, q. 3 ad 2).

Infine, ad abundantiam, dato e non concesso che il secondo proposito, cioè di non prestarsi agli altri riti che esteriormente con contraria interna intenzione, fosse reale, e non solo immaginario, bisognerebbe ancora esaminare se esso non sia stato in effetto escluso dal primo, cioè di ordinarsi degnamente sacerdote.

Nel qual caso dovremmo ammettere un assurdo; che cioè in Caio la volontà sempre perseverante di evitare la *illecita* suscezione del sacramento dell'ordine sia coesistita col proposito di ricevere *invalidamente*, cioè con sacrilegio ancor più grave, l'ordine sacro! Due contrarie volontà possono bensì coesistere per un certo tempo, ma solo col patto che l'una, predominando, tolga nell'atto pratico ogni efficacia all'altra elidendola.

Così nel matrimonio religioso contratto talora per mera convenienza sociale o condiscendenza, può ben darsi che coesistano per un certo tempo la volontà di contrarre vero matrimonio e la volontà di escludere il sacramento; ma nell'atto pratico in genere la prima assorbe la seconda, e quindi il matrimonio vale; nel caso contrario non si avrebbe invece matrimonio alcuno, poichè sacramento e contratto sono la stessa cosa.

Nella specie proposta è evidentissimo che, anche se l'intenzione di prestarsi solo esteriormente ai riti esterni fosse stata reale, sarebbe ad essa predominata (e quindi all'atto pratico l'avrebbe esclusa) la volontà di ordinarsi degnamente, volontà che Caio sempre ritenne, e che sola è più che sufficiente alla validità dell'atto.

S. Congregazione del Concilio.

Calatayeronen. — *Di un concorso parrocchiale. – 26 gennaio 1915.* — Vacando una parrocchia in diocesi di Caltagirone, quel Vescovo il 4 marzo 1911, fece affiggere l'avviso del concorso, invitando « qui volebat et valebat » a iscriversi e presentare i documenti entro venti giorni, dopo di che, *con altro editto* avrebbe avvisato del giorno d'esame. Infatti il 26 aprile seguente fece affiggere alle porte della cattedrale, nonchè della parrocchiale vacante, un avviso con cui stabilivasi il giorno 8 maggio, alle 8,30 ant., per l'esame scritto. In tal giorno e tale ora si presentarono solo tre degli iscritti e si cominciò la dettatura dei temi; era questa appena finita, quando venne un telegramma da un altro già iscritto, in questi termini: « Non essendomi stato comunicato *personal-*

« *mente* giorno concorso... ...prego V. E. sospendere esame al- « trimenti riserbomi azioni concessemi diritto ». Il Vescovo, ciò non ostante, ordinò che si proseguisse. Chiusosi il concorso e fatti gli scrutinii, gli esaminatori sinodali presentarono al Vescovo la loro relazione in questi precisi termini: « Perlectis « concurrentium scriptis et perspectis titulis et qualitatibus « moralibus, ceterisque de iure perpendendis, iudicavimus « idoneum ad munus parochiale N. N. et uti talem Ill.mo ac « R.mo D.no Episcopo renuntiamus ». E il Vescovo dopo qualche tempo immise nel possesso della parrocchia quel tale N. N.

Contro siffatto risultato appellarono alla S. C. del Concilio, tanto gli altri due che avevano subìto l'esame, quanto quello che aveva telegrafato, chiedendo in prima linea la dichiarazione di nullità del concorso, per difetto di citazione e in subordinata la riforma del giudizio degli esaminatori, che sostenevano errato. La S. C. anzitutto richiamò gli atti del concorso e li fece esaminare da due suoi consultori, i quali conclusero unanimemente che tutti e tre gli esaminati dovevano ritenersi idonei; ma fra tutti veramente emergeva come *dignior* il sacerdote N. N. già indicato al Vescovo.

Udite quindi le deduzioni delle parti, fu proposto nella plenaria del 16 gennaio 1915 il dubbio « An et quomodo collatio « paroeciae loci N, favore sacerdotis *N. N.* sustineatur in casu? ». E gli Eminentissimi risposero: « Praevia declaratione idonei- « tatis etiam sacerdotum *A. A.* et *B. B.*, affirmative ».

Questa risoluzione ebbe poi la conferma pontificia al 18 dello stesso mese.

Annotazioni.

Due sono le questioni qui esaminate e risolute. La seconda, e più facile, riguarda l'appello « a mala relatione examinatorum ». Dallo esposto già si intuisce che essendo in realtà i tre esaminati tutti idonei, ma emergendo come *dignior* il prescelto, la decisione presa dal vescovo non poteva affatto esser riformata nella sostanza, poichè il vescovo ha l'obbligo assoluto di nominare quello che risulti *il più degno*. Solo poteva riformarsi nella parte accidentale, in quanto che i giudici avendo affatto taciuto degli altri due (e in ciò fecero male, poichè dovevano presentare al vescovo un rapporto dettagliato su *tutti* i concorrenti), dal tenore del rapporto poteva dedursi che questi

fossero *non degni*, il che risulta contrario allo stato reale delle cose e noceva alla loro buona fama; era quindi necessaria la dichiarazione di idoneità anche degli altri due concorrenti, e questa giustamente ordina la S. Congregazione; ma ciò fatto, risulta vuota di scopo e di contenuto la querela degli appellanti, secondo la comune dottrina così riassunta da Benedetto XIV, nella costituzione *Redditae Nobis* ad Archiep. Florent., 9 april. 1746: « Doctores docet appellantem a « mala relatione examinatorum, eius appellationem aut neque in de- « volutivo admitti, aut certe, ad eum dumtaxat finem ut famae atque « existimationi suae appellans consulere possit, amovendo notam sibi « ab Examinatoribus inustam; numquam vero ut ecclesiam parochia- « lem consequi possit, ut ad propositum bene disputat Massobrius, « in *praxi hab. concurs.* disq. V, dub. 4 ». E in tal senso aveva già prima risoluto la S. Congr. in Policastren, *Parochialis*, 14 sept. 1745. Cfr. anche D'Annibale, *Summula*, II, n. 47, not. 27.

L'altra questione più grave e difficile era quella della necessità della citazione personale. Il vescovo non aveva cioè, come prescrive Benedetto XIV (Const. *Cum illud*, § 16, n. 2) annunziato nel primo editto il giorno del concorso, e in seguito non aveva neppure (ed era il mezzo più sicuro) fatto pervenire a ciascuno dei concorrenti iscritti e accettati, una lettera con cui li convocasse *personalmente* pel dato giorno e ora; aveva invece fatto affiggere un *altro* editto generale. E su questo fatto si fonda la querela di nullità, sostenendo l'insufficienza di tal mezzo, e la sua anticanonicità cotale da indurre la nullità degli atti, come s'induce nullità di processo, se il reo non sia citato nelle forme prescritte.

In realtà non mancano dottori che sostengano la necessità della citazione *personale*. Così v. g. Lotterius, *De re benef.*, II, q. XXXI, n. 54, 55): « Si plures se opposuerint et descripti sint, omnes debent « examini subiici vel saltem ad illud *singulariter* vocari; quia, ubi « certus est oppositor, *non sufficit vocatio per edictum, sed exigitur « citatio singularis*, iuxta regulam, quam prae ceteris ponunt Alex., « Rota, etc. ».

E lo stesso insegnano esplicitamente Leurenius, *De foro benef.*, p. I, c. 3, q. 180; Ferraris, Bibl. s. v. *concursus*, addit. n. 63, e in specie Ventriglia, *Prax. for.* II, adn. v. § 17: « Si episcopus propo- « suit edictum pro vacatione ecclesiae parochialis, in quo citavit et « monuit omnes qui concurrere et examini se subiicere intendant, ut « compareant ad se describi faciendum infra decem dies, nulla facta « mentione de die examinis, illi qui se describi fecerunt, debent *per- « sonaliter* notificari de die examinis, et ratio est, quia cum concur- « rentes sint certi, intrat illa regula indubitata, quod quando certus « oppositor, citandus est singulariter, et non per edictum »: Cfr. Mo-

nacelli, *Formul.*, tit. V, form. 10, n. 6; card. Gennari, in *Monit. eccles.*, ser. III, part. III, pag. 58.

Anche l'argomentazione razionale pare suggerire il medesimo: invero quando uno si presenta in regola per essere ascritto a un concorso, ed è accettato, sorge un quasi contratto tra lui e il vescovo, il quale si obbliga a permettergli di dare l'esame, al che è necessaria una citazione *sufficiente*, quale, nel caso, non è che la personale, secondo la comune regola, enunziata anche dal card. Lega (*De Iud.*, I, 432): « caute observetur, citationi *edictali locum non esse, nisi com-* « *pertum sit personalem citationem dari non posse* ».

Ma in contrario è ovvio osservare anzitutto che codesta regola urge solamente nei negozi *giudiziali*; qui è infatti necessaria la citazione personale, perchè solo con essa nasce nel reo che non l'osserva la *contumacia* (cfr. card. De Luca, *De iud.*, disc. 19; *De iurisd.*, disc. 87) la quale sola dà diritto al giudice di procedere ad ulteriora in assenza del convenuto; mentre nei negozi estra-giudiziali non v'è luogo a parlare di contumacia. Il non aver fatto tale distinzione è stato causa d'errore per vari autori, come nei citati, i quali applicano al negozio del concorso una legge propria dei giudizi soltanto, mentre ognun vede che la parità non può reggere.

Esclusa tale argomentazione, si potrebbe eccepire la nullità della citazione, nel caso, soltanto dal testo citato di Benedetto XIV, nella cost. *Cum illud*, § XVI, n. 2, ove è prescritto che il giorno dello esame si indichi nello stesso *primo* avviso con cui si indice il concorso. Ma dovrebbe provarsi che tale prescrizione sia fatta sub poena nullitatis, il che non è (cfr. anche *Mon. Eccl.*, ser. I, vol. III, pagina 86; D'Annibale. *Summula*, III, 45, n. 14).

Quanto poi all'argomento del quasi-contratto, esso dopo il già detto apparisce assai infermo anche nell'enunziato, e nel caso si ritorce evidentemente. Il vescovo infatti nel primo editto aveva già dichiarato apertamente che avrebbe *con altro editto* avvisato dell'ora e giorno d'esame: i concorrenti con l'iscriversi ratificarono da parte loro l'accettazione di *questo* modo di citazione; dunque esigerebbero assai *più del pattuito*, reclamando ora un modo diverso.

Mentre dunque le allegate ragioni non confortano la pretesa dei ricorrenti, il vescovo allega nel caso l'argomento fortissimo della *consuetudine*: risulta cioè che nei passati concorsi s'era fatto sempre così, e negli atti sono allegati i documenti delle citazioni fatte per ben altri 15 concorsi, a cominciare da quello del 14 maggio 1867, in cui si legge: « Indi con altro editto si fisserà il giorno dell'esperimento », il quale editto fu dato con assai maggiore dilazione, cioè nel 20 dicembre successivo. Dal 1867 a oggi sono passati più dei 40 anni bastevoli anche ad abrogare una contraria legge canonica, la quale del resto nel caso *non* esiste. Perciò, ecc.

Sacra Congregazione dei Riti.

Si definisce a favore della Basilica di S. Vittore ad corpus *di Milano, la secolare controversia dei corpi dei SS. Vittore e Satiro, contesile dalla vicina Basilica di S. Ambrogio.*

Mediolanen. — Exuviarum. — *8 iunii 1915.* — Mediolani controversia inter Rectorem Basilicae S. Victoris ad Corpus et Capitulum S. Ambrosii iampridem exorta circa exuvias S. Victoris Mart. et S. Satyri Confessoris, tandem ad Curiam Archiepiscopalem Mediolanensem delata fuit; quae die 16 iulii anno 1910 hanc protulit sententiam: « Constare corpora a D. Carolo Borromaeo recognita in veteri Basilica Porciana, et in eadem, post innovationem, Basilica, usque in praesens notorie servata, esse revera corpora Ss. Victoris Mauritani Martyris et Satyri Confessoris, B. Ambrosii Ep. et Doct. fratris ». Verum ab hac sententia Capitulum S. Ambrosii se gravatum existimans, recursum interposuit et ad sacram Rituum Congregationem legitime appellavit. Argumentis, praestituto tempore, ab utraque parte deductis, quum omnia ad causam agendam parata essent, E.mus et R.mus d.nus cardinalis Franciscus a Paula Cassetta, Episcopus Tusculanus et huius causae Ponens seu Relator, in ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis comitiis subsignata die ad Vaticanum coactis, sequens dubium discutiendum proposuit: « An confirmanda sit sententia Tribunalis Curiae Archiepiscopalis Mediolanensis, in casu et ad effectum de quo agitur? ». Et E.mi ac R.mi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius E.mi Ponentis, audito R. P. D. Alexandro Verde, sanctae Fidei Promotore, rationibus omnibus, utriusque partis in causa adductis, accurate perpensis, praepositae quaestioni ita rescribendum censuerunt:

« Affirmative, seu sententiam esse confirmandam: praesertim ad effectum, ut, quoad Reliquias Ss. Victoris et Satyri quae in Basilica S. Victoris ad Corpus publicae venerationi exponuntur nihil innovandum sit et eadem Basilica in sua possessione sit manutenenda; et ad mentem ». Mens autem est, ut a publica veneratione in Basilica Ambrosiana amoveantur reliquiae, quae Ss. Victori et Satyro pariter tribuuntur, ser-

vata tamen instructione a s. Fidei Promotore apposite tradenda; die 8 iunii 1915.

Facta postmodum de his omnibus Ss.mo D. N. Benedicto PP. XV per infrascriptum Cardinalem sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefectum relatione, Sanctitas Sua rescriptum ipsius sacrae Congregationis ratum habuit, confirmavit atque omnino servari mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9, eisdem mense et anno.

ANTONIUS Card. VICO, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

† Petrus La Fontaine, Patriarcha electus Venetiarum, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE.

Nel 1576, in Milano, essendosi riedificata in forme più ampie la antica basilica di S. Vittore *ad corpus*, e dovendosi abbattere la chiesa vecchia, i monaci olivetani che la officiavano, chiesero all'arcivescovo S. Carlo Borromeo di degnarsi di riconoscere le reliquie ivi venerate e trasferirle alla chiesa nuova. Il S. Vescovo aderì, e dopo vari preparativi, aprì l'urna doppia, che dicevasi contenere i corpi di S. Vittore soldato moro, martire nella persecuzione del 311, e di S. Satiro, fratello di S. Ambrogio, morto nel 378; infatti ritrovò i due corpi, con due antichi mattoni, tuttora esistenti, nei quali leggonsi i loro nomi. A tale constatazione volle che fosse presente il priore di S. Ambrogio, sapendo che i canonici di quella basilica rivendicavano il possesso di S. Satiro come giacente *in luogo incognito* della basilica. Di questa ricognizione e della successiva traslazione fu rogato l'atto notarile ancora esistente. Da allora in poi ai detti corpi si prestò sempre pubblica venerazione nella detta chiesa di S. Vittore.

Ciononostante dal principio del secolo XVII si sparse la notizia del rinvenimento del corpo di S. Satiro nella basilica di S. Ambrogio, insieme a un altro corpo, che poi si disse essere di S. Vittore martire, i quali due corpi, per un decreto dell'autorità vescovile, nel 1861 si esposero alla pubblica venerazione con le sigle S.V. S.S. H.R. che si dicevano essere rinvenute nella loro tomba, e che tutti interpretavano « Sanctus Victor, Sanctus Satyrus hic requiescunt ». A togliere l'incertezza di questa duplice esposizione nel 1900 fu cominciato un processo in Curia, che dopo molte peripezie si chiuse con la sentenza

ricordata nel precedente decreto, il quale decide definitivamente, in linea d'appello, la controversia.

Si noterà che la decisione presente è prevalentemente pratica; ossia non decide del fatto storico asserito nella sentenza milanese, della identità e autenticità delle reliquie controversie, se non quanto basta all'effetto della legittimità del loro culto. E poichè a questo effetto, da una parte adducevasi la *possessione* più che trecentenaria, fondata su un titolo giuridico d'altissimo valore, quale la ricognizione effettuata da S. Carlo, mentre l'altra parte di tal possesso *giuridico* appariva evidentemente sfornita, la stessa decisione risulta già fondatissima e ragionevolissima, a prescindere dalla indagine storico-positiva. Questa, infatti, in tale stato *di diritto* può limitarsi a un compito puramente negativo; bastando cioè che nulla *di fatto* ne risulti, capace di infirmare dalla base l'asserto implicitamente contenuto nell'esercizio del culto, come sarebbe se, per es., nell'esame anatomico delle reliquie, si scoprisse che esse appartennero a persona di sesso diverso da quello del santo in questione.

Ove invece il possesso risulti immemoriale per ambe le parti, e nessuna di esse presenti un titolo giuridico che lo corrobori, non rimane che l'esame storico-positivo; se questo conclude *ad evidenza* contro una parte, come nell'ipotesi ora fatta, sarà possibile anche giuridicamente la decisione a favore dell'altra; ma è troppo frequente il caso che la conclusione negativa sicura non possa aversi; e in tali casi la S. Congregazione ricusa di interloquire. Nè è poi da prendere scandalo dalla venerazione resa a corpi diversi che si attribuiscono al medesimo santo con pari probabilità, dovendo attendersi che tali reliquie non si venerano *per sè*, ma l'onore loro reso va sempre — quasi per diverse vie — ad una sola e medesima persona.

Sacra Romana Rota.

Di un matrimonio confermato per non provata clandestinità.

Parisien. — *Nullitatis matrimonii. — 5 maii 1914.* — Leonia Uhlens e Giorgio Lelorrain contrassero matrimonio il 14 giugno 1906 nella parrocchia di Tantonville (diocesi di Nancy), dove la sposa abitava da più mesi. Ma per varie cagioni interrottasi la vita comune e ottenutasi la legale separazione di letto e di beni, Leonia, impugnando di nullità il matrimonio, innanzi alla Curia di Parigi, per difetto della forma Tridentina, essendosi contratto alla presenza di chi non era parroco di nessuno dei due sposi,

ebbe sentenza favorevole, il 16 maggio 1913. Il difensore del vincolo appellò e quindi la causa fu portata alla S. Rota. Ma, prima della sentenza definitiva, fu impetrata dal S. Padre, per cautela, la sanazione del processo di Parigi, essendo sorti dubbi sulla competenza di quel tribunale nel caso. La causa si svolse alla presenza degli Ill.mi e Rev.mi Uditori Mons. Many, *Ponente*, Monsignor Heiner e Mons. Prior, sul seguente dubbio concordato: *An constet de matrimonii nullitate in casu.*

E il 5 maggio 1914 fu deciso: *Negative.*

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In Diritto. — 1. Secondo il diritto che vigeva al tempo che fu contratto questo matrimonio, è certo che esso sarebbe stato nullo qualora si fosse conchiuso « *aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi vel Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus* ». (Conc. Trid., cap. *Tametsi*, sess. XXIV, *De Reformatione matrimonii*).

2. Per *parroco* s'intende quello *proprio di uno dei due sposi per ragione di domicilio o quasi-domicilio.*

3. Che se uno dei due s'ha da considerare giuridicamente quale « vagus », sarà suo parroco proprio quello del luogo dove egli dimora al tempo del contratto matrimoniale.

II. In fatto. — 1. Il parroco di Tantonville agì in nome proprio, senza delegazione di sorta, perchè si ritenne parroco di Leonia, avendo essa acquistato il quasi-domicilio nella sua parrocchia, dove difatti dimorò dalla fine di settembre del 1905 fino al giorno del matrimonio, 14 giugno del 1906.

2. Dall'*Istruzione del S. Officio*, del 7 giugno 1867, seguita dalla comunissima dottrina dei Teologi e dei Canonisti e dalla costante giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, ad *acquistare* il *quasi-domicilio* in un luogo si richiedono *due cose: a*) *l'attuale dimora* in esso; *b*) l'*intenzione di trattenersi lì per la maggior parte dell'anno.*

3. Già dagli anni precedenti Leonia era solita passare con la madre qualche mese estivo a Tantonville, presso l'ava materna, a titolo di villeggiatura, per poi tornare a Bruxelles, luogo di sua abituale dimora. Con tal animo vi si era recata anche su la fine di settembre del 1905; dovette rimanervi più a lungo, perchè la madre, già ammalata, si aggravò, ed ivi morì il 25 gennaio 1906. Fino dunque a questa data, non si può parlare di quasi-domicilio, perchè mancava l'intenzione voluta. Ma dal 25 gennaio al 14

giugno di quell'anno (cioè fino alla celebrazione del matrimonio) ella continuò a dimorar abitualmente lì, presso la nonna, benchè spesso vi facesse delle assenze. Da tale fatto, sorge la « *praesumptio iuris* » che il *quasi-domicilio fu da lei acquistato.*

Ecco, infatti quanto scrive *Benedetto XIV* nella lettera « *Paucis abhinc* », del 19 marzo 1758, all'Arcivescovo di Goa: « *Verum hac in re non alio pacto responderi potest nisi quod, antequam matrimonium contrahatur, spatio saltem unius mensis ille, qui contrahit, habitaverit in loco, ubi matrimonium celebratur. Definitiones Congregationis Concilii hac de re observari poterunt apud Fagnanum, in cap. Significat, De Parochiis* ».

Nè la citata Istruzione del S. Officio, del 1867, distrusse questa « *praesumptio iuris* » col richiedere l'intenzione di dimorare in un luogo per la maggior parte dell'anno; poichè, ivi stesso, dichiarò di conservarla:

« *Si de praedicto animo non constet, ad indicia recurrendum est... In re autem occulta et interna, difficile est huiusmodi indicia habere quae iudicem securum faciant: inde est quod adhiberi maxime debet regula a Summo Pontifice Benedicto XIV confirmata, ut inspiciatur utrum ante matrimonium spatio saltem unius mensis vel ambo vel alteruter in matrimonii loco habitaverint. Quod si factum fuisse deprehendatur, censendum est ex praesumptione iuris intentionem permanendi per maiorem anni partem exstitisse, et quasi-domicilium fuisse acquisitum, proindeque matrimonium esse validum* ».

4. Ma questa non è che « *praesumptio iuris* »; *non* « *de iure* », e può essere distrutta da solide prove in contrario, perchè la presunzione deve cedere alla verità: questo è anche espressamente dichiarato nella su mentovata Istruzione del S. O. Nel caso nostro però gli argomenti contrari, che si adducono, non valgono a distruggerla. Infatti:

a) Non può sostenersi ciò che dicono gli avvocati di Leonia, che essa sarebbe ritornata a Bruxelles qualora si fossero rotte le trattative matrimoniali con Giorgio Lelorrain, e perciò non fu sua intenzione di rimanere a Tantonville per la maggior parte dell'anno. Molti testi, invece, asseriscono che, pur in tal caso, ella non si sarebbe mossa di là, restando o presso la nonna o vivendo a sè in una villa, che voleva acquistare, ed ella stessa aveva dichiarato che a Bruxelles non avrebbe più messo piede, perchè non le piaceva e preferiva la Francia.

b) Non c'è bisogno di dimostrare la causa precisa, che avrebbe determinato questo quasi-domicilio; ma basta che non si riesca chiaramente a dimostrare la mancanza di tale causa: poichè come si presume il quasi-domicilio, così si presume la sua causa sufficiente. Ora, nel nostro caso, la mancanza di tale causa non può dimostrarsi, perchè Leonia potè pensare di trattenersi a Tantonville o per curare la nonna vecchia e inferma (così depone un teste) o per attendere presso di lei finchè non avesse trovato di maritarsi: in entrambi i casi, secondo le probabili previsioni, si richiedeva sempre una dimora di oltre sei mesi.

c) Pur dato e non concesso che Leonia a quel tempo non avesse il quasi-domicilio a Tantonville, non per questo il matrimonio ivi contratto fu invalido; perchè, in questa ipotesi, ella sarebbe stata giuridicamente « *vaga* », avendo di fatto abbandonato il domicilio della famiglia in Bruxelles, con l'intenzione di non ritornarvi. Questa intenzione, oltre che da molti testi, vien provata dalla vendita da lei fatta della sua casa paterna e dalla rimozione, di là, de' suoi mobili. E, se l'atto notarile della vendita fu posteriore al matrimonio, questo non significa che fino alla data dell'istrumento il dominio della casa restasse di diritto a Leonia, come vorrebbero sostenere i suoi avvocati, malamente interpretando l'art. 1341 del Codice civile francese, in vigore anche nel Belgio, relativo alla vendita d'immobili: ivi infatti si parla della prova dei contratti, non del trasferimento del dominio; invece nell'art. 1583 si dice che la vendita « è perfetta tra le parti, e la proprietà è di diritto passata al compratore da parte del venditore, fin dal momento che s'è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque la cosa non sia stata ancora messa a disposizione, nè si sia pagato il prezzo ».

d) Nè fa al caso il testo addotto del Diritto Romano: « *Ea quae desponsa est, ante contractas nuptias non mutat domicilium* » (L. *Ea quae*, 32, D. *Ad Municipalem*, 50, 1), principio accettato anche dal Diritto Canonico e applicato dalla S. Rota (cfr. in *Parisien. Nullit. Matr.*, 27 ian. 1912); perchè ivi non si parla che di fidanzata: ora, dalla stessa deposizione di Leonia e da altri testi risulta che il suo fidanzamento fu posteriore alla vendita della casa, cioè all'abbandono del domicilio di Bruxelles. Inoltre, quella legge non comprende che le minorenni; Leonia invece al tempo del matrimonio aveva circa ventisette anni (cfr. Fourneret, *Du domicile matrimonial*, p. 53).

e) Benchè sia vero, in generale, che il trovarsi ad esser «*vagus*» sia condizione straordinaria, odiosa, e perciò non presumibile, ma da dimostrarsi con invincibili argomenti, secondo il Dir. Rom. (L. 29, D. *Ad Municipalem*, 50, 1): « *Difficile est sine domicilio esse quemquam* » e il Dir. Can. (cfr. cit. in *Parisien*); tuttavia essa è possibile, specialmente se si tratti di persone che non siano vagabonde, ma che, abbandonato il proprio domicilio, non si siano ancora stabilmente fissate in un altro. In questo caso, basta dimostrare l'abbandono del precedente domicilio, con l'intenzione di non più ritornarvi. E questo si è già dimostrato rispetto a Leonia.

Perciò fu deciso come sopra.

STUDI DI DIRITTO PARROCCHIALE

I. Su la rappresentanza giuridica della parrocchia

(Continuazione: v. pag. 363).

La giurisprudenza. — Passando a trattare la giurisprudenza più importante in merito alla nostra quistione, avvertiamo che per il periodo più recente toglieremo dall'accuratissimo esame dei responsi di Tribunali, Corti di Appello e di Cassazione e dei pareri del Consiglio di Stato (esame che va dal 1896 a tutto il 1914), quanto ci è sembrato più importante e dimostrativo. Per la giurisprudenza, che precede l'anzidetto periodo abbiamo fatto senz'altro tesoro della raccolta del Ruffini e di ciò che riporta in materia il Corazzini, che da quello parecchie cose ha diligentemente transunte.

Cominceremo col riportare le sentenze a noi direttamente contrarie: esse veramente sono poche, per quanto altri, e lo stesso Mortara, abbia voluto fregiarle del titolo di « giurisprudenza prevalente ». Crediamo infatti che nessuna sia sfuggita al nostro esame — ben inteso, di quelle che toccano espressamente la nostra quistione — e quelle « negative » non oltrepassano il lieve numero di *cinque*. Eccole in ordine di tempo:

1ª La Cass. di Roma in data 21 gennaio 1881 asseriva: « ... nè tampoco esiste per legge alcuna rappresentanza giuridica dei fedeli (è il solito giuoco, *n. d. s.*), nella persona del Parroco o dei rappresentanti le opere parrocchiali ». Cfr. *Annali*, 1881, II, pag. 54.

2ª Il 10 marzo 1885 la Cass. di Torino, come dicemmo sopra, riconosceva nel comune la veste legittima per agire giudizialmente nell'interesse degli abitanti di una parrocchia. Si noti anzi che trattasi d'interessi « spirituali dei medesimi, quale l'onere di celebrazione di messe ordinato dal testatore nel vantaggio appunto dei parrocchiani ». Cfr. *Annali*, 1885, pag. 202.

3ª Il 4 aprile 1898 la Corte di Appello di Genova negava competere al Parroco la rappresentanza giuridica dei parrocchiani per farne valere le ragioni in giudizio... « riunendo egli soltanto la duplice qualità di capo spirituale della Parrocchia e di usufruttuario del beneficio parrocchiale e non già quello ad un tempo di capo dell'associazione civile dei parrocchiani ». (Cfr. *Riv. di Dir. Ecc.*, VIII, pag. 360). Ma la citata rivista inserisce questa nota alla sentenza: « *Questa sentenza... è in contraddizione con la giurisprudenza prevalente*: App. Torino, 7 febbraio 1896; Cass. Torino, 13 dicembre 1897; App. Venezia, 22 dicembre 1896; Gastaldi, *Sull'obbligo del Fondo del Culto*, ecc., n. II, vol. VII, pag. 659, ecc. ».

4ª In quarto luogo troviamo contraria a noi la Corte di Appello di Milano in data 19 gennaio 1909. Cfr. *Rass. di Dir. Ecc.*, 1909, pag. 287. La sentenza, come nota l'avv. Alfredo Petrillo, ha accolto senza beneficio d'inventario l'opinione del Mortara! Per quanto noi vi troviamo delle affermazioni, non certo secondo... l'opinione del Mortara, quando la sentenza riconosce che « il Diritto Canonico concede oggi al Parroco la tutela e la rivendicazione di ogni interesse spirituale dei fedeli ed una sorveglianza sui legati pii ». Soggiunge, naturalmente, che, in materia, non sarebbe lecito invocare il Diritto Canonico, avendo le leggi civili... regolato (?) i rapporti di diritto...

La sentenza vergeva circa l'azione del Parroco per ottenere la soddisfazione di un legato. Nota ancora il Petrillo che la giurisprudenza prevalente è contraria alla tesi sostenuta dalla Corte di Milano e prosegue molto accuratamente: « Non sa-

premmo invero comprendere, come il sindaco possa occuparsi dell'adempimento di un legato di culto e vorremmo vedere alla prova se troverebbe un magistrato che trovasse ammissibile la sua azione... È fondamentale nel Diritto Pubblico Ecclesiastico il principio della *separazione dei poteri*. La legge dice non obbligatorie le spese di culto dei comuni: ciò dimostra che il culto per il legislatore italiano è fuori della competenza del comune. L'ingerenza che lo Stato ha voluto conservare in materia ecclesiastica riguarda la *sola materia beneficiaria*, nè si esercita (dall'Economato dei B. V., dal Procuratore G. del Re, Ministero dei Culti) che in *forma di tutela* più che di una ingerenza positiva e fattiva ». Conchiude: « dire che il comune, e per esso il sindaco, rappresenta anche i bisogni spirituali della popolazione... ci sembra un'affermazione priva di base, in contradizione stridente col nostro diritto pubblico, fondato sulla incompetenza dello Stato in materia religiosa e sulla separazione delle due autorità: l'ecclesiastica e la civile ».

5ª È infine nota la sentenza della Cass. di Roma del 9 marzo e 2 maggio 1909, per la quale si annulla la sentenza della Corte di appello di Roma stessa. Cfr. *Riv. di Dir. Ecc.*, 1909, pag. 113.

Fungeva da Pubblico ministero il *Mortara* il quale, naturalmente, vi sfoggia la sua sottile teoria. Abbiamo già visto il valore di siffatta teoria, per cui ci dispensiamo da ogni commento od osservazione nostra, come pure dal riportare le osservazioni che vi fa la stessa rivista nelle note.

Sono poi contrarie a noi, *solo incidentalmente*, tra le altre: la Cass. di Palermo 18 giugno 1908 nonchè la Corte di Appello di Palermo 22 marzo 1909. Cfr. *Riv. di Dir. Ecc.*, 1909, pag. 157 e pag. 151. Cfr. pure in *Riv. di Dir. Ecc.*, III, 1910, pag. 492, la Corte di Appello di Milano ai 21 marzo 1909 in cui la Corte, al dire dell'Ansalone, senza peranco esserci portata dalla causa che trattava, « corse un po' troppo ».

Prima di riferire i pronunciati, che confortano direttamente la nostra tesi, non sarà inutile riportare alcune fra le più autorevoli decisioni, che riconoscono al Parroco la « rappresentanza » sia del Beneficio parrocchiale sia della Parrocchia *in genere sumpta* (in concorrenza, o meno, con la Fabriceria), contro i legatarii di oneri di culto, o contro il comune, o il

Fondo del culto. Eccole: « Il Parroco è il legale rappresentante della chiesa parrocchiale, indipendentemente dalla Fabriceria » Torino, Corte di App., 1878, vedi *Legge*, II, pag. 405. « Dove non è Fabriceria, la direzione e amministrazione della chiesa parrocchiale spettano esclusivamente al Parroco *quandanche* la proprietà della chiesa appartenga al comune ». Torino, Corte di app., 21 luglio 1885 in *Annali*, III, 1886, pagina 158. « Il Parroco come capo della Parrocchia, ha legittima rappresentanza, anche di una cappellania autonoma annessa alla chiesa parrocchiale ». Vedi *Rass. di Dir. Ecc.*, 1911, pag. 495; cfr. pure *Giur. torinese*, VIII, pag. 305, a. 1871). « Il Parroco rappresenta legalmente in giudizio la *chiesa parrocchiale* per esigere dai terzi l'adempimento di obblighi assunti per la celebrazione di uffici religiosi nella chiesa stessa ». Ecco le parole della stessa Corte (a Casale): « *Non vi ha chi non vegga* come il Parroco, che per suo istituto, deve curare l'adempimento nella propria chiesa parrocchiale delle pratiche del culto e di quanto attiene all'istruzione religiosa dei parrocchiani, legittimamente può stare in giudizio per reclamare alla sua volta che si effettui da chi ne abbia l'obbligo il pagamento di prestazioni che a ciò si riferiscono ». Cfr. *Giur. it.*, 1898, I, 2, pag. 577, in data 30 giugno 1898 e *Giur. it.*, 1900, I, 2, pag. 52, in data 5 dicembre 1899. « Il Parroco rappresenta la chiesa parrocchiale *anche* negl'interessi patrimoniali... Il diritto della Fabriceria *non esclude* l'altro uguale del Parroco ». Brescia, Corte di App. vedi *Mon. dei tribunali*, 1887, pag. 826, e ancora *ivi*: Brescia, 1873, pag. 805; Venezia, 1874, pag. 854; Torino, 1870, pag. 307; Venezia, 1880, pag. 440; Parma, 1882, pag. 307. *È incontrovertibile* che il Parroco, che per il suo istituto deve curare l'adempimento nella propria chiesa parrocchiale delle pratiche del culto e di quanto attiene all'istruzione religiosa dei parrocchiani, legittimamente può stare in giudizio per reclamare alla sua volta che si effettui da chi ne abbia l'obbligo, il pagamento di prestazioni che a ciò si riferiscono ». Firenze, Cass. 28 febbraio 1895, in *Giur. it.*, 1895, I, 1, 847.

Il Vescovo e il Parroco hanno legittimo interesse, per l'ufficio che esercitano e pel ministero che rappresentano, a promuovere azione in giudizio per rivendicare una chiesa sussidiaria alla parrocchia. Togliere loro la chiesa è lo stesso che

impedire ai medesimi l'esercizio del proprio ministero... « e ciò basta per giustificare negli attori l'interesse, *non* della persona, ma dell'ufficio che essi esercitano e del ministero che rappresentano ». Cass. di Roma in data 17 febbraio 1891, in *Rass. di Dir. Ecc.*, 1891, II, 103. Il Consiglio di Stato ebbe a dichiarare: « Nelle provincie siciliane, ove tale istituzione (la Fabriceria) non ha esistenza giuridica, degl'interessi della chiesa può essere il Parroco ritenuto rappresentante legittimo », in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1890, I, 484.

Il Parroco ha azione in giudizio contro il comune per l'adempimento di un legato alla Parrocchia « per la predicazione della Quaresima ». (Cass. di Roma, 11 marzo 1898, in *Rass. di Dir. Ecc.*, 1899, VIII).

Un responso di molto valore ha la Corte di app. di Torino, per il Piemonte. (Cfr. *Riv. di Dir. Ecc.*, 1896, VI, pagina 474). In data 7 febbraio 1896 detta Corte così si esprimeva: « È certo infatti che nelle provincie piemontesi, per massima invalsa tanto prima che dopo la dominazione francese,... ognora si ritiene che, sebbene la chiesa parrocchiale costituisca un ente morale distinto da quello del beneficio della parrocchia, è *pur sempre il Parroco che per regola generale ne è il rappresentante e l'amministratore* ».

Ancora la Corte di App. di Palermo in data 15 maggio 1898, ha: « senza bisogno di citare dottrina e giurisprudenza, si può affermare sicuramente che *non si è mai dubitato nè si può dubitare* che il Parroco investito del beneficio parrocchiale rappresenti « l'ente parrocchia », non solo (si noti) per tutti gli interessi spirituali, ma anche per l'amministrazione, difesa e conservazione dei beni dotalizi di esso, potendo a tal fine sperimentare le azioni giudiziarie competenti, perchè l'ente parrocchia è un'istituzione ecclesiastica, la personalità giuridica è riconosciuta dalle leggi civili e conservata da quelle di eversione ». Cfr. *Riv. di Dir. Ecc.*, 1898, VIII, 428.

Si possono pure confrontare: la Cassazione di Firenze, 12 marzo 1903, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1908, pag. 425; Appello Milano, 12 marzo 1908, *ivi*, 1908, pag. 492. Ancora: Appello Genova, 23 febbraio 1900, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1910, pag. 320: App. Brescia, 30 luglio 1901, *Id.*, 1902, pag. 320; App. Bologna, 20 maggio 1900, *Id.*, 1903, pag. 114-21; App. Lucca, 31 dicembre 1907, *Id.*, 1909, pag. 88; Cass. Torino, 6 lu-

glio 1903, *Id.*, 1909, pag. 394; Cass. Napoli, 3 luglio 1907, *Id.*, 1909, pag. 458; App. Milano, 21 marzo 1908, *Id.*, 1910, pag. 492-3; Tribunale di Siena, 31 marzo 1908, *Id.*, 1910, pag. 584; App. Trani, 13 dicembre 1908, *Id.*, 1911, pag. 279. Abbiamo infine le *due* decisioni della Cass. di Roma, la prima in data 3-16 agosto 1911, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1911, pag. 482, e l'altra in data 15-28 novembre 1911, in *Il Diritto Ecc. italiano*, 1912. La prima ha, a pagina 488: « La cappellania... è un istituto o beneficio ecclesiastico, un ente morale autonomo con patrimonio proprio, e che come tale non poteva esser privo di legittima rappresentanza la quale *deve risiedere nel Parroco* come capo della parrocchia e destinato altresì... a tutelare *ogni interesse* della Parrocchia, *anche se non riguarda precisamente il suo beneficio*, e a fare valere *ogni diritto* della Parrocchia medesima ». La più recente poi *si disinteressa* della questione capitale di cui trattammo: il che, se non altro, farebbe vedere, che la tesi dei nostri avversari è tuttaltro che « pacifica » e definita. La Cass. di Roma, nel novembre 1911, adunque, così si esprimeva: « Se la comunità dei parrocchiani costituisca un corpo morale e formi dal lato spirituale un tutt'uno con la Parrocchia, con la sua rappresentanza nel Parroco è (al caso) *inutile risolvere* ».

Per chi poi volesse vedere da quale e quanta giurisprudenza sia stata negli ultimi anni appoggiata e lo sia recentemente la nostra teoria, come abbiamo promesso, diamo un elenco di pronunciati di Corti e di Tribunali italiani insieme con qualche autorevole parere del Consiglio di Stato. Citiamo per ordine cronologico:

Cass. Torino, 14 giugno 1887, *Annali*, XXI.

App. Brescia, 6 giugno 1887, *Annali*, idem, pag. 311, III.

App. Venezia, 31 dicembre 1887, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1890, pag. 139.

App. Venezia, 28 ottobre 1890, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1890, pag. 364.

Consiglio di Stato, 3 agosto 1893, *Giur. it.*, 1893, III, pag. 293, contro il cui parere il Mortara ha una energica nota di protesta, essendo da esso colpito in pieno petto nella sua sottile teoria!

App. Firenze, febbraio 1894, *Giur. it.*, 1° febbraio, pagina 639.

App. Bologna, 11 dicembre 1895, *Giur. it.*, 1900, I, 2-4.

App. Venezia, 22 dicembre 1896, *Riv. di Dir. Ecc.*, VIII, 1898, pag. 86.

Cass. Roma, 22 novembre 1897, sul ricorso all'App. di Venezia, 22 dicembre 1896, *conferma*. Cfr. *Riv. di Dir. Ecc.*, 1898, pag. 64.

Cass. Firenze, 21 novembre 1898, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1899, pag. 118.

App. Palermo, 4 febbraio 1898, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1899, VIII, pag. 105. (In cui troviamo parte a noi favorevole e parte ostile).

Cass. Firenze, 9 dicembre 1898, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1899, pag. 287. Si tratta di una lite tra il Parroco e il Ministero delle finanze e il Tesoro: la Cassazione dice *esplicitamente* che: «il Parroco ha la giuridica rappresentanza della *communitas fidelium*».

App. Milano, 22 luglio 1899, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1899, pag. 728.

App. Genova, 29 febbraio 1900, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1900.

Cass. Roma, 2 gennaio 1900, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1900, pag. 290.

Cass. Roma, 30 maggio 1901, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1901, pag. 488. (Conferma Appello Torino, 20 luglio 1900).

Cass. Torino, 26 aprile 1904, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1905, pag. 228.

Cass. Torino, 13 marzo 1905, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1906, pag. 145. (*Assai interessante questa*).

Ancora: la Cassazione torinese in data 3 giugno 1905, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1906, pag. 48.

Notevolissima ancora la sentenza della Cassazione di Roma, *a sezioni riunite* circa l'appello della Corte di Trani del 18 febbraio 1905. Vedi *Riv. di Dir. Ecc.*, 1906, pag. 219 e 719.

Cass. Torino, 6 giugno 1908, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1910, pag. 445.

Notevole assai quest'altra decisione: «Per tutto ciò che concerne gl'interessi religiosi della *parrocchia e della collettività* dei fedeli la rappresentanza legittima risiede nel Parroco... così egli ha *diritto* e *dovere* di agire in giudizio in confronto dei patroni, ecc.». Vedi Cass. Roma, 8 febbraio 1908, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1903, pag. 174.

Cass. Torino, 29 gennaio 1909, *Riv. di Dir. Ecc.*, 1909, pag. 342.

La stessa Cass. in data 27 luglio 1908, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1909, pag. 293.

Corte d'Appello di Genova, 28 ottobre 1910, in *Riv. di Dir. Ecc.*, 1911, pag. 128 (*questa sull'interpretazione dell'articolo 127 legge com. e prov.*).

Aggiungeremo la *recentissima* decisione della Corte di Appello di Torino in data 28 luglio 1911. Cfr. *Diritto Ecc. italiano*, pag. 118, 1912. Pare fatta proprio al caso nostro, come si dice:

« Una... eccezione pregiudiziale sollevano gli appellanti, sostengono cioè che... (il Parroco) non ha *veste* nè *interesse* a chiedere l'adempimento dei pesi *de quo* in quanto si tratta non di un vero e proprio *diritto civile esperibile*, essendo i pesi religiosi in questione rivolti al *solo vantaggio morale e spirituale dei fedeli*. Ora se è vero che la Corte romana, seguendo l'opinione del Mortara, ha deciso nel senso preteso dagli appellanti, *non è men vero che questa Corte ha sempre professato* opinione contraria, e tale sua giurisprudenza *sanzionata dalla Suprema Corte di Torino*, non crede di mutare. Questa Corte con ripetute sentenze, ritenne e giudicò *che il Parroco ha veste ed azione* per invocare l'adempimento di quei servigi e di quelle funzioni che nella chiesa devono essere celebrate; imperocchè, *esclusa ogni utilità materiale*, basta il maggior lustro e decoro del tempio in cui le funzioni sacre devono essere celebrate; il maggior sviluppo ed incremento del sentimento religioso che ne possono derivare, a far sorgere l'esperibilità dell'azione da parte di chi ha legittima rappresentanza della chiesa stessa ».

« In sostanza — continua la Corte — *è sempre un diritto perfetto* e così giuridicamente esperibile quello che ha il suo fondamento in un titolo legalmente valido ed ha in pari tempo per oggetto una cosa lecita, che, *sotto qualsivoglia forma*, può giovare alla esplicazione della personalità umana ed agevolare la consecuzione dei fini che le sono propri ».

In data ancor più recente, cioè il 9 giugno 1913 la Corte di appello di Napoli (cfr. *Diritto Eccles. ital.* numero di aprile del corrente anno, pag. 166) affermava « essendo perciò il parroco naturale rappresentante degl'interessi spirituali e religiosi della popolazione ha la tutela e la sorveglianza sull'integrità della chiesa destinata al culto... ».

CONCLUSIONE. — Riassumendo quanto finora abbiamo esposto circa la natura dell'ente « Parrocchia » il quale, pur avendo carattere d'istituzione, ha un contenuto giuridico corporativo; poichè le nuove leggi italiane non hanno punto modificato la natura di questo istituto, onde la Parrocchia, anche considerata come una « universitas personarum », ha conservato tutta la sua personalità giuridica, che aveva precedentemente; dopo aver confutato le opinioni contrarie, dopo aver visto quale debba dirsi giurisprudenza realmente prevalente, ci sembra poter legittimamente conchiudere che al Parroco spetti la rappresentanza giuridica della Parrocchia, anche per gl'interessi ultrabeneficiarii ed in genere *ultrapatrimoniali* della medesima. Accettata questa conclusione, ai quesiti propostici al principio di questo breve studio, rispondiamo che in tutti i casi accennati, e in tutti gli altri casi consimili, il Parroco ha veste giuridica per far valere in giudizio tutti quei diritti non connessi strettamente col beneficio parrocchiale, ma che sono veri diritti, legalmente esperibili dai parrocchiani. costituenti la *parrocchia rappresentata* dal proprio capo e rettore, dalla persona, cioè, del parroco.

Nella pratica però, atteso il parere contrario di qualche Corte, per maggior sicurezza, in via economica e con ogni cautela stimiamo opportuno suggerire al Parroco di farsi *delegare* da un'assemblea di parrocchiani, oppure verificandosene gli estremi, consigliamo di ricorrere alla così detta « azione popolare » ormai in Italia in diversi campi introdotta, come le azioni popolari *elettorali*, le azioni popolari *procuratorie* relative all'amministrazione comunale e quelle relative alle istituzioni di beneficenza.

Si tenga però presente che, in caso di soccombenza, le spese ed il rifacimento dei danni sono sempre a carico dell'*attore popolare*. Cfr. Fadda, *La qualità morale dell'attore nell'azione popolare*, Filangeri, 1899 (1).

† LUIGI, Vescovo di Cava e Sarno.

---

(1) Secondo la promessa fatta a pag. 173, per quelli dei nostri lettori, che desiderassero ampliare per conto proprio il presente studio, indichiamo alcuni autori che potranno consultare con maggior profitto.

Questi autori sono: per il Diritto ecclesiastico: RUFFINI, *La rappresentanza giuridica delle Parrocchie*, 1896; SCADUTO, *Manuale di diritto ecclesia-*

RICERCHE SUI PRINCIPALI OSTACOLI
alla retta formazione del Clero

SEZIONE III.

Vedemmo nella prima sezione quali e quanti sacerdoti vuole la S. Chiésa; nella seconda quali e quanti chierici vuole promossi al sacerdozio; resta che cerchiamo brevemente in questa ultima sezione quali e quanti secolari voglia ammessi nel chiericato.

CAPO I. **Quali secolari debbano essere ammessi nel chiericato.**

ART. 1° — *Non debbono ammettersi nel chiericato fuorchè coloro la cui indole e volontà facciano concepire una ragionevole speranza che saranno in tutta la loro vita veri ministri del Signore.*

Il Tridentino prescrisse: « In hoc collegio (*seminario*) recipiantur... quorum indoles et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros ». E poichè questa benedetta speranza, come è l'ultima a morire, così è la prima a nascere, Leone XIII, nell'enciclica data l'8 dicembre 1892, a farci intendere che si richiede, non una speranza qualsiasi e quasi sinonimo di semplice possibilità, sibbene una speranza ragionevole, gravemente probabile, premise alla parola *speranza* l'altra *fondata*.

---

stico, I-II, Torino, 1892-94; *Cappellanie ecclesiastiche*, in *Rivista di Dir. Ecc.*, 1895; CORAZZINI, *La Parrocchia nel diritto italiano*, 1900 ; RIVAROLO, *Il Governo della Parrocchia*, pag. 205; MATTIROLO, *Dir. giud, civ.*, II, 4ª ed., 1894; GASTALDI, *Gazz. legale*, IV, pag. 270; GUZZERI, *Gazz. legale*, III, 1880, pagina 257; GARGIULO, *Filangieri*, 1884, I, pagg. 193-200 ; MORTARA, *Manuale di Proc. civile*, II ed., 1897, Torino.

Per gli autori di diritto canonico potranno consultare il WERNZ e il SANTI.

Per le riviste: *Il Filangeri; Rivista di Diritto Ecclesiastico; Rassegna di Diritto Ecclesiastico; Rivista romana di giurisprudenza e Diritto Ecclesiastico.*

Or quale ha da essere il fondamento su cui dee poggiare tale speranza? Lo dice il Tridentino quando prescrive di ricevere in Seminario soltanto coloro *quorum indoles et voluntas spem afferat*, etc. È ben chiaro che l'indole, per potersi avere a buon diritto come fondamento di quella speranza, dev'essere non solo buona, ma eccellente. Infatti — come ben dice il Frassinetti — tuttochè l'indole sia cosa diversa dalla volontà, vedesi nondimeno nel fatto che ordinariamente la volontà segue l'indole. E però, dovendo il sacerdote essere maestro e modello di ogni virtù, ricco di bontà eccellente, *requiritur bonitas excellens* (s. Tom.), del pari eccellente dev'essere l'indole del candidato al sacerdozio. Anche per essere un mediocre cristiano richiedesi indole buona; per essere un cristiano divoto richiedesi indole ancor più buona; per essere poi devotissimo vuolsi un'indole ottima, e tale è necessaria a chi aspira al sacerdozio, giacchè — come riflette S. Francesco di Sales — la divozione solo quando giunge ai più alti gradi spinge alla vita dei consigli evangelici, tra i quali il più difficile è quello della castità perfetta, che ogni sacerdote deve professare ed eroicamente praticare in tutta sua vita fra i più gravi cimenti. Talchè un'indole bella, pia, generosa, che basterebbe per fare solo un ottimo padre di famiglia, non basterebbe per nulla a fare un buon sacerdote, un vero ministro dell'altare.

Com'è chiaro altresì che per quella *volontà* dell'aspirante, la quale deve essere il secondo fondamento della ragionevole speranza di sua buona riuscita, non può intendersi una puerile velleità, ma sì un serio e costante volere, preceduto da serie e lunghe riflessioni sull'importanza e sulla arduità della meta. Altrimenti avverrà troppo spesso che quando egli vorrà recedere dalla via del Santuario non ne avrà il coraggio per le gravissime difficoltà che occorrerebbe superare. Lo notano autori senza numero. Mi terrò pago di riferire soltanto le parole del peritissimo Mons. Formisano: « La esperienza fa conoscere che quei giovanetti i quali senza la matura riflessione, ma per pura leggerezza, o altri umani motivi, hanno già abbracciato lo stato ecclesiastico, assai difficilmente si risolvono a tornare indietro, anche quando nel corso del chiericato avessero conosciuto non aver essi la divina vocazione: e ciò pel potente motivo che avvanzati, come si trovano, e negli anni e negli studi clericali, non saprebbero che farsi in altre professioni » (*Istituz. per gli Ordinandi*, introduzione).

Per imbroccare, fa duopo non rimuovere mai lo sguardo dal segno. E noi, in questo giudizio sulla convenienza o non convenienza di ammettere uno nel chiericato, non dobbiamo mai perdere di vista che trattasi di avviarlo al sacerdozio, che è dire, ad uno stato propriamente divino. *Cum sacerdotem dico, rem dico prorsus divinam;* ad uno stato in cui si ha da essere virtuoso a tal segno da riscuotere venerazione, non solo dai buoni, ma financo dai malvagi: « *Ita ut cunctis afferat venerationem* ». (*Bened. XIV*); anzi, come scrisse s. Agostino, costringa tutti a stupirsi di sì alta virtù e ad esclamare: questi è veramente uomo di Dio.

Egregiamente l'Audisio: « Se ai primi ministri del Vangelo per soggiogare gli spiriti veniva compartito il dono dei miracoli, a noi posteriori è necessario presentare ai popoli il miracolo, direi continuo e parlante, delle nostre persone. Scienza grande (o almeno sufficiente), passioni mortificate e crocifisse, vita interiore e quale descrive l'apostolo, tratto cortese, carità che tutto sopporti e che tutto operi. Ecco il ministro del Santuario » (Audisio, op. cit., l. I e XII).

Ed ecco, io soggiungo, il segno a cui dobbiamo incessantemente mirare, non solo in tutto il periodo della educazione chiericale, ma, con attenzione ancor maggiore, prima di ammettervelo. Quando lo studio accuratissimo dell'indole e della volontà del candidato non ci offre solide fondamenta a sperar ch'ei giunga a tanta altezza, dobbiamo onninamente ricusargli l'ammissione nel chiericato; ed ove siavi già stato ammesso con fondata speranza e questa non aumenti sempre, sino a diventare morale certezza circa l'anno diciassettesimo di sua età, dobbiamo, allora che è in tempo di prendere altra via, con ogni carità, ma con irremovibile fermezza, impedirgli di proseguire nella carriera ecclesiastica.

Ma perchè tanto studio prima di ammettere uno in seminario? non basterebbe conoscere l'indole e la volontà prima degli ordini sacri? No, non basta; si deve conoscerlo prima di ammetterlo nel chiericato. Ce ne dà la ragione il grande Borromeo con espressioni le più gravi e recise: « *Maxima* cautio adhibenda est in eo *praecipue* ut *idonei* clerici recipiantur. Neque solum ingenium et habilitas ad studia litterarum functionesque ecclesiasticas spectetur, sed disciplinae ratio habeatur; *quales* enim ii fuerint qui admittentur, *tales* prorsus e Seminario

fructus existent», espressioni profondamente vere, le quali possono recar meraviglia soltanto ai poco esperti. Fra questi alcuni dicono: L'indole è tutto; altri dicono: L'educazione fa tutto. I grandi pedagogisti dicono: Sono amendue indispensabili, ma incomparabilmente più necessaria la prima: tanto che un'educazione anche mediocre produce effetti mirabili quando lavora sul fondo di un'ottima indole, ed un'educazione eccellente riesce quasi affatto inutile quando cerca di migliorare un'indole cattiva. Il Frassinetti, il Guerra, il Timon-David, l'Ambrosiano e cento altri educatori attestano che l'esperienza dimostra essere funesta illusione lo sperare che dal Seminario esca buon sacerdote, chi vi entrò con indole cattiva.

Di questa assoluta necessità di acquistare piena cognizione dell'indole e della volontà degli aspiranti al sacerdozio, innanzi di ammetterli nel chiericato, sono due le ragioni intrinseche: la grande probabilità che arrivino ad esser preti senza vocazione, e il gravissimo danno che recherebbero ai loro compagni. Ascoltiamo di nuovo l'Audisio: « La necessità di vegliare con ogni diligenza l'ingresso nella carriera ecclesiastica, fu compresa e ponderata da tutta l'antichità. Al difetto di questa diligenza s. Giovan Crisostomo ascrive i più gran mali che turbano la Chiesa e offuscano il sacerdozio ».

Ed all'obbiezione, tanto speciosa, quanto sciocca, non essere ciò necessario, essendo ancor lontano assai il vincolo dell'ordinazione, risponde: « Perchè insignire delle divise chiericali coloro a cui si dovranno poi detrarre? Perchè ammettere nei seminari questo fermento che corromperà tutta la massa? sarebbe mai provvido il contadino che semina la zizzania per poi estirparla? o non sarà vero che questa contamina con la sua vicinanza il seme eletto? E questa infezione che recano i non chiamati è tremenda. Purtroppo, a dispetto d'ogni cura, guizzeranno ancor dentro i non buoni: si dovrà crescere il male colpevolmente, col sottrarre la vigilanza? E poi tengasi per fermo, che, ammessi una volta, non sarà più possibile conoscerli tutti, od escluderli. Per molti, l'aver incominciato è una necessità di proseguire. Verrà in aiuto la finzione e l'ipocrisia; la corruzione si concentrerà tutta nel cuore senza diminuire, sarà anche ridotta in arte ed in sistema. Intanto si buscan gli ordini, si perviene al sacerdozio; ed allora si getta la pelle di pecora e rimane il lupo. O se più si tarda, sarà

per compiere il mistero nefando, per istrappare un beneficio, od ancora per avere una greggia da sbranare e da sfamarsi. Allora quale sarà il dolore di chi spalancava coll'opera sua un tale abisso? » (l. c.). Parole che una lagrimevole ma costante esperienza dimostra troppo vere e troppo degne della più profonda considerazione di tutti coloro da cui dipende l'ammissione nel chiericato.

Se infatti noi ricercheremo, perchè mai quei preti sono scandalosi, perchè quegli altri sono mestieranti, senza spirito di sacrificio, di carità, di zelo, troveremo bensì che l'ordinaria causa ne fu il difetto di vocazione; ma se ci avanzeremo a ricercare perchè mai furono promossi senza vocazione, dovremo riconoscere che la causa originaria ne fu l'essere stati ammessi nel chiericato senza che prima se ne accertasse l'ottima indole e, su questa base, la generosa e retta volontà di addivenire veri e santi ministri del Signore. La presunzione di esser vocati n'è la causa prossima, l'ammissione non preceduta da quel duplice accertamento n'è la causa remota, sorgente perciò di tutti i mali.

All'Audisio consuona perfettamente l'Ambrosiano, il quale spende l'intiero capitolo II del suo bel libro sui seminari, a dimostrare l'obbligo che hanno i superiori dei chierici, di non ammettere fuorchè giovanetti di accertata innocenza, buona indole, inclinazione ed attitudine allo stato ecclesiastico. Ed insiste forte con s. Alfonso sulle luttuose conseguenze dell'agire altrimenti. « È cosa da piangere, dice pateticamente il santo Dottore, il vedere tanti poveri figliuoli, prima innocenti e divoti, e poi divenuti in seminario una sentina di vizi. Uno vi entrò di sette anni, ne uscì di nove, e pareva un demonio. Sicchè dove alcun giovane, restando in sua casa, sarebbe stato innocente e riuscito buon sacerdote e utile alla salute di molti, in un seminario mal regolato, per li vizi ivi appresi e che porterà sino alla vecchiaia, diverrà lo scandalo della Chiesa e la rovina delle anime!... ».

Or questi vizi che si apprendono in seminario, da chi vi furono introdotti? Da giovanetti guasti, ammessivi per la omissione di precedente studio delle loro qualità morali. Onde a buon diritto l'autore, dopo copiose ragioni ed autorità, finisce quel prezioso capitolo dicendo: « Conchiudersi deve quindi che li Vescovi, i Rettori di Seminari e quei tutti ai quali incombe la direzione seminariale, non debbono risparmiar pena e mezzi

per aver previa ed esatta conoscenza dell'indole e condotta dei postulanti, se non vogliono essere responsabili innanzi a Dio, alle loro diocesi ed alla Chiesa intera della mala riuscita di tanti preti, naturale effetto dell'indifferenza o negligenza usata, e prima di ammetterli agli ordini, e innanzi di riceverli nei seminari: « *quales enim ii fuerunt qui admittentur, tales prorsus e seminario fructus existent...* ».

Finalmente confermano la necessità di premettere a tale ammissione un accuratissimo studio dell'indole e delle intenzioni di chi la chiede, le considerazioni addotte dal Segreto nel raffronto tra il noviziato per gli aspiranti allo stato religioso e il seminario per gli aspiranti al sacerdozio. « ... Il noviziato generalmente dura un anno ed importa che, appena un giovane sia riconosciuto deficiente di attitudini religiose e morali, venga escluso irremissibilmente: ciò non giova poco alla Comunità religiosa, la quale si libera così, senza noia alcuna, d'un elemento poco adatto allo stato religioso; come pure giova non poco al giovane, il quale può trovare altra via che lo conduca ad uno stato più confacente con la sua indole e con la sua inclinazione. La vita del seminario dura dai dieci ai dodici anni, ed importa che, non essendo il giovane sottoposto all'esclusiva prova delle sue attitudini morali in un dato periodo di tempo, e dovendo questo studio da parte del superiore procedere insieme a quello delle attitudini intellettuali, occorre un giudizio più complesso, e quindi un più lungo periodo di prova da parte del giovine medesimo ciò che nuoce al seminario, al giovine ed al superiore. Nuoce al seminario, perchè, si voglia o no, la sua disciplina risente la deficienza di attitudini morali, che occorre tollerare, qualche volta per anni ed anni, in alcuni giovani disadatti allo stato ecclesiastico, i quali non sempre vengono espulsi prima di essersi dovuto lamentare qualche fatto spiacevole. Nuoce al giovine che, espulso dopo vari anni di seminario, resta sempre spostato, capace a nulla. Nuoce al superiore infine, per le noie che gli procurano i parenti dell'espulso, non sapendosi rassegnare facilmente costoro alla perdita delle loro speranze, alimentate per più anni a furia di sacrifici, quasi sempre superiori alla loro condizione... Uopo è conchiudere che il seminario, per sua natura e per destinazione, non corrisponda al noviziato dei regolari, e quindi manchi per gli ecclesiastici un istituto per l'esame delle attitudini morali dei giovani aspiranti al sacerdozio,

essendo sorto il seminario per la disciplina dei chierici ed essendo destinato all'istruzione ed all'educazione dei giovani che dessero non dubbi indizi di vocazione allo stato sacerdotale ».

È dunque uno dei più gravi doveri, fra quanti il Tridentino ne ha imposti circa i seminari, quello di ammettervi soltanto coloro la cui indole e volontà ne faccia fondatamente sperare buona riuscita. E poichè chi è tenuto al fine è tenuto ai mezzi, tale prescrizione include l'altra di esaminarla, studiarla, conoscerla davvero quell'indole e quella volontà: due cose che non si veggono e non si toccano perchè al tutto interne e che perciò debbono dedursi dalle esterne *introspiciendo*, come sapientemente ingiunse Pio X nel motu proprio *Sacrorum Antistitum*, il che è tutt'altro che agevole, massimamente rispetto all'indole sensuale, la più occultata ai superiori e la più attaccaticcia ai compagni.

Ora tra i vari metodi proposti dagli autori per conseguire uno scopo di arduo e di sì vitale interesse, quale sembra preferibile? Se ne potrebbe proporre qualche altro di più facile e di più utile attuazione?

(*Continua*).

G. M. C.

QUESITI MINORI.

114. *D.* L'*Angelus Domini*, al mezzodì del sabato, fuori della Quaresima, si deve recitare in piedi, come si usa, in generale, anche in case religiose, Comunità, Seminarii; oppure genuflessi, come vogliono persone rispettabili?

R. È stato dichiarato dalla S. C. delle Indulgenze, il 20 maggio 1896, che l'*Angelus*, al mezzogiorno dei sabati di Quaresima, si debba dire in piedi; dunque, negli altri va detto genuflessi, e soltanto si dirà in piedi dopo il vespro del sabato, cioè all'*Ave, Maria* della sera, fino a tutta la domenica (S. C. I., 20 aprile 1742).

115. *D.* Nel *Monitore Ecclesiastico*, vol. XIX, pag. 262, è citato il decreto 12 giugno 1907, per cui, chi adopera le corone colle indulgenze dei Crocigeri non acquista tali indulgenze, se le preghiere hanno già altre indulgenze, fuorchè il S. Rosario. Vuol forse dire che chi recita i *Pater* della Compagnia del Carmine, o dell'abitino ceruleo, o dei Terziarii, per la visita del SS. Sacramento, ecc., costoro non acquistano le indulgenze dei Crocigeri, ossia dei 500 giorni?

R. Distinguiamo: Se chi recita preghiere forma l'intenzione di lucrare sulla corona, *ad haec* benedetta, le indulgenze del Rosario e quelle dei Crocigeri, con i *Pater* e gli *Ave*, le può acquistare tutte insieme; se forma l'intenzione di acquistare quelle, p. es. della visita al Santissimo e dei Crocigeri, non ne acquisterà alcuna, perchè cumularle non si può, e d'altra parte occorre l'intenzione determinata, di lucrare queste o quelle; forse potrebbe bastare l'intenzione generale di voler lucrare le maggiori indulgenze che si possano, ed allora varrebbe la più ricca.

116. *D.* Per acquistare tali indulgenze dei Crocigeri, le corone si devono tenere in mano, o intorno al braccio, ovvero basta tenerle con sè, o in una borsettina, o in tasca?

R. Dice il Rescritto, con cui si concede la relativa facoltà: «...aliquam ex eisdem coronis manu gerentes»; *ergo.*

117. *D.* Le medaglie permesse in luogo degli abitini delle varie Compagnie, e quelle dette del Centenario di S. Benedetto, basta tenerle in una borsa, o nel portafogli, o simili, per acquistare le relative indulgenze?

R. È necessario riferirsi ai relativi documenti di concessione, non essendovi una regola generale per tutte. Circa le medaglie che sostituiscono gli abitini, basta che si portino in qualunque modo sulla propria persona; circa l'indulgenza *toties quoties* della medaglia giubilare di S. Benedetto, il 2 novembre, è necessario che si porti abitualmente: *habitualiter gestantes.*

118. *D.* L'inno *Veni, creator*, cantato *coram Sanctissimo* nella novena di Pentecoste alla benedizione, si deve cantare in piedi o genuflessi? In tale novena, al versetto: *Emitte Spiritum* ecc., si deve aggiungere *Alleluia?*

R. Si starà alle regole comuni: 1° Gl'inni avanti al Santissimo esposto vanno detti in piedi (S. R. C., n. 4224), eccettuate quelle parti di essi che debbono recitarsi in ginocchio, secondo le varie rubriche, per es. la prima strofa degl'inni *Veni, creator* ed *Ave, maris stella*, la strofa *Tantum ergo* del *Pange, lingua*, ed anche l'ultima di quest'inno avanti alle benedizioni del Santissimo, giusta la consuetudine universale.

2° L'*Alleluia*, nel tempo pasquale, è prescritto dalle rubriche del Breviario ai versetti del divino Uffizio; perciò, fuori di questo, se nulla si dice in particolari circostanze circa il dover aggiungere detta parola, non si aggiungerà. Così non dovrà aggiungersi al versetto *Emitte* ecc., nella novena di Pentecoste.

119. *D.* Nelle visite alle chiese per acquistare le indulgenze *toties quoties*, si può recitare un'ora maggiore o minore dell'Ufficio divino o un notturno

del Mattutino (pei sacerdoti) aggiungendovi una breve preghiera, *O sacrum convivium*, una *Salve Regina*?

R. La S. C. delle Indulgenze, il 29 maggio 1841, n. 291, II, ha deciso che « per preces iam obligatorias, v. gr. per Horas canonicas, non potest satisfieri precibus a Summo Pontifice praescriptis, ob lucrandam indulgentiam plenariam ». Il solo *O sacrum convivium*, od altra breve antifona, certamente è insufficiente.

120. *D.* Gli infermi abitualmente o anche, perchè infermi nel giorno dell'indulgenza *toties-quoties*, impediti di uscire di casa, possono acquistare tutte le dette indulgenze, o solo quelle che si possono lucrare nel paese o città in cui si trovano, o infine solo quelle concesse alla Confraternita o Compagnia o Terz'Ordini, cui siano ascritte?

R. Per concessione fatta dai Sommi Pontefici Pio IX e Leone XIII (18 settembre 1862, n. 393; 16 gennaio 1886), la visita prescritta per acquistare le ss. indulgenze può commutarsi in altra opera pia da imporsi dal proprio confessore, in favore dei fedeli abitualmente infermi, cronici, ecc., impotenti ad uscire di casa per qualche fisico impedimento, od a recarsi alla chiesa o cappella, se vivono in comunità. Basta il senso comune per intendere che non può essere in facoltà del confessore commutare, p. es., a Roma, una visita che dovrebbe farsi per acquistare un'indulgenza di Parigi, ove l'infermo anche sano non si sarebbe recato; ma quella soltanto che normalmente avrebbe fatto. Si veda inoltre se qualche associazione goda di particolari indulti.

121. *D.* I vocaboli: Compagnia e Confraternita, per riguardo alle indulgenze, sono sinonimi?

R. Non si deve fare troppo questione di vocaboli, in questa materia, ma di sostanza: se cioè l'istituzione è canonicamente eretta secondo le norme del diritto, e precisamente della Bolla *Quaecumque* di Clemente VIII. In genere si prendono indifferentemente i nomi di Congrega, Confratria, Confraternita, Sodalizio, Fraternità, Compagnia e simili.

122. *D.* Circa il calendario da usarsi dalle famiglie religiose, la S. C. R. stabilì (decr. 27 febbr. 1914, *Monit.*, vol. VI, p. 69) che le Congregazioni e gli Istituti approvati dalla S. Sede debbano seguire il Calendario Diocesano; le suore Terziarie Cappuccine o Ministre degli infermi, residenti nelle città ove sono conventi di PP. Cappuccini, avendo questi e la direzione spirituale delle suore e quella della loro cappella, sia pubblica che privata, quale Calendario debbono usare? I sacerdoti secolari che vanno pur essi a celebrare in quella loro chiesa debbono uniformarsi al Calendario apposto in sacristia dai PP. Cappuccini?

R. L'asserto del dubbio, che le Congregazioni e gl'Istituti religiosi debbono adottare il Calendario diocesano, è vero soltanto nel caso, in cui essi non siano *sub regimine unius praesidis generalis*, ed appunto le suore Terziarie Cappuccine del caso formano un Istituto diocesano, e non *sub regimine* ecc. Sono pertanto tenute al Calendario della diocesi, così che i sacerdoti celebranti, compresi i Cappuccini, debbono uniformarsi a quello. Nè vale che le suore siano sotto la direzione dei Cappuccini, perchè questi possano tenere in quella chiesa o cappella il proprio Calendario, poichè tale direzione è data dalla disposizione dell'Ordinario diocesano, e non dall'essere l'Istituto *sub regimine unius praesidis generalis*.

123. *D.* Bisogna seguir l'Ordinario (Calendario della diocesi) anche quando il calendarista sia caduto in errori madornali?

R. Secondo il decreto della S. C. dei Riti, n. 4031, V, si deve stare al Calendario, anche quando *probabilius* giudica l'utente che sia errato; dunque, se *è certo* che vi sia errore, questo, conoscendosi il come, si dovrà correggere.

124. *D.* Chi ha il privilegio, perchè ascritto ad associazione, di poter ascrivere al Terz'Ordine Francescano, o altro, può anche impartire le assoluzioni generali, privatamente, in case od oratorii domestici, senza cotta e stola, o almeno colla sola stola?

R. Può impartire le assoluzioni colui che legittimamente presiede ai Terziari *ad hoc* adunati (S. C. I., 10 giugno 1886, n. 3); così dunque le potrà impartire l'ascritto che gode il privilegio di aggregare al Terz'Ordine, come Delegato.

Il luogo ove dare pubblicamente l'assoluzione generale non è designato nei documenti della S. Sede che la riguardano; basta dunque che sia decente. Diciamo pubblicamente, ma quasi potrebbe dirsi *in foro externo* e collettivamente, ossia, non in confessionale, ma dove sono adunati i Terziari. Quanto al darla privatamente, nei relativi documenti non si trova altra espressione che: al confessionale: *Privatim, nempe post expletam sacramentalem confessionem*, il che peraltro non vuol dire che vi sia bisogno dell'assoluzione sacramentale, ma basta che, non avendo peccati mortali, il fedele si presenti e dichiari di non aver materia necessaria di assoluzione sacramentale. Circa la cotta e la stola si stia al cerimoniale dei rispettivi istituti, e al Rituale romano, che le prescrive per qualunque benedizione: se peraltro si tratta di dare l'Assoluzione generale dopo la confessione, si ricordi ciò che dice il citato Rituale: « Superpelliceo et stola violacei coloris utatur, prout tempus vel locorum fert consuetudo ».

125. *D.* È permesso dare la benedizione del Rituale, o ascrivere in qualche Compagnia, specialmente se trattasi di farlo ad ammalati in casa loro, colla sola stola?

R. Nei casi di ascrizioni e benedizioni privatissime, ci pare che si possa applicare ciò che si è detto di sopra circa la confessione, basandosi sul Rituale romano.

126. *D.* Invece di usar cotta e stola, si può con la pianeta (cioè vestito *ad celebrandum*) benedire il Matrimonio, e fare altre benedizioni?

R. Circa il Matrimonio, si ha il decreto della S. C. dei Riti, numero 3158, III, nel quale si dice: « Si immediate sequitur Missa, sacerdos, praeter albam et stolam, induere debet etiam planetam ».

Circa le altre benedizioni, il Rituale romano dice: « In omni benedictione extra Missam, sacerdos saltem superpelliceo et stola, pro ratione temporis, utatur, nisi aliter in missali notetur » (tit. VIII, cap. I, n. 2). Il messale poi dice: « Ubi pluviale haberi non potest, in benedictionibus quae fiunt in altari, celebrans stat sine planeta, cum alba et stola » (Rubr. gen., tit. XIX, n. 4). Da questi documenti però non risulta una regola chiara, perchè, o dicono troppo, p. es., *saltem superpelliceo et stola* (dunque si può *sempre* usare anche il pluviale o il camice e la pianeta?), o dicono poco, p. es., *in benedictionibus quae fiunt in altari* (dunque per la benedizione del fuoco e dell'incenso *fuori della chiesa*, il sabato santo, che cosa si deve fare, se non c'è pluviale?).

Si stia dunque all'interpretazione comune, cioè: nelle benedizioni semplici e dove non c'è prescrizione particolare, si usi cotta e stola; in quelle solenni e dove non c'è legge speciale, si usi anche il pluviale. — Circa la pianeta, se non v'è prescrizione speciale, e non ne viene alcun inconveniente, p. es., circa il colore, si potrà tollerare che si tenga o no, secondo le circostanze, l'uso, ecc.; imperocchè, come abbiamo veduto di sopra, vi sono esempi di benedizioni col pluviale, con la pianeta, con la stola sul camice, e con la stola sulla cotta.

127. *D.* Godono delle indulgenze, comprese le *toties quoties*, concesse a certi Ordini, Carmelitani, ecc., quelle chiese che appartennero a tali Ordini, e che prima della concessione di tali indulgenze, ovvero dopo non appartengono più o per soppressione, o per deficienza di soggetti o altra causa, a tali Ordini?

E se una tale chiesa, eretta poi in parrocchia, venne chiusa, ed eretta altra più ampia e più adatta alla aumentata popolazione, conservando lo stesso titolo, lo stesso parroco, trasportati pure quadri, paramenti, registri, ecc.?

R. 1° Per qualunque cagione le chiese già appartenenti ad Ordini religiosi abbiano cessato di essere officiate da loro, anche se la vio-

lenza li ha scacciati, pur rimanendo in loro il diritto, non godono più delle indulgenze concesse in virtù dei privilegi dell'Ordine (S. C. delle indulg., 10 febbr. 1818, n. 243). Rimangono però quelle concesse direttamente alla chiesa, prescindendo dai religiosi che la officiavano. Suole però la Suprema S. C. del S. Officio (Sez. Indulg.) concederne la conferma, facendosene richiesta con la commendatizia dell'Ordinario.

2° Prescindendo dalle indulgenze degli Ordini religiosi, le indulgenze annesse ad una chiesa si trasferiscono *de iure* ad un'altra soltanto nel caso in cui l'antica sia distrutta, e *fere in loco ubi vetus existebat*, se ne edifica una nuova, sotto il medesimo titolo (S. C. delle Indulg., 9 agosto 1843, n. 323).

RECENSIONI.

Biasioli can. V., *Nuovissimo Mese Mariano pei tempi presenti*. Bagnacavallo, Tip. del Ricreatorio, 1915. In-8°, di p. 240, L. 1,50.

È un « mese Mariano — dice l'Autore — rinnovato allo scopo, unicamente per fare oggi del bene », e più chiaramente per contribuire al ravvedimento di tante anime bisognose nei nostri tempi. Lo stile ne è perfettamente oratorio, trattandosi di sermoni bell'e fatti, per essere declamati e anche ciò contribuisce al più robusto conseguimento del fine. Gli argomenti poi non sono scelti dall'ascetica sublimiore, ma bensì quasi tutti s'attengono alla via purgativa, e, cominciato con due sermoni su la Misericordia di Maria e su Maria Madre dei peccatori, svolgono una vera serie d'esercizi spirituali, chiudendosi con un discorso sul disprezzo dei giudizi del mondo: in appendice si dà un ampio panegirico della Beata Vergine delle Grazie. Non c'è da dubitare che chi vorrà adoprare questo libro se ne troverà contento.

Gagliardino can. Giovanni, *Brevi massime e considerazioni per ogni giorno dell'anno*, secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo e l'esempio dei Santi, con appendice di orazioni per accostarsi ai ss. Sacramenti e pratiche di pietà più comuni. Torino, Pietro Marietti, 1915. In-12°, di pag. 988, L. 3,75.

Non diremo che tutto ci sia piaciuto in questo libro: particolarmente la disposizione esteriore della materia secondo l'ordine alfabetico dei temi principali (Amore, Angeli, Astinenza, Ballo, Bestemmia, Castità, Cerimonie, Chiesa, Cielo, Confessione, Confidenza in Dio,

Conoscenza di sè medesimo, Cristiano, Croce, Cuor di Gesù, etc., etc.), non ci sembra la più adatta a seguirsi in un ordinato corso d'istruzione religiosa, quale il libro vuol essere. Eppure l'Autore se n'è fatto un letto di Procuste tale, che giunto al 12° giorno del mese di maggio con la parola *Fervore*, e volendo dedicare almeno il resto del mese alla SS.ma Vergine, s'è creduto in obbligo di usare il ripiego di cominciare la serie delle successive considerazioni con la parola *Grandezza* di Maria! A parte codesto, che a noi pare difetto, ma d'ordine solo estrinseco, il libro ha bei meriti intrinseci, di facilità, perspicuità, brevità e persuasione: le considerazioni per ciascun giorno, compreso l'esempio, non sorpassano mai due paginette e sono concepite in stile chiaro e semplice, sì da fornire un pascolo altrettanto facile, quanto sodo, per la devozione, specialmente delle persone del secolo.

Martorana sac. Michele, *Elementi di Religione*, ad uso degli Oratori festivi, Circoli giovanili e consimili istituti. Fascicoli tre, 1915. Catania, Scuola Tip. Salesiana.

Sono lezioncine da tenersi nel corso dell'anno ai giovani che frequentano l'oratorio festivo, a fine di completare l'istruzione religiosa da essi già ottenuta col corso di catechismo. Il 1° fascicolo tratta della Religione, il secondo di Gesù Cristo, il terzo della Chiesa. Ognuno svolge l'argomento in dieci lezioncine schematiche, chiuse ciascuna da domande riassuntive; il metodo dell'esposizione è prettamente scolastico, e si distingue per grande concisione e chiarezza, e facilmente l'intero contenuto d'ogni lezione può esser mandato a memoria. Ove ciò s'ottenga non è a dire quanto s'arricchisca la mente di preziose notizie, che renderanno chiunque, anche il povero operaio, in grado di bene intendere le verità religiose, e di rintuzzare gli errori e le opposizioni di falsi maestri. Ogni volumetto costa L. 0,45, presso l'Autore in s. Giovanni Gemini (Girgenti).

Trucco sac. prof. Filippo; d. C. d. M.; *Il Purgatorio e la vita delle Anime Purganti secondo s. Caterina da Genova.* Discorso. In-8°, di pag. 66. Prato, Tip. Giachetti, 1915.

La forma di discorso rende assai più attraente la salutare lettura di questo solido opuscolo, che instantemente raccomandiamo. La materia è tutta una bella e razionale divulgazione dell'ammirabilissimo contenuto del *Trattato del Purgatorio* scritto da S. Caterina, cioè dello scritto più lucido, più pieno e commovente che si conosca su l'argomento. Dividesi in tre parti: una su lo stato delle anime purganti, l'altra sui motivi che abbiamo di suffragarle, la terza su la pratica del suffragio. La prima è forse la più ampia e sostanziale, e attesta nell'autore un profondo studio del bel *Trattato*, che quasi riscrive con

penna propria, in maniera perfettamente adatta alla intelligenza odierna. Ed è questo — crediamo — il migliore elogio che possiamo farne e, che sappiamo pienamente meritato.

RUBERTO sac. SALVATORE, della Congr. del P.mo Sangue, *Le glorie del Sanque di Gesù*. Napoli, A e S. Festa. In-18°, di pag 126, L. 0,60.

Sono trentuna meditazioni con esempii, evidentemente composte per la pia pratica del mese di luglio; ma ci sembra ben opportuno parlarne in questo fascicolo, in cui riproduciamo le belle parole del S. Padre al superiore della Congregazione cui appartiene l'Autore, appunto in gloria del Preziosissimo Sangue. L'Autore infatti, sminuzza assai bene la relazione tra quella Fonte d'ogni grazia e i misteri tutti della nostra religione, le virtù teologali e cardinali, i Sacramenti, la Chiesa militante, purgante, trionfante, con una affettuosa e diuturna considerazione della passione in cui quel benedetto Sangue fu sparso.

AMODIO sac. FRANCESCO, *Lo Specchio del Crocifisso*. 3ª edizione a cura del sac. Giuseppe Ingegno, Cav. del S. M. O. Costantiniano, Napoli, Festa, 1914. In-24°, di pag. 264, L. 0,80.

È un libretto già noto certamente ai nostri lettori, scritto in forma piamente affettiva, assai atto a infervorare l'anima nella pietà e nell'amore del Crocifisso. Esso merita certamente di correr sempre nelle mani dei fedeli, onde è opportuna e meritoria la nuova ristampa curata dal sac. Ingegno.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Circa un legato fruttifero a scopo di celebrazione di messe. — L'avere il testatore dichiarato di lasciare a titolo di legato un determinato capitale alla Chiesa prepositurale non vale ad escludere che siasi invece fatto luogo ad una fondazione di culto con carattere di perpetuità e con patrimonio autonomo, colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867.

L'assegnazione di un capitale, da impiegarsi a mutuo fruttifero con tutte le assicurazioni di legge, importa il distacco del patrimonio distinto intieramente destinato alla perpetua celebrazione delle messe; nè tale patrimonio si confonde con quello della parrocchia, la quale non ebbe alcun vantaggio dalla istituzione, non essendosi al preposto dato che l'incarico di amministrarla.

Ha scopo *di culto* la fondazione per celebrazione di messe a suffragio dell'anima, essendo appunto la messa la più eminente manifestazione del culto. — Cass. Roma, 2 aprile-26 ottobre 1914, Colombo c. Demanio. (Cfr. *Il dir. eccl. ital.*, ser. II, anno VIII, pagina 149).

Intangibilità della massa per distribuzioni quotidiane. — Le distribuzioni quotidiane corali costituiscono massa piccola destinata ai canonici, i quali, sprovvisti di prebenda, hanno il corrispettivo dell'opera da essi prestata nell'assistenza del coro ed al servizio religioso, tenendosi conto della loro diligenza ed assiduità.

Dette distribuzioni corali non hanno carattere prebendale, sono distinte dalla massa grossa, costituita dalla riunione delle prebende, e formano patrimonio intangibile del Capitolo, che ha per legge conservata la sua personalità giuridica.

I proventi quindi delle distribuzioni corali non vanno compresi nei canonicati soppressi, qualunque sia l'origine delle ripetute distribuzioni. — Appello Napoli, 30 luglio 1914, Capitolo catt. S. Agata dei Goti c. Demanio. (*Ibid.*, pag. 160).

Diritto del parroco a sorvegliare sull'integrità delle chiese del suo territorio e a rivendicarne la destinazione al culto. — La legge 15 agosto 1867, n. 3848, nel sopprimere le chiese collegiate, non colpì la cura delle anime, ma volle solo che questa cura, che era collegiale, ossia *in habitu* ed *in actu* dell'ente collegio, e quindi esercitata a mezzo dei componenti dell'ente medesimo, fosse invece individuale.

Il parroco, *quale naturale rappresentante degl' interessi spirituali e religiosi della popolazione*, (NB) ha la tutela e la sorveglianza sull'integrità di tutte le chiese site nella circoscrizione parrocchiale e destinate al culto pubblico, come pure ha, in conseguenza, azione per rivendicare dette chiese da privati che le abbiano indebitamente sottratte all'esercizio delle funzioni religiose.

Per l'esperimento di tale azione il parroco non ha bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, la quale è richiesta nel caso di alienazione, ma non di rivendicazione di beni parrocchiali

Nelle chiese aperte al culto il fatto dell'apertura non costituisce per il pubblico un vero e proprio diritto, ma solo una concessione sempre revocabile dal proprietario, che può dare un'altra destinazione al sacro edificio, o impedire che il pubblico seguiti ad usarne.

Nelle chiese destinate al pubblico uso del culto, il pubblico invece ha sempre diritto di usarne anche quando fossero state fondate da un privato.

Ad ammettere la destinazione ad uso pubblico di una chiesa costruita *ab antiquo* non è necessario l'atto formale dell'autorità governativa.

Le leggi canoniche continuano a far parte del diritto pubblico del Regno nelle materie in cui non siasi altrimenti disposto dalla legislazione civile.

Gli atti delle visite pastorali, i registri, i certificati delle Curie vescovili, per tutto quanto si attiene al culto, hanno forza ed autorità di pubblici documenti, e fanno perciò fede in giudizio fino a prova contraria.

Secondo il diritto canonico una chiesa deve essere considerata come destinata al culto pubblico, quando concorrono le seguenti circostanze;

a) che si trovi in località fuori dell'abitato e quindi non possa agevolmente servire all'uso esclusivo di una famiglia;

b) che il pubblico vi abbia accesso per una porta aperta sulla via pubblica;

c) che vi siano state celebrate molte messe per molti anni, come pure la festività del Santo cui essa è dedicata;

d) che l'autorità ecclesiastica abbia dato disposizioni in ordine alla manutenzione della chiesa;

e) che questa abbia annesso un campanile con campane.

Quando per un uso ultra-secolare, *cujus memoria non extat*, la chiesa sia stata in tal modo destinata al pubblico culto, tale uso vale come titolo.

Per il principio di diritto canonico, *solum cedit ecclesiae*, ignorandosi chi abbia costruito una chiesa, non può presumersi che sia stata edificata dal proprietario del suolo, a sensi dell'art. 448 Cod. civile, ma che sia stata invece costruita con le oblazioni dei fedeli, e che quindi a questi ultimi spetti la proprietà. — Appello Napoli, 9 giugno 1913, Corte c. Persico. (*Ibid.*, pag. 164).

CRONACA ECCLESIASTICA.

LETTERE APOSTOLICHE. - 10 *agosto* 1915. A mons. Andrea Frühwirth, O. P., arciv. tit. d'Eraclea e nunzio Apostolico in Baviera, nell'occasione del suo LXX genetliaco, congratulandosi e ringraziandolo degli insigni servigi da lui resi alla Chiesa e alla S. Sede (*Acta Ap. Sedis*, VII, p. 433).

17 *agosto*. Ai vescovi della Svizzera, riuniti per l'annuale Congresso, in ringraziamento d'ossequiose lettere, e specialmente del voto

ivi espresso per la felice riuscita della cooperazione della S. Sede col Governo svizzero, nelle iniziative pacifiche e umanitarie assunte (ibid p. 435).

19 *agosto*. All'Emo card. Decano, Vincenzo Vannutelli, in condoglianza della morte dell'Emo suo fratello, Serafino, (cfr. fasc. preced. p. 431).

NUOVI VESCOVI. — Con decreti della S. Congregazione Concistoriale, il S. Padre si è degnato nominare i seguenti vescovi. Mons. Fabio Berdini, vescovo di *Cesena;* mons. Paolo Albèra, vescovo di *Bova;* mons. Michele Izzi, vescovo di *Alatri;* mons. Ruggero Bovelli, vescovo di *Modigliana;* mons. Giuseppe Fabbrucci, vescovo di *Borgo S. Donnino;* mons. Giuseppe Mac Rory, vescovo di *Dunn e Connor* (Irlanda); mons. Giovanni Gfoellner, vescovo di *Linz* (Austria).

LUTTI NEL S. COLLEGIO. — A breve distanza dal decesso dell'Emo Decano Cardinale Serafino Vannutelli, due nuovi lutti hanno addolorato il Sacro Collegio colla perdita dell'Emo Card. Claudio Vaszary, primate d'Ungheria, e dell'Emo Card. Benedetto Lorenzelli, prefetto della S. C. degli Studi.

La morte dell'Emo Vaszary, è avvenuta a Balàton-fuered (Ungheria), il 3 settembre.

L'Emo era nato di nobilissima famiglia, in Kerbszthel, diocesi di Weissbrunn, il 12 febbraio del 1832. Entrò nell'ordine benedettino e fece professione religiosa il 6 giugno 1854 nella celebre abbazia *Nullius* di San Martino sul Sacro Monte di Pannonia e fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1857. Dopo aver occupato nell'abbazia varie cariche, egli ne fu eletto arci-abate con giurisdizione quasi-episcopale il 28 aprile 1885, e divenne così di diritto membro della Camera dei Signori o Magnati ungheresi.

Essendo rimasta vacante la Sede di Strigonia o Gran (Estzergom), per la morte del card. Simar, l'imperatore Francesco Giuseppe, re di Ungheria, presentò alla S. Sede come successore, il 27 ottobre 1891, il Vaszary, che fu preconizzato il 13 dicembre seguente e consacrato nel giorno 7 febbraio 1892 e così occupò la sede primaziale dell'Ungheria.

Tra le molte difficoltà suscitate dal Governo liberale ungherese contro la Santa Sede e contro le opere cattoliche il Primate d'Ungheria, che gode anche larghi privilegi politici, essendo insieme Gran Cancelliere del Regno, Legato nato delle Sede Apostolica, membro dell'Alta Camera del Regno e primo cittadino dell'Ungheria, è sempre intervenuto con autorità per la difesa dei diritti religiosi, ed ebbe dalla sua parte l'episcopato, il clero e la popolazione veramente cattolica del Regno apostolico di S. Stefano.

Il dì 16 gennaio 1893, il primate Vaszary fu creato da Leone XIII,

Cardinale e ricevette il cappello rosso nel Concistoro del 15 giugno, col titolo presbiterale dei Santi Silvestro e Martino sul Monte Esquilino.

Da alcuni anni, varie infermità impedivano al Primate di spiegare la sua nota attività nella vasta sua archidiocesi; egli volle dimettersi del peso e delle cure della sua amministrazione principale e le sue dimissioni furono accettate in novembre 1912 e gli fu sostituito mons. Csernoch, traslato alla primaziale di Gran o Strigonia, dalle sedi unite di Kalocsa e Bàcs. Il Vaszary da quel giorno era tornato a una piissima e austera vita monastica, che lo arricchì certamente di inestimabili meriti pel Cielo. Apparteneva alle S. C. del Concilio, Indice, Riti, Studi.

L'Emo card. Benedetto Lorenzelli, deceduto a soli 62 anni nella villa di Bucciano presso S. Miniato (Firenze) a mezzanotte del 15 settembre, era nato a Badi, nell'Appennino Pistoiese, l'11 maggio del 1858. Studiò a Bologna e si laureò a Roma, dove poi fu professore di filosofia nel Collegio di Propaganda, e fu Primo rettore del Collegio Boemo. Entrato ben presto nella Prelatura, andò a Vienna, Ablegato per recare la berretta al neo Cardinale Schoenborn, e fu Consultore aggiunto della Congregazione per la revisione dei Concilii provinciali, il cui ambito era di suprema importanza e delicatissimo.

Nel 1893 andò internunzio in Olanda e Lussemburgo e fu nominato protonotario apostolico *ad instar*. Promosso Nunzio in Baviera fu consacrato nel 1896 arcivescovo titolare di Sardi. Due anni dopo fu mandato nunzio a Parigi, dove si trovò in tempi non lieti nei quali maggiormente rifulse la sua nobiltà d'animo e costanza, finchè, per la rottura del Concordato, dovè lasciare la Francia. Fu allora eletto arcivescovo di Lucca, e nel Concistoro del 15 aprile 1907 fu creato Cardinale. Per ragioni di salute dovè rinunziare all'Arcivescovato e venne in Curia, ove prestò l'opera sua illuminata e prudente nelle due Congregazioni di Propaganda ed in quelle dell'Indice, dei Riti, degli Affari Ecclesiastici straordinari e degli Studi, della quale ultima nel 1914 fu nominato Prefetto quando Cardinal Cassetta assunse la prefettura del Concilio in sostituzione del compianto Cardinale Gennari.

Studioso specialmente di filosofia tomistica, alla cui restaurazione sotto Leone XIII cooperò indefessamente e alla quale anche come Prefetto degli Studi dedicò la sua valida opera, il Cardinale Lorenzelli lascia un pregevole trattato: *Philosophiae theoreticae Institutiones secundum doctrinas Aristotelis et divi Thomae Aquinatis*, dato ripetutamente alle stampe, dopo avere per lunghi anni formato in dispense litografiche il libro di testo nella Università di Propaganda.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Si stabilisce che alla registrazione nella Sezione per le Indulgenze, della S. C. del S. Officio, vanno soggette le sole concessioni di indulgenze di carattere generale.

Motu-proprio. — BENEDICTUS PP. XV. Quandoquidem in iis exsequendis quae decessor Noster sanctae memoriae Pius X Motu Proprio *Cum per apostolicas* die VII aprilis MCMX (1) praescripsit de concessionibus Indulgentiarum a S. C. S. Officii recognoscendis, plures gravesque iam dubitationes extiterunt, Nos ut eas omnes praecidamus in posterum, Motu Proprio pariter et certa scientia, secundum decreta a Nostris decessoribus, Benedicto XIV die XXVIII ianuarii MDCCLVI, Pio IX die XVI aprilis MDCCCLVI edita et ab ipso Pio X in Constitutione *Sapienti consilio* confirmata, decernimus et declaramus, illarum tantummodo sub poena nullitatis Supremae Congregationi exhibenda esse documenta Indulgentiarum, quae universi catholici orbis christifidelibus concessae sint. Itaque nec Indulgentias *particulares*, quantumvis late pateant, nec facultates benedicendi pia obiecta eisque Indulgentias et privilegia adnectendi, quibusvis sacerdotibus tributas, iam nunc necesse erit Congregationis eiusdem recognitioni subiicere.

Haec autem statuimus, sancimus, contrariis quibuslibet, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XVI septembris MCMXV, Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

(1) Cfr. *Mon. Eccl.* vol. XXII, p. 97 e spec. p. 163, 291 con le annotazioni relative.

II.

Al card. arciv. di Colonia, in occasione del convegno annuo dei vescovi di Germania, esprime ardenti voti di pace, e riprova le iniziative dirette a rinfocolare le avversioni nazionali.

Lettera Apostolica. — *Dilecte Fili Noster ac venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem.* — Fuldae, sicut vobis est in more positum, nuper congregati, litteras ad Nos dedistis cum pietatis in Nos vestrae, tum testes diligentiae, qua tueri apud vos atque augere catholicam rem studetis. Laudem utramque gratulamur vobis ex animo, planeque ex ea agnoscimus ad S. Bonifacii sepulcrum cum annuos conventus habetis, in eius ita vos inspicere exempla, ut iis conformata studia vestra velitis.

In his rerum publicarum fluctibus, quorum quasi procelloso impetu pertubari ac prope convelli cernimus florentissimas Europae civitates, facile intelligitis, dilecte Fili Noster ac venerabiles Fratres, quo Nos simus animo ob cotidianas tot hominum interneciones ac tot populorum calamitates, quae diu noctuque obversantur oculis. Quo graviores eaedem fiunt productione temporis, eo ardentiora apud omnes etiam Nos fieri animadvertimus desideria pacis. Sed valde velimus communia haec vota eam apud omnes persequi viam, quae in patiente ac benigna caritate patet regia ad pacem: a qua quidem longe aberrarent, qui sibi licere arbitrarentur res gestas alterius gentis catholicorum ita carpere verbis vel scriptis, ut invicem, ut ait Apostolus, provocantes, invicem invidentes, novum ignem ad eas ipsas congerant iras, quarum faces restinguere iudicii aequitate ac lenitate animi deberent. Quapropter dum votis omnibus pacem expetimus — atque eam quidem pacem, quae et iustitiae sit opus et populorum congruat dignitati — catholicos homines hortamur nihil ut per contentionem agentes, christianae fraternitatis amore paci redintegrandae singuli suam dent operam.

Auspex divinorum munerum Nostraeque testis benevolentiae apostolica sit benedictio, quam vobis omnibus, dilecte Fili Noster ac venerabiles Fratres, Clero populoque cuique vestrum tradito, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die VI septembris MCMXV, Pontificatus Nostri anno secundo.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

Al R. P. Costanzo M. Becchi, O. P. direttore del Rosario Perpetuo, circa l'opportunità e necessità di questa devozione.

Lettera Apostolica. — *Diletto figlio, salute e apostolica benedizione.* — Di altissimo pregio, come apportatrice di santità e di benessere agli individui, alle famiglie, alla società, ritenemmo sempre, fin dai più teneri anni, la mistica corona che il popolo cristiano con ispirate parole di venerazione e di affetto pone ogni giorno sul regale capo della Madre di Dio.

Ed ora che per divino disegno siamo ascesi all'apostolico soglio, dal cui fastigio più largamente si scorgono le umane indigenze e più distintamente se ne ravvisa il rimedio, Noi, mentre più vivo sentiamo il bisogno delle cristiane preghiere, comprendiamo essere fra tutte più che mai necessaria quella del Rosario, che non solo è rivolto a Colei pel cui tramite piacque a Dio che ogni grazia a noi pervenisse, ma ebbe impresso, più che altra non lo abbia, l'universale carattere di preghiera collettiva e domestica.

Per il che, all'appressarsi del mese di ottobre, sacro alla Madre di Dio, sotto il caro titolo del SS. Rosario, Noi di buon grado cogliamo l'opportuno momento per ricordare ai Nostri figli che le disposizioni sapientemente emanate dal Nostro venerato Antecessore Leone XIII di s. m. riguardo alla pia pratica del Rosario di Maria, e le indulgenze che Egli profuse su quanti la seguissero, trovano in Noi il più pieno assentimento e conservano tutto il loro vigore; ed in pari tempo siamo lieti di aggiungere alle apostoliche voci che prima del Nostro avvento hanno risuonato da questa cattedra, anche la voce Nostra studiosa e fidente, affinchè il popolo cristiano, in privato ed in comune, rendasi ognora più famil are la recita del Rosario, e tenga per fermo essere questo il più bel fiore della umana pietà e la più feconda sorgente delle grazie celesti.

Supplice e mediatrice, tale preghiera è senza dubbio perfetta, vuoi per le lodi che porge e le invocazioni che inalza, vuoi per i conforti che procura e gli insegnamenti che impartisce, vuoi per le grazie che ottiene ed i trionfi che prepara.

Giunse tuttavia un'industre pietà a rivestirla, per maggiore

attrattiva ed efficacia, di organico ordinamento nella così detta divozione del « Rosario Perpetuo », che, sorta fin dal XVII secolo, ebbe in questi ultimi decenni, così in Italia come in altre regioni di Europa, uno stabile assetto, per guisa che in tutti i giorni ed in ogni ora del dì e della notte si offre a Dio dal « Sodalizio del Rosario Perpetuo » la monda ed accetta oblazione della prece Mariana.

Al benemerito sodalizio, del quale l'egregio direttore ci ha sottoposto un'accurata notizia, richiamando in particolare il Nostro sguardo sul numero, quotidianamente più vasto, degli ascritti, Noi assai di cuore diamo plauso, per la beltà della struttura, per la elevatezza del fine, per la efficacia dei mezzi; e al tempo istesso, solleciti dell'incremento dell'opera e del vantaggio delle anime, formiamo l'augurio che in ogni parte del mondo si moltiplichino i soci di questa potente ed eletta crociata, e che i molti membri di oggi ed i più numerosi di domani si studino con religiosa solerzia di serbare la più costante fedeltà al loro santo e nobilissimo impegno. La tristezza della grave ora presente, la progressiva fralezza degli spiriti, la necessità, già troppo a lungo sentita, di ricondurre fra le sconvolte nazioni l'esule beneficio della pace, confermano con la chiarezza insita nei segni di Dio, esser d'uopo, oggi più che mai, d'insistenti ed incessanti preghiere per iscongiurare la divina clemenza a concedere alfine una compassionevole tregua al luttuoso corso della ultrice giustizia.

Il mese del Rosario, dopo tanto scorrere di sangue, che non lenì, ma alimentò gli odii dei fratelli, giunge bramato e propizio alle umili preghiere verso la Madre della Misericordia e la Regina della Pace. Laonde è nostro desiderio che, durante il prossimo ottobre, in ogni sacra funzione destinata alla recita del S. Rosario, si aggiunga per la pace qualche speciale preghiera.

Preghino adunque tutti i devoti del Rosario. Giorno e notte, levino al cielo le loro braccia, implorando il perdono, la fratellanza, la pace. E come un tempo, alte le braccia del proprio condottiero, il popolo eletto vinceva, così vinca ora, nel complemento del suo indeclinabile voto di pace, il Padre dei fedeli, sorretto dalle braccia della supplice schiera dei divoti di Maria.

Dal Vaticano, 18 settembre 1915.

BENEDICTUS PP. XV.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio.

(Sezione delle Indulgenze).

Indulgenza per una giaculatoria alla B. V. del Rosario.

Decreto. — *Die 1 octobris 1915.* SSmus D. N. D. Benedictus div. prov. Pp. XV, universis ex utroque sexu christifidelibus, quoties piam invocationem *Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis*, corde saltem contrito ac devote recitaverint, Indulgentiam *centum dierum*, defunctis quoque adplicabilem, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

R. Card. Merry del Val, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Aloisius Giambene, *Substitutus pro Indulgentiis.*

S. Congregazione Concistoriale.

Pronunzia la scomunica nominale contro il sac. Riccardo O'Halloran di Londra, pertinace nello scisma d'Ealing, da lui suscitato.

Decreto. — Debita canonicae disciplinae ratio exigit ut qui ecclesiasticas leges graviter offendit corrigatur, et si monita mitioresque sanctiones ipse spernat, gravioribus poenis coërceatur.

Itaque quum sacerdos dioecesis Mediobugensis Richardus O'Halloran in dioecesim Westmonasteriensem anno 1888 venisset, et licentiam ad tempus obtinuisset sacrum ministerium exercendi in loco Ealing; dimissus autem et a dioecesi Westmonasteriensi discedere compulsus, quum obstinate oboedire recusasset, ab Ordinario Westmonasteriensi die 21 aprilis 1897 suspendi debuit a divinis. At ipse, spreta censura, Missam sacrilege celebrare et parochialia munia penes aliquot sibi adeptos temere exercere usque in praesens non destitit, cum maxima fidelium offensione, parvum illud schisma, quod *ad Ealing* vocatur, creando. Monita, adhortationes, pia consilia virorum religiosorum, Ordinarii Westmonasteriensis, imo ipsius Apo-

stolicae Sedis, iterum iterumque interposita, ut ad saniorem mentem eum adducerent, frustra semper cesserunt. Unde tandem, quum sacerdos O'Halloran in schismatis et sacrilegii scandalo perseveraret, quum etiam ob insordescentiam in censuris suspectus de haeresi evaderet, ad tantam animi pervicaciam frangendam et ad tam ingens rebellionis et profanationis sacrorum scandalum reparandum, die 5 iunii 1915, de consulto Emorum Patrum Sacrae Congregationis Consistorialis, mandante Ssmo Domino Nostro Benedicto Pp. XV, praefixus fuit memorato sacerdoti peremptorius decem dierum terminus ad obediendum, cum comminatione excommunicationis nominatim infligendae, si contumax adhuc persisteret.

Sed constitit praefixum temporis terminum praeteriisse quin infelix sacerdos ullum resipiscentiae signum praebuisset.

Ideoque praesenti consistoriali decreto, de mandato ipsius Ssmi Domini Nostri, etsi cum dolore, ad salutarem tamen eiusdem sacerdotis correctionem, ad ecclesiasticae disciplinae tutelam, ad scandali reparationem, sacerdos Richardus O'Halloran ab Ecclesiae communione separatur et seiungitur, et in poenam excommunicationis eumdem incidisse, ipsumque a fidelibus omnibus iuxta ecclesiasticas leges esse vitandum, denunciatur, declaratur et statuitur.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 14 iulii 1915.

† C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Thomas Boggiani, Archiep. Edessen., *Adsessor.*

S. Congregazione del Concilio.

Circa l'obbligo di assistenza alla benedizione del fonte.

12 dicembre 1914. — Nella diocesi di S. fin dal 1798 fu smembrata dalla Pievania di M. la nuova parrocchia di R., e fu a questa concesso il fonte battesimale con l'obbligo però di assistere nel sabato santo alla benedizione del fonte che si fa nella Pievania, com'è stabilito nella bolla stessa di fondazione. Per varie vicende, specialmente per la costruzione della strada ferrata presso R., questo paesello è andato grandemente cre-

scendo, e conta ora circa 4000 anime, di fronte alle poche centinaia che fa la Pievania; ne è derivato, come suole, un antagonismo tra i due borghi, talchè R. non vuol più riconoscere alcuna dipendenza rispetto a M., e anche il parroco da diverso tempo ricusa di intervenire sia all'adunanza dei casi morali, sia, e molto più, alla benedizione del fonte, col pretesto che i suoi parrocchiani vogliono a ogni costo veder eseguite le funzioni della settimana santa nella loro ampia chiesa, senza diminuzione di sorta.

Durante il vescovo predecessore si potè trovare un rimedio: la Curia, cioè, mandava alla pievania un sacerdote come rappresentanza della parrocchia, e il pievano, credendo che venisse dal parroco, se ne contentava; ma, durante la vacanza, l'Amministratore Apostolico non credette di continuare a addossarsi tal onere, e anzi neppure il pievano lo avrebbe tollerato, da quando ha saputo che tale ripiego era preso dalla Curia senza iniziativa del parroco; ma ha voluto a ogni costo che questi compisse il suo dovere. Essendosi il parroco ricusato, l'Amministratore nel 1907 volle che le due parti deducessero i loro diritti innanzi a lui, e poichè il parroco non seppe addurre che futili ragioni, alle quali s'opponeva chiarissima la disposizione del documento originale, con sentenza Curiale fu riconosciuto il diritto del pievano a esigere l'assistenza del parroco. Questi però non se ne diede per inteso, senza neppure appellare; sicchè, venuto il nuovo vescovo, il pievano mosse a lui nuove lagnanze. Il vescovo ha chiamato il parroco per indurlo all'obbedienza, ma non ha potuto indurvelo: solo dopo molta fatica, è riuscito a ottenere che il parroco sottoscrivesse una dichiarazione in cui dice: « dichiaro di accettare in sostituzione dell'intervento « alle sacre funzioni in M., di passare al Pievano *pro tempore* « della medesima, un'offerta di cinque lire in contanti e ciò in « ricognizione dell'antichità della Chiesa ». Ma quando il vescovo ha sottoposto tale dichiarazione al Pievano, facendogli riflettere che con quel compenso non gli sarebbe stato difficile trovare un sacerdote che fungesse da rappresentante del parroco, il pievano non ha voluto accettarla, dicendo che era questione non di compenso, ma di onore e di decoro, mentre quella formola in nulla riconosceva la soggezione dovuta dalla filiale alla matrice. Si è dunque ricorso in Roma.

Le ragioni del pievano s'intendono a prima vista: l'onere

fu imposto in quei termini fin dall'origine; si tratta di una vera matrice, rispetto a una vera filiale; l'osservanza posteriore ha consolidato tale onere, riconosciuto anche con sentenza curiale passata in giudicato; onde egli ha diritto a esigerne l'adempimento.

Un tale stato di diritto non può davvero venire infirmato nè dallo sviluppo del borgo, nè dalla volontà dei parrocchiani che desiderano la piena libertà dalla vecchia matrice, ecc.; per quanto facciano, non giungeranno mai a distruggere il fatto primigenio, che ha dato origine a quel diritto. Piuttosto si può vedere se non sia il caso di temperare l'esercizio del diritto nel caso.

In altri termini, il decreto o provvisione amministrativa emanata *pro bono et aequo* dal vescovo, che converte o commuta la *recognitio* dovuta dalla Chiesa filiale alla matrice, non crea esso un nuovo stato giuridico? Parrebbe a prima vista di sì: invero, non è *necessaria forma* di tale ricognizione, quella dell'assistenza a tali funzioni: a volte la stessa S. C. del Concilio ha suggerito o imposto un'altra forma: p. es., nella *Spoletana* del 28 gennaio-18 febbraio 1832 si stabilì solo: « oblato canone unius librae cerae », e la tendenza della giurisprudenza canonica, è stata anzi sempre, come avverte il Mühlbauer, nel *Thesaurus S. C. C. alphab.* v. *Fons* « Christifidelium commodo seu animarum saluti omnino studere, ita ut opposita iura tertii et contrariae consuetudines parvipendantur, quoties omnia haec obstaculum ponant bono fidelium », come sembra essere nel caso, mentre quell'onere priva il popolo della presenza del suo parroco per buona parte del sabato santo. Ora nello stabilire una, piuttosto che un'altra forma di ricognizione, è giudice competente il Vescovo: se dunque egli, nel caso, ha stabilito che ora è opportuno commutare quell'onere in una prestazione manuale, pare che il suo decreto debba senz'altro sostenersi. Si ha a proposito un precedente anche nella S. C. del Concilio, in una *Placentina* del 26 aprile 1698, in cui, avendo il popolo di Pianelle, in s. Visita, chiesto al vescovo di liberare quella parrocchia dalla soggezione alla matrice arcipretale di Trivolzio, e il vescovo avendo consentito, erigendo Pianelle in arcipretura, il pievano di Trivolzio ricorse alla S. C. proponendo il dubbio: « An decretum sustineatur in casu », cui fu risposto: *Affirmative.*

Con queste precipue ragioni svolte d'*ufficio* in favore del parroco di R. si chiedeva alla S. C. di ratificare e imporre la transazione fatta per autorità del Vescovo; ma, propostosi nella plenaria il dubbio « *An et quomodo sit providendum in casu* gli Emi risposero: « Parochum loci R. cogendum esse, adhibitis opportunis iuris remediis ad adsistendum sive per se, sive per alium presbyterum benedictioni Fontis baptismalis in sabbato sancto, in ecclesia matrice M. aut saltem ad solvendam summam ab Episcopo determinandam, quae singulis annis deponenda erit in Curia Episcopali pro congruo honorario presbyteri qui eiusdem parochi loco adsistat praedictae benedictioni. Et ad mentem ». Mens est: che il parroco di R. sia obbligato a pagare tutte le spese della presente causa.

Sacra Congregazione dei Riti. [1]

Si estende l'ottava privilegiata nella festa dei SS. App. Pietro e Paolo anche al clero regolare, dimorante in Roma.

Romana. — Quum per decretum Sacrae Rituum Congregationis n. 3581 *Urbis et Orbis* 5 iulii 1883 et alia recentiora decreta *Romana* 10 decembris 1913 et 22 maii 1914, de Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, die 29 iunii, Romae non solum agenda sit Commemoratio singulis octavae diebus, quocumque Festo occurrente, sed ipsa Octava habenda uti privilegiata

(1) Essendoci stato fatto osservare che le nostre parole a pag. 450, lin. 3 ss. « *non decide* del fatto storico asserito nella sentenza... « *se non* quanto basta all'effetto della legittimità del loro culto » potevano interpretarsi nel senso che noi ritenessimo la decisione della Santa C. dei Riti *prescindere* dal fatto storico medesimo, o in altre parole la decisione stessa non avere valore per affermare l'autenticità e identità delle reliquie in questione, dichiariamo che tale interpretazione è affatto aliena dal nostro pensiero. Con quelle parole intendevamo solo rendere il *praesertim ad effectum* » della sentenza, la quale mirando precipuamente a un effetto pratico, dichiara legittimo il culto reso alle reliquie conservate in S. Vittore *ad corpus*, e illegittima l'esposizione e venerazione delle altre come appartenenti ai due santi. E tale dichiarazione inchiude ad evidenza un giudizio anche l'identità delle reliquie su cui quella legittimità di culto si fonda.

tertii ordinis; quumque eiusmodi privilegium a quibusdam intelligatur coarctatum ad clerum saecularem aliosque calendario dioecesano legitime utentes, sacra eadem Congregatio, attentis expositis ac praesertim quod Romam « Beatissimi Apostolorum « Principes supra omnes mundi civitates tantopere nobilita- « verunt, constituto ibi catholicae unitatis centro supremoque « et indefectibili veritatis magisterio », uti legitur in decreto suprarelato n. 3581, votis etiam precibusque porrectis obsecundans, rescribendum censuit: « In casu octava privilegiatam « extendendam esse ad omnes ex utroque clero Romae eiusque « districtu commorantes, si Sanctissimo placuerit ».

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Benedicto Papae XV per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefectum relatione, Sanctitas Sua rescriptum ipsius Sacri Consilii ratum habuit et confirmavit; simulque Octavam Festi, 29 iunii, Ss. Petri et Pau i App., almae Urbis Patronorum principalium, pro universo clero in hac ipsa Urbe eiusque districtu degente, tam saeculari quam regulari, etiam Calendarium proprium habente, privilegiatam tertii ordinis statuit ac declaravit.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.

Die 11 augusti 1915.

A. Card. Vico, *S. R. C. Pro-Praefectus.*

L. ✠ S.

Alexander Verde, *Secretarius.*

Segreteria di Stato.

Al sig. conte Stanislao Medolago-Albani, presidente dell'Unione sociale cattolica: Circa la scuola sociale di Bergamo.

Lettera. — *Illmo Sig. Conte.* In conformità di quanto altre volte ho avuto il piacere di comunicare a V. S. Illma, mi è grato confermarle che il S. Padre, avendo portata la Sua attenzione sulla Unione economico-sociale e sulla Scuola sociale di Bergamo che dell'Unione stessa è onore e presidio, si è degnato esprimere ancora una volta il Suo speciale interessamento per l'importante e provvida Scuola, riaffermando per la mede-

sima la continuazione di quell'alta benevolenza di cui giustamente l'onorava il Sommo Pontefice Pio X, di s. m.

Sua Santità si è compiaciuta di dichiarare che di tale scuola brama sempre più florido l'incremento e sempre più vivo e terso lo splendore.

Ed affinchè questo augusto desiderio abbia una non dubbia attuazione, l'Augusto Pontefice si è degnato determinare in esplicita forma ciò che gli statuti della Scuola, se non nelle parole, certo nello spirito comprendevano, e cioè che la Scuola sociale cattolica di Bergamo, sebbene sia parte precipua della Unione economico-sociale, debba tuttavia sottostare direttamente alla S. Sede per ciò che riguarda l'approvazione dei suoi professori, dei suoi programmi e del suo regolamento.

Nella fiducia che questa Pontificia disposizione, contrassegno presso l'Unione economico-sociale e presso tutti gli studiosi della paterna premura di Sua Santità per il sicuro e sano progresso degli studi economico sociali, sia nuovo stimolo per il consolidamento e per lo sviluppo d'un Istituto tanto rispondente ai bisogni dei nostri tempi, colgo volentieri questo incontro per raffermarmi con sensi di ben sincera e distinta stima

Della S. V. Illma

Roma, 13 agosto 1915.

Devmo
P. Card. GASPARRI.

Sacra Romana Rota.

I.

Se ai morti negli ospedali le esequie debbano essere celebrate dal parroco del domicilio o da quello del luogo.

Mediolanen. — *Juris funerandi. — 29 maii 1914.* — Nella città di Abbiategrasso, della diocesi di Milano, fu eretto nel 1882 l'ospedale *Costantino Cantù* per gl'infermi del luogo, che comprende le tre parrocchie: di S. Maria Nova, di S. Pietro e di Castelletto. Il prevosto parroco di S. Maria Nova, nel cui territorio era l'ospedale, faceva le esequie per tutti quelli che vi morivano, a qualunque parrocchia appartenessero. A costui successe nel 1885 il Rev. Balconi, che ne seguì l'esempio. Ma nel 1895 i

parroci di S. Pietro e di Castelletto elevarono protesta, contro quest'uso, innanzi alla Curia di Milano. Ma avendo loro risposto il promotore fiscale che, secondo la vigente consuetudine, il diritto di seppellimento appartiene al parroco del luogo nel quale uno per caso viene a morire, si quietarono. Avvenne poi che nel 1909 il detto ospedale passò alla parrocchia di S. Pietro, e quindi il parroco D. Paronzini, cominciò a far l'esequie a quelli che vi morivano. Ma il Rev. Balconi, che intanto si era informato del diritto comune e di alcune risoluzioni della S. C. del Concilio rispetto alla sepoltura dei morti negli ospedali, citò innanzi alla Curia diocesana il parroco di S. Pietro, perchè rispettasse i suoi diritti relativi ai funerali de' suoi parrocchiani, che morissero nell'ospedale. La Curia di Milano, con sentenza del 28 giugno 1911, gli dette ragione; ma il Rev. Paronzini appellò alla S. Rota, e la causa venne discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sebastianelli, *Decano Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner, sul seguente dubbio:

« *Utrum ius funerandi parochianos S. Mariae decedentes in Hospitali* Costantino Cantù *spectet ad praepositum parochum S. Mariae, an potius ad parochum S. Petri?* »

E il 29 maggio 1914 fu deciso: « *Ius funerandi parochianos S. Mariae, decedentes in hospitali* Costantino Cantù, *spectare ad parochum S. Petri* ».

Eccone le ragioni:

I. In diritto. — 1. Notissimi sono i princípi, che regolano questa materia. Quando uno muore fuori della propria parrocchia, escluso il caso che si sia scelta la sepoltura o che abbia la tomba gentilizia, il diritto dei funerali spetta al parroco del luogo dove il defunto aveva il domicilio o il quali-domicilio (Cap. 3, *de Sepulturis*, in VI). Sicchè questo diritto è uno dei diritti parrochiali e il parroco ha in ciò « *intentionem in jure fundatam* ». La ragione è che il seppellimento, come scrive Bonifacio VIII, in cap. 2, l. c., si deve « *illi ecclesiae, in qua ille* [*defunctus*] *officia consuevit audire divina, et ecclesiastica recipere sacramenta* ». Poichè esso è un rito sacro, è giusto che sia amministrato ai morti da chi amministra i sacramenti ai vivi, e, se si ottiene qualche emolumento, è giusto che sia percepito da chi ha l'onere di confortare con la divina parola e coi sacramenti i suoi parrocchiani (cap. I, *De sepulturis*, Decret. Greg. IX; cap. 2, eod. tit. Clem.).

2. I malati degenti negli ospedali conservano il domicilio, che avevano prima d'entrarvi, perchè generalmente non hanno l'intenzione di rimanervi per la maggior parte dell'anno, ma piuttosto di uscirvi al più presto, e perciò non vi acquistano neanche il quasi-domicilio. E in questo senso rispose spesso la S. C. del Concilio (p. es. in *Bononien.*, 13 febr. 1695; in alia *Bononien.*, 24 ian. 1857, et in *Apuana*, 19 maii 1888). Può tuttavia accadere che il diritto delle esequie spetti al cappellano dell'ospedale, o al parroco del luogo dove questo è eretto, e ciò o *per privilegio* o *per consuetudine.*

3. « *Privilegia exemptionis* (insegna il Card. De Luca, *De Parochis*, Disc. XXIII, n. 12) *merito per Sedem Apostolicam omnibus fere hospitalibus praesertim magnarum civitatum concessa sunt, tum ob cessantem rationem laboris et incommodi, ut supra (scilicet administrandi sacramenta), tum ob magnam confusionem alias resultantem circa sacramentorum administrationem, quum frequentius ex improviso et quacumque hora etiam de nocte oporteret, si pro singulis infirmis diversarum parochiarum etiam distantium convocare oporteret proprios parochos, quod esset impracticabile* ».

4. La consuetudine, quando lede i diritti dei terzi, deve essere congiunta alla prescrizione e averne tutti i requisiti, specialmente quanto al titolo e al tempo, a norma del cap. I, *De Praescriptionibus*, in VI: e perciò si richiede o una consuetudine di 40 anni, se si ha il titolo; o centenaria, ossia immemorabile, senza titolo (Petra, in constit. 9, In. III, n. 55; Pignatelli, tom.VI, consul. 59. S. C. Conc., in *Papien. Funerum*, 20 ian. 1906; S. C. EE. et RR., in *Thelesina seu Cerretana. Jurium parochialium*, 23 aug. 1902).

La consuetudine si deve provare. Ecco quanto, in proposito, scrive il Wernz (vol. I, n. 192): « *Plena et concludens fit probatio consuetudinis per testimonium authenticum Ordinariorum, aut per statuta synodalia, in quibus consuetudo allegata commemoratur... Speciatim ad probandam consuetudinem immemorialem vel centenariam requiritur ut testes conformiter deponant sese saltem per 40 annos consuetudinem illam observatam vidisse, atque a maioribus suis audivisse semper fuisse observatam, quin ipsi testes aut maiores viderint aut audiverint aliquid factum fuisse in contrarium* ».

II. In fatto. — 1. In tutta la diocesi di Milano c'è la consuetudine che se uno muore fuori della sua parrocchia, le esequie sono celebrate dal parroco del luogo, indipendentemente dal parroco del domicilio. Questa consuetudine fu riconosciuta e confermata dal sinodo XXXVIII tenuto il 1902. Nel caso, si tratta di consuetudine, che si oppone alla legge e lede i diritti del terzo: è chiaro perciò che nè il sinodo poteva approvarla, nè i parroci acconsentirvi, se essa non fosse stata prescritta, a norma del cap. I, *De Praescriptionibus*. È noto infatti che, trattandosi d'una legge generale della Chiesa, i Vescovi non possono, sì nel sinodo che fuori, introdurre alcuna mutazione; ma soltanto dichiarare autenticamente che contro il diritto comune fu introdotta una consuetudine e confermarla.

2. Questa consuetudine della diocesi di Milano deve comprendere anche i morti negli ospedali, perchè le parole del sinodo sono generali e non fanno alcuna distinzione fra i luoghi di decesso. Nè si può dire che il sinodo avesse voluto eccettuare gli ospedali con le seguenti parole: « *Omnia tamen integra manere volumus quae vigent quoad hospitalia* »; perchè esse non si riferiscono già al diritto comune, ma alle consuetudini particolari esistenti tra i parroci, come p. es. nelle città di Varese e di Monza, e soprattutto all'uso dei cappellani degli ospedali, che celebrano le esequie come se fossero i parroci del luogo: e che il sinodo avesse voluto intendere questo, appare dalla citazione ivi fatta della risoluzione della S. C. del Concilio del 14 agosto 1863, che si riferisce alle relazioni tra i cappellani degli ospedali e i parroci, non tra il parroco del luogo e quello del domicilio; nè in altro modo rispose, due anni dopo il sinodo, la Curia di Milano al sac. Girolamo Zaroli, parroco di Legnanello.

3. Non si sa però quando e per quali cause fu introdotta questa consuetudine. Per quanto si può congetturare, esse si possono ridurre a tre: che, una volta determinati i confini delle parrocchie, restassero inviolati; inoltre per evitare le grandi spese di trasporto dei cadaveri da uno in un altro luogo; infine per eliminare la gran confusione che risulterebbe circa l'amministrazione dei sacramenti (cfr. Card. De Luca, l. c.). Ora queste cause valgono ugualmente per tutti quelli che muoiono fuori della propria parrocchia, sia in un ospedale, che altrove.

4. Se, nella diocesi di Milano, a quelli che muoiono nelle case private di salute le esequie vengon fatte dal parroco del luogo,

non v'è ragione di eccettuarne gli ospedali pubblici: anzi, nel primo caso, trattandosi generalmente di ricchi, i loro parroci fanno delle perdite sugli introiti; ma, nel secondo caso, trattandosi per lo più di poveri, non perdono nulla. Nè può dirsi che nelle case di salute i malati si rechino con l'intenzione di passarvi la maggior parte dell'anno, perchè questo in generale è falso.

5. Dal processo suppletivo fatto, ad istanza del procuratore del rev. Paronzini, dalla Curia di Milano è risultato che così infatti si pratica in tutti gli ospedali di Milano, dove le esequie vengono fatte o dal parroco del luogo, ov'è l'ospedale, o dal cappellano, senza corrispondere la quarta funeraria nè compenso alcuno al parroco del domicilio. E tale pratica si osserva non solo negli ospedali di fondazione centenaria, ma anche in quelli di recente erezione. Nè mai i parroci interessati hanno elevato reclamo. Soltanto in questi ultimi anni qualcuno ha voluto farlo; ma la Curia gli ha dato torto, basandosi su la consuetudine. Unica eccezione fa l'ospedale di Varese, ma il diritto là vigente rimonta appena al 1910 e si deve ad una speciale convenzione conchiusa tra i parroci; mentre dal tempo di S. Carlo fino a questa convenzione fu seguito l'uso generale della diocesi.

Per tali motivi fu deciso come sopra.

II.

Si conferma un matrimonio per non provato impedimento ex capite vis et metus.

Avenionen. — *Nullitatis matrimonii. — 6 iulii 1914.* — Maddalena Bosse, a 26 anni, si unì in matrimonio con Antonio Bujoli, il 27 febbraio 1897. Avendo esso avuto esito infelice, la Bosse lo impugnò di nullità « *ex capite vis et metus* », innanzi alla Curia di Avignone, e il 3 novembre 1911 ottenne sentenza favorevole. Il difensore del vincolo appellò alla S. Rota e la causa venne discussa alla presenza degli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sincero, *Ponente*, Mons. Mori e Mons. Cattani, sul seguente dubbio:

« *An constet de nullitate matrimonii in casu* ».

E il 6 luglio 1914 fu deciso: « *Negative* ».

E ciò per le seguenti ragioni:

I. In diritto. — 1. Il matrimonio contratto per grave timore è, di diritto positivo ecclesiastico, nullo, se il timore fu incusso ingiustamente e direttamente per estorcere il matrimonio; perchè è necessario che quando si richiede l'assenso di qualcuno, non vi sia coazione di sorta. (Cap. *Cum locum*, 14, *De sponsalibus et matrimonio*).

2. Perchè il timore annulli il matrimonio si richiedono parecchie condizioni:

a) Che il timore sia *grave*, cioè capace di smuovere un uomo di carattere; che sia perciò il timore di qualche grave male o tale in sè, cioè assolutamente, o tale rispetto alla persona cui s'incute il timore, cioè relativamente. (Pirhing, lib. 4, Decr., tit. 1, n. 100). È sentenza comune.

b) *Che l'imminenza di questo male* non sia frutto d'una vana e leggera impressione; ma d'un'*opinione probabile e prudente* (Sanchez, lib. 4, *de Matr.*, disc. 1, n. 10 et seqq. disc. 3, n. 2, disc. 4, n. 3, etc.). Perciò, da parte di chi incute il timore, si richiede che sia capace e solito d'eseguir le minacce; da parte di chi lo subisce, che non possa facilmente schivare il male minacciatogli (Sabelli, *Summa divers. tract.*, cap. *Metus*, n. 3; Schmalzgr., *Jus Can.*, part. 5, tit. 40, n. 3, etc.).

c) Che il timore sia *incusso da una causa estrinseca e libera*, cioè da un uomo; che sia incusso *ingiustamente*, e *allo scopo di contrarre il matrimonio* (Pirhing, cit. n. 10 et seqq.).

3. Fin qui del timore in generale. Quanto poi alla causa estrinseca, il timore si distingue in *comune* o *semplice* e in *riverenziale*, a seconda che non c'è o c'è invece una speciale relazione di dipendenza tra chi incute e chi subisce il timore: è detto riverenziale dalla riverenza che c'ispirano le persone che in noi esercitano un'autorità, come un prelato, un padrone, un tutore, il padre, la madre (D'Ann., I, 138).

4. Distinguono anche i canonisti il timore comune dal riverenziale dalla diversità del male che si teme: il riverenziale propriamente detto si ha quando uno teme l'indignazione (che certo è un male) del padre, del padrone, ecc., quantunque manchino percosse e minacce (Sanchez, *de matr.*, IV, VI, 7, 11, 12, 13, 14 mette però a questo dei limiti); se invece si teme la diseredazione, l'espulsione, ecc., si ha il timore semplicemente grave (D'Annib., ib.).

5. Molti distinguono anche l'offesa dall'indignazione, come il

D'Annib., ib.; altri no, come il Pirhing, cit., n. 119. Di fatti in concreto è difficilissimo distinguerle: del resto bisogna badare alla sostanza, non al significato delle parole. Si deve perciò sopra tutto guardare se un figlio tema dalla sua disobbedienza soltanto il dispiacere e il dolore dei genitori, o anche qualche male per sè. L'indignazione dei genitori, perchè annulli il matrimonio, deve presentare tutte quelle condizioni che si richiedono per il timore, specialmente la gravità. Innanzi tutto occorre un serio e prudente fondamento per giudicare ch'essa sarà perpetua o assai lunga, altrimenti non può dirsi un grave male. Inoltre dev'essere un male grave o per sè stesso o almeno rispetto alla persona che ne soffre.

6. Quale indignazione sia male grave, non può definirsi con una regola generale. I canonisti dicono timore grave quello della morte, della mutilazione della membra, di atroci tormenti, del carcere perpetuo o assai lungo, dell'esilio, della perdita della maggior parte dei beni, ecc Quantunque questa enumerazione non sia da prendersi tassativamente, ma soltanto a mo' d'esempio, tuttavia non bisogna allontanarsi troppo da questi esempi se si ricerca la gravità dell'indignazione (Sanchez, *de matr.*, lib. 4, disp. 6, n. 14). In una causa quindi di nullità di matrimonio, non basta che l'interessato e i testi affermino il timore di perpetua e grave indignazione, ma essa da tutte le circostanze deve apparir tale e come veramente un grave danno. Le circostanze dalle quali il giudice può misurare la gravità del timore riverenziale sono le vessazioni, le sevizie, le gravi minaccie, le preghiere importune, incalzanti, continue dei genitori (Reiff., I, XL, n. 99, 100). Le preghiere importune e moleste, da sole, non valgono ad annullare il matrimonio, se insieme non vessino e gravemente opprimano il figlio o la figlia e non lascino congetturare una grave e prolungata indignazione dei genitori (Pirhing, ib., n. 119; Reiff., ib. n. 101). E questo si deve argomentare dall'indole dei genitori e dei figli e dal modo di usare la coazione (*Instr. S. C. S. Officii 20 iunii 1883, tit. VI, art. III*).

7. Non mancano infine autori che dicono che, agendo sotto la coazione del comando paterno o per eccessiva riverenza, si agisce per timore riverenziale (D'Annib., ib.). Ma questo non si può ammettere, tranne che, per il concorso d'altre circostanze, lo stesso comando non induca una congettura assai probabile di un grave male, o almeno di una perpetua e grave indignazione

dei genitori, perchè non si può ammettere il timore senza il pericolo di qualche danno (lib. 6, c. *De his quae vi*, etc.).

8. Ma per dir il vero, il timore è difficile a provarsi, e il giudizio della sua gravità e delle altre condizioni, che valgono ad annullare il matrimonio, si deve lasciare al prudente arbitrio del giudice (Reiff., n. 77, 79 et seqq.).

II. In fatto.— 1. Maddalena Bosse afferma che i suoi genitori adoperarono tutti i mezzi per indurla al matrimonio col Bujoli; ma quali siano stati questi mezzi non dice. Anzi dalle sue stesse parole si può argomentare che essi non sorpassarono i limiti delle persuasioni e delle esortazioni.

2. Questo viene confermato dalla testimonianza della madre. Non furono dunque usate sevizie, vessazioni e gravi minacce; ma soltanto preghiere: chè, se esse furono assidue e moleste, il fine non fu una qualche utilità che potesse provenire alla sua famiglia, ma a lei stessa; perciò nessuna persona prudente avrebbe potuto temere, per tali esortazioni, un grave male da parte dei genitori o la loro perpetua e grave indignazione (cit. Decr. S. Congr. S. Officii, diei 20 iunii 1883).

3. Il padre di Maddalena, in una lettera scritta in tempo non sospetto, chiama triste menzogna l'asserzione della figlia e afferma che le disse: « Se non ti mariti volentieri, non devi che dirlo: sei ancora a tempo »; e che questo pure le avesse dichiarato la madre.

4. Il marito, Antonio Bujoli giura che la signorina Bosse non gli domandò mai di rinunziare alle sue nozze con lei, e perseverò così poco in una resistenza chimerica a quel matrimonio, che quattro giorni prima della celebrazione, mentre egli aveva fatto il progetto di ritirarsi, la signorina andò con la madre a supplicarlo di sposarla.

5. Le lettere da lei scritte al Bujoli e alle sorelle di lui, sì prima che dopo il matrimonio, non alludono mai a nessuna coazione; ma invece esprimono la di lei felicità di appartenere a un tal uomo, che ama e stima.

6. Alcune circostanze immediatamente precedenti il matrimonio e addotte soltanto da Maddalena, senza altre prove, mostrano semplicemente che ella fu alquanto esitante o anche repugnante a quel matrimonio; ma solo per le maldicenze contro il Bujoli diffuse da un suo avversario: i genitori non vi sarebbero entrati per nulla.

Per tali ragioni fu giudicato come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

I. — Distribuzioni e puntatura.

Le controversie, che spesso sorgono in materia di puntatura corale, e i relativi dubbi che continuamente ci vengono proposti, inducono a credere che non sempre tutti coloro, ai quali è affidato il delicato ufficio di puntatore nei Capitoli, hanno criteri certi ed esatti in proposito. I Canonisti e in genere coloro che scrivono della disciplina corale, pur non trascurando di parlare della puntatura, spesso ne trattano in maniera troppo sommaria, e raramente si soffermano ad esaminare i casi svariatissimi, che si presentano in pratica, specie per le molteplici consuetudini introdottesi, che variano da Capitolo a Capitolo, e che non sempre sono conformi a diritto. Non sarà pertanto inutile, tenendo presente quanto qua e là ne hanno scritto gli Autori più illustri, raccogliere in queste note le norme canoniche e la giurisprudenza ecclesiastica più recente.

Richiamato brevemente il concetto canonico di distribuzione, accennandone l'origine, lo sviluppo e il fine, si esporranno le cause che scusano gli assenti, liberandoli della puntatura e fanno loro guadagnare le distribuzioni. Infine si darà un cenno delle diverse consuetudini vigenti, indicando quali tra esse possano sostenersi e quali siano assolutamente da eliminarsi, perchè apertamente riprovate dal diritto.

Definizione. — Le distribuzioni vengono generalmente così definite: « Quei frutti canonicali i quali si distribuiscono soltanto a coloro che intervengono al coro, ed attualmente sono ritenuti come presenti al divino servizio » (1).

---

(1) Cfr. Simeone, *Lezioni di D. Can.*, I, cap. 5. Oietti scrive (*Synopsis rerum mor. et J. Pontif.*, voce *Distributiones*): « *Quotidianae distributiones, quae a nonnullis etiam ordinariae vocantur, dicuntur ea stipendia quae canonicis tribuuntur propter eorum praesentiam et assistentiam divinis officiis, sive haec realis fuerit, sive fictione iuris talis habeatur* ». Cfr. c. 32, III, 5; c. un., III, 3 in 6°; Reiffenstuel, l. III, tit. 4, § 4, n. 166; Gennari, *Consultazioni*, II, c. 14.

Circa l'etimologia, notisi, vengono dette *distribuzioni*, perchè sono date in proporzione di merito e di fatica, scrivendo il celebre Ferraris (1): « *Distributiones... ita dicuntur quia iuxta cuiusque merita ac laborem et gravitate distribuntur; nam distribuere est suum cuique tribuere* » (2); sono chiamate poi *quotidiane*, o perchè distribuite quotidianamente per le funzioni di tutti i giorni, o perchè a titolo di premio o stipendio si appartengono a quelli che ogni giorno e con maggior diligenza intervengono alla recita delle ore canoniche e dei divini uffici. Si ascolti il sullodato Ferraris (3): « *Dicuntur quotidianae sive quia quotidie distribuuntur, sive potius quia distribuuntur iis qui quotidie horis canonicis divinisque officiis intersunt, quasi quotidianum et diuturnum stipendium* ».

Sogliono chiamarsi pure *ordinarie* (4), per distinguerle dalle distribuzioni manuali, dette straordinarie, o anche *presenze*, perchè distribuite a' presenti, onde alcuni le dissero anche *vittuaria* o *benefici manuali* (5); il vero e più usato nome però è quello di *distribuzioni quotidiane* (6).

Origine e sviluppo storico. — Autore di queste distribuzioni fu S. Ivone Carnotense, vescovo di Chartres (*Carnuten*) in Francia (7), il quale, scrivendo al R. P. Pasquale II, così si esprime (8): « *Cum in quampluribus canonicorum Carnutensium desuevisset disciplinae regularis observantia, ut de negligentibus facerem diligentes et de tardis assiduos ad frequentandas horas canonicas, deliberavi apud me ut darem eis dimidiam praeposituram, ut inde fieret quotidianus panis, quem*

---

(1) Voce *Distributiones quotidianae*, a. I, n. 1

(2) Cfr. C. I. ff. *familiae herciscundae*; Rota, p. 6, *rec. decr.* 115, n. 20.

(3) *L. cit.*, n. 2. Cfr. Rota, *l. cit.*, n. 23; Barbosa, *Jus eccl. univ.*, l. III, c. 18, n. 14.

(4) *Monitore Eccles.*, vol. XX, p. 10. Cfr. Oietti, *l. cit.*

(5) Moneta, p. 1, q. 2. Così dette perchè in alcuni Capitoli si distribuivano in grano, vino, ecc. Cfr. Sebastianelli, *De rebus*, n. 297.

(6) Cfr. De Herdt, *Prax. Capit.*, c. XXX, a. 3; Scognamiglio, *Vade-mecum punctatoris*, n. 1.

(7) Nato nel 1040, morto nel 1115.

(8) Lettera 219. Cfr. Bened. XIV, *Instit. Eccles.*, 107, § 7; S. C. C., 31 mart. 1770.

acciperent assidui, amitterent tardi; ut, quos panis interni dulcedo non movebat, panis corporalis refectio provocaret, quamvis eorum annua praebenda ad hoc sufficiens esse deberet».

Questa disciplina, indotta per privata norma, fu adottata da diversi Sinodi, tra cui il celebre Coloniense (1) sanzionandola con i suoi Canoni, e Vittore III la rese di diritto comune (2). Fu il Concilio Tridentino però che, approvandola, la rese obbligatoria per tutti i Capitoli: dice, di fatto (3): « *Cum beneficia ad divinum cultum atque ecclesiastica munia obeunda sint constituta, ne qua in parte minuatur divinus cultus, sed ei debitum omnibus in rebus obsequium praestetur, statuit S. Synodus in ecclesiis, tam cathedralibus quam collegiatis in quibus nullae sunt distributiones quotidianae, vel ita tenues ut verisimiliter negligantur, tertiam partem fructuum et quorumcumque proventuum et obventionum, tam dignitatum quam canonicatuum, personatuum, portionum et officiorum separari debere, et in distributiones quotidianas converti...* ». E la S. Congregazione del Concilio, in conformità del Tridentino, affermò sempre la legge delle distribuzioni quotidiane, anche quando vigevano consuetudini in contrario (4).

Da quanto si è esposto, *segue* chiaramente:

1° *Scopo* di tali distribuzioni è di rendere gli addetti al servizio corale, da negligenti e tardivi, diligenti ed assidui, affinchè non abbia a soffrirne la dignità del culto divino. Scrive Van Espen (1): « *Distributiones quotidianas instituit Ecclesia ut clericorum in persolvendis divinis officiis neglectus aut tepor, earum privatione mulctaretur; ipsique hac mulctae comminatione ad diligentiorem et ferventiorem divini officii persolutionem excitarentur: nequaquam vero ut canonici earum lucrandarum causa ad divinum officium accederent; sive eo principaliter animo di-*

---

(1) A. 1536.

(2) Cfr. c. 32, III, 3; c. un. III, 3, in 6°.

(3) Sess. XXI, c. 3, *de ref.*

(4) 20 dic. 1738, 5 apr. 1783, 23 nov. 1850, 13 sett. 1856, 28 apr. 1860. Cfr. Scognamiglio, *l. cit.*

(5) *Jus eccl. univ.*, I, tit. V. cap. 8. Il Sinodo Coloniense (p. 3, cap. 10) così si esprime: « *Facile castigabitur hic lapsus, si negligentes subtractione proventuum seu distributionum mulctentur* ».

vino officio interessent, aut ad illud frequentandum moverentur ut distributionum illarum lucro gaudere possent » (1).

2° *Distinzione fra distribuzione e prebenda.* Vi ha non piccola differenza tra queste distribuzioni e la *prebenda.* Questa comprende tutti i frutti certi che provengono per ragione di beneficio ed officio ecclesiastico, ed è goduta, *servatis de iure servandis*, anche dagli assenti, mentre le distribuzioni si dànno a chi ogni giorno interviene alle ore canoniche ed ai divini offici. Onde, con proprietà di termini, le distribuzioni non devono nè possono dirsi frutti o proventi, sia perchè non provengono dal corpo del beneficio, sia perchè si percepiscono per premio di fatica e di servizio personale (2). Si ascolti il prof. Cappello (3): « *Fructus praebendarum et quotidianae distributiones valde differunt inter se, quatenus illorum nomine venit quidquid percipitur ex bonis vel iuribus fixe ac perpetuo ipsi beneficio adnexis, ac beneficiato ex sola ratione beneficii absque alio onere vel servitio debitis; distributionum e contra appellatione intelliguntur ii reditus quibus beneficiatus fruitur ex causa actualis servitii interessentiae in choro ac divinis officiis* ».

3° *Diversità delle distribuzioni.* Oltre le distribuzioni quotidiane ve ne sono altre e di altro genere:

a) Le così dette *fisse*, consistenti nella partecipazione agli emolumenti da percepirsi a determinata e certa scadenza annuale o mensile, in virtù di legati. Tali sono gli anniversari di tabella e le messe cantate in determinate solennità annuali, processioni od altre speciali feste da celebrarsi ogni anno a scadenza fissa. Come vedesi questi emolumenti provengono non dalla massa capitolare.

b) Le *manuali*, dette anche *straordinarie* (4), sono quelle che provengono *ex pietate fidelium*, dovute ai canonici per ragione di assistenza a funzioni o uffici straordinari ai quali essi

---

(1) Cfr. S. C. C., 2 dec. 1843; Cappello, *De Visitatione SS. LL.*, I, tit. 54, sect. 3.

(2) Ferraris, *l. cit.*, n. 6, scrive: « *Distributiones huiusmodi non veniunt appellatione fructuum seu redituum et proventuum istius vel illius beneficii, cum sint reditus casuales et incerti, qui acquiruntur labore et interventu in divinis* ».

(3) *Op. cit.*, n. 5. Cfr. S. C. C., 24 nov. 1821, 25 maii 1833.

(4) Cfr. Oietti, *l. cit.*

non sarebbero tenuti, come, per esempio, esequie, funerali, no vene, messe cantate votive, ecc. Queste possono suddividersi in due specie: — α) distribuzioni *inter praesentes*, dovute a quei solamente che sono fisicamente presenti; — β) le *incerte* o *eventuali* o, meglio, *avventizie*, dovute, alle volte, anche agli assenti (1).

4° *Fondo per le distribuzioni.* Le distribuzioni quotidiane si desumono da un fondo speciale che ordinariamente si ha nei Capitoli, e che suole chiamarsi *arca comune*, o anche *massa*. In quelle chiese ove le distribuzioni non sono distinte dalle prebende, ma tutto consiste in distribuzioni quotidiane, due parti di queste prendono il luogo di prebenda e la terza di distribuzioni quotidiane. Nel caso poi che la prebenda sia così esigua da non raggiungere la terza parte delle distribuzioni, le due parti della prebenda e delle distribuzioni si cumuleranno a titolo di prebenda, restando la terza parte per distribuzioni quotidiane (2).

Ove manchi la così detta *arca comune* o *massa*, a motivo che le prebende canonicali non si amministrano collettivamente, ma separate e dai beneficiati, come suole essere oggi che la conversione ad ogni singolo canonico ha assegnato una separata prebenda previo l'*exequatur*, allora ciascuno pagherà dai suoi frutti particolari, ed in beneficio di quei che furono pre-

(1) Hanno la stessa natura delle fisse, epperciò l'E.mo Card. Gennari (*Consultazioni*, II, c. 14) divide le distribuzioni in *quotidiane* e *inter praesentes*, e queste ultime in *fisse* ed *avventizie*.

(2) Cfr. C. Trid., *l. cit.*; S. C. C., 13 ian. 1635, 11 maii 1698, 4 dec. 1762, 28 nov. 1858, 31 mart. 1860; Reiffenstuel, III, tit. 4, n. 207 e 208; Fagnano, III, n. 29; Barbosa, III, tit. 4. n. 29; Lucidi, II, 6; ecc. — È degno di nota quanto stabilisce la Corte App. Napoli (30 luglio 1914): « Le distribuzioni quotidiane corali costituiscono massa piccola destinata ai canonici, i quali, sprovvisti di prebenda, hanno il corrispettivo dell'opera da essi prestata nell'assistenza del coro ed al servizio religioso, tenendosi conto della loro diligenza ed assiduità. — Dette distrib. cor. non hanno carattere prebendale, sono distinte dalla massa grossa, costituita dalla riunione delle prebende, e formano patrimonio intangibile del Capitolo, che ha per legge conservata la sua personalità giuridica. — I proventi quindi delle distribuzioni cor. non vanno compresi nei canonicati soppressi, qualunque sia l'origine delle ripetute distribuzioni ». Cf. *Il dir. eccl. ital.*, ser. II, anno VIII, pag. 160. *Mon. Eccl.*, 1915, p. 477.

senti, tanto, quanto, per legge di distribuzione, egli avrebbe dovuto percepire. In tal caso ciò che si paga dall'assente e in beneficio dei presenti si dice *puntatura* (1). La quale, per sua natura, è tutt'altra cosa che le distribuzioni, rivestendo un carattere di multa; in altri termini: trattandosi di distribuzioni, gli assenti non percepiscono dalla prefissa massa, nelle puntature invece debbono dare *ex aere proprio* (2). Quanto agli effetti è la stessa cosa, ottenendosi lo stesso scopo, e perciò nelle chiese ove non esistono distribuzioni ed è difficile o procura fastidi al Vescovo l'assegnarle dal terzo dei frutti di ciascun beneficio particolarmente amministrato, è spediente, quanto facile, stabilire invece la puntatura (3).

Ciò che si è detto pei Capitoli non aventi distribuzioni quotidiane, deve intendersi altresì per quelli che, quantunque le abbiano, le han tenui assai, per cui non se ne tien conto (4), e perciò le distribuzioni miti vanno aumentate. Ma qual norma

(1) Scrive De Santi (*Ist. Dir. Can.*, I, p. 134): « Oggi a notare le assenze è in vigore il sistema della *puntatura* mercè il quale chi non è presente al coro viene segnato per ogni singola ora canonica od altro sacro servizio. Ed il vocabolo di puntatura, dall'atto di segnare, viene derivato a significare la quota perduta dall'assente: come distribuzione si chiamano le quote divise fra' presenti. Donde si vede che distribuzione e puntatura, quanto alla cosa, non differiscono se non in quanto le distribuzioni sono più estese, potendosi distribuire emolumenti che non siano effetti di puntatura, come sono le limosine avventizie pei funerali, ecc. Ed è perciò che si dice comunemente, che le puntature tengono luogo delle distribuzioni. Infatti le puntature somministrano quel fondo che serve per rimunerare i diligenti con perdita dei negligenti ».

(2) S. C. C., 20 dec. 1738, 5 apr. 1783, 13 sept. 1856, 28 apr. 1860, ecc.

(3) Oggi, generalmente, ogni Capitolo ha il Procuratore che amministra in *massa* tutti i diversi benefici. Le modalità per stabilire le puntature sono lasciate alla discrezione dei capitolari e del Vescovo. In una Collegiata della diocesi di Civita Castellana, p. es., si costuma la puntatura così: alla fine dell'anno si prelevano le puntature dal cumulo degl'introiti avventizi cui ciascuno ha diritto per gli emolumenti di funerali ed altre funzioni. Cfr. Lucidi, citato dallo Scognamiglio, *l. cit.*

(4) Conc. Trid., *l. cit.*; S. C. C., 24 apr. 1700; *Thes. resol.*, tom. 9 ad 1740, p. 137.

bisogna tenere per determinare quando le dette distribuzioni siano o no tenui? — Si raccoglie da una causa della S. Congregazione del Concilio (1), che segue l'insegnamento dell'autorevole Barbosa. Il quale, sull'espressione tridentina « *vel ita tenues ut verisimiliter negligantur* », così si esprime (2): « *Ubi autem essent distributiones sufficientes ac tolerabiles, tertiam partem fructuum praebendarum applicandam distributionibus detrahi non posse* ».

5° *Assegnazione delle distribuzioni alle diverse parti dell'officiatura corale.* Le distribuzioni devono essere stabilite non già per alcune ore canoniche soltanto, ma per tutto l'intero ufficio divino e per ciascuna delle sue parti, benchè minima, come, per esempio, compieta; poichè, di fatto, scopo della istituzione è proprio quello di far sì che il culto divino non venga negletto neppure in minima parte (3). Vanno poi desunte in proporzione delle parti non solo, ma anche in rapporto alla solennità dei giorni (4).

II. — Del Puntatore.

Officio del Puntatore. — Perchè però non venissero eluse le salutari leggi su le distribuzioni, S. Carlo Borromeo (5) istituì nel suo Capitolo l'ufficio di *Puntatore*, il quale notasse chi e quando mancava al coro.

In ogni Capitolo si seguì l'esempio di quel grande Santo

---

(1) *Ariminen*, 18 dic. 1847; fu deciso che per una prebenda di 80 scudi annuali (L. 429,60 circa) non era da aumentarsi la puntatura, che già era di 16 scudi annui (L. 85,92 circa). E la S. Congregazione, in *Aretina* (16 apr. 1695), aveva dichiarato: « *Censuit... ita demum posse Episcopum tertiam ex praepositurae fructibus partem in distributiones quotidianas convertere vigore cap. III Sess. XXI, si distributiones cathedralis Aretinae ita tenues sint ut verisimiliter negligantur, alioquin remedio illius cap. III uti ipsum non posse* ».

(2) *Coll. Doct. in Conc. Trid.*, n. 4.

(3) Cfr. Sebastianelli, *l. cit.*, il quale cita Garcias, *De beneficiis*, p. III, cap. 2, n. 389.

(4) Cfr. Scognamiglio, *l. cit.*

(5) *Acta Eccl. Med., de officio Punct.*, p. I.

ed oggi si hanno i puntatori (1) sia dove vige la legge delle distribuzioni sia dove quella delle puntature. Ecco come ne parla Benedetto XIV (2): « *Verum facile eluderentur tot salutares constitutiones, nisi in singulis cathedralibus et collegiatis ecclesiis certi designati forent canonici, seu alio quocumque nomine nuncupentur beneficiarii, quibus onus incumberet accurate adnotandi quotquot in choro aliisque sacris functionibus desiderantur, et quibus nominatim diebus, aut a qua speciatim divini officii parte hic aut ille se subducat. Qui vero ad eiusdem munus destinantur olim dictos fuisse obedientiales, quasi ex mera obedientia invisum munus subirent inquirendi in aliorum negligentiam, ex quodam diplomate Innocentii III autumat Petrus Morettus in suo opere de ritu dandi presbyterium, part. I, sect. 5, num. 3. Nunc autem communiter punctatores vulgo dicuntur* ».

La responsabilità morale e materiale del puntatore è manifesta di per sè. S. Carlo Borromeo, cui opportunamente ricorda Benedetto XIV (3), prescriveva che se il puntatore ingiustamente avesse segnata qualche assenza, dovesse compensarla del proprio. Ed ove tralasciasse di segnare le mancanze desse non solo l'equivalente per uso della chiesa, ma non godesse delle distribuzioni per una intera settimana.

Per questa responsabilità è prescritto che il puntatore, prima di assumere l'ufficio, debba prestar giuramento di adempirlo fedelmente (4), permettendosi, in luogo del giuramento, un'obbligazione (5). La S. Romana Rota (6) e la Congregazione del Concilio (7) perciò hanno ritenuto costantemente che, per

---

(1) Circa l'origine della parola CAPPELLO (*op. cit.*, I. p. 467) così scrive: « *Origo etymologica vocis ex eo videtur repetenda quod punctum inscribi soleat post nomen cuiuscumque absentis* ». — Una volta, poichè per l'odiosità della carica se ne accettava il mandato soltanto per obbedienza, chiamavasi *Obedienziale*, come riferisce Benedetto XIV nel testo seguente.

(2) *De Synodo Dioeces.*, l. IV. c. 4, n. 2.

(3) *Inst.*, 107, n. 43.

(4) S. CARLO BORR., *l. cit.*; BENEDETTO XIV, *l. cit.*; S. C. C., 26 apr. 1864, ad VI.

(5) S. C. C., 22 nov. 1828, ad II.

(6) Doc. 205, n. 1, p. 4; 216, n. 1; 629, par. 2.

(7) 12 maggio 1728, 18 genn. 1846.

vedere della presenza dei canonici al divino ufficio, bisogna riportarsi sempre ai libri o registri del puntatore (1).

Nel Sinodo di Milano celebrato da S. Carlo (2), come riferisce Benedetto XIV, fu stabilita l'elezione di due puntatori, da eleggersi uno dal capitolo, l'altro dal Vescovo. Oggi vigono diverse consuetudini, per le quali, il puntatore: *a*) può essere uno, nel qual caso dev'essere eletto dal capitolo, non già dall'arcidiacono, o altra dignità, e neppure dal Vescovo (3); — *b*) possono essere due, eletti l'uno dal capitolo e l'altro dal Vescovo (4); — *c*) possono essere quattro o sei, a seconda che vi sia il privilegio della mediaria o della terziaria, eletti, metà dal capitolo, metà dall'Ordinario. In ogni caso però il Vescovo può, sempre che lo crederà conveniente, deputare un contro-puntatore (5), e ciò per evitare frodi e per avere un controllo, in caso di diverbio.

È stabilito che il giuramento venga prestato presso la persona da cui il puntatore fu eletto (6).

Si noti per la pratica:

1° Il puntatore, sia che venga eletto dal capitolo sia che dal Vescovo, dev'essere *de gremio capituli* o almeno beneficiato addetto al servizio e residente in coro (7).

2° Un cappellano o altri amovibili *ad nutum* non sono eleggibili (8).

3° Nè, sia per la delicatezza del suo officio sia perchè non può essere sempre presente in coro, è eleggibile il canonico penitenziere (9).

4° Nei capitoli dove il puntatore è uno e questo sia assente, ha l'obbligo di puntare gli assenti, compreso il puntatore, il canonico più antico (10).

---

(1) Cfr. Cappello, *op. cit.*, I, p. 468.
(2) Op. cit., p. 29. Cfr. Benedetto XIV, *op. cit.*, n. 3.
(3) S. C. C., 4 dec. 1706, ad I. Cfr. Zamponi, *op. cit.*, n. 6.
(4) S. C. C., 27 sept. 1732.
(5) S. C. C., 19 sept. 1710, 27 sept. 1732.
(6) S. C. C., 13 iul. 1686.
(7) S. C. C., 5 iun. 1858. Cf. Cappello, *l. cit.*
(8) S. R. C, 10 sept. 1701, ad XVII.
(9) S. C. C., 3 oct. 1671, 21 nov. 1761.
(10) Cfr. Cappello, *l. cit.*

5° I puntatori vanno eletti ogni anno o anche ogni mese, scrivendo il prof. Cappello (1): « *Punctator eligi debet ad annum vel ad mensem, prout fert consuetudo ecclesiae* ».

6° Circa i doveri e diritti dei puntatori ecco come si esprime il Cappello: — a) « *Punctator in choro manere debet a principio usque ad finem divini Officii, ac rite muneri suo* (2) *incumbere, quibusvis humanis affectibus amotis; secus ipse de proprio restituere tenetur in choro bene servientibus* ». — b) « *Capitulares omnes, prima tantum excepta dignitate, cum a choro exeunt tempore divinorum officiorum, tenentur punctatori rationabilem egrediendi causam innuere* (3); *aliter sunt punctandi* ». — c) « *Punctator vero fidem praestare debet canonicis super iusta causa egrediendi de choro; si quem vero contingat frequenter a choro exire, causa aperienda est capitulo ab eoque probanda* ».

(*Continua*).

Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno.

CONSULTAZIONI.

III. — *Se possa perpetuarsi per prescrizione una pensione ecclesiastica.*

Il Pontefice Pio VII con Bolla 13 novembre 1816 imponeva una pensione annua di venti scudi sopra le rendite del benefizio semplice di S. Giuseppe eretto nel Suffragio di Lugo goduto da un chierico Luigi Luzzi, a favore del Sac. Gioacchino Masironi — *quoad vixerit* — in considerazione delle tenuità della rendita

(1) *Op. cit.*, pag. 468.

(2) Circa l'*onus* dei puntatori scrive il P. Oietti (*op. cit.*): « *Punctatores... quibus onus incumbat adnotandi quotquot a choro et ab aliis functionibus, quibus diebus et quali temporis spatio, seu a recitanda qua officii parte absunt* ».

(3) In alcuni Capitoli però è prescritto che il permesso di uscire dal coro deve domandarsi al capo-coro. Nelle Costituzioni, p. es., del Capitolo di Teano, rivedute dalla S. C. del Concilio il 6 nov. 1901, si prescrive (cap. VIII, 4°): « Dovendo un canonico o un mansionario uscire dal coro, deve chiedere la venia da chi presiede; ma con semplice saluto, *caput inclinando*; e gli si risponde parimenti *capite annuente* ».

della parrocchia di Riovalle della quale il Masironi era investito. Passato nel 1817 il Masironi alla vicina e più pingue parrocchia di San Rufillo, rinunziava spontaneamente, con atto 3 novembre 1817, la propria pensione a favore dei parrochi *pro tempore* di Riovalle, i quali furono un Cassani sino al 1820, e di poi un Bettini, un Galanti ed un Frontali.

Morto nei primi del decembre 1821 l'investito chierico Luzzi, il benefizio fu conferito al sac. Gioacchino Tridenti. Costui, dimorando a Ravenna, fece mandato per la instituzione del Beneficio al Sac. Giacomo Dall'Alpi, nel quale mandato, 12 decembre 1821, si obbligava di soddisfare i pesi imposti nella erezione del benefizio — *non che di pagare scudi venti al parroco pro tempore di Riovalle* — : e nella relativa Bolla Vescovile, fatta il giorno stesso, si dice — *firmo remanente onere annuae pensionis scutatorum viginti super fructibus... benefitii, favore parochialis Ecclesiae S.ti Ioannis Evangelistae de Riovalle* ». Nel luglio del 1824 morì il pensionato Masironi, ed il benefiziato Tridenti continuò a pagare la pensione al parroco di Riovalle D. Bettini.

Unito perpetuamente il benefizio semplice di San Giuseppe alla prebenda dei SS. Petronio e Prospero, parrocchia di Lugo, in forza della Bolla di Gregorio XVI — *Cum operosum* — eseguita dal Vescovo d'Imola con Decreto del 4 decembre 1837, il Parroco dei SS. Petronio e Prospero (dopo la morte del Tridenti), pagò sempre la pensione al Bettini ed ai successori suoi, Galanti e Frontali, il quale ultimo la percepì sino al 1890. Nelle Bolle date ai parrochi Cassani, Bettini, Galanti e Frontali per la parocchia di Riovalle, e nella instituzione del benefizio al Tridenti, non che nel Decreto esecutorio della Bolla — *Cum operosum* — non si rammenta la pensione. Per questo, il Parroco dei SS. Petronio e Prospero si ricusa di pagarla più, affermando che era personale al Masironi, e che dal 1824 (epoca della morte del pensionato Masironi) fu indebitamente pagata, ed il Parroco di Riovalle invece la pretende in forza della prescrizione. — Chi dei due ha ragione?

Bene esaminati i documenti venni nella persuasione che il pagamento della pensione, dopo la morte del Masironi, fosse l'effetto di un errore.

Non può cadere alcun dubbio che la pensione fosse personale al Masironi: le parole della Bolla lo dicono schietto: volendo il Pontefice dare una prova di benevolenza al Masironi, e sapendo che le rendite della parrocchia di Riovalle — della quale era investito — erano meschinissime, gli assegnò una pensione di venti scudi annui sulle rendite del benefizio di S. Giuseppe ma — *quoad vixerit* —. E, quasi che non fossero abbastanza chiare queste parole abbiamo il fatto che il Masironi, dopo pochi mesi passato alla parrocchia, economicamente migliore, di S. Rufillo, credette di potere liberamente disporre di quella rendita, e ne dispose generosamente a favore dei suoi successori nella parrocchia — *volendo che il mio successore goda* fintantochè io viva *di questa mia beneficenza* —. È certo adunque che la pensione era originariamente personale e precaria.

In seguito sono intervenuti atti che la rendessero perpetua?

Due sono gli atti nei quali si parla della pensione: l'uno di un privato, l'altro di un ufficiale della Curia Vescovile. Il primo è il mandato di procura fatto dal Tridenti al Sac. Dall'Alpi il 12 decembre 1821 nel quale, incaricandolo il Tridenti di rappresentarlo per la istituzione canonica del benefizio che gli veniva conferito, promette di soddisfare i pesi della fondazione, non che — *di pagare scudi venti annui al parroco pro tempore di Riovalle,* — (e ciò è consono alla cessione del Masironi che ancora viveva). Il secondo è la Bolla Vescovile fatta il giorno stesso nella quale si dice: — *firmo remanente onere annuae pensionis scutatorum viginti favore parrochialis Ecclesiae di Riovalle.* — E qui ognuno vede l'errore grosso in cui cadde il minutante della Bolla, imperocchè se era retto, benchè incompleto, l'inciso del Tridenti nel mandato di pagare venti scudi al parroco — *pro tempore* — di Riovalle, era assolutamente ingiustificato l'altro della Bolla nella quale, benchè fatta il giorno stesso, si convertiva *il parroco pro tempore* del mandato del Tridenti, nella *Chiesa parrocchiale* di Riovalle. In tutti gli altri atti esistenti in Curia che riflettono sia la parrocchia di Riovalle, come il benefizio di S. Giuseppe, non escluso l'atto di collazione del benefizio al Tridenti, non si fa menzione alcuna della pensione, come proprio se non esistesse: mentre nelle Bolle che furono quattro volte rinnovate per Riovalle, e nel Decreto di unione perpetua del benefizio alla prebenda dei SS. Petronio e Prospero doveva essere — *speciali modo* — rammentata, tanto più che si sarebbe trattato di un peso aggiunto al benefizio, e non di un onere di fondazione.

È certo adunque che la perpetuità della pensione non risulta da documento alcuno.

Ha luogo nella fattispecie la prescrizione invocata dal Parroco di Riovalle? Vediamo.

Istituita la prescrizione dalla legge perchè i possessori delle cose non fossero sempre incerti sul loro possesso, le liti avessero un termine, e fosse anche punita la negligenza dei creditori, furono in pari tempo stabiliti gli estremi caratteristici della prescrizione stessa, e sono: che la cosa sia atta ad essere prescritta, che vi concorra la buona fede, il giusto titolo del possesso, e che sia trascorso il tempo legale. E perchè veramente abbia luogo la buona fede occorre, tra le parecchie condizioni, che il possessore della cosa sia convinto che colui che la trasferì avesse il diritto di alienarla (*Leg. 12 Dig.° de usucap. et usurp.*) e che la cosa sia stata ricevuta in virtù di un contratto scevro da dolo, o da altro vizio qualunque (*leg. 16. C. de praescrip. long. temp.*).

Il possesso dev'essere giusto, cioè congiunto ad un titolo abile a trasferire il dominio, nè dev'essere viziato, ottenuto cioè con frodo, con violenza, o precariamente (*cap. 17. 4. t. et. cap. 31*). Siccome poi in legge la giustizia si distingue dalla verità, ed il possesso non potrebbe essere — strettamente parlando — legittimo, se non scaturisce da un

titolo riconosciuto dalle leggi, e posto da persone immuni da vizio giuridico, così la prescrizione rimedia al difetto legalizzando ciò che mancò alla forma: quindi i Dottori distinguono il titolo giusto del testo in *vero* e *colorato*, e convengono — come è ammesso da tutti — che basta l'uno dei due titoli per prescrivere nel tempo dalla legge concesso. Si parla anche di un titolo *stimato* o *presunto*, ma questo non rappresenta altro che la congettura o la opinione che vi sia il titolo, mentre in verità non si può provare: questo titolo si confonde con la prescrizione immemorabile o centenaria, che i Canonisti col Fagnano chiamano — *melior de mundo;* — ma che di per sè non ha il valore del titolo vero o colorato: — *dicendum est*, dice il Santi (*Praelectiones Iuris Canonici tit. XXVI pag. 223*) *praescriptionem ordinariam non verificari cum titulo putativo et praesumpto, bene vero locum habere posse praescriptionem extraordinariam et privilegiatam et praesertim immemorialem.* — È dunque certo che per prescrivere si esige un titolo vero o colorato, o il possesso centenario o immemorabile che ha la base ed il nome di titolo presunto. Ora il Parroco di Riovalle non ha i primi due perchè la pensione non risulta perpetua da alcun atto; non ha l'immemorabile o centenario possesso, dunque la percepì senza titolo, quindi indebitamente, perchè basata su di un errore, et *error*, dice il Graziano, *quotiescumque apparet, vel causa falsa, facit esse locum rescissioni dominii etiam jam translati, non obstante juramento, promissione evictionis, de nunquam contraveniendo, ac quibuscumque aliis renunciationibus generalibus et particularibus* (*Discept. Forens. cap. 324*).

Si conosce in legge la prescrizione (usucapione) *acquisitiva* di dominio e di diritti reali: si conosce anche la prescrizione *liberativa da obbligazioni*, ma non si conosce affatto la prescrizione acquisitiva di *crediti*, ossia di *diritti personali* contro di un terzo.

Le obbligazioni nascono dal contratto dal quasi contratto, dal delitto, dal quasi delitto. Il codice nostro riconosce anche le obbligazioni che derivano dalla legge: ma in nessun luogo si riscontrano delle obbligazioni che nascano dall'uso, dal possesso, insomma dalla prescrizione. Il Giorgi, compianto presidente generale del Consiglio di Stato, ch'è forse il trattatista più diffuso e più completo in materia di obbligazioni, nello spiegare le fonti delle obbligazioni, e segnatamente nello svolgere il dottrinale delle obbligazioni emergenti dalla legge, non sospetta, nè anche alla lontana, che la prescrizione possa dar vita a qualche *diritto* di obbligazione o di *credito*.

Agli accennati principii generali concernenti gli estremi necessari per la prescrizione si informò il diritto civile che ebbe virtù di legge nella Romagna il 1° gennaio 1861 in cui fu messo in vigore il Codice Albertino, sostituito il 1° gennaio 1866 dal Codice civile ora vigente. Quella prescrizione che non fu mai compiuta per lo innanzi a favore del Parroco di Riovalle, non potè compiersi dopo, giacchè tanto il Codice

Albertino (*art. 2375*) quanto il Codice Italiano (*art. 2118*) dispongono che nessuno può cangiare, riguardo a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso. E sarebbe appunto un volere cangiare la causa ed il principio del quasi-possesso del diritto di percepire l'annua pensione il pretendere che sia divenuta definitiva e perpetua per virtù della prescrizione quella concessione che i documenti dimostrano invece e chiaramente temporanea e subordinata ad un evento, già verificato con la morte del Masironi: in una parola le leggi moderne non fecero che riprodurre in questa materia della prescrizione la nota regola del Diritto Romano — *nemo potest mutare sibi causam possessionis.* — Quando si cerca l'origine della pensione pagata ai parrochi di Riovalle non è possibile prescindere dalla Bolla di Pio VII che quella pensione concedette al Masironi — *quoad vixerit* — finchè fosse vissuto; nè dall'atto di cessione fatta dal Masironi ai suoi Successori nella parrocchia limitatamente al tempo della vita di lui — *fintantochè io viva* — ed è appunto questa causa precaria e subordinata di quasi-possesso che nessuna prescrizione potè mutare in definitiva e perpetua. Concludendo adunque con un celebre Commentatore delle leggi moderne dirò che il titolo originario *protestava di momento in momento* contro i parrochi di Riovalle che, dopo la morte del Masironi, continuarono a percepire quella pensione.

Mons. Domenico Baruzzi, Proton. Apost.

QUESTIONI.

19. *Circa la gratuità delle ascrizioni a Confraternita.*

D. Un sacerdote che ha la facoltà di ascrivere a vari abitini o Confraternite, come, ad esempio, del Carmine, dell' Immacolata, ecc., e di benedire anche le medaglie sostitutive dell'abitino, fa: *a*) talvolta, prima dell'ascrizione, esibire un'offerta al postulante per il prezzo dell'abito e della medaglia, lasciando generalmente alla volontà del postulante la somma da offrire; che, pagate le spese del costo di detti oggetti, versa poi per il resto a benefizio di opere di pietà o di carità; *b*) talora, pur avvisando egli prima che si deve fare l'offerta, questa vien fatta dopo l'ascrizione o vestizione dell'abitino; *c*) altre volte, non avendo egli, per dimenticanza, avvisato prima, avvisa dopo la vestizione; *d*) qualche altra volta, non avvisa affatto, ma riceve l'offerta dopo l'ascrizione, dicendo, se richiesto, anche la somma che si deve offrire. Ora si domanda: 1° in questi quattro casi, l'abitino e la medaglia perdono la benedizione, per il fatto che il loro prezzo materiale è stato pagato dopo che sono stati imposti? 2° Nel caso affermativo, l'ascri-

zione alla Confraternita e la vestizione dell'abitino è stata nulla, e bisogna ripeterla, o meglio, riuscendo ciò difficile, è necessario domandare una sanatoria alla Santa Sede?

R. 1° Si ponga mente ai seguenti decreti della S. C. delle Indulgenze: « Districte prohibuit (S. C. die 11 martii, S. P. approbante die 4 iunii, 1721, n. 78), ne in posterum aut publice aut secreto vendantur vel quomodocumque commutentur... Quod si secus fiat, saepedictae cruces et coronae (Hierusalem et Bethlehem) careant indulgentiis iam concessis ». In seguito a questo decreto, fu domandato da un tale, che aveva portato seco da Terra Santa una quantità di dette corone e croci, il permesso di venderle al puro prezzo di costo, e di rifarsi delle spese di gabella, nonchè di compensare la somma fatica ed il pericolo della vita cui si era esposto nel lungo pellegrinaggio. E la S. C., formulato il dubbio: « An, non obstante supra memorato decreto, danda sit facultas oratori, supradictas cruces et coronas vendendi? », rispose: « Negative » (die 14 decembr. 1722, n. 82). Il 10 luglio 1896, domandatosi: « An amittant indulgentias cruces, coronae, etc., si quis praevidens, eas iam benedictas postulatum iri certa occasione, puta magni concursus fidelium, in antecessum benedicendas curet pro iis, qui eas, restituto pretio expenso, petituri sint?, rispose: « Affirmative ». Al Vescovo di Bruges, il 31 gennaio 1837, circa il dubbio: « An practice tutum est, non stricto sensu vendere rosaria praevie benedicta, sed simpliciter recipere in eorum distributione solutas in acquisitione expensas, sine ullo prorsus lucro? », la stessa S. C. rispose: « Negative, iuxta plurima alia decreta ». Simile risposta si ebbe il 2 ottobre 1840 per la diocesi di Rouen, pur trattandosi di preti poveri che avessero comperato simili oggetti. Col decreto n. 344, II, 22 febbraio 1847, approvato dal S. P. il 12 luglio del medesimo anno, la stessa S. C., alla domanda: « An qui emit cruces, numismata, etc., ut ea distribuat postquam benedicta fuerint cum applicatione indulgentiarum, possit horum petere pretium ab accipientibus, sine culpa, vel sine periculo indulgentias amittendi? », rispose negativamente. Con risposta affermativa, il 16 luglio 1887 la S. C. risolvette il seguente dubbio: « An 1° res indulgentiis ditatae tradi debeant fidelibus omnino gratis; ita ut 2°, si aliquid quocumque titulo, sive pretii, sive permutationis, sive muneris, sive eleemosynae requiratur, vel accipiatur, indulgentiae ex hoc amittantur? ».

Da questi decreti è facile dedurre, che nel caso *a*) non deperisce il valore della benedizione, essendo gli oggetti realmente acquistati prima di quella; nel caso *b*) non basta che il sacerdote avvisi che si deve fare l'offerta, perchè, non dicendo che l'oggetto da benedirsi deve essere già in proprietà del richiedente, è chiaro che la vendita, pur preavvisata, avviene dopo; nel caso *c*) la dimenticanza non mo-

difica il fatto, che la vendita viene assolutamente dopo; nel caso *d)* osta il sopracitato decreto del 1887, poichè, quantunque sia spontanea l'*offerta* od *elemosina*, cioè, come si esprime il decreto, non *requiratur*, pur tuttavia realmente *accipitur*.

2° Nè dai decreti su riferiti, nè da altri risulta che gli oggetti benedetti, anche con l'intenzione di venderli, non sieno realmente benedetti, e tali non rimangano; ma risulta soltanto che chi ne usa non guadagna le indulgenze relative. Ora, quando per mezzo della benedizione e della imposizione dello scapolare si ascrive alcuno ad una Confraternita, non ci sembra potersi dire invalida l'ascrizione, essendosi verificate in detta ascrizione le condizioni volute dalla Santa Sede, affinchè l'ascrizione sia valida, secondo il decreto della S. C. delle Indulgenze, n. 329, del 24 agosto 1844, che esige, *come sostanziali*, le sole seguenti condizioni: Benedizione ed imposizione dello scapolare, ricezione nella Confraternita. Se pertanto il fedele è validamente ascritto, non potrà dirsi che poi non lucri le indulgenze, perchè ha versato il prezzo dello scapolare benedetto. Non si tratta del caso in cui le indulgenze dipendono dall'uso dell'oggetto benedetto, perchè esse dipendono, trattandosi di Confraternita, dall'atto compiuto dell'ascrizione. Nè può qui applicarsi il principio che da atto illecito non possono conseguirsi benefici, perchè le indulgenze non conseguono all'atto di benedire l'abitino; tale benedizione è essenziale come sono essenziali gli altri atti, ma le indulgenze conseguono all'atto valido dell'ascrizione. Si osservi che tutta la ragione della proibizione sta nella vendita dell'oggetto benedetto allo scopo di far guadagnare col suo uso le indulgenze; infatti non è punto proibito vendere oggetti benedetti, ma non miranti a quello scopo; si può benissimo vendere un calice consacrato, una pianeta benedetta, senza che vada perduta la benedizione, nè si dirà che ne usi altri illecitamente, perchè se ne serve dopo averli acquistati, senza farli ribenedire, o riconsacrare. Il fedele ascritto non usa dell'abito direttamente allo scopo di lucrare le indulgenze, benchè d'altra parte sia tenuto a vestirlo; come non perderà l'indulgenza dell'altare privilegiato il sacerdote che usi una pianeta comperata già benedetta, benchè appunto per celebrare, allo scopo di godere dell'altare privilegiato, sia condizione quella di vestire cotale abito.

Quanto poi agli oggetti benedetti e venduti dopo la benedizione, siccome essi, o parte di essi, proseguiranno ad essere usati, e chi sa per quanto tempo, senza l'effetto delle indulgenze, a motivo della falsa opinione che i possessori hanno di lucrare, servendosene, le indulgenze, sarà necessario per essi domandare la sanatoria, che viene accordata dalla S. C. del S. Offizio, Sezione Indulgenze.

20. — Dell'*Oremus* nella Benedizione col SS.mo.

D. Nel fascicolo di marzo del *Monitore Ecclesiastico*, pag. 134, al quesito 41, si sostiene che non può cantarsi altra orazione nella funzione della Benedizione col SS. Sacramento, se prima del *Tantum ergo* non si recitano preci. Ciò è affatto contrario alla interpretazione del decreto della S. Congregazione 23 novembre 1906, che dà il periodico liturgico autorevole *Ephemerides Liturgicae* nell'anno 1907, pag. 74. Anzi in questi giorni si è voluto sul riguardo consultare un dotto Prelato, ed egli ha risposto in modo affatto contrario al *Monitore Ecclesiastico:* cioè, che se non vi sono preci prima del *Tantum ergo*, le collette allora si aggiungono dopo l'*Oremus*: *Deus, qui nobis.* E la sua risposta è stata stampata nei giornali. Vi sono ragioni per sostenere l'opinione del *Monitore?*

R. Notiamo, innanzi tutto, che il decreto della S. C. dei Riti 23 novembre 1906 non è da consultarsi, dopo la sua inserzione nella Collezione autentica, nei periodici che lo hanno pubblicato anteriormente. È avvenuto per questo, come per altri decreti, che sieno stati modificati. Ma la modificazione, per quanto concerne il dubbio qui preposto, non ha alcuna influenza sul nodo della questione, perchè, sia nella prima edizione, sia nella seconda, il senso è ovvio, secondo l'esposizione del *Monitore.* Nella prima, sotto il n. XI, al dubbio: « An in functione Benedictionis SS.mi Sacramenti, praeter orationem de eodem, alia cantari possit? », si rispondeva: « Affirmative, priusquam cantetur *Tantum ergo,* quando aliae dicendae sint preces. Negative in casu opposito, nec non in festo et infra octavam SS.mi Corporis Christi ». Il senso ovvio di questa risposta è: Nelle funzioni di Benedizione col SS.mo Sacramento, si possono dire altre orazioni (*Oremus*), prima che si canti il *Tantum ergo*, se a questo hanno preceduto preghiere; *nel caso opposto*, cioè se non hanno preceduto preghiere, non si possono dire, nè prima, nè poi: « Negative », cioè: « alia cantari non potest, si nullae dictae sint preces ». Come pure non si possono dire, anche se abbiano preceduto preghiere, nella festa e fra l'ottava del *Corpus Domini.*

Nell'edizione della Collezione autentica, il dubbio è sotto il n. X, non mutato, e la risposta è mutata così: « Affirmative, priusquam cantetur *Tantum ergo*, si tunc aliae dictae sint preces; secus negative, nisi aliter apostolica auctoritate statutum fuerit ». Come è ovvio, resta fissato come prima il luogo delle orazioni (*Oremus*) da aggiungersi; cioè, avanti di cominciare il *Tantum ergo.* Le condizioni poi sono mutate, e giustamente, perchè gli *Oremus* si possono dire dopo dette le preghiere (cfr. il nuovo testo: « dictae sint »), non « quando sunt dicendae »; la negativa, *nel caso opposto*, rimane come era: « secus negative », cioè se non hanno preceduto preghiere. Giustamente è stata tolta l'espressione riguardante l'ottava del *Corpus*

Domini, perchè non si poteva comprendere come, entro questa ottava, non si ammettessero gli *Oremus* dopo dette le preghiere, avanti di cominciare il *Tantum ergo*. Di più, mancava la ratificazione delle precedenti disposizioni della Santa Sede, per esempio, nella funzione delle Quarantore, nella quale si dicono molti *Oremus* dopo quello del Santissimo; senza quella clausola, avrebbero dovuto modificarsi questa ed altre disposizioni.

Ci sembra dunque chiaro, che, fuori di prescrizioni contrarie della Santa Sede, non si deve mai aggiungere alcun *Oremus* a quello del SS.mo Sacramento; così, se, per esempio, l'Ordinario prescrive che si dicano le collette alle Benedizioni col Santissimo, come alle Messe, tuttavia, se al *Tantum ergo* non precedono preghiere, non è il caso di recitarle, ma si debbono omettere.

QUESITI MINORI. (1)

128. *D.* Può il Capitolo accordare il permesso ad un Canonico di allontanarsi dalla residenza e dal coro per 20 o 15 giorni a causa dei bagni, di cambiamento d'aria, ecc. E ciò più volte l'anno?

R. Gioverà ricordare che la Chiesa, gelosa custode del sacro culto, ha sempre curato, anche con severe leggi rafforzate specialmente dal Tridentino, che i beneficiati fossero assidui al coro. Solo per giuste ragioni, contemplate nel Diritto, e che comunemente si riducono alla *infermità*, a *una giusta e ragionevole necessità fisica*, e all'*evidente utilità della Chiesa*, sogliono concedersi dei temperamenti a questi obblighi corali. Data l'elasticità delle cause, è naturale che spetti solo alla suprema autorità che emanò la legge del coro, dichiarare ed estendere la portata della causa di dispensa. Poichè il concedere l'esenzione dal coro equivale a dispensare da una legge universale, ed i Vescovi non possono dispensare nelle leggi universali, *per sè* il Vescovo non potrebbe concedere esenzioni dal servizio corale, e se non può dispensare il Vescovo, molto meno possono dispensare i Capitoli, oltre i limiti contemplati dal Diritto e determinati dalla giurisprudenza costante o prevalente. Nel caso particolare il Vescovo può dichiarare che esiste una delle tre cause ammesse dal diritto e quindi permettere che il Canonico si esenti dal coro. Questa dichiarazione può essere data

---

(1) Alcuni dubbi propostici recentemente circa le tre messe del 2 novembre hanno già avuto la loro autentica soluzione, nel decreto della S. C. del C. che pubblichiamo a pag. 523 e su cui richiamiamo tutta l'attenzione.

anche dal Capitolo, facendone però consapevole il Vescovo, il quale potrà così, verificare ed impedire una soverchia indulgenza e facili collusioni. Ora il bisogno dei bagni o del cambiamento d'aria facilmente si riduce tra le cause che permettono di allontanarsi dalla residenza e dal coro: (S. C. C., 17 febbraio 1838). Il Vescovo pertanto e il Capitolo, constatata la realtà di questo bisogno, possono dichiarare il canonico esente dal coro per tutto quel tempo richiesto dallo stato di salute del Canonico valetudinario.

Nei casi dubbi, e qualora quest'esenzione dovesse prolungarsi per un tempo notevole, per maggior tranquillità si può consigliare rivolgersi alla Santa Sede.

129. *D.* Nel numero di agosto del *Monitore*, pag. 369, circa le alienazioni dei beni prebendali, si afferma non essere sconveniente che le Curie diocesane consiglino a ricorrere prima all'autorità civile per la debita autorizzazione, qualora l'Economato lasci piena e intera la libertà di vendere o no, limitando il suo decreto d'autorizzazione a un semplice *nulla osta*. Ora, poichè tale concessione importa spese, talora non indifferenti, come spese di accesso, di perizie, di viaggi, di disegni, ecc., e queste spese non sono rifattibili, sembra che in pratica la richiesta della concessione civile fatta ad insaputa dell'autorità ecclesiastica, anche nell'ipotesi che l'Economato non obblighi ad effettuare la vendita, vincoli la libertà del Vescovo e della Santa Sede. Vale anche per questi casi la risposta data dal *Monitore*?

R. Il fatto delle spese che incontrano i beneficiati per ottenere l'autorizzazione civile a noi non sembra che possa costituire una coazione morale per l'autorità ecclesiastica. Quando risulti e sia noto che l'autorità civile, rilasciando il suo *nulla osta* per l'alienazione, lascia libertà di servirsi o no della data concessione, l'autorità ecclesiastica è perfettamente libera di dare o negare la necessaria autorizzazione, permettendo o proibendo la vendita dei beni, a seconda che stimerà più conveniente agli interessi del beneficio. La considerazione delle spese già fatte dal beneficiato nelle pratiche presso l'autorità civile, non può davvero preoccupare l'autorità ecclesiastica, specie se le pratiche furono iniziate a sua insaputa. È naturale che in questo caso, i beneficiati accettano quelle spese a tutto loro rischio e pericolo. Del resto la risposta da noi data mostra chiaramente di supporre che anche nell'iniziare le pratiche presso le autorità civili, i beneficiati agiscono d'accordo con le Curie diocesane. Basta infatti rileggere la conclusione enunciata nella chiusa: « poichè tali circostanze sono ben note alle Curie diocesane, il parroco, anche qui, si rivolga all'Ordinario e stia ai suoi mandati, senza però prevenirli in alcun modo con azioni inconsulte e arbitrarie ».

130. *D.* Nella Chiesa del Carmine di A., esiste il Terzo Ordine Carmelitano canonicamente eretto. Questa Chiesa, dopo la soppressione dell'Ordine,

fu affidata dal Vescovo ad un sacerdote del Clero secolare, il quale fu nominato Direttore del Terzo Ordine Carmelitano. Si domanda; *a*) nella suddetta Chiesa può funerare il Direttore del Terzo Ordine per gli ascritti? *b*) ha diritto il parroco d'intervenire ai funerali? o per lo meno ha diritto alla quarta funeraria? può il sodalizio, procedendo *recto tramite*, alzare la sola sua croce, senza quella del parroco?

R. I dubbi proposti facilmente sono derivati dal considerare la Chiesa di A., un tempo Regolare, come tuttora esente dalla giurisdizione parrocchiale e dal confondere forse il Terzo Ordine, coll'Ordine stesso Regolare, per estendere ai Terziari i privilegi stessi dei Regolari. Non sarà inutile pertanto ricordare come « *mutato statu, mutatur jus et eius effectus* », onde anche gli oratorii delle confraternite erette nelle chiese di ordini religiosi civilmente soppressi, non godono del *jus tumulationis* senza uno speciale indulto del Vescovo, che nel concederlo deve avere una giusta causa, e chiedere il consenso del Capitolo. (S. C. C. 28 ian. 1893. Cfr. Alberti I., *De sepultura eccl. deque jure sepeliendi*, 24, V; Gennari, *Cons. can.*, c. 24). Nel caso noi crediamo che la Chiesa, sebbene non sia più regolare, goda, se non altro, del diritto *peragendi officium funebre super corpus defuncti*, che alcuni autori, fra i quali il Many, *Prael. de locis sacris n. 155*, attribuiscono ad ogni chiesa ed oratorio. Quanto al *jus tumulationis* o *jus sepulturae* come lo chiamano alcuni autori, anche nell'ipotesi che la Chiesa in parola lo possegga per consuetudine, privilegio o indulto vescovile, perchè essa possa esercitarlo a favore degli ascritti al Terzo Ordine Carmelitano in essa canonicamente eretto, è necessario che gli ascritti terziarii eleggano esplicitamente ivi la sepoltura. La consuetudine anche immemoriale, se giova all'acquisto del diritto di tumulazione da parte della Chiesa, non può giovare per l'acquisto della sepoltura elettiva da parte dei terziarii, essendo l'elezione della sepoltura un atto personale facoltativo, che va provato.

Il privilegio dell'esenzione dalla giurisdizione parrocchiale, che compete ai religiosi e alle religiose con voti solenni, s'intende esteso ai novizi, ai servitori e serve risiedenti permanentemente in convento, e anche ai *terziarii e alle terziarie, ma a quelli soli che vivono in convento*. (S. C. EE. RR., 20 dec. 1616). Ogni diritto pertanto nel caso spetta al parroco proprio dei terziarii, a meno che per l'elezione della sepoltura fatta dai singoli, la Chiesa ove risiede il Terzo Ordine non venga a funzionare da *Chiesa funerante*; ma anche in questa ipotesi, se la Chiesa trovasi nei confini della parrocchia del terziario defunto, il diritto di funerarvi resta ancora al parroco; se invece è sita fuori, il parroco è tenuto ad associare il cadavere fino alla Chiesa, senza potervi entrare con la sua croce elevata. Il Rettore della Chiesa avrà pieno diritto di celebrare tutte le funzioni funebri percependone gli emolumenti, corrispondendo però al parroco del defunto la quarta funeraria.

131. *D.* In moltissime parrocchie della diocesi di S. M., si suole celebrare la festa del Titolare della propria Chiesa con messa e vespri cantati, spesso con predica e con grande frequenza dei Sacramenti da parte dei fedeli, i quali nella grandissima maggioranza di astengono dal lavoro e ascoltano la Santa Messa. Alcuni parroci opinando che il *Titolare* sia lo stesso che *Patrono*, e di potersi quindi giovare della concessione fatta dal *motu proprio* 2 luglio 1911, quando queste feste del Titolare cadono in giorno di astinenza o di digiuno, si credono essi e i loro popoli dispensati dall'una e dall'altro. È esatta questa loro opinione?

R. Non crediamo affatto esatta l'opinione dei parroci in questione, nè stimiamo sicura e conforme alla disciplina ecclesiastica, la facilità con la quale dichiarano la dispensa dal digiuno e dall'astinenza. E' certo che il *Patrono* anche quando si prenda in relazione alla Chiesa è termine specifico rispetto al *Titolare* che ha un significato più esteso. Mentre infatti il Titolare o titolo della Chiesa, è colui, sotto il cui nome fu fondata la Chiesa e da cui prende il nome, e può essere tanto una persona creata, come un angelo, un santo, ecc., quanto lo stesso Iddio, come accade allorchè la Chiesa è dedicata alla SS.ma Trinità, alla Natività o Trasfigurazione di N. S. G. C.; oppure a una qualche reliquia insigne come la Santa Croce, la Sacra lancia, ecc., il *Patrono* invece non può essere che una persona creata, cioè la Vergine SS.ma, gli angeli e i santi. Nel caso che la Chiesa sia consacrata alla SS.ma Trinità, si avrebbe il Titolare e non già il *Patrono*, che è colui il quale deve patrocinare la nostra causa presso Dio: (Gasparri, *De Euch.*, I, 132). Più comunemente però il *Titolare* dice sempre relazione a qualche Chiesa, mentre il *Patrono* senz'altra aggiunta s' intende riferito a qualche città, diocesi, provincia o regno, e viene scelto, osservando le regole del Decreto di Urbano VIII, del 23 marzo 1630.

Data questa differenza e atteso l'uso prevalso di riferire l'appellazione di *Titolare* alle chiese particolari, e quella di *Patrono* invece alle città, ecc., e poichè devesi ragionevolmente presumere che nell'uso dei termini il legislatore si attenga a quello che comunemente da tutti viene accettato, possiamo legittimamente conchiudere che la dispensa dall'astinenza e dal digiuno concessa dal citato *Motu proprio* del 2 luglio 1911, *pro Patronorum festis ... si solemniter et cum magno populi concursu ea celebrari contingat*, non possa estendersi alle feste dei Titolari delle singole Chiese. Questa conclusione è avvalorata anche da altre considerazioni. Si rifletta che le feste dei Titolari non sono state mai feste di precetto. Orbene se per le feste di precetto recentemente abolite dal citato *Motu proprio*, la S. C. C. con Decreto posteriore del 3 maggio 1912, rimetteva agli Ordinari la facoltà di dispensare dall'astinenza e dal digiuno, qualora la festa si celebrasse divotamente *cum debita populi frequentia*, come può pre-

sumersi che la Santa Sede, per la festa dei Titolari, abbia senz'altro concessa tale dispensa, esonerando perfino i parroci dall' interrogare i propri Ordinari?

132. *D.* Tizio morendo lascia un legato di Messe da celebrarsi dal Parroco *pro tempore* di una parrocchia Regolare della sua città. Il Parroco, stimando quel legato poco vantaggioso alla Parrocchia, ne fece formale rinunzia presso il Ministero di Grazia e Giustizia e Culti, senza neppure aver consultato il Vescovo della Diocesi. Questi fa i suoi lamenti al Parroco: *a*) perchè non era stato chiamato a giudicare, se il legato era o no da rinunziare; *b*) perchè effettivamente il legato era tutt'altro che disprezzabile; *c*) perchè la volontà del defunto rimaneva insoddisfatta. Il Parroco si giustifica dicendo che soltanto i superiori dell'Ordine avevano nel caso giurisdizione sui legati. Può accettarsi tale giustificazione?

R. Nessuno può mettere in dubbio che il rifiuto di un legato senza giusta causa sia illecito e peccaminoso, perchè il prelato è tenuto a procurare tutto ciò che può giovare alla Chiesa, onde chi ripudia senza ragione ciò che viene offerto alla sua Chiesa è tenuto a compensarla del suo. Ecco come si esprime in proposito il Reiffenstuel (Libro III, Decr. Tit. X *De his quae fiunt a Prael.* 5, II; n. 53) « Eiusmodi repudiatio (legati Ecclesiae) si per praelatum absque justa causa fiat, est illicita, peccaminosa atque iniuriosa Ecclesiae, adeo ut praelatus teneatur ad satisfactionem Ecclesiae, si habeat proprium, unde satisfaciat ».

Se non è lecito rifiutare un legato senza giusta causa, è anche certo che i legati dagli inferiori non si possono accettare senza il permesso scritto dei legittimi superiori, ai quali incombe l'obbligo di esaminare se il legato sia giovevole oppure oneroso alla Chiesa. Urbano VIII e Innocenzo XII, nei decreti circa la celebrazione delle Messe proibirono « ne in posterum onera perpetua suscipiant missarum celebrandarum, saeculares quidem sine episcopi, vel eius vicarii generalis, regulares vero sine generalis, vel provincialis consensu et licentia in scriptis et gratis concedenda ». Quest'assenso e questa licenza devono essere dati dopo che risulti essere la rendita del legato proporzionata agli oneri da soddisfare « reditus, qui ecclesiis, vel locis piis relinquuntur, omnino respondeant oneribus adiunctis secundum morem cuiusvis civitatis, vel provinciae ». Dalle parole sopra riportate, le quali prescrivono che la licenza dai regolari debba chiedersi al generale, o provinciale, sembrerebbe giustificata la condotta del parroco regolare in questione. Si rifletta però che nel caso nostro il legato non fu fatto a favore dell'ordine religioso, ma di una parrocchia retta da religiosi. Noi dobbiamo credere che il legato fosse perpetuo e lasciato a totale beneficio della parrocchia. Ora gli interessi della parrocchia sono legittimamente rappresentati oltre che dal parroco, dall'Ordinario della diocesi. Onde il parroco *pro tempore*, anche quando sia religioso, trattandosi di inte-

ressi che si riferiscono non all'Ordine, ma alla parrocchia, deve deferirne l'esame a chi quegli interessi legittimamente rappresenta. La Comunità religiosa, abbandonando un giorno la parrocchia, è responsabile verso l'Ordinario e i futuri parroci del clero secolare, dei danni arrecati alla parrocchia, rifiutando legati, che l'Ordinario forse poteva giudicare utili. Pertanto la giustificazione data dal parroco a noi non pare doversi accettare, perchè è il risultato di una confusione fatta tra gl'interessi dell'ordine e quelli della parrocchia.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Spese di culto d'una ex-collegiata e loro deducibilità immediata dinanzi all'autorità giudiziaria. — Se la controversia ha per oggetto non già la liquidazione o rettificazione del supplemento di congrua, ma il rimborso per spese di culto e di ufficiatura come pure il compenso per il coadiutore, non è necessario il preventivo reclamo in via amministrativa per potersi poi adire l'autorità giudiziaria.

Le spese di culto e di ufficiatura non possono gravare la quota curata, riservata solo alla persona del parroco, ma debbono essere sostenute dal Fondo Culto, cui per legge è passato il patrimonio dell'ente soppresso (chiesa ex-ricettizia), subentrando nell'obbligo che prima a questo incombeva.

Dette spese devono essere limitate a quelle effettivamente reclamate dal decoro e dalle giuste esigenze della popolazione, tenuto conto delle tradizioni e dei bisogni del culto cattolico.

Dalle spese di culto e di ufficiatura vanno escluse quelle riflettenti il quaresimalista ed il cattedratico. — Appello Trani, 21 luglio 1913, Comune Candela e Fondo Culto c. Irace. (*Ibid.*, pag. 170).

Divieto dell'usufrutto successivo. — La disposizione, con la quale è lasciato l'usufrutto prima ad un proprio parente, e, dopo la sua morte, e per un certo periodo di anni, alla chiesa parrochiale, è nulla e in opposizione all'art. 901 del Cod. civile.

Pel disposto di questo articolo sono nulli i lasciti di usufrutto successivo anche se sia escluso che importino sostituzioni fidecommissarie. — Cass. Torino, 28 dicembre 1914 Cervetta c. Garrini. (*Il Diritto Eccl. Ital.*, ser. II, vol. VIII, p. 201).

Circa il suono delle campane. — Commettono il reato di abuso di autorità il sindaco e gli assessori comunali, i quali senza

averne il diritto e contro i diritti del parroco, diano ordine al campanaro della chiesa parrocchiale di suonare le campane in tempi e giorni in cui detto suono sia vietato dai sacri canoni, nella specie il giovedì e il venerdì santo. — Cass. Roma, sez. penale, 3 luglio 1914, C. Scagliotti e altri. (*Ibid.*, pag. 198).

— Secondo i criteri più volte adottati dal Consiglio di Stato, il potere dei Consigli comunali di regolamentare il suono delle campane può esplicarsi solamente nel limitare in ragionevoli confini la durata di ogni suonata, nello stabilire la distanza minima fra le varie suonate e nel vietare il suono in derminate ore.

Non può invece il Consiglio, senza eccedere i suoi poteri, regolare il suono delle campane in rapporto alle varie funzioni religiose.

Può il Comune stabilire che le campane non possano essere suonate prima della levata e dopo il tramonto del sole, salvo le eccezioni per prima messa, l'Ave Maria, l'ora di notte e le speciali ricorrenze in cui si usa suonare le campane anche di notte. — Consiglio di Stato, 30 ottobre 1914. (*Ibid.* pag. 216).

— Non può ritenersi legittimo il divieto assoluto del suono delle campane in un caso preveduto dal rito religioso (nella specie le agonie), mentre il Comune ha soltanto la facoltà di limitarne convenientemente la durata al fine di impedire i possibili abusi. — Consiglio di Stato, 18 luglio 1914. (*Ibid.* pag. 217).

Prova del riconoscimento civile di un atto della autorità ecclesiastica. — Non sono ammissibili equipollenti o presunzioni per provare l'esistenza del riconoscimento civile (R. Exequatur o R. Placet) dell'atto dell'autorità ecclesiastica di nomina ad un beneficio; ma occorre assolutamente l'originale o la copia o il certificato autentico dell'atto di riconoscimento da parte del Sovrano o dal suo delegato. — Cass. Roma, 11 maggio - 7 giugno 1915, Cristini c. Fondo culto. (*Ibid.*, pag. 241).

Obbligo della Congregazione di carità verso il Capitolo pel concentramento di cappelle. — È di competenza dell'autorità giudiziaria la controversia sorta tra il Capitolo cattedrale e la Congregazione di carità circa il pagamento di un'annua prestazione, che il primo assume dovuta dalla Congrega in seguito ad obbligo da questa assunto allorchè ebbe luogo il concentramento e la trasformazione di alcune cappelle; prestazione formante parte della dotazione del Capitolo perchè costituente il fondo di distribuzioni manuali e minute per adempimento di pii legati. — S. Agata de Goti, Capitolo catt. c. Congr. Carità. (*Ibid.* pag. 244).

Su l'acquisizione d'un giuspatronato laicale. — Secondo i principî di diritto canonico, il patronato personale, e quindi il pa-

tronato laicale ereditario o famigliare, non può essere mai oggetto di vendita.

Il patronato feudale, pur essendo di sua natura laicale, non può essere confuso col patronato famigliare, il quale non è inerente a determinati beni, ma d'indole personale, non trasmissibile quindi colla vendita dei beni cui sia annesso, ovvero mediante un'autonoma alienazione.

Tanto il patronato famigliare che quello feudale, essendo ambedue di natura laicale, escludono la potestà del Sommo Pontefice che si esercitò solo sul patronato ecclesiastico, conferendo cioè il diritto anticipato di nomina (*gratia apostolica*) ad un chierico in vista di una futura vacanza.

Dopo l'abolizione dei feudi, il patronato feudale cessò di essere prerogativa della linea primogenita o ultrogenita, alla quale era riservata la successione del feudo, ed andò quindi soggetto alla legge comune di successione, nel senso cioè che il diritto di patronato doveva spettare a tutti i coeredi di colui che ne era investito al tempo di detta abolizione.

Per acquistare, in seguito, mediante prescrizione, il diritto esclusivo di patronato in confronto degli altri eventuali compatroni, è necessario che colui che vi pretende possa provare di averlo esercitato da solo compiendo atti positivi in contraddizione od opposizione al diritto degli altri coeredi. Tribunale Torino, 15 dicembre 1914, Turinetti c. Turinetti. (*Ibid.*, pag. 276).

S. Congregazione del Concilio.

Circa l'applicazione e lo stipendio delle Messe nel 2 novembre (1).

Dubbi. — Quum in Constitutione Apostolica *Incruentum altaris* diei x augusti huius anni sub n. 1 data fuerit facultas « omnibus in Ecclesia universa Sacerdotibus, quo die agitur Solemnis Commemoratio omnium fidelium defunctorum, ter Sacrum « facere; ea tamen lege, ut unam e tribus Missis cuicumque « maluerint applicare et stipem percipere queant; teneantur « vero, nulla stipe percepta, applicare alteram Missam in suffragium omnium fidelium defunctorum, tertiam ad mentem « Summi Pontificis, quam satis superque declaravimus », se-

(1) Diamo qui questo importante decreto, pubblicato troppo tardi per poter essere inserito a suo luogo.

quentium dubiorum solutio a S. Congregatione Concilii expostulata fuit, nimirum:

I. Ad normam praefatae Constitutionis, in die Solemnis Commemorationis omnium fidelium defunctorum, possuntne Sacedotes unam e tribus Missis, quae magis eis placet, cui maluerint applicare et stipem inde percipere, vel primam tantum exclusive?

II. Pro unica Missa quam illa die sacerdotes possunt cui maluerint applicare et stipem inde percipere, possuntne maiorem exigere eleemosynam vel contenti esse debent eleemosyna ex constitutione synodali, vel consuetudine locali statuta?

III. Potestne sacerdos pro aliis duabus Missis, quas illa die celebrat pro omnibus fidelibus defunctis et ad mentem Pontificis, aliquid accipere ratione laboris, seu incommodi extrinseci, puta si ad aliorum commodum illas celebrare debeat hora vel loco satis incommodo, puta in aurora vel circa meridiem, in ecclesia vel oratorio rurali, aut coemeterii; vel ne hoc titulo quidem valeat aliquid percipere?

IV. Potestne sacerdos, etiam remoto quovis motivo lucri, alias duas Missas illa die pro suo arbitrio applicare et stipem percipere, et insequentibus diebus applicare per se vel per alium duas Missas, unam pro fidelibus defunctis, alteram ad mentem Pontificis?

Et quatenus negative:

V. Potestne Episcopus poenam suspensionis etiam latae sententiae, et non faciendi suum stipendium, irrogare in eos qui ita agerent?

Sacra autem Congregatio Concilii ad proposita dubia respondendum censuit prout respondit:

Ad I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

Ad II. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam, excepto casu ultroneae oblationis, vetita tamen non solum petitione, sed etiam quacumque insinuatione ut eleemosyna maior ordinaria a fidelibus offeratur.

Ad III. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

Ad IV. *Negative.*

Ad V. *Affirmative.*

Datum Romae, die 15 octobris 1915.

F. Card. CASSETTA, *Praefectus.*

O. GIORGI, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI.

Col presente decreto viene confermato quanto accennavamo a pag. 391, che cioè, anche pel 2 novembre, il sacerdote non ha *a sua disposizione* che una sola messa, come negli altri giorni e tempi. La nuova costituzione infatti vuol esser solo occasione di incremento di pietà, non già d'incremento di lucro. Di una quindi delle tre messe, qualunque essa sia, il sacerdote potrà — *come al solito* — ricevere lo stipendio sia per l'applicazione, sia per l'incomodo, se la canterà o la dirà in ora tarda o in luogo disagevole per lui. Delle altre due, non solo nulla affatto per qualsiasi titolo potrà ricevere, ma neppure potrà disporre in alcun modo diverso da quello tassativamente prescritto: per questo riguardo, insomma, è come se le altre due messe non le celebrasse affatto. In particolare:

Al I dubbio si risolve che la messa per cui si riceve stipendio, può essere una qualunque, anche la terza. Ciò era già detto nella costituzione: « unam e tribus », ma qui è anche più chiaramente determinato.

Al II si stabilisce che per questa messa non si può *esigere* più di quello che è stabilito dal sinodo o dalla consuetudine; si può però *accettare* quanto venga dato spontaneamente e liberamente in più. Se dunque p. es. un sacerdote nelle feste è solito celebrare a ora tardiva, p. es. a mezzodì, con lo stipendio già pattuito di lire cinque, ogni festa, e se nella chiesa, in quel giorno lo si invita a celebrare con l'orario festivo, o una sola o tutte le tre messe in guisa che la terza messa venga a cominciare sul mezzodì, non v'è ragione che impedisca, che, per essa egli riceva il *solito* stipendio, di cinque lire.

Al III si stabilisce che per le *altre due* messe nulla affatto, neppure a motivo di *incomodo estrinseco* di canto, ecc. possa riceversi o accettarsi La ragione è che la celebrazione di quelle due messe in più essendo facoltativa, l'incomodo deve considerarsi come spontaneamente e graziosamente assunto: quindi non è titolo di retribuzione. In altre parole: *accessorium sequitur principale;* ma l'incomodo è accessorio rispetto alla celebrazione; se dunque non può riceversi stipendio per la celebrazione, così neppure retribuzione per l'incomodo.

Col IV si risolve che non si può p. es. applicare, sia esclusivamente sia cumulativamente, le due messe in più, oltre che per l'intenzione prescritta per altre due elemosine ricevute, anche se in altri giorni il sacerdote celebri o faccia celebrare due messe senza stipendio per le intenzioni prescritte, in guisa da nulla lucrare. E ciò per la ragione accennata, che, le due messe in più non sono affatto in sua disposizione, e quindi è come se non le dicesse.

Quanto al V, è chiaro che negli altri casi, chi ricevesse qualcosa per le due messe in più, sarebbe tenuto alla restituzione *titulo indebite per-*

cepti. Nell'ultimo caso, invece, di per sè la restituzione non dovrebbe urgere, poichè in realtà non v'è lucro alcuno. Ma, anche a mostrare quanto s'abbia in orrore un tale stravolgimento della pia disposizione del S. Padre, si riconosce ai vescovi ampia facoltà di infliggere, anche nel caso del dubbio quarto, gravi pene, come la sospensione *ipso facto incurrenda*, e l'obbligo di restituire *tutti e tre* gli stipendi. Poichè quel caso può considerarsi come il più lieve, « remoto quovis motivo lucri », è chiaro che uguali pene possono infliggersi a chi trasgredisse il divieto in cose più gravi, ricevendo stipendio o retribuzione alcuna per le due messe in più. È del resto certo in diritto, che il Vescovo può munire di congrua sanzione leggi emanate senza clausola penale dall'autorità superiore.

CRONACA ECCLESIASTICA.

NOMINE PONTIFICIE. — *1° ottobre.* — L'Emo card. Van Rossum, *Penitenziere Maggiore.*

24 ottobre. — Il P. Giovanni Graziosi, S. J., *Consultore della S. C. dei Religiosi.*

AZIONE CATTOLICA. – La Giunta direttiva dell'« Azione Cattolica » nelle sue adunanze ultimamente tenute a Roma ha approvate le seguenti disposizioni generali per l'ordinamento dei cattolici in Italia:

Art. 1. L'*Unione popolare*, per i suoi fini generali, comprende l'interno movimento cattolico italiano.

Particolari attività sono organizzate e disciplinate dalle speciali Unioni nazionali, coordinate all'Unione popolare, dalla quale attingono l'indirizzo programmatico.

Art. 2. L'Unione popolare ha per propria presidenza generale la Giunta direttiva dell'Azione cattolica italiana, e come organi locali le Giunte diocesane, che dipendono dalla Giunta Direttiva.

Art. 3. Data la natura e gli scopi dell'Unione popolare, tutti i cattolici militanti, qualunque sia l'associazione cui appartengono, vi debbono essere iscritti. Le associazioni cattoliche debbono prescrivere come norma statutaria tale istruzione. Senza di ciò non potranno essere approvati gli Statuti dei nuovi sodalizi.

Art. 4. Dall'obbligo di cui al n. 3, resta esclusa l'Unione fra le donne cattoliche, le cui socie s'intendono senz'altro partecipare al movimento cattolico generale. Quindi l'Unione fra le donne cattoliche ha le sue rappresentanti nelle Giunte diocesane e nella Giunta direttiva dell'azione cattolica; perchè deve coordinare la propria azione a quella dell'Unione popolare.

Art. 5. Inoltre l'iscrizione non è obbligatoria, ma liberamente promossa per i soci delle Unioni professionali, leghe del lavoro: nonchè per i soci della gioventù cattolica italiana, che non abbiano raggiunto il 21° anno di età. Però i componenti gli uffici di presidenza di tali Unioni, Leghe e circoli debbono sempre essere iscritti all'U. P.

Art. 6. Nessuno potrà partecipare a Congressi e Convegni cattolici che riguardino il movimento generale senza la tessera dell'Unione popolare: per le donne basterà la tessera dell'Unione fra le donne cattoliche.

Art. 7. Tutti i soci dell'U. P. sono aggruppati per parrocchie, ove costituiscono il gruppo parrocchiale. (Dove si reputerà più opportuno si potrà costituire il gruppo interparrocchiale). I diversi gruppi parrocchiali in ogni diocesi costituiscono il gruppo diocesano dell'U. P. e partecipano a mezzo dei loro rappresentanti alla nomina delle Giunte diocesane ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 8. Le Giunte diocesane sono costituite in ogni diocesi, con statuto proprio, da approvarsi dalla Giunta direttiva dell'Azione cattolica italiana.

Esse non potranno assumere altra denominazione che quella di *Unione popolare fra i cattolici italiani. Giunta diocesana di...*

Le Giunte diocesane nella loro composizione debbono rappresentare tutto il movimento cattolico della Diocesi. Un certo numero dei suoi membri dovrà essere eletto, ove esistono, dai gruppi parrocchiali, dall'U. P. I. rappresentanti locali delle speciali Unioni nazionali, ove ve ne siano, ne fanno parte di diritto. Vi deve essere un assistente ecclesiastico nominato dall'Ordinario diocesano.

Art. 9. Le Giunte diocesane nell'ambito della diocesi attuano le disposizioni della Giunta direttiva; rappresentano, promuovono, coordinano e dirigono il movimento cattolico diocesano.

Non possono attuare iniziative di carattere nazionale senza la preventiva approvazione della Giunta direttiva.

Nessun'azione di carattere generale nell'ambito di ogni diocesi può essere promossa da altri senza il consenso della Giunta diocesana.

La Giunta diocesana a sua volta procede di accordo con le Presidenze generali o con le rappresentanze locali delle quattro Unioni nazionali, per quanto riguarda la organizzazione e l'azione specifica di ciascuna di esse da promuoversi nella diocesi stessa.

Art. 10. I giornali cattolici diocesani, sia quotidiani che settimanali dipendono pel loro indirizzo e per quanto riguarda il movimento cattolico dalle rispettive Giunte diocesane.

Art. 11. Alle Giunte diocesane spetta promuovere le iscrizioni dei soci all'Unione popolare: e sarà loro cura di organizzare una tale iscrizione di accordo col Segretariato generale dell'U. P. in modo che vi si dia la maggiore diffusione.

Al Segretariato generale dell'U. P. dovrà essere trasmessa la percentuale in vigore delle quote esatte.

La Giunta diocesana che voglia prescrivere, a proprio vantaggio, una quota superiore alla lira una, annua, per ogni socio, lo potrà col consenso del Segretariato generale, la cui percentuale rimane invariata.

Art. 12. Le Giunte diocesane dovranno aver particolare sollecitudine per l'incremento della propaganda e della cultura; a tal uopo istituiranno una scuola di cultura, specialmente per la formazione dei propagandisti e dell'elemento dirigente delle associazioni ed opere cattoliche.

Art. 13. La Giunta direttiva potrà consentire, secondo i bisogni locali, che i cattolici di più diocesi promuovano delle Unioni interdiocesane o nazionali. (In Sicilia esiste l'Unione regionale cattolica fin dal 1906 e fu riconosciuta dalla Giunta direttiva nella prima adunanza 27 marzo 1915).

I Consigli di tali Unioni dipenderanno dalla Giunta direttiva, che ne dovrà approvare preventivamente lo Statuto.

Art. 14. *Disposizione transitoria.*

Le Giunte diocesane debbono essere costituite in ogni diocesi infra due mesi da oggi.

Parteciperanno nella prima formazione di tale Giunta, i rappresentanti diocesani o incaricati o presidenti locali dell'Unione popolare; essi continueranno a curare l'iscrizione dei soci, la esazione delle quote, la diffusione delle stampe e corrisponderanno col Segretariato generale, come pel passato, per evitarsi così la discontinuità dell'azione locale dell'U. P.

I mutamenti, ove occorre, saranno concordati fra il Presidente della Giunta diocesana e il Presidente della Unione popolare.

NECROLOGIO. — *22 luglio 1915.* — Mons. Francesco Federico Linneborn, della Congr. della S. Croce, vescovo di Dacca (India).

4 agosto. — Mons. Giuliano Maria Dunand, del Seminario delle Missioni Estere di Parigi, vescovo titolare di Caloe, Vicario Apostolico del Se-Ciuen settentr.-occidentale.

17 settembre. — Mons. Francesco Teofilo Zotico Racicot, ausiliare di monsignor arcivescovo di Montréal.

18 settembre. — Mons. Adolfo David, ausiliare dell'Emo cardinale De Cabrières, vescovo di Montpellier.

26 settembre. — Mons. N. M. Merola, vescovo di Isernia e Venafro.

5 ottobre. — Mons. Longino Zarnowiecki, già vescovo di Zytomiria (Russia).

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.

Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. Congregazione dei Sacramenti.

Di presunta morte del coniuge. — *25 giugno 1915.* — Trattasi dell'argomento già altre volte discusso, del cumulo di probabilità sufficiente a costituire la certezza morale della morte del coniuge, onde permettere al superstite il transito a nuove nozze. (Cfr. sopra, p. 102, 346).

Di particolare, in confronto alle cause già vedute, non vi è che il fatto di due sentenze contrarie, emesse la prima dalla Curia diocesana, la seconda (di conferma) dalla metropolitana nel 1912. Ciò nonostante propostosi il consueto dubbio « *An oratrici permitti possit transitus ad alteras nuptias, in casu* » gli E.mi Padri, nella plenaria del 25 giugno 1915, risposero: *Affirmative.*

Eccone le principali ragioni.

Il silenzio del marito dura, nel caso, dal 1894, con la circostanza aggravante, che nei cinque anni antecedenti, non solo dava frequentissime e affettuosissime lettere alla moglie, ma le aveva data in mano procura legale generale per i suoi beni, e di più nell'ultima lettera, aveva espresso il proposito di tornar presto a lei con queste parole: « In America non ci resto più; « presto ci rivedremo; ormai ho capito, che anche quassù non « è tutto oro quel che riluce ». Da allora in poi silenzio assoluto, e per quante ricerche siano state fatte, nulla se n'è saputo. Si noti che le indagini furono fatte in tutti i modi, sia privatamente che pubblicamente, con giornali, anche nella lingua materna del marito, anche per mandato dell'autorità pubblica, la quale infine ha dichiarato, per sentenza di tribunale, la pre-

sunzione di morte del coniuge, e dato ai figli il possesso dell'eredità fin dal 1906.

Si aggiunge ancora che il marito, prima di recarsi in America, non godeva buona salute: la moglie ha attestato con giuramento che ogni anno, in autunno e inverno, soffriva di tosse violenta, dolori di petto, e spesso sputava sangue. In America non dovette menare che una vita povera e meschina, poichè fu costretto a rifugiarsi là per non essere carcerato a causa d'un furto commesso in patria, e la migliore notizia che mandò alla moglie fu quella d'aver trovato lavoro in una calzoleria; difficilmente quindi avrà potuto risanarsi dalla fatale malattia che ne minava l'esistenza.

In contrario si osserva soltanto che, fatte le più minute indagini nei registri delle parrocchie e ospedali dei luoghi ove si presume sia stato, nulla s'è mai trovato. A infirmare l'argomento del silenzio, si adduce che esso trova spiegazione nel timore del marito, di essere scoperto e arrestato pel furto commesso in patria; ma inutilmente, poichè nel 1894 la pena decretata era stata già prescritta, ed egli ben lo sapeva, esprimendo appunto allora il proposito del ritorno.

Tutto considerato, dunque, era escluso ogni prudente dubbio sulla sopravvivenza attuale del coniuge, che è quanto dire, era raggiunta la certezza morale della sua morte, avvenuta probabilmente appunto nel 1894, fors'anche nel viaggio di ritorno, che non è scevro di pericolo. E così infatti *tutti* i compaesani dei coniugi, secondo la testimonianza del parroco, sono convinti.

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari.

Instituzione del cappellano maggiore o vicario castrense dell'esercito belga (1).

Ex Audientia Ss.mi, *die 25 augusti 1915*. — SS. D. N. Benedictus divina providentia Papa XV, rogationem benigne accipiens, quam Emus ac Rmus Dñus Desideratus Presb.

(1) Sarà utile confrontare il presente decreto con l'altro riferito a pag. 296. Quanto alla pagella delle facoltà cfr. anche p. 347 s.

card. Mercier, archiepiscopus Mechliniensis, per me infra scriptum Secretarium S. Congregationis a Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis eo consilio ferebat ut efficacius spirituali bono exercitus Belgici consuleret, Sacerdotem Ioannem Marinis, Secretarium archidioecesis Mechliniensis, elegit, qui munere *Cappellani maioris* seu Vicarii Castrensis apud Belgarum exercitum tamdiu fungatur quamdiu praesens hoc bellum duraverit.

Quo in munere explendo idem Sacerdos, Beatissimi Patris concessu, ea potestate iisque iuribus fruetur, quae hic subiicimus.

Is videlicet constituitur Ordinarius proprius clericorum et sacerdotum omnium, tum saecularium, tum regularium, qui in castris vel in nosocomiis quibuslibet dant operam militibus Belgicis in re spirituali iuvandis. Eius igitur erit, collatis cum auctoritate militari consiliis, sacerdotes deligere vel approbare qui ministerium sacrum uti *Cappellani* penes militares copias exerceant, postquam a singulorum Ordinario sciscitatus erit utrum tanto muneri sustinendo sint pares; si quando iusta causa antecesserit, de auctoritatis militaris consensu, pro sua conscientia eos ab officio amovere vel sacris interdicere, appellatione qualibet remota et monito uniuscuiusque Ordinario. Conceduntur autem eidem Vicario Castrensi etiam omnes facultates, de quibus agitur in scheda huic Rescripto adiuncta. Item vero, sacerdotes ex utroque clero, de quibus sermo est, dum militibus deserviunt, sublatis quibusvis privilegiis et exemptionibus ad ministerium sacrum quod attinet, eidem Sacerdoti Ioanni Marinis tamquam Ordinario proprio, in implendo officio sibi commisso, pareant; et in exercendis facultatibus, quae sibi tributae sunt, occasione belli, ab Apostolica Sede et in scheda adnexa continentur, eius potestati sint quoquo pacto obnoxii. Si quid autem dubitationis, negotii vel difficultatis in perfunctione ministerii sacri contigerit, eum ipsum, non alios, sententiam rogabunt. Liceat praeterea Sacerdoti Ioanni Marinis, siquidem opus sit, unum vel plures sacerdotes sibi adiungere, qui vicaria cum potestate eum adiuvent.

Contrariis quibusvis, etiam speciali et individua mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Eugenius Pacelli, *Secretarius.*

Sacra Romana Rota.

Di un canonicato, con prebenda distinta, escluso dal partecipare alle prebende costituenti la massa comune.

Nullius Sublacen. — *Solutionis.* — *29 maii 1914.* — Per la legge eversiva del patrimonio ecclesiastico, del 15 agosto 1867, art. 1, estesa alla provincia di Roma il 19 giugno 1873, furono soppressi, con la confisca dei beni, il Capitolo secolare di S. Andrea nella città di Subiaco e il Capitolo regolare dei Benedettini di S. Scolastica, nelle vicinanze della stessa città. Ai reclami del Capitolo di S. Andrea e degli amministratori del Comune, l'autorità civile con decreto del 30 giugno 1875 riconobbe come cattedrale la chiesa abbaziale di S. Scolastica. Invece Pio IX, con lettera apostolica in forma di Breve, del 28 gennaio 1876, riconobbe come tale la chiesa di S. Andrea, e così pure Leone XIII che, per mezzo della S. C. del Concilio, il 26 aprile 1892, dichiarò pienamente valida la costituzione del suo Predecessore (1). Allora il Card. Macchi, amministratore dell'abbazia *nullius* di Subiaco, il 22 maggio 1893, mosse lite al Governo italiano affinchè questo riconoscesse come cattedrale la chiesa di S. Andrea e perciò le restituisse i beni incamerati. Ma il Governo tornò a riconoscere come Capitolo cattedrale quello dei Benedettini di S. Scolastica, cui perciò dovevano restituirsi i beni reclamati. I canonici di S. Andrea, poichè non erano stati rappresentati nella lite mossa dal Card. Macchi, pensarono di citare insieme e il Governo e i monaci Benedettini per la rivendicazione dei propri diritti. Ma, poichè Leone XIII volle che tra i due Capitoli le cose si componessero amichevolmente, fu da loro scelto per arbitro il Cardinale Serafino Vannutelli, allora prefetto della S. C. dei Vescovi e Regolari, ed egli con lodo del 28 novembre 1879, firmato dalle due parti, decise che il Capitolo di S. Scolastica somministrasse annualmente al Capitolo di S. Andrea una certa rendita netta proporzionata all'assegno che avrebbe ricevuto dal Governo e L. 8000 in compenso degli arretrati. Questa rendita poi fu di L. 4000, che sempre i Benedettini han versata di su le L. 16.000 ch'essi ricevono dal Governo. Non però finirono

(1) Cfr. p. 241 ss.

le controversie. Poichè, dopo la soppressione, fatta dal Governo, del Capitolo di S. Andrea, era diminuito il numero dei Canonici, il Card. Angelo Bianchi, abbate commendatario delegato di Subiaco, il 25 ottobre 1888, col consenso di tutti i capitolari, eresse ivi un nuovo canonicato sotto il nome e il titolo dei SS. Angeli. Or, volendo i canonici escludere questo canonicato dalla partecipazione alla somma, di cui sopra, il sac. Paolo Di Cecco, che quel canonicato possedette per due anni, dal 1904 al 1906, ricorse — per speciale concessione del S. Padre — alla S. Rota, e la causa venne discussa, innanzi agli Ill.mi e Rev.mi Uditori, Mons. Sebastianelli, *Decano Ponente*, Mons. Many e Mons. Heiner, sul seguente dubbio concordato:

An sac. Paulus Di Cecco ratione sui beneficii SS. Angelorum in ecclesia cathedrali Sublacen. erecti ius habeat ad participationem reditus constituti per conventionem initam sub die 28 novembris 1897.

E il 29 maggio 1914 fu deciso: *Negative.*

Diamo in succinto le ragioni:

1. Nella Bolla di erezione del canonicato dei SS. Angeli si provvide ch'esso, quanto alla stessa prebenda, fosse del tutto distinto dagli altri canonicati, in modo che a questi non si portasse alcun pregiudizio, e il nuovo canonico in nessun modo si potesse intromettere nelle altre prebende.

2. Le prebende, di cui nella Bolla, non potevano essere — come vorrebbe l'avvocato del Di Cecco — le porzioni che i canonici di S. Andrea percepiscono dalle rendite date dal Governo per la quota curata all'arciprete e al primicerio del Capitolo, le quali, a norma del decreto della S. C. del Consilio « *Ad dirimendas* », dovevano dividersi tra tutti i canonici, perchè:

a) Queste porzioni non possono in nessun modo dirsi prebende, essendo la prebenda quella dote, che nell'atto dell'erezione si assegna ad ogni canonicato o beneficio in corrispettivo dell'officio che s'impone al possessore del beneficio: mentre le dette porzioni non sono che parti di alcune rendite, che il Governo lascia a questo o a quel canonico nella qualità di parroci, e che la S. C. del Concilio ha ordinato che si dividano tra tutti i canonici.

b) La Bolla di erezione non parla semplicemente di prebende; ma di prebende sia di prima che di seconda erezione; parole che indicano che l'autore della Bolla ebbe in mente le

antiche prebende, che veramente erano o di prima o di seconda erezione, non le predette porzioni, a cui sarebbe ridicolo applicar simili denominazioni.

c) Nè importa nulla che nel 1888, quando fu eretto il canonicato dei SS. Angeli, quelle antiche prebende non esistessero più, perchè confiscate dal Governo. Poichè, essendo state illegalmente confiscate, il Capitolo ne riteneva di diritto il dominio, e inoltre, dopo il Breve di Pio IX c'era grande speranza di ricuperarle, come avvenne per la transazione del 28 novembre 1897.

3. Dalla citazione del 6 maggio 1897 fatta dal Capitolo di S. Andrea al Governo ed ai Benedettini si desume che il fine della lite, e quindi (rinunziatosi alla lite) della transazione, fu che il detto Capitolo venisse riconosciuto come Capitolo cattedrale di Subiaco e i canonici manifestarono apertamente la loro intenzione nell'adunanza capitolare del 24 novembre 1897, nella quale dissero di accettare la proposta transazione a queste condizioni:

a) « Che nel foro ecclesiastico restino integri ed illesi i diritti di cattedralità del Capitolo, e della chiesa di Sant'Andrea, diritti riconosciuti e sanciti dal Breve *Interest* di Pio IX, 28 gennaio 1876 ».

b) « Che a causa vinta i rev. Monaci di S. Scolastica diano al Capitolo di S. Andrea un'annua prestazione non inferiore all'assegno, che il Capitolo stesso avrebbe avuto dal Governo, qualora fosse uscito vincitore dalla lite ».

Sicchè la somma corrisposta annualmente dai Benedettini al Capitolo di S. Andrea rappresenta, nell'intenzione delle due parti, i beni dello stesso Capitolo confiscati dal Governo nel 1873.

4. Ora, il canonicato dei SS. Angeli nel 1873 non fu nè poteva essere confiscato perchè non esisteva. E quando, nell'adunanza capitolare del 1º luglio 1903 si deliberò la ripartizione della predetta somma, escludendo il canonicato dei SS. Angeli, il canonico che lo possedeva, Angelo Pelliccia, accettò e sottoscrisse la deliberazione, che, il 15 agosto dello stesso anno, fu anche approvata dal Card. Macchi abbate commendatario di Subiaco.

5. Non possono far difficoltà i seguenti due punti compresi in tale deliberazione: « Volendo portare il numero dei canonici almeno a dodici, perchè non meno di dodici, a causa vinta, ne avrebbe ricostituiti il Governo, considerato che non si è avuto

dai rev. Monaci quanto si era domandato, si stabilisce che il dodicesimo canonicato sia quello fondato sotto il titolo degli Angeli Custodi, il cui reddito è superiore a lire trecento ». — « Che nella vacanza di uno dei suddetti canonicati, rimanendo ai superstiti il peso delle spese di culto, delle messe cantate *pro benefactoribus*, e delle messe ultime, ecc., il reddito venga diviso tra loro in porzione eguale, costituendo tutti massa comune ».

Infatti: innanzi tutto non è certo che, in caso di vittoria del Capitolo, il Governo avrebbe istituito il dodicesimo canonicato, perchè il sig. Tami, direttore generale del Fondo per il culto, fin dall'anno 1877, con lettera del 6 giugno, aveva dichiarato che il Governo avrebbe restituito al Capitolo soltanto quello che gli aveva tolto, cioè i beni delle due masse di 1ª e di 2ª erezione. Ma anche ammessa da parte del Governo l'istituzione di questo nuovo canonicato, gratuitamente si asserisce dall'avvocato del Di Cecco che il canonico dei SS. Angeli sarebbe stato riconosciuto come dodicesimo dal Governo e perciò gli sarebbe stata versata parte della rendita: poichè, rispetto al Governo, questo canonicato non esisteva, sarebbe rimasto — com'è al presente — autonomo e distinto, quanto alla sua prebenda, dagli altri.

Le parole poi del Capitolo: « costituendo tutti massa comune » non si possono riferire alle prebende, perchè ciò sarebbe contrario alla Bolla di erezione del canonicato dei SS. Angeli, nella quale è apertamente separata la prebenda di esso dalle altre; ma si devono prendere in questo senso: che, vacando qualcuno dei dodici canonicati, la rendita del canonicato vacante si deve dividere egualmente fra gli altri undici canonici, in compenso delle spese e degli oneri che allora essi si assumono, cioè della celebrazione delle messe *pro benefactoribus*, ecc. Quindi questa rendita del canonicato vacante, per il tempo della vacanza, è quasi un *emolumento straordinario* o una *distribuzione straordinaria*, che va agli altri canonici, i quali, in questo caso, costituiscono massa comune.

6. A favore del Di Cecco si adduce che il Pelliccia, canonico dei SS. Angeli, fu invitato all'adunanza capitolare del 24 novembre 1897, che in seguito deliberò con gli altri capitolari intorno alla lite da moversi contro il Governo e i Benedettini, ecc., e perciò veniva riguardato dello stesso grado degli altri in rapporto alla lite e allo scopo della medesima.

Ma non dobbiamo dimenticare che il fine della lite fu doppio: il riconoscimento, cioè, della cattedralità della chiesa di S. Andrea e il riscatto dei beni confiscati dal Governo nell'anno 1873. Ora, il Pelliccia, quale vero canonico di S. Andrea, in forza della stessa Bolla di erezione, doveva concorrere con gli altri alla rivendicazione della cattedralità di detta chiesa. Il riscatto poi della massa capitolare era una conseguenza del riconoscimento della cattedralità: nessuna maraviglia quindi, se, costretto egli a entrare in lite insieme con gli altri per la prima ragione, necessariamente rivendicasse anche la massa capitolare.

7. Se il can. Pelliccia fu ammesso a parte degli arretrati, questo fu — come dichiarano gli avvocati del Capitolo — « un atto di liberalità, di riconoscenza, con la quale i canonici di prima e di seconda massa vollero rimunerare il rev. Pelliccia per l'opera da lui prestata in comune cogli altri, per la difesa della cattedralità del Capitolo » e « non si sa per quale ragione dovrebbe formare una fonte di legittime aspettative fra i suoi successori ». Non mai, poi, egli partecipò, finchè rimase canonico dei SS. Angeli, alla divisione dell'annua rendita di L. 4000, e in ciò fu eseguita la su citata deliberazione del capitolo del 1° luglio 1903.

8. Non si può, infine, dire che, se dalla partecipazione all'annua somma di L. 4000 si deve escludere il dodicesimo canonico, esso dev'essere, non quello dei SS. Angeli, ma il canonico Lattanzi, come si legge nella Bolla di erezione: « *Undecim canonicatibus modo exsistentibus duodecimum addere constituimus* ». Infatti: il canonicato, che ha il Lattanzi, è certo l'ultimo, ossia il dodicesimo in ordine di erezione, perchè istituito dopo gli altri, ma non già per ragione della prebenda, sotto il quale rispetto il dodicesimo è il canonicato dei SS. Angeli, perchè la sua prebenda è distinta e separata dalle altre, che costituiscono massa comune, e preesistevano ad essa.

Perciò fu deciso come sopra.

DE LA PUNTATURA CORALE.

NOTE GIURIDICO-PRATICHE.

III. — De le fallenze.

In senso largo, fallenze oppure falle, vengono detti quei proventi in più, provenienti dalle distribuzioni perdute dagli assenti (1); in senso più proprio però vengono definite dal Cardinale Gennari (2): « Le multe della puntatura, che vogliono distribuirsi fra i presenti al coro ».

Pare che in diritto non sia ben chiaramente determinato l'uso da farsi delle distribuzioni perdute dagli assenti e delle fallenze, poichè il Tridentino in un capo le applica ai presenti al coro, in un altro alla fabbrica della chiesa.

Si legge nella sess. XXI, cap. 3 *de ref.*: « ... *inter dignitates obtinentes, et ceteros divinis interessentes, proportionaliter, iuxta divisionem ab Episcopo, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegato, in ipsa prima fructuum deductione faciendam* (*distributiones quotidianae*) *dividantur* ».

Secondo questo capo dunque le distribuzioni o le fallenze devono andare strettamente a beneficio dei presenti al coro, vale a dire dei soli diligenti (3).

Nella sess. XXII, cap. 3 *de ref.* si prescrive, al contrario, che quelle debbano applicarsi, ad arbitrio dell'Ordinario, alla fabbrica della chiesa o ad altro pio scopo. Si legge di fatto: « *Episcopi, etiam tamquam delegati apostolici, ex fructibus et pro-*

---

(1) Scognamiglio, *op. cit.*, p. 18.

(2) *Quistioni canoniche*, q. 12, p. 22. Cfr. Oietti, *op. cit.*, voce *Fallentiae*. La puntatura, come si è detto, sta in luogo delle distribuzioni, ma in senso inverso; giacchè la puntatura si paga dagli assenti, le distribuzioni si spartiscono fra i presenti.

(3) In conformità al citato capo, si prescrive nella sess. XXIV, cap. 12 *de ref.*: « *Distributiones vero, qui statis horis interfuerint, recipiant: reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa, his careant* ».

ventibus quibuscumque omnium dignitatum personatuum et officiorum in ecclesiis cathedralibus vel collegiatis existentium, tertiam partem in distributiones, eorum arbitrio assignandas, dividere possint: ut scilicet qui eas obtinent, si personaliter competens sibi servitium iuxta formam, ab eisdem Episcopis praescribendam, quovis die statuto non impleverint, illius diei distributionem amittant, nec eius quoquo modo dominium acquirant, sed fabricae ecclesiae, quatenus indigeat, aut alteri pio loco, arbitrio Ordinarii applicetur ».

Questo luogo, certo, sembra contradire all'altro su citato, e molto si è detto e scritto per conciliare i due capi: oggi però è massima accettata concordemente dalla giurisprudenza, autorevole per le molte dichiarazioni della S. Congregazione, che alla fabbrica della chiesa o altro pio luogo debbono applicarsi soltanto le perdute distribuzioni straordinarie ed improprie, non già le distribuzioni quotidiane provenienti dalla massa comune capitolare, e molto meno le avventizie. E nella specie sarebbero distribuzioni straordinarie ed improprie quelle provenienti da redditi o prebende speciali per ragioni di dignità, personato, per fondazione, per l'adempimento di particolari oneri, ecc. (1).

Scrive l'E.mo Gennari (2): « La concorde giurisprudenza canonica spiega così tal discrepanza, che cioè nella sess. XXII, c. 3, il Tridentino intende parlare delle dignità, dei personati e degli offici che hanno prebenda propria, senza partecipare della massa comune: non già dei canonici e degli altri capitolari e delle stesse dignità che partecipano della massa. Le fallenze dei primi devono applicarsi alla fabbrica della chiesa o

---

(1) La S. Congregazione del Concilio (*in Cephal. distr.*, 31 marzo 1770), interpretava il cap. 3 della sess. 22 « *de distributionibus extraordinariis et impropriis, quae de reditibus particularibus dignitatum, personatuum et officiorum assignandae sunt pro implemento particularium onerum officiorum eisdem dignitatibus et personatibus, vel ex fundatione, vel ab Episcopo iniunctorum, non vero de quotidianis distributionibus ex massa communi capituli assumendis, et pro rata interessentiae divinis officiis dividendis; de quibus iure edixerat in sess. XXI, c. 3* ». Cf. Lucidi, *op. cit.*, I, c. 3, n. 37; Gennari, *Consultazioni canoniche*, c. XI, n. 9, nota 1.

(2) *Quist. can.*, q. 374, p. 455.

ad altre cause pie se la fabbrica non ha bisogno (1): le fallenze dei secondi vanno tutte in vantaggio dei presenti al coro. Si ascolti Benedetto XIV, il quale così spiega tale discrepanza (2): « *Sed omnis repugnantiae species tollitur, si discrimen statuatur inter dignitates, quae secretos ab eadem mensa proventus obtinent. Itaque iuxta Concilium distributiones primarum dignitatum fabricae ecclesiae sive alteri loco pio conferendae* » (3).

Resta dunque fermo: — *a*) se le distribuzioni sono da prebende particolari, cedono, per la fabbrica della chiesa o altra causa pia se quella non ha bisogno; — *b*) se poi le distribuzioni sono della massa si perdono dagli assenti e si guadagnano dai presenti.

Basti per ora qui notare:

1° « Chiunque per diritto o per indulto è incondizionatamente considerato come presente al coro, intorno al godimento delle distribuzioni, può percepire non solo le distribuzioni ordinarie a lui spettanti, ma altresì la parte che si aggiunge alle distribuzioni (*fallentiae*) per l'assenza illegittima degli altri; purchè però non osti un qualche statuto o una qualche consuetudine contraria » (4).

---

(1) Non è in facoltà del Vescovo di assegnare tali fallenze ad altre opere pie se la fabbrica della chiesa ne ha bisogno, ma devono essere adibite prima per la chiesa stante la necessità. Al dubbio: « *An huiusmodi distributiones... stante etiam indigentia dictae ecclesiae,... alteri pio loco pro eius* (*i. e. Episcopi*) *arbitrio applicare?* », fu, di fatto, risposto dalla S. Congregazione del Concilio il 7 nov. 1621: « *Has distributiones esse primo applicandas fabricae cathedralis ecclesiae quatenus indigeat, et si non indigeat tum demum esse in facultate Episcopi illas alteri pio loco suo arbitrio applicare* ». E così in altre molte risoluzioni; cf. *Acta S. Sedis*, II, pag. 219, nota 1.

(2) *Inst.*, 107, § 7, n. 41.

(3) Lo stesso insegnano altri Autori e le SS. Congregazioni; cf., per es., Fagnanus (c. 3, n. 22 sg.); Lucidi (*op. cit.* I, c. 3, n. 37); De Herdt (*Prax. Cap.*, c. 30, §. 10 n. 2); Oietti (*l. cit.*); Scognamiglio (*l. cit.*); ecc. S. C. C., 7 nov. 1621, 31 mart. 1770, 6 mart. 1847; S. C. EE. RR., 17 ian. 1577; ecc.

(4) Così il *Monitore Ecclesiastico*, vol. I, p. 122. Cita S. C. C., 29 sept. 1658, 5 maii 1703, 27 iul. 1705, 1715. Cf. Gennari, *Consultazioni can.*, c. XIV, n. 8, p. 114.

2° Guadagnandosi tali distribuzioni o fallenze *tamquam praemium laboris* (1) è dovere del Vescovo di distribuirle in modo che la partecipazione sia in proporzione dei servizi corali, i quali sogliono dividersi in cinque: 1) Mattutino e Lodi; 2) Prima e Terza; 3) Messa conventuale; 4) Sesta e Nona; 5) Vespero e Compieta.

3° Per la ripartizione delle fallenze la regola assegnata, dietro il chiarissimo Barbosa, dalla S. Congregazione del Concilio (2) è la seguente: devesi percepire tanto dalle distribuzioni quotidiane quanto fu detratto dalla propria prebenda.

4° In adempimento a quanto è decretato dal Tridentino (3), è esplicitamente vietata da parte del Capitolo o del Vescovo qualunque *collusione* o *remissione* con gli assenti. Secondo Benedetto XIV (4) si avvera la *collusione* quando gli addetti al coro convengono non segnarsi le assenze; la *remissione* poi ha luogo quando, anche senza convenzione alcuna, una parte rilascia spontaneamente all'altra le distribuzioni cui non si ha diritto.

5° Se canonici e mansionari non hanno una sola massa comune, le fallenze degli uni non accrescono le distribuzioni degli altri o viceversa, neppure se i canonici prestino, per le assenze di quelli, il loro servizio ebdomadariale. Avendo invece una sola massa la S. Congregazione del Concilio (5) ha approvato la consuetudine che i primi, pur dovendovi partecipare per dritto comune, non partecipino alle fallenze dei secondi, e viceversa.

(*Continua*).

Mons. Luigi Lavitrano
Vescovo di Cava e Sarno.

---

(1) S. C. C. 6 mar. 1847.

(2) 16 dic. 1847. Cf. Barbosa, c. 21, n. 25; Scognamiglio, *l. cit.*

(3) Sess. XXIV, c. 12 *de ref.* Cf. S. C. C., 14 dec. 1624.

(4) *Inst.*, 107, n. 42. Scrive: « *Collusio verificatur quando choro addicti invicem conveniunt de non notandis absentiis, quamvis absentes revera fuerint. Remissio tunc habetur, cum pars una sponte et sine ulla conventione distributiones quotidianas alteri parti remittit et relinquit* ».

(5) 23 nov. 1803, 27 mar. 1847. Cfr. Scognamiglio, *l. cit.*

QUESTIONI.

21. — *Di lumi accesi innanzi alla tomba di una serva di Dio.*

D. Dinanzi al corpo di una Venerabile, che trovasi sepolta nella parte destra della chiesa, in un loculo scavato nel muro, coperto da un cristallo con sovrapposta porta di legno, possono accendersi candele e lampade, senza però che il corpo medesimo sia esposto ai fedeli, o si facciano atti di culto?

R. Innanzi tutto, troviamo illecito il modo in cui è collocato il corpo di detta Venerabile. È permesso elevare da terra il corpo di un Servo di Dio fuori della chiesa, ma non dentro di essa. Molto meno potrà tollerarsi quella chiusura precaria, e non vera sepoltura, sia pure che si permettesse la elevazione da terra. Perchè sia lecito seppellire in luogo elevato dal pavimento, si dovrebbero rappresentare le ragioni che lo persuadono alla S. C. dei Riti, la quale, concedendo l'elevazione, porrebbe per condizione che nè la cassa nè l'urna o il loculo emergesse, ma prescriverebbe che fosse assolutamente collocata dietro la superficie del muro, e se vi si volesse apporre una lapide, anche questa non emergesse. Di tanto consta dalla dottrina di Benedetto XIV e dalla prassi della S. C. dei Riti.

Quanto poi all'accensione di lampade o candele, il venerando fondatore di questo periodico, nel volume VII della serie II, a pag. 374, e tra le « Questioni liturgiche », Roma, 1908, pag. 510, dice assolutamente: « Possono accendersi innanzi ad esso lumi e candele », e si appoggia a Benedetto XIV. Ci sembra peraltro giusta la distinzione che fa il R.mo P. Giuseppe Antonio, Procuratore generale dell' Ordine dei Cappuccini, a pag. 487 del vol. XXVII delle *Ephemerides liturgicae*, anno 1913: « Ne tamen Urbani VIII prohibitio frustretur, haec sententia omnino limitanda est ad lampadas et lumina, quae quibusdam anni diebus, uti ex. gr. in die anniversaria mortis, in die omnium fidelium defunctorum, iuxta loci consuetudinem, ad quodcumque sepulcrum accendi solent. Item limitanda est ad lumina, quae *a privatis, modo transeunte*, apponuntur. Si enim speciem haberent luminis *perpetui* vel *permanentis*, aut *votivi*, omnino prohiberentur: quaecumque prohibiti cultus species est cavenda, ne Servorum Dei causis detrimentum afferatur. Pro praxi, hac in re distinguenda est luminum ac cereorum *oblatio* a luminum et cereorum *accensione*; haec proculdubio, si fiat modo quo cultum publicum significet, prohibetur; prior e contra, seu cereorum oblatio, non est proprie obiectum legis prohibentis ».

22. — *Del cerimoniere dell'Amministratore diocesano.*

D. Nelle diocesi vacanti, se è stato nominato amministratore apostolico un vescovo ausiliario del defunto diocesano, invitato l'amministratore a funzionare in una collegiata della diocesi: 1° Può essere ivi assistito dai canonici della cattedrale, e non della collegiata? 2° Può, nel caso affermativo, avere il cerimoniere della cattedrale che indossi l'abito violaceo? 3° Se invece l'amministratore è assistito dai canonici della collegiata, può avere il cerimoniere della cattedrale con l'abito violaceo, considerando i decreti della S. C. dei Riti del 3 aprile 1900?

R. 1° Quanto al vescovo residenziale, si ha il decreto della S. C. dei Riti, n. 2537, XXII, emanato in « Meliten. Praeeminentiarum », nel quale si dichiara la mente della S. C.: « Non expedire, dignitates et canonicos cathedralis ab episcopo invitari, ut, praeter solemnem diem memoriae Naufragii S. Pauli dicatam, aliis occasionibus et diebus, in ecclesiam collegiatam civitatis Vallettae conveniant, ibique collegialiter sacris functionibus adstent qui episcopo pontificaliter celebranti, vel simpliciter assistenti, ministrent, aut respective assistentiam praestent ». Questo decreto è importantissimo, pel caso nostro, poichè, se l'invito dei canonici della cattedrale nella collegiata è una eccezione per la chiesa suddetta, ed ammessa per una sola festività, ne consegue che per massima i canonici della cattedrale non si possono invitare ad assistere il vescovo nelle collegiate. Se dunque ciò è indubitato per il vescovo diocesano, tanto più si deve ritenere per l'amministratore apostolico, che non gode degli stessi diritti del diocesano.

Prescindendo però dall'invito del vescovo, se per es. in forza di una consuetudine interviene nella collegiata il capitolo della cattedrale, il vescovo deve essere assistito dai canonici della cattedrale, secondo il decreto S. R. C., n. 2397, I. Potrà dunque darsi il caso, in cui, anche vacando la sede, il capitolo della collegiata intervenga nella collegiata, ed allora, se il vescovo amministratore pontifica in faldistorio, avrà l'assistenza dei canonici della cattedrale, perchè il diritto del capitolo della cattedrale non deve essere menomato, anche mancando il diocesano, rappresentato però dall'amministratore. Ciò tuttavia diciamo, considerato il punto di vista dei canonici della cattedrale, di tenere cioè all'esercizio di quelle funzioni, anche celebrando altro vescovo. Che se invece i canonici dessero altra interpretazione alla cosa, e restringessero tale esercizio soltanto al caso dei pontificali *in Sede* (sia dall'ordinario, sia in rappresentanza), nè si potrebbero contradire, nè perderebbero i loro diritti, mutate così notevolmente le circostanze.

2° Funzionando il capitolo della cattedrale, nelle funzioni episcopali (S. R. C., n. 2310, III), anche se il celebrante non è il vescovo

proprio (S. R. C., *II Vicen*,, 3 apr. 1900, non inserito nella collezione autentica, forse perchè particolare), non vi è dubbio che anche il cerimoniere debba essere quello della medesima, il quale usi l'abito che gli conviene, cioè il violaceo (Cfr. decr. S. R. C., n. 2621, XII). Non così se il Capitolo della cattedrale è soltanto presente, ma non funziona, ovvero la funzione non è episcopale. Infatti, il decreto n. 2621, XII, nega al cerimoniere della cattedrale il diritto di usare la veste violacea « extra servitium Episcopi et respective Capituli ». E il decreto 3 aprile 1900, *II Vicen.*, III, alla domanda se il cerimoniere possa usare la veste violacea anche fuori della cattedrale, ed anche assente il vescovo, risponde riportandosi ai decreti 2310, III, e 2621, XII, il senso dei quali abbiamo espresso qui sopra.

3° Non ci sembra compresa nel divieto fatto al vescovo amministratore, di usufruire dei privilegi e delle onorificenze del vescovo ordinario, la elezione del cerimoniere vescovile, perchè l'amministratore veramente compie le funzioni vescovili, sebbene in una forma meno solenne, e sarebbe, come sembra, sconveniente, che mentre il Capitolo ha il proprio cerimoniere in abito violaceo (v risposta al 2°), non lo abbia il vescovo celebrante in luogo del diocesano.

QUESITI MINORI.

133. *D.* Il Rituale romano (cap. XIV, tit. IX, *De Process. in Transl. Rel.*) e il Pontificale (in occasione di benedizione di chiesa e dedicazione d'altare) prescrivono di aggiungere alle Litanie dei Santi il nome del santo di cui si trasportano le reliquie, in cui onore si dedica l'altare o la chiesa. Si domanda: 1° Quale posto competerebbe ai SS. Maccabei, S. Elia Profeta ed altri del Vecchio Testamento? Il Gavanto (tom. 2, sect. 5, cap. 18, n. 7) direbbe che si debbano invocare prima dei santi del Nuovo Testamento quelli del Vecchio. 2° Quale posto compete ai Santi Profeti Zaccaria, padre di San Giovanni Battista e Simeone (il vecchio)? 3° Competerebbe un posto distinto a S. Gioacchino, padre di M. V., e ai santi Lazzaro risuscitato, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, Cleofa, Disma il B. Ladrone, S. Longino, i SS. Magi, S. Simeone, vescovo di Gerusalemme consanguineo di G. C.? 4° Le sante Anna, Maria Cleofe, Marta, Fotina Samaritana, Elisabetta, madre di S. Giovanni Battista, Maria Salome (ed altre del santo Vangelo) devono precedere le Vergini-Martiri? 5° Ciò che si domanda per le litanie si chiede anche per l'orazione *A cunctis.*

R. Si stia, diciamo in generale, al Rituale romano, il quale nelle Litanie dei Santi fa invocare prima quelli del Vecchio Testamento, e si tenga l'ordine di precedenza ivi adottato: S. Giovanni Battista,

S. Giuseppe, Patriarchi e Profeti; poi gli Apostoli, gli Evangelisti, i Discepoli di N. S.

In particolare, poi, tra i Profeti, metteremmo, in ultimo luogo quelli che non sono fra i chiamati Maggiori e Minori inseriti fra gli autori di libri canonici. Collocheremmo quindi S. Gioacchino padre di Maria Vergine e S. Anna, sua madre, per speciale riguardo, e dopo di essi, gli altri parenti di N. S. a lui premorti, mentre gli altri andranno fra quelli del Nuovo Testamento, e meglio prima dei *Discipuli Domini*, perchè anch'essi si possono ritenere come discepoli, ma con la speciale prerogativa di parenti. S. Disma, S. Longino, i Santi Magi ecc., possono anch'essi chiamarsi discepoli del Signore.

Ai SS. Maccabei si potrebbe assegnare il posto dei Martiri, prima degl'Innocenti; come Martiri essendo considerati anch'essi.

Per quanto riguarda le Sante Donne, l'esempio di S. Maria Maddalena, che potrebbe chiamarsi discepola, anzi apostola, la grande *Nuncia Resurrectionis*, ci persuade di dover nominare le altre Sante, Discepole o Parenti, dopo i *Sancti Monachi et Eremitae*.

L'ordine, infine, da tenersi fra i diversi gruppi, sarà il cronologico, o della morte, o questa ignorandosi, dei fatti più salienti che dei rispettivi personaggi si conoscono.

134. *D.* Se in una chiesa parrocchiale si fa la Messa esequiale *praesente* o *non praesente cadavere*, e se, permettendo il rito, si dicono in detto giorno Messe lette di *Requiem* « pro die obitus » in detta chiesa; si possono nel detto giorno dire di dette Messe « pro die obitus » ancora nelle chiese filiali? E, nel caso affermativo, si possono in detto giorno dire di dette Messe lette anche in chiese esenti, che si trovano nel territorio di detta parrocchia?

R. Chiesa, nel senso del decreto relativo alle Messe che riguarda il dubbio, è la sola dove si fanno le esequie con Messa cantata; dunque, nè filiali, nè altre, qualunque attinenza abbiano, o non ne abbiano affatto, con quella. Se poi con le parole *permettendolo il rito* si vuole intendere anche nei semidoppi e feriali non privilegiati, allora senza dubbio che si possono dire le messe lette *uti in die obitus*, pur *non praesente physice vel moraliter cadavere*, nè celebrandovisi messa cantata.

135. *D.* Sul tabernacolo di alcuni altari si trova un trono inamovibile o amovibile, con colonnine. In due di detti altari, fuori del tempo di esposizione del Santissimo, si vede sempre, invece dell'ostensorio, cioè nel luogo dell'Ostensorio (e in uno ancora sul corporale) la croce. Quando si fa l'esposizione del Santissimo nell'ostensorio, si leva la croce, e si pone invece di essa l'ostensorio. Può detto uso continuarsi? — Nell'ultimo dei detti altari l'ostensorio non poggia immediatamente sul corporale, ma su un merletto quadro come il corporale: voglio dire che sul corporale è steso il merletto; e sul merletto si poggia l'ostensorio. Può tollerarsi detta consuetudine?

R. Circa il trono inamovibile, quando non si possa collocare convenientemente la croce se non entro di esso, si veda la soluzione data sotto il n. 45. Sopra il corporale non si può collocare nè croce nè reliquia alcuna, neppure di N. S. (S. R. C., n. 3576, III). Quanto al merletto, esso non risolve la questione, e poi è una novità non ammissibile; il Santissimo deve posare immediatamente sul corporale benedetto; che se si risponde, venir benedetto anche il merletto insieme al corporale, neghiamo che quello sia capace di tale benedizione, e la questione ritorna.

136. *D.* Esiste in una chiesa un altare che è *duplice:* cioè contiene due mense, e quindi due sepolcri, un tabernacolo che si può aprire dalle due parti, una croce con due Crocifissi. Se detto altare è privilegiato, si lucra il privilegio se sì dicono simultaneamente due Messe sulle due mense di quest'altare? E, nel caso negativo, si lucra l'indulgenza plenaria quando non si celebrano due simultaneamente, ma una, *qualunque sia la mensa*, di dette due? — La chiesa dove si trova detto altare è generalmente chiusa. Quotidianamente si dice la Messa nell'altare dalla parte che (diciamo) guarda il coro, dove si trovano le suore. Quando qualche rara volta si apre per il pubblico, si dice la Messa dall'altra parte che guarda il popolo.

R. Quanto agli altari aderenti l'uno all'altro, e al tabernacolo dalle due aperture nulla diremo; quanto alla croce con due Crocifissi, assolutamente non può ammettersi: la cosa è ridicola, ed offende il decoro del sacro oggetto e della venerabile Persona del Redentore. Quanto al privilegio, esso non si può estendere più che importi il documento di concessione; perciò si veda come esso è espresso. Qualora non vi fosse il privilegio per entrambe le parti, o più veramente per i due altari, ma nel documento si parlasse soltanto di uno, esso non meglio designato, e mancando una tradizione che spieghi la cosa, sarà soltanto quello che è principale; ora, nel caso, ha maggiore importanza quello che prospetta il coro delle suore, se la concessione è del tempo della loro esistenza in quel luogo, e quello sarà certamente il privilegiato. Se poi rimane qualche fondato dubbio, non vi è altro che ricorrere alla S. Congregazione.

137. *D.* Quanto al modo di dar la benedizione col Santissimo, si ha quello prescritto dal Ceremoniale dei vescovi e quello del Bauldry. Per la conformità, non è meglio che il *Monitore Ecclesiastico* preferisca e raccomandi quello del Ceremoniale dei vescovi?

R. A noi piace aderire al decreto della S. C. dei Riti, n. 3975, IV, che dice: « Aut servatur ritus a Caeremoniali Episcoporum, lib. II, cap. XXXIII, n. 27, praescriptus, aut iuxta praxim romanam, diaconus Ostensorium celebranti tradere, vel ab eodem recipere, potest, utroque stante ».

138. *D.* Per udir le confessioni in alcune chiese si usa la stola violacea, nella maggior parte non si usa. I sacerdoti della Missione *Grande*, e quelli della Missione *Piccola* durante le missioni usano la stola, in altri tempi e in altre circostanze no. Non si desidera l'uso e sempre? O piuttosto è imposto?

R. Si vegga il Rituale romano (*Ordo ministrandi sacramentum poenitentiae*, n. 9), nel quale trovasi la soluzione al dubbio proposto.

139. *D.* Si può purificare la pisside *extra Missam*? Nel caso affermativo, si può purificare coll'acqua che si conserva nel purificatore, dove si astergono le dita dopo l'amministrazione della comunione *extra Missam*?

R. Se per purificazione s'intende un lavacro del vaso sacro in cui non esistano frammenti visibili, si può; ma nel caso si usi acqua non già adoperata; se invece si tratta di immergere i frammenti nel vasetto dell'acqua, ciò non può ammettersi. Data la necessità di riempire la s. pisside, si faccia come alla risposta seguente.

140. *D.* Può una pisside non purificata estrarsi vuota dal tabernacolo, portarsi alla sacrestia per essere riempita di particole per essere consacrate, sebbene sia poggiata *interim* sopra un corporale? Che dire della consuetudine di portar alla sacrestia la pisside non purificata, riempirla di particole, lasciarla chiusa sopra un corporale, e il domani riportarla all'altare del tabernacolo, per consacrare le particole?

R. Posto il principio, che ai minuti frammenti non si dà culto liturgico, ma si prescrivono a cagion loro certi riguardi, si potrà fare quanto è esposto nel dubbio, data una necessità. Non vediamo inconveniente tenere la pisside non purificata entro al tabernacolo; mentre sarebbe certo mal fatto riporvi la pisside con le nuove particole non consacrate, sebbene vi sieno rimasti alcuni frammenti dell'antecedente consacrazione.

141. *D.* Quando il verso dell'antifona *ad Benedictus* è lo stesso che quello che si dice dopo recitato l'Officio, prima di lasciare il coro (cioè, è lo stesso che il verso dell'antifona *de B. M. V.* da dirsi dopo l'ufficio divino, prima che si esca dal coro), nella chiesa collegiata di B. si suole mutare il verso dell'antifona *de B. M. V. de tempore* da dirsi dopo l'Uffizio, prima di lasciare il coro. — Si può continuare detta consuetudine?

R. Il decreto della S. C. dei Riti, n. 4262, V, faceva mutare il versetto del Suffragio della B. V. in *Dignare me*, quando avea preceduto un versetto *Ora pro nobis*, dicendo: *in posterum adhibeatur, etc., non obstante decreto n. 1918, I.* L'antifona finale della B. V. non è parte del divino Uffizio, in senso proprio, cioè non ha la qualità di commemorazione, e non si è fatta mai questione sul doverne mutare il versetto, sebbene, nelle occasioni sopra citate se ne sia data l'opportunità.

142. *D.* Nelle processioni il sacerdote (sì canonico che no) che porta la reliquia del santo usa il berretto, come gli altri chierici. Può continuarsi tale consuetudine?

R. Quanto al celebrante, i decreti della S. C. dei Riti, nn. 918, I; 1043; 1352; 1441, I, sono contrari; quanto agli altri, è permesso, ma fuori della chiesa e purchè non si rechi il S. Legno della Croce (S. R.C., n. 1352). La consuetudine, anche se vi fosse, contraria ad essi, non si sosterrebbe, perchè mancante di uno degli elementi necessari, di essere cioè ragionevole come è chiaro.

143. *D.* Nelle processioni devono i confratelli, che portano lo stendardo, la croce, le lanterne lunghe (nelle processioni la croce di una confraternita suole incedere immediatamente dopo lo stendardo e in mezzo a due lanterne, delle quali si parla nel quesito), procedere *aperto capite*? O si eccettuano quelli che portano le lanterne?

R. La regola generale è che coloro i quali prestano attuale servizio, in una funzione qualsiasi, incedano a capo scoperto.

144. *D.* E nelle processioni col Santissimo in ostensorio o in pisside, e ancora colla Reliquia della Croce non devono tutti quanti incedere *nudo capite*? E non devono anche i canonici incedere *nudo capite*?

R. Quanto alle processioni col Santissimo, non si può comprendere come si possa dubitare se sia lecito procedere a capo coperto, e come si siano potuti provocare perfino dei decreti, naturalmente in contrario, dalla S. C. dei Riti! Quanto a quelle in cui si porta la Reliquia della S. Croce, si veda il detto di sopra, n. 142, che è confermato dal n. 1841, I, dei decreti della S. C. dei Riti.

145. *D.* Quando la processione colla Reliquia di Maria Vergine o di qualche Santo si fa soltanto in chiesa; o quando si fa in chiesa la traslazione della Reliquia di Maria Vergine o di qualche Santo dall'altare delle Reliquie all'altare maggiore, possono i canonici, per qualche privilegio (che forse solo vantano), incedere col berretto in capo e colla loro cappa magna?

R. Non possiamo credere che vi sia alcun privilegio per chicchessia, di incedere per la chiesa a capo coperto, essendo ciò soltanto permesso e prescritto per coloro che sono parati. Perfino il Vescovo, anche Ordinario, deve incedere a capo scoperto, se non è parato, secondo il ceremoniale e i decreti nn. 1476, IX e 3434, 1, anche nel solo accesso alla chiesa per qualsiasi funzione, *a fortiori* poi quando si tratta di processione e trasferimento di Reliquie. Quanto al celebrante, o deferente la s. Reliquia, si è detto di sopra, n. 142. Riguardo all'uso della cappa magna, si stia al disposto del privilegio, ma non si porterà mai dal celebrante, se usa la stola, secondo le regole liturgiche.

146. *D.* Una indulgenza, che si può lucrare soltanto dinanzi al SS. Sacramento esposto, si può lucrare ancora dinanzi al SS. Sacramento chiuso nella capsula o sepolcro in Giovedì e Venerdì Santo?

R. Siccome le indulgenze dipendono dalla volontà del concedente, occorre, nel caso, vedere come è espressa la concessione. Crediamo che non vi sia difficoltà, se l'espressione è « coram Sanctissimo solemniter exposito »; non potrà intendersi, qualora si dica « palam exposito », perchè non si verificherebbe la condizione. Interpretazione o presunzione in questa materia non si ammette. Aggiungiamo poi, che con una sola visita non si possono lucrare diverse indulgenze, e nel caso, quelle del *Sepolcro* e quelle di cui si parla nel dubbio.

CRONACA ECCLESIASTICA.

UDIENZE PONTIFICIE, — Il 21 novembre a mezzodì Sua Santità ricevette solennemente nell'Aula Concistoriale i componenti l' « Opera della Preservazione della Fede », e in questa occasione, a un devoto indirizzo letto dall' E.mo Card. Pompili, Presidente, degnavasi rispondere con la seguente importantissima **Allocuzione.**

« A Lei, sig. Cardinale, che con belle parole Ci ha ora presentato gli ascritti alla « Opera della Preservazione della Fede in Roma », esprimiamo la Nostra viva riconoscenza: e i sensi del grato animo Nostro vogliamo attestati anche agli altri Signori Cardinali, che con la loro presenza rendono più solenne questa cara adunanza. Nulla infatti potrebbe riuscire a Noi più gradito che veder circondata dal favore dei più autorevoli Personaggi l'Opera importantissima della « Preservazione della Fede in Roma », imperocchè a questa Noi vorremmo assicurato il plauso ed il favore di tutte le classi della società, e giova credere che la benevolenza del clero e del popolo sia per tener dietro a quella dei Cardinali qui presenti.

« Un senso di dolorosa meraviglia ha turbato spesso l'animo Nostro, e dal Nostro labbro è uscita spontanea una domanda: perchè l'« Opera della Preservazione della Fede in Roma » non è giunta ancora ad essere *opera universale* pel numero dei suoi ascritti, dei suoi aderenti e dei suoi fautori? Ci rallegrava certamente la notizia dei frutti da essa recati nei primi tre lustri della sua vita; ed oggi si è rinnovata la Nostra soddisfazione nell'ascoltare l'autorevole conferma che il Nostro Cardinale Vicario Ci ha dato delle « belle vittorie e delle soavi consolazioni » attribuite all'Opera suddetta. Ma poichè abbiamo

inteso lo stesso Eminentissimo oratore soggiungere « pur troppo sarebbe necessario di fare di più », Ci è tornata un'altra volta sul labbro la domanda: Perchè l'Opera della Preservazione della Fede in Roma non ha ancora acquistato quell'*universale* favore, che solo può renderla atta a corrispondere alla gravità del bisogno? Ci sia lecito, o dilettissimi figli, manifestare pubblicamente la risposta che ha risuonato tante volte nel segreto dell'anima Nostra: L'« Opera della Preservazione della Fede in Roma » non ha ancora conseguito il favore *universale*, perchè finora non se ne conosce *universalmente* la importanza e la necessità. Non vi sia chi creda avere Noi la pretesa di indicare, quasi a modo di novità, il mezzo di raggiungere la desiderata universalità di favore verso l'Opera della Preservazione della Fede in Roma. A Noi piace soltanto di trarre buoni auspici dal convegno che gli ascritti e i promotori di quest'Opera ha oggi adunati alla Nostra presenza. Del personale favore dei singoli qua convenuti non è infatti da dubitare: il loro zelo apparve manifesto anche recentemente in molteplici occasioni. Potremmo ricordare ad esempio quanto di bene ha fatto in quest'anno medesimo il Comitato femminile dell'Opera in uno dei quartieri più bisognosi di Roma. Assai opportunamente però l'E.mo Nostro Vicario, nel prometterci continuazione di zelo e accrescimento di favore, ha parlato a nome « di quanti, o in un modo o nell'altro fanno parte dell'Opera ». Noi possiamo dunque dire che almeno i presenti conoscono bene ed apprezzano l'importanza dell'« Opera della Preservazione della Fede in Roma ». Ma il desiderio che hanno avuto di adunarsi oggi alla Nostra presenza non attesta il loro proposito di volersi adoperare in avvenire anche più efficacemente a favore dell'Opera stessa?

« Or Noi vi saremo grati, o diletti figli, se vorrete perseverare nello zelo che avete dimostrato fin qui; più grati ancora, se non vi spaventeranno i maggiori sacrifizî che le accresciute difficoltà dell'epoca nostra potranno forse richiedere da Voi. Ma Noi vorremmo soprattutto che il vostro proposito di adoperarvi più efficacemente a favore della « Opera della Preservazione della Fede in Roma » si traducesse in una cura più costante di far conoscere ad altri il gran pregio di quest'Opera. Basterebbe all'uopo che a quanti parenti ed amici vi fosse dato avvicinare, Voi domandaste animosi, se vedendo un fratello assalito da masnadieri, improvvisamente sbucati dalle foreste, lascerebbero derubare quel povero fratello di ogni suo più prezioso avere. No, mille volte no, risponderebbero quei parenti e quegli amici, memori dei precetti della carità e della giustizia. E allora perchè non incalzereste Voi col mostrare i fratelli di Roma esposti agli assalti di ladri peggiori che i ladri usciti dalle foreste? Vi faremmo torto, o figliuoli, se non vi supponessimo consapevoli che la fede è un tesoro

di gran lunga più prezioso di tutti i beni della terra, perchè « radice e fondamento » di tutta la vita cristiana, perchè senza di essa il cristiano « non può piacere a Dio », anzi viene ad essere una contradizione con se stesso, in quanto che *un fedele senza fede* non si concepisce. Egli è perciò superfluo l'insistere nel dimostrare che a chi ruba la fede deve darsi il nome di ladro. Ma che cosa fanno cotesti emissarî di Satana che in mezzo alla città santa innalzano templi ove a Dio si nega il vero culto, che erigono cattedre pestilenziali per diffondere errori in mezzo al popolo, che spargono a piene mani la menzogna e la calunnia contro la religione cattolica e i suoi ministri? Queste arti diaboliche sono altrettanti assalti alla fede dei figli di Roma, e sono assalti tanto più pericolosi quanto più frequenti, e quanto più insidiosi perchè accompagnati troppo spesso dall'allettamento di vantaggi temporali! Oh! poveri padri di famiglia, ai quali è offerta la gratuita educazione dei figli a prezzo del loro allontanamento dalla Chiesa! poveri figli, ai quali è promesso un aiuto per la cadente età dei genitori, se genitori e figliuoli daranno il loro nome alla setta evangelica!

« Non fa mestieri insistere più oltre nel descrivere il pericolo che minaccia la fede dei figli di Roma: basta percorrere le vie di questa alma città per conoscere le arti molteplici onde la fede cattolica è assalita in questa naturale sua sede. Nè fa d'uopo spendere molte parole per mettere in rilievo la maggiore iniquità dell'assalto, appunto perchè mosso contro il centro della cattolica religione. Oh! non vi è punto a temere che le porte dell'inferno possano aver prevalenza; ma nondimeno chi non vorrà lamentare, prima il danno che ne verrebbe a questa santa città e poi lo scandalo che ne avrebbe il mondo cattolico, se Lutero e Calvino giungessero a piantare stabilmente le loro tende nella città dei Papi? Voi sopratutto lo lamentereste, o diletti figli, che avete la sorte di apprezzare nel suo giusto valore il tesoro della fede, voi che a ragione deplorate con Noi quell'indifferentismo religioso, che è il primo effetto dell'atmosfera malsana in cui sono costretti a vivere i giovani dell'epoca nostra. Ma che gioverebbe la tardiva lagnanza? È d'uopo *preservare* la fede di questi nostri poveri fratelli, è d'uopo *impedire* che ai loro danni si compia l'esecrabile furto. Non ci sembra, o figliuoli carissimi, che il Nostro linguaggio possa essere tacciato di esagerazione, se « opera di veri ladri » chiamiamo l'insieme degli assalti mossi contro la fede dei figli di Roma. Ma la congiura di questi ladri dev'essere distrutta da una forte organizzazione di difensori della fede, e questa voi l'avete nell'« opera della preservazione della fede in Roma » che opportunamente apre scuole e laboratorii, contrappone buone stampe alle stampe malvagie, cura l'educazione dei fanciulli, riconduce genitori e figliuoli nel tempio santo di Dio. A quest'opera continuate dunque, o carissimi, a dare il vostro aiuto, soprattutto di quest'opera fate conoscere l'importanza

e la necessità: solo mercè il vostro apostolato l' « Opera della Preservazione della fede in Roma » conseguirà quel carattere di universalità, senza il quale se ne aspettano invano i frutti corrispondenti alla gravità dei bisogni. Torniamo col pensiero a ciò che abbiamo detto fin da principio.

«L'odierno convegno degli appartenenti ai varii comitati dell'Opera, e soprattutto la presenza degli E.mi membri della Commisssione Cardinalizia che ne zela lo sviluppo, Ci affidano dei nuovi incrementi che avrà l' « Opera della Preservazione della fede in Roma » mercè la santa campagna che intraprenderanno in favore di essa gli ascritti della prima ora. Oh! si ricordi, così ai vicini come ai lontani, che il Signore comandò a ciascuno di noi « di aver pensiero del nostro prossimo » (Eccl. XVII, 12); a niuno si lasci ignorare l'obbligo che ha di zelare la conservazione della fede in Roma perchè Roma appartiene ad ogni cattolico, perchè ogni cattolico deve dirsi figlio « di quella Roma onde Cristo è romano ». Non vi sia tra voi, o figliuoli, chi si lasci spaventare dai sacrifizi che la nuova propaganda può trarre seco: in alto i cuori! vi accresca forza e valore il pensiero della sublimità della causa a Voi affidata.

« Quanto a Noi, o carissimi, Ci piace ripetere che l' «Opera della preservazione della fede in Roma » Ci sta proprio a cuore. Se desideriamo l'estensione del regno di Gesù Cristo anche nelle più lontane regioni, e se Ci rallegriamo del trionfo dei nostri missionarii nel propagare la fede, con altrettanto ardore Noi desideriamo sieno allontanati i pericoli di perversione nei paesi già illuminati dal divin raggio della fede: vorremmo anzi dire che la propagazione della fede Ci apparirebbe vana se non potesse contare sull'opera della preservazione della fede medesima. Di qui vorrà ognuno comprendere che Ci adopreremo sempre a favorire quest'opera; di qui nessuno vorrà meravigliare che, malgrado le attuali strettezze della Santa Sede Noi abbiamo oggi determinato di elargire all' « Opera della Preservazione della fede in Roma », uno straordinario sussidio di venticinquemila lire, in memoria del presente e graditissimo convegno. Ci è caro assicurare i nostri figliuoli che quanto più lavoreranno in favore dell'« Opera della Preservazione della fede in Roma », tanto più meritevoli si renderanno della nostra benevolenza. E Noi, inspirandoci fin d'ora a questa benevolenza, invochiamo le celesti benedizioni su quanti continueranno a favorire l'opera che Ci sta tanto a cuore.

« La benedizione del Signore sia premio allo zelo degli E.mi Cardinali nel dirigere l' « Opera della Preservazione della fede », mantenga ed accresca i buoni propositi ai quali oggi si informano i membri dei due Comitati, maschile e femminile: renda santamente feconde le industrie della Giunta amministrativa, e soprattutto ottenga che, così per la molteplicità dei frutti come per il numero dei suoi fautori

e aderenti, l' « Opera della Preservazione della fede in Roma » possa dirsi davvero: *opera universale.*

LETTERE APOSTOLICHE. — *15 agosto 1915.* — Al card. Ferrari arcivescovo di Milano, nell'occasione del congresso dei suoi suffraganei, confermandogli il suo proposito di proseguire nelle benefiche iniziative per la pace. [Acta Ap. Sedis, VII, 458].

30 agosto 1915. — Al card. Csernoch, arciv. di Strigonia, su lo stesso argomento, invocando la cooperazione di tutti i cristiani, specialmente in placare Iddio, con una vita esemplare [Ib., 459].

31 agosto 1915. — Al card. Arcoverde, arciv. di Rio Janeiro, nel 25º del suo episcopato [Ib., 459].

12 settembre 1915. — Al comitato canadese per celebrare il terzo centenario della religione cattolica in quelle regioni [Ib., 460].

NOMINE PONTIFICIE. — Il Santo Padre si è degnato di nominare;

10 novembre. — I Monsignori Antonio Cani, Pietro Cisterna, Francesco Solieri, Giuseppe Latini, Giuseppe Palica e Ubaldo Mannucci, *Prelati Votanti della Segnatura.*

10 novembre. — I Monsignori Domenico Taccone-Gallucci, arcivescovo titolare di Costanza, Bernardo Colombo, Cesare Cerretti, Sebastiano Nicotra e Giuseppe Fameli, *Prelati Referendari della Segnatura.*

14 novembre. — Mon. Enrico Gasparri, *Delegato Apostolico e Inviato Straordinario presso la Repubblica di Colombia.* Mons. Tito Trocchi, *Delegato Apostolico di Cuba e Portorico.* Mons. Francesco Cherubini, *Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario presso la Repubblica di Haiti.*

29 novembre. — Mons. Massimo Massimi, *Uditore della S. Romana Rota.*

AVVISO. — Ci si comunica: La preghiamo ricordare ai suoi Lettori che col 31 dicembre corrente anno scade il triennio per l'accertamento della *rendita imponibile* (quella cioè sulla quale si applica la tassa).

Entro il corrente anno devono dunque essere denunziate le *variazioni* avvenute nel triennio di detta rendita, perchè abbiano effetto nel triennio successivo (1916-1918).

In mancanza di denunzia entro l'anno corrente la tassa sarà mantenuta per un altro triennio sulla base delle precedenti liquidazioni, nonostante le avvenute diminuzioni di *redditi.*

Si tiene conto *d'ufficio* soltanto di quella derivante dalla riduzione degli interessi sulla Rendita pubblica dal 3,75 al 3,50 %: per questa non occorre alcuna denunzia.

Le *variazioni nel patrimonio* devono essere denunziate *entro il mese di dicembre* dell'anno in cui sono avvenute, perchè abbiano effetto nell'anno susseguente.

NECROLOGIO. — *13 settembre.* — Mons. Agostino Francesco Baslé, vescovo di *Mysore* (Indostan-Asia).

16 settembre. — Mons. Giuseppe Higgins, vescovo di *Ballarat* (Australia).

18 settembre. — Mons. Giacomo Conaty, vescovo di *Monterey-Los Angeles* (Messico).

29 settembre. — Mons. Bernardino Tommaso Clark, dei Minori Cappuccini, vescovo di *Port-Victoria.* (Oceania)

9 ottobre. — Mons. Enrico O' Neill, vescovo di *Dromore* (Irlanda).

16 ottobre. — Mons. Riccardo Alfonso Sheehan, vescovo di *Waterford e Lismore* (Irlanda).

1 novembre. — Mons. Bonaventura Quintarelli, vescovo di *Rieti.*

7 novembre. — Mons. Giovanni Graziani, vescovo di *Todi.*

— Mons. Andrea Sarti, vescovo di *Pistoia e Prato.*

12 novembre. — Mons. Giovanni Cutberto Hedley, vescovo di *Newport* (Inghilterra).

27 novembre. — L' E.mo signor cardinale Francesco Bauer, arcivescovo di *Olmütz* (Boemia).

28 novembre. — Mons. Nicola Clodoveo Giuseppe Catteau, vescovo di *Luçon* (Francia).

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXVII

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV.

PAG.

Benedizione Apostolica al *Monitore Ecclesiastico* — 4 gennaio 1915 1

Motu-proprio *Consilium a Decessore*, circa la Commissione per la Volgata — 23 novembre 1914 5

Lettera all'arciv. di Ravenna pel Centenario Dantesco — 28 ottobre 1915 6

Lettera all'arciv. del Messico circa la guerra civile in quelle regioni — 25 ottobre 1914 8

Lettera all'arciv. di Antivari circa i prigionieri di guerra — 8 novembre 1914 9

Allocuzione ai Cardinali nel S. Natale — 24 dicembre 1914 41

Motu-proprio *Sacrae Theologiae*, circa il Collegio Teologico di Bologna — 3 dicembre 1914 49

Lettera al card. Mercier, su la triste sorte del Belgio — 8 dicembre 1914 50

Decreto di pubbliche preci pel 7 febbraio — 10 gennaio 1915 . . 53

Preghiera per la pace composta da Sua Santità 54

Allocuzione Consistoriale *Convocari vos*, del 22 gennaio 1915 . . . 91

Motu-proprio *Non multo post*, circa l'Accademia Rom. di S. Tommaso — 31 dicembre 1914 97

Lettera al card. Segretario di Stato, circa gli orfanelli del terremoto — 25 gennaio 1915. 99

Allocuzione ai predicatori della Quaresima — 15 febbraio 1915 . . 140

Lettera del S. P. all'arcivescovo Gnesna su le attuali condizioni della Polonia — 1º febbraio 1915 145

Costituzione Apostolica *Coenobium Sublacense*, circa lo stato giuridico dell'Abbazia di Subiaco — 21 marzo 1915 241

Lettera al vescovo di Savona e Noli, in ricorrenza del centenario della Madonna di Pio VII — 19 aprile 1915 246

Pag.

Lettera circa l'intronizzazione del Sacro Cuore nelle famiglie cristiane — 27 aprile 1915 248
Costituzione Apostolica *Ex actis, tempore* su le diocesi suburbicarie — 1° febbraio 1915 289
Lettera al card. Decano, in luogo della Allocuzione Concistoriale — 25 maggio 1915 291
Nuovi provvedimenti circa la Segnatura Apostolica. — I. Relazione del Card. Prefetto 337
II. Chirografo Pontificio 28 giugno 1915 341
Esortazione apostolica ai popoli belligeranti e loro Capi — 28 luglio 1915 385
Costituzione *Incruentum Altaris* con cui si permette universalmente di celebrare tre Messe nel dì dei Morti — 10 agosto 1915 . 388
Decreto circa la decorrenza delle ferie di Curia — 30 luglio 1915 . . 392
Costituzione Apostolica *Quum iampridem* sui cantori ecclesiastici nella basilica Liberiana — 11 luglio 1915 433
Lettera al Superiore dei Missionari del Preziosissimo Sangue su la devozione a Questo — 20 luglio 1915 . . . . . .
Motu-proprio *Quandoquidem in iis*, circa l'obbligo di registrare le concessioni d'Indulgenze al Sant'Ufficio — 16 sett. 1915 . . . 481
Lettera al card. arciv. di Colonia circa la condotta dei cattolici nella presente guerra — 6 settembre 1915 482
Lettera al Direttore del Rosario Perpetuo, circa la devozione stessa — 18 settembre 1915 483
Allocuzione circa l' « Opera della Preservazione della Fede » — 21 novembre 1915 548

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO.

Decreto circa la preghiera per la conversione dell'Affrica — 23 luglio 1914 11
Decreto circa le indulgenze per l'ascrizione alle Pie Società pel Vangelo 1914 12
Nuova giaculatoria indulgenziata — 3 dicembre 1914. 55
Decreto. S'indulgenzia la preghiera per la pace — 21 gennaio 1915 100
Decreto. Si privilegiano le messe in suffragio dei soldati morti nella presente guerra — 28 gennaio 1915 101
Decreto. Circa la benedizione di oggetti pii, pei soldati belligeranti — 4 febbraio 1915 102
Lettera o dichiarazione autentica circa la devozione al SS. Cuore Eucaristico di Gesù — 3 aprile 1915 250

PAG.

Decreto. Nuova indulgenza per la lode del Santissimo Sacramento — 15 aprile 1915 252
Decreto. Indulgenze pel pio esercizio dei 15 martedì di S. Domenico — 6 maggio 1915. 294
Decreto. Indulgenze per un devoto esercizio in onore delle cinque Piaghe di N. S. G. C. — 6 maggio 1915 294
Rescritto di indulgenze per la pia pratica dell'intronizzazione dell'immagine del S. Cuore nelle famiglie — 24 luglio 1913. . . . 393
Dubbi circa la partecipazione dei privilegi dei collettori per la propaganda della Fede, S. Infanzia, Coop. Salesiani, ecc. — 10 giugno 1915 437
Dubbi circa l'Apostolato dell' Orazione 438
Dubbi circa l'intenzione necessaria per usufruire degli altari privilegiati — 17 giugno 1915 438
Decreto. Si amplia l'indulgenza d'una giaculatoria — 8 luglio 1915 439
Decreto. Facoltà di benedire la medaglia di S. Benedetto pei combattenti — 5 agosto 1915 440
Decreto. Indulgenza per la recita del *Libera nos* — 5 agosto 1915. 440
Decreto. Indulgenza per una giaculatoria alla B. V. del Rosario — 1° ottobre 1915 485

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

Regolamento generale del Collegio dei sacerdoti per gli emigranti — 24 giugno 1914. 13
Decreto inibitorio circa l'elezione di Vicari Capitolari durante la rivoluzione nel Messico — 6 dicembre 1914 55
Circolare agli Ordinarii d'Italia in favore del Collegio dei Sacerdoti per gli emigranti — 6 dicembre 1914 56
Dichiarazione sul decreto *Ethnographica studia* — 22 novembre 1914 59
Atti del Concistoro — 22 gennaio 1915 91
Notifica. Circa la presidenza dell'Opera Bonomelliana 146
Circolare *Cum in varias* ai Vescovi d'America circa l'emigrazione — 22 febbraio 1915. 193
Decreto circa gli stemmi e i titoli dei Vescovi — 15 gennaio 1915. 253
Decreto su l'Ordinario Castrense per l'esercito italiano — 1° giugno 1915. 296
Diocesi di N. — Riforma del Capitolo, e circa la erogazione di una somma — 28 novembre 1914 297
Avvertenza 336
Dubbio circa la competenza di concedere le parrocchie ai Religiosi — 5 luglio 1915 345

PAG.

Decreto circa l'applicazione del *Maxima cura* ai rettori amovibili negli Stati Uniti — 28 giugno 1915 394
Decreto di scomunica nominale contro il sac. R. O'Halloran — 14 luglio 1915 485

S. CONGREGAZIONE SU LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI.

Due casi di presunta morte del coniuge — 28 novembre e 18 dicembre 1914 102
Decreto su la Comunione e celebrazione della S. Messa, nei campi guerreschi — 11 febbraio 1915 147
Meliten. Circa la Messa in casa e negli oratorii privati — 22 marzo 1915 195
Di presunta morte del coniuge — 29 aprile 1915 346
Decreto circa la facoltà di conservare il SS.mo negli ospedali militari — 22 giugno 1915 347
Annotazione: Altre concessioni per la presente guerra — 15-17 giugno 1915 347
Di sacra ordinazione — 28 maggio 1915 441
Di presunta morte del coniuge — 25 giugno 1915. 529

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

Papien. Dubbi circa le messe *pro populo* — 16 dicembre 1914. . 60
Diocesi X. — Circa la responsabilità di danni al Seminario — 14 marzo 1914 63
Diocesi di N. Circa rendite di sede episcopale vacante — 8 febbraio 1913 105
Fossanen. Circa una pretesa esenzione dalla mezza annata — 12 dicembre 1914. 108
Fanen. Optionis. Sul concorso fra il diritto d'opzione e la riserva pontificia — 8 marzo 1913 e 11 luglio 1914 149
Fanen. Circa il computo della mezz'annata dovuta dai parroci — 16 gennaio 1915 254
Commentario del precedente: legislazione e prassi circa la mezza annata 255-261
Gerunden. Circa le distribuzioni quotidiane al Vicario Capitolare — 20 febbraio 1915 348
Iacien. Circa il servizio di soprannumero agli effetti della giubilazione — 25 aprile 1915. 396
Vercellen. Dubbio sul diritto di funerare spettante ai cappellani militari — 7 luglio 1915 400
Calatayeronen. Di un concorso parrocchiale — 26 gennaio 1915 . 444

Pag.

Causa circa l'obbligo dell'assistenza alla benedizione del fonte battesimale — 12 dicembre 1914 486
Decreto circa lo stipendio delle Messe nel dì dei Morti — 15 ottobre 1915 523

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.

Diocesi e Ordine N. Circa la responsabilità della Provincia per le obbligazioni dei sudditi religiosi — 18 agosto 1914 153
Dubbi circa l'interruzione degli studi prescritti — 1° marzo 1915 . 196

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

Decreto di approvazione della raccolta delle none lezioni — 24 giugno 1914 16
Decreto circa l'approvazione delle lezioni storiche nei Propri — 28 novembre 1914. 17
Sagien. Dubbi su la recita degli Uffici — 11 dicembre 1914 . . 66
Dubbi circa la colletta *pro re gravi* 68
Romana. Sul privilegio del rocchetto e della bugia, concesso ai parroci di Roma — 23 dicembre 1914. 110
Romana. Dubbi circa la festá della Circoncisione e la comunione dei ministri della messa — 30 gennaio 1915 111
Verapolitana. Circa il calendario d'una Cattedrale officiata da Religiosi — 20 marzo 1915. 199
Dubbio su le sillabe ipermetriche — 14 maggio 1915 300
Decreto sul messale da campo — 15 aprile 1915 301
Dubbi circa la commemorazione dell'Anniversario episcopale, e la benedizione delle case — 2 luglio 1915 401
Decreto circa la facoltà d'ordinare la rimozione di immagini — 24 luglio 1915 402
Urbis et Orbis. Si determinano le tre Messe da dirsi il dì dei Morti — 11 agosto 1915. 402
Mediolanen. Su le reliquie dei Ss. Vittore e Satiro — 9 giugno 1915. 448
Romana. Dell'ottava dei Santi Apostoli Pietro e Paolo — 11 agosto 1915 489

S. CONGREGAZIONE DELL'INDICE.

Condanna di vari libri 198
Sottomissioni 199

S. CONGREGAZIONE DEGLI STUDI.

Nuovi Statuti dell'Accademia di S. Tommaso — 12 marzo 1915 . 200

PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI STUDI BIBLICI.

PAG.

Dubbi e risposte circa la *parousia* nelle epistole di S. Paolo — 18 giugno 1915 350

S. CONGREGAZIONE DEGLI AFF. ECCL. STRAORDINARI.

Circa la benedizione degli scapolari per militari in guerra — 10 novembre 1914. 18
Circa l'assistenza dei prigionieri di guerra 44
Facoltà per i cappellani dell'esercito belga — 4 maggio 1915 . 302
Istituzione del cappellano maggiore o Vicario castrense dell'esercito belga — 25 agosto 1915 350

S. ROMANA ROTA.

Salutiarum. Circa il parroco e il Capitolo di una parrocchia eretta a Collegiata — 7 giugno 1913 19
Melevitana. Diritti funerari — 7 giugno 1913 113
Cocincinae Merid. Nullità di matrimonio per coazione — 14 luglio 1913 18
Segusina. Circa il diritto di cantar messe avventizie — 12 luglio 1913. 166
Cremonen. Diritti d'un oratorio pubblico — 17 febbraio 1914. . . 206
Fesulana. Della parrocchialità d'un Capitolo — 27 marzo 1914 . 304
Parisien. Nullità di matrimonio per clandestinità — 17 marzo 1914 353
Brunen. Di pretesa incorporazione d'una parrocchia a un ordine — 28 marzo 1914 404
Parisien. Di un preteso matrimonio clandestino — 5 maggio 1914 450
Mediolanen. Del diritto di funerare negli ospedali — 29 maggio 1914 491
Avenionen. Di pretesa nullità di matrimonio, per causa di coazione — 6 luglio 1914. 495
Nullius Sublacen. Di un canonicato con prebenda distinta — 29 maggio 1914 532

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA.

Decreto circa la facoltà di confessare dei cappellani militari in tempo di guerra — 18 dicembre 1914 69
Dichiarazione su la confessione e comunione in procinto di battaglia — 6 febbraio 1915. 113

Pag.

Dubbio. Su l'estensione delle facoltà dei cappellani militari ai sacerdoti soldati 202
Decreto. Facoltà di assolvere per i sacerdoti in guerra — 25 maggio 1915 302
Dubbio su l'assoluzione dei militari mobilizzati — 29 maggio 1915 303

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Norme per l'assistenza dei prigionieri di guerra 44
Lettera di accompagno delle precedenti Norme 45
Nuove ordinazioni circa l'azione cattolica italiana — 25 febbraio 1915 163
Lettera, decreto e statuti dell'Opera Nazionale della Buona Stampa — 25-30 marzo 1915 203
S'ingiunge la recita dell'Orazione per la pace nel mese Mariano — 9 aprile 1915 238
Lettera al Vescovo di Paderborn, circa l'assistenza dei prigionieri di guerra — 29 aprile 1915 261
Lettera sul carattere della Scuola Sociale, di Bergamo - 13 agosto 1915 490

STUDI.

Ricerche sui principali ostacoli alla formazione del Clero. Continuazione e fine della II Sezione: Su l'ammissione dei chierici al sacerdozio 70, 217, 263
Inizio della III Sezione: Su l'ammissione dei giovani al chiericato 463
Su la rappresentanza giuridica della parrocchia. 169, 211, 311, 363, 418
Della puntatura corale: 1. Distribuzioni e puntatura — 2. Officio del puntatore — 3. Fallenze 499, 537

CONSULTAZIONI.

I. Sul diritto alle primizie 66
II. Circa la facoltà di dire tre Messe nel giorno dei Morti, e la elemosina relativa 355
III. Circa l'elemosina della prima messa nel dì dei Morti, pel clero di lingua spagnuola 409
IV. Della prescrizione in materia di pensioni ecclesiastiche . . . 508

QUESTIONI.

1. Circa la punizione di un Canonico negligente 29
2. Su la precedenza di associazioni catechistiche 30

Pag.

3. Su l'aggio per l'amministrazione dei legati 31
4. Su l'esposizione simultanea del SS.mo e dell'immagine del S. Cuore 32
5. Su le distribuzioni del canonico teologo. 127
6. Su un'usanza nella benedizione delle Palme. 128
7. Circa l'ordine da tenersi nella Comunione Generale 175
8. Se si permetta la patena di rame 176
9. Circa il diritto di banchi in chiesa. 178
10. Circa la decennale dimora in America 226
11. Su le rendite delle chiese ricettizie e collegiate in Italia . 275
12. Circa l'assistenza al coro del canonico cerimoniere vescovile 277
13. Diritto a lucri avventizi per sacerdoti infermi 316
14. Di un sacerdote direttore di banda musicale 318
15. Circa un preteso diritto di opzione 319
16. Circa l'alienazione di beni parrocchiali 369
17. Circa la validità di un voto capitolare 370
18. Su la presenza d'un esaminatore sinodale non legittimo nel concorso per una parrocchia 423
19. Circa la gratuità delle ascrizioni a Confraternite. 512
20. Delle orazioni nella benedizione del SS.mo 515
21. Se possano accendersi lumi alla tomba di una Serva di Dio. . 541
22. Del Cerimoniere dell'Amministratore Apostolico 542

QUESITI MINORI.

1-12, p. 34; 13-27, p. 78; 28-41, p. 130; 42-51, p. 179; 53-61, p. 229; 62-74, p. 278; 75-89, p. 321; 90-108, p. 371; 109-113, p. 425; 114-127, p. 469; 128-132, p. 516; 133-146, p. 543.

DALLE RIVISTE.

Pag. 84, 135, 233.

RECENSIONI.

Carbone C. *Dell'arte del ben porgere* 38
Berthier I. M. *Beati i cuori puri* ossia *La castità perfetta* . . . 38
Felten G. *Storia dei tempi del Nuovo Testamento* 39
Capecelatro A. *La vita di Gesù Cristo* 39
Perardi G. *Omelie sui Vangeli domenicali e delle principali solennità* 40
Gubberlet C. *L'uomo: sua origine e suo sviluppo* 40
Valensise D. *Appunti critici su l'opera postuma di C. Lombroso: « Ricerche sui fatti spiritici e ipnotici »*. 89

Pag.

Fornari V. *Iscrizioni.* Pubblicazione postuma, a cura di D. G. Fornari O. S. B. 89
D'Angelo S. *Della Binazione* 90
Zigliara T. *Summa Philosophica in usum scholarum.* Ed. Paris, XV 90
Bernasconi A. *Commentario alla legge Piana o decreto « Ne temere »* 184
Coviello N. *Manuale di diritto ecclesiastico,* vol. I 189
Santacroce, Battista, Granito, Jannitti, D'Orazi etc. *Dizionario teorico-pratico del Diritto ecclesiastico vigente in Italia* . . . 186
Pesch T. *Institutiones logicae et ontologiae secundum principia. S. Thomae.* Pars I, ed. altera, cura C. Frick 186
« *Regina dei Cuori* » Rivista mensile. Annata I 282
Morino G. *Il Tesoro Evangelico,* ossia *Meditazioni per ciascun giorno dell'anno* 283
Pagliotti D. *Lezioni morali su le epistole di ciascuna domenica dell'anno* 284
Brandi G. *Il mese del S. Cuore nei Seminari* 328
Carbone C. *L'Editto di Milano, da chi e perchè?* 328
— *Nel paese degli Irpini* 328
Gerard C. *Piccolo manuale del Soldato* 329
Gorla C. G. *L'Orazione mentale* 329
Ordo divini offici pro anno 1916 330
Piacenza P. *In novissimas Rubricas Breviarii Romani* 330
Renzi A. *Ricordi salutari alla gioventù studiosa* 331
Pacifici Mazzoni E. *Istituzioni di Diritto Civile Italiano* 378
Cicognani A. *Il gran precetto del Vangelo nel Cristianesimo dei primi secoli* 380

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

Sunti di sentenze. Pag. 137, 187, 235, 285, 331, 381, 427, 476, 521
Consultazione circa gli oneri di cappellania rivendicata 235
Consultazione circa la prescrizione in materia di pensioni ecclesiastiche 512
Norme circa la dispensa dalla chiamata alle armi per gli ecclesiastici in cura d'anime 284

CRONACA ECCLESIASTICA.

Pag 41, 91 (Atti del Concistorio); 141, 189, 239, 286, 334, 383, 431, 478, 526 (Azione cattolica); 548.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE.

Pag. 41, 43, 335.
Lettere Apostoliche. Pag. 189, 286, 324, 430, 478, 552.

CAUSE DI BEATIFICAZIONE.

Servi di Dio: Ludovica Teresa de Montaignac de Chauvance, p. 239; i martiri irlandesi dei sec. XVI-XVII, p. 239; Carlo Domenico Albini, pag. 335; Der Gomidas Keumergian (Cosma da Carboniano), p. 335.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

Pag. 287, 383.

NUOVI VESCOVI.

Pag. 93, 239, 335, 384, 479.

NOMINE PONTIFICIE.

Pag. 45, 142, 239, 288, 384, 526, 552.

AVVISI.

Pag. 288, 335, 430, 552.

CARDINALI DEFUNTI.

Emi: Aristide Cavallari, p. 46; Francesco Virgilio Dubillard, p. 47; Angelo Di Pietro, p. 47; Scipione Tecchi, p. 143; Antonio Agliardi, p. 190; Serafino Vannutelli, Decano del S. Collegio, p. 431; Claudio Vaszary, p. 479; Benedetto Lorenzelli, p. 480; Francesco Bauer, p. 553.

NECROLOGIO.

Pag. 48, 95, 143, 239, 288, 335, 384, 432, 528, 553.

FATTI DEL MESE.

Pag. 95, 143, 191, 240.

INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano le pagine)

PARTE ECCLESIASTICA.

A

ABBAZIA di Subiaco, nuovo ordinamento giuridico, 242-246, 532 ss.

ABLUZIONE delle dita, nella Messa servita da donna, 328.

ACCADEMIA Romana di s. Tommaso Aq., p. 97 s. – Nuovi statuti, 200 s.

ADDOLORATA e Cristo morto, non possono esporsi le loro statue nella chiesa ov'è il *Sepolcro*, 34 s. – Corona, 377.

AFFRICA. Preghiera per la conversione dell'A., 11.

ALIENAZIONE di beni ecclesiastici; se incorra censura chi provoca la licenza civile prima dell'autorizzazione ecclesiastica, 369 s., 517 s.

ALLELUJA fuori del tempo Pasquale, 470.

ALTARE doppio; circa il privilegio, 545.

ALTARE rimosso, quando debba riconsacrarsi, 280.

ALTARE privilegiato per messe in suffragio di defunti nella presente guerra, 101.

ALTARE privilegiato: intenzione, 438 s. nel 2 novembre, 389 s.

ALTARE fisso, se sia prova di consacrazione della chiesa, 133.

AMERICA. Dichiarazione circa la licenza ai sacerdoti di andarvi, 13 s., 59 s. – decennale dimora in A. per un sacerdote – 226 s. effetto o diritto che ne deriva in ordine alla ulteriore permanenza, 228 – indulto triennale e suo effetto, 278.

AMMINISTRATORE Apostolico, circa i frutti di sede vacante, 105 ss.; circa il diritto ad avere il cerimoniere (v. q.), 542 s.

AMMINISTRAZIONE delle Suburbicarie, riforma autonoma, 290 s. capitolare.

AMMINISTRAZIONE di legati, se dia diritto a percentuale, 31.

ANGELUS Domini nel sabato, 469.

ANNATA. Vedi Mezz'Annata.

ANNIVERSARI *late sumpta*, 324.

ANNIVERSARIO episcopale non s'impedisce nelle ottave, 401.

ANTIFONE nelle feste di Dottori o Papi semplificate, 66 – finale della B. V., 546.

APPELLO: ad contradicendum, 180. – a mala relatione, 445 s. – effetto a cui s'ammette, 446 – da sentenze Rotali, 338 ss., 342.

APOSTOLATO dell'Orazione, p. 438.

ARBITRI. Vedi *Lodo*, 157, 534.

ASCRIZIONE a confraternite (v. q.) non s'annulla per non-gratuità, 514.

ASPERSIONE al tumulo non si può fare in principio dell'ufficiatura, 231.

ASSENZA di canonico: come vada punita, 29 s., 80 – quale vada scusata, 349, 516, 539 – di coniuge, quando faccia presumere la sua morte, 103 s., 346, 529.

ASSOCIAZIONI (pie) per la lettura del s. Vangelo, 12 – non erette in confraternita, 30 s.

ASSOLUZIONE generale dei terziari, 324 ss. – se e come possa trasferirsi, 325, 377 s. – formalità da osservare, 472 s.

ASSOLUZIONE generale prima della battaglia, 113.

ASSOLUZIONE dalle censure pei militari, 302 s.

Ausiliare o suffraganeo nelle suburbicarie, non ha più luogo, 290 s.

Autorizzazione dei Superiori d'un Religioso, come si presuma, 158 s. – come si distrugga, 159 s. – non è di semplice tutela, ma di mandato, 160 s.

Avventizi, vedi *Lucri*, 317 ss., 538.

Azione cattolica. Disposizioni Pontificie, 163 ss.

Amozione amministrativa non s'applica negli Stati Uniti, 394.

B

Banchi in chiesa concetto e storia del diritto, 178 – diritti del parroco verso di essi.

Banco pel Celeb. e Min. nella messa cantata, come vada disposto, 231.

Banda musicale, se un sacerdote possa dirigerla, 319.

Battesimo, come vada fatta l'unzione col crisma, 280.

Benedettini. V. Commissione per la Volgata, 5 s.

Benedizione Papale in un corso di prediche minore di cinque, 375.

Benedizioni solenni col Ss.mo e coi ministri: dubbi 323 s. – parati da usarsi, 473; nelle semplici, ivi – modo di darle, 545.

Benedizione Apostolica per i soldati in guerra, 348.

Benedizione delle case è prescrittibile a favore del capitolo, 26.

Benedizione del fonte, e obbligo d'assistervi, 486 ss.

Beneficio, non vaca di fatto, pel passaggio ad altro incompatibile, che dal giorno del possesso, 80.

Beneficio perpetuo, se possa accettarsi *ad tempus* soltanto, 130.

Binazione per cappellani militari, 348; con dispensa dal digiuno per la seconda, 348; cfr. Messa binata.

Breviario nuovo e *Variationes*, uso promiscuo, 326.

C

Calendario diocesano, deve sempre seguirsi nella cattedrale, 199 s.; anche se affidato a regolari, 200; se dalle famiglie religiose stesse, 472 – obbligo di seguirlo, se sia errato, 472.

Candele, se possano benedirsi e distribuirsi *coram SS.mo*, 374 s.

Canonica (Casa) di capitolo, 28.

Canonicato, elementi costitutivi, 321, 399; Canonia, 399.

Canonicato di nuova erezione: circa i diritti di partecipazione alla Massa, 532 ss.

Canonico Teologo, come lucri le distribuzioni se assente, 127 s.

Canonico: ha diritto a prender subito possesso, 181 – senza servizio gratuito, 181 – con cura d'anime, quanto alla facoltà di confessare, 309 – parroco: quanto alle insegne del precedente canonicato, 425.

Canonico assente dal coro, 29. Cfr. *Assenza*.

Canonico: diritto di voce attiva, 179 s. – come possa farlo valere, 180.

Canonico infermo, 180 – anche mentecatto non perde il beneficio, 180 s. – circa le distribuzioni, 181 – i lucri avventizi, 317 s. – onorario, 425 e soprannumerario, 397 ss. – differenze, 397 – agli effetti della giubilazione, 397 s.

Cantori corali (beneficiati), 433 s.

Capitolo e Responsorii nelle ore minori di domeniche anticipate, 67.

Capitolo cattedrale in conflitto di diritti col parroco o arciprete, 19 - 28 – sua responsabilità nel danno al Seminario, 63 ss. – concorso nelle spese di culto, 300 – esempio di nuova ordinazione, p. 297 ss.

Capitolo (radunanze), condizioni per la validità, 180.

Cappellani militari. Facoltà: circa oggetti pii e le medaglie, p. 18, 102, 302, 440 – circa le confessioni, 69 – in stato di prigionia, 202, 302 – le assoluzioni *in procinctu*, 113 si estendono le loro facoltà a tutti i sacerdoti confessori che seguono l'esercito, 202 – circa le messe da dire, 301 – circa la binazione, 348 – il digiuno naturale, 348 – la benedizione apostolica, 348 – applicazione di indulgenze apostoliche, 348 – recita dell'ufficio, 348 – diritto esclusivo di funerare, 400 s. Dipendenza, 296 s. Doveri circa i prigionieri di guerra, 45.

Cappellani per gli emigranti, durante la traversata, 58.

Cappellano, non può esser puntatore, 507.

Cappellano Maggiore, vedi *Ordinario Castrense.*

Cappelle gentilizie nei cimiteri: se si possa lucrare in esse la nuova indulgenza *toties quoties*, 134.

Cappelle Pontificie trasferite, 430 s.

Cardinali Vescovi, vedi Suburbicarie, 288 ss.

Case (Benedizione) prima del Sabato santo, 375; può proibirsi durante la quaresima ogni ben. di case, 401.

Casi riservati e censure – quali altre vigono fuori dell'*Ap. Sed.*, 416 – come possono assolversene i soldati, 302 s.

Cattedrale, a chi ne spetti il regime, 28 – affidata a religiosi, quale calendario segua, 199 s.

Cattedratico, differenza dalla mezza annata, 257 – sede vacante non si deve, 427.

Censi e altre prestazioni maturate e non esatte alla morte dei beneficati, spettano al Capitolo, 79.

Cerimoniere Vescovile canonico; circa le distribuzioni, 277 – come possa farsi supplire negli oneri canonicali, 277 – se anche servendo il Vescovo fuori del coro, 277 s., 542 – di un amministratore diocesano, 542 s.

Chiericato. Ammissione, 463, 469 – doti richieste, 463 ss.

Chierici e laici in veste, serventi alla Messa, sono equiparati a accoliti, 176.

Chiesa ex-regolare circa le indulgenze, 324, 473 s. – circa il diritto di funerare, 517 s.

Circumscriptio equivale a cassazione, 343.

Citazione personale: quando sia necessaria, 446 s.; nei giudizi, 447; nei concorsi e simili, 447.

Clandestinità, 353 ss.; 450 s.

Coadiutore è *fictus* canonico, 398.

Collegiata (Chiesa) se parrocchiale: in chi risieda la cura abituale, 22, 304 – precede la matrice, 30, cfr. p. 426 – quanto a diritti funerari, 114-118, 310 – può solo innovarsi dal Papa, 310.

Collegio per la cura spirituale degli emigrati, 13, 56, 193 – Teologico di Bologna, 49 s.

Colletta in genere: facoltà del Vescovo in ordinarle, 282 – del Ss.mo Sacramento: quando vada esclusa, 36 – *Fidelium* nella feriale coram SS.mo, 67 – pro *re gravi* ordinata dal Vescovo: in quali feste debba omettersi, 68 s. – se preceda le altre, 134.

Collusione e remissione, in materia di fallenze, 540.

Commemorazioni nel giorno di s. Stefano e di ss. Pietro e Paolo, 67.

Commende, 245 s.

Commissioni *pontificie*, in materia di giustizia, 343 s.

Commune plurium Confessorum e plurium Virginum, non possono adoprarsi che nelle feste del *Proprio*, 67 s.

Comunione del clero: ordine da tenersi, 112, 175 s. – dei soldati prima di combattere, 113 – dei medesimi per modo di Viatico, 147 – dei ministri nelle varie Messe, 175 s.

Con-cattedrali, 243, 246, 532 s.

Concilio (S. C. del). Le spetta la facoltà di concedere parrocchie ai Regolari, 345 – se le spetti l'interpretazione autentica di Costituz. Pontificie, 116.

Concordati circa le rendite di sede vacante (v. q.), 106, 108.

Concorso parrocchiale; nullità per esaminatore non legittimo, 423 s. – per difettosa citazione, 444-447

Confessione: il suo esercizio è oggetto di prescrizione, 26 s. – in procinto di battaglia, 113 – può farsi dai soldati a tutti i sacerdoti confessori nell'esercito, 202.

Confraternita e compagnia, quanto a indulgenze, 471 – ascrizione gratuita, 513 s. – effetti della trasgressione, 514 – circa il diritto di funerare su gli ascritti, 518.

Confraternite: precedenza fra loro, 30.

Consacrazione di chiesa o oratorio pubblico, se e quando possa presumersi, 133.

Consenso e consiglio del Capitolo: prescrizione liberativa a favore del Vescovo, 210.

Consuetudine: nozioni generali, 167 s., 409 s. – come si provi, 168 s., 308 s. – non può estendersi, 34 s. – nell'interpretazione degli statuti, 24, 308 – nella prescrizione dei diritti parrocchiali, 25, 167 – se si ammetta in materia di fallenze, 30, 540 – quanto valga in materia di mezza annata, 109 ss., 258 s. – in materia di decime, 125 – in materia d'opzione 153 – di messe avventizie con canto, 167 ss. – di distribuzioni corali, 349 – di insegne, 426 – di concorso parrocchiale, 447 – di diritti funerarii, 493.

Corona dell'Addolorata, 377.

Corona del Rosario (v. Rosario) delle sette Allegrezze: indulgenze, 35.

Cristo Morto (Statua). V. Addolorata, 34 s.

Croce di confraternita nella processione, 230 – reliquia della S., 547.

Crocifissi, si applicano loro le ind. della *Via Crucis* con semplice segno di croce, 80.

Cuore Eucaristico di Gesù. Nuova approvazione e dichiarazione autentica della divozione, 250-252.

Cura d'anime abituale e attuale, 20 s, 27 s., 114 ss.. 304 ss., cfr. 306 – quanto all'esercizio, 306 – senza specificazione intendesi l'attuale, 306 – coadiutori o compartecipi, 308 s. – a chi spetti la nomina, 309.

D

Danno: al Seminario. responsabilità del Rettore, del Vescovo e del Capitolo, in mancanza della deputazione tridentina, 63 – a terzi, recato da un Religioso: responsabilità dell'Ordine o Provincia, 153-163.

Dante, Centenario Dantesco, 6 s.

Decime reali o minute, 122 – personali, 123 – leggi laiche in materia, 123 – giudizio e competenza, 124 – da chi si debbano e a chi, 124 – consuetudine in materia, 124 – come si proceda nelle cause relative, 125 s. – come si prescrivano, 126 s. – concesse al patrono, 406 s.

Deposito, con carattere di pegno o cauzione, 65 s.

Deputazione Tridentina, pel Seminario, 63 s.

Devozione al Cuore Eucaristico di Gesù, approvata e dichiarata, 250-252 – delle cinque Piaghe, 294 s – dei 15 martedì di s. Domenico, 234.

Digiuno: ecclesiastico stretto, come s'intenda, 371 s.

Digiuno naturale, dispensa per cappellani militari binanti, 348.

Diritti parrocchiali rimangono presso il parroco abituale 20, 23 – se e come si prescrivano, 24 s. – funerarii (v. q.), 491.

Discesso (in America) pei sacerdoti italiani, 59 s.

Discipline accessorie sono materie d'esame pei chierici e religiosi, 197.

Distribuzioni: non si lucrano dal canonico assente, perchè rettore di una chiesa, 89 – a chi vadano le straordinarie perdute, 538 s.

Distribuzione: in genere (cfr. Studio su la puntatura, p. 500 ss.) – se le lucri un canonico mentecatto, 180 s. – se spettino al Vicario Capitolare canonico, 348 s. – formazione di massa, 298 s. – ordinarie e straordinarie, fisse e manuali, 317, 500 s., 535 s. – origine e storia, 500 s. – scopo, 502 – distinzione 502 s. – fondo, 503 – assegnazione, 504 ss. – se perdute a chi vadano, 537 ss.

Distribuzioni corali, dovute al can. Teologo, 127 s

Domicilio dei degenti negli ospedali, 493.

Donna, quando possa servire alla Messa, 327 s. – come fare in tal caso l'abluzione, 328.

Dottrina cristiana se il parroco possa farla in una chiesa filiale *invito Rectore*, 208.

E

Emigranti. Collegio dei sacerdoti per la loro cura spirituale - Regolamento, 13 – Colletta annua per le opere di assistenza, 58 – Consulta dell'Opera Bonomelliana, 146 s.

Esaminatori sinodali, 424 ss. – come si sostituiscano 424 – nullità d'ele-

zione (conseguente dei concorsi), 424 – come si cassi, 424.

Esequie semplici, 401.

Esilio. In tempo di esilio – possono i vescovi e sacerdoti servirsi del privilegio della Messa votiva del Patrono del Regno, 9.

Espettative (grazie), 398 s.

Esposizione del SS.mo pubblica e privata, 279, 548 (V. *Eucaristia*).

Estrema unzione: come operi il suo effetto secondario, 87 – se vada fatta *in plantis*, 280.

Eucaristia. Esposizione del SS.mo e di immagini sacre nello stesso altare, 33 – Conservazione nel suo altare durante il triduo sacro, 341 – se debba velarsi esposta, durante le prediche, 36, 280 – Se e come possa conservarsi in una chiesa di cui il sottosuolo o sopraccielo è adibito a uso profano, 82 – benedizione solenne, in coro – conservazione nelle cappelle militari e navali, 347.

Extra-claustra indulto per un Religioso: che cosa importi, 37.

F

Fabbrica della Chiesa: V. *Mezza annata*, 109 s., 257; *Fallenze*; 537 s.

Fallenze: definizione e diritto, 537 ss. – spettano solo ai presenti, esclusa ogni consuetudine, 30 – se e quando possano applicarsi alla fabbrica della Chiesa, 537 ss. – se si lucrino da assenti, 539 s. – come vadano divise, 540 – collusione e remissione, 540.

Fede, del tesoro della f., 549 ss. – Opera della Preservazione, 548 ss.

Ferie di Curia, 392.

Frutti di beneficio: supero, a chi vada, 105, 300.

Funerali collettivi annuali seguono il rito degli anniversari *late sumpta*, 324.

Funerarii (Diritti): se prescrittibili, 26 – a chi spettino in parrocchiali collegiate 114-118 – circa i morti negli ospedali, 491-496 – circa gli ascritti a confraternite, 518.

Funzione: prima della Messa non si può fare vestendo i parati per celebrare poi in un altro altare, 83.

Funzioni gratuite: obbligo di parteciparvi per gli ascritti al clero d'un paese, 131.

G

Gloria *Patri*: se vada omesso nel rosario pei defunti, 81.

Giaculatorie; nuove indulgenziate. Cfr. Indice progressivo: S. C. del S. Uffizio – A nostro Signore, 55, 252, 439 – In onore della B. V. M., 485.

Giubilazione, 396 ss. – condizioni per ottenerla 397 ss. – se possa negarsi al soprannumerario, 399 – se per necessità di servizio, 399 s.

Giuspatronato, si dà su beneficio, non su prebenda separata, 152 s. – su parrocchia da Ordine, non importa incorporazione, 406 s.

Giuspatronato attivo, se i benefici soggettivi possono conferirsi dal Vic. Cap., 323.

Gradi accademici, facoltà di conferirli accordata al Collegio Teologico di Bologna, 51 – regolamento per conseguirli nell'Accademia di S. Tomaso, 201 s.

Guerra: riprovansi solennemente le ingiustizie commesse nella presente, 92 s., 292 s., 385 s., – se causi irregolarità in chi vi prende parte, 148 – condotta a tenersi dai cattolici, 482.

I

Immagini sacre, se sia lecito esporle su l'altare insieme al SS.mo, 32s. – presso al *Sepolcro* nel giovedì santo, 34 – di uno stesso santo come possano essere simultaneamente esposte nella stessa chiesa, 83 – esposte in trono presso l'altare, 232 – trasferimento di casa in casa, 372 – di beati, quando possano venerarsi pubblicamente, 402 – debbono prima benedirsi dal Vescovo, 427.

Incardinazione: se sia necessaria dopo la decennale dimora, 227.

Incensazione di immagini fuori dell'altare, 232.

Incensazione triplice, 328, non si può fare alla statua della Vergine, 328.

Incorporazione di parrocchia a Ordine, 345, 404 ss. (V. anche Unione) – specie, 405 – storia, 406 – diritto generale e prova, 406 – non può farsi senza consenso del vescovo, 406.

Indulgenza del due novembre, se possa lucrarsi nelle cappelle cimiteriali, 134 – suo decorso 134 – non si può trasferire alla domenica successiva, 280; – da lucrarsi dinanzi al SS.mo, 548.

Indulgenze nuove (V. indice progressivo. S. Uffizio). Del Rosario: quali si possano cumulare, 35, 470 – come si annettano a corone e crocifissi, 80 – si lucrino 348, 470 s. – Apostoliche, per soldati, 348 – Obbligo di registrarle al S. Ufficio, 481 s. – Se e quando sia necessario il consenso dell'Ordinario per annetterle, 133; cfr. 102 – Seguono la festività esterna, 280 – Come si calcoli il giorno in cui possono lucrarsi, 134, 280 – della visita prescritta, 470 s. – Casi di compera di oggetti con indulgenze, 280 s. 512 s.

Indulgenze nelle chiese ex-regolari, 324, 474.

Inerranza Biblica, 350, 352.

Infermi, circa le indulgenze, 471.

Infermità, come scusante d'assenza, 317 s.

Inni, canto – coram SS.mo, 470.

Interpretazione autentica di bolle pontificie, se spetti alla S. C. del Concilio, 116 – in materia di indulgenze, 470, 548.

Intronizzazione del S. Cuore nelle famiglie cristiane, 248 – prassi e indulgenze, 373 s.

Ipermetriche (sillabe), loro elisione nel canto, 300.

Ipoteca di beni o rendite ecclesiastiche, non può farsi senza venia Apostolica, 79 s.

Irregolarità *ex defectu lenitatis*, se si incorra nella presente guerra, 148 – se possa ammettersi a ricevere i sacramenti chi è irregolare, 149.

L

Legato, se possa ricusarsi dal parroco senza consenso del Vescovo, 520 s.

Lezioni. Abbreviate per le feste impedite, p. 16 s. – Del valore dell'approvazione delle L. all'effetto delle questioni storiche, connessevi, 17 s. – nel II e III notturno nell'ottava dei Patroni o Titolari propri, 35 – le lez. iniziali delle lettere di S. Paolo vengono impedite dalla Settuagesima precoce, 67.

Libera *me* dopo la messa letta in parati di colore, 326 s.

Libera *nos* (Orazione), 440 s.

Libri proibiti, p. 198 s.

Litanie pei defunti, se convenga mutare l'invocazione in ora pro *eis*, o *eo*, etc., 81.

— dei santi; aggiunte di nomi, 543.

Locus *princeps* dell'altare, 232.

Lodo arbitrale è nullo se trascende il mandato, 157 ss. – ha lo stesso oggetto della lite precedente, 534.

Lucri avventizi; partecipazione dei canonici o sacerdoti infermi, 317 s.

Lumi accesi alla tomba d'una Venerabile, 541.

M

Mandato in tema di giudizio arbitrale, 157 – in tema di obbligazione, 160 s.

Massa comune delle distribuzioni, 503. – Cfr. 534 s., 540.

Matrice quanto alle decime, 124 s.

Matrice non ha precedenza su la collegiata, 30 – forma di ricognizione del suo diritto, 487 s.

Matrimonio nullo per violenza materiale, 118 – per timore reverenziale, p. 119.

Medaglie-scapolari per i soldati in guerra, possono benedirsi da ogni sacerdote, 18, 102 – di s. Benedetto 440, 470.

Medaglie indulgenziate, come debbansi portare, 470.

Mese Mariano, se possa anticiparsi, 81.

Mese del S. Cuore, quando si lucri l'indulgenza plenaria *toties quoties*, 132.

Messa, suo valore in suffragio dei defunti, 388.

Messa: facoltà di celebrarla per i sacerdoti militari, 147 s. – anche all'aperto, 147.

MESSE: detrazione dalla rendita per m. a titolo di amministrazione, 31.

MESSA conventuale, l'elemosina deve trarsi dalla Massa, 373.

MESSE esequiali: come si prescriva il diritto del parroco, p. 26 – se sia veramente diritto parrocchiale, 117.

MESSA in casa privata: quando e come possa celebrarsi, 84 – facoltà dei vescovi di permetterla, 195.

MESSE avventizie: se possano cantarsi dal rettore d'una chiesa filiale, senza licenza del parroco, 166-169 – non costituiscono diritto parrocchiale, 167 – ma possono divenirlo per consuetudine, 167 ss. – o statuto diocesano, 168.

MESSE pontificali: Comunione del clero, 175.

MESSE di *Requiem* nei semplici e semidoppi, se sia indiscriminatamente permessa, 132.

MESSA votiva solenne, non ha speciale diritto, 183.

MESSA *pro sponsis* in quaresima, 183.

MESSE lette con la s. Pisside esposta, 231 s.

MESSA binata applicata ad *mentem Episcopi*, 78 s. Cfr. Binazione.

MESSA *pro-populo* nel mercoledì innanzi la III domenica di Pasqua, (Commemorazione di S. Giuseppe) non è prescritta, p. 61 – rimane nel 19 marzo, 24 giugno, giovedì del *Corpus Domini*, p. 61 – può differirsi, se commutata *ad intentionem Episcopi*, etc., 61 s.

MESSA votiva di S. M. di Guadalupa, si concede ai vescovi e sacerdoti anche in esilio, 9.

MESSE gregoriane: se possano interrompersi applicando *pro populo*, 230 s.

MESSE Tre di Natale, come vadano divise, 82 – diritto a celebrarle nella mezzanotte, 230 – (V. *Tre Messe*).

MESSE votive che possono dirsi al campo, 301.

MESSE *in die obitus*, 327, 544 – e ufficio, 327.

MESSE di requiem con canto non si può duplicare per un medesimo defunto nello stesso dì, 376.

MESSICO. Circa la guerra civile, 9 – su la giurisdizione dei vescovi impediti, 55.

MEZZ'ANNATA: Nozioni generali, 255 – Origine del diritto, 109, 255 s. – Disposizioni, 256 – Interpretazione, 257 – se e come ne vada esente chi è provvisto per bolla pontificia, 108 ss. – se ne vadano esenti le parrocchie congruate, 255, 259 – Casi di esenzione, 256 – impiego della mezz'annata, 257 – come si computino le rendite e proventi, 259 ss. – come si calcolino i pesi da dedursi, 257 s., 259 s.

MINISTRI SACRI, se debbano comunicarsi per i primi nella Messa, 112, 175 – come s'intenda la loro qualifica, ivi – 175 s.

MISSIONARI dell'Opera Bonomelliana per gli Emigranti, 147.

MOBILIZZAZIONE equiparasi a pericolo di morte, 303 e passim.

MORTE del coniuge, come si provi, 102 ss., 346 ss., 529 ss.

N

NAZIONALISMO, se sia lecito a un sacerdote ascrivervisi, 85.

O

OBBLIGAZIONE di religioso, come tenga la sua Provincia, 153 ss.; cfr. 162 – come si soddisfi. 162 s.

OGGETTI sacri in favore dei militari, 102; cfr. anche medaglie. – quando perdano l'indulgenza per compera, 512 s.

OLII sacri, come possano consumarsi, 230.

ONERI di culto, obbligazione in coscienza pel rivendicante la dote, 237 s.

ONERI di Messe, costituiscono obbligo grave di coscienza, 389.

ONERI personali e reali, 257, 260 s., 508 ss.

ORATORIO coadiuvante la parrocchiale, ne dipende, 208 – come si provi sussidiario, 208 ss.

OPZIONE di sola prebenda o anche di beneficio, 150 s., 320 – se optando debba perdersi l'anzianità e discen-

dere all'ultimo stallo, 151, 181 – spetta anche al mentecatto, 180 – non si dà in caso di massa comune, 320.

Opzione nelle suburbicarie fra loro, non ha più luogo, 289 ss.

Oratorio privato: facoltà d'estendere l'indulto, 195 s.

Orazione (terza) nella messa feriale di quaresima in festa doppia, 183.

Orazione (Terza) nella festa della Circoncisione, 112.

Ordinariato castrense-Italiano istituzione, 296 s. – organizzazione e facoltà, 297.; – Belga: 530 ss.

Ordinazione, se possa ripetersi, 442 – preteso difetto d'intenzione nel ricevente 441 s.

Ore Canoniche: se ne cessi l'obbligo nel chierico mobilizzato, 149, 303 s., 348 – recita pubblica nell'aula capitolare, 282.

Oremus dopo il *Tantum ergo*, deve essere unico, cioè il *Deus qui nobis* 134, 515 s.

Ospedali esenti, 493 s.

Ostensorio: si può tenere su la Mensa, anche se sopra v'è il tronetto, 182.

Ottava dei SS. Pietro e Paolo, 489 s.

P

Pallio: concessione per privilegio al vescovo di Savona, 248.

Palme: se si possano benedire, tenendole in mano gli astanti, 128 s. – se possano uscire prima della processione, 129 – come si faccia la funzione, durante le XL ore.

Parrocchia; come possa affidarsi a regolari, 345; 409.

Parrocchiale eretta in collegiata e poi a cattedrale, 19, 307 – a chi spetti la cura delle anime in essa, 20 ss., 307 – dipendenza delle altre chiese nel suo territorio, 207 ss.

Parrocchie negli Stati Uniti, 394 ss. – Origine, 394 s. – amovibilità, 395.

Parroci amovibili; non s'applica loro il *Max. Cura*, 395 s.

Parroco-i, attuale e abituale, 19-28 – precendenza fra parroci. 30.

Passio (Canto del) non può farsi da chierici, 34.

Patena, se si permetta non di argento, 176 ss.

Patrono (Santo), 519 s.

Pedagogia ecclesiastica, necessità e pratica del suo studio, 274 s.

Pensione ecclesiastica: come si provi personale o perpetua, 509 s.

Pentecoste, novena coram SS.mo, 470.

Pisside (S.). Se convenga esporla durante la Messa, 231 s., 279 – non si può porre sul trono, 232 – esposizione per privata devozione, 279 – circa la sua purificazione entro e fuori la Messa, 546.

Pianeta invece di cotta e stola, 473 – funzioni che la permettono, 473.

Porzionaria non è vero beneficio, ma diritto perpetuo, 181 – in confronto con la prebenda, 533 ss.

Possesso, se decida dell'autenticità di reliquie, 450.

Possessore di buona fede, circa la restituzione, 417 s.

Prebenda separabile dal beneficio, quando si abbia, 150 ss., 320 s. – come si provi, 151 ss. – per mutamento di *titolo* nell'opzione, 152 – non per successiva creazione, 152 – nè per giuspatronato annesso, 152 s, – circa la teologale cfr. 320 s. – come elemento del canonicato, 321, 399 s. – in confronto alle distribuzioni, 502 s. – se possa essere costituita da porzione di somma, 533 – di nuova erezione, 533 s.

Precedenza della matrice, 30 – delle collegiate alle parrocchiali, 425 – dei parroci fra loro, 426 – nelle processioni, 425.

Precedenza fra associazioni e confraternite, 30 s.

Preci *post Missam* possono omettersi, seguendo la benedizione col Ss.mo, 134.

Predicazione: ufficio proprio dei Vescovi, 140 – s'esercita da loro mediante sacereoti inferiori 140 – norme per la quaresimale, 140 ss. – – esposizione, confutazione e frutto pratico nella predica, 141 – forma di essa, 142.

Predicazione come parte della cura delle anime è prescrittibile, 26 – dinanzi al SS.mo esposto, 36 – anche dal pulpito, 280.

Preghiere (Testi) per la conversione dell'Affrica, 11 – per la pace, 54, 100, 238.

Presa di possesso deve sempre farsi quando si consegue un nuovo beneficio, 151 – non quando si cambia solo la prebenda, 151.

Prescrizione di diritti parrocchiali, 24 s. – come si provi, 25 s. – in concorso di titolo vizioso, 27 – di decime, 126 – del diritto d'opzione, 153 – dell'obbligo di consultare il Capitolo, 210 – se sani i vizi originari del titolo, 210 – se muti lo stato di chiese, 408 – se muti di temporaneo in perpetuo un onere, 510 ss. – acquisitiva di crediti, non si dà, 512.

Presunzione d'animo, 354 s. – in fatto di quasi-domicilio, 452, ss.

Presunzione di morte del coniuge, come si forma, 102 s., 347, 529 ss.

Prete assistente al Vescovo durante la messa privata, se debba metter la stola, 373 s.

Prevosto nelle collegiate, ha la cura attuale, 307 s.

Prigionieri di guerra. Raccomandazioni e prescrizioni pontificie a loro favore, 10, 45, 261, 292 – Se la prigionia equivalga allo stato di guerra agli effetti canonici, 69, cfr. 391.

Primizie: loro concetto, 121 s – quantità, s. 122 – diritto e spettanza, 122 s. (cfr. anche Decime reali).

Processioni: a chi spetti regolarle, 372 – abusive, 372 – coram SS.mo esposto, 374 s. – se sia lecito portare la stola, 426 – su l'obbligo di procedere *aperto capite*, 547 – per i confratelli, 547 – per i canonici, 547.

Proprii. Circa l'approvazione dei P., 17 s.

Puntatore. Origine dell'ufficio, 505 – importanza, 506 s. – giuramento 506 s. – norme pratiche, 507 s.

Puntatura, studio generale (V. Indice progressivo), 554.

Q

Quarant'ore: su la velatura delle immagini durante l'esposizione del SS.mo, 32 – circa le funzioni (palme, ceneri, ecc.) durante le XL ore, 374 s.

Quarta funeraria spettante al Capitolo nelle collegiate, 310.

Quasi-domicilio in ordine al matrimonio, 353 ss., 451 s. – come si provi 354 s. – requisiti necessari, 451.

Quod *omnes tangit ab omnibus debet approbari*, 370 s.

Quota parrocchiale di collegiata soppressa, come vada messa in collazione, 276.

R

Rappresentanza giuridica di una comunità, 27 s.

Referendari di Segnatura, 341, 344, 552.

Religioso: circa la visita di chiese prescritta per lucrare le sante Indulgenze, 12 – non tonsurato non può fungere da suddiacono, 34 – secolarizzato o *fuori-convento*, 37 – di voti solenni, circa l'esercizio pubblico di un'industria, 158 s. – se possono reggere parrocchie, 409 – studi prescritti e loro interruzione, 196 ss.

Rendite di sede vacante beneficiali, 79 – episcopali, 105-108.

Rendita pubblica: se sia pratico intentare l'azione per la reintegra, 78.

Res iudicata non si dà nelle cause matrimoniali, 342.

Rescissoria (azione) contro le sentenze rotali, 343.

Rescritti: dubbi generici su varie formole, 36, 37, 278.

Responsori alle lezioni del I nott. in Quaresima, 182.

Riserva di beneficio se contrasti il diritto d'opzione, 149-153 – per ragione di mese, 149 – di famigliarità pontificia, 149.

Ritratto dei defunti: sé possa apporsi alla tomba, 133 – al tumulo delle esequie, 134.

Rocchetto e bugia: privilegio dei parroci di Roma, 110 ss. – uso collegiale, 111.

Rosario: si possono cumulare le indulgenze dei Domenicani e dei Crocigeri, 35 – si possono indulgenziare con semplice segno di croce, 80 – pei defunti, 81 –

Rosario Perpetuo, 483.

Sacramento (SS.mo). Vedi Eucarestia.

Sacrosanctae (Orazione): quando vada detta in coro, 376.

Salmo *Lauda* nell'ufficio dei Defunti, quando si ometta, 80 s.

Santi (Nomi di) in quale ordine vadano aggiunti nelle Litanie, 543 ss.

Scapolare è necessario solo nella ascrizione, e può imporsi a più, 279, 377 – subito dopo può sostituirvisi la medaglia, 279 – dell'immagine loro, 377.

Scapolari: V. Medaglie-scapolari, 18.

Sciopero: sua liceità o illiceità, 88 s.

Scisma, sua punizione, 486.

Scolastica, filosofia e teologia, cfr. 49 ss., 97 s., 200 ss.

Scomunica nominale, 485.

Scrupolo se vizi l'intenzione, 443 s.

Scuola sociale di Bergamo, 490 s.

Secolarizzazione perpetua, indulto per un Religioso: che cosa importi, 37.

Segnatura apostolica. Se ne amplia la competenza, 337-344 – si riordina il Tribunale, ivi; cfr. 344, 552.

Segno di croce basta a indulgenziare corone, 80 – crocifissi con ind. di Via Crucis, 80.

Segretari vescovili: se possano fruire dei privilegi della Propagazione di Fede, ecc., 437.

Seminario: responsabilità del danno patito, 63 ss.

Sentenza rotale: come possa ora impugnarsi in Segnatura, 338 ss., 342 s.

Sepolcro (nel Giovedì-Venerdì Santo) 34 s.

Servi di Dio (cfr. Indice progressivo, 564), come vadano seppelliti in chiesa, 541.

Soldati in tempo di guerra. Disposizioni speciali a loro favore, 18, 69, 113, 301, 302 s., 347, 440.

Somma ricuperata da un Capitolo: esempio di divisione, 297 ss.

Sommo Pontefice, è arbitro dei beni ecclesiastici, 300; solo può innovare lo stato delle Collegiate.

Soprannumerario (Canonico) agli effetti della giubilazione, 397 ss. – se abbia diritto alla prebenda vacante, 398 s. – facoltà ai Vescovi di crearne, 399 – è vero canonico, 399 s.

Spese di culto in cattedrale; esonero della Messa, 298 s. – contribuzione del Capitolo, 299.

Spoglio: vedi Rendite di sede vacante, 106 s.

Suburbicarie. Nuova riforma, 288-291 – possono fare a meno dell'Ausiliare, 290.

Supplemento di congrua non è riconosciuto in diritto, 259 – ma bene in fatto, 259 – è oggetto di mezz'annata, 259 s.

Stampa (Buona): Opera nazionale, 203 ss – Statuti, 205.

Statuti capitolari possono riformarsi dal capitolo, 276.

Stemmi e titoli gentilizi dei Vescovi, 253 s.

Stola, uso nelle confessioni, 546.

Studi dei religiosi, 197 ss – interruzione, 197.

T

Tasse parrocchiali, 260 s.

Teologale (prebendà), se possa optarsi, 320 s.

Terziari francescani, assoluzione generale, 324 s. – ascrizione, se possa farsi dal vescovo, 325.

Terz'Ordine Regolare non va confuso col secolare quanto a indulgenze e privilegi, 518.

Testamento informe ad pias causas, 322 s.

Testimoni come valgano a provare la morte del coniuge, 104 s.

Timore reverenziale se e quando annulli il matrimonio, 119, 496 ss. – quando dicasi qualificato, 120 – Timore in genere come impedimento del matrimonio, 476.

Titolare e Patrono, 519 – privilegi distinti delle loro feste, 519 s.

Titolo vizioso nella prescrizione, 27.

Tre Messe nel 2 novembre; privilegio della Spagna 355-358, 388 s.; – stipendio della prima Messa, 359-362 – valore della consuetudine contraria, 403-416 – estensione a tutto l'orbe, 388 ss. – quali siano a dirsi, 402 s. – come vadano applicate, 390, 391 –

regole cerimoniali, 390-392 – risoluzioni circa lo stipendio dell'unica Messa, 524 ss. – deve essere il solito, 524; – per le altre due, nulla può riceversi per l'incomodo o altro titolo, 524 s. (V. *Messe Tre*).

Triduo sacro (Giovedì-Sabato Santo). Se si possa conservare il SS.mo in chiese e cappelle, 34.

Tronetto stabile, sopra il ciborio, 182, 544 s.

U

Uditorato di SS. ripristinato, 341, 344.

Uffici civili per un sacerdote, 318 s

Unanimità nelle deliberazioni capitolari, quando si richiegga, 370 s.

Unione di benefici, 209 ss. – anche di collegiate civilmente soppresse, 210 – a Ordini (V. Incorporazione), 404 s.

V

Vacanza di beneficio, come si computi agli effetti civili, 130.

Vangelo. Indulgenze per la lettura in famiglia, 12.

Vangelo (spiegazione del) intra Missam, 373.

Variationes e Breviario nuovo: uso promiscuo, 325.

Venerdì Santo, se possa farsi la Comunione obbligata per lucrare le indulgenze, 183 s. – se impedisca la pratica dei nove venerdì – 184.

Vescovi impediti di esercitare nel Messico, 56 – stemmi e titoli nobiliari, 253 s. – non può mutare la costituzione d'una collegiata, 310.

Vescovo di campo, vedi Ordinariato Castrense, 296 s., 530 s.

Vicario Capitolare può investire di beneficio i presentati dal patrono, 323. – canonico, non lucra le distribuzioni, se assente, 348 s.

Vicari Capitolari: per l'impedimento dei Vescovi tuttora viventi, se ne vieta l'elezione 55 s.

Vicari perpetui nelle collegiate, 21 s, 307 – circa la loro elezione, 32 s. – circa il diritto di funerare, 115 ss.

Visita di chiese, per le indulgenze, 470 s.

Vocazione ecclesiastica: fino a qual punto si confonda con la chiamata del vescovo, 72 s.

Volgata (Commissione per la). Viene eretta in Pontificia e munita di vari privilegi, 65 s.

Volontà vera e immaginaria, 443 s. – prevalente, 444.

Votanti di Segnatura, 341, 344.

Z

Zelatori dell'opera della Propag. Fede, S. Infanzia, ecc. norme, 229 s., 437.

PARTE CIVILE.

Arretrati di pensione quali siano ripetibili in atto, 139.

Assegno al parroco per legato, 428.

Associazioni di fatto come possano istituirsi eredi, 137.

Atti in frode alla legge, 138.

Atti di curia episcopale, loro valore probativo, 478.

Autorizzazione a stare in giudizio, 382 – ad accettar legati, 428.

Banchi in chiesa, diritto del parroco a esigerne la riparazione, 179.

Beneficiati amovibili (ebdomadari, mansionari) sono veri beneficiati, 333.

Benefizi parrocchiali, differenza dai semplici, 138: inapplicabilità degli art. 833 e 1075 C. Civ. e art. 27 e 28 legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Campane, norme per la sostituzione sui campanili antichi, 139.

Campane. Regolamento del suono, 521 s.

Campane (Suono di): ingerenza del Comune, 187; caso di contravvenzione, 188; requisiti, 188; se si possa derogare alle norme regolamentari, 188.

Campanili, necessità dell'assenso del Ministero per lavori da eseguirsi, 139.

Cappellania laicale differisce dai benefici, 383.

Cappelle trasformate: rivendica della prestazione, 522.

Cappelle napoletane; se prevalga l'onere di culto allo scopo di beneficenza, 286.
Cavalcatura (spesa della) non va detratta nel liquidare la congrua, 381.
Certificati vescovili o parrocchiali – hanno fede d'atto pubblico, per gli atti ecclesiastici riguardanti la diocesi o parrocchia, 138.
Chiamate alle armi, norme per le dispense degli ecclesiastici, 284 s
Chiesa, non può chiudersi dal fondo culto, 381.
Chiese nel territorio di parrocchia, 477; azione per rivendicarle al culto, 477; cfr. Culto.
Chiese regolari non fanno parte a sè, ma dell'ente monastico, 286; come si regolino dopo soppresso il monastero, 286.
Cimiteri particolari di carattere pubblico, 334; non richiedesi per inumarvi, l'autorizz. prefettizia, 334.
Collegiata soppressa, i canonici superstiti non sono obbligati alle spese di culto.
Collegiate curate sopprerse, 477.
Collegiate curate, diritti del parroco per le spese di culto, 428.
Collegiate curate, 332; stralcio di quota, 332, 428; spese di culto inerenti, 332, 428; accertamento del patrimonio, 332.
Competenza giudiziaria negli atti dell'autorità ecclesiastica, come si limiti, 382; nelle opere pie, 429.
Comune, circa il suono di campane, 521 s.
Comune, non può rappresentar i parrocchiani come tali, 363 ss.; 418 ss.
Comune in giudizio, 188; per contravvenzione ai regolamenti su le campane, 188; facoltà di derogarvi, 188; obbligazione per le spese di culto, 188; per restauri di chiese, 189; come possa esonerarsi, 189.
Condizione di costituzione di patrimonio sacro, previa all'ordinazione, come si provi, 138.
Condizione di sacerdozio imposta per legato, 430.
Confraternite, 382; autorizzazione a stare in giudizio, 382.
Costituzioni domenicane, loro valore legale, 382.
Culto. Chiese aperte al culto, e *destinate* al culto: differenza, 477; come si provi la destinazione, 478.

Distribuzioni quotidiane, 477; intangibilità, 477; anche nei canonicati soppressi, 477.
Diritti di terzi nella trasformazione di enti, 285.
Distacco di patrimonio, 476.
Distribuzioni corali, se e come colpite dalla tassa 30 per cento, 333.

Edifizi di culto, lavori e restauri, 139; obbligo dei Comuni, 189; estensione dei restauri, 189.
Ente autonomo a scopo di culto, 331, 427.
Eredi – Interpellazione, 428.
Erezione canonica, 383.
Esenzione di imposta costituisce prova di mancanza di mezzi, 189.
Espulsione di Religiosi ordinata dalla Congr. dei Religiosi, è insindacabile, 382.
Exequatur o R. Placet non può provarsi con argomenti o presunzioni, 522.

Fabbriceria, come si provi impotente alle spese di restauro, 189.
Fondazione a scopo di culto, 476 s.

Iscrizione in bilancio di spesa, non importa obbligatorietà di prestazione, 189.
Istituzione d'erede a favore d'associazione di fatto; quando sia valida, 137 – a favore di parrocchie, 138 – per terza persona fisica, 137.

Legati di culto in suffragio dei defunti, 285 s.; 286; per celebrazione di feste in chiesa regolare, 286.
Legatario, quanto a oneri di culto, 236 ss.
Legato a scopo di messe, 476 s.
Legato pio valido, 429 s.
Legato modale di culto, 383.
Legato di vendita, metà per culto, metà pel parroco, 427 s.
Legge com. e prov. riguardo alle riparazioni di chiese, 189; riguardo alla rappresentanza parrocchiale, 311, 314 ss.
Leggi canoniche, come siano conservate, 478.
Liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, 332; non toglie il diritto di prova, 332.
Liquidazione d'ufficio di supplemento di congrua; se e come sia variabile, 187.

Massa per distribuzioni, 477; intangibilità, 477.

Oneri di culto possono imporsi anche ai legatarii, 236.
Onere di messe di cappellania soppressa, 429.
Opere pie; tutela amministrativa, 429.
Ordinazione sacra condizionata, come si provi, 138.

Parrocchia. Elementi che la costituiscono, 170 e 216; definizione e origine, 170 s. – Sviluppo storico, 171 s. – Contenuto patrimoniale, 172 – Carattere corporativo, 173 s., 211 s. – Elemento formale, 212 s.; costituzione giuridica secondo la legge italiana, 215 ss, 311 ss.; rappresentanza (V. q.)
Parrocchie come persona morale legale possono acquistare beni, 138, 428; previa autorizzazione governativa, 134, 138; anche per successione o donazione, 138; modalità per l'autorizzazione, 428.
Parroco rappresentante degli interessi spirituali dei parrocchiani, 477.
Parroco quando agisca come avente interesse, 236 s.; secondo la legge italiana, 311 s.; 428 s.
Patrimonio sacro, costituzione, 331.
Patronato acquistato per usucapione, 427, 523.
Patronato laicale, non può vendersi, 522 s.
Patronato feudale è soggetto alla legge di successione, 523.
Pensione vitalizia pel religioso di voti solenni, 139.
Personalità degli istituti ecclesiastici, 311, 368.
Presa di possesso di beni d'ente soppresso, 383.
Prescrizione immemoriale, fa titolo per sè, 188; sue caratteristiche, 188; di patronato attivo, 427.
Professione monastica agli effetti legali, 138; come si provi, 138.
Prova del reddito pel supplemento di congrua, 332.

Rappresentanza giuridica della parrocchia. Cfr. Ind. progressivo: *Studi;* p. 311 ss., 365 ss., 418 ss.; cfr., p. 428 s.; 454 ss.; 462.
Religioso di voti solenni circa il diritto a pensione, 139.
Rendita imponibile, accertamento e variazioni, 552.
Riconoscimento legale, se debba antecedere l'atto in favore dell'ente, 137.
Riversibilità o devoluzione, decadenza del diritto, 332.

Sacrestano quando possa invocare la soggezione gerarchica, 188.
Solennità dei voti agli effetti legali, quale si consideri, 138.
Solum *cedit ecclesiae*, 478; presunzione d'origine che ne deriva, 478.
Spese di culto per ex collegiata, non gravano la quota curata, ma il Fondo culto, 521; come vanno contemperate, 521.
Spese di culto per collegiata soppressa, 332, 428; non se ne prescrive l'azione, 333; diritti del parroco di ex-recettizia, 428.
Spese di culto, quando il Comune vi è obbligato, 188.
Spese per il culto, da quando possano ripetersi, 130 s.
Suffragi dell'anima sono atti di culto, 332.
Supplemento di congrua, liquidazione d'ufficio, 187; quando divenga definitiva, 187; se possa e debba variarsi, 187; che cosa richieggasi, 187.

Tassa 30 per cento, non va dedotta nell'accertamento patrimoniale, 332; se e come colpisca le distribuzioni corali, 333.
Tassa manomorta come prova del reddito, 332.
Trasformazione di legati di culto, 285; quando possa essere impedita per legge, 286.

Ufficiatura di chiesa, 381, 428; ex-conventuale, 333.
Ultratrentennali (prestazioni), fanno presumere il titolo, 188; non però *de iure*, 188, 189; nè quando risultino di liberalità, 189.
Usucapione di patronato attivo, 427.
Usufrutto successivo, nullità, 521.

Vacanza di benefici agli effetti civili, 130.
Vescovo, ha azione per l'ufficiatura d'una chiesa, 333; può nominare il rettore, 333.
Voti solenni e semplici quali si intendano agli effetti legali, 138.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph, Patriarcha Constantinopolitanus, *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, via Federico Cesi, 45.

15707
Monitor ecclesiasticus
1915
CBPac

1915 15707
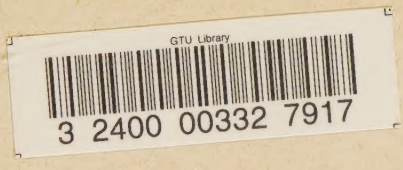
GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709